GIORNALE MILITARE

1880

COMITATO D'ARTIGLIERIA E GENIO
BIBLIOTECA

PARTE PRIMA

CARLO VOGHERA
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1880.

GIORNALE MILITARE
ANNO 1880

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
18 dic. 1879	(Disposizioni varie). R. Decreto che costituisce in ente morale la fondazione di posti gratuiti negl'istituti militari, disposta dal Conte Buri, e ne approva lo statuto organico . .	29	56	69
21 »	(Stipendi nel regio esercito). Decorrenza del diritto alle razioni foraggio e alla indennità cavalli per gli ufficiali di nuova nomina o promossi di grado	5	42	5
»	(Stipendi nel R. esercito). Aggiunte alle disposizioni di massima che regolano il diritto alle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali ed all'indennità cavalli	6	43	6
1 genn. 1880	(Opere di utilità pubblica e di servitù militari). R. Decreto mediante il quale cessano di essere considerati come opere di fortificazione i forti di S. Stefano e di S. Lorenzo in Vado.	15	17	13
4 »	(Reclutamento). R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento	7	97	6
5 »	(Ordinamento del regio esercito). Aggiunta all'*Atto* N° 15 del 31 gennaio 1876 circa i maestri di equitazione.	1	72	1
6 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Modificazioni alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione).	2	132	2

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
6 genn. 1880	(Disposizioni amministrative generali). Trasmissione di verbali di abbattimento o di morte di quadrupedi	3	22	2
7 »	(Divisa e vestiario). Aggiunte all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del Regio Esercito approvata con R. Decreto del 29 giugno 1879	4	205	2
8 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alle opere di sbarramento al colle d'Altare	20	18	59
12 »	(Matricola). Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali. . .	8	34	7
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1878	9	133	9
13 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Pozzolengo sulla linea Milano-Verona	10	99	10
14 »	(Divisa e vestiario). Stellette di divisa in seta.	11	206	10
15 »	(Volontari di un anno). Divieto di trasferimento di corpo durante l'anno di servizio ai volontari di un anno	12	5	10
19 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Nuovo modello d'inventario del materiale dei servizi amministrativi, e sua applicazione. . . .	13	134	11
20 »	(Arredamento). Modo di tenere nelle camerate la giubba di panno ed il cappotto . . .	14	59	11
29 »	(Stipendi). Decorrenza dell'aumento del decimo dello stipendio a favore degli impiegati. .	109	46	311
9 febb. 1880	(Servizio sanitario). Modificazione all'*Atto* N. 82 del 27 agosto 1878 relativa agli specchi N. 154 155 e 156 degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia cofani dello zaino e della coppia borse di sanità	16	27	14

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
12 febb. 1880	(Matricola). Modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per le matricole del R. Esercito . .	17	35	56
15 »	(Ordinamento del regio esercito). Aiutante di campo dei comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria	21	73	60
15 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto col quale sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle fortificazioni presso Rivoli Veronese.	25	19	65
15 »	(Opere di utilità pubblica e servitù militari). R Decreto che determina il numero e l'ampiezza di alcune zone di servitù militari in prossimità della piazza d'armi in Venaria Reale	38	21	99
16 »	(Regolamento di disciplina militare). Modificazione all'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N° 8)	18	100	57
17 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). Invio della situazione numerica, modello X . .	19	20	57
19 »	(Opera di utilità pubblica e servitù militari). R. Decreto col quale è dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un tiro al bersaglio presso Casale Monferrato . . .	26	20	66
22 »	(Servizio di artiglieria e genio). R. Decreto col quale si approva il capitolato tipo per i lavori dipendenti dalla direzione del genio militare di Piacenza	42	1	105
29 »	(Divisa e vestiario). Uniforme dei farmacisti militari.	22	207	61
1 marz. 1880	(Pubblicazioni varie regolamentari). Istruzione sulle divise della truppa.	23	135	62
2 »	(Ferrovie). Apertura della stazione di Nera-Montorio sulla linea Ancona-Foligno-Orte .	24	100	63
8 »	(Ferrovie). Modificazioni del nome della stazione di Casebruciate sulla linea Bologna-Ancona e Torremare sulla linea Taranto, Cariati (ferrovie meridionali).	27	101	66
11 »	(Disposizioni varie). Medaglia pei veterani custodi della tomba di Vittorio Emanuele II.	28	55	67

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
15 marz. 1880	(Arredamento). Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria di linea. .	30	60	73
16 »	(Arredamento). Bastone per telo da tenda .	31	61	73
17 »	(Armi e munizioni). Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate . .	32	3	74
18 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)	33	136	75
19 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria). Aggiunta del libro III del Regolamento d'istruzione e di servizio per la fanteria, relativo al servizio in marcia.	34	12	75
20 »	(Divisa e vestiario). Distintivi di grado per i richiamati dal congedo illimitato . . .	35	208	76
23 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Regolamento sul servizio dei capi-armaiuoli militari.	36	137	91
24 »	(Modellario). Citazione dei moduli regolamentari.	37	7	97
28 »	(Servizio d'artiglieria e genio). R. Decreto che stabilisce le condizioni generali dei capitolati-tipo pei lavori del genio militare .	60	2	219
31 »	(Ordinamento del regio esercito). Maestri di scherma	39	74	100
1 apr. 1880	(Scrivani locali). Gli scrivani locali e gli scrivani assistenti locali non possono aspirare al grado di tenente nella milizia mobile.	40	8	100
6 »	(Servizio sanitario). Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali	41	28	101
8 »	(Quadri organici). Ordinamento della milizia territoriale	45	52	109
12 »	(Giornale militare). Esito di giornali militari somministrati alla compagnie, agli squadroni ed alle batterie	43	3	106
13 »	(Ferrovie) Apertura della fermata dei Molini d'Isola d'Asti sul tronco Asti-Castagnole .	44	102	107
19 »	(Divisa e vestiario). Distintivo pei sottufficiali del corso speciale presso la scuola militare	46	209	143

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
20 apr. 1880	(Scompartimento territoriale dell'arma dei carabinieri reali). Trasferimento della stazione di Cambiano a Pino Torinese . . .	47	42	143
21 »	(Arredamento). Adozione di nuovi modelli di trombe pei corpi dell'arma di fanteria e pei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio	48	62	143
21 »	(Divisa e vestiario). Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione al telo da tenda	51	210	149
22 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti: Alla Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. — Alla Istruzione sulle armi portatili *Titolo II, Vol. I,* delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Alla Istruzione delle armi portatili, *Titolo II, Vol. I,* delle Istruzioni pratiche del genio. — Alla Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria	49	138	145
22 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunto al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e genio. — Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.	50	139	147
22 »	(Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria). Aggiunta del libro III al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, relativo al servizio in marcia	52	1	150
22 »	(Disposizioni varie). Seconda convenzione suppletiva a quella 25 marzo 1878 colla società per la fabbricazione della dinamite.	82	57	267
30 »	(Divisa e vestiario). Conti di costruzione per gli oggetti vestiario in panno ad uso dei sottufficiali del R. Esercito (esclusi i carabinieri).	51	211	167

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
2 mag. 1880	(Quadri organici) Requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiali della milizia territoriale.	53	53	151
2 »	(Milizia territor.) Dispense dal servizio della milizia territoriale.	53	3	151
2 »	(Quadri organici). R. Decreto che modifica la costituzione dell' Istituto topografico militare	56	54	199
9 »	(Divisa e vestiario). Uso dei fregi di metallo sui controspallini della giubba di panno della truppa di artiglieria e genio . . .	55	212	197
12 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e modificazioni al Regolamento sul servizio dei capi armaiuoli nei corpi del regio esercito in data 23 marzo 1880.	57	140	200
13 »	(Ferrovie). Modificazioni del nome delle stazioni di Pozzolengo sulla linea Verona-Milano e di S. Giorgio sulla linea Bologna-Padova.	58	103	201
13 »	(Statistica). Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del regio esercito durante l'anno 1879	59	9	201
16 »	(Mobilitazione e formazione di guerra). R. Decreto col quale viene approvato il regolamento per il personale ferroviario e telegrafico soggetto all'obbligo militare in caso di mobilitazione del R. Esercito	64	21	225
17 »	(Ferrovie). Convenzione 17 maggio 1880 pei trasporti militari sulle ferrovie Milano-Saronno e Milano-Incino-Erba.	68	105	241
19 »	(Armi e buffetterie). Armamento della truppa di fanteria.	61	56	220
20 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Baragiano-Picerno della linea che da Eboli tende a Potenza	62	104	222
20 »	(Modellario). Abolizione della situazione N° 77 del catalogo	63	8	223
22 »	(Regolamento d' amministrazione). Indennità eventuali ai capi-musica	65	154	237

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
22 mag. 1880	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni prescritte dal libro II del regolamento di disciplina ai capi-musica	66	101	238
22 »	(AMMINISTRAZIONE CENTRALE). Decreto ministeriale col quale viene soppressa la 2ª sezione della Ragioneria servizi diversi, ed è contemporaneamente istituita una 3ª sezione presso la divisione giubilazione e servizio interno	67	14	238
25 »	(REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA). Istruzione sull'affardellamento per le truppe di artiglieria dei reggimenti da fortezza e sul maneggio delle armi a cavallo. — Varianti all'Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da cent. 9 ARC (Ret.).	69	2	247
27 »	(DIVISA E VESTIARIO). Divisa della truppa della milizia mobile	70	213	247
28 »	(SERVIZIO TERRITORIALE). Degradazione di carabinieri reali	71	32	248
30 »	(REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA). Modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	72	2	248
1 giug. 1880	(REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA). Pubblicazioni di modificazioni al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria	73	9	254
1 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Appendice all'Istruzione sulle divise della truppa.	74	141	254
3 »	(STIPENDI NEL REGIO ESERCITO). Indennità speciali per servizi interni di presidio . . .	101	44	293
4 »	(SCUOLE MILITARI). Modificazione all'*Atto* N° 196 del 18 dicembre 1879 relativo ai reparti d'istruzione	75	14	257
4 giug. 1880	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Modificazione all'Allegato N° 1 al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	76	102	257

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
4 giug. 1880	(Matricola). Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali a cui furono sottoposti militari di truppa . . .	77	36	258
5 »	(Servizio sanitario). Aggiunta al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale . . .	78	29	258
6 »	(Servizio sanitario). Aggiunta al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale . . .	79	30	264
7 »	(Disposizioni amministrative generali). Nuove norme per il pagamento delle tasse di registro sull'autenticazione degli atti . . .	80	23	264
8 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Pubblicazioni del regolamento sul servizio telegrafico in campagna.	81	142	265
13 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,520,000 per provvista di fucili e moschetti, modello 1870.	83	16	268
13 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 1,500,000 per ultimazione della fabbrica d'armi di Terni.	84	17	269
13 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria di bilancio della guerra, la spesa di L. 22,740,000 per provvista di materiali d'artiglieria da campagna e per armamento delle fortificazioni	85	18	269
13 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 4,010,000 per approvvigionamenti di mobilitazione.	86	19	271
13 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla pore straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 14,600,000 per lavori di costruzione e sistemazione di opere militari .	87	20	272
13 »	(Leggi di bilancio). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 800,000 per dotazione di materiali del genio nelle fortezze.	88	21	274

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
13 giug. 1880	(LEGGI DI BILANCIO). Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 25,000,000 per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato	89	22	275
14 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)	90	143	278
15 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Pubblicazione del Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari . .	91	144	279
16 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Segni abbreviativi del sistema metrico decimale	92	58	279
17 »	(DIVISA E VESTIARIO). Variante all' Istruzione sulla divisa per modificazione all' elmo di cavalleria	93	214	281
17 »	(SCUOLE MILITARI). R. Decreto relativo all'anzianità degli allievi dell'accademia militare che compiranno il 2° anno di corso negli anni 1880-81-82.	105	15	299
18 »	(ARREDAMENTO). Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria.	94	63	283
19 »	(DISPOSIZIONI VARIE). Domande per cambiamenti del vincolo di guarentigia della rendita costituita in dote militare.	95	59	284
20 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio, Edizione 1875	96	145	285
21 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI) Aggiunte alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione).	97	146	286
22 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Pubblicazioni del Regolamento sul servizio postale in campagna.	98	147	289
23 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Istruzione per l'uso e l'imballaggio dei forni portatili (modello Rossi) in data 2 aprile 1880 .	99	148	290
24 »	(DIVISA E VESTIARIO). Tipo speciale di calzatura per la truppa del genio	100	215	290

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
28 giug. 1880	(Disposizioni amministrative generali). Partecipazioni da darsi alle intendenze di finanza dell'approvazione di contratti. . .	102	24	295
29 »	(Divisa e vestiario). Cappello da bersaglieri	103	216	296
1 lugl. 1880	(Reclutamento). Legge colla quale viene autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1860	104	98	297
7 »	(Stipendi nel regio esercito). Indennità d'ufficio ai comandi ed uffici non compresi nel quadro *D* del R. Decreto 27 marzo 1879.	110	47	312
8 »	(Stipendi nel regio esercito). Aumento nel supplemento al soldo giornaliero per gl'invalidi ciechi o mutilati	111	48	313
10 »	(Stipendi nel regio esercito). Nuova scomposizione dell'assegno giornaliero degli uomini di truppa per l'anno 1880	106	45	300
11 »	(Giubilazioni per il regio esercito). Tempo trascorso dall'assento all'arrivo sotto le armi)	107	5	301
15 »	(Ferrovie). Condizioni e tariffe secondo cui i trasporti in genere devono essere eseguiti sui binari dell'amministrazione militare, raccordati con quelli delle strade ferrate dell'Alta Italia. Tariffe e avvertenze pel trasporto di materiali speciali	108	106	301
19 »	(Ordinamento del regio esercito). Riordinamento dell'arma dei carabinieri reali . .	112	75	315
25 »	(Servizio d'artiglieria e genio). Legge che dà facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del genio, e di assumere in servizio ingegneri civili pei lavori militari . . .	113	3	321
25 »	(Quadri organici). R. Decreto che stabilisce nuova pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali militari e tabella indicante le nuove paghe da corrispondersi a detto personale	124	55	367

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
29 lugl. 1880	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Bollo sulle quietanze rilasciate dalle amministrazioni dei corpi	114	155	322
1 agos. 1880	(FERROVIE). Apertura dell'intiera linea Porto Torres-Cagliari e del tronco Ozieri-Oschiri dell'Isola di Sardegna.	115	107	323
9 »	(ORDINAMENTO DELLA MILIZIA TERRITORIALE). Correzioni e modificazioni allo specchio *A* annesso al R. Decreto 8 aprile 1880 . .	116	4	325
11 »	(RECLUTAMENTO). Norme per l'indicazione dei contrassegni personali sui documenti riguardanti gl'inscritti di leva e gli arruolati volontari	117	99	333
16 »	(SERVIZIO SANITARIO). Riepilogo delle ordinazioni alimentari giornaliere e delle spese di cucina presso gli ospedali militari . . .	118	31	341
18 »	(REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO PER L'ARTIGLIERIA). Istruzione pel servizio d'artiglieria sì in tempo di pace che in tempo di guerra nei forti di sbarramento . . .	119	3	345
18 »	(REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER IL SERVIZIO DEL REGIO ESERCITO). Pubblicazione di un nuovo riparto del territorio del Regno fra le commissioni di requisizione quadrupedi, da sostituirsi allo specchio *T* dell'Istruzione 20 luglio 1877.	120	2	345
19 »	(REGOLAMENTI D'AMMINISTRAZIONE). Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875	121	156	346
23 »	(ISTRUZIONI DELLE RECLUTE). Norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria . . .	122	9	347
25 »	(DIVISA E VESTIARIO). Mutande per infermi .	123	217	363
29 »	(QUADRI ORGANICI). R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . .	132	56	385
29 »	(QUADRI ORGANICI). Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 29 agosto 1880	133	57	407

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
6 sett. 1880	(Ferrovie). Compilazione degli itinerari ed assegnazione delle tappe pei militari viaggianti sulle ferrovie	125	108	371
6 »	(Ferrovie). Apertura della nuova stazione detta *Stazione delle Pioppe* sulla linea Bologna-Firenze.	126	109	372
6 »	(Ferrovie). Cambiamento di denominazione della stazione di Reggiolo Gonzaga sulla linea di Mantova-Modena.	127	110	372
13 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878).	128	149	373
14 »	(Ferrovie). Spostamento della stazione di Montepulciano della linea Empoli-Chiusi . . .	129	111	379
14 »	(Ferrovie). Apertura del tronco Picerno-Potenza della linea Eboli-Potenza.	130	112	382
15 »	(Istruzioni per la mobilitazione). Modificazione nelle dotazioni di regolamenti di mobilitazione.	131	11	383
21 »	(Ordinamento del regio esercito). Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria	134	76	431
27 »	(Ferrovie). Trasporti in ferrovia delle famiglie di militari ed assimilati	135	113	433
2 ott. 1880	(Stipendi nel regio esercito). Indennità d'ufficio al panificio di Pescara	141	49	439
4 »	(Ferrovie). Divieto d'introdurre nelle vetture di 1ª classe cassette di legno a spigoli vivi di qualunque dimensione massimamente se rivestite di lamine metalliche	136	114	435
5 »	(Regolamento di disciplina militare). Pratiche da farsi dai sottufficiali ammogliati, cui spetti la promozione, per comprovare il possesso della dote prescritta per gli ufficiali.	137	103	436
5 »	(Regolamento di disciplina militare). Aggiunta all'Allegato N° 2 al Regolamento di disciplina (Regolamento per le licenze dell'esercito)	138	104	436

DATA	OGGETTO	NUMERO dell'Atto	NUMERO della Nota	Pagina
6 ott. 1880	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE). Circa la trasmissione degli specchi e specchietti caratteristici di alcuni ufficiali	139	105	436
7 »	(MATRICOLA). Riunione degli archivi militari parmensi all'archivio di Stato in Parma .	140	37	437
11 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878).	142	150	439
11 »	(STIPENDI DEL REGIO ESERCITO). Assegno supplettivo di spese d'ufficio alla direzione del genio di Roma	149	50	487
12 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)	143	151	441
19 »	(SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI). Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni dell'arma dei carabinieri reali	144	43	443
20 »	(SERVIZIO SANITARIO). Ufficiali medici per visita di aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie doganali	145	32	482
21 »	(REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE). Liquidazione dei conti della *Impresa dei trasporti militari*.	146	157	483
22 »	(SCUOLE MILITARI). Pensione e corredo agli allievi degli istituti militari	162	16	523
28 »	(REGOLAMENTO DI DISCIPLINA). Pubblicazione di un nuovo Allegato N° 17 del Regolamento di disciplina.	147	106	485
28 »	(PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI). Avvertenze alle aggiunte apportate al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio dall'anno 1873 al 1879 incluso . .	148	152	485
2 nov. 1880	(FERROVIE). Cambiamento di nome delle stazioni di *Pratola e Ponte di Benevento* . .	150	115	488
3 »	(FERROVIE). Correzione al prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione sulle ferrovie (Edizione 1877) . .	151	116	488

DATA	OGGETTO	Numero dell'atto	Numero della Nota	Pagina
6 nov. 1880	(Servizio sanitario). Sulla compilazione dei certificati medici	152	33	488
12 »	(Regolamento d'amministrazione). Aggiunte alle norme pei ruoli amministrativi . . .	153	158	491
15 »	(Trasporti sui laghi). Atto addizionale alla convenzione per i trasporti militari sul Lago di Como (Lario). — Prescrizioni	154	6	511
16 »	(Reclutamento). Modificazioni alle tabelle di reclutamento delle compagnie alpine . . .	155	100	512
17 »	(Itinerario generale del regno). Modificazione all'itinerario generale N° 14, Firenze-Arezzo-Perugia-Aquila-Napoli	156	6	512
17 »	(Divisa e vestiario). Nuovi fregi per i cappelli e i berretti degli ufficiali e della truppa dei battaglioni alpini	157	218	513
18 »	(Catalogo del modellario). Nuovi stampati per i quadri del movimento dei quadrupedi curati nelle infermerie veterinarie . . .	158	9	514
18 »	(Ordinamento del Regio Esercito). Regio Decreto che modifica le norme per la nomina degli ufficiali di complemento	170	77	579
29 »	(Divisa e vestiario). Tipo speciale di calzatura per la truppa dei battaglioni alpini e delle batterie da montagna	158 bis	219	515
30 »	(Milizia mobile). Ordinamento dell'esercito di 2ª linea	159	18	519
30 »	(Ferrovie). Apertura del nuovo tronco Canicatti-Caldare (Rete Calabro-Sicule) . . .	160	117	520
30 »	(Ferrovie). Facoltà di caricare sui vagoni scuderie e bestiame, unitamente ai cavalli, anche le bardature e foraggi	161	118	521
6 dic. 1880	(Divisa e vestiario). Varianti all' Istruzione sulla divisa dei carabinieri reali	163	220	524
6 »	(Divisa e vestiario). Modificazioni all' istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e a quella per le robe da ospedale . . .	164	221	540
6 »	(Pubblicazioni varie regolamentari). Varianti ed aggiunte al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, Ediz. 1879.	165	153	547

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Numero della Nota	Pagina
14 dic. 1880	(Regolamento d'amministrazione). Norme per la compilazione degli stati della forza . .	166	159	561
14 »	(Regolamento d'amministrazione). Preavviso dei passaggi di truppa e rilascio di documenti di viaggio	167	160	572
14 »	(Catalogo del modellario). Modificazioni al catalogo del modellario 1° ottobre 1879 .	168	10	576
14 »	(Servizio territoriale). Dimostrazione settimanale della forza disponibile per il servizio locale	169	33	577
21 »	(Regolamento di disciplina). Aggiunte al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12, al Regolamento di disciplina).	171	107	580
21 »	(Regolamento d'Istruzione dell'artiglieria). Istruzione sulle manopere di forza con attrezzi semplici col martinello. — Istruzione sul servizio del cannone da cent. 7 BR (Ret.), da montagna	172	4	580
21 »	(Ferrovie). Trasporti in ferrovia delle famiglie dei militari ed assimilati	173	119	580
22 »	(Matricola). Nuova edizione dell'*Istruzione per le matricole del Regio Esercito* . . .	174	38	581
22 »	(Regolamento d'amministrazione). Norme per il pagamento dei vaglia postali	175	161	581
22 »	(Itinerario generale del Regno). Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari.	176	7	595

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1880.

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE	
67	14	Decreto Ministeriale col quale viene soppressa la 2ª sezione della Ragioneria servizi diversi, ed è contemporaneamente istituita una 3ª sezione presso la Divisione Giubilazioni e servizio interno . . .	238
		ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE	
61	56	Armamento della truppa di fanteria	220
		ARMI E MUNIZIONI	
32	3	Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate.	74
		ARREDAMENTO	
14	59	Modo di tenere nelle camerate la giubba di panno ed il cappotto	11
30	60	Modo di riporre o trasportare la giubba di panno di fanteria di linea.	73
31	61	Bastone per telo da tenda	73
48	62	Adozioni di nuovi modelli di trombe pei corpi dell'arma di fanteria e pei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio	143
94	63	Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria di linea.	283
		CATALOGO DEL MODELLARIO	
37	7	Citazione dei moduli regolamentari	97
63	8	Abolizione della situazione N° 77 del catalogo . .	223
158	9	Nuovi stampati per i quadri del movimento dei quadrupedi curati nelle infermerie veterinarie . .	514
168	10	Modificazioni al catalogo 1° ottobre 1879 . . .	576

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI	
3	22	Trasmissione di verbali di abbattimento o di morte di quadrupedi	2
80	23	Nuove norme per il pagamento delle tasse di registro sull'autenticazione degli atti	264
102	24	Partecipazione da darsi alle intendenze di finanza dell'approvazione di contratti.	295
		DISPOSIZIONI VARIE	
28	55	Medaglia pei veterani custodi della tomba di Vittorio Emanuele II.	67
29	56	R. Decreto che costituisce in ente morale la fondazione di posti gratuiti negli istituti militari, disposta dal conte Buri, e ne approva lo statuto organico. .	69
82	57	Seconda convenzione suppletiva in data 22 aprile 1880, a quella stipulata in data 25 marzo 1878 colla società per la fabbricazione delle dinamite in Avigliana sul deposito e vendita di della materia esplosiva all'amministrazione militare. Approvata con Decreto Ministeriale del 17 maggio 1880, N° 129 . . .	267
92	58	Segni abbreviativi del sistema metrico decimale. .	279
95	59	Domande per cambiamenti del vincolo di guarentigia della rendita costituita in dote militare . . .	284
		DIVISA E VESTIARIO	
4	205	Aggiunto all'Istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del Regio Esercito, approvata con R. Decreto del 29 giugno 1879	2
11	206	Stellette di divisa in seta	10
22	207	Uniforme dei farmacisti militari	61
35	208	Distintivi di grado per i richiamati dal congedo illimitato.	76
46	209	Distintivo pei sottufficiali del corso speciale presso la scuola militare	143
51	210	Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione al telo da tenda.	149
54	211	Conti di costruzione per gli oggetti di vestiario in panno ad uso dei sottufficiali del regio esercito (esclusi i carabinieri).	167
55	212	Uso dei fregi di metallo sui controspallini della giubba di panno della truppa d'artiglieria e genio . .	197
70	213	Divisa della truppa della milizia mobile	247

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
93	214	Variante all'Istruzione sulla divisa per modificazione all'elmo di cavalleria	281
100	215	Tipo speciale di calzatura per la truppa del genio	290
103	216	Cappello da bersaglieri	296
123	217	Mutande per infermi	363
157	218	Nuovi fregi per i cappelli e berretti degli ufficiali e della truppa dei battaglioni alpini	513
158	219	Tipo speciale di calzatura per la truppa dei battaglioni alpini e delle batterie di montagna	515
163	220	Varianti all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali.	524
164	221	Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e a quella per le robe da ospedale	540
		FERROVIE	
10	99	Apertura della stazione di Pozzolengo sulla linea Milano-Verona	10
24	100	Apertura della stazione di Nera-Montoro sulla linea Ancona-Foligno-Orte	63
27	101	Modificazione del nome della stazione di Casebruciate sulla linea Bologna-Ancona e Terremare sulla linea Taranto-Camati	66
44	102	Apertura della fermata dei Molini d'Isola d'Asti sul tronco Asti-Castagnole	107
58	103	Modificazioni del nome delle stazioni di Pozzolengo sulla linea Verona-Milano e di S. Giorgio sulla linea Bologna-Padova	201
63	104	Apertura del tronco Baraggiano-Picerno della linea che da Eboli tende a Potenza	222
68	105	Convenzione 17 maggio 1880 pei trasporti militari sulle ferrovie Milano-Saronno e Milano-Incino-Erba.	241
108	106	Condizioni e tariffe secondo cui i trasporti in genere devono essere eseguiti sui binari dell'amministrazione militare, raccordati con quelli delle strade ferrate dell'Alta Italia. Tariffe ed avvertenze pel trasporto di materiali speciali	301
115	107	Apertura dell'intiera linea Porto Torres-Cagliari e del tronco Ozieri-Oschiri dell'isola di Sardegna	323
125	108	Compilazione degli itinerari ed assegnazione delle tappe pei militari viaggianti sulle ferrovie.	371
126	109	Apertura della nuova stazione detta Stazione delle Pioppe sulla linea Bologna-Firenze	372
127	110	Cambiamento di denominazione della stazione di Reggiolo-Gonzaga sulla linea Mantova-Modena	372
129	111	Spostamento della stazione di Montepulciano della linea Empoli-Chiusi	379

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
130	112	Apertura del tronco Picerno-Potenza della linea Eboli-Potenza	382
135	113	Trasporti in ferrovia delle famiglie di militari ed assimilati	433
136	114	Divieto d'introdurre nelle vetture di 1ª classe cassette di legno a spigoli vivi di qualunque dimensione massimamente se rivestite di lamine metalliche	435
150	115	Cambiamento di nome delle stazioni di Pratola e Ponte di Benevento	488
151	116	Correzione al prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione sulle ferrovie (edizione 1877)	488
160	117	Apertura del nuovo tronco Canicattì-Caldare (Rete Calabro-Sicula)	520
161	118	Facoltà di caricare sui vagoni scuderie e bestiame, unitamente ai cavalli, anche le bardature e foraggio.	521
173	119	Trasporti in ferrovia delle famiglie dei militari ed assimilati	581
		GIORNALE MILITARE	
43	3	Esito di giornali militari somministrati alle compagnie, agli squadroni ed alle batterie	106
		GIUBILAZIONI PER IL R. ESERCITO	
107	5	Tempo trascorso dall'assento all'arrivo sotto le armi	301
		ISTRUZIONE DELLE RECLUTE	
122	9	Norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria	347
		ITINERARIO GENERALE DEL REGNO	
156	6	Modificazioni all'Itinerario Generale N. 14 Firenze-Arezzo-Perugia-Aquila-Napoli	512
176	7	Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari	595
		LEGGI DI BILANCIO	
83	16	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,520,000 per provvista di fucili e moschetti modello 1870	268

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
84	17	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 1,500,000 per ultimazione della fabbrica d'armi di Terni. . .	269
85	18	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 22,740,000 per provvista di materiali d'artiglieria da campagna e per armamento delle fortificazioni	269
86	19	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 4,010,000 per approvvigionamenti di mobilitazione	271
87	20	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 14,600,000 per lavori di costruzione e sistemazione di opere militari	272
88	21	Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 800,000 per cotazione di materiali del genio nelle fortezze . .	274
89	22	Legge che autorizza, nella parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 25.000 per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato . . .	275
		MATRICOLA	
8	34	Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali.	7
17	35	Modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per le matricole del Regio Esercito	56
77	36	Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali a cui furono sottoposti militari di truppa.	258
140	37	Riunione degli Archivi militari parmensi all'Archivio di Stato in Parma	437
174	38	Nuova edizione dell'*Istruzione per le matricole del Regio Esercito*	581
		MILIZIA MOBILE	
159	18	Ordinamento dell'esercito di 2ª linea	519
		MILIZIA TERRITORIALE	
53	3	Requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale. Divisa della milizia territoriale. Dispense dal servizio della milizia territoriale.	151
116	4	Convenzioni e modificazioni alla specchio A, annesso al R. Decreto 8 aprile 1880	325

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA	
19	20	Invio della situazione numerica modello X . . .	57
64	21	R. Decreto col quale viene approvato il Regolamento per il personale ferroviario e telegrafico soggetto all'obbligo militare in caso di mobilitazione nel R. Esercito	225
		OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI	
15	17	R. Decreto col quale cessano di essere considerati come opere di fortificazione i forti di S. Stefano e di S. Lorenzo in Vado	13
20	18	R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alle opere di sbarramento al colle d'Altare	59
25	19	R. Decreto col quale è dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle fortificazioni presso Riveli Veronese	65
26	20	R. Decreto col quale è dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un tiro al bersaglio presso Casale Monferrato	66
38	21	R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza di alcune zone di servitù militari in prossimità della piazza d'armi in Venaria Reale	99
		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO	
1	72	Aggiunta all'atto N. 15 delli 31 gennaio 1876 circa i maestri d'equitazione.	1
21	73	Aiutanti di campo dei Comandanti di brigata di fanteria e cavalleria	60
89	74	Maestri di scherma	109
112	75	Riordinamento dell'arma dei Carabinieri reali . .	314
134	76	Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria	431
170	77	Regio Decreto che modifica le norme per la nomina degli ufficiali di complemento	579
		PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI	
2	132	Modificazioni alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria	2

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
9	133	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1878	9
13	134	Nuovo modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi e sua applicazione	11
23	135	Istruzioni sulla divisa della truppa	62
33	136	Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878).	75
36	137	Regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari.	91
49	138	Aggiunte e varianti: alla Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. Alla istruzione sulle armi portatili. Titolo II vol. I delle istruzioni pratiche dell'Artiglieria. Alla istruzione sulle armi portatili. Titolo II vol. I delle Istruzioni pratiche del Genio alla Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria	145
50	139	Aggiunte al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. Al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e genio. Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria	147
57	140	Aggiunte e modificazioni al regolamento sul servizio dei capi armaiuoli nei corpi del regio esercito in data 23 marzo 1880	200
74	141	Appendice all'Istruzione sulle divise della truppa.	254
81	142	Pubblicazione del Regolamento sul servizio telegrafico in campagna	265
90	143	Aggiunte all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (edizione 1878)	278
91	144	Pubblicazione del Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari	279
96	145	Aggiunte e varianti all'estratto sul modello per gli inventari del materiale d'artiglieria o genio, edizione 1875	285
97	146	Aggiunte alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria	286
98	147	Pubblicazione del Regolamento sul servizio postale in campagna	289
99	148	Istruzione per l'uso e l'imballaggio dei forni portatili (modello Rossi) in data 2 aprile 1880	290
128	149	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (edizione 1878)	373
142	150	Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878	439
143	151	Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878).	441

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
148	152	Avvertenze alle aggiunte apportate al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio dall'anno 1873 al 1879 incluso	485
165	153	Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).	547
		QUADRI ORGANICI	
45	52	Ordinamento della milizia territoriale	109
53	53	Registro dei cittadini per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale — Divisa della milizia territoriale — Dispense dal servizio della milizia territoriale	151
56	54	Regio Decreto che modifica la costituzione dell'istituto topografico militare	199
124	55	Regio Decreto che stabilisce la nuova pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali militari e tabella indicante le nuove paghe da corrispondersi a detto personale	367
132	56	Regio Decreto che determina le tabelle graduali o numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra .	385
133	57	Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 29 agosto 1880	407
		RECLUTAMENTO	
7	97	Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento	6
104	98	Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nel 1860.	297
117	99	Norme per l'indicazione dei contrassegni personali sui documenti riguardanti gli inscritti di leva e gli arruolati volontari.	333
155	100	Modificazioni alle tabelle di reclutamento delle compagnie alpine.	512
		REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE	
65	154	Indennità eventuali ai capimusica.	237
113	155	Bollo sulle quietanze rilasciate dalle amministrazioni dei corpi	322
121	156	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875	346

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
146	157	Liquidazione dei conti della Impresa dei trasporti militari	483
153	158	Aggiunta alle norme pei ruoli amministrativi	491
166	159	Norme per la compilazione degli stati della forza	561
167	160	Preavviso dei passaggi di truppa e rilascio dei documenti di viaggio.	572
175	161	Norme per il pagamento dei vaglia postali	581
		REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	
18	100	Modificazione alla Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8)	57
66	101	Disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni prescritte dal libro 2° del Regolamento di disciplina ai capimusica	238
76	102	Modificazione all'allegato N. 1 al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena	257
137	103	Pratiche da farsi dai sottufficiali ammogliati, cui spetti la promozione, per comprovare il possesso della dote prescritta per gli ufficiali	436
138	104	Aggiunta all'allegato N. 2 al Regolamento di disciplina (Regolamento per le licenze nell'esercito)	436
139	105	Circa la trasmissione degli specchi e specchietti caratteristici di alcuni ufficiali	436
147	106	Pubblicazione di un nuovo allegato N. 17 del Regolamento di disciplina	485
171	107	Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina)	580
		REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA	
73	9	Pubblicazione di modificazioni al Regolamento	254
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA	
34	12	Aggiunta del libro III relativo al servizio in marcia	75
		REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA	
52	1	Aggiunta del libro III relativo al servizio in marcia	150
72	2	Modificazioni al Regolamento.	248

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA	
69	2	Istruzioni sull'affardellamento per le truppe di artiglieria dei reggimenti da fortezza e sul maneggio delle armi a cavallo. Varianti all'istruzione pel servizio dei cannoni da cent. 8 B R. (Ret.) e da cent. 9 A R. C. (Ret.)	247
119	3	Istruzione pel servizio d'artiglieria sì in tempo di pace che in tempo di guerra nei forti di sbarramento .	345
172	4	Pubblicazione della Istruzione sulle manopere di forza con attrezzi semplici col martinello, e della Istruzione sul servizio del cannone da cent. 7 BR (Ret.) da montagna	580
		REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER SERVIZIO DELL'ESERCITO	
120	2	Pubblicazione di un nuovo riparto del territorio del regno fra le commissioni di requisizione quadrupedi, da sostituirsi allo specchio T dell' Istruzione 20 luglio 1877	345
		SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI	
47	42	Trasferimento della Stazione di Cambiano a Pino Torinese	143
144	43	Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni	443
		SCRIVANI LOCALI	
40	8	Gli scrivani locali e gli scrivani assistenti locali non possono aspirare al grado di tenente nella milizia mobile	100
		SCUOLE MILITARI	
75	14	Modificazione all'Atto N. 196 del 18 dicembre 1879 relativo ai reparti d'istruzione	257
105	15	Regio Decreto relativo all'anzianità degli allievi dell'accademia militare che compiranno il 2° anno di corso negli anni 1880-81-82.	299
162	16	Pensioni e corredo agli allievi degli istituti militari .	523

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO	
42	1	R. Decreto col quale si approva il capitolato tipo per i lavori dipendenti dalla Direzione del genio militare di Piacenza	105
60	2	R. Decreto che stabilisce le condizioni generali dei capitolati tipo pei lavori del genio militare. . .	219
113	3	Legge che dà facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del genio e di assumere in servizio ingegneri civili pei lavori militari	321
		SERVIZIO SANITARIO	
16	27	Modificazione all'Atto N. 82 delli 27 agosto 1878 relativa agli specchi N. 154, 155 e 156 degli oggetti componenti il caricamento regolamentare . . .	14
41	28	Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali . .	101
78	29	Aggiunta al Regolamento d'istruzione e di servizio di ospedale	258
79	30	Aggiunta al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale	264
118	31	Riepilogo delle ordinazioni alimentari giornaliere e delle spese di cucina presso gli ospedali militari . .	341
145	32	Ufficiali medici per visita di aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie doganali	482
152	33	Sulla compilazione dei certificati medici . . .	488
		SERVIZIO TERRITORIALE	
71	32	Degradazione di carabinieri reali	248
169	33	Dimostrazione settimanale della forza disponibile per il servizio locale	577
		STATISTICA	
59	9	Dimostrazioni delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del R. Esercito durante l'anno 1879.	201
		STIPENDI NEL R. ESERCITO	
5	42	Decorrenza del diritto alle ragioni foraggio e alla indennità cavalli per gli ufficiali di nuova nomina .	5
6	43	Aggiunte alle disposizioni di massima che regolano il diritto alle ragioni foraggio per i cavalli degli ufficiali ed alla indennità cavalli	6

Atto	Nota	OGGETTO	Pagina
101	44	Indennità speciale per servizi interni di presidio. .	293
106	45	Nuova scomposizione dell'assegno giornaliero degli uomini di truppa per l'anno 1880	300
109	46	Decorrenza dell'aumento del decimo dello stipendio a favore degli impiegati	311
110	47	Indennità d'ufficio ai comandi non compresi nel quadro D del R. Decreto 27 marzo 1879 . . .	312
111	48	Aumento nel supplemento al soldo giornaliero per gli invalidi ciechi o mutilati	314
141	49	Indennità d'ufficio al panificio di Pescara . . .	439
149	50	Assegno suppletivo di spese d'ufficio alla direzione del genio di Roma	487
		TRASPORTI SUI LAGHI	
154	6	Atto addizionale alla convenzione per i trasporti militari sul lago di Como (Lario) Prescrizioni . .	511
		VOLONTARI DI UN ANNO	
12	5	Divieto di trasferimento di corpo durante l'anno di servizio	10

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 1. Pubblicato il 9 gennaio 1880. **Parte 1.**

GENNAIO 5. — Aggiunta all'*Atto* N. 15 del 31 gennaio 1876 circa i maestri d'equitazione, *pag.* 1.

» 6. — Modificazione alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione), *pag.* 2.

» 6. — Trasmissione di verbali di abbattimento o di morte di quadrupedi, *pag.* 2.

» 7. — Aggiunte all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del Regio Esercito, approvata con Regio Decreto del 29 giugno 1879, *pag.* 2.

Atto N. 1. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 72). — **Aggiunta all'*Atto* N. 15 delli 31 gennaio 1876 circa i maestri d'equitazione.** — 5 gennaio.

All'*Atto* N. 15 delli 31 gennaio 1876 si aggiunga il N. seguente:

14bis. « Per regolare le nomine all'impiego di maestro d'e- « quitazione il Ministero della guerra (Segretariato generale) « terrà al corrente un registro dei sottufficiali i quali furono « giudicati idonei a coprire tale impiego. E perciò, ogniqual- « volta presso un corpo od istituto rimanga vacante un posto « di maestro d'equitazione, ne sarà tosto informato il sud « detto dicastero dello stesso corpo od istituto ».

Il Ministro — BONELLI.

ERRATA-CORRIGE.

alle aggiunte e varianti all'estratto del modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio, edizione 1878, inserta a pagina 486 della 1ª parte del *Giornale Militare* 1879, *Atto* N. 138.

Pagina 486, linea 10ª dal fondo:

Invece di: 28, 6ª, 281bis Basi di mirini di fucili e moschetti da fanteria M.° 1870, digrossate . . . L. 0,10

Pongasi: 28, 6ª, 281bis * Basi di mirini di fucili e moschetti da fanteria M.° 1870, digrossate . . . L. 0,10

» 486, linea 7ª dal fondo:

Invece di: 28, 6ª, 282bis Basi di mirini di moschetti da cavalleria M.° 1870, digrossate . . . . . L. 0,11

Pongasi: 28, 6ª, 282bis * Basi di mirini di moschetti da cavalleria M.° 1870, digrossate . . . . . L. 0,11

N. **2** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 132). — **Modificazione alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria** (3ª edizione) — 6 gennaio.

Nella nuova istruzione sul servizio del materiale del gruppo B presso i corpi di fanteria e di cavalleria, pubblicata colla circolare in data 1° dicembre 1879 N. 16057 (direzione generale artiglieria e genio) e posta in vigore a cominciare dal 1° del corrente mese, essendo stati compresi anche gli attrezzi da zappatore e le rispettive guaine fra gli oggetti la cui sola spesa di manutenzione e conservazione è a carico dei corpi, questo Ministero, a fine di porre in accordo colle suaccennate prescrizioni le Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione) determina che il N. 5 dell'appendice alle istruzioni stesse (pag. 405) sia modificato nel modo seguente.

5° Le spese di prima provvista dell'attrezzamento completo e quelle di rinnovazione sono a carico del governo, le spese di manutenzione e conservazione sono a carico del corpo, meno quelle di rinnovazione e di riparazione per causa di smarrimento od incuria le quali sono a carico del colpevole.

Il Ministro — BONELLI.

N. **3** — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 22) — **Trasmissione di verbali di abbattimento o di morte di quadrupedi**. — 6 gennaio.

Questo Ministero prescrive che ogni qualvolta succede nei corpi l'abbattimento e la morte di quadrupedi venga colla massima puntualità ed esattezza trasmesso per cura dei corpi stessi il relativo processo verbale al Ministero stesso (Direzione generale di fanteria e cavalleria)

Il Ministro — BONELLI.

N. **4**. — DIVISA E VESTIARIO. — (Nota N. 205). — **Aggiunte all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del Regio Esercito, approvata con Regio Decreto del 29 giugno 1879**. — 7 gennaio.

L'aggiunta fatta, con Atto N. 176 del 1879, dopo il secondo

alinea della suaccennata istruzione, sia modificata nel modo seguente:

« I bottoni della giubba saranno equidistanti e disposti in « modo che il primo in alto di ciascuna fila sia all'altezza dei « gangherini del bavero, alla metà della distanza orizzontale « fra il gangherino e la cucitura anteriore della manica, e i « due ultimi bottoni in basso all'altezza della cintola, distino « fra loro un quarto meno dei primi due in alto ».

Al 4° capoverso dell'Atto N. 109 del 1879 sia fatta la seguente aggiunta:

« Il bavero del cappotto degli aiutanti maggiori sarà ornato « del distintivo di carica ».

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N.° 2. Pubblicato il 16 gennaio 1880. **Parte 1.**

1879. DICEMBRE 21 — Decorrenza del diritto alle razioni foraggio e alla indennità cavalli per gli ufficiali di nuova nomina o promossi di grado, *pag.* 5.

» » 21 — Aggiunte alle disposizioni di massima che regolano il diritto alle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali ed alla indennità cavalli, *pag.* 6.

1880. GENNAIO 4 — Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento, *pag.* 6.

» » 12 — Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali, *pag.* 7.

» » 12 — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1878, *pag.* 9.

» » 13 — Apertura della stazione di Pozzolengo sulla linea Milano-Verona, *pag.* 10.

» » 14 — Stellette di divisa in seta, *pag.* 10.

» » 15 — Divieto di trasferimento di corpo durante l'anno di servizio ai volontari di un anno, *pag.* 10.

Atto N. **5** STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 42). — **Decorrenza del diritto alle razioni foraggio e alla indennità cavalli per gli ufficiali di nuova nomina o promossi di grado.** 21 dicembre 1879.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 marzo 1874 n. 1857, sugli stipendi e sugli assegni fissi nel regio esercito;

Visto il Regio Decreto 31 maggio 1874, che stabilisce le norme secondo le quali sono regolati gli assegni fissati dalla Legge;

Sulla proposta del nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1880 le disposizioni di massima che regolano il diritto alle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali del regio esercito, ed alla indennità cavalli, sono modificate

secondo le aggiunte allegate al presente decreto sottoscritte d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato in Roma, addì 21 dicembre 1879.

UMBERTO

BONELLI.

N. **6**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 43). — **Aggiunte alle disposizioni di massima che regolano il diritto alle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali ed alla indennità cavalli**. — 21 dicembre 1879.

Al primo comma del § 10 delle disposizioni di massima relative alla tabella I del Regio Decreto 31 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:

« Per gli ufficiali di prima nomina o promossi a grado superiore, il diritto a ragioni foraggio comincia dal dì successivo a quello della pubblicazione del Decreto della nomina o della promozione ».

Al primo comma del successivo § 14 è aggiunto:

« Gli ufficiali di prima nomina o promossi a grado superiore, se effettivamente provvisti di cavallo hanno diritto alla indennità cavalli dal giorno stesso in cui hanno diritto alle razioni di foraggio, quand'anche non abbiano ancora ragione allo stipendio del nuovo grado ».

V°. d'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
BONELLI

N. **7**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 97). — **Regio Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento**. — 4 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito approvato col Nostro Decreto delli 26 luglio 1876, N. 3260 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita per l'anno 1880 in lire *milleseicento* per quelli che si arruolano nell'arma di cavalleria, ed in lire *milleduecento* per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

N. 8. — MATRICOLA. (Nota N. 34). — **Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali**. — 12 gennaio.

L'ufficiale od impiegato civile che abbia subito procedimento penale e che con ordinanza o sentenza, divenuta irrevocabile, sia stato assoluto od abbia ottenuta dichiarazione di non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non costituisce reato o perchè consta non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione o è provato che non ha commesso il fatto stesso o non vi ha avuto parte, come altresì quando la condanna che egli abbia riportata sia stata annullata in seguito a revisione di processo, può domandare che venga *annullata* nel suo *stato di servizio* ogni variazione od annotazione relativa a quel procedimento.

La domanda deve essere inoltrata per via gerarchica al Ministero della guerra (ramo di servizio dal quale l'ufficiale o l'impiegato è amministrato) accompagnata da:

a) una copia autentica (rilasciata dalla cancelleria o segreteria del tribunale) della ordinanza o sentenza pronunciata nel procedimento;

b) due esemplari di copia dello stato di servizio.

Se la domanda tende ad ottenere l'annullamento di va-

riazioni riguardanti procedimento penale svoltosi dinanzi a tribunale ordinario, deve essere inoltre accompagnata da certificato di penalità comprovante essere già avvenuta nei registri penali la cancellazione corrispondente al chiesto annullamento.

Le variazioni od annotazioni delle quali si chiede l'annullamento devono essere scritte sulle dette copie di stato di servizio con inchiostro rosso.

Il Ministero della guerra allorchè riceve domanda per annullamento di variazioni relative a procedimenti che ebbero luogo dinanzi a tribunali militari, prima di accoglierla o respingerla, sente il parere dell'avvocato generale militare.

Il Ministero poi rinvia al corpo od ufficio che trasmise la domanda una delle due copie di stato di servizio sulla quale inscrive le sue determinazioni.

Il corpo od ufficio comunica all'interessato le determinazioni ministeriali, e, nel caso sia stato ordinato l'annullamento, rinnova lo stato di servizio (distruggendo quello esistente) tralasciando d'inscrivervi le variazioni, od annotazioni *annullate*, e trasmette all'ufficio di revisione delle matricole la copia restituita dal Ministero acciò quell'ufficio rinnovi pure il corrispondente stato di servizio da esso tenuto.

Le copie di stati di servizio che per tal modo provengono all'ufficio di revisione delle matricole sono da questo conservate in apposita cartella.

Il Ministro — Bonelli.

N. **9**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 433). — **Aggiunte e varianti all' estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e del genio, edizione 1878**. — 12 gennaio.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura	Annotazioni
3ª	9bis	Cavi per carreggio	N°	12 00	Variante
4ª	132bis	Foraggiere con catenella per carrette da battaglione	»	13 00	Id.
»	321bis	Assortimenti di chiodi per carreggio .	»	2 70	Id.
7ª	311	Cartucce a pallottola per armi M° 1870, con bossolo di ottone	»	0 11	Id.
»	312	Cartucce da esercitazione per armi M° 1870, con bossolo di ottone .	»	0 072	Id.
»	313	Cartucce da salve per armi M° 1870, con bossolo di ottone.	»	0 095	Id.
»	328	Pacchi di cartucce a pallottola per armi M° 1870, con bossolo di ottone.	»	46 00	Id.
»	2bis	Bossoli di ottone da cartucce per armi M° 1870, innescati	»	0 085	Id.
»	3bis	Bossoli di ottone da cartucce per armi M° 1870, senza innesco	»	0 08	Id.
»	63bis	Cartucce a pallottola per prova forzata d'armi M° 1870, con bossolo di ottone	»	0 12	Id.
		Modello vario			
7ª	522	Bossoli di tombak da cartucce per armi M° 1870, innescati. . . .	»	0 085	Aggiunta
»	523	Bossoli di tombak da cartucce per armi M° 1870, senza innesco . .	»	0 08	Id.
»	524	Cartucce a pallottola per armi M° 1870, con bossolo di tombak.	»	0 11	Id.
»	525	Cartucce da salve per armi M° 1870, con bossolo di tombak.	»	0 095	Id.
»	526	Cartucce da esercitazione per armi M° 1870, con bossolo di tombak .	»	0 072	Id.
»	527	Cartucce a pallottola per prova forzata d'armi M° 1870, con bossolo di tombak	»	0 12	Id.
»	528	Pacchi di cartucce a pallottola per armi M° 1870, con bossolo di tombak .	»	46 00	Id.

Il Ministro — BONELLI.

N. **10**. — FERROVIE. (Nota N. 99). — **Apertura della stazione di Pozzolengo sulla linea Milano-Verona**. — 13 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° gennaio 1880 venne riaperta al pubblico servizio, *limitatamente però ai soli trasporti di viaggiatori, bagagli e carri*, la stazione di Pozzolengo sulla linea Milano-Verona.

Nella 2ª parte del prontuario militare delle distanze chilometriche sulle ferrovie dovrà pertanto essere fatta la seguente aggiunta nelle caselle della lettera P (Repertorio delle stazioni piccole).

Pozzolengo	Desenzano	chilom. 6.
	Peschiera	» 9.

Il Ministro — BONELLI.

N. **11**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 206). — **Stellette di divisa in seta**. — 14 gennaio.

Il Ministero ha determinato che i capi musica dei reggimenti di fanteria di linea, non che i sottufficiali dei corpi tutti del regio esercito facciano uso d'ora in avanti di stellette di divisa ricamate in seta, invece di quelle di panno bianco.

Il campione di queste stellette sarà trasmesso direttamente dal Ministero a tutte le amministrazioni cui spetta.

Il prezzo di tariffa di questo oggetto resta fissato in centesimi 40 al paio.

Il Ministro — BONELLI.

N. **12** — VOLONTARI DI UN ANNO (Nota N. 5) — **Divieto di trasferimento di corpo durante l'anno di servizio** — 15 gennaio.

All'*Atto* n. 96 del 26 settembre 1878 contenente disposizioni circa gli esami, il trattamento, la disciplina ed il servizio di volontari di un anno, si aggiunga dopo il n. 11 a pagina 427;

« 11*bis* Il volontario di un anno non può essere trasferito « ad altro corpo durante l'anno di servizio, salvo che per « cattiva condotta in un corpo disciplinare, oppure in un « corpo di arma diversa, qualora dietro rassegna di rimando « sia riconosciuto non adatto a continuare in servizio nel- « l'arma per la quale fu arruolato.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 3. Pubblicato il 28 gennaio 1880. **Parte 1.**

GENNAIO. 19 — Nuovo modello d'inventario del materiale dei servizi amministrativi, e sua applicazione, *pag* 11.

» 20 — Modo di tenere nelle camerate la giubba di panno ed il cappotto *pag.* 11.

Atto N. **13**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — (Nota N. 134). — **Nuovo modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi, e sua applicazione**. — 19 gennaio.

Il Ministero avendo fatto compilare un nuovo modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi, rende noto che il medesimo viene pubblicato e fatto distribuire in sostituzione di quello stampato nel 1872, e spedito in conseguenza dell'*Atto* 117 di quell'anno.

Il nuovo modello d'inventario ha vigore dal 1° gennaio 1880.

Il suo prezzo di vendita s'intende fissato in lire 1,50 per caduna copia.

Una prima generale distribuzione sarà fatta per ordine di questo Ministero. Le ulteriori richieste per uso privato o per servizio dovranno essere rivolte all'ufficio personali militari vari.

Le varianti introdotte nei prezzi degli oggetti di corredo rendendo necessaria una riforma generale dei conti di costruzione, il Ministero annunzia che fra breve verrà pubblicata una istruzione sulle divise, per norma delle amministrazioni.

Il Ministro — BONELLI.

N. **14**. — ARREDAMENTO (Nota N. 59). — **Modo di tenere nelle camerate la giubba di panno ed il cappotto**. — 20 gennaio.

In seguito alla distribuzione della giubba di panno, ai caporali e soldati di fanteria di linea, questo Ministero determina che ogni volta detta giubba non sia vestita, debba essere lasciata nelle camerate sul palchetto a zaino, nel seguente modo:

Disposta la giubba sopra un piano con la fodera in giù; si

piegano le maniche in guisa che l'orlo inferiore delle manopole arrivi ai controspallini; si ripiegano le due parti anteriori verso il mezzo, per modo che queste parti coprano quasi le maniche; si rivolta il lembo inferiore delle falde verso l'interno fino a che la piegatura rasenti quelle già fatte delle maniche; si ripiega la parte superiore del corpo nello stesso senso sino ai controspallini in maniera da formare un trapezio di metri 0,20 a 0,30; infine si ripiega questo trapezio nel senso più lungo, per modo che i due lati più corti vengano a combaciare, lasciando così scoperta la sola fodera.

Con questa circostanza il Ministero ravvisa opportuno ricordare, che quando le guardie d'onore, a senso del disposto nell'ultimo alinea del N. 33 del regolamento sull'uniforme, devono portare il cappotto o quando, vestendosi dalla truppa la tenuta di tela per esercitazioni lontane dal quartiere, sia giudicato prudente che essa abbia a portare con sè il cappotto questo dovrà essere arrotolato nel telo da tenda conformemente a quanto è stabilito nell'*Atto* N. 114 del 1872.

Allorchè la truppa veste la giubba e non porta seco sullo zaino il cappotto questo dev'essere lasciato nelle camerate appeso ai beccatelli od ai piuoli del palchetto a zaino.

Il Ministro — BONELLI.

Roma — Tip. G. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 4. Pubblicato il 19 febbraio 1880. **Parte 1.**

GENNAIO 1. — R. Decreto mediante il quale cessano di essere considerati come opere di fortificazione i forti di S. Stefano e di S. Lorenzo in Vado, *pag.* 13.

FEBBRAIO 9. — Modificazione all'*Atto* N. 82 delli 27 agosto 1878 relativa agli specchi N. 154, 155 e 156 degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia cofani, dello zaino e della coppia borse di sanità, *pag.* 14.

» 19. — Modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per le matricole del Regio Esercito, *pag.* 56.

Atto N. **15**. — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E DI SERVITU' MILITARI (Nota N. 17). — **R. Decreto col quale cessano di essere considerati come opere di fortificazione i forti di S. Stefano e di S. Lorenzo in Vado.** — 1° gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc,. Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro della guerra, motivata in base a parere del comitato delle armi d'artiglieria e del genio, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Cessano di essere considerati come opere di fortificazione i forti di S. Stefano e di S. Lorenzo in Vado.

Art. 2. Le proprietà fondiarie presso i detti forti cessano conseguentemente di essere soggette a servitù militari nei limiti delle leggi e delle disposizioni in vigore.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1880.

UMBERTO. Bonelli.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 3 — *Atto* N. 14, pag. 11. In fine del primo alinea, prima delle parole: nel seguente modo, *aggiungasi:* piegata.

N. **46**. — SERVZIO SANITARIO (Nota N. 27). — **Modificazione all'*Atto* N. 82 delli 27 agosto 1878 relativa agli specchi N. 154, 155 e 156 degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia cofani, dello zaino e della coppia borse di sanità.** — 9 febbraio.

Essendosi nel nuovo modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi, pubblicato coll'*Atto* N. 13 delli 19 gennaio 1880, fatte delle variazioni nella nomenclatura degli oggetti che costituiscono il caricamento delle coppie cofani, degli zaini e delle coppie borse di sanità, il Ministero prescrive che i qui annessi specchi N. 154, 155 e 156 sieno sostituiti a quelli di pari numero, dati con l'*Atto* N. 82 del 27 agosto 1878. I corpi li riceveranno direttamente dall'editore del *Giornale ufficiale militare* nella quantità specificata dal seguente elenco, e al prezzo sottoindicato per ogni copia, con spesa a carico della massa generale uomini.

Specchio N. 154 Centesimi 10.
» N. 155 » 10.
» N. 156 » 10.

Il Ministro — BONELLI.

NUMERO *di copie degli specchi* 154, 155 e 156, *degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di una coppia di cofani, dello zaino e della coppia borse di sanità, occorrente ai corpi del Regio esercito.*

CORPI	Specchi N. 154	Specchi N. 155 (1)	Specchi N. 156 (2)	Annotazioni
Reggimenti Granatieri	7	4	»	
Id. Fanteria	7	4	»	
Id. Bersaglieri	7	5	»	
Id. Cavalleria	5	»	4	
Id. Artigl. da Campagna .	»	»	7	
Id. Id. da Fortezza .	»	7	»	
Id. Genio	»	9	»	
Battaglioni d'Istruzione	»	2	»	
Distretti Militari				
Cuneo	»	20	»	
Alessandria, Firenze, Genova, Palermo, Ivrea, Salerno . . .	»	7	»	
Ancona, Aquila, Avellino, Bergamo, Campagna, Campobasso, Catania, Lecce, Livorno, Novara, Pavia, Perugia, Piacenza, Ravenna, Siena, Siracusa, Udine, Voghera	»	4	»	
Arezzo, Ascoli, Barletta, Benevento, Caserta, Como, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Gaeta, Girgenti, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Modena, Mondovì, Monza, Nola, Orvieto, Parma, Pesaro, Potenza, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Spoleto, Taranto, Teramo, Trapani, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli	»	3	»	

(1) Con annesso la *Tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di Sanità d'antico modello.*

(2) Con annesso la *Tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia Borse di Sanità di modello antico.*

CORPI	Specchi N			Annotazioni
	154	155	156	
Bari, Caltanissetta, Bologna, Chieti, Catanzaro, Cosenza, Messina, Milano, Padova	»	5	»	
Belluno, Lecco, Napoli, Roma . .	»	8	»	
Brescia, Cagliari	»	9	»	
Sassari, Torino	»	6	»	
Vicenza	»	2	»	
Verona	»	10	»	
Pinerolo	»	12	»	
Direzioni di Sanità (comprese le copie per le Sezioni di Sanità)	(*) 6	(**) 2	»	(*) Quella di Roma 8 per la sezione di Sanità della Milizia Mobile dell'Isola di Sardegna. (**) Quella di Roma 3 per la sezione di sanità id.

AVVERTENZE

Tra le copie assegnate ai singoli corpi è compresa una pel Comando del corpo.

Le copie assegnate ai Distretti militari sono divisibili come segue:

una pel Comando del Distretto.

una per lo zaino del Distretto.

una per ciascuno degli zaini che ha in caricamento delle compagnie alpine e dei Battaglioni di Milizia Mobile.

una pel Comando dei battaglioni alpini.

Specchio N. 154.

INDICE ALFABETICO *degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di una coppia cofani di sanità.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Strumenti			
N. 1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch con scatola. .	»	500	
» 1	Bacchetta metallica esofagea con uncino articolato e spugna.	»	25	
» 1	Cannula doppia di pakfond nichelato per tracheotomia.	»	12	
» 1	Cassetta d'amputazione a fondo doppio contenente:			
	6 aghi da sutura chirurgica assortiti.			
	1 ago portarefe del Cooper.			
	3 cateteri di gomma elastica assortiti.			
	2 cateteri di pakfond assortiti.			
	4 coltelli piccoli (2 convessi, 2 retti).			
	1 coltello del Syme.			
	1 coltello retto bottonato.			
	2 coltelli amputanti grandi.			
	2 coltelli amputanti piccoli.			
	1 coltello interosseo grande.			
	1 forbice retta.			
	1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei.			
	1 pinzetta anatomica.			
	2 pinzette da torsione d'arterie.	3	810	
	Da riportarsi . .	4	347	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	4	347	
	1 sega ad arco con lama di ricambio. 1 sega a catena del Jeffray con due manichi ed ago. 1 sega a dorso mobile. 1 sonda scannellata. 200 spilli da sutura. 1 specillo esploratore del Nélaton. 1 tanaglia incisiva. 1 tirapalle a vite con cannula. 1 torcolare del Petit. 1 uncino da arterie. G. 10 seta per sutura.			
N. 1	Siringa di gomma indurita del Pravaz	»	60	
» 1	Trequarti curvo con cannula argentata	»	60	
» 1	Tubo esofageo	»	25	
	Medicinali.			
Gr. 300	Acetato piombico cristallizzato (in un recipiente di latta).	»	430	
» 100	Aceto di vino (in boccetta di vetro)	»	200	
» 100	Acido fenico cristallizzato (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	»	210	
» 100	Acido tartarico (in boccetta di vetro)	»	200	
» 200	Alcole del commercio (in un recipiente di latta) . . .	»	310	
	Da riportarsi . .	5	842	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso	Annotazioni
	Riporto . .	5 842	
Gr. 150	Alcole rettificato (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	» 330	
» 200	Alcolito d'arnica (in boccetta di vetro)	» 362	
» 100	Alcolito di menta (in boccetta di vetro)	» 200	
» 75	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	» 185	
» 10	Azotato argentico fuso (in tubetto di vetro)	» 12	
N. 20	Cartine cantaridate	» 56	
Gr. 125	Cloroformio (in boccetta di vetro con tappo smerigliato) .	» 235	
» 225	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	» 405	
» 75	Collodio (in boccetta di vetro).	» 175	
N. 100	Dischetti atropinici (in tubetto di vetro). . . . gr. 2		
» 100	Dischetti calabarici (in tubetto di vetro) . . » 2 contenuti in una scatola di cartone. . . . . » 27	» 31	
Gr. 200	Elisire di china (in boccetta di vetro)	» 362	
» 75	Etere etilico (in boccetta di vetro).	» 175	
» 10	Gelatine di aconito (in 2 lastrette) . . . . . gr. 10		
» 10	Gelatine di coloquintida (in 2 lastrette) . . . . » 10		
» 15	Gelatine d'ipecacuana (in 3 lastrette) . . . . . » 15	» 240	
	Da riportarsi . .	8 610	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	8	610	
Gr. 15	Gelatine di laudano (in 3 lastrette) . . . . gr. 15			
» 40	Gelatine di solfato neutro di chinina (in 4 lastrette) . . . . . » 40			
	contenute in una scatola di latta bucherellata. » 150			
» 225	Glicerina (in boccetta di vetro).	»	387	
» 100	Laudano liquido (in boccetta di vetro)	»	200	
» 200	Olio d'oliva (in boccetta di vetro).	»	362	
» 200	Olio di ricino (in boccetta di vetro)	»	362	
» 150	Ossido magnesico (in un recipiente di latta)	»	425	
» 5	Solfato basico di chinina (in cartine 50 di 0,10 cad.) .	»	18	
» 25	Solfato basico di chinina (in cartine 100 di 0,25 cad.) .	»	64	
» 3	Tartrato potassico antimonico (in cartine 30 di 0,10 cad.) .	»	10	
» 100	Tè (in boccetta di vetro) . .	»	262	
	Oggetti da medicatura e diversi.			
N. 1	Agoraio con 30 aghi	»	23	
» 2	Asciugatoi	»	240	
» 1	Bicchiere di latta	»	100	
» 1	Bicchiere di vetro	»	110	
» 1	Bottiglia a bacinella di zinco .	1	135	
» 12	Bottoni d'osso	»	12	
» 1	Calamaio a molla	»	70	
	Da riportarsi . .	12	390	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	12	390	
Quinterni 3	Carta bianca	»	90	
Gr. 16	Cera	»	16	
» 30	Ceralacca	»	30	
» 100	Cerino	»	100	
N. 3	Cinti erniari, 1 destro, 1 sinistro, 1 doppio	»	485	
» 1	Coltello con cavatappi . . .	»	70	
Chil. 1.500	Compresse assortite	1	500	
N. 1	Contagocce	»	12	
» 1	Coppetta comune	»	45	
Gr. 600	Cotone ordinario in falde . .	»	600	
» 250	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	»	260	
N. 1	Cucchiarino di legno	»	8	
» 1	Cucchiaio di metallo	»	25	
» 1	Cucchiarino di metallo . . .	»	15	
Gr. 250	Estratto acquoso di carne (Liebig) (in vasetto)	»	440	
N. 1	Fanone	»	450	
» 44	Fascie di cotone, 2 da 10 metri, 4 da 8, 8 da 6, 12 da 4, 12 da 2,50, 6 da 1,50 .	2	700	
» 56	Fascie di mussola, 12 da 6 metri, 14 da 4, 16 da 2, 14 da 1	1	350	
» 4	Fascie a T, 2 semplici, 2 doppie	»	230	
» 2	Fascie alla Sculteto	1	»	
» 1	Fascia da corpo	»	235	
Gr. 750	Filaccia	»	750	
N. 1	Forbice speciale	»	105	
» 1	Fornelletto ad alcole con caffettiera e bicchiere . .	»	380	
Gr. 20	Inchiostro in polvere (in pacchetto).	»	22	
	Da riportarsi . .	23	308	

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	23	308	
N. 1	Lanterna ad olio	»	300	
» 1	Matita comune	»	7	
» 2	Misure di latta graduate, 1 da 10 e una da 20 grammi.	»	25	
M.L. 12	Nastro in filo bianco alto da mill. 10 a 15	»	35	
Gr. 400	Olio da ardere per la lanterna (in un recipiente di latta)	»	550	
» 5	Ostie per sigillare (nella scatola delle penne)	»	5	
N. 3	Palmari	»	170	
» 3	Plantari	»	230	
» 72	Penne metalliche (in scatole) .	»	60	
» 1	Pennellino di vaio.	»	2	
» 1	Pennello di crine	»	20	
» 1	Portapenne	»	6	
Gr. 60	Refe di canape da cucire in tre matasse	»	60	
» 110	Sapone fino	»	110	
N. 1	Scatola di latta con zolfanelli .	»	50	
» 2	Siringhe di stagno piccole . .	»	160	
» 1	Siringa di stagno mezzana . .	»	470	
Gr. 700	Solfato calcico anidro (gesso figulino) (in scatola di latta cilindrica).	»	920	
N. 4	Sospensori di tela	»	120	
Gr. 100	Spago	»	100	
» 100	Spago straforzinato del diametro da mill. 05 a 2,5 con ago da imballaggio	»	110	
» 250	Sparadrappo diachilon (in scatola di cartone cilindrica)	»	300	
N. 100	Spilli comuni	»	15	
	Da riportarsi . .	27	133	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	27	133	
N. 2	Spugne	»	40	
» 6	Stecche con incisure all'estremità	»	300	
» 3	Stecche con incastro a molla .	»	905	
Gr. 400	Stoppa cardata	»	400	
N. 100	Tabelline diagnostiche . . .	»	150	
Gr. 200	Taffetà adesivo (in iscatola di cartone cilindrica) . . .	»	250	
N. 2	Tele metalliche stagnate ed orlate per coscia	»	800	
» 1	Tela metallica stagnata ed orlata per gamba	»	300	
» 1	Tela metallica stagnata ed orlata per braccio	»	150	
1 1	Tela metallica stagnata ed orlata per avambraccio.	»	290	
» 12	Triangoli di mussola	»	360	
Metri 2	Tubo da drenaggio	»	15	
N. 20	Turaccioli di sughero. . . .	»	25	
» 1	Vaso di porcellana da lit. 0,050	»	40	
Gr. 500	Zucchero (in una scatola di latta cilindrica).	»	720	
N. 2	Cofani vuoti	31	»	
» 2	Indice alfabetico e tabella di disposizione ecc. (specchio n. 154.)			
	Totale . .	62	878	

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare di una coppia cofani di sanità.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Cofano N. 1.	
	Compartimento superiore.	
N. 1	Indice alfabetico e tabella di disposizione, ecc. (Specchio N. 154).	
» 2	Tele metalliche stagnate ed orlate per coscia.	
» 1	Tela metallica stagnata ed orlata per gamba.	
» 1	Tela metallica stagnata ed orlata per braccio.	
» 1	Tela metallica stagnata ed orlata per avambraccio.	
» 6	Stecche con incisure all'estremità.	
» 3	Stecche con incastro a molla.	
» 3	Plantari.	
» 3	Palmari.	
	Compartimento mediano.	
» 1	Cassetta d'amputazione a fondo doppio contenente: 6 aghi da sutura chirurgica assortiti. 1 ago portarefe del Cooper. 3 cateteri di gomma elastica assortiti. 2 cateteri di pakfond assortiti. 4 coltelli piccoli (2 conversi, 2 retti). 1 coltello del Syme. 1 coltello retto bottonuto. 2 coltelli amputanti grandi. 2 coltelli amputanti piccoli. 1 coltello interosseo grande. 1 forbice retta. 1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	1 pinzetta anatomica.	
	2 pinzette da torsione d'arterie.	
	1 sega ad arco con lama di ricambio.	
	1 sega a catena del Jeffray con due manichi ed ago.	
	1 sega a dorso mobile.	
	1 sonda scannellata.	
	200 spilli da sutura.	
	1 specillo esploratore del Nélaton.	
	1 tanaglia incisiva.	
	1 tirapalle a vite con cannula.	
	1 torcolare del Petit.	
	1 uncino da arterie.	
	Gr. 10 seta per sutura.	
N. 1	Siringa di stagno, mezzana.	
» 2	Siringhe di stagno, piccole.	
» 200	Spilli comuni.	
Metri 2	Tubo da drenaggio.	
N. 1	Siringa di gomma indurita del Pravaz.	
» 1	Cannula doppia di pakfond nichelato per tracheotomia.	
» 1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch, con scatola.	
» 1	Trequarti curvo con cannula argentata.	
» 1	Tubo esofageo.	
» 1	Bacchetta metallica esofagea con uncino articolato e spugna.	
M.L. 12	Nastro in filo bianco alto da mill. 10 a 15.	
Gr. 40	Refe di canape da cucire, in una matassa.	
» 16	Cera.	
» 200	Cotone ordinario in falde.	
	Scompartimento inferiore. *(cassetto diviso in 3 parti)*	
N. 3	Cinti erniari, 1 destro, 1 sinistro, 1 doppio.	
» 4	Sospensori.	
» 1	Coppetta comune.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 400	Stoppa cardata.	
N. 1	Pennello di crine.	
Gr. 500	Filaccia.	
» 250	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	
» 700	Solfato calcico anidro (gesso figulino), in scatola di latta cilindrica.	
Chil. 1,200	Compresse assortite.	
N. 12	Fascie di cotone, 2 da 10 metri, 2 da 8, 2 da 6, 4 da 4, 2 da 2,50.	
» 20	Fascie di mussola, 4 da 6, 4 da 4, 6 da 2, 6 da 1 metro.	
» 1	Bottiglia a bacinella di zinco, 1 cucchiaio di metallo, gr. 110 sapone e 2 spugne.	
	Cofano N. 2.	
	Cassetto superiore (diviso in due parti).	
N. 1	Indice alfabetico e tabella di disposizione ecc. (Specchio N. 154).	
Gr. 20	Refe di canape da cucire, in 2 matasse.	
N. 1	Agoraio con 30 aghi.	
» 12	Bottoni d'osso	
» 100	Tabelline diagnostiche.	
» 2	Asciugatoi.	
» 1	Fanone.	
» 4	Fascie a *T*, 2 semplici, 2 doppie.	
» 2	Fascie alla Scultetо.	
» 1	Fascia da corpo.	
Gr. 100	Spago.	
» 100	Spago straforzinato del diametro da millimetri 05 a 2,5 con ago da imballaggio.	
N. 32	Fascie di cotone: 2 da 8, 6 da 6, 8 da 4, 10 da 2,50, 6 da 1,50.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 36	Fascie di mussola: 8 da 6, 10 da 4, 10 da 2, 8 da 1 metro.	
» 12	Triangoli di mussola.	
Gr. 250	Filaccia.	
» 300	Compresse assortite.	
	Cassetto inferiore.	
Gr. 100	Aceto di vino (in boccetta di vetro).	
» 100	Acido fenico cristallizzato (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 100	Acido tartarico (id boccetta di vetro).	
» 100	Alcolito di menta (in boccetta di vetro)	
» 150	Alcole rettificato (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 75	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 125	Cloroformio (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 75	Collodio (in boccetta di vetro).	
» 200	Elisire di china (in boccetta di vetro).	
» 225	Glicerina (in boccetta di vetro).	
» 75	Etere etilico (in boccetta di vetro).	
» 100	Laudano liquido (in boccetta di vetro).	
» 200	Olio d'oliva (in boccetta di vetro).	
» 200	Olio di ricino (in boccetta di vetro).	
» 225	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 100	Tè (in boccetta di vetro).	
» 200	Alcolito d'arnica (in boccetta di vetro).	
N. 100	Dischetti atropinici (in tubetto di vetro).	
» 100	Dischetti calabarici (in tubetto di vetro) contenuti in una scatola di cartone.	
Gr. 10	Azotato argentico fuso (in tubetto di vetro).	
N. 1	Contagocce.	
» 1	Pennellino di vaio.	
» 20	Cartine cantaridate.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 300	Acetato piombico cristallizzato (in un recipiente di latta).	
» 150	Ossido magnesico (in un recipiente di latta).	
» 200	Alcole del commercio (in un recipiente di latta).	
» 5	Solfato basico di chinina (in cartine 50 di 0,10 cad).	
» 25	Solfato basico di chinina (in cartine 100 di 0,25 cad.).	
» 3	Tartrato potassico antimonico (in cartine 30 di 0,10 cad.).	
» 40	Gelatine di solfato neutro di chinina (in 4 lastrette).	
» 15	Gelatine di laudano (in 3 lastrette).	
» 10	Gelatine di aconito (in 2 lastrette).	
» 10	Gelatine di coloquintida (in 2 lastrette).	
» 15	Gelatine d'ipecacuana (in 3 lastrette) contenute in una scatola di latta bucherellata.	
Quint. 3	Carta bianca.	
Gr. 20	Inchiostro in polvere (in pacchetto).	
N. 72	Penne metalliche (in scatola).	
Gr. 5	Ostie per sigillare (nella scatola delle penne).	
» 30	Ceralacca.	
N. 1	Portapenne.	
» 1	Matita comune.	
» 1	Forbice speciale.	
Gr. 100	Cerino.	
N. 20	Turaccioli di sughero.	
» 1	Calamaio a molla.	
» 1	Vaso di porcellana da litri 0,050.	
» 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Bicchiere di vetro.	
» 1	Cucchiarino di metallo.	
» 1	Cucchiarino di legno.	
» 1	Coltello con cavatappi.	
» 1	Lanterna ad olio.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 1	Fornelletto ad alcole con caffettiera e bicchiere.	
» 2	Misure di latta graduate, 1 da 10, 1 da 20 grammi.	
» 1	Scatola di latta con zolfanelli.	
Gr. 400	Olio da ardere per la lanterna (in un recipiente di latta).	
» 250	Estratto acquoso di carne (Liebig) (in un vasetto).	
	Scompartimento inferiore (chiuso a cerniera).	
Gr. 500	Zucchero (in una scatola di latta cilindrica).	
» 250	Sparadrappo diachilon (in scatola di cartone cilindrica).	
» 200	Taffetà adesivo (in iscatola di cartone cilindrica).	
» 400	Cotone ordinario in falde.	

SPECCHIO N. 155

—

INDICE ALFABETICO *degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità, Modello 1878.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Srumenti			
N. 1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch.	»	370	Per i corpi che non hanno cofani di sanità.
» 1	Busta chirurgica da campo, contenente 4 aghi da sutura chirurgica. 1 ago portarefe del Cooper. 3 bisturini, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto. 2 cateteri di pakfond nichelati. 1 chiave inglese con 3 uncini, per estrazione dei denti. 1 coltello amputante grande. 1 coltello interosseo grande. 1 coltello del Syme. 1 forbice retta. 1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei. 1 pinzetta a torsione d'arterie. 1 sega ad arco con lama di ricambio. 1 sega piccola retta. 1 leva. 1 specillo esploratore del Nélaton. 1 pinza per estrazione di denti. 1 tirapalle americano a fermo.	1	250	
» 1	Torcolare del Petit	»	110	
	Da riportarsi . .	1	730	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	1	730	
	Medicinali.			
Gr. 50	Acetato piombico cristallizzato (in boccetta di vetro) .	»	120	
» 50	Alcolito di menta (in boccetta di vetro)	»	120	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	»	130	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	»	130	
» 20	Gelatine di solfato neutro di chinina (in due lastrette) .	»	20	
» 5	Gelatine di coloquintida (in una lastretta)	»	5	
» 10	Gelatine di ipecacuana (in due lastrette)	»	10	
» 5	Gelatine di laudano (in una lastretta)	»	5	
» 50	Glicerina (in boccetta di vetro .	»	120	
» 50	Laudano liquido (in boccetta di vetro)	»	120	
» 50	Olio d'oliva (in boccetta di vetro)	»	120	Da servire anche per la lanterna.
» 8	Polvere del Dower (in cartine 40 da 0,20 cad.) . . .	»	16	
» 20	Solfato basico di chinina (in cartine 40 da 0,50 cad.).	»	30	
	Oggetti da medicatura e diversi			
N. 10	Aghi da cucire in astuccio . .	»	15	
» 1	Bicchiere di latta	»	36	
	Da riportarsi . .	2	727	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	2	727	
N. 1	Calamaio a molla	»	60	
Quint. 2	Carta bianca	»	60	
Foglio 1	Cartone, cent. 35 × 25 . . .	»	85	
Gr. 30	Cerino	»	30	
N. 1	Coltello con cavatappi . . .	»	70	
Gr. 300	Compresse assortite	»	300	
» 50	Cotone ordinario in falde . .	»	50	
» 100	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	»	110	
N. 1	Cucchiaio di metallo	»	15	
Gr. 5	Esca	»	5	
N. 10	Fascie di cotone da 4 metri .	»	350	
» 20	Fascie di mussola (10 da 6, 10 da 2 metri)	»	320	
Gr. 150	Filaccia	»	150	
N. 1	Forbice speciale.	»	105	
» 1	Lanterna ad olio	»	350	Per i corpi che non hanno cofani di sanità.
» 1	Matita	»	4	
M.L. 5	Nastro in filo bianco alto da mill. 10 a 15	»	12	
Gr. 2	Ostie per sigillare	»	2	
N. 1	Portapenne	»	6	
» 6	Penne metalliche	»	4	
Gr. 5	Refe di canape da cucire . .	»	5	
N. 1	Scatola di latta con zolfanelli .	»	40	
» 1	Siringa di stagno piccola . .	»	60	
Gr. 5	Seta da sutura chirurgica . .	»	5	
Metri 10	Spago	»	20	
Gr. 100	Sparadrappo diachilon in due rotoli (alt. cent. 9, lunghezza) dall'1,50 a 2 ogni rotolo)	»	100	
N. 100	Spilli comuni	»	15	
» 1	Spugna	»	6	
	Da riportarsi . .	5	066	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . .	5	066	
N. 3	Stecche con incisure all'estremità.	»	150	
Gr. 15	Stoppa cardata	»	15	
N. 50	Tabelline diagnostiche . . .	»	86	
Gr. 50	Taffetà adesivo, in un rotolo (alt. cent. 9, lunghezza da metri 2,50 a 3) . . .	»	50	
N. 1	Tela metallica stagnata ed orlata a trama grossa, di centimetri 35×25	»	290	
» 1	Tela metallica stagnata, a trama fina, di cent. 70×25 . .	»	350	
» 10	Triangoli di mussola	»	300	
» 1	Ventosino di vetro	»	50	
» 1	Vaschetta a grondaia di latta verniciata	»	600	
» 4	Turaccioli di sughero. . . .	»	5	
» 1	Zaino vuoto con lucchetto e chiave	3	500	
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità mod. 1878 (specchio N. 155).			
	Totale . .	10	462	

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità, Modello* 1878.

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Sopra il coperchio.	
N. 1	Vaschetta a grondaia di latta verniciata.	
	Sotto il coperchio.	
N. 1	Busta chirurgica da campo, contenente: 4 aghi da sutura chirurgica. 1 ago portarefe del Cooper. 3 bisturini, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto. 2 cateteri di pakfond nichelati. 1 chiave inglese con 3 uncini per estrazione dei denti. 1 coltello amputante grande. 1 coltello interosseo grande. 1 coltello di Syme. 1 forbice retta. 1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei. 1 pinzetta a torsione d'arterie. 1 sega ad arco con lama di ricambio. 1 sega piccola retta. 1 leva. 1 speciilo esploratore del Nélaton. 1 pinza per estrazione di denti. 1 tirapalle americano a fermo.	
	Tasca N. 1.	
Gr. 50	Acetato piombico cristallizzato (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 2.	
Gr. 50	Alcolito di menta (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 3.	
Gr. 50	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Tasca N. 4.	
Gr. 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
	Tasca N. 5.	
» 50	Glicerina (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 6.	
» 50	Laudano liquido (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 7.	
» 50	Olio d'oliva (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 8.	
» 100	Sparadrappo diachilon, (in 2 rotoli altezza cent. 9, lungh. da metri 1,50 a 2 ogni rotolo).	
» 50	Taffetà adesivo (altezza cent. 9, lungh. da metri 2,50 a 3, in un rotolo).	
	Tasca N. 9.	
» 20	Gelatine di solfato neutro di chinina (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di coloquintida (in una lastretta).	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di laudano (in una lastretta).	
	Tasca N. 10.	
» 8	Polvere del Dower (in cartine 40 da 0,20 cad.).	
» 20	Solfato basico di chinina (in cartine 40 da 0,50 cad.).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Tasca N. 11.	
M.L. 5	Nastro in filo bianco alto da mill. 10 a 15.	
Gr. 10	Spago.	
» 5	Esca.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
» 10	Aghi da cucire in astuccio.	
Gr. 5	Refe di canape da cucire.	
» 5	Seta da sutura chirurgica.	
N. 100	Spilli comuni.	
	Tasca N. 12.	
» 1	Lanterna ad olio.	
	Tasca N. 13.	
» 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Calamaio a molla.	Sarà allogato nel bicchiere.
Gr. 30	Cerino.	
» 2	Ostie per sigillare.	
N. 6	Penne metalliche.	
» 1	Scatola di latta con zolfanelli.	
» 1	Siringa di stagno piccola.	
» 1	Spugna.	La spugna nel ventosino, nel quale sarà anche introdotto il becco della siringa quando dovesse riporsi non bene asciutta dopo averla adoperata.
» 4	Turaccioli di sughero.	
» 1	Ventosino di vetro.	
	Tra le Tasche 13 *e* 14.	
» 1	Cucchiaio di metallo.	
	Tasca N. 14.	
» 1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch.	
» 1	Torcolare del Petit.	
	Tasca N. 15.	
» 50	Tabelline diagnostiche.	
	Tasca N. 16.	
» 10	Triangoli di mussola.	
Gr. 300	Compresse assortite.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Tasca N. 17.	
N. 10	Fascie di cotone da 4 metri.	
» 20	Fascie di mussola (10 da 6 e 10 da 2 metri).	
	Tra le Tasche 17 *e* 18.	
» 1	Forbice speciale.	
	Tasca N. 18.	
Gr. 100	Cotone idrofilo in carta pergamenata.	
» 1	Filaccia.	
	Portafoglio.	
N. 1	Tela metallica stagnata ed orlata, a trama grossa, da cent. 35 × 25.	
» 1	Tela metallica stagnata, a trama fina, da cent. 70 × 25.	
Gr. 50	Cotone ordinario in falde.	Allogato nella duplicatura della tela metallica fina.
N. 1	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità, mod. 1878. (Specchio N. 155).	
Foglio 1	Cartone da cent. 35 × 25.	
Quint. 2	Carta bianca.	
N. 1	Matita.	Nel proprio passante.
» 1	Portapenna.	
» 3	Stecche con incisure all'estremità.	2 nei margini esterni delle tasche N. 17 e 18, 1 nel proprio passante nel portafoglio.

AVVERTENZE.

Gli zaini di sanità (mod. 1878) dei corpi dotati di cofani di sanità non avranno nel loro caricamento regolamentare l'apparecchio per emostasia dell'Esmarch e la lanterna. Ma nelle occasioni di marce notturne, esercitazioni, distaccamenti ecc., nelle quali il corpo o frazione di esso non possa esser seguito da una coppia cofani di sanità, l'ufficiale medico che fa parte della truppa in marcia ecc., prenderà dai cofani i due menzionati oggetti, allogandoli nelle tasche loro assegnate del proprio zaino di sanità.

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità d'antico modello.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Sopra lo zaino.	
N. 1	Busta chirurgica da campo, contenente: 4 aghi da sutura chirurgica. 1 ago portarefe del Cooper. 3 bisturini, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto. 2 cateteri di pakfond nichelati. 1 chiave inglese con tre uncini per estrazione di denti. 1 coltello amputante grande. 1 coltello interrosseo grande. 1 coltello del Syme. 1 forbice retta. 1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei. 1 pinzetta a torsione d'arterie. 1 sega ad arco con lama di ricambio. 1 sega piccola retta. 1 leva. 1 specillo esploratore del Nélaton. 1 pinza per estrazione de' denti. 1 tirapalle americano a fermo.	In un astuccio di latta ricoperto di tela rigata.
» 1	Gavetta con bottiglia e bicchiere di latta.	
	INTERNO.	
	Cassetto superiore N. 1.	
Gr. 100	Sparadrappo diachilon, in 2 rotoli (altezza cent. 9, lungh. da metri 1,50 a 2 ogni rotolo).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 50	Taffetà adesivo, in un rotolo (altezza cent. 9, lungh. da metri 2,20 a 3).	
N. 6	Triangoli di mussola.	
» 5	Fascie di cotone, da metri 4.	
» 5	Fascie di mussola, da metri 2.	
» 6	Fascie di mussola, da metri 6.	
Gr. 300	Compresse assortite.	
» 150	Filaccia.	
» 20	Gelatine di solfato neutro di chinina (in due lastrette).	Applicate contro le pareti.
» 5	Gelatine di coloquintida (in 1 lastretta.)	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di laudano (in 1 lastretta).	
N. 10	Aghi da cucire in astuccio.	Avvolti in una carta.
» 100	Spilli comuni.	
Gr. 5	Seta per sutura chirurgica.	
» 5	Refe di canape da cucire.	
M. L. 5	Nastro in filo bianco alto da mill. 10 a 15.	
» 10	Spago.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
» 1	Forbice speciale.	
» 1	Torcolare del Petit.	
	Cassettino medio N. 2.	
» 1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch.	
Gr. 100	Cotone idrofilo in carta pergamenata.	
N. 5	Fascie di cotone, da metri 4.	
» 5	Fascie di mussola, da metri 2.	
» 4	Fascie di mussola, da metri 6.	
» 4	Triangoli di mussola.	
	Basso fondo N. 3.	
Gr. 50	Acetato piombico cristallizzato (in boccetta di vetro).	
» 50	Alcoolito di menta (in boccetta di vetro).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 50	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 50	Glicerina (in boccetta di vetro).	
» 50	Laudano liquido (in boccetta di vetro).	
» 50	Olio d'oliva (in boccetta di vetro).	
» 8	Polvere del Dower (in cartine 40 di 0,20 cadauna).	In scatola di latta.
» 20	Solfato basico di chinina (in cartine 40 di 0,50 cadauna).	
Gr. 15	Stoppa cardata.	Negli intervalli delle boccette.
N. 1	Ventosino di vetro.	
» 1	Spugna.	
» 1	Siringa di stagno piccola.	
» 1	Scatola di latta con zolfanelli.	
» 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Calamaio a molla.	Allogato nel bicchiere.
» 6	Penne metalliche.	In una scatola di latta allogata entro il bicchiere.
Gr. 2	Ostie per sigillare.	
» 5	Esca.	
» 30	Cerino.	
N. 4	Turaccioli di sughero.	Nei vani del basso fondo.
» 1	Cucchiaio di metallo.	
	Nella faccia interna della sotto copertina di cuoio.	
» 3	Stecche con incisure all'estremità.	Nei rispettivi passanti.
	Nella faccia interna della copertina.	
» 1	Tela metallica stagnata ed orlata a trama grossa, di cent. 35 × 25.	Le tele metalliche a trama grossa e fina con entro il cotone ordinario in falde saranno custodite in una grossa carta.
» 1	Tela metallica, a trama fina, di cent. 70 × 25.	
Gr. 50	Cotone ordinario in falda.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Quint. 2	Carta bianca.	Involte in una grossa carta e situate contro le tele metalliche
Foglio 1	Cartone da cent. 35 × 25.	
N. 50	Tabelline diagnostiche.	
» 1	Portapenne.	
» 1	Matita.	
» 1	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare dello zaino di sanità di antico modello.	

AVVERTENZE.

Gli zaini di sanità (antico modello) dei corpi dotati di cofani di sanità non avranno nel loro caricamento regolamentare l'apparecchio per emostasia dell'Esmarch. Ma nelle occasioni di marce, esercitazioni, distaccamenti, ecc., nelle quali il corpo o frazione di esso non possa esser seguito da una coppia cofani di sanità, l'ufficiale medico che fa parte della truppa in marcia, ecc., prenderà dai cofani il menzionato apparecchio elastico, allogandolo nel cassetto N. 2.

Nella presente tabella non è annotata la lanterna, della quale, mancandovi il posto, non saranno provveduti gli zaini di antico modello; nè la vaschetta a grondaia, che è sostituita dalla *Gavetta*.

Specchio N. 156.

INDICE ALFABETICO *degli oggetti componenti il caricamento regolamentare delle borse di sanità, modello* 1878, *per cavalleria ed artiglieria da campagna.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Strumenti			
N. 1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch.	»	370	Per i corpi che non hanno cofani di sanità.
» 1	Busta chirurgica da campo, contenente			
	4 aghi da sutura chirurgica.			
	1 ago portarefe del Cooper.			
	3 bisturni, 1 retto, 1, convesso, 1 bottonuto.			
	2 cateteri di pakfond nichelati.			
	1 chiave inglese con			
	3 uncini per estrazione dei denti.			
	1 coltello ampuntante grande.			
	1 coltello interrosseo grande.			
	1 coltello del Syme.	1	200	
	1 forbice retta.			
	1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei.			
	1 pinzetta a torsione d'arterie.			
	1 sega ad arco con manico amovibile e lama di ricambio.			
	1 sega piccola retta.			
	1 leva.			
	1 specillo esploratore del Nèlaton.			
	1 pinza per estrazione di denti.			
	1 tirapalle americano a fermo.			
	Da riportarsi . .	1	570	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . . .	1	570	
N. 1	Torcolare dal Petit	»	110	
	Medicinali.			
Gr. 50	Acetato piombico cristallizzato (in boccetta di vetro). .	»	120	
» 50	Acolito di menta (in boccetta di vetro)	»	120	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	»	130	
» 50	Glicerina (in boccetta di vetro).	»	120	
» 50	Laudano liquido (in boccetta di vetro)	»	120	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato)	»	130	
» 8	Polveri del Dower (in cartine 40 di 0,20 cadauna) . .	»	16	
» 10	Solfato basico di chinina (in cartine 20 di 0,50 cadauna).	»	15	
» 10	Gelatine di solfato neutro di chinina (in una lastretta).	»	10	
» 5	Gelatine di coloquintida (in una lastretta)	»	5	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (in due lastrette)	»	10	
» 2	Gelatine di laudano (in una lastretta).	»	5	
	Oggetti da medicatura e diversi.			
N. 10	Aghi da cucire in astuccio . .	»	15	
» 1	Bicchiere di latta	»	36	
	Da riportarsi . . .	2	532	

Quantità	Strumenti, medicicali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
	Riporto . . .	2	532	
N. 1	Calamaio a molla	»	60	
Quinterni 2	Carta bianca	»	60	
Foglio 1	Cartone di cent. 30 × 20 . .	»	80	
Gr. 30	Cerino	»	30	
N. 1	Coltello con cavatappi . . .	»	70	
Gr. 200	Compresse assortite.	»	200	
» 50	Cotone ordinario in falde. . .	»	50	
» 50	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	»	56	
N. 1	Cucchiaio di metallo	»	15	
Gr. 5	Esca	»	5	
N. 6	Fascie di cotone da metri 4 .	»	210	
» 14	Fascie di mussola (8 da metri 6 e 6 da 2).	»	284	
Gr. 150	Filaccia	»	150	
» 5	Filo.	»	5	
N. 1	Forbice speciale.	»	105	
» 1	Matita	»	4	
M. L. 10	Nastro in filo bianco, alto da mill. 10 a 15.	»	24	
Gr. 100	Olio d'oliva, in boccetta di vetro.	»	300	
» 2	Ostie per sigillare	»	2	
N. 6	Portapenne	»	6	
» 1	Penne metalliche	»	4	
» 1	Scatola di latta con zolfanelli .	»	40	
» 6	Siringa di stagno piccola . .	»	60	
Gr. 5	Seta per sutura chirurgica . .	»	5	
N. 2	Sospensori	»	60	
Metri 10	Spago	»	20	
Gr. 50	Sparadrappo diachilon, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2). . .	»	50	
N. 100	Spilli comuni	»	15	
» 1	Spugna.	»	6	
	Da riportarsi . . .	4	508	

Quantità		Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Peso		Annotazioni
		Riporto . . .	4	508	
N.	4	Stecche con incisure all'estremità	»	200	
		Stecca con incastro a molla. .	»	160	
»	1	Stoppa cardata	»	15	
Gr.	15	Tabelline diagnostiche . . .	»	43	
N.	25	Taffetà adesivo, in rotolo (al-			
Gr.	30	tezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2). . . .	»	30	
		Tela metallica stagnata ed or-			
N.	1	lata, a trama grossa, di cent. 33 × 20 . . .	»	200	
		Tela metallica stagnata, a trama			
»	1	fina, di cent. 66 × 20 .	»	280	
		Triangoli di mussola	»	150	
»	5	Ventosino di vetro.	»	50	
»	1	Turaccioli di sughero. . . .	»	5	
»	4	Lanterna ad olio	»	350	
»	1	Vaschetta a grondaia di latta			
»	1	verniciata.	»	250	
»	2	Borse vuote con lucchetti e chiavi	4	500	
		Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia borse di sanità, mod. 1878 (Specchio N. 156).			
		TOTALE . . .	10	741	

Consecutiva allo SPECCHIO N. 156.

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia Borse di sanità, modello 1878, per cavalleria ed artiglieria da campagna.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Borsa N. 1.	
	Tasca N. 1.	
Gr. 50	Acetato piombico cristallizzato (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 2.	
» 50	Alcolito di menta (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 3.	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
	Tasca N. 4.	
» 50	Glicerina (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 5.	
» 50	Laudano liquido (in boccetta di vetro).	
	Tasca N. 6.	
» 10	Gelatine di solfato neutro di chinina (in una lastretta).	
» 5	Gelatine di coloquintida (in una lastretta).	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (in 2 lastrette).	
» 5	Gelatine di laudano (in una lastretta).	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 8	Polvere del Dower (in cartine 40 di 0,20 cadauna).	
» 10	Solfato basico di chinina (in cartine 20 di 0,50 cadauna).	
	Tasca N. 7.	
N. 1	Lanterna ad olio.	
	Tasca N. 8 (1ª divisione).	
» 1	Cucchiaio di metallo.	Nel passante accanto alla tasca.
Gr. 100	Olio d'oliva (in boccetta di vetro).	
N. 4	Turaccioli di sughero.	
	Tasca N. 8 (2ª divisione).	
» 1	Calamaio a molla.	
» 1	Bicchiere di latta.	
Gr. 2	Ostie per sigillare.	
N. 6	Penne metalliche.	
» 1	Scatoletta di latta con zolfanelli.	
	Tasca N. 9.	
» 25	Tabelline diagnostiche.	
	Tasca grande N. 10.	
» 4	Fascie di cotone, da metri 4.	
» 5	Fascie di mussola, da metri 6.	
» 4	Fascie di mussola, da metri 2.	
» 3	Triangoli di mussola.	
Gr. 100	Filaccia.	
» 100	Compresse assortite.	
N. 2	Sospensori.	
» 1	Torcolare del Petit.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Ai due lati esterni della Tasca N. 10.	
N. 2	Stecche con incisure all'estremità.	
	Portafoglio.	
» 1	Portapenne.	Negli appositi passanti.
» 1	Matita.	
Quint. 1	Carta bianca.	
Foglio 1	Cartone da cent. 30 × 20.	
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia borse di sanità, mod. 1878 (Specchio N. 156).	
N. 1	Borsa vuota con lucchetto e chiave.	
	Borsa N. 2.	
	Tasca N. 1.	
Gr. 50	Sparadrappo diachilon, in rotolo (altezza cent. 9, lungh. da metri 1,50 a 2).	
» 30	Taffetà adesivo, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2).	
	Tasca N. 2.	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
	Tasca N. 3.	
N. 10	Aghi da cucire in astuccio.	
Gr. 5	Esca.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti di medicatura e diversi	Annotazioni
Gr. 5	Refe di canape da cucire.	
» 5	Seta per sutura chirurgica.	
N. 100	Spilli comuni.	
	Tasca N. 4.	
» 1	Apparecchio per emostasia dell'Esmarch.	
	Tasca N. 5.	
» 1	Busta chirurgica da campo per borse di sanità contenente : 4 aghi da sutura chirurgica. 1 ago portarefe del Cooper. 3 bisturini, 1 retto, 1 convesso, 1 bottonuto. 2 cateteri di pakfond nichelati. 1 chiave inglese con 3 uncini per estrazioni dei denti. 1 coltello amputante grande. 1 coltello interosseo grande. 1 coltello del Syme. 1 forbice retta. 1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei. 1 pinzetta a torsione d'arterie. 1 sega ad arco con manico amovibile e lama di ricambio. 1 sega piccola retta. 1 leva. 1 specillo esploratore del Nèlaton. 1 pinza per estrazione di denti. 1 tirapalle americano a fermo.	
N. 1	Stecca con incastro a molla.	Situata dietro la busta chirurgica da campo negli appositi passanti.
	Tasca N. 6.	
» 1	Ventosino di vetro.	
» 1	Spugna.	Dentro il ventosino.

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
N. 1	Siringa di stagno piccola.	
M. L. 10	Nastro in filo bianco alto da mill. 10 a 15.	
» 10	Spago.	
Gr. 15	Stoppa cardata.	
» 30	Cerino.	
	Tasca N. 7.	
» 50	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	
	Tra le Tasche 6 e 7.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
	Tasca N. 8.	
» 2	Fascie di cotone, da metri 4.	
» 3	Fascie di mussola, da metri 6.	
» 2	Fascie di mussola, da metri 2.	
» 3	Triangoli di mussola.	
	Tasca N. 9.	
Gr. 50	Filaccia.	
» 100	Compresse assortite.	
	Tra le Tasche 8 e 9.	
N. 1	Forbice speciale.	
	Ai lati esterni delle Tasche 8 e 9.	
» 2	Stecche con incisure all'estremità.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Portafoglio.	
N. 1	Tela metallica stagnata ed orlata a trama grossa di cent. 33×20.	
» 1	Tela metallica stagnata, a trama fina di cent. 66×20.	
Gr. 50	Cotone ordinario in falde.	Allogato nella duplicatura della tela metallica, a trama fina, l'orlo della quale sarà coperto da una lista di sparadrappo diachilon.
	All'esterno sul coperchio.	
N. 1	Vaschetta a grondaia di latta verniciata.	
» 1	Borsa vuota con lucchetto e chiave.	

AVVERTENZE

La coppia borse di sanità (mod. 1878) dei corpi dotati di cofani di sanità non avranno nel loro caricamento regolamentare l'apparecchio per emostasia dell'Esmarch e la lanterna. Ma nelle occasioni di marce notturne, esercitazioni, distaccamenti ecc., nelle quali il corpo o frazione di esso non possa esser seguito da una coppia cofani di sanità, l'ufficiale medico che fa parte della truppa in marcia ecc., prenderà dai cofani i due menzionati oggetti, allogandoli nelle tasche loro assegnate delle proprie borse di sanità.

TABELLA *di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia Borse di sanità di modello antico.*

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Borsa N. 1	
	Divisione a destra.	
N. 1	Busta chirurgica da campo contenente	
	4 aghi da sutura chirurgica.	
	1 ago portarefe del Cooper.	
	3 bisturini, 1 retto, 1 convesso 1 bottonuto.	
	2 cateteri di pakfond nichelati.	
	1 chiave inglese con	
	3 uncini per estrazione dei denti.	
	1 coltello amputante grande.	
	1 coltello interosseo grande.	
	1 coltello del Syme.	
	1 forbice retta.	
	1 pinzetta per estrazione dei corpi estranei.	
	1 pinzetta a torsione d'arterie.	
	1 sega ad arco con lama di ricambio.	
	1 sega piccola retta.	
	1 leva.	
	1 specillo esploratore del Nélaton.	
	1 pinza per estrazione di denti.	
	1 tirapalle americano a fermo.	
» 2	Stecche con incisure alle estremità.	
» 1	Stecca con incastro a molla.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Divisione a sinistra (scatola di cuoio).	
Gr. 50	Alcolito di menta (in boccetta di vetro).	
» 50	Ammoniaca liquida (in boccetta di vetro con tappo smerigliato.)	
» 50	Cloruro ferrico liquido (in boccetta di vetro con tappo smerigliato).	
» 50	Glicerina (in boccetta di vetro).	
» 50	Laudano liquido (in boccetta di vetro).	
	Nel vano fra i due ranghi di boccette.	
» 50	Sparadrappo diachilon, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2).	
» 30	Taffetà adesivo, in rotolo (altezza cent. 9, lunghezza da metri 1,50 a 2).	
N. 1	Cucchiaio di metallo.	Messo sopra.
Gr. 15	Stoppa cardata.	Allogati sotto il collo delle boccette.
N. 4	Turaccioli di sughero.	
	Nel vano a sinistra del cuscinetto degli spilli.	»
» 1	Scatola di latta con zolfanelli.	
» 100	Spilli comuni.	
	Nel vano a destra del cuscinetto degli spilli.	
» 100	Aghi da cucire in astuccio.	
Gr. 5	Refe di canape da cucire.	
M. L. 10	Nastro in filo bianco alto da mill. 10 a 15.	
Gr. 5	Seta per sutura chirurgica.	
Metri 10	Spago.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	Compartimento ultimo.	
N. 1	Bicchiere di latta.	
» 1	Ventosino di vetro.	
» 1	Spugna.	Dentro il ventosino.
Gr. 30	Cerino.	Nel vano a sinistra.
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia borse di sanità (modello antico).	
	In una delle due tasche di pelle.	
Gr. 50	Filaccia.	
N. 1	Forbice speciale.	
	Nell' altra delle due tasche di pelle.	
Gr. 50	Filaccia.	
N. 1	Coltello con cavatappi.	
	Superiormente.	
N. 2	Stecche con incisure all' estremità.	Negli appositi passanti.
» 1	Borsa di sanità vuota.	
	Borsa N. 2.	
	Compartimento grande a sinistra (scatola di cuoio).	
» 6	Fascie di cotone, da metri 4.	
» 14	Fascie di mussola (8 da metri 6, 6 da 2).	
» 5	Triangoli di mussola.	
» 1	Calamaio a molla.	

Quantità	Strumenti, medicinali, oggetti da medicatura e diversi	Annotazioni
	1° *Compartimento a destra.*	
N. 1	Catinella di latta.	
	Dentro la catinella.	
Gr. 200	Compresse assortite.	
N. 25	Tabelline diagnostiche.	
Gr. 10	Gelatine di solfato neutro di chinina (una lastretta).	
» 5	Gelatine di coloquintida (una lastretta).	
» 10	Gelatine d'ipecacuana (due lastrette).	
» 5	Gelatine di laudano (una lastretta).	
	2° *Compartimento.*	
» 50	Cotone idrofilo, in carta pergamenata.	
» 50	Filaccia.	
	Compartimento trasversale.	
N. 1	Torcolare del Petit.	
Gr. 50	Acetato piombico cristallizzato (in boccetta di vetro).	
N. 1	Siringa di stagno piccola.	
» 6	Penne metalliche.	
Gr. 2	Ostie per sigillare.	
	Tra le sotto copertine e le copertine.	
N. 1	Tela metallica, stagnata a trama fina, di centimetri 66 × 20.	Gli orli di questa tela saranno coperti da una striscia di sparadrappo diachilon.
» 1	Tela metallica, stagnata ed orlata a trama grossa, di centimetri 33 × 20.	
Gr. 50	Cotone ordinario in falde.	Nella duplicatura della tela metallica fina.
Foglio 1	Cartone di cent. 30 × 20.	

Quantità	Stromenti, medicinali oggetti di medicatura e diversi	Annotazioni
	Nel portafoglio della copertina.	
N. 1	Portapenne.	
» 1	Matita.	
Quinterni 2	Carta bianca.	
	Indice alfabetico e tabella di disposizione degli oggetti componenti il caricamento regolamentare della coppia Borsa di sanità (antico modello).	
N. 1	Borsa di sanità vuota.	

N. **17** — MATRICOLA. (Nota N. 35). — **Modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per le matricole del Regio Esercito.** — 12 febbraio.

Sono approvate alcune modificazioni ed aggiunte alla vigente Istruzione per le matricole del Regio Esercito in data 6 giugno 1877.

Le medesime trovansi raccolte in apposito fascicolo pubblicato dall'editore del *Giornale militare*.

Il prezzo di tale fascicolo è fissato in centesimi 25.

I comandi ed uffici devono acquistare la detta pubblicazione nella quantità di esemplari e nel modo accennati dall'*Atto* N. 76 del 1877.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 5. Pubblicato il 20 febbraio 1880. **Parte 1.**

FEBBRAIO 16. — Modificazione alla Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8), *pag.* 57.

» 17. — Invio della situazione numerica modello X, *pag.* 57.

Atto N. **18** — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 100). — **Modificazione alla Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8).** — 16 febbraio.

A modificazione della Istruzione per la concessione degli attendenti, questo Ministero determina che uno dei due attendenti concessi ai colonnelli aiutanti di campo di S. M. e dei RR. Principi e gli attendenti degli ufficiali superiori ed inferiori appartenenti alle case militari di S. M. e dei RR. Principi possano essere tratti dai reggimenti di cavalleria in seguito a richiesta fatta al comandante della brigata di cavalleria di stanza in Roma.

Il Ministro — BONELLI.

N. **19**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. (Nota N. 20). — **Invio della situazione numerica modello X.** — 17 febbraio.

Questo Ministero ha determinato che la situazione numerica della forza, di cui è parola nel 3°, 4° e 5° alinea del N. 14 del Tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione (Parte prima), invece di essere compilata secondo gli ora aboliti Modello VI (N. 148 del Modellario) e VII (N. 175 del Modellario) debba essere compilata giusta l'annesso Modello X (N. 722bis del Modellario).

Il Ministro — BONELLI.

MODELLO X

N. 722 *bis* del Modellario.

(1) . . . . . .

Situazione numerica del (1) . . . . . dalla mezzanotte del (2) . . . . . alla mezzanotte del (2) . . . . .

Luogo di stanza del (1)	Indicazione del (1) . . .	Ufficiali				Truppa				Totale ufficiali e truppa	Cavalli di ufficiali		Cavalli e muli di truppa			Annotazioni
		Presenti	Distaccati o comandati	Assenti per altre cause	Totale ufficiali	Presente	Distaccata o comandata	Assente per altre cause	Totale truppa		Effettivi	Aggregati d'altri corpi	Presenti	Assenti	Totale	

A addì 188

Il Comandante del (1) . . . . .

(1) . . . . . Divisione, Corpo o reparto di Corpo.
(2) . . . . . giorno, mese ed anno.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 6. Pubblicato il 27 febbraio 1880. **Parte 1.**

GENNAIO 8 — Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alle opere di sbarramento al colle d'Altare, *pag.* 59.

FEBBRAIO 15 — Aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria, *pag.* 60.

Atto N. **20**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITÙ MILITARI (Nota N. 18). — **Regio decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alle opere di sbarramento al colle d'Altare.** — 8 gennaio.

UMBERTO I, ecc., ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il R. decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per la esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Ministro della guerra, conforme al parere espresso dal comitato delle armi d'artiglieria e genio, con deliberazione del 31 ottobre 1879, N. 390.

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alle opere di sbarramento al colle d'Altare vengono determinate, entro i limiti stabiliti colla legge succitata, dal piano annesso al presente colla data delli 21 settembre 1879, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1880.

UMBERTO.

Bonelli.

N. **21**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. (Nota N. 73). — **Aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria.** — 15 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Reale decreto in data 14 dicembre 1873 intorno agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 4 del precitato R. decreto è sostituito il seguente:

Art. 4. Gli aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria sono scelti tra i capitani dell'arma rispettiva, e preferibilmente fra coloro che hanno superato gli esami finali della scuola di guerra. Tuttavia potranno anche esservi destinati capitani che non abbiano fatta la scuola di guerra, purchè posseggano i requisiti per coprire tale carica.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1880.

UMBERTO

Bonelli.

Roma. — Tip. C. Vegnera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 7. Pubblicato il 5 marzo 1880. **Parte 1.**

FEBBRAIO 29. — Uniforme dei farmacisti militari, *pag.* 61.
MARZO 1. — Istruzione sulle divise della truppa, *pag.* 62.
» 2. — Apertura della stazione di Nera-Montoro sulla linea Ancona-Foligno-Orte, *pag.* 63.

Atto N. **22.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 207). — **Uniforme dei farmacisti militari.** — 29 febbraio.

In seguito alle modificazioni alla divisa degli ufficiali del corpo sanitario, stabilite con l'Istruzione che fa seguito al R. D. 22 ottobre 1879, ed a togliere qualsiasi dubbio che potesse esser sorto intorno alla divisa dei farmacisti militari, questo Ministero ravvisa opportuno di significare che l'oradetta divisa è sempre quella stata fissata con l'Istruzione approvata col R. D 5 agosto 1871, alla quale però sono fatte le seguenti varianti:

a) Berretto. Il berretto sul dinnanzi, invece della stella, ha un fregio ricamato in argento conforme alla figura N. 1 (1).

b) Giubba. La giubba dev'essere allungata di tanto, quanto venne stabilito per gli ufficiali del Regio Esercito, con la Istruzione in data 29 giugno 1879. Le manopole, anziche a punta, sono circolari. I distintivi in argento, disposti attorno alla manica e superiormente alla filettatura, consistono:

Per quelli aventi assimilazione di rango:

- a *sottotenente*, in un gallone dell'altezza di 0,018;
- a *tenente*, in due galloncini, ciascuno dell'altezza di 0,013;
- a *capitano*, in tre galloncini, ciascuno dell'altezza di 0,011;
- a *maggiore*, in un gallone dell'altezza di 0,030 e in un galloncino dell'altezza di 0,010;
- a *tenente colonnello*, in un gallone dell'altezza di 0,030 e in due galloncini ciascuno dell'altezza di 0,010.

(1) La croce del fregio dev'essere ricamata in seta rossa — come segno della Croce della Convenzione di Ginevra.

Il bavero senza stellette.

c) *Mantello.* Il mantello è abolito; rimane però sempre di prescrizione la mantellina.

d) *Controspalline.* Nella grand'uniforme i farmacisti militari fanno uso di controspalline formate (1):

da un cordone in argento attortigliato per quelli aventi assimilazione di rango a *sottotenente*;

da due cordoni in argento attortigliati per quelli aventi assimilazione di rango a *tenente e a capitano*;

da tre cordoni in argento attortigliati per quelli aventi assimilazione di rango ad *ufficiale superiore.*

Ciascuna controspallina è fermata alla spalla, da una parte mediante un bottoncino con gambo a vite collocato presso al bavero, e dall'altra mediante una maglietta sulla cucitura della spalla.

Nella grand'uniforme i farmacisti militari portano il chepì. Questo sarà eguale a quello degli ufficiali sanitari, non avrà però il pennacchietto. Sul dinnanzi ed in luogo della stella, avrà il fregio conforme alla figura N. 2 (2).

L'*Atto* N. 248 del 12 dicembre 1873, relativo all'uniforme dei farmacisti militari è abolito.

Il Ministro — BONELLI.

N. **23.** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 135). — **Istruzione sulle divise della truppa.** — 1° marzo.

È stata approvata l'istruzione sulle divise della truppa del Regio Esercito, della quale era cenno nell'Atto 13 dell'anno corrente.

Questa istruzione, che comprende tutte le disposizioni emanate precedentemente sulla materia, e sparse nel *Giornale militare* degli anni decorsi, le quali sono perciò da ritenersi come abrogate, consta di tre parti. La prima riguarda le divise per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria ed il genio e costa L. 2. La seconda si riferisce ai carabinieri reali ed ha il prezzo di

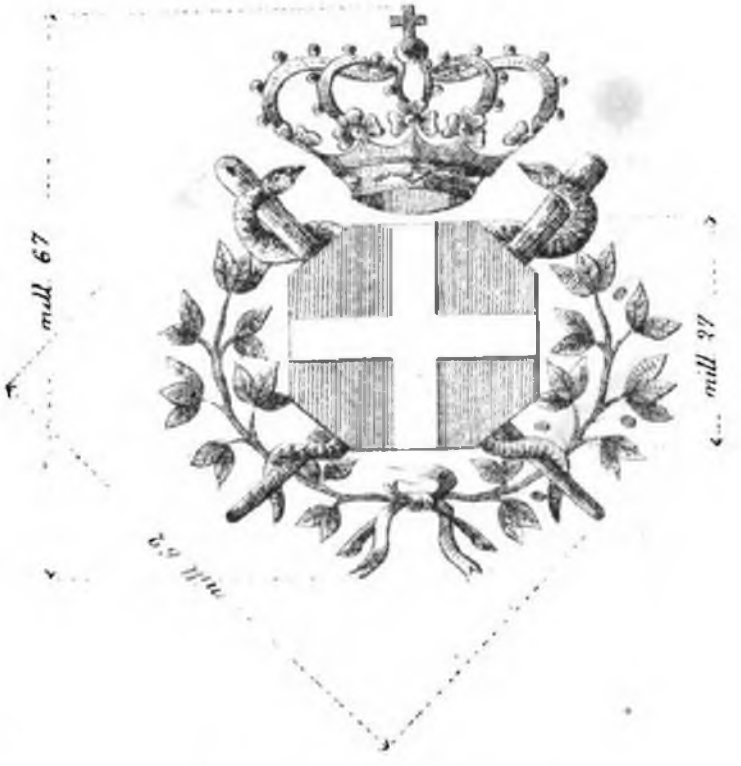
---

(1) Conforme alle figure 1ª, 2ª e 3ª annesse all'Istruzione approvata con R. D. 17 novembre 1874 per la divisa d'impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

(2) La croce del fregio dev'essere in smalto rosso come segno della Croce della Convenzione di Ginevra.

Farmacisti Militari

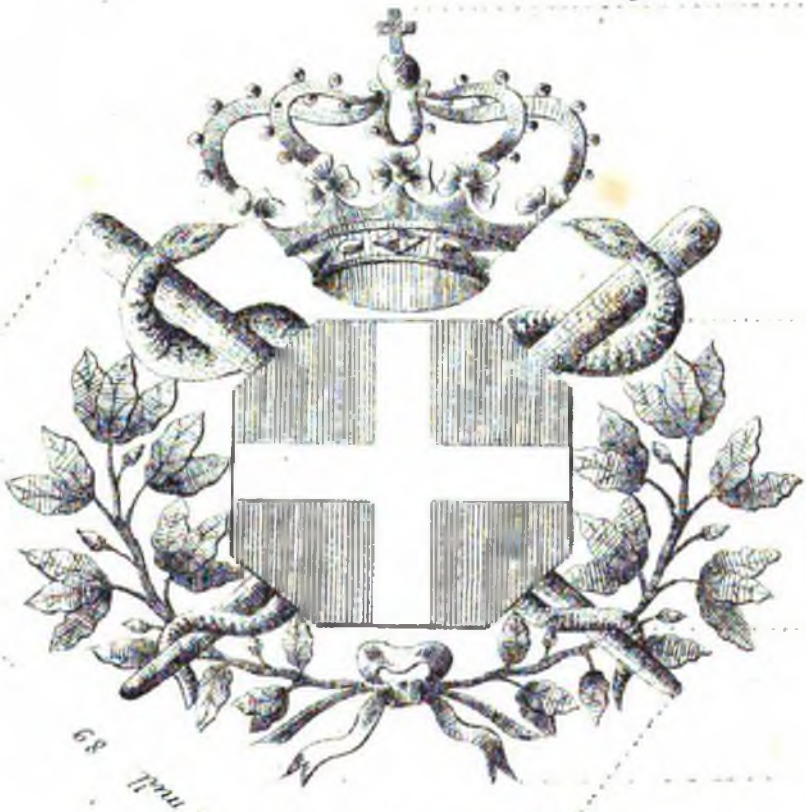
Figª 1ª



Fregio per Berretto

Farmacisti Militari

Fig.ª 2.ª



Fregio per Chepy

AVVISO

—

Racconti Militari di Edmondo De Amicis. — Libro di lettura ad uso delle scuole dell'esercito.

Di questo libro fu fatta una nuova edizione riveduta e completamente rifusa dall'autore.

Essa comprende alcuni racconti di soggetto militare adatti all'intelligenza del soldato e intesi a sviluppare in esso lo spirito militare e l'affetto al Re ed alla Patria; e potrebbe riescire utile per le scuole reggimentali e per le sale di convegno dei sott'ufficiali.

Il libro si vende al prezzo di **L. 1** presso gli editori fratelli Treves, Milano.

L. 1,75 e la terza comprende il vestiario in uso negli ospedali militari, e sarà venduta a L. 0,30 la copia.

Una prima generale distribuzione verrà fatta per ordine di questo Ministero. Le ulteriori richieste per servizio, o per uso privato, dovranno essere rivolte all'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

E siccome nel redigere la prima parte della istruzione suddetta fu tenuto conto di alcune riforme suggerite dall'esperienza per migliorare la sagoma degli oggetti, e conseguentemente anche il taglio delle stoffe, così sono state preparate anche nuove tavole grafiche per le robe di vestiario che l'opificio d'arredi militari, secondo l'ordine ricevuto, distribuirà, raccolte in un volume, alle amministrazioni.

Il Ministro — BONELLI.

N. **24**. — FERROVIE. (Nota N. 100). — **Apertura della stazione di Nera-Montoro sulla linea Ancona-Fuligno-Orte**. — 2 marzo.

Si prevengono le autorità militari che col 1° marzo 1880 è stata aperta al pubblico servizio la nuova stazione di Nera-Montoro, situata fra Narni ed Orte sulla linea Ancona-Fuligno-Orte.

Nella 2ª parte del prontuario militare delle distanze chilometriche sulle ferrovie dovrà pertanto essere fatta la seguente aggiunta, nelle caselle della lettera N (Repertorio delle piccole stazioni).

Nera-Montoro	Orte	chilom.	10
	Fuligno	»	75

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Vaghen.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

V. 8. Pubblicato il 12 marzo 1880. **Parte 1.**

FEBBRAIO 15. — Regio Decreto col quale sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle fortificazioni presso Rivoli Veronese, *pag.* 65.

» 19. — Regio Decreto col quale è dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un tiro al bersaglio presso Casale Monferrato *pag.* 66.

MARZO 8. — Modificazione del nome della stazione di *Casebruciate* sulla linea Bologna, Ancona e *Torremare* sulla linea Taranto, Cariati (ferrovie meridionali) *pag.* 65.

» 11. — Medaglia pei veterani custodi della tomba di Vittorio Emanuele II, *pag.* 67.

Atto N. **25**. — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 19). — **Regio Decreto col quale sono dichiarate di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle fortificazioni presso Rivoli Veronese.** — 15 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista l'altra legge 18 dicembre 1879, N. 5188;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono dichiarate opere di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle fortificazioni presso Rivoli-Veronese a sbarramento della Valle dell'Adige.

Art. 2. Alle espropriazioni dei fondi a tale uopo occorrenti e che verranno designati dal predetto Ministro si provvederà a senso delle leggi 25 giugno 1865 e 18 dicembre 1879.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1880.

UMBERTO.

Bonelli.

N. **26**. — OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 20). — **Regio Decreto col quale è dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un tiro al bersaglio presso Casale Monferrato.** — 19 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, N. 5188;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un tiro al bersaglio presso Casale Monferrato.

Art. 2. Alle espropriazioni dei fondi a tale scopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Ministro, si provvederà a senso delle succitate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1880.

UMBERTO

Bonelli.

N. **27**. — FERROVIE. (Nota N. 101). — **Modificazione del nome della stazione di *Casebruciate* sulla linea Bologna, Ancona e *Torremare* sulla linea Taranto, Cariati (Ferrovie Meridionali)**. — 8 marzo.

Essendo stato determinato che a partire dal giorno 28 febbraio 1880 la stazione di *Casebruciate* sulla linea Bologna-Ancona, e la stazione di *Torremare*, sulla linea Taranto-Cariati, debbono denominarsi *Monte Marciano* la prima e *Metaponte* la seconda, se ne dà avviso alle autorità militari invitandole a far operare nei prontuari le relative rettificazioni.

Il Ministro — Bonelli.

N. **28**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 55). — **Medaglia pei veterani custodi della tomba di Vittorio Emanuele II.** — 11 marzo.

In seguito a proposta del Ministero dell'interno, con reali decreti in data 14 luglio 1879 e 1° gennaio 1880, ai veterani delle guerre combattute nel 1848 e 1849 per l'indipendenza e l'unità d'Italia, i quali custodiscono la tomba del Re Vittorio Emanuele II, venne data facoltà di fregiarsi di una speciale medaglia d'argento, nel solo giorno del loro servizio di guardia, ed in tutte le solennità e funzioni alle quali prende parte l'intero comizio.

La medaglia contiene da un lato l'effigie di S. M. Umberto I, entro un disco sovrapposto alla stella d'Italia, posata su di una corona d'alloro fruttato, e dall'altro lato la leggenda « *Ai Veterani 1848-49 guardia d'onore alla tomba del Re Vittorio Emanuele II.*

Si porta alla parte sinistra del petto, appesa ad un nastro azzurro tramezzato da una lista bianca verticale, e bordato di una lista rossa alla parte destra e di una verde alla parte sinistra.

Siccome di tale comizio fanno parte ufficiali dell'esercito attivo, della milizia mobile e di riserva, questo Ministero porta quanto sopra a conoscenza delle autorità militari per loro norma.

Il Ministro — Bonelli.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

A. 9. Pubblicato il 22 marzo 1880 **Parte I.**

1879 DICEMBRE 18. — Regio Decreto che costituisce in ente morale la fondazione di posti gratuiti negli istituti militari, disposta dal conte Buri, e ne approva lo statuto organico, *pag.* 69.

1880 MARZO 15. — Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria di linea *pag.* 73.

» 16. — Bastone per tela da tenda *pag.* 73.

» 17. — Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate, *pag.* 74.

» 18. — Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878) *pag.* 75.

» 19. — Aggiunta del libro III del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, relativo al servizio in marcia *pag.* 75.

» 20. — Distintivi di grado per i richiamati dal congedo illimitato *pag.* 76.

Atto N. **29**. — DISPOSIZIONI VARIE. (Nota N. 56). — **Regio Decreto che costituisce in ente morale la fondazione di posti gratuiti negli istituti militari, disposta dal conte *Buri*, e ne approva lo statuto organico,** N. 2390 (Serie 2ª, parte supplementare) della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno; Gazzetta ufficiale del Regno* del 7 febbraio 1880, N. 31. — 18 dicembre 1879.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'atto di donazione, per causa di morte, 10 settembre 1856, col quale il fu conte Scipione *Buri* fondava quattro posti gratuiti negli istituti militari a favore di giovani della città e provincia di Verona;

Visto l'atto di transazione 31 maggio 1875 a rogito del notaio dottor Giacomo Molta, intervenuto fra gli eredi del fu conte Scipione *Buri* e le rappresentanze del comune, della provincia e dell'amministrazione militare di Verona;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

ERRATA-CORRIGE.

Atto N. 9, pag. 9. — Si cancellino le nomenclature che corrispondono ai numeri categorici 1ᵇⁱˢ, 63ᵇⁱˢ, 522 e 527 della 7ª categoria

Sullo proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La fondazione di quattro posti gratuiti negli istituti militari a favore di giovani della città e provincia di Verona disposta dal fu conte Scipione *Buri* coll'atto di donazione 10 settembre 1856 è costituita in ente morale.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della fondazione predetta, composto di 17 articoli, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1879.

UMBERTO BONELLI.

STATUTO ORGANICO *della fondazione del fu conte Scipione* Buri *per la città e provincia di Verona.*

Art. 1. La fondazione disposta dal fu conte Scipione *Buri* coll'atto di donazione 10 settembre 1856, avrà la denominazione di fondazione del capitano conte Scipione *Buri*.

Art. 2. Il patrimonio della fondazione consiste nelle obbligazioni del consolidato italiano 5 per cento per la rendita di lire 3785 coi relativi *coupons*, da intestarsi al nome della fondazione ed apparenti dall'apposito inventario.

Art. 3. Scopo della fondazione è di mantenere quattro piazze gratuite in istituti militari del regno, cioè:

a) Nel collegio militare di Milano;

b) Nell'accademia militare di Torino;

c) Nella scuola militare di Modena.

Art. 4. A metà delle piazze da conferirsi sono chiamati giovani di famiglie nobili della città di Verona od, in loro mancanza, della provincia di Verona.

L'altra metà delle piazze da conferirsi sarà occupata dai figli di cittadini di Verona ed, in loro mancanza, della provincia, senza riguardo alla loro condizione.

Chi sarà ammesso al collegio militare, dopo compiuto il

corso relativo, farà passaggio o all'accademia militare di Torino o alla scuola militare di Modena, e vi compirà la sua educazione militare; ritenuto che sarà sempre data la preferenza a quello fra i concorrenti che ha ottenute le migliori classificazioni, senza riguardo alla sua condizione.

Se per morte, incapacità, od altro motivo qualsiasi, l'ammesso abbandonasse la piazza, sarà aperto un nuovo concorso. Anche tali ammissioni saranno fatte alternativamente a favore di giovani di famiglia nobile della città di Verona ed, in loro mancanza, della provincia di Verona, od a favore dei figli di cittadini di Verona ed, in loro mancanza, della provincia, senza riguardo alla loro condizione.

Art. 5. Ogni qualvolta si tratterà di conferire le piazze gratuite di cui all'art. 3 dovranno anzitutto preferirsi i membri della famiglia *Buri*, poscia i parenti della medesima, ed in appresso si avrà riguardo ai figli d'individui che servono o servirono nell'esercito nazionale, e finalmente ai figli di impiegati militari, e dopo questi ai figli d'impiegati civili dello Stato, sempre però della provincia di Verona.

Art. 6. Oltre le spese di educazione, col patrimonio della fondazione si sosterranno eziandio le spese di viaggio da anticiparsi agli allievi che mancassero di mezzi per recarsi ai rispettivi istituti.

Art. 7. Qualora alcuno o tutti gli istituti militari accennati all'art. 3 avessero a cessare, l'autorità militare e le rappresentanze provinciale e comunale di Verona determineranno l'istituto od istituti militari da essere surrogati al cessante.

Art. 8. La fondazione sarà amministrata da sei membri elettivi, tre effettivi e tre supplenti, oltre il prefetto della provincia che ne è il presidente. Dei detti membri due, cioè uno effettivo ed uno supplente, sarà eletto dall'autorità militare, e nello stesso modo due dal consiglio provinciale di Verona e così due dal consiglio comunale di Verona, i quali assumeranno il titolo di commissari della fondazione *Buri*.

Art. 9. I membri eletti dureranno in carica per tre anni e saranno rieleggibili.

La commissione si rinnova per terzo ogni anno.

La rinnovazione succederà per estrazione a sorte nei primi due anni, nel terzo e successivi per anzianità.

I due commissari nominati dall'autorità militare potranno essere sostituiti con altri quando piaccia all'autorità medesima.

Art. 10. I commissari dovranno risiedère in Verona e cesseranno dal loro ufficio nel caso di cambiamento di residenza.

Art. 11. Le deliberazioni della commissione saranno prese a maggioranza di voti e sempre a voti segreti quando si tratti di persone, sarà necessario, per la legalità delle adunanze, l'intervento di almeno due membri oltre il presidente.

Art. 12. Il presidente convocherà i commissari, presiederà le adunanze, ne eseguirà le deliberazioni, firmerà il carteggio d'ufficio, rappresenterà la fondazione in giudizio, avrà la sopra intendenza al personale addetto alla stessa, e potrà fare gli atti conservativi d'urgenza, riferendone ai commissari alla prima adunanza.

Art. 13. I commissari stabiliranno le norme di amministrazione e proporranno il regolamento da approvarsi a termini di legge. Spettano ai commissari tutte le deliberazioni che non vestono il carattere di provvedimento conservativo d'urgenza, deliberano la pubblicazione di avvisi di concorso, e nominano i titolari alle piazze.

Art. 14. Ogni eventuale civanzo andrà ad accrescere il patrimonio della fondazione. Quando i civanzi ne offrono la possibilità dovrà istituirsi una quinta piazza gratuita negli istituti militari di cui all'art. 3 e così di seguito; e queste piazze saranno ripartite giustamente tra nobili e cittadini a qualunque classe appartengano, cominciando da questi ultimi.

Art. 15. Il R. prefetto della provincia di Verona delega le funzioni di segretario della commissione ad altro fra gli impiegati della R. prefettura di Verona.

L'ufficio della fondazione è quello del R. prefetto.

Disposizioni transitorie.

Art. 16. La nomina dei titolari alle piazze incomincierà quando il capitale della fondazione sia aumentato al punto da poter dare una rendita annua netta capace di bastare all'annua spesa complessiva delle quattro piazze di cui all'art. 3 ed alle spese necessarie di cui all'art. 6 del presente statuto.

Art. 17. Nel primo anno di erogazione dei redditi della fondazione potranno essere ammessi a due piazze o nell'accademia militare di Torino o nella scuola militare di Modena due giovani di famiglia nobile della città di Verona od in loro mancanza, della provincia di Verona con preferenza agli ammissibili al primo corso del collegio militare di Milano.

Roma, addì 18 dicembre 1879.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro — BONELLI.

N. **30**. — ARREDAMENTO (Nota N. 60). — **Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria di linea.** — 15 marzo.

In aggiunta alle disposizioni emanate con l'*Atto* N. 14 di quest'anno, il Ministero determina quanto appresso:

Allorquando un reparto di truppa di fanteria di linea, o l'intiero reggimento, debbano temporaneamente allontanarsi dalla propria sede, sia per ragioni di servizio d'ordine pubblico, campi d'istruzione ecc.; come pure nel caso di trasferimenti da uno in altro luogo per scambio di distaccamento o di guarnigione, senza che i soldati abbiano a portare seco le giubbe di panno, queste dovranno essere trasportate insieme al bagaglio sui carri a ciò destinati.

Ad impedire che questi oggetti abbiano lungo il viaggio a deteriorarsi i sigg. comandanti dei reggimenti di fanteria disporranno:

a) che le giubbe dei militari di uno stesso plotone siano ben piegate ed avvolte in tela d'imballaggio, in modo da formare un collo per plotone;

b) che i colli dei plotoni d'ogni compagnia siano rinchiusi in altra tela da imballaggio, apponendo sulla medesima l'indicazione della compagnia stessa;

c) che ad ogni giubba sia applicata un cartellino indicante il cognome, nome e numero di matricola del militare cui essa appartiene;

d) che nell'interno dei colli vengono collocati dei fogli di carta imbevuti di trementina, sotto l'osservanza delle cautele suggerite dal Ministero con la circolare litografata del 16 aprile 1879 N. 6.

Il Ministro — Bonelli.

N. **31**. — ARREDAMENTO. (Nota N. 61). — **Bastone per telo da tenda.** — 16 marzo.

A modificazione dell'*Atto* N. 87 del 14 maggio 1872, questo Ministero ha determinato che il bastone da tenda sia nuovamente posto in uso da tutti gli individui di truppa, che di quella sono provvisti.

Esso verrà impiegato nel drizzare le tende in sostituzione del fucile o moschetto e nel modo seguito da coloro che già ne sono provvisti.

Il bastone prende posto per conseguenza nelle tabelle degli

oggetti che, nel tomo 2° delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra del regio esercito, si trovano assegnati, tanto sul piede di pace quanto sul piede di guerra, ad ogni individuo provvisto di telo da tenda.

Al modo di portare il bastone provvede l'Istruzione sull'affardellamento dello zaino (*Atto* N. 114 del 1872).

Il Ministro — BONELLI.

N. **32.** — ARMI E MUNIZIONI (Nota N. 3). — **Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate.** — 17 marzo.

Sebbene questo Ministero abbia avuto occasione di richiamare più volte i corpi alla osservanza delle norme prescritte per la lavatura dei bossoli con l'*Atto* N. 33 del 20 febbraio 1876, risulta pur sempre che le operazioni indicate nell'*Atto* medesimo non si effettuano da tutti i corpi colla voluta diligenza.

E poichè da studi ed esperienze recenti è stato riconosciuto che il distacco di fondello ha luogo indubbiamente, se le fecce risultanti dallo sparo non furono sollecitamente esportate colla lavatura ed i bossoli non furono perfettamente puliti ed asciugati, questo Ministero è venuto nella determinazione di prescrivere nuove norme allo scopo di impedire che nei bossoli lavati restino tuttora dei rimasugli di fecce e si produca lo inconveniente del distacco di fondello durante lo sparo di cartucce ricaricate.

Pertanto d'ora innanzi le norme da osservarsi per la pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate presso i corpi saranno le seguenti:

1° Lavare al più presto possibile i bossoli tenendoli per 15 minuti in una soluzione bollente di carbonato di soda, e scuotendoli di quando in quando con un bastone di legno;

2° Estratti i bossoli dalla lavatura sovra indicata e sgocciolati leggermente in un crivello di rame od in un cesto di vimini, sciacquarli in una seconda acqua, anche fredda, ma pulita, e ripetere lo sciacquamento, finchè l'acqua non venga più a rimanere insudiciata;

3° Dopo tale risciacquamento e sgocciolati ben bene i bossoli, metterli, se è possibile, al sole, purchè asciughino rapidamente;

4° Quando la lavatura nella soda bollente sia fatta subito dopo lo sparo, si impiegheranno chilogrammi 0,3 di carbonato

di soda sopra 10 litri d'acqua; se i bossoli invece sono da lungo tempo imbrattati converrà portare la proporzione della soda a chilogrammi 0,4 per ogni 10 litri d'acqua.

Questo Ministero confida ora che i signori comandanti di corpo, penetrati dalla importanza rilevante che devesi prestare a tutte le suindicate operazioni di lavaggio, vorranno emanare in proposito le più acconcie disposizioni affinchè si ottenga con la ben eseguita pulitura dei bossoli il vantaggio della molteplicità dei ricaricamenti senza incorrere il grave pericolo dei distacchi di fondello.

Il Ministro — BONELLI.

N. **33**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 136). — **Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Edizione 1878)**. — 18 marzo.

Categoria	Numero	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	C.	Annotazioni
		Modello regolamentare.				
7ª	217bis	Bossoli di ottone da cartucce a metraglia per armi M. 1870, senza innesco.	N°	0	08	Aggiunta
»	218bis	Cartucce a metraglia per armi Mod. 1870, con bossolo di ottone. .	»	0	14	»
»	220bis	Involgli di cartoncino per cartucce a metraglia per armi M. 1870	»	0	025	»

Il Ministro — BONELLI.

N. **34** REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA (Nota N. 12). — **Aggiunta del libro III relativo al servizio in marcia**. — 19 marzo.

È pubblicato il libro terzo del Regolamento d'istruzione e di

servizio interno per la fanteria relativo al servizio in marcia, stato approvato con Regio Decreto in data 18 marzo 1880, che andrà in vigore il 1° del prossimo aprile.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno un numero di copie eguale a quello che fu stabilito per l'acquisto del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria con l'*Atto* N. 255 del 1874, imputandone l'importo sulle spese di cancelleria per le copie ad uso dei comandi e degli uffici, e sulla massa generale uomini del corpo per quelle ad uso delle compagnie.

Il prezzo per ciascuna copia è di centesimi dieci.

Le richieste delle suddette copie nonchè di quelle che gli ufficiali desiderino acquistare saranno fatte conforme al disposto nell'*Atto* N. 184 del 1879.

Il Ministro — BONELLI.

N. **35**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 208). — **Distintivi di grado per i richiamati dal congedo illimitato**. — 20 marzo.

Questo Ministero ha stabilito che i distintivi di grado, per i richiamati dal congedo illimitato, debbano essere formati e tenuti nei magazzini, come si dirà in appresso:

Questi distintivi consteranno solamente dei galloni e galloncini, cuciti ad angolo, secondo lo richiede la forma delle manopole di quelli oggetti su cui vanno applicati, e non avranno, per conseguenza, l'intreccio che è prescritto per i graduati facenti parte del regio esercito sul piede di pace.

I distretti militari, oltre a prepararsi, nella misura del bisogno, tali distintivi per la fanteria e per i bersaglieri, onde distribuirli come trovasi indicato al N. 55 del tomo III delle istruzioni per la mobilitazione (pag: 47 dell'edizione 1878) dovranno pure formare e conservare quelli per i cappotti del genio e di artiglieria e per i pastrani di cavalleria e di artiglieria.

I reggimenti di cavalleria, di artiglieria e del genio per conseguenza prepareranno pei respettivi graduati solamente i distintivi per le giubbe che fanno parte del corredo della truppa sul piede di guerra.

Le seguenti tabelle indicano il conto di formazione e il prezzo di ciascuna specie di questi distintivi, per la contabilità dei quali si fanno le seguenti aggiunte al modello per l'inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione g879 categoria I^a^.

N	452	Distintivo in oro per cappotto da furiere maggiore . .	N°	4	03
»	453	» » da furiere	»	3	29
»	454	» » da sergente	»	2	56
»	455	» per giubba di panno da furiere maggiore	»	3	86
»	456	» » da furiere . . .	»	3	15
»	457	» » da sergente. . .	»	2	45
»	458	» per cappotto o pastrano da furiere magg.	»	4	20
»	459	» » da furiere. . .	»	3	43
»	460	» » da sergente . .	»	2	67
»	461	» per giubba di tela da furiere maggiore	»	4	27
»	462	» » da furiere . .	»	3	48
»	463	» » da sergente .	»	2	70
»	464	Distintivo in argento per cappotti da furiere maggiore .	»	3	13
»	465	» » da furiere	»	2	56
»	466	» » da sergente	»	1	99
»	467	» per giubba di panno da furiere maggiore	»	3	»
»	468	» » da furiere . . .	»	2	45
»	469	» » da sergente . .	»	1	90
»	470	» per pastrano da furiere maggiore . .	»	3	26
»	471	» » da furiere	»	2	67
»	472	» » da sergente . . .	»	2	07
»	473	» per giubba di tela da furiere maggiore	»	3	41
»	474	» » da furiere . . .	»	2	78
»	475	» » da sergente . .	»	2	15
»	476	Distintivo in lana per cappotto da caporale maggiore .	»	»	33
»	477	» » da caporale furiere . .	»	»	28
»	478	» » da caporale	»	»	22
»	479	» » da appuntato. . . .	»	»	16
»	480	» per giubba di panno da caporale magg.	»	»	32
»	481	» » da caporale furiere	»	»	27
»	482	» » da caporale . .	»	»	21
»	483	» » da appuntato . .	»	»	16
»	484	» per cappotto o pastrano da caporale magg.	»	»	34
»	485	» » da caporale furiere	»	»	29
»	486	» » da caporale . .	»	»	23
»	487	» » da appuntato. .	»	»	17
»	488	» per giubba di tela da caporale maggiore	»	»	29
»	489	» » da caporale furiere .	»	»	23
»	490	» » da caporale . . .	»	»	18
»	491	» » da appuntato . . .	»	»	12

Il Ministro — BONELLI.

N. 1.

CONTO *dei distintivi di grado in oro sulle maniche dei cappotti per sottufficiali del genio.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in oro alto millim. 16	3 900	» 460	1 794	» 460	1 794	» 460	1 794
Galloncino in oro alto millim. 6	1 550	1 380	2 139	» 920	1 426	» 460	» 713
Mano d'opera per la formazione del distintivo.	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050
Prezzo di costo L.			4 023		3 290		2 557
Prezzo di conteggio L.			4 03		3 29		2 56

N. 2.

CONTO dei distintivi di grado in argento sulle maniche dei cappotti per sottufficiali di fanteria.

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento alto millim. 16	3 »	» 460	1 380	» 460	1 380	» 460	1 380
Galloncino in argento alto millim. 6.	1 200	1 380	1 656	» 920	1 104	» 460	» 552
Mano d'opera per la formazione del distintivo. .	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050
Prezzo di costo L.			3 126		2 554		1 982
Prezzo di conteggio L.			3 13		2 56		1 99

N. 3.

CONTO *dei distintivi di grado in lana sulle maniche dei cappotti per caporali ed appuntati di fanteria e genio.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Caporale maggiore		Caporale furiere		Caporale		Appuntato	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in lana rosso alto millimetri 16	» 280	» 460	» 129	» 460	» 129	» 460	» 129	» 460	» 129
Trecciuola in lana rossa alta millimetri 5	» 080	1 380	» 110	» 920	» 074	» 460	» 037	» »	» »
Mano d'opera per la formazione del distintivo	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050	» »	» 030
Prezzo di costo L.			» 329		» 273		» 216		» 159
Prezzo di conteggio L.			» 33		» 28		» 22		» 16

N. 4.

CONTO *dei distintivi di grado in oro sulle maniche delle giubbe di panno per sottufficiali dei bersaglieri, artiglieria e genio.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Furiere maggiore				Furiere				Sergente			
		Quantità		Valore		Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Gallone in oro alto millim. 16	3 900	»	440	1	716	»	440	1	716	»	440	1	716
Galloncino in oro alto millim. 6	1 550	1	320	2	046	»	880	1	364	»	440	»	682
Mano d'opera per la formazione del distintivo. .	» »	»	»	»	090	»	»	»	070	»	»	»	050
Prezzo di costo L.				3	852			3	150			2	448
Prezzo di conteggio L.				3	86			3	15			2	45

N. 5.

CONTO *dei distintivi di grado in argento sulle maniche delle giubbe di panno per sottufficiali di fanteria e cavalleria*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Furiere maggiore				Furiere				Sergente			
			Quantità		Valore		Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Gallone in argento alto millim. 16	3	»	»	440	1	320	»	440	1	320	»	440	1	320
Galloncino in argento alto millim. 6.	1	200	1	320	1	584	»	880	1	056	»	440	»	528
Mano d'opera per la formazione del distintivo. .	»	»	»	»	»	090	»	»	»	070	»	»	»	050
Prezzo di costo L.					2	994			2	446			1	898
Prezzo di conteggio L.					3	»			2	45			1	90

N. 8.

CONTO *dei distintivi di grado in lana sulle maniche delle giubbe di panno per caporali ed appuntati di tutte le armi.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Caporale maggiore		Caporale furiere		Caporale		Appuntato	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in lana rossa alto millimetri 16	» 280	» 440	» 123	» 440	» 123	» 440	» 123	» 440	» 123
Trecciuola in lana rossa alta millimetri 5.	» 080	1 320	» 106	» 880	» 070	» 440	» 035	» »	» »
Mano d'opera per la formazione del distintivo	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050	» »	» 030
Prezzo di costo L.			» 319		» 263		» 208		» 153
Prezzo di conteggio L.			» 32		» 27		» 21		» 16

N. 7.

CONTO *dei distintivi di grado in oro sulle maniche dei cappotti e pastrani per sottufficiali d'artiglieria.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in oro alto millim. 16.	3 900	» 480	1 872	» 480	1 872	» 480	1 872
Galloncino in oro alto millim. 6.	1 550	1 440	2 232	» 960	1 488	» 480	» 744
Mano d'opera per la formazione del distintivo. .	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050
Prezzo di costo L.			4 194		3 430		2 666
Prezzo di conteggio L.			4 20		3 43		2 67

N. 8.

CONTO *dei distintivi di grado in argento sulle maniche dei pastrani per sottufficiali di cavalleria.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallono in argento alto millim. 16	3 »	» 480	1 440	» 480	1 440	» 480	1 440
Galloncino in argento alto millim. 6	1 200	1 440	1 728	» 960	1 152	» 480	» 576
Mano d'opera per la formazione del distintivo .	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050
Prezzo di costo L.			3 258		2 662		2 066
Prezzo di conteggio L.			3 26		2 67		2 07

N. 9.

CONTO *dei distintivi di grado in lana sulle maniche dei cappotti e pastrani per caporali ed appuntati d'artiglieria e cavalleria.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Caporale maggiore		Caporale furiere		Caporale		Appuntato	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in lana rossa alto millimetri 16	» 280	» 480	» 134	» 480	» 134	» 480	» 134	» 480	» 134
Trecciuola in lana rossa alta millimetri 5	» 080	1 440	» 115	» 960	» 077	» 480	» 038	» »	» »
Mano d'opera per la formazione del distintivo	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050	» »	» 030
Prezzo di costo L.			» 339		» 281		» 222		» 164
Prezzo di conteggio L.			» 34		» 29		» 23		» 17

N. 10.

CONTO *dei distintivi di grado in oro sulle maniche delle giubbe di tela per sottufficiali dei bersaglieri e genio.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Furiere maggiore		Furiere		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in oro alto millim. 16.	3 900	» 440	1 716	» 440	1 716	» 440	1 716
Galloncino in oro alto millim. 6	1 550	1 320	2 046	» 880	1 364	» 440	» 682
Mano d'opera e panno per l'attaccatura del distintivo	» »	» »	» 500	» »	» 400	» »	» 300
Prezzo di costo L.			4 262		3 480		2 698
Prezzo di conteggio L.			4 27		3 48		2 70

N. 11.

CONTO *dei distintivi di grado in argento sulle maniche delle giubbe di tela per sottufficiali di fanteria e cavalleria.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Furiere maggiore		Furier e		Sergente	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in argento alto millim. 16	3 »	» 440	1 320	» 440	1 320	» 440	1 320
Galloncino in argento alto millim. 6.	1 200	1 320	1 584	» 880	1 056	» 440	» 528
Mano d'opera e panno per l'attaccatura del distintivo	» »	» »	» 500	» »	» 400	» »	» 300
Prezzo di costo L.			3 404		2 776		2 148
Prezzo di conteggio L.			3 41		2 78		2 15

N. 12.

CONTO *dei distintivi di grado in lana sulle maniche delle giubbe di tela per caporali ed appuntati di tutte le armi.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Caporale maggiore		Caporale furiere		Caporale		Appuntato	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Gallone in filo di marca rosso alto millim. 16	» 200	» 440	» 088	» 440	» 088	» 440	» 088	» 440	» 088
Trecciuola in filo di marca rosso alta millim. 5.	» 080	1 320	» 106	» 880	» 070	» 440	» 035	» »	» »
Mano d'opera per la formazione del distintivo	» »	» »	» 090	» »	» 070	» »	» 050	» »	» 030
Prezzo di costo L.			» 284		» 228		» 173		» 118
Prezzo di conteggio L.			» 29		» 23		» 18		» 12

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 10. Pubblicato il 27 marzo 1880. **Parte 1.**

MARZO 23. — Regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari, *pag.* 91.
» 24. — Citazione dei moduli regolamentari, *pag.* 97.

Atto N. **36**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 137). — **Regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari**. — 23 marzo.

Questo Ministero avendo ravvisato opportuno d'introdurre alcune modificazioni al vigente regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari, in data 2 maggio 1861, allo scopo di coordinarlo coi regolamenti e colle disposizioni state emanate posteriormente, ha determinato di sostituirlo da ora in poi col nuovo regolamento che fa seguito al presente *Atto*.

Il Ministro — BONELLI.

Regolamento sul servizio dei capi armaiuoli nei corpi del regio esercito.

CAPO PRIMO.

PERSONALE DEI CAPI ARMAIUOLI MILITARI,
NOMINA E RIPARTO DEI CAPI ARMAIUOLI NEI CORPI.

Art. 1. La riparazione delle armi in servizio nei vari corpi è affidata a capi armaiuoli nominati ed assegnati ai medesimi dal Ministero della guerra (§ 217 del regolamento di disciplina militare).

Art. 2. I capi armaiuoli sono assegnati ai corpi a seconda del riparto per essi stabilito dalle tabelle graduali numeriche di formazione del regio esercito e dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Donde sono tratti i capi armaiuoli.

Art. 3. I capi armaiuoli sono nominati fra:

a) I sergenti della 5ª compagnia operai di artiglieria (armaiuoli).
b) I caporali e soldati id. id.
c) Gli allievi armaiuoli dei corpi.
d) Gli operai borghesi delle regie fabbriche d'armi.

che abbiano dato saggio presso una regia fabbrica di armi di sufficiente idoneità a termini dell'articolo 7 del presente regolamento e che trovansi inscritti sul ruolo d'avanzamento di cui all'articolo 6.

Promozione.

Art. 4. Il capo armaiuolo di nuova nomina ha il grado, la paga, ed i vantaggi di sergente nel corpo cui viene assegnato, eccezione però fatta del capo soldo o premio speciale dei sottufficiali di cui all'articolo 146 della legge sul reclutamento.

Dopo cinque anni di anzianità nel grado di sergente, il capo armaiuolo può essere promosso furiere, e dopo dieci anni di anzianità nei gradi di sergente e furiere (di cui un anno almeno nel grado di furiere) può essere promosso furiere maggiore, continuando nell'impiego di capo armaiuolo.

Art. 5. I capi armaiuoli potranno prender parte ai concorsi banditi dal Ministero della guerra pei posti di sotto capo tecnico d'artiglieria e genio quando ne facciano domanda e siano dai rispettivi capi di servizio riconosciuti meritevoli d'avanzamento.

Art. 6. Il Ministero della guerra tiene un ruolo degli individui idonei all'impiego di capo armaiuolo

Sono inscritti sul ruolo di cui nel precedente alinea, a misura che ottengono dalla direzione d'una regia fabbrica di armi la dichiarazione d'idoneità, tutti gli individui delle categorie contemplate nell'articolo 3 del presente regolamento, che ne fanno domanda.

Condizioni d'idoneità.

Art. 7. Per essere atto all'impiego di capo armaiuolo devesi saper bene eseguire le seguenti operazioni:

1° Connettere e finire un otturatore di fucile o moschetto

dell'ultimo modello in uso nel regio esercito, ricevendo le parti lavorate dalla macchina.

2° Connettere e finire una baionetta o sciabola-baionetta di fucile o moschetto dell'ultimo modello in uso nel regio esercito, ricevendo le parti lavorate dalla macchina.

3° Aggiustare ed ultimare un alzo digrossato di modello approvato.

4° Fare e guernire una cassa nuova per qualunque arma di modello approvato.

5° Temprare a cartoccio ed alla tempra comune le parti di armi, fare rinvenire di tempra le parti temprate.

6° Rilevare le piccole ammaccature delle canne.

7° Estrarre una qualunque vite rotta nella sua chiocciola.

8° Saldare i fermi delle sciabole-baionette e la base del mirino.

9° Allungare un codolo di lama e riparare un codolo rotto, fucinare ed aggiustare il bottoncino.

10° Alzare le ammaccature d'un fodero di sciabola da cavalleria, risaldare il fodero per una parte della sua lunghezza, cambiare un bottone traforato ed una campanella, saldare una aletta del fornimento.

11° Incollare e fermare una cappa ed un puntale sopra un fodero di cuoio, saldare cappe, puntali e qualsiasi parte d'ottone.

12° Incassare le armi con paglia.

13° Formare ed ultimare un morso ed una lancia di cavalleria e riparare una pistola a rotazione (1).

14° Livellare due canne state preventivamente torte.

Durata della ferma.

Art. 8. A mente dell'articolo 128 della legge sul reclutamento gli individui, sia militari, sia borghesi, che vengono nominati capi armaiuoli, contraggono una ferma permanente di anni otto, la cui decorrenza comincierà dal giorno dell'ammissione loro in tale qualità presso il corpo cui sono destinati, cessando però pei primi l'obbligo di terminare la ferma in corso.

Disciplina.

Art. 9. Ai capi armaiuoli sono applicabili tutte le prescrizioni stabilite pei sottufficiali dal libro II, capo III, del vigente

(1) Questa abilità non si esige che dai capi armaiuoli destinati all'artiglieria da campagna, alla cavalleria ed al genio.

regolamento di disciplina, salvo le modificazioni di cui nei seguenti articoli.

Art. 10. I capi armaiuoli sospesi passano in aggregazione alla 5ª compagnia operai d'artiglieria (armaiuoli).

Art. 11. La retrocessione dal grado, sia per abituale cattiva condotta, come per incapacità derivante da incuria o cattiva volontà nel disimpegno delle attribuzioni inerenti all'impiego di capo armaiuolo, è ordinata dal Ministero della guerra dietro motivato parere di una commissione di disciplina nominata dal comandante del corpo, cerziorato dal comandante della divisione cui spetta di darvi corso.

CAPO SECONDO.

ALLIEVI ARMAIUOLI.

Scelta e nomina degli allievi armaiuoli.

Art. 12. Per coadiuvare il capo armaiuolo nei suoi lavori sono destinati alcuni allievi armaiuoli presi fra i soldati del corpo.

Art. 13. Il numero di tali allievi è determinato dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 14. Non possono essere nominati allievi armaiuoli quei soldati che non hanno ancora compiuta la loro istruzione militare.

Servizio degli allievi armaiuoli.

Art. 15. Gli allievi armaiuoli sono dispensati da tutti i servizi e dalle manovre, solo quando il comandante del corpo lo giudichi opportuno.

Art. 16. Fuori dell'officina gli allievi armaiuoli vestono sempre la loro speciale tenuta.

Essi conservano tutte le competenze dovute alla loro qualità militare.

Istruzione e paga degli allievi armaiuoli.

Art. 17. Il capo armaiuolo istruisce con mezzi propri i soldati che gli sono affidati nella qualità di allievi.

Art. 18. Quando gli allievi armaiuoli sono abbastanza istruiti

per rendere utili servizi, il capo armaiuolo è tenuto a pagare loro una giornaliera mercede, variabile secondo le ore di lavoro e la solerzia dell'operaio, ma che non può essere minore di centesimi 40.

Istruzione degli allievi armaiuoli presso le regie fabbriche d'armi.

Art. 19. Gli allievi armaiuoli che aspirano a passare capi armaiuoli sporgono per mezzo del proprio comandante di corpo domanda al Ministero della guerra (Direzione generale d'artiglieria e genio) per essere inviati ad una regia fabbrica d'armi onde compiere la loro istruzione.

Il comandante del corpo nel dar corso alla domanda, vi appone le proprie osservazioni non solo per ciò che riguarda la condotta e l'istruzione militare del petente, ma altresì circa la capacità professionale dimostrata e la probabilità d'una buona riuscita di esso.

Art. 20. Dietro ordine ministeriale le direzioni d'artiglieria delle regie fabbriche d'armi esaminano, mediante esecuzione di un capo lavoro, gli allievi armaiuoli che ad esse vengono inviati, e, se giudicati abili, questi vi rimangono per compiere la propria istruzione.

Durante tal tempo gli allievi armaiuoli restano aggregati alla 5ª compagnia operai d'artiglieria (armaiuoli) se questa ha sede o distaccamento ove è la fabbrica; altrimenti ad altro corpo o distaccamento ivi stanziato.

Art. 21. Compiuta l'istruzione d'un allievo armaiuolo, la direzione della fabbrica d'armi invia al Ministero una dichiarazione d'esecuzione dei capo-lavori prescritti e d'idoneità del medesimo all'impiego di capo armaiuolo in un corpo di fanteria, oppure in un corpo a cavallo.

Passaggio degli allievi armaiuoli alla ferma permanente.

Art. 22. Gli allievi armaiuoli giudicati idonei all'impiego di capo armaiuolo, se ascritti alla ferma temporanea, dovranno far passaggio alla ferma permanente per ottenere la loro iscrizione nel ruolo d'avanzamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Questa disposizione s'intenderà applicabile anche a coloro che appartengono alla 5ª compagnia operai di artiglieria.

CAPO TERZO.

RIPARAZIONE DELLE ARMI. — RESPONSABILITÀ. PARTI D'ARMI IMPIEGATE.

Art. 23. Il capo armaiuolo è responsabile delle riparazioni eseguite, ed a lui solo vengono pagate. Nell'esecuzione delle ripazioni alle armi devono essere scrupolosamente osservate le norme all'uopo dettate dalle varie istruzioni regolamentari relative a tal ramo di servizio.

Art. 24. Le parti d'armi impiegate nelle riparazioni debbono tutte provenire dai magazzini delle regie fabbriche d'armi, ed essere date al capo armaiuolo dal consiglio d'amministrazione del corpo rispettivo mediante pagamento.

Utensili forniti dal governo.

Art. 25. Il capo armaiuolo riceve in consegna dal consiglio d'amministrazione un locale conveniente fornito di un banco da limatore, d'una fucina completa con ceppo e bicorna ed una conca per temprare le lame di sciabole e le bacchette.

Utensili proprii del capo armaiuolo.

Art. 26. Il capo armaiuolo è obbligato a provvedersi a proprie spese gli strumenti, attrezzi ed accessori necessari alla riparazione delle armi, come pure il carbone e le altre materie prime.

Anticipazioni di fondi.

Art. 27. Quando il capo armaiuolo entrante in impiego non possiede il danaro occorrente per provvedersi degli utensili, il consiglio d'amministrazione del corpo glielo somministra addebitandoglielo sulla massa individuale di deconto.

Il debito viene poi gradatamente estinto dal capo armaiuolo mediante una ritenenza proporzionata sull'ammontare delle riparazioni a pagarglisi.

Pagamento delle riparazioni.

Art. 28. Le riparazioni eseguite sulle armi previamente consentite e quindi constatate dall'ufficiale incaricato dell'armamento, vengono pagate al capo armaiuolo secondo le tariffe permanenti approvate dal Ministero.

Frazioni del corpo distaccate.

Art. 29. Il capo armaiuolo è obbligato a fare riparare le armi delle frazioni del corpo distaccate non minori d'un battaglione o di uno squadrone da allievi armaiuoli convenientemente retribuiti e forniti di utensili da lui medesimo.

Art. 30. In una frazione staccata minore di un battaglione o di uno squadrone presentandosi il caso di addivenire alla riparazione delle armi, il comandante della divisione, a richiesta di chi comanda la frazione stessa, potrà ordinare ad uno dei capi armaiuoli della guarnigione di riparare quelle armi.

Art. 31. Il capo armaiuolo può, con licenza del comandante del corpo, obbligarsi per contratto a riparare le armi di corpi o di amministrazioni governative non dipendenti dal Ministero della guerra come p. e. delle guardie di finanza, delle guardie forestali, ecc.

Trasporto degli utensili.

Art. 32. Ogni qualvolta il capo armaiuolo è obbligato per servizio o per passaggio da un corpo ad un altro, a trasportare la sua sede da uno ad altro posto, ha il diritto al trasporto degli utensili fino al peso di chilogrammi 150.

In guerra il capo armaiuolo segue il suo corpo ed ha diritto al trasporto della cassa da armaiuolo del modello approvato.

N. **37**. — MODELLARIO (Nota N. 7). — **Citazione dei moduli regolamentari**. — 24 marzo.

La revisione dei moduli costituenti il *Modellario degli stampati per uso dell'esercito* potendo dirsi presso che compiuta, nel *Catalogo dei moduli* (edizione 1° ottobre 1879) più non verranno fatti cambiamenti rispetto alla serie progressiva dei numeri, se non in quanto occorrono per la eventuale aboli-

zione di qualche stampato o per la inserzione di qualche altro che vi venga dal Ministero aggiunto.

Il Ministero determina perciò, che la designazione di tutti i moduli prescritti dai regolamenti e dalle varie disposizioni in vigore, da ora innanzi sia sempre ed esclusivamente fatta col *Numero d'ordine del Catalogo* del Modellario.

Perchè la citazione a questo modo sia più facile, il Ministero provvederà, che nei moduli delle disposizioni che verranno in seguito pubblicate accanto alle indicazioni del loro titolo, sia pure segnato il numero d'ordine con cui sono o vengono inseriti nel *Catalogo*.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 11. Pubblicato il 2 aprile 1880. **Parte 1.**

FEBBRAIO 15 — Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza di alcune zone di servitù militari in prossimità della piazza d'armi in Venaria Reale, *pag.* 99.

MARZO 31 — Maestri di scherma, *pag.* 100.

APRILE 1° — Gli scrivani locali e gli scrivani assistenti locali non possono aspirare al grado di tenente nella milizia mobile, *pag.* 100.

Atto N. **38**. — OPERE DI UTILITÀ PUBBLICA E SERVITU' MILITARI (Nota N. 21). — **Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza di alcune zone di servitù militari in prossimità della piazza d'armi in Venaria Reale.** — 15 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il Regio Decreto 22 dicembre 1861 che approva il regolamento per la esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Ministro della Guerra, conforme al parere espresso dal comitato delle armi d'artiglieria e genio colla deliberazione in data 31 gennaio 1880, N. 524,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine al nuovo magazzino a polvere esistente a sud della piazza d'armi in Venaria Reale, vengono determinati entro i limiti stabiliti colla legge succitata dal piano annesso al presente, in data 18 dicembre 1879, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1880.

UMBERTO.

Bonelli.

N. **39.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 74). — **Maestri di scherma** — (31 marzo).

A maggiore spiegazione di quanto è detto nel N. 9 dell'*Atto* N. 249 del 4 dicembre 1874, questo Ministero significa che l'istruzione di scherma presso gli istituti militari dev'essere interamente affidata ai maestri di scherma, epperò da questi debbono dipendere, per ciò che ha tratto all'insegnamento di detta istruzione, i sottufficiali istruttori di scherma, effettivi o comandanti presso gli istituti istessi.

Il Ministro — BONELLI.

N. **40.** — SCRIVANI LOCALI (Nota N. 8). — **Gli scrivani locali e gli scrivani-assistenti locali non possono aspirare al grado di tenente nella milizia mobile.** — 1° aprile.

Questo Ministero riferendosi all'*Atto* N. 253 del 1874 col quale furono esclusi dal concorso alla nomina ad ufficiali della milizia mobile gli scrivani locali e gli scrivani-assistenti locali, e considerando che gl'inconvenienti derivanti dalla incompatibilità dell'impiego di scrivano locale e di scrivano-assistente locale con gli obblighi di servizio del tenente di milizia mobile, al quale può spettare il comando di una compagnia, sono maggiori in confronto a quelli del sottotenente,

Determina:

Che gli scrivani suddetti nominati sottotenenti di milizia mobile prima della pubblicazione del succitato *Atto* del 1874, non possono essere promossi al grado di tenente nella stessa milizia, a meno che rinuncino al loro impiego.

I comandanti dei distretti militari nel cui territorio risiedano tali ufficiali dovranno porli in avvertenza, che se nel corrente mese di aprile non trasmetteranno, per la via gerarchica, una dichiarazione scritta di rinunzia alla qualità di scrivano locale, o di scrivano-assistente locale, il Ministero riterrà che essi preferiscono conservarla col semplice grado di sottotenente della milizia mobile.

Coloro poi che in progresso di tempo cessasero dalla qualità predetta, e conservassero i requisiti voluti per coprire il posto di tenente nella milizia mobile saranno promossi a prima circostanza, e la loro anzianità decorrerà, giusta le vigenti prescrizioni, dal 1° luglio dell'anno in cui avrà luogo la nomina a tenente.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 12. Pubblicato il 9 aprile 1880. **Parte 1.**

APRILE 6. — Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali, *pag.* 101.

Atto N. **41.** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 28). — **Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali.** — 6 aprile.

Le sensibili variazioni avvenute nel prezzo in commercio di molti medicinali e sostanze accessorie rendendo necessaria la corrispondente modificazione alla tariffa vigente, il Ministero, giusta l'*Atto* N. 60 del *Giornale Militare 1879*, parte prima, sulla proposta del Direttore della Farmacia Centrale Militare, e sentito il parere del Comitato di Sanità Militare, ha determinato che ai prezzi stabiliti dalla detta tariffa siano sostituiti quelli assegnati ai medicinali sotto indicati.

In seguito poi al consumo piuttosto ragguardevole che si fa nelle farmacie militari dell'acido fenico per le sue qualità disinfettanti, reputandosi conveniente, per ragioni economiche, d'introdurre per tale uso l'acido fenico impuro, il Ministero ha altresì determinato che nella tariffa medesima venga aggiunto, col numero categorico 23 *bis* l'*acido fenico impuro per disinfezione*, che dovrà prelevarsi dalla Farmacia Centrale su mentovata.

La detta Farmacia e le Direzioni di Sanità Militare eseguiranno pertanto, con effetto dal 1° aprile volgente, i movimenti di carico e scarico prescritti dai §§ 157 (comma aggiunto con *Atto* N. 247 del *Giornale Militare 1875*) e 172 del Regolamento d'Amministrazione 1° luglio istesso anno, parte prima; non che l'aggiunta sul registro Mod. 237 *bis* dell'acido fenico impuro sopraccennato, stato ora introdotto nello elenco generale dei medicinali.

Il Ministro — BONELLI.

ELENCO *dei medicinali e sostanze accessorie che anno variato di prezzo in rapporto a quello della tariffa del* **5** *aprile* **1879.**

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Grammo	ANNOTAZIONI
2	Acetato piombico cristallizzato	»	1	»	1	60	1	»	P.
8	Acetato potassico	»	1	»	5	»	1	»	
11	Acido acetico puro	»	1	»	4	»	1	»	
17	Acido benzoico	»	1	»	100	»	1	»	Estratto dal benzoino
19	Acido citrico	»	1	»	8	»	1	»	
23	Acido fenico cristallizzato	»	1	»	5	50	1	»	
23bis	Acido fenico impuro per disinfezioni	»	1	»	3	50	1	»	
27	Acido pirolegnoso	»	1	»	2	»	1	»	D. 1060
43	Alcole del commercio	»	»	1	1	95	1	»	D. 0,830
46	Alcolato di melissa (composto)	»	1	»	2	50	1	»	D. 0,912
66	Aloe socotorino	»	1	»	2	50	1	»	P.
75	Anaci	»	»	1	2	»	1	»	
84	Argento di coppella	1	»	»	250	»	1	»	T. 990 millesimi
93	Assafetida	»	1	»	5	»	1	»	
119	Benzoino	»	1	»	10	»	1	»	
120	Bismuto	1	»	»	30	»	1	»	T. 990 millesimi
123	Bromo	1	»	»	13	»	1	»	
131	Camomilla fiori	»	»	1	1	50	1	»	
132	Canfora naturale	»	1	»	5	»	1	»	
133	Cannella di Ceylan	»	1	»	12	»	1	»	
134	Cantaridi	»	1	»	18	»	1	»	P.
140	Carbonato litico	»	1	»	35	»	1	»	
141	Carbonato magnesico	»	1	»	2	»	1	»	
160	Cassia in baccelli	»	»	1	2	»	1	»	
179	Citrato di chinina	»	1	»	550	»	1	»	
181	Clorato potassico	»	1	»	3	50	1	»	
216	Codeina	»	1	»	650	»	1	»	
221	Coloquintida	»	1	»	6	50	1	»	
224	Coriandolo (frutti)	»	»	1	1	»	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	Uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio della farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
225	Cotone greggio	1	»	»	2	50	1	»	
228	Cotone ordinario in falde	1	»	»	4	50	1	»	
229	Cousso (sommità fiorite)	»	1	»	7	»	1	»	
230	Creosoto	»	1	»	10	»	1	»	
233	Crontontiglio (semi)	1	»	»	3	50	1	»	
296	Estratto di segala cornuta (ergotina)	»	1	»	100	»	1	»	
297	Etere etilico	»	1	»	4	»	1	»	D. 0,724
310	Fava del Calabar	1	»	»	15	»	1	»	
338	Gelatine di solfato neutro di chinina	»	1	»	3	»	1	»	Per ogni lastretta
349	Gutta perca	1	»	»	15	»	1	»	
350	Gutta perca in fogli sottili	»	1	»	40	»	1	»	
359	Idrato di clorale	»	1	»	15	»	1	»	
370	Jodo	»	1	»	75	»	1	»	
375	Joduro potassico puro R	1	»	»	80	»	1	»	
377	Ipecaquana (radici)	»	1	»	20	»	1	»	P.
390	Latte vaccino in conserva	»	»	1	2	50	1	»	
415	Malva fiori	»	»	1	4	»	1	»	
416	Malva foglie	»	»	1	1	»	1	»	
417	Mandorle dolci	»	»	1	2	95	1	»	
418	Manganesato (per) potassico	»	1	»	12	»	1	»	
423	Mercurio metallico del commercio	1	»	»	8	50	1	»	T. 900 millesimi
424	Mercurio metallico depurato	»	1	»	10	»	1	»	
425	Miele comune	»	»	1	1	55	1	»	
427	Mielito semplice	»	»	1	2	»	1	»	D. 1362
429	Minugie carbolizzate (Catgut)	»	»	1	1	70	1	»	2 pezzi di 5 metri ciascuno
433	Morfina	»	1	»	700	»	1	»	
462	Olio di crotontiglio	»	1	»	13	»	1	»	
463	Olio di fegato di merluzzo	»	1	»	1	50	1	»	
471	Olio di lino	»	»	1	1	10	1	»	
473	Olio d'oliva (qualità primissima)	»	1	1	2	75	1	»	

Numero categorico	SPECIFICAZIONE dei medicinali e delle sostanze accessorie	D'uso esclusivo della farmacia centrale militare	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare	Da prepararsi o da acquistarsi nel luogo di sede degli ospedali	Prezzo di tariffa Lire	Centesimi	Per ogni Chilogramma	Per ogni Gramma	ANNOTAZIONI
474	Olio di ricino	»	1	»	1	60	1	»	
475	Olio resina di copaibe	»	1	»	9	»	1	»	
482	Oppio	»	1	»	75	»	1	»	P. e col T. di 10 p. % di morfina
483	Orzo (semi)	»	»	1	»	50	1	»	
492	Ossido manganesico	»	1	»	1	20	1	»	P.
497	Ossido potassico idrato	»	1	»	6	»	1	»	
502	Ossido zincico puro	»	1	»	6	»	1	»	
517	Palladio	1	»	»	7000	»	1	»	T. di 1000
519	Papaveri rossi (petali)	»	1	»	4	»	1	»	
524	Pelli ovine	»	»	1	3	»	1	»	Ognuna della lunghezza non minore di 90 cent.
525	Pepe cubebe	»	1	»	3	»	1	»	
570	Salicina	»	1	»	80	»	1	»	
571	Salsapariglia (radici)	»	1	»	8	50	1	»	
574	Santonina	»	1	»	100	»	1	»	
579	Scamonea	»	1	»	100	»	1	»	
590	Segala cornuta	»	1	»	8	»	1	»	
594	Seta protettrice (Silkprotective)	»	»	1	10	50	1	»	il metro
601	Solfato basico di chinina	»	1	»	540	»	1	»	T. 74,5 % di chinina
602	Solfato neutro di chinina	»	1	»	475	»	1	»	
603	Solfato di conchinina	»	1	»	400	»	1	»	
604	Solfato ferroso del commercio	»	»	1	»	18	1	»	
610	Solfato di morfina	»	1	»	565	»	1	»	
621	Solfo in cannelli	»	»	1	»	40	1	»	
633	Stagno	1	»	»	18	»	1	»	T. di 1000
655	Tartrato (bi) potassico	»	1	»	3	50	1	»	P.
660	Tela di cotone per cerotti	»	1	1	»	60	1	»	il metro di cent. 70 d'alt.
661	Tela impermeabile Mackintosk	»	»	1	5	»	1	»	id. id. 145 id.
694	Velo fenicato (garza)	»	1	»	1	»	1	»	il metro lineare
695	Veratrina	»	1	»	250	»	1	»	
702	Zafferano	»	1	»	175	»	1	»	
704	Zinco del commercio in pani o lamine	»	»	1	1	»	1	»	T. 950 millesimi
705	Zucchero raffinato di canna	»	»	1	1	85	1	»	

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 13. Pubblicato il 16 aprile 1880. **Parte 1.**

FEBBRAIO 22 — Decreto col quale si approva il capitolato tipo per i lavori dipendenti dalla direzione del genio militare di Piacenza, *pag.* 105.

APRILE 12 — Esito di giornali militari sommministrati alle compagnie, agli squadroni ed alle batterie, *pag.* 106.

» 13 — Apertura della fermata dei Molini d'Isola d'Asti sul tronco Asti-Castagnole, *pag.* 107.

Atto N. **42.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO (Nota N. 1). — **Decreto col quale si approva il capitolato tipo per i lavori dipendenti dalla direzione del genio militare di Piacenza.** — 22 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 10 novembre 1875 che approva i capitolati pei lavori di conto del genio militare da eseguirsi nel territorio di ciascuna direzione dell'arma;

Vista la legge 22 marzo 1877, N. 3750 (Serie 2ª) colla quale, fra le altre modificazioni introdotte nella circoscrizione militare territoriale del Regno, venne soppressa la direzione del genio militare di Mantova ed istituita quella di Piacenza con giurisdizione sui circondari di Piacenza, Fiorenzuola, Bobbio, Tortona, Voghera, Novi, Pavia, Lomellina, Lodi, Crema, Parma, Borgotaro, Borgo S. Donnino, Crema e Casalmaggiore;

Vista la deliberazione della sezione genio del comitato d'artiglieria e genio in data 31 ottobre 1879, N. 388 d'ordine, sul capitolato-tipo per la direzione del genio di Piacenza.

Visto il parere favorevole emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 5 dicembre 1879 sull'oradetto capitolato;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 12, *Atto* N. 41, pag. 101 — Terzo alinea, riga 4ª — *invece di*: 172 del regolamento, *leggasi*: 177.

Id. id. pag. 103 e 104 — si sopprima la cifra 1 nella colonna 8ª (chilogramma) corrispondente ai numeri categorici 333, 429, 524, 594, 660, 661 e 664

Id. id. pag. 104 — righe 6ª e 7ª — ai numeri categorici 497 e 502 *sostituiscasi*: 496 e 501.

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il capitolato pei lavori di conto del genio militare da eseguirsi nel territorio della direzione di Piacenza portante la data dell'11 febbraio 1880, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra e depositato, in originale, presso l'archivio di Stato e, per copia autentica, presso la Corte dei conti e la direzione medesima.

Art. 2. Gli appalti pei lavori del genio militare nel territorio della direzione del genio di Piacenza, avranno luogo in base ad estimativi e tariffe delle opere e provviste da eseguirsi, e le relative imprese saranno tenute alla osservanza delle condizioni generali e particolari del capitolato di cui all'articolo precedente, come verrà prescritto nei detti estimativi e tariffe.

Art. 3. È fatta facoltà al Ministro della Guerra, ove speciali circostanze lo esigano, di provvedere per l'esecuzione di determinate opere in base ai relativi progetti, estimativi e tariffe con le rispettive condizioni generali e particolari, senza punto riferirsi al capitolato predetto.

Art. 4. Ai lavori del genio da eseguirsi nelle piazze che per effetto della nuova circoscrizione militare hanno cambiato di direzione, continueranno, fino a nuovo ordine, ad essere applicabili i capitolati delle direzioni del genio cui, prima della nuova circoscrizione, esse piazze appartenevano.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

N. **43**. — GIORNALE MILITARE. (Nota N. 3.) — **Esito di giornali militari somministrati alle compagnie, agli squadroni ed alle batterie.** — 12 aprile.

Considerando che le compagnie, gli squadroni e le batterie raramente si possono trovare in circostanze da dover consultare disposizioni e provvedimenti pubblicati negli anni anteriori a quello in corso, il Ministero ha deciso di liberare i detti riparti di truppa dal conservare ulteriormente i volumi della

della parte 1ª del *Giornale militare*, dei quali si trovano provvisti per effetto delle disposizioni contenute nella Circolare N. 60 del 23 novembre 1871, e dell'*Atto* N. 1 del 1° gennaio 1872, epperciò determina:

Che le compagnie, gli squadroni e le batterie versino alla rispettiva amministrazione le copie della parte 1ª del *Giornale militare* di cui sono tuttora in possesso, per gli anni 1872, a 1878 inclusivo; e che le amministrazioni dei reggimenti a loro volta versino quei volumi ai distretti viciniori, i quali dovranno segnalare a questo Ministero (Segretariato generale) la quantità ricevuta.

Per l'avvenire si terranno presenti le qui appresso indicate disposizioni di massima:

a) Le compagnie, gli squadroni, e le batterie dovranno in principio del mese di luglio d'ogni anno, restituire alla propria amministrazione la prima parte del *Giornale militare* dell'anno antecedente.

b) I reggimenti, ogni tre anni, dovranno versare le copie ricevute al distretto più vicino.

c) I distretti avranno l'obbligo di tenere in deposito tali volumi per conto del Ministero della guerra (Segretariato generale) a cui trasmetteranno annualmente e nella prima decade di agosto, un prospetto indicante e la quantità dei volumi esistenti e gli anni ai quali si riferiscono.

Il Ministro — Bonelli.

N. **44** — FERROVIE (Nota N. 102). — **Apertura della fermata dei Molini d'Isola d'Asti sul tronco Asti-Castagnole.** — 13 aprile.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 6 aprile 1880 venne aperta al pubblico servizio la fermata dei Molini d'Isola d'Asti, situata fra S. Marzanotto ed Isola d'Asti sul tronco Asti-Castagnole (Ferrovie Alta Italia).

Nella 2ª parte del prontuario militare delle distanze chilometriche sulle ferrovie dovrà pertanto esser fatta la seguente aggiunta, nelle caselle della lettera M (Repertorio delle piccole stazioni).

Molini d'Isola d'Asti	Asti	chilometri 8.
	Alba	» 27.

Il Ministro — Bonelli.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 14. Pubblicato il 20 aprile 1880. **Parte 1.**

APRILE 8. — Ordinamento della milizia territoriale, *pag.* 109.

Atto N. **45.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 52). — **Ordinamento della milizia territoriale**. — 8 aprile.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ

SIRE!

La legge 30 giugno 1876 con la quale vennero gettate le basi dell'ordinamento e del funzionamento delle due milizie *territoriale* e *comunale* non ebbe finora pratica attuazione per varie difficoltà che, se furono tosto osservate, non poterono essere prima d'oggi rimosse.

Il funzionamento invero della milizia comunale, che poteva credersi del tutto indipendente dall'ordinamento di quella territoriale, dovette esservi subordinato per la considerazione, anzitutto, che era necessario prima di attuarlo di addivenire alla nomina di buona parte degli ufficiali della milizia territoriale, i quali, sparsi su tutti i punti del Regno, potessero far parte delle milizie comunali ed assumere in ogni caso con prestigio ed efficacia il comando dei drappelli di esse chiamati in servizio per gravi contingenze d'ordine e di sicurezza pubblica; secondariamente, che non prima d'aver provveduto all'armamento della milizia territoriale conveniva pensare a provvedere i comuni dei fucili necessari per le loro milizie. E non era conveniente e neppur possibile armare queste milizie con fucili della disciolta guardia nazionale, perchè i servibili non erano più in numero sufficiente, perchè si sarebbe dovuto di nuovo ed interamente provvedere al corrispondente munizionamento di cartucce, e perchè infine la riadozione di quelle vecchie ed imperfettissime armi ad avancarica avrebbe moralmente pregiudicata la nuova istituzione fin dal suo nascere.

Fu perciò creduto necessario soprassedere dal far funzionare

la milizia comunale finchè non fosse ordinata quella territoriale.

Senonchè, se fu possibile preparare tosto le disposizioni di massima relative all'ordinamento, alla formazione dei ruoli presso i distretti militari e presso i comuni di questa milizia territoriale, i mezzi in uomini, in armi ed in materiali varî occorrenti per il reale e pratico impianto della stessa, non si poterono per più ragioni procurare prima d'ora, che anzi pure oggidì non si può disporre che di una parte di essi.

Di fatto, giusta il disposto della vigente legge sul reclutamento, soltanto colla classe 1843 cominciò il passaggio alla milizia territoriale degli individui di 1ª categoria i quali, avendo ricevuta una compiuta istruzione nell'esercito permanente, possono ad ogni momento prontamente prestare un utile servizio. Epperò, solamente ora che cinque di queste classi sono ascritte alla milizia territoriale, si hanno elementi sufficienti per formare nella eventualità d'una guerra un numero di reparti corrispondente alle possibili esigenze d'ordine e di difesa interna dello Stato.

Nè si era prima d'ora meglio preparati all'impianto della milizia territoriale rispetto alle armi; inquantochè, solo oggidì, è disponibile una quantità di nuovi fucili, modello 1870, bastante per l'armamento dell'esercito di 1ª linea e dei suoi complementi; ed in conseguenza si può disporre dei fucili ridotti a retrocarica per l'armamento dell'esercito di 2ª linea ed assegnarne una conveniente porzione alla milizia da costituirsi.

Esposte così le cause principali per le quali fu protratta fino ad ora la formazione della milizia territoriale e fu a questo subordinato il funzionamento di quella comunale; ed accennata la opportunità che adesso si presenta di dar vita se non a tutta ad una parte almeno della prima delle dette milizie, preparando ad un tempo il terreno alla seconda, ha il riferente l'onore di rappresentare alla M. V. i concetti principali che lo guidarono nel progettare e delineare l'ordinamento delle varie unità di milizia territoriale descritte nell'annesso schema di decreto.

Se si considerano la forza grandissima (un milione e più d'uomini di tutte le categorie) che a rotazione compiuta della legge sul reclutamento verrà ad essere ascritta alla milizia territoriale, e la convenienza, pel miglior desiderabile funzionamento della milizia dei comuni, che le unità minori di quella milizia siano moltissime ed i quadri siano estesissimi ed ab-

bondantissimi di ufficiali, si sarebbe indotti a creare un ordinamento stragrande costituito da innumerevoli reparti disseminati anche nei minimi centri di popolazione; ma è evidente che l'attuazione di un tale ordinamento incontrerebbe ostacoli gravissimi ed in ogni caso riuscirebbe eccessivo.

Tralasciando di dire delle forti spese indispensabili per le provviste di armi e di materiali varî, di leggeri appare la impossibilità di addivenire alla nomina di tante migliaia di ufficiali quante ne occorrerebbero, senza cadere nel pericolo di doverne trascurare la scelta e di pregiudicare così il prestigio del corpo degli ufficiali dell'esercito al quale essi apparterranno.

Epperò il riferente è d'avviso, che l'ordinamento della milizia territoriale debba, per una parte, essere contenuto in giuste proporzioni colla forza che in ogni caso si può prevedere occorrerà di chiamare alle armi per surrogare anche interamente gli eserciti di 1ª e 2ª linea nel servizio territoriale e per appoggiarli come ultima riserva nella difesa interna dello Stato, e, per l'altra, essere plasmato sulla ripartizione territoriale dei distretti militari, dei mandamenti e dei comuni per modo, che in tutti i punti possano essere costituite delle unità con ufficiali, in numero tale da assicurare pure dovunque ed in ogni contingenza il servizio delle milizie comunali.

Ora si ha ragione da ritenere che in nessun caso sarà mai necessario aver disponibile una forza di milizia territoriale maggiore di 300 mila uomini circa, e che per ogni riflesso siano sufficienti le unità ed i quadri specificati nel proposto ordinamento.

Non crede il riferente sia necessario e neppur conveniente costituire più specie di armi e di corpi oltre quelli proposti di fanteria di linea e di artiglieria da fortezza; dappoichè queste due armi ponno adempiere a tutti gli uffici della nuova istituzione, essenzialmente territoriale e presidiaria. In questa guisa si evitano ancora ogni complicazione e spesa non indispensabile.

Coll'articolo 7 dello schema di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla M. V. si provvede al caso in cui, per la facoltà fatta al governo coll'articolo 2° della più volte citata legge 30 giugno 1876, vengano solo chiamate alle armi alcune classi o categorie e queste anche solo in talun comune o distretto.

Quando piaccia alla M. V. di accogliere le accennate proposte e di onorare dell'Augusta Sua firma l'annesso schema

di decreto, si farà il riferente doverosa premura di preparare i conseguenti provvedimenti perchè la costituzione dei vari reparti stabiliti dall'adottato ordinamento proceda successivamente, conforme ai suespressi concetti e di mano in mano siano disponibili i mezzi occorrenti.

Bene avviata la formazione dei quadri di ufficiali e di truppa della milizia territoriale, e convenientemente provveduto alle armi, al vestiario e ad ogni altra cosa necessaria per un numero di reparti della milizia stessa, tale da poter soddisfare ad ogni eventuale bisogno di guerra, sarà facile ed opportuno provvedere al funzionamento della milizia comunale e dar così compiuto assetto a tutti i diversi ordini del nostro stato militare.

Il Ministro — BONELLI.

UMBERTO I, ECC. ECC,. RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 3° della legge 30 giugno 1876, N. 3204 (serie 2ª) sulle milizie territoriale e comunale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La milizia territoriale si componè di 1440 compagnie di fanteria di linea, formanti 300 battaglioni, e di 100 compagnie d'artiglieria da fortezza, delle quali 35 costituiscono 16 brigate e le altre 65 sono autonome.

Gli annessi specchi A e B rappresentano per le due armi la distribuzione delle varie unità nel territorio dei distretti militari.

Art. 2. In caso di chiamata alle armi di più battaglioni di milizia territoriale potranno questi essere raggruppati in reggimenti temporanei.

Art. 3. I battaglioni, le brigate e le compagnie prendono normalmente nome dal luogo di loro sede di formazione.

I battaglioni in ciascun distretto militare, le compagnie di ciascun battaglione ed in ciascuna brigata si distinguono ancora con numero progressivo.

Art. 4. Fanno parte delle compagnie d'artiglieria da fortezza gli individui di truppa ascritti alla milizia territoriale che hanno servito nelle armi di artiglieria e del genio dell'eser-

cito permanente con ferma temporanea o permanente, esclusi quelli già appartenenti alle compagnie treno.

Tutti gli altri ascritti alla milizia territoriale, a qualunque arma o corpo abbiano appartenuto, fan parte delle compagnie di fanteria di linea.

Art. 5. I battaglioni di fanteria di linea e le brigate d'artiglieria sono comandati da tenenti colonnelli o maggiori di milizia territoriale.

Il numero degli ufficiali subalterni in ciascuna compagnia può essere da 3 a 6.

Ad ogni battaglione e ad ogni brigata sono assegnati:

Un ufficiale inferiore incaricato della contabilità;

Un ufficiale inferiore medico;

Gli aiutanti maggiori di battaglione (capitani o tenenti) sono nominati dai comandanti di distretto in occasione della chiamata alle armi dei battaglioni dipendenti.

Art. 6. I quadri e gli impieghi speciali di truppa degli stati maggiori di battaglione e di brigata e delle compagnie di milizia territoriale sono costituiti, secondo la formazione di guerra delle corrispondenti unità di fanteria di linea e di artiglieria da fortezza della milizia mobile.

Art. 7. Avvenendo che una parte soltanto delle classi o categorie ascritte alla milizia territoriale sia chiamata alle armi, il Ministro della guerra potrà formare quel numero di battaglioni, di brigata e di compagnie che crederà conveniente per inquadrare la forza chiamata.

Art. 8. Il Ministro della guerra è incaricato di provvedere con apposite speciali istruzioni alla successiva formazione dei reparti di milizia territoriale stabiliti dal presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

Specchio A.

Milizia territoriale — FANTERIA.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Torino . .	1° batt. Torino . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Torino	
	2° » Torino . .	1ª, 2ª, 3ª Torino, 4ª Orbassano, 5ª Venaria Reale, 6ª Caselle.	4ª Orbassano, Rivoli e Pianezza. 5ª Venaria Reale e Fiano.
	3° » Chivasso. .	1ª Chivasso, 2ª Gassino, 3ª S. Benigno, 4ª Rivara.	2ª Gassino e Sciolze. 3ª S. Benigno, Volpiano e Montanaro. 4ª Rivara, Rivarolo Canavese e Barbania.
	4° » Ciriè . . .	1ª Ciriè, 2ª Lanzo, 3ª Casalborgone .	1ª Ciriè e Corio. 2ª Lanzo, Ceres, Viù e Brusasco.
	5° » Carignano .	1ª Carignano, 2ª Moncalieri, 3ª Carmagnola, 4ª Chieri, 5ª Poirino.	5ª Poirino e Riva di Chieri.
Ivrea. . .	1° » Ivrea. . .	1ª Ivrea, 2ª Settimo Vittone, 3ª Lessolo, 4ª Pavone, 5ª Strambino.	3ª Lessolo e Vico Canavese. 4ª Pavone e Vistrorio.
	2° » Caluso . .	1ª Caluso, 2ª Borgomasino, 3ª San Giorgio Canavese, 4ª Castellamonte, 5ª Cuorgnè, 6ª Pont.	2ª Borgomasino e Azeglio. 3ª S. Giorgio Canavese e Agliè. 6ª Pont e Locana.
	3° » Aosta. . .	1ª Aosta, 2ª Quart, 3ª Chatillon, 4ª Verrès, 5ª Donnaz.	1ª Aosta, Morgex e Gignod.
Pinerolo. .	1° » Pinerolo. .	1ª Pinerolo, 2ª Perosa, 3ª Luserna, 4ª Bricherasio.	1ª Pinerolo e Buriasco. 2ª Perosa, Perrero e Fenestrelle. 3ª Luserna e Torre Pellice. 4ª Bricherasio e S. Secondo di Pinerolo.
	2° » Cavour . .	1ª Cavour, 2ª Vigone, 3ª Pancalieri, 4ª None.	1ª Cavour e Villafranca. 4ª None e Cumiana.
	3° » Susa . . .	1ª Susa, 2ª Oulx, 3ª Bussoleno, 4ª Condove, 5ª Avigliana, 6ª Giaveno.	2ª Oulx e Cesana Torinese. 4ª Condove e Almese.

			4ª Desana.	
	2° »	Livorno Vercellese	1ª Livorno Vercellese, 2ª Cigliano, 3ª S. Germano, 4ª Trino.	1ª Livorno Vercellese e Crescentino. 3ª S. Germano e Santhià.
	3° »	Biella . .	1ª Biella, 2ª Andorno, 3ª Salussola, 4ª Mosso, 5ª Mongrando, 6ª Cossato.	1ª Biella e Candelo. 2ª Andorno e Bioglio. 3ª Salussola e Cavaglià. 4ª Mosso e Crevacuore. 5ª Mongrando e Graglia. 6ª Cossato e Masserano.
Alessandria .	1° »	Alessandria.	1ª e 2ª Alessandria, 3ª Bosco Marengo, 4ª Cassine.	3ª Bosco Marengo e Castellazzo Bormida. 4ª Cassine e Sezzè.
	2° »	Valenza . .	1ª Valenza, 2ª S. Salvatore, 3ª Felizzano.	1ª Valenza e Bassignana. 3ª Felizzano e Oviglio.
	3° »	Acqui. . .	1ª Acqui, 2ª Rivalta, 3ª Bistagno, 4ª Bubbio, 5ª Nizza Monferrato.	1ª Acqui e Ponzone. 2ª Rivalta, Carpeneto e Molare. 3ª Bistagno e Spigno Monferrato. 4ª Bubbio e Roccaverano. 5ª Nizza Monferrato, Incisa Belbo e Mombaruzzo.
	4° »	Casale . .	1ª e 2ª Casale, 3ª Ticineto, 4ª Rosignano, 5ª Gabiano.	1ª e 2ª Casale e Balzola. 3ª Ticineto e Occimiano. 4ª Rosignano e Pontestura. 5ª Gabiano e Mombello Monferrato.
	5° »	Vignale . .	1° Vignale, 2ª Montemagno, 3ª Moncalvo, 4ª Montiglio.	3ª Moncalvo, Tonco e Ottiglio. 4ª Montiglio e Villadeati.
	6° »	Asti . . .	1ª e 2ª Asti, 3ª S. Damiano d'Asti, 4ª Monbercelli, 5ª Canelli, 6ª Costigliole d'Asti.	1ª e 2ª Asti e Portacomaro. 4ª Monbercelli e Rocca d'Arazzo.
	7° »	Villanuova d' Asti	1ª Villanuova d'Asti, 2ª Castelnuovo d'Asti, 3ª Montechiaro, 4ª Baldichieri.	3ª Montechiaro e Montafia. 4ª Castelnuovo e Cocconato.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Cuneo. . .	1° batt. Cuneo . .	1ª Cuneo, 2ª Boves, 3ª Borgo S. Dalmazzo, 4ª Demonte, 5ª Limone Piemonte.	2ª Boves, Peveragno e Chiusa di Pesio. 3ª Borgo S. Dalmazzo, Roccavione e Valdieri. 4ª Demonte e Vinadio. 5ª Limone Piemonte e Tenda.
	2° » Fossano . .	1ª Fossano, 2ª Centallo, 3ª Caraglio, 4ª Busca, 5ª Dronero, 6ª S. Damiano Macra.	3ª Caraglio e Valgrana. 4ª Busca e Villafalletto. 6ª S. Damiano Macra e Prazzo.
	3° » Saluzzo . .	1ª Saluzzo, 2ª Revello, 3ª Costigliole, 4ª Barge, 5ª Paesana, 6ª Sampeyre.	3ª Costigliole, Verzuolo e Venasca. 5ª Paesana e Sanfront.
	4° » Savigliano .	1ª Savigliano, 2ª Cavallermaggiore, 3ª Racconigi, 4ª Villanova Solaro.	4ª Villanova Solaro e Moretta.
Mondovì. . .	1° » Mondovì. . .	1ª Mondovì, 2ª Vico forte, 3ª Villanova di Mondovì, 4ª Ceva, 5ª Garessio.	2ª Vico forte e Pamparato. 3ª Villanova di Mondovì e Frabosa Soprana. 4ª Ceva, Priero e Monesiglio. 5ª Garessio, Bagnasco e Ormea.
	2° » Dogliani. .	1ª Dogliani, 2ª Bene, 3ª Cherasco, 4ª Carrù, 5ª Monforte.	1ª Dogliani e Murazzano. 2ª Bene e Trinità. 4ª Carrù e Morozzo. 5ª Monforte e Bossolasco.
	3° » Alba . . .	1ª Alba, 2ª Diano, 3ª Cornegliano, 4ª Canale, 5ª Bra, 6ª S. Stefano Belbo.	1ª Alba e La Morra. 2ª Diano e Cortemiglia. 4ª Canale e Govone. 5ª Bra e Sommariva del Bosco.
Milano . .	1° » Milano . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, Milano	
	2° » Milano . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, Milano	

	3ª batt.	Milano . .	1ª Corsico, 2ª Bollate, 3ª Melegnano, 4ª Melzo, 5ª Gorgonzola, 6ª Cassano d'Adda.	3ª Melegnano e Locate
	4° »	Abbiategras.	1ª Abbiategrasso, 2ª Magenta, 3ª Binasco, 4ª Cuggiono.	
Como . . .	1° »	Como. . .	1ª, 2ª, 3ª, Como 4ª Appiano, 5ª Cantù 6ª Erba.	
	2° »	Menaggio .	1ª Menaggio, 2ª Bellaggio, 3ª Castiglione, 4ª Bellano, 5ª Dongo.	1ª Menaggio e Porlezza. 5ª Dongo e Gravedona.
Monza . .	1° »	Monza . .	1ª e 2ª Monza, 3ª Desio, 4ª Vimercate, 5ª Carate, 6ª Barlassina.	
Novara . .	1° »	Novara . .	1ª e 2ª Novara, 3ª Galliate, 4ª Biandrate, 5ª Oleggio, 6ª Momo.	1ª e 2ª Novara e Vespolate. 3ª Galliate e Trecate. 4ª Biandrate, Borgo Vercelli e Carpignano Sesia.
	2° »	Varallo . .	1ª Varallo, 2ª Omegna, 3ª Borgo Sesia, 4ª Romagnano Sesia.	1ª Varallo e Scopa.
	3° »	Arona . .	1ª Arona, 2ª Borgomanero, 3ª Orta Novarese, 4ª Lesa.	4ª Orta Novarese e Gozzano.
	4° »	Pallanza. .	1ª Pallanza, 2ª Borgo Ticino, 3ª Intra, 4ª Cannobbio, 5ª Ornavasso, 6ª Domodossola.	5ª Ornavasso e Bannio. 6ª Domodossola, Crodo e Santa Maria Maggiore.
Varese . .	1° »	Varese . .	1ª Varese, 2ª Arcisate, 3ª Gavirate, 4ª Cuvio, 5ª Tradate, 6ª Luvino.	3ª Gavirate e Angera. 6ª Luvino e Maccagno Superiore.
	2° »	Gallarate .	1ª Gallarate, 2ª Busto Arsizio, 3ª Somma, 4ª Saronno, 5ª Rhò.	
Brescia . .	1° »	Brescia . .	1ª, 2ª, 3ª, Brescia, 4ª Ospitaletto, 5ª Gardone.	4ª Ospitaletto e Iseo. 5ª Gardone e Bovegno.
	2° »	Lonato . .	1ª Lonato, 2ª Montechiaro, 3ª Rezzato, 4ª Bagnolo.	
	3° »	Chiari . .	1ª Chiari, 2ª Rovato, 3ª Adro, 4ª Orzinovi.	
	4° »	Salò . . .	1ª Salò, 2ª Proseglie, 3ª Gargnano, 4ª Vestone.	4ª Vestone e Bagolino.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Brescia . .	5° batt. Verolanuova	1ª e 2ª Verolanuova, 3ª Leno. . .	
	6° » Breno. . .	1ª Breno, 2ª Pisogne, 3ª Edolo . .	
Bergamo. .	1° » Bergamo. .	1ª e 2ª Bergamo, 3ª Alzano, 4ª Trescorre, 5ª Sarnico.	
	2° » Ponte San Pietro	1ª Ponte S. Pietro, 2ª Almenno, 3ª Caprino, 4ª Zogno.	4ª Zogno e Piazza Brembana.
	3ª » Treviglio .	1ª Treviglio, 2ª Verdello, 3ª Romano, 4ª Martinengo.	
	4° » Clusone . .	1ª Clusone, 2ª Gandino, 3ª Lovere .	1ª Clusone e Vilminore.
Lecco . . .	1° » Lecco. . .	1ª Lecco, 2ª Oggiono, 3ª Canzo, 4ª Introbbio, 5ª Brivio, 6ª Missaglia.	
	2° » Sondrio . .	1ª Sondrio, 2ª Tirano, 3ª Morbegno, 4ª Grossotto, 5ª Chiavenna.	1ª Sondrio e Ponte in Valtellina. 2ª Morbegno e Traona. 4ª Grossotto e Bormio.
Verona . .	1° » Verona . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Verona, 5ª Tregnago .	5ª Tregnago e Grezzana.
	2° » Isola della Scala	1ª Isola della Scala, 2ª Villafranca, 3ª Sanguinetto.	
	3° » S. Pietro Incariano	1ª S. Pietro Incariano, 2ª Bardolino. 3ª Caprino.	
	4° » Legnago. .	1ª Legnago, 2ª Cologna, 3ª Soave .	
Mantova . .	1° » Mantova. .	1ª, 2ª, 3ª Mantova, 4ª S. Benedetto, 5ª Gonzaga.	
	2° » Castiglione delle Stiviere	1ª Castiglione delle Stiviere, 2ª Volta Mantovana, 3ª Asola, 4ª Canneto sull'Oglio.	
	3° » Viadana . .	1ª Viadana, 2ª Sabbionetta, 3ª Bozzolo 4ª Marcaria.	
	4° » Ostiglia . .	1ª Ostiglia, 2ª Revere 3ª Sermide.	

Rovigo . .	1°	Rovigo . .	1ª e 2ª Rovigo, 3ª Crespino, 4ª Occhiobello.		
	2°	Badia. . .	1ª Badia, 2ª Lendinara, 3ª Massa. Superiore.		
	3°	Adria. . .	1ª Adria, 2ª Loreo, 3ª Ariano.		
Vicenza . .	1°	Vicenza . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Vicenza	4ª Vicenza e Camisano.	
	2°	Lonigo . .	1ª e 2ª Lonigo, 3ª Barbarano, 4ª Arzignano.		
	3°	Bassano . .	1ª Bassano, 2ª Asiago, 3ª Marostica, 4ª Valstagna.		
	4°	Schio. . .	1ª Schio, 2ª e 3ª Thiene, 4ª Valdagno.	3ª Thiene e Arsiero.	
Padova . .	1°	Padova . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Padova.		
	2°	Padova . .	1ª Camposampiero, 2ª Cittadella, 3ª Pieve di Sacco.		
	3°	Este . . .	1ª Este, 2ª Monselice, 3ª Montagnana, 4ª Conselve.		
Belluno . .	1°	Belluno . .	1ª e 2ª Belluno, 3ª Longarone, 4ª Agordo.		
	2°	Feltre . .	1ª e 2ª Feltre, 3ª Fonzaso, 4ª Mel.		
	3°	Pieve di Cadore	1ª Pieve di Cadore, 2ª Auronzo, 3ª Comelico inferiore o S. Stefano.		
Treviso . .	1°	Treviso . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Treviso.		
	2°	Oderzo . .	1ª e 2ª Oderzo, 3ª Motta di Livenza.		
	3°	Conegliano .	1ª e 2ª Conegliano, 3ª e 4ª Vittorio.		
	4°	Biadene . .	1ª Biadene, 2ª Castelfranco, 3ª Asolo, 4ª Valdobbiadene.		
Udine. . .	1°	Udine . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Udine.		
	2°	Cividale . .	1ª e 2ª Cividale del Friuli, 3ª S. Pietro al Natisone.		
	3°	Tarcento. .	1ª e 2ª Tarcento, 3ª e 4ª Gemona.		
	4°	Palmanova .	1ª e 2ª Palmanova, 3ª Codroipo, 4ª Latisana.		

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Udine. . .	5° batt. Spilimbergo.	1ª Spilimbergo, 2ª S. Daniele, 3ª Maniago, 4ª Aviano.	
	6° » Pordenone .	1ª e 2ª Pordenone, 3ª Sacile, 4ª San Vito al Tagliamento.	
	7° » Tolmezzo .	1ª e 2ª Tolmezzo, 3ª Ampezzo, 4ª Moggio Udinese.	
Venezia . .	1° » Venezia . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Venezia.	
	2° » Venezia . .	1ª e 2ª Venezia, 3ª e 4ª Chioggia.	
	3° » Dolo . . .	1ª Dolo, 2ª Mestre, 3ª Mirano, 4ª Cavarzere.	
	4° » Portogruaro	1ª e 2ª Portogruaro, 3ª e 4ª S. Donà di Piave.	
Piacenza . .	1° » Piacenza. .	1ª e 2ª Piacenza, 3ª Castel S. Giovanni, 4ª Rivergaro, 5ª Bettola, 6ª Pianello val Tidone.	2ª Piacenza e Pontenure. 3ª Castel S. Giovanni e Borgonovo. 4ª Rivergaro e Ponte d'Oglio. 5ª Bettola e Ferriere. 6ª Pianello Val Tidone e Agazzano.
	2° » Fiorenzuola.	1ª Fiorenzuola, 2ª Cortemaggiore, 3ª Monticelli d'Ongina, 4ª Castell'Arquato, 5ª Bardi.	1ª Fiorenzuola e Carpaneto. 4ª Castell' Arquato e Lugagnano Val d'Arda.
	3° » Bobbio . .	1ª Bobbio, 2ª Varzi, 3ª Ottone.	2ª Varzi e Zavaterello.
Cremona . .	1° » Cremona. .	1ª e 2ª Cremona, 3ª Casal-buttano, 4ª Soresina, 5ª Pizzighettone.	3ª Casal-buttano e Robecco d'Oglio.
	2° » Cremona. .	1ª Sospiro, 2ª Pescarolo, 3ª Piadena, 4ª Casalmaggiore.	
Lodi . . .	1° » Lodi . . .	1ª e 2ª Lodi, 3ª S. Angelo Lodigiano, 4ª Paullo.	

	2° batt.	Casalpusterlengo	1ª Casalpusterlengo, 2ª Codogno, 3ª Maleo, 4ª Borghetto Lodigiano.	
	3° »	Crema . .	1ª e 2ª Crema, 3ª Pandino, 4ª Soncino.	
Parma . .	1° »	Parma . .	1ª e 2ª Parma, 3ª S. Lazzaro Parmense, 4° S. Pancrazio Parmense, 5ª Colorno.	
	2° »	Parma . .	1ª Traversetolo, 2ª Fornovo, 3ª Langhirano, 4ª Bedonia, 5ª Borgotaro.	2ª Fornovo e Calestano. 3ª Langhirano e Corniglio. 5ª Borgotaro e Berceto.
	3° »	Borgo San Donnino	1ª Borgo S. Donnino, 2ª Noceto, 3ª Zibello, 4ª S. Secondo Parmense.	1ª Borgo S. Dannino e Fontanellato. 2ª Noceto e Pellegrino Parmense. 3ª Zibello e Busseto. 4ª S. Secondo Parmense e Soragna.
Pavia. . .	1° »	Pavia. . .	1ª e 2ª Pavia, 3ª Belgioioso, 4ª Corte Olona.	
	2° »	Pavia. . .	1ª Cava Manara, 2ª Sannazzaro dei Burgondi, 3ª Bereguardo.	
	3° »	Vigevano .	1ª Vigevano, 2ª Gravellona, 3ª Gambolò, 4ª Garlasco.	4ª Garlasco e S. Giorgio di Lomellina.
	4° »	Mortara . .	1ª Mortara, 2ª Robbio, 3ª Sartirana, 4ª Pieve del Cairo.	1ª Mortara e Candia. 3ª Sartirana e Mede.
Voghera . .	1° »	Voghera. .	1ª e 2ª Voghera, 3ª e 4ª Casteggio .	2ª Voghera, Casei Gerola e Godiasco. 4ª Casteggio, S. Giulietta e Montalto.
	2° »	Stradella .	1ª Stradella, 2ª Broni, 3ª Montù Beccaria, 4ª Casatisma.	2ª Broni e Barbianello. 3ª Montù Beccaria e Soriasco.
	3° »	Tortona . .	1ª Tortona, 2ª Castelnuovo, 3ª Viguzzolo, 4ª S. Sebastiano, 5ª Villalvernia.	2ª Castelnuovo e Sale. 3ª Viguzzolo e Volpedo. 4ª S. Sebastiano e Garbagna.
	4° »	Novi Ligure	1ª Novi, 2ª Serravalle Scrivia, 3ª Castelletto d'Orba, 4ª Ovada, 5ª Rocchetta Ligure.	2ª Serravalle e Gavi. 3ª Castelletto e Capriata d'Orba.
Genova . .	1° »	Genova . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, Genova . . .	6ª Genova e Capraia (Isola).

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Genova . .	2° batt. Genova . .	1ª Rivarolo, 2ª Pontedecimo, 3ª Savignone, 4ª Sestri Ponente, 5ª Voltri.	3ª Savignone e Ronco. 5ª Voltri e Campofreddo.
	3° » Genova . .	1ª Staglieno, 2ª Nervi, 3ª Recco, 4ª Torriglia.	
	4° » Chiavari. .	1ª Chiavari, 2ª Lavagna, 3ª Rapallo, 4ª Sestri Levante, 5ª Cicagna, 6ª Borzonasca.	4ª Sestri Levante e Varese Ligure. 6ª Borzonasca e S. Stefano d'Aveto.
	5° » Spezia . .	1ª e 2ª Spezia, 3ª Levanto, 4ª Sarzana.	2ª Spezia, Lerici e Godano. 4ª Sarzana e Vezzano.
Savona . .	1° » Savona . .	1ª e 2ª Savona, 3ª Varazze, 4ª Sassello, 5ª Cairo Montenotte.	2ª Savona e Noli. 5ª Cairo Montenotte, Dego e Millesimo.
	2° » Albenga . .	1ª Albenga, 2ª Finalborgo, 3ª Loano, 4ª Alassio, 5ª Oneglia, 6ª Pieve di Teco.	2ª Finalborgo e Calizzano. 3ª Loano e Pietraligure. 4ª Alassio e Andora. 5ª Oneglia e Diano Marina.
	3° » Porto Maurizio	1ª Porto Maurizio, 2ª S. Remo, 3ª Taggia, 4ª Ventimiglia, 5ª Dolceacqua.	1ª Porto Maurizio, Dolcedo e Borgomaro. 2ª San Remo, Triora e Ceriana. 3ª Taggia e Santo Stefano. 4ª Ventimiglia e Bordighera.
Bologna . .	1° » Bologna . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Bologna.	
	2° » Bologna . .	1ª, 2ª, 3ª Bologna, 4ª Loiano.	
	3° » Castelmaggiore	1ª Castel Maggiore, 2ª S. Giorgio, 3ª Minerbio, 4ª Budrio.	
	4° » S. Giovanni in Persiceto	1ª S. Giovanni in Persiceto, 2ª Castelfranco dell'Emilia, 3ª Crevalcore, 4ª Bazzano.	
	5° » Vergato . .	1ª Vergato, 2ª Castiglione de' Pepoli, 3ª Porretta.	

Ferrara . .	1° batt.	Ferrara . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Ferrara.		
	2° »	Cento. . .	1ª Cento, 2ª Poggio Renatico, 3ª Bondeno.		
	3° »	Portomaggiore	1ª Porto Maggiore, 2ª Argenta, 3ª Copparo, 4ª Comacchio, 5ª Codigoro.		
Modena . .	1° »	Modena . .	1ª, 2ª, 3ª e 4ª Modena.	4ª	Modena e Formigine.
	2° »	Modena . .	1ª Nonantola, 2ª Sassuolo, 3ª Carpi, 4ª Vignola.		
	3° »	Mirandola .	1ª Mirandola, 2ª Concordia, 3ª S. Felice, 4ª Finale.	2ª	Concordia e Novi di Modena.
	4° »	Pavullo nel Frignano.	1ª Pavullo, 2ª Montefiorino, 3ª Zocca, 4ª Pieve Pelago, 5ª Fanano.	2ª 3ª 5ª	Montefiorino e Lama Mocogno. Zocca, Guiglia e Montese. Fanano e Sestola.
Ravenna . .	1° »	Ravenna. .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Ravenna, 5ª Alfonsine.	4ª	Ravenna, Cervia e Russi.
	2° »	Lugo . . .	1ª e 2ª Lugo, 3ª Bagnacavallo, 4ª Massa-Lombarda.		
	3° »	Faenza . .	1ª Faenza, 2ª Castelbolognese, 3ª Brisighella, 4ª Casola Valsenio.		
	4° »	Imola. . .	1ª e 2ª Imola, 3ª Castel S. Pietro, 4ª Medicina.		
Reggio Emil.	1° »	Reggio Emilia	1ª, 2ª, e 3ª Reggio Emilia, 4ª Scandiano, 5ª Correggio.	4ª	Scandiano, Rubiera e Castellarano.
	2° »	Montecchio .	1ª Montecchio, 2ª Castelnuovo di sotto 3ª San Polo, 4ª Carpineti, 5ª Castelnuovo nei Monti.	4ª 5ª	Carpineti e Villa Minozzo. Castelnuovo nei Monti e Colagna.
	3° »	Guastalla .	1ª Guastalla, 2ª Brescello, 3ª Novellara, 4ª Reggiolo.	1ª 2ª	Guastalla e Luzzara. Brescello e Poviglio.
Ancona . .	1° »	Ancona . .	1ª e 2ª Ancona, 3ª Osimo, 4ª Loreto.	4ª	Loreto e Filottrano.
	2° »	Jesi . . .	1ª Jesi, 2ª Arcevia, 3ª Fabriano.	2ª	Arcevia e Sassoferrato.
	3° »	Senigallia .	1ª Senigallia, 2ª Monte Marciano, 3ª Montalboddo, 4ª Corinaldo.	3ª	Montalboddo e Monte Carotto.
Ascoli Piceno	1° »	Ascoli Piceno	1ª Ascoli Piceno, 2ª Montalto delle Marche, 3ª Offida, 4ª S. Benedetto del Tronto 6ª Amandola, 7ª Arquata del Tronto.		

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Ascoli Piceno	2° batt. Fermo . .	1ª e 2ª Fermo, 3ª S. Elpidio, 4ª Ripatransone, 5ª Montegiorgio.	2ª Fermo e Monte Rubbiano. 4ª Ripatransone e Grottammare. 5ª Monte Giorgio e S. Vittoria in Materano.
Forlì . .	1° » Forlì . . .	1ª e 2ª Forlì, 3ª Bertinoro, 4ª Meldola, 5ª Civitella di Romagna.	
	2° » Cesena . .	1ª e 2ª Cesena, 3ª Savignano, 4ª Sogliano, 5ª Mercato.	
	3° » Rimini . .	1ª e 2ª Rimini, 3ª Coriano, 4ª Saludecio.	2ª Rimini e S. Arcangelo.
	4° » Rocca S. Casciano	1ª Rocca S. Casciano, 2ª Modigliana, 3ª Galeata, 4ª Bagno in Romagna.	
Macerata. .	1° » Macerata. .	1ª Macerata, 2ª Pansula, 3ª Recanati, 4ª Potenza Picena, 5ª Civitanova Marche.	
	2° » Tolentino .	1ª Tolentino, 2ª S. Ginesio, 3ª Treia, 4ª Cingoli.	2ª S. Ginesio e Sernano.
	3° » Camerino .	1ª e 2ª Camerino, 3ª Caldarola, 4ª S. Severino.	3ª Caldarola e Visso. 4ª S. Severino e Matelica.
Pesaro . .	1° » Pesaro . .	1ª e 2ª Pesaro, 3ª Fano, 4ª Mondavio, 5ª Pergola.	4ª Mondavio e Mondolfo.
	2° » Urbino . .	1ª Urbino, 2ª Urbania, 3ª Fossombrone, 4ª Cagli, 5ª Macerata Feltria, 6ª S. Agata in Feltria.	2ª Urbania e S. Angelo in Vado. 5ª Macerata e S. Leo. 6ª S. Agata e Pennabilli.
Firenze . .	1° » Firenze . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª Firenze.	
	2° » Firenze . .	1ª Firenze, 2ª S. Casciano in Val di Pesa, 3ª Figline, 4ª Pontassieve, 5ª Lastra a Signa.	2ª S. Casciano in Val di Pesa e Greve.

			sto Fiorentino.	
	4° »	Borgo San Lorenzo	1ª Borgo S. Lorenzo, 2ª Scarperia, 3ª Dicomano, 4ª Firenzuola.	1ª Borgo S. Lorenzo e Marradi.
	5° »	Pistoia . .	1ª, 2ª, 3ª Pistoia 4ª S. Marcello Pistoiese.	
	6° »	S. Miniato .	1ª S. Miniato, 2ª Fucecchio, 3ª Empoli, 4ª Castelfiorentino.	
Livorno . .	1° »	Livorno . .	1ª, 2ª, 3ª Livorno, 4ª Portoferraio.	4ª Portoferraio e Marciana.
	2° »	Pisa . . .	1ª, 2ª, 3ª Pisa, 4ª Cascina, 5ª Vico Pisano.	
	3ª »	Pontedera .	1ª Pontedera, 2ª Lari, 3ª Fauglia, 4ª Peccioli, 5ª Rosignano Marittimo.	
	4° »	Volterra. .	1ª Volterra, 2ª Pomarance, 3ª Fitto di Cecina, 4ª Campiglia Marittima	4ª Campiglia Marittima e Piombino.
Lucca. . .	1° »	Lucca . .	1ª, 2ª, 3ª, Lucca, 4ª Capannori 1°, 5ª Capannori 2°.	
	2° »	Pescia . .	1ª Pescia, 2ª Buggiano, 3ª Monsummano.	
	3° »	Viareggio .	1ª Viareggio, 2ª Camaiore, 3ª Pietrasanta, 4ª Serravezza, 5ª, Barga, 6ª Borgo a Mozzano.	
	4° »	Massa. . .	1ª Massa, 2ª Carrara (con Avenza) 3ª Fivizzano, 4ª Aulla, 5ª Pontremoli, 6ª Bagnone.	2ª Carrara e Fosdinovo. 4ª Aulla, Tresana e Calice. 5ª Pontremoli e Mulazzo.
	5° »	Castelnuovo di Garfag.	1ª Castelnuovo di Garfagnana, 2ª Camporgiano, 3ª Gallicano.	2ª Camporgiano e Minucciano.
Perugia . .	1° »	Perugia . .	1ª, 2ª, Perugia, 3ª Magione, 4ª Castiglione del Lago, 5ª Todi.	
	2° »	Perugia . .	1ª Umbertide, 2ª Gubbio, 3ª Città di Castello.	
Arezzo . .	1° »	Arezzo . .	1ª e 2ª, Arezzo, 3ª San Sepolcro, 4ª Bibbiena, 5ª Poppi, 6ª Montevarchi, 7ª S. Giovanni Valdarno.	3ª San Sepolcro e Pieve S Stefano.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Arezzo . .	2° batt. Cortona . .	1ª Cortona, 2ª Castiglion Fiorentino, 3ª Monte S. Savino, 4ª Foiano della Chiana.	
Orvieto . .	1° » Orvieto . .	1ª, 2ª Orvieto, 3ª Ficulle, 4ª Città della Pieve.	
	2° » Viterbo . .	1ª Viterbo, 2ª Montefiascone, 3ª Valentano, 4ª Acquapendente 5ª Bagnorea.	1ª Viterbo e Toscanella.
	3° » Ronciglione.	1ª Ronciglione, 2ª Sutri, 3ª Soriano nel Cimino, 4ª Civita Castellana.	2ª Sutri e Vetralla. 3ª Soriano nel Cimino e Orte. 4ª Civita Castellana e Nepi.
Siena . . .	1° » Siena . . .	1ª, 2ª, Siena, 3ª Colle di Val d'Elsa, 4ª Poggibonsi, 5ª Radda, 6ª Asciano, 7ª Chiusdino, 8ª Montalcino.	
	2° » Montepulc.	1ª Montepulciano, 2ª Pienza, 3ª Chiusi, 4ª Sinalunga, 5ª Radicofani.	
	3° » Grosseto. .	1ª Grosseto, 2ª Scansano, 3ª Rocca strada, 4ª Massa Marittima, 5ª Arcidosso, 6ª Pitigliano, 7ª Orbetello,	1ª Grosseto e Giuncarico. 5ª Arcidosso e Santa Fiora. 6ª Pitigliano e Manciano. 7ª Orbetello e Giglio.
Spoleto . .	1° » Spoleto . .	1ª, 2ª Spoleto, 3ª Montefalco, 4ª Norcia.	2ª Spoleto e Trevi. 3ª Montefalco e Bevagna. 4ª Norcia e Cascia.
	2° » Fuligno . .	1ª Fuligno, 2ª Nocera Umbra, 3ª Assisi, 4ª Gualdo Tadino.	1ª Fuligno e Spello.
	3° » Terni . . .	1ª, 2ª Terni, 3ª Narni, 4ª Amelia.	
Roma . . .	1° » Roma . . .	1ª, 2ª, 3ª e 4ª Roma.	
	2° » Roma . . .	1ª, 2ª, 3ª e 4ª Roma.	

	3° batt.	Frascati . .	1ª Frascati, 2ª Albano Laziale, 3ª Castelnuovo di Porto, 4ª Campagnano.	1ª Frascati e Marino. 2ª Albano Laziale e Genzano di Roma. 4ª Campagnano e Bracciano.
	4° »	Tivoli . .	1ª Tivoli, 2ª Palestrina, 3ª Genazzano, 4ª Subiaco, 5ª Arsoli.	1ª Tivoli e Palombara Sabina. 3ª Genazzano e San Vito Romano.
	5° »	Civitavecchia	1ª e 2ª Civitavecchia, 3ª Corneto Tarquinia.	3ª Corneto Tarquinia e Tolfa.
	6° »	Rieti . . .	1ª Rieti, 2ª Rocca Sinibalda, 3ª Poggio Mirteto, 4ª Fara in Sabina, 5ª Orvinio (Cane morto).	3ª Poggio Mirteto e Magliano Sabino.
	7° »	Frosinone .	1ª Frosinone, 2ª Ceccano, 3ª Monte San Giovanni, 4ª Ceprano, 5ª Vallecorsa, 6ª Piperno.	
	8° »	Alatri . .	1ª Alatri, 2ª Veroli, 3ª Ferentino, 4ª Anagni, 5ª Paliano.	1ª Alatri e Guarcino.
	9° »	Velletri . .	1ª Velletri, 2ª Valmontone, 3ª Segni, 4ª Sezze.	1ª Velletri e Cori. 4ª Sezze e Terracina.
Cagliari . .	1° »	Cagliari . .	1ª e 2ª Cagliari, 3ª Quartu S. Elena, 4ª Decimomannu, 5ª Muravera.	2ª Cagliari e Pula. 3ª Quartu S. Elena, Selargius e Sinnai. 4ª Decimomannu, Monastir e San Pantaleo. 5ª Muravera e S. Nicolò Gerrei.
	2° »	Sanluri . .	1ª Sanluri, 2ª Serramanna, 3ª Lunamatrona, 4ª Senorbi.	1ª Sanluri e S. Gavino Monreale. 2ª Serramanna e Noraminis. 3ª Lunamatrona e Barumini. 4ª Senorbi, Mandas e Guasila.
	3° »	Iglesias . .	1ª e 2ª Iglesias, 3ª Villacidro, 4ª Guspini, 5ª Santadi.	2ª Iglesias, S. Antioco, Carloforte, Flumini maggiore e Siliqua. 5ª Santadi e Teulada.
	4° »	Lanusei . .	1ª e 2ª Lanusei, 3ª Seni, 4ª Laconi, 5ª Tonara.	2ª Lanusei, Tortoli e Ierzu. 3ª Seni e Nurri. 4ª Laconi e Isili. 5ª Tonara, Aritzo e Sorgono.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Cagliari	5° batt. Oristano	1ª e 2ª Oristano, 3ª Terralba, 4ª Ales, 5ª Busachi, 6ª Milis, 7ª Bosa, 8ª Macomer.	2ª Oristano, Cabras, Simaxis e Solarussa. 3ª Terralba e Mogoro. 4ª Ales, Baressa, Senis e Fordongianus. 5ª Busacchi e Ghilarza. 6ª Milis, S. Lussurgiu e Cuglieri. 7ª Bosa e Tresnoraghes. 8ª Macomer e Sedilo.
Sassari	1° » Sassari	1ª e 2ª Sassari, 3ª Sorso, 4ª Osilo, 5ª Ossi.	2ª Sassari e Ploaghe. 3ª Sorso e Porto Torres. 4ª Osilo, Nulvi e Castelsardo. 5ª Ossi e Ittiri.
	2° » Alghero	1ª Alghero, 2ª Pozzomaggiore, 3ª Thiesi, 4ª Bonorva.	2ª Pozzomaggiore e Villanova Monteleone.
	3° » Ozieri	1ª Ozieri, 2ª Benetutti, 3ª Oschiri, 4ª e 5ª Tempio Pausania, 6ª La Maddalena.	1ª Ozieri e Mores. 2ª Benetutti e Bono. 3ª Oschiri e Pattada. 5ª Tempio Pausania, Aggius e Calangianus.
	4° » Nuoro	1ª e 2ª Nuoro, 3ª Gavoi, 4ª Orani, 5ª Siniscola.	2ª Nuoro, Bitti e Dorgali. 3ª Gavoi e Fonni. 4ª Orani e Bolotana.
Chieti	1° » Chieti	1ª e 2ª Chieti, 3ª Francavilla al mare, 4ª Guardiagrele, 5ª Manopello, 6ª S. Valentino in Abruzzo Citeriore.	2ª Chieti e Bucchianico. 3ª Francavilla al Mare e Tollo. 6ª S. Valentino in Abruzzo Cit. e Caramanico.
	2° » Lanciano	1ª Lanciano, 2ª S. Vito Chietino, 3ª Orsogna, 4ª Ortona, 5ª Casoli, 6ª Lama dei Peligni, 7ª Villa S. Maria.	5ª Casoli e Torricella. 6ª Lama e Palena.

			Atessa, 5ª Bomba, 6ª Celenza sul Trigno, 7ª Castiglione Messer Marino.	2ª Casalbordino e Paglieta. 6ª Celenza sul Trigno e S. Buono.
Aquila . .	1° »	Aquila . .	1ª e 2ª Aquila, 3ª Pizzoli, 4ª S. Demetrio nei Vestini, 5ª Barisciano, 6ª Castelvecchio Subequo, 7ª Capestrano.	2ª Aquila, Sassa e Paganica. 3ª Pizzoli e Montereale.
	2° »	Avezzano .	1ª Avezzano, 2ª Celano, 3ª Tagliacozzo 4ª Civitella Roveto, 5ª Pescina.	1ª Avezzano e Trasacco. 3ª Taglincozzo e Carsoli. 5ª Pescina e Gioia dei Marzi.
	3° »	Cittaducale .	1ª Cittaducale, 2ª Antrodoco, 3ª Borgocollefegato, 4ª Amatrice.	1ª Cittaducale e Leonessa. 2ª Antrodoco e Borbona. 3ª Borgocollefegato e Fiamignano. 4ª Amatrice e Accumoli.
	4° »	Solmona . .	1ª Solmona, 2ª Fratola, 3ª Introdacqua 4 ª Castel di Sangro.	2ª Pratola e Popoli. 3ª Introdacqua e Scanno. 4ª Castel di Sangro e Pescocostanzo.
Campobasso .	1° »	Campobasso.	1ª Campobasso, 2ª Montagano, 3ª Castropignano, 4ª Vinchiaturo, 5ª Ielsi, 6ª S. Elia a Pianisi, 7ª Trivento.	1ª Campobasso e S. Giovanni in Galdo, 4ª Vinchiaturo e Sepino. 5ª Ielsi e Riccia.
	2° »	Isernia . .	1ª Isernia, 2ª Forli del Sannio, 3ª Castellone, 4ª Cantalupo, 5ª Boiano, 6ª Venafro.	
	3° »	Agnone . .	1ª e 2ª Agnone, 3ª Carpinone, 4ª Frosolone.	2ª Agnone, Capracotta e Carovilli.
	4° »	Larino . .	1ª Larino, 2ª Palata, 3ª Civita Campomarano, 4ª Guglionesi, 5ª Casacalenda, 6ª Bonefro.	3ª Civita Campomarano e Montefalcone nel Sannio. 4ª Guglionesi e Termoli. 6° Bonefro e Santa Croce di Magliano.
Foggia . .	1° »	Foggia . .	1ª e 2ª Foggia, 3ª Lucero, 4ª Volturara Appula, 5ª Cerignola, 6ª Trinitapoli, 7ª Monte S. Angelo.	2ª Foggia e Orta Nova. 4ª Volturara Appula e Biccari. 6ª Trinitapoli e Manfredonia. 7ª Monte S. Angelo e Vieste.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglione	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Foggia . .	2° batt. Bovino . .	1ª e 2ª Bovino, 3ª Ascoli Satriano, 4ª Troia.	2ª Bovino, Deliceto e Sant'Agata di Puglia. 3ª Ascoli Satriano e Candela.
	3° » S. Severo .	1ª e 2ª S. Severo, 3ª S. Marco in Lamis, 4ª Castelnuovo della Daunia, 5ª San Nicandro Garganico, 6ª Vico del Gargano.	2ª S. Severo, Torre Maggiore, Apricena e Serra Capriola. 3ª S. Marco in Lamis e S. Giovanni Rotondo. 4ª Castelnuovo della Daunia e Celenza Valfortore. 5ª S. Nicandro Garganico e Cagnano Varano. 6ª Vico del Gargano e Rodi.
Teramo . .	1° » Teramo . .	1ª e 2ª Teramo, 3ª Civitella del Tronto, 4ª Tossicia, 5ª Nereto, 6ª Notaresco, 7ª Giulianova, 8ª Atri.	2ª Teramo, Montorio al Vomano e Campli. 3ª Civitella del Tronto e Valle Castellana. 5ª Nereto e Ancarano.
	2° » Penne . .	1ª Penne, 2ª Loreto Aprutino, 3ª Pianella, 4ª Catignano, 5ª Città S. Angelo, 6ª Bisenti, 7ª Torre dei Passeri.	
Napoli . .	1° » Napoli . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Napoli.	
	2° » Napoli . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Napoli.	
	3° » Napoli . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Napoli.	
	4° » Napoli . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Napoli.	
	5° » Napoli . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Napoli.	
	6° » Portici . .	1ª Portici, 2ª Barra, 3ª Torre del Greco, 4ª S. Anastasia.	4ª Sant'Anastasia e Somma Vesuviana.

	7° batt.	Pozzuoli .	1ª Pozzuoli, 2ª Procida, 3ª Ischia . .	2ª Procida e Ventotene. 3ª Ischia e Foria.
Benevento .	1° »	Benevento .	1ª e 2ª Benevento, 3ª San Giorgiola Montagna, 4ª Vitulano, 5ª Montesarchio, 6ª Airola.	2ª Benevento e Pescolamazza. 3ª S. Giorgio la Montagna e Paduli.
	2° »	Cerreto Sannita	1ª Cerreto Sannita, 2ª Guardia S. Framondi, 3ª Solopaca, 4ª Pontelandolfo.	1ª Cerretosannita e Cusano Mutri. 3ª Solopaca e S. Agata dei Goti. 4ª Pontelandolfo e Morcone.
	3° »	S. Bartolomeo in Galdo.	1ª e 2ª S. Bartolomeo in Galdo, 3ª Colle Sannita, 4ª S. Giorgio la Molara, 5ª Santa Croce di Morcone.	1ª S. Bartolomeo in Galdo, Baselice e Castelfranco in Miscano.
Caserta . .	1° »	Caserta . .	1ª Caserta, 2ª Maddaloni, 3ª Marcianise, 4ª Arienzo, 5ª Caiazzo.	
	2° »	Capua . .	1ª Capua, 2ª Santa Maria di Capua, 3ª e 4ª Aversa, 5ª Pignataro.	4ª Aversa, Trentola e Succivo. 5ª Pignataro e Formicola.
	3° »	Teano . .	1ª Teano, 2ª Mignano, 3ª Pietramelara, 4ª Piedimonte d'Alife.	2ª Mignano e Capriati Volturno.
	4° »	Sora . . .	1ª Sora, 2ª Alvito, 3ª Arpino, 4ª Arce, 5ª Atina.	
	5° »	Cassino . .	1ª Cassino, 2ª Cervaro, 3ª Roccasecca, 4ª Pontecorvo.	
Gaeta . . .	1° »	Gaeta. . .	1ª e 2ª Gaeta, 3ª Traetto, 4ª Fondi, 5ª Esperia, 6ª Sessa Aurunca, 7ª Roccamonfina.	2ª Gaeta, Pico e Ponza. 6ª Sessa Aurunca e Carinola.
Nola . . .	1° »	Nola . . .	1ª e 2ª Nola, 3ª Cicciano, 4ª Marigliano, 5ª Ottaiano.	2ª Nola, Saviano e Palma.
	2° »	Casoria . .	1ª Casoria, 2ª Afragola, 3ª Pomigliano d'Arco, 4ª Acerra.	
	3° »	Frattamagg.	1ª Frattamaggiore, 2ª Caivano, 3ª S. Antimo, 4ª Giuliano.	4ª Giuliano e Mugnano.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Nola . . .	4° batt. Castellamare di Stabia	1ª Castellamare, 2ª Gragnano, 3ª Torre Annunziata, 4° Sorrento, 5ª Massalubrense.	1ª Castellamare e Vico Equense. 2ª Gragnano o Agerola. 3ª Torre Annunziata e Bosco Tre Case. 4ª Sorrento e Piano di Sorrento. 5ª Massa o Capri.
Salerno . .	1° » Salerno . .	1ª e 2ª Salerno, 3ª Cava dei Tirreni, 4ª Maiori, 5ª Amalfi.	2ª Salerno e Vietri. 5ª Amalfi e Positano.
	2° » Baronissi .	1ª Baronissi, 2ª Mercato S. Severino, 3ª S. Cipriano, 4ª Montecorvino.	
	3° » Nocera dei Pagani	1ª Nocera 2ª Pagani, 3ª Angri, 4ª Castel S. Giorgio, 5ª Sarno.	
Avellino . .	1° » Avellino. .	1ª e 2ª Avellino, 3ª Lauro, 4ª Baiano, 5ª Cervinara.	2ª Avellino, Mercogliano e Monteforte Irpino. 3ª Lauro e Montoro superiore. 5ª Cervinara e Altavilla Irpina.
	2° » Atripalda .	1ª Atripalda, 2ª Chiusano di S. Domenico, 3ª Serino, 4ª Montefusco.	2ª Chiusano di S. Domenico e Volturara Irpina. 3ª Serino e Solofra. 4ª Montefusco e Montemiletto.
	3° » Ariano di Puglia.	1ª e 2ª Ariano, 3ª Grottaminarda, 4ª Castel Baronia, 5ª Accadia, 6ª Orsara.	1ª Ariano di Puglia e Montecalvo Irpino. 3ª Grottaminarda e Mirabella. 4ª Castel Baronia e Flumeri.
	4° » S. Angelo dei Lombardi	1ª Santangelo dei Lombardi, 2ª Montemarano, 3ª Frigento, 4ª Teora, 5ª Montella, 6ª Lacedonia, 7ª Aquilonia.	1ª S. Angelo dei Lombardi e Andretta. 2ª Montemarano e Paternopoli. 4ª Teora e Calabritto. 5ª Montella e Bagnoli.

Campagna .	1° batt. Campagna .	1ª Campagna, 2ª Contursi, 3ª Postiglione, 4ª Buccino, 5ª Capaccio, 6ª Rocca d'Aspide, 7ª S. Angelo a Fasanella.	1ª Campagna ed Eboli. 2ª Contursi e Laviano.
	2° » Vallo della Lucania.	1ª Vallo, 2ª Pollica, 3ª Torchiara, 4ª Laurino, 5ª Pisciotta, 6ª Laurito.	1ª Vallo e Gioj. 3ª Torchiara e Castellabate. 5ª Pisciotta e Camerota. 6ª Laurito e Torre Orsaia.
	3° » Sala Consilina.	1ª Sala Consilina, 2ª Teggiano, 3ª Polla, 4ª Sanza, 5ª Caggiano, 6ª Vibonati.	1ª Sala Consilina e Padula. 4ª Sanza e Montesano.
Bari . . .	1° » Bari . . .	1ª e 2ª Bari, 3ª Modugno, 4ª Capurso.	2ª Bari e Bitetto.
	2° » Bitonto . .	1ª Bitonto, 2ª Palo del Colle, 3ª Canneto di Bari, 4ª Acquaviva delle Fonti.	1ª Bitonto, Giovinazzo e Casamassima.
	3° » Monopoli .	1ª e 2ª Monopoli, 3ª Fasano, 4ª Putignano, 5ª Locorotondo, 6ª Conversano, 7ª Mola di Bari.	2ª Monopoli e Castellana. 4ª Putigliano e Turi. 6ª Conversano e Rutigliano.
	4° » Altamura .	1ª Altamura, 2ª Gravina in Puglia, 3ª S. Eramo in Colle, 4ª Grumo Appula, 5ª Gioia del Colle, 6ª Noci.	3ª S. Eramo in Colle e Cassano delle Murge.
Barletta . .	1° » Barletta . .	1ª Barletta, 2ª Trani, 3ª Bisceglie, 4ª Molfetta, 5ª Terlizzi.	
	2° » Andria . .	1ª Andria, 2ª Corato, 3ª Ruvo di Puglia, 4ª Canosa di Puglia, 5ª Minervino Murge.	5ª Minervino Murge e Spinazzola.
	3° » Melfi . . .	1ª Melfi, 2ª Rionero in Volture, 3ª Venosa, 4ª Bella, 5ª Muro Lucano, 6ª Forenza.	1ª Melfi e Barile 3ª Venosa e Palazzo S. Gervasio. 5ª Muro Lucano e Pescopagano.
Lecce . . .	1° » Lecce. . .	1ª e 2ª Lecce, 3ª S. Cesario di Lecce, 4ª Campi Salentino.	2ª Lecce, Monteroni di Lecce e Vernole. 3ª S. Cesario di Lecce e Copertino. 4ª Campi Salentino e Novoli.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Lecce	2° batt. Otranto	1ª Otranto, 2ª Maglie, 3ª Poggiardo, 4ª Alessano.	1ª Otranto, Carpignano Salentino e Martano. 4ª Alessano, Presicce e Gagliano del Capo.
	3° » Gallipoli.	1ª Gallipoli, 2ª Nardo, 3ª Galatina, 4ª Casarano, 5ª Ruffano.	1ª Gallipoli e Parabita. 2ª Nardò e Galatone. 4ª Casarano e Ugento. 5ª Ruffano e Tricase.
	4° » Brindisi	1ª Brindisi, 2ª Mesagne, 3ª Francavilla Fontana, 4ª Oria, 5ª Ostuni, 6ª Ceglie Messapico.	1ª Brindisi e S. Vito dei Normanni. 2ª Mesagne e Salice Salentino.
Potenza	1° » Potenza	1ª Potenza, 2ª Picerno, 3ª Avigliano, 4ª Tolve, 5ª Trivigno, 6ª Acerenza.	2ª Picerno e Vietri di Potenza. 6ª Acerenza e Genzano.
	2° » Brienza	1ª Brienza, 2ª Calvello, 3ª Laurenzana, 4ª Viggiano, 5ª Montemurro.	2ª Calvello e Marsiconovo. 3ª Laurenzana e Corleto-Perticara. 4ª Viggiano e Saponara di Grumento.
	3° » Lagonegro	1ª Lagonegro, 2ª Lauria, 3ª Rotonda, 4ª Moliterno, 5ª Latronico, 6ª Chiaromonte, 7ª Tursi.	1ª Lagonegro e Maratea. 4ª Militerno e S. Chirico Raparo. 6ª Chiaromonte, Noepoli, S. Arcangelo e Rotondella.
Taranto	1° » Taranto	1ª Taranto, 2ª Sangiorgiosotto Taranto, 3ª Grottaglie, 4ª Massafra, 5ª Manduria, 6ª Martina Franca, 7 Genosa.	4ª Massafra e Mottola. 5ª Manduria e Sava. 7ª Genosa e Castellaneta.
	2° » Matera	1ª Matera, 2ª Montescaglioso, 3ª Ferandina, 4ª Tricarico, 5ª Pisticci, 6ª S. Mauro Forte.	4ª Tricarico e Montepeloso. 6ª S. Mauro Forte e Stigliano.
Catanzaro	1° » Catanzaro	1ª Catanzaro, 2ª Tiriolo, 3ª Taverna, 4ª Cropani.	4ª Cropani e Soveria di Catanzaro.

	2° batt.	Squillace .	1ª Squillace, 2ª Chiaravalle, 3ª Gasperina, 4ª Davoli, 5ª Badolato.	1ª Squillace e Borgia.
	3° »	Nicastro . .	1ª Nicastro, 2ª Sambiase, 3ª Maida, 4ª Filadelfia, 5ª Serrastretta, 6ª Gimigliano, 7ª Martirano.	1ª Nicastro e Feroleto antico. 3ª Maida e Cortale. 7ª Martirano e Nocera-Tirinese.
	4° »	Monteleone di Calabria	1ª Monteleone, 2ª Pizzo, 3ª Mileto, 4ª Tropea, 5ª Soriano, 6ª Serra S. Bruno.	1ª Monteleone e Briatico. 2ª Pizzo e Monterosso Calabro. 4ª Tropea e Nicotera. 5ª Soriano e Arena.
	5° »	Cotrone . .	1ª Cotrone, 2ª Strongoli, 3ª Santa Severina, 4ª Petilia Policastro.	2ª Strongoli e Cirò. 3ª S. Severina e Savelli.
Cosenza . .	1° »	Cosenza . .	1ª e 2ª Cosenza, 3ª Rogliano, 4ª Scigliano, 5ª e 6ª Amantea, 7ª Spezzano Grande, 8ª Rose.	2ª Cosenza, Dipignano e Cerisano. 3ª Rogliano e Aprigliano. 4ª Scigliano e Grimaldi. 6ª Amantea, Fiumefreddo e Aiello. 8ª Rose e Celico.
	2° »	Paola. . .	1ª Paola, 2ª Rende, 3ª Montalto, 4ª Cetraro, 5ª Cerzeto, 6ª S. Marco, 7ª Belvedere.	1ª Paola e Fuscaldo. 5ª Cerzeto e Bisignano.
	3° »	Rossano . .	1ª Rossano, 2ª Corigliano Calabro, 3ª Acri, 4ª San Giovanni in Fiore, 5ª Cariati.	1ª Rossano, Cropalati e Longobuco. 2ª Corigliano e S. Demetrio-Corone. 5ª Cariati e Campana.
	4° »	Castrovillari	1ª Castrovillari, 2ª Cassano al Ionio, 3ª Cerchiara di Calab., 4ª Mormanno, 5ª Lungro, 6ª San Sosti, 7ª Oriolo, 8ª Scalea, 9ª Verbicaro.	1ª Castrovillari e Morano-Cal. 2ª Cassano al Ionio e Spezzano Albanese. 3ª Cerchiara e Amendolara.
Reggio Calabria	1° »	Reggio di Calabria	1ª e 2ª Reggio Calabria, 3ª S. Agata in Gallina, 4ª Calanna, 5ª Villa S. Giov. 6ª Melito di Porto Salvo, 7ª Bova.	
	2° »	Palmi . .	1ª Palmi, 2ª S. Eufemia d'Aspromonte, 3ª Bagnara, 4ª Oppido Mamertina.	1ª Palmi e Seminara. 2ª S. Eufemia e Sinopoli. 3ª Bagnara e Scilla.
	3° »	Cittanuova .	1ª Cittanuova, 2ª Polistena, 3ª Cinquefronde, 4ª Laureana di Borello.	1ª Cittanuova e Radicena.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Reggio Calabria	4° » Gerace . .	1ª Gerace, 2ª Ardore, 3ª Bianco, 4ª Gioiosa Jonica, 5ª Caulonia, 6ª Stilo.	1ª Gerace e Siderno-marina. 3ª Bianco e Staiti. 4ª Gioiosa-Ionica, Mammola e Grotteria.
Palermo . .	1° » Palermo . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Palermo.	
	2° » Palermo . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Palermo.	
	3° » Palermo . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª Palermo.	4ª Palermo e Ustica.
	4° » Monreale .	1ª Monreale, 2ª Carini, 3ª e 4ª Partinico, 5ª Piana de' Greci, 6ª Misilmeri, 7ª Bagheria.	6ª Misilmeri e Marineo.
	5° » Corleone. .	1ª Corleone, 2ª Bisacquino, 3ª Prizzi, 4ª Chiusa-Sclafani.	
	6° » Cefalù . .	1ª Cefalù, 2ª Castelbuono, 3ª Collesano, 4ª Petralia Soprana, 5ª Petralia Sottana, 6ª Gangi.	2ª Castelbuono e San Mauro. 4ª Petralia Soprana e Polizzi. 5ª Petralia Sottana e Alimena.
	7° » Termini Imerese.	1ª Termini, 2ª Caccamo, 3ª Cimiana, 4ª Mezzoiuso, 5ª Montemaggiore Belsito, 6ª Alia, 7ª Lercara Friddi.	7ª Lercara e Castronuovo.
Caltanissetta	1° » Caltanissetta	1ª Caltanisetta, 2ª S. Cataldo, 3ª Santa Caterina Villarmosa, 4ª Sommatino, 5ª Villalba, 6ª Mussomeli.	2ª S. Cataldo e Serradifalco.
	2° » Piazza Armerina	1ª Piazza-Armerina, 2ª Val-guarnera, 3ª Pietraperzia, 4ª Castrogiovanni, 5ª Calascibetta.	1ª Piazza-Armerina e Aidone. 2ª Valguarnera e Barrafranca.
	3° » Terranova di Sicilia.	1ª Terrranova, 2ª Niscemi, 3ª Riesi, 4ª Mazzarino.	2ª Niscemi e Butera.
Girgenti . .	1° » Girgenti . .	1ª e 2ª Girgenti, 3ª Favara, 4ª Aragona, 5ª Cattolica, 6ª Racalmuto.	2ª Girgenti e Raffadali. 5ª Cattolica e Sicculiana. 6ª Racalmuto e Grotte.

			Palma, 5ª Licata.	
	3°	Bivona . .	1ª Bivona, 2ª Burgio, 3ª Cammarata, 4ª Ribera, 5ª Castel Termini.	
	4°	Sciacca . .	1ª e 2ª Sciacca, 3ª Sambuca-Zabut 4ª Menfi, 5ª Santa Margherita di Belice.	2ª Sciacca e Caltabellotta.
Trapani . .	1°	Trapani . .	1ª e 2ª Trapani, 3ª Monte S. Giuliano, 4ª e 5ª Marsala.	2ª Trapani e Pacecco. 5ª Marsala, Favignana e Pantelleria.
	2°	Alcamo . .	1ª Alcamo, 2ª Castellemare del Golfo, 3ª Calatafimi, 4ª Gibellina.	
	3°	Mazzara del Vallo.	1ª Mazzara, 2ª Castelvetrano, 3ª Partanna, 4ª Salemi.	3ª Partanna e Santa Ninfa.
Messina . .	1°	Messina . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, Messina	7ª Messina e Ali.
	2°	Milazzo . .	1ª Milazzo, 2ª S. Lucia, 3ª Rometta, 4ª Lipari.	
	3°	Castroreale .	1ª Castroreale, 2ª e 3ª Barcellona-Pozzo di Gotto, 4ª Novara di Sicilia, 5ª Santa Teresa di Riva, 6ª Francavilla di Sicilia, 7ª Taormina.	3ª Barcellona e Montalbano di Elicona.
	4°	Patti . . .	1ª Patti, 2ª Sant'Angelo di Brolo, 3ª Raccuia, 4ª Naso, 5ª Tortorici, 6ª S. Agata di Militello.	
	5°	Mistretta. .	1ª Mistretta, 2ª S. Stefano di Camastra, 3ª Cesarò, 4ª S. Fratello.	3ª Cesarò e Capizzi.
Catania . .	1°	Catania . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Catania, 6ª Misterbianco, 7ª Mascalucia.	6ª Misterbianco e Scordia.
	2°	Paternò . .	1ª Paternò, 2ª Belpasso, 3ª Biancavilla, 4ª Aderno, 5ª Tre Castagne, 6ª Bronte.	
	3°	Acireale . .	1ª Acireale, 2ª Aci Sant'Antonio, 3ª Giarre, 4ª Linguaglossa, 5ª Randazzo.	4ª Linguaglossa e Castiglione.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Catania . .	4° batt. Nicosia . .	1ª Nicosia, 2ª Leonforte, 3ª Aggira, 4ª Regalbuto, 5ª Troina, 6ª Centuripe.	2ª Leonforte e Assoro.
Siracusa . .	1° » Siracusa . .	1ª Siracusa, 2ª Floridia, 3ª Sortino, 4ª Augusta, 5ª Lentini.	3ª Sortino e Melilli. 5ª Lentini e Francoforte.
	2° » Noto . . .	1ª e 2ª Noto, 3ª Avola, 4ª Palazzolo, 5ª Ferla.	2ª Noto, Rosolini e Pachino. 5ª Ferla e Buccheri.
	3° » Modica . .	1ª e 2ª Modica, 3ª Ragusa Superiore, 4ª Spaccaforno, 5ª Comiso, 6ª Chiaromonte, 7ª Vittoria.	2ª Modica e Scicli. 6ª Chiaromonte e Monterosso-Almo.
	4° » Caltagirone .	1ª e 2ª Caltagirone, 3ª Grammichele, 4ª Vizzini, 5ª Militello in val di Catania, 6ª Rammacca.	2ª Caltagirone e Mirabella-Imbaccari. 3ª Grammichele e Mineo. 4ª Vizzini e Licodia. 6ª Rammacca e Palagonia.

SPECCHIO **B.**

Milizia territoriale — ARTIGLIERIA DA FORTEZZA.

Distretto militare	Numerazione e denominazione delle brigate	Numerazione e denominazione delle compagnie
Torino	Brigata Torino	1ª e 2ª
Ivrea		1 autonoma
Pinerolo		1 id.
Vercelli	Brigata Vercelli	1ª e 2ª
Alessandria	Brigata Alessandria	1ª Alessandria 2ª Casale
Cuneo		1 autonoma
Mondovì		1 id.
Milano	Brigata Milano	1ª e 2ª
Como		1 autonoma
Monza		1 id.
Novara		1 id.
Varese		1 id.
Brescia		1 id.
Bergamo		1 id.
Lecco		1 id.
Verona	Brigata Verona	1ª e 2ª
Mantova		1 autonoma
Rovigo		1 id.
Vicenza		1 id.
Padova		1 id.
Belluno		1 id.
Treviso		1 id.
Udine	Brigata Udine	1ª e 2ª
Venezia		1 autonoma
Piacenza		1 autonoma
Cremona		1 id.
Lodi		1 id.
Parma		1 id.
Pavia		1 id.
Voghera		1 id.
Genova	Brigata Genova	1ª e 2ª.
Savona		1 autonoma

Distretto militare	Numerazione e denominazione delle brigate	Numerazione e denominazione delle compagnie
Bologna	Brigata Bologna	1ª e 2ª
Ferrara		1 autonoma
Modena		1 id.
Ravenna		1 id.
Reggio E.		1 id.
Ancona		1 id.
Ascoli Piceno		1 id.
Forlì		1 id.
Macerata		1 id.
Pesaro		1 id.
Firenze	Brigata Firenze	1ª e 2ª Firenze 3ª Pistoia.
Livorno		1 autonoma
Lucca	Brigata Lucca	1ª Lucca 2ª Massa.
Perugia		1 autonoma.
Arezzo		1 id.
Orvieto		1 id.
Siena		1 id.
Spoleto		1 id.
Roma	Brigata Roma	1ª e 2ª Roma 3ª Frosinone
Cagliari		1 autonoma
Sassari		1 id.
Chieti		1 id.
Aquila		1 id.
Campobasso		1 id.
Foggia		1 id.
Teramo		1 id.
Napoli	Brigata Napoli	1ª, 2ª e 3ª
Benevento		1 autonoma
Caserta		1 id.
Gaeta		1 id.
Nola		1 id.
Salerno		1 id.
Avellino		1 id.
Campagna		1 id.

Distretto militare	Numerazione e denominazione delle brigate	Numerazione e denominazione delle compagnie
Bari		1 autonoma
Barletta		1 id.
Lecce		1 id.
Potenza		1 id.
Taranto		1 id.
Catanzaro	Brigata Catanzaro	1ª e 2ª
Cosenza	Brigata Cosenza	1ª Cosenza 2ª Rossano
Reggio C.		1 autonoma
Palermo	Brigata Palermo	1ª e 2ª
Caltanissetta		1 autonoma
Girgenti		1 id.
Trapani		1 id.
Messina	Brigata Messina	1ª e 2ª
Catania		1 autonoma
Siracusa		1 id.

Roma, 8 aprile 1880.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
Bonelli

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 15. Pubblicato il 23 aprile 1880. **Parte 1.**

APRILE 19. — Distintivo pei sottufficiali del corso speciale presso la scuola militare *pag.* 143.

» 20. — Trasferimento della stazione di Cambiano a Pino Torinese, *pag.* 143.

» 21. — Adozione di nuovi modelli di trombe pei corpi dell'arma di fanteria e pei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio, *pag.* 143.

» 22 — Aggiunte e varianti: Alla *Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria.* — Alla *Istruzione sulle armi portatili* Titolo II, Vol. I delle *Istruzioni pratiche dell'artiglieria.* — Alla *Istruzione sulle armi portatili* Titolo II, Vol. I delle *Istruzioni pratiche del genio.* Alla *Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria, pag.* 145.

» 22. — Aggiunte al *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.* — Al *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e genio.* — Al *Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, pag.* 147.

ATTO N. **46**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 209). — **Distintivo pei sottufficiali del corso speciale presso la scuola militare**. — 19 aprile.

Questo Ministero ha determinato che, analogamente a quanto è fissato per gli allievi della scuola militare, i sottufficiali del corso speciale abbiano a portare al bavero della giubba di panno e del cappotto una trecciuola alta millimetri 3, d'oro o d'argento, secondo l'arma cui appartengono.

Questo distintivo verrà fatto applicare ai detti oggetti per cura del comando della scuola a carico delle masse individuali.

Il Ministro — BONELLI.

N. **47** — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. — (Nota N. 42). — **Trasferimento della stazione di Cambiano a Pino Torinese**. — 20 aprile

La stazione dei Carabinieri Reali di Cambiano (Circondario di Torino, legione di Torino) è trasferta a Pino Torinese (Circondario di Torino, legione Torino).

Il Ministro — BONELLI.

N. **48**. — ARREDAMENTO (Nota N. 62). — **Adozione di nuovi modelli di trombe pei corpi dell'arma di fanteria e pei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio.** — 21 aprile.

È adottata pei corpi dell'arma di fanteria una nuova tromba in *si b* a pistone conforme al campione che sarà inviato ai

consigli d'amministrazione dei corpi stessi, e che, sotto la denominazione di *Tromba Mod. 1880 pei corpi dell'arma di fanteria*, s'intende sostituita a quelle adottate cogli *Atti* N. 20 e N. 117 del 1872.

La nuova tromba è suscettibile dell'applicazione di un ritorto in *si b* basso con relativa pompa e bocchino da trombone per le parti di basso e d'accompagnamento basso nelle fanfare. I corpi dovranno essere provvisti di tale ritorto nella proporzione di quattro per ogni battaglione.

Coll'adozione del nuovo modello di tromba s'intende vietato in modo assoluto ed in qualsiasi circostanza di introdurre altri strumenti nelle fanfare.

È parimenti adottata pei corpi di cavalleria, artiglieria e genio una nuova tromba in *mi b* conforme al campione che sarà spedito ai rispettivi consigli di amministrazione, e che, colla denominazione di *Tromba modello 1880 pei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio*, s'intende sostituita a quella attualmente in uso.

I campioni delle nuove trombe saranno inviati ai consigli d'amministrazione per cura della direzione di commissariato di Verona, ed i corpi dovranno attenersi in tutto esattamente a tali campioni negli acquisti da farsi man mano che le trombe di vecchio modello vengono dichiarate fuori d'uso.

I limiti di prezzo da non oltrepassarsi negli acquisti delle trombe di nuovo modello di cui trattasi, sono i sottoindicati.

Tromba pei corpi dell'arma di fanteria .	L. 14
Ritorto con pompa e bocchino da trombone.	» 5,50
Tromba pei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio	» 10

Al modello degli inventari pel materiale dei servizi amministrativi (edizione 1870) sono arrecate le seguenti varianti ed aggiunte:

Categ. II, N. 36.	Trombe pei corpi di cavalleria, artiglieria e genio (modello 1880) .	N.	40	00	Variante
Id. N. 37.	Trombe pei corpi dell'arma di fanteria (modello 1880) senza ritorto.	»	44	00	Variante
Id. N. 40.	Trombe pei corpi dell'arma di fanteria (modello 1880) con ritorto .	»	19	25	Aggiunta
Id. N. 41.	Ritorto (con pompa e bocchino da trombone) per trombe pei corpi dell'arma di fanteria	»	5	25	Aggiunta

Le nuove trombe modello 1880 essendo di metallo più delicato ed abbisognando perciò di maggiori riguardi, si rac-

comanda che ne sia curata il meglio possibile la conservazione, al quale uopo sarà destinato apposito ripostiglio per esservi depositate nelle ore in cui non devono essere adoperate.

Il Ministro — BONELLI.

N. **49**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 138). — **Aggiunte e varianti: Alla *Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria*. — Alla *Istruzione sulle armi portatili* Titolo II, Vol. I delle *Istruzioni pratiche dell'artiglieria*. — Alla *Istruzione sulle armi portatili* Titolo II, Vol. I delle *Istruzioni pratiche del genio*. — Alla *Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria*.** — 22 aprile.

Sono approvate le seguenti aggiunte e varianti, le quali si riferiscono alla adozione della CARTUCCIA A METRAGLIA PER ARMI MOD. 1870.

Al N. 19, Capitolo IV, § 1, Parte I della ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA FANTERIA;

Al § 352, Articolo 1°, Capo I, Parte III della ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI PER L'ARTIGLIERIA;

Al § 352, Articolo 1°, Capo I, Parte III della ISTRUZIONE SULLE ARMI PORTATILI PER IL GENIO;

Al N. 19, Capitolo IV, § 1, Parte I della ISTRUZIONE SULLE ARMI E SUL TIRO PER LA CAVALLERIA.

Al principio del numero o paragrafo, dove sono enumerate le diverse munizioni per ogni modello di arma, dopo le parole: * LA CARTUCCIA A PALLOTTOLA *per armi Mod. 1870*, si aggiungerà a capo:

LA CARTUCCIA A METRAGLIA *per armi Mod. 1870*.

Due linee più innanzi di quella ora menzionata, invece delle parole: **Le cartucce a pallottola e quelle da salve sono riunite e distribuite*, si scriveranno le parole:

* *La distribuzione di ciascuna delle tre specie di cartucce ora dette si fa*

Nel corso poi del paragrafo stesso, dopo il termine del periodo che comincia: IL PACCHETTO DI CARTUCCE A PALLOTTOLA * e precisamente dopo le parole: *Il pacchetto completo pesa 295 grammi*, si aggiungerà a capo quanto segue:

LA CARTUCCIA A METRAGLIA *con bossolo d'ottone del peso medio di grammi 46,5 e della lunghezza totale di mill. 66,15 è composta delle seguenti parti:*

* IL BOSSOLO *fatto con lamiera di ottone analogo a quello della*

cartuccia a pallottola Mod. 1870 ma alquanto prolungato nella parte cilindrica.

* La cassula *identica a quella della cartuccia a pallottola Mod. 1870.*

* L'incudinetta *identica a quella della cartuccia a pallottola Mod. 1870.*

* La pallottola *di piombo del peso medio di grammi 29,8 divisa in 10 parti, cioè,* una pallottola cilindro ogivale e nove segmenti cilindrici, *disposti su tre strati di tre settori ciascuno e su i quali è collocata la parte cilindro-ogivale.*

* Il disco *di feltro, che viene posto fra la carica e la pallottola.*

* La carica *di grammi 3 di polvere da fucileria.*

Il pacchetto di cartucce a metraglia per armi a mod. 1870* *è composto di N. 8 cartucce contenute in un involglio di cartoncino ricoperto di carta rossa. Su una delle faccie maggiori di esso è impressa la parola:* metraglia.

Il pacchetto completo pesa grammi 389.

Al N. 172, Capitolo I, § 2, Parte IV della Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria.

Al § 455, Articolo 5, Capo I, Parte III della Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria.

Al § 455, Articolo 5, Capo I, Parte III della Istruzione sulle armi portatili per il genio.

Al N. 183, Capitolo I, § 2, Parte IV della Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria.

Si aggiungerà alla fine del numero o del paragrafo:

« *Le cartucce a metraglia per armi Mod. 1870 si distribuiscono a pacchetti sciolti e non a pacchi; e le relative casse da imballo sono controdistinte con una etichetta rossa sull'esterno* ».

Al N. 41, § 7, Parte I della *Istruzione sul tiro per la fanteria.*

Al § 499, Articolo 1, Capo II, Parte III della *Istruzione sulle armi portatili per l'artiglieria.*

Al § 499, Articolo 1, Capo II, Parte III della *Istruzione sulle armi portatili per il genio.*

Al N. 44, Capitolo I, § 70, Parte I della *Istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria.*

Alla fine dell'ultimo alinea si aggiungerà a capo, premettendo un nuovo numero d'ordine, cioè 8° per la fanteria e la cavalleria e 7° per l'artiglieria e pel genio.

« (8° *ovvero* 7°) *Quando si fa uso della cartuccia a metraglia per armi Mod. 1870, il soldato deve puntare sempre coll'alzo abbattuto, al centro del bersaglio, avvertendo che per conseguire una certa efficacia di tiro non conviene sparare a distanza maggiore di 75 metri.*

N. **50**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 139). — ***Aggiunte al Regolamento d' istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e genio. — Al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.*** — 22 aprile.

Le cartuccie a metraglia per armi Mod. 1870 debbono servire unicamente ai soldati comandati al servizio esterno di piazza che appartengono ai corpi aventi armi da fuoco Mod. 1870, e terranno luogo della cartuccia a pallottola per armi Mod. 1870 usate fin qui dagli individui di guardia pel servizio suddetto.

In conseguenza di ciò il § 275 del REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA già modificato coll'*Atto* 126 (anno 1878) nonchè il § 328 del REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER L'ARTIGLIERIA E GENIO sono sostituiti entrambi come appresso:

« *Il furiere maggiore fa distribuire N. 3 cartuccie a metraglia per armi Mod. 1870 a ciascun armato di fucile o moschetto, destinato a guardie che devono tenere le armi cariche, e N. 2 soltanto agli altri armati di fucili e moschetti appartenenti a guardie che non caricano le armi.*

Queste cartucce sciolte devono essere conservate in un pacchetto vuoto, privato del coperchio ed allogato nello scompartimento di mezzo della giberna ».

Alla fine del § 317 del REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA si dovrà aggiungere:

« *Per i reggimenti però armati di moschetto Mod. 1870 il furiere maggiore prima di far partire la guardia distribuisce N. 3 cartucce a metraglia per armi Mod. 1870 a ciascun armato di moschetto destinato a guardie che debbono tenere le armi cariche, e N. 2 soltanto a quelli appartenenti a guardie che non caricano le armi.*

« *Queste cartucce sciolte devono essere conservate in un pacchetto vuoto, privato del coperchio ed allogato nello scompartimento di mezzo della giberna* ».

Al § 23 del REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA anzidetto, si dovrà aggiungere:

« *Alle guardie smontanti che hanno ricevuto cartucce, queste vengono ritirate al loro ritorno in quartiere dal furiere maggiore di settimana* ».

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 16. Pubblicato il 30 aprile 1880. **Parte 1.**

APRILE 21. — Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione al telo da tenda, *pag.* 149.

» 22 — Aggiunta del libro III, al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, relativo al servizio in marcia, *pag.* 150.

Atto N. **51**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 210). — **Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione al telo da tenda**. — 21 aprile.

In conseguenza dell'atto 31 di quest'anno che ristabilisce l'uso del bastone per rizzare le tende della truppa, è approvata la seguente modificazione al § 62 dell'istruzione sulla divisa della truppa.

Alle parole seguenti che si leggono nelle prime quattro righe della pagina 252 « Due altri occhielli più grandi sono praticati nel centro del rinforzo ed a millimetri 60 dall'estremità, per dar passaggio ai bastoni ed alle armi con cui si rizzano le tende, » *si sostituiscano queste altre* « Due altri occhielli di forma circolare del diametro da millimetri 16 a 17 rinforzati con doppio spessore di tela, e costruiti in modo che tutt'attorno al punto, così detto, di bottoniera, siavi una trama di quattro fili attortigliati, sono praticati nel centro del rinforzo, ed a millimetri 60 dall'estremità, per dar passaggio ai bastoni con cui si rizzano le tende; ».

L'opificio militare d'arredi ebbe ordine di rinnovare tutti i campioni dei teli da tenda, e le amministrazioni, dopo ricevuti questi, toglieranno gli altri bolli e li faranno passare fra le robe da porsi in distribuzione.

Il Ministro — BONELLI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 15, *Atto* N. 48, pag. 144. — Linea, 27ª, *invece di*: L. 6,50. *leggasi*: L. 6,25.

N. **52**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA. (Nota N. 1.) — **Aggiunta del libro III relativo al servizio in marcia**. — 22 aprile.

È pubblicato il libro III del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria relativo al servizio in marcia, stato approvato con R. Decreto in data 22 aprile 1880 che andrà in vigore il 1° del prossimo maggio.

I comandi, corpi ed uffici ne aquisteranno un numero di copie eguale a quello che fu stabilito per l'aquisto del regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria con l'atto N° 152 del 1875, imputandone l'importo sulle spese di cancelleria per le copie ad uso dei comandi e degli uffici e sulla massa generale uomini del corpo per quelle ad uso degli squadroni.

Il prezzo per ciascuna copia è di centesimi quindici.

Le richieste delle suddette copie nonchè di quelle che gli ufficiali desiderino acquistare saranno fatte conforme al disposto nell'atto N° 184 del 1879.

Il Ministro — Bonelli.

Tip. G. Vogliotti

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 17. Pubblicato l'8 maggio 1880. **Parte 1.**

MAGGIO 2. — Requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale. — Divisa della milizia territoriale. — Dispense dal servizio della milizia territoriale, *pag.* 151.

Atto N. **53**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 53). — MILIZIA TERRITORIALE (Nota N. 3). — **Requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale. — Divisa della milizia territoriale. — Dispense dal servizio della milizia territoriale.** — 2 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA,

Vista la legge 30 giugno 1876, n. 3204 (Serie 2ª) sulla milizia territoriale e comunale;

Visto il nostro Decreto dell'8 aprile 1880 sull'ordinamento della milizia teritoriale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Requisiti che debbono avere i cittadini per concorrere alla nomina ad ufficiale nella milizia territoriale.

I requisiti che debbono avere i cittadini, i quali non hanno servito nè come ufficiali nè come sottufficiali nel regio esercito, per concorrere alla nomina ad ufficiale nella milizia territoriale, a senso dei capiversi *b*) e penultimo dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3204 (Serie 2ª), sono:

a) essere cittadino dello Stato, elettore politico e godere della pienezza dei diritti civili;

b) aver costantemente tenuto lodevole condotta;

c) aver soddisfatto agli obblighi di leva;

d) non aver oltrepassata l'età di 55 anni;

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 14, *Atto* N. 45, pag. 117, linea 9ª, *invece di:* 4ª Orta Novarese ecc., *leggasi:* 3ª Orta Novarese ecc.

e) avere statura non inferiore a metri 1,56 e non essere affetto da alcuna delle malattie od imperfezioni specificate nell'elenco di cui all'articolo 9;

f) aver conseguito la licenza liceale o di istituti tecnici, oppure dimostrare di avere sostenuto esami equivalenti a quelli necessari per ottenere le sopradette licenze, oppure produrre titoli comprovanti un grado di coltura generale corrispondente;

g) trovarsi, per redditi propri o per esercizio di libera professione, d'industria, di commercio o d'arte, in condizione da potere rivestire con prestigio il grado di ufficiale;

h) per aspirare al grado di ufficiale medico, essere stato laureato in medicina e chirurgia;

i) per aspirare ad un grado di ufficiale nell'artiglieria da fortezza, avere riportato la laurea d'ingegnere.

Art. 2.

Fra gli aspiranti ad un grado di ufficiale che riuniscono i requisiti descritti nell'articolo precedente, saranno preferiti coloro che dimostreranno di avere prestato buoni servizi nel regio esercito, nei corpi volontari, nei battaglioni di guardia nazionale mobilizzati, nelle squadriglie per la repressione del brigantaggio o, comunque, nelle varie amministrazioni dello Stato od in quelle provinciali o comunali.

Art. 3.

I cittadini che avranno presentato domanda e comprovato di riunire i requisiti necessari potranno, prima della loro nomina, essere chiamati presso un distretto, corpo od istituto militare per dar prova della loro attitudine all'esercizio del grado cui aspirano.

Art. 4.

Divisa della milizia territoriale.

Salvo le modificazioni qui sotto specificate, gli ufficiali e gli individui di truppa della milizia territoriale vestono la divisa stabilita per i militari di fanteria di linea o di artiglieria o per gli ufficiali medici dell'esercito permanente, secondochè appartengono a reparti di fanteria di linea o di artiglieria da fortezza o al corpo sanitario.

Ufficiali di fanteria

a) *Berretto.* Le due cuciture laterali e la posteriore della fascia sono ornate di filettatura di panno di colore scarlatto. Il tondino non ha alcun cordoncino nè alcuna filettatura La sopraffascia è di panno colore scarlatto, alta 20 millimetri. Il distintivo di grado è collocato attorno alla fascia lasciando un piccolo interstizio fra il distintivo e la sopraffascia. Sul dinnanzi del beretto havvi la cifra M. T. (milizia territoriale) indicata dalla fig. 1ª, sormontata dalla corona reale, entrambe ricamate in argento;

b) *Giubba.* Il bavero è di panno color scarlatto. Le due punte del bavero sono ornate ciascuna di un bottoncino in metallo inargentato con sopra in rilievo un T di metallo indorato (figura 2ª). Le manopole sono dello stesso panno della giubba, filettate di panno colore scarlatto.

c) *Pantaloni.* I pantaloni sono ornati lungo le cuciture laterali esterne di una venatura stiacciata e della larghezza di un centimetro, formata da una striscinola di panno color scarlatto, i cui lembi, rivoltati l'uno sull'altro, sono cuciti insieme ai pantaloni;

d) *Chepì.* In luogo della stella havvi lo stesso fregio del berretto (cifra e corona) in metallo inargentato e di dimensione di un terzo maggiore.

Ufficiali d'artiglieria.

e) *Berretto.* La sopraffascia è di panno turchino scuro filettata di panno giallo soltanto nella parte inferiore. Il fregio sul dinanzi del berretto è eguale a quello designato alla lettera *a*) (ultimo alinea) ma è ricamato in oro;

f) *Giubba.* Il bavero è di panno giallo. Le due punte del bavero sono ornate ciascuna di un bottoncino in metallo dorato, liscio e semisferico con sopra in rilievo un T di metallo inargentato. Le manopole sono dello stesso panno della giubba, filettate di panno giallo.

g) *Chepì.* In luogo del fregio particolare dell'arma havvi lo stesso fregio del berretto (cifra e corona) in metallo dorato e di dimensione di un terzo maggiore.

Ufficiali medici.

h) *Berretto.* Le due cuciture laterali e la posteriori della fascia sono ornate di filettatura di panno di colore amaranto scuro. Il tondino non ha alcun cordoncino nè alcuna filetta-

tura. La sopraffascia è di panno turchino scuro alta 20 millimetri, filettata di panno amaranto scuro.

i) Giubba. Il bavero e le manopole sono di panno turchino scuro. Tanto il bavero quanto le manopole sono filettate di panno di colore amaranto scuro. Le due punte del bavero sono ornate ciascuna di un bottoncino in metallo inargentato con sopra in rilievo un T di metallo dorato.

l) Pantaloni. I pantaloni sono ornati lungo le cuciture laterali esterne di una venatura stiacciata della larghezza di un centimetro, formata da una striscinola di panno colore amaranto scuro, i cui lembi, rivoltati l'uno sull'altro, sono cuciti insieme ai pantaloni.

Truppa di fanteria e di artiglieria.

m) Berretto. — In luogo della stella e del fregio particolare dell'artiglieria havvi la cifra M. T. sormontata dalla Corona Reale stabilita per gli ufficiali (figura 1ª) ricamata in argento od in oro per i sottufficiali, in cotone bianco od in lana gialla per i caporali e soldati.

n) Chepì. — In luogo della stella o del fregio particolare dell'artiglieria havvi la cifra M. T. sormontata dalla Corona Reale stabilita per gli ufficiali (figura 1ª) in metallo bianco o giallo. La Nappina è elissoidale in lana rossa.

o) Controspallini. — I controspallini del cappotto e della giubba sono senza numero.

Art. 5.

Il Ministro della guerra, con speciali istruzioni, determina per tempo di quali parti del completo vestiario di cui all'articolo precedente e di quali effetti di arredamento devono essere provveduti gli ufficiali e la truppa di milizia territoriale in ogni circostanza di chiamata in servizio.

Art. 6.

Tutte le vigenti disposizioni circa l'uso della uniforme per parte degli ufficiali di milizia mobile devono essere osservate anche dagli ufficiali di milizia territoriale.

Art. 7.

Dispense dal servizio della milizia territoriale.

In caso di chiamata della milizia territoriale sotto le armi, sono dispensati dal prestarvi servizio gli ascritti alla milizia

medesima che si trovano, per ragione di ufficio o d'impiego, compresi in una delle seguenti categorie di persone:

I Ministri di Stato e gli impiegati dei ministeri aventi qualità non inferiore a quella di Direttore capo di divisione;

I funzionarî dell'ordine giudiziario, i prefetti e sotto-prefetti, i sindaci e tutti gli altri funzionarî che hanno diritto a richiedere la forza pubblica;

I cittadini dello Stato consoli e vice-consoli delle potenze estere che per reciprocità concedono con simile dispensa agli agenti consolari italiani;

I ministri dei culti aventi cura d'anime;

I percettori dei tributi dello Stato;

I medici condotti, i farmacisti e gli ufficiali postali e telegrafici che sono soli in un comune ed i segretari comunali;

Le persone che fanno parte delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie, doganali, ordinate militarmente, delle guardie urbane e daziarie e dei pompieri municipali, delle guardie campestri e forestali pubbliche;

Gli operai fissi dei porti, degli arsenali, delle manifatture d'armi e dei polverificî alla dipendenza del governo e gli operai addetti all'esercizio delle ferrovie.

Art. 8.

Possono pure essere dispensati dal prestar servizio nella milizia territoriale, in caso di chiamata di essa sotto le armi, gli ascritti alla medesima i quali, per ragione di ufficio o d'impiego, siano compresi in una delle seguenti categorie di persone:

I direttori degli istituti pubblici di educazione;

Gli impiegati dei ministeri della guerra e della marina e quelli delle amministrazioni da essi dipendenti, di qualsiasi grado, che siano riconosciuti indispensabili all'andamento degli uffici cui attendono;

I direttori ed i contabili delle carceri e degli stabilimenti penali;

Gli impiegati governativi il cui ufficio abbia un solo titolare;

Le persone addette e riconosciute indispensabili ai servizi attivi delle dogane, dei magazzini del Governo, degli uffici sanitarî, telegrafici e postali.

Art. 9.

È approvato l'annesso elenco di malattie od imperfezioni che sono causa di esclusione dal servizio di ufficiale nella mi-

lizia territoriale, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma addì 2 maggio 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

PROEMIO.

Nella visita di coloro che aspirano ad essere ufficiali della Milizia territoriale, il perito sanitario deve tener presenti in particolar modo le due seguenti avvertenze:

1° Che l'individuo non abbia malattia o difetto fisico di natura o grado incompatibile con lo speciale servizio, che è tenuto a prestare, o che possa esser motivo di menomargli presso la truppa il prestigio del grado militare.

2° Che qualora esista una malattia o imperfezione compatibile col servizio, è necessario che essa sia chiaramente specificata per la sua natura e il suo grado nel certificato che il perito dovrà rilasciare, affinchè la infermità non possa essere in seguito allegata come presa in servizio e per eventi del territorio e portante perciò diritto a giubilazione.

In ordine alla prima delle due avvertenze, il perito sanitario deve considerare che il servizio cui sono tenuti gli ufficiali della milizia territoriale è quello di presidio in tempo di guerra, ed, in tempo di pace, quello eventuale di ordine pubblico nel luogo di loro domicilio, come appartenenti alla milizia comunale. L'attitudine fisica di tali ufficiali non è perciò da chiedersi eguale a quella voluta per gli ufficiali dell'esercito permanente, ma di grado minore in ragione delle minori fatiche che ad essi incombono.

Nel seguente elenco sono state specificate le malattie e le imperfezioni fisiche incompatibili col servizio da ufficiale nella milizia territoriale. Esso elenco lascia, di necessità, molta latitudine al perito nell'apprezzamento del grado delle infermità

e dei difetti contemplati, affinchè nell'applicazione egli tenga conto delle varie circostanze o condizioni che devono influire nel determinare il valore vero di ogni singolo difetto o malattia in relazione alla specialità dell'arma o del grado militare dell'ufficiale. Le differenti condizioni di servire nella fanteria o nella artiglieria da fortezza, e nel primo caso, se il servizio è fatto in qualità di ufficiale inferiore, ossia a piedi, o di ufficiale superiore, ossia a cavallo, hanno necessariamente una diversa importanza. Di conseguenza, oltrechè nelle determinazioni speciali dell'elenco e nei criteri generali scientifico-pratici, il perito sanitario dovrà cercare nella precisa conoscenza delle fatiche e degli obblighi inerenti al servizio territoriale la regola, possibilmente esatta, per giudicare se l'individuo sottoposto al suo esame abbia la necessaria attitudine fisica.

Il perito stesso deve anche porre mente che certe imperfezioni o deformità mentre non menomano in chi le ha la resistenza alle fatiche militari, gli tolgono non pertanto il necessario prestigio per imporsi e farsi ubbidire dalla truppa.

Quando però risulti che una di tali imperfezioni, compatibile con gli obblighi di ufficiale nella milizia territoriale, sia stata causata da eventi di guerra o di servizio in difesa della causa nazionale o dell'ordine pubblico, essa, non che diminuire accresce il prestigio militare di chi la possiede, che apparisce esempio vivo di valore militare e di sagrifizio al dovere agli sguardi della truppa. È perciò stata fatta nella nota aggiunta all'elenco una giusta ed onorata eccezione per tali individui.

In ordine alla seconda delle sopraesposte avvertenze, il perito sanitario deve aver sempre innanzi alla mente che gli aspiranti al grado di ufficiale nella milizia territoriale sono volontari e non costretti per legge, e quindi egli potrà trovarsi nella occasione di visitare chi dissimuli un difetto fisico, o una malattia, e non mai chi li simuli. Importa anche considerare che colui, che dissimula una qualche infermità, è spinto non solo dal desiderio di ottenere temporaneamente un impiego, cui non sarebbe capace di bene attendere, ma anche di procurarsi per l'avvenire un titolo alla giubilazione e ad una pensione a carico dello Stato, presentando, quando gliene venisse il destro, come incontrata per ragioni di servizio quella infermità preesistente, che fosse riuscito abilmente a dissimulare nella visita di accettazione.

Il perito esaminerà quindi con la maggiore diligenza lo stato fisico dell'aspirante, ponendo speciale attenzione nella ri-

cerca di quelle infermità che sogliono nei militari reputarsi come più facilmente derivanti dal servizio, tali le ernie, le blefariti granulose ecc. E dove taluna malattia esista, ma non in grado tale da rendere l'individuo non abile a servire da ufficiale nel servizio territoriale, il perito sanitario deve far notare a lui e registrare poscia nel certificato di visita con ogni particolarità la natura e il grado della malattia o difetto esistente, affinchè se ne tenga il debito conto nelle possibili contingenze.

Il certificato sanitario da rilasciarsi per ogni individuo sottoposto a visita sarà compilato secondo il seguente modulo.

Certificato di visita sanitaria.

Il sottoscritto . . . . . (1) . . . . . dichiara di aver visitato il Sig. . . (2) . . . . . nato a . . . . . di anni . di costituzione . . . . . Esaminato lo stato della vista, è stato trovato (3) . . . . . Esaminata la persona, è stata trovata (4) . . . . . L descritt (5) . . . . . compres nell'art. . . . . dell'elenco (6) . . . . . col servizio di ufficiale (7) . . . . . nella milizia territoriale; e in conseguenza il sottoscritto giudica il Sig. (8) . . . . . al servizio nella predetta milizia.

Il perito sanitario.

---

(1) Cognome e nome, grado e corpo cui è addetto il perito sanitario.
(2) Cognome e nome del visitato.
(3) *Emmetropo*, *miope*, *presbite*; nei due ultimi casi aggiungere se l'esaminato fa uso di occhiali e di qual grado.
(4) *Scevro di ogni malattia o difetto fisico* oppure *affetto da* . . . . . (indicando la natura ed il grado delle infermità).
(5) *Infermità* o *imperfezione* fisica.
(6) È (o sono) *compatibile* o *incompatibile*.
(7) *Superiore* o *inferiore*.
(8) *Idoneo* o *non idoneo*.

Figura 1.ª

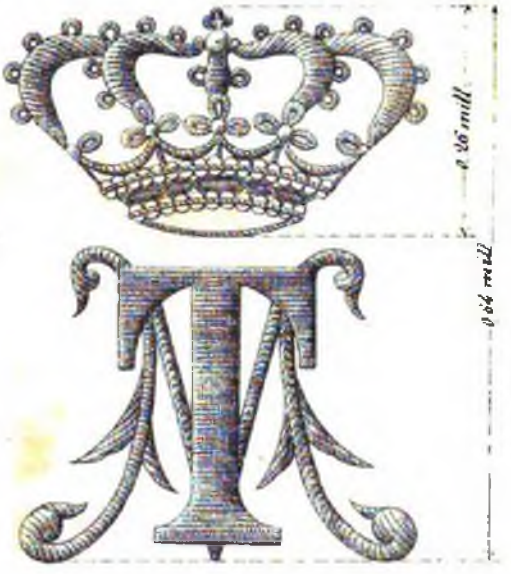


Figura 2.ª



ELENCO delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di esclusione dal servizio di ufficiale nella milizia territoriale.

1ª CLASSE.

IMPERFEZIONI, MALATTIE COSTITUZIONALI E MALATTIE CHE POSSONO AVER SEDE IN QUALUNQUE TESSUTO.

Art. 1. Le cachessie gravi ben confermate dalla molteplicità delle loro manifestazioni nei vari tessuti.

Art. 2. Il diabete zuccherino.

Art. 3. La pellagra a qualunque stadio.

Art. 4. Tutti i tumori di natura infettiva; quelli che per numero, volume o sede costituiscono una vistosa deformità, o un grave impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti, o all'uso dell'abbigliamento militare.

2ª CLASSE.

MALATTIE CONSIDERATE PER SISTEMI ANATOMICI.

Capitolo 1. — *Cute e tessuto cellulare sottocutaneo.*

Art. 5. Tutte le dermatosi croniche con secrezione abituale di materia purulenta, ulcerate, estese, o, se limitate in estensione, assai ributtanti.

Art. 6. L'elefantiasi ben caratterizzata e la sclerodermia molto estesa.

Art. 7. Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi, sostenuti da vizio costituzionale.

Art. 8. Tutte le cicatrici;

a) se nel capo, quando sono di grave impedimento all'uso della copertura militare;

b) se nella faccia, quando costituiscono una deformità ragguardevole;

c) se in qualsiasi altra parte del corpo, quando impediscono gravemente, per contratte aderenze, e per altra modalità, la libertà dei movimenti, o l'uso dell'abbigliamento

militare; quando disturbano notevolmente le funzioni di organi importanti, o quando sono facili ad esulcerarsi per la loro sottigliezza, vastità e mala consolidazione.

Art. 9. Il sudore fetido abituale dei piedi se copioso e macerante.

Art. 10. L'eccessiva obesità.

Capitolo 2. — *Tessuto muscolare e tendineo.*

Art. 11. L'atrofia muscolare progressiva o degenerativa.

Art. 12. L'ernia muscolare, quando è negli arti inferiori ed impedisce notevolmente la funzione del muscolo da cui è formata.

Art. 13. La rottura di un muscolo o di un tendine importante di un arto, quando impedisce gravemente la funzione di questo.

Art. 14. Le contratture muscolari e le retrazioni od aderenze muscolari, tendinee od aponeurotiche, qualunque ne sia la causa, allorquando o arrecano ragguardevole deformità, o disturbano la funzione della parte ove hanno sede.

Art. 15. La lussazione permanente di tendini in un arto, tale da impedire la completa funzione di questo.

Capitolo 3. — *Sistema vasale.*

Art. 16. Gli aneurismi.

Art. 17. Le varici, solo se negli arti inferiori, quando però sono molto estese, assai voluminose, con molteplici e grossi nodi, facili a rompersi.

Capitolo 4. — *Sistema nervoso.*

Art. 18. Tutte le psicopatie nelle varie loro forme.

Art. 19. Le nevralgie gravi abituali e ben avverate per manifesti segni di materiali alterazioni locali.

Art. 20. L'atassia locomotrice. Tutte le paralisi che cagionano vistosa deformità, o grave alterazione funzionale.

Art. 21. L'epilessia. — La corea di S. Vito e le varie specie di convulsioni.

Art. 22. Il sonnambulismo e la catalessia.

Capitolo 5. — *Tessuto osseo e legamentoso.*

Art. 23. Tutti i tumori molli delle ossa, come *mixomi*, *sarcomi*, *encondromi* ecc.

Tutti i tumori duri, (*osteomi*) solo quando, per la sede ed il volume loro impediscono gravemente o l'uso dell'abbigliamento militare, o la libertà dei movimenti.

Art. 24. La carie o la necrosi estese e manifeste o per avvenuta soluzione di continuo delle parti molli, o per ascesso congestizio.

Art. 25. Tutte le altre alterazioni delle ossa, dipendenti da ipertrofia, atrofia, rachitismo, callo deforme, quando o impediscono notevolmente l'uso dell'abbigliamento militare o disturbano profondamente la funzione di un organo, o costituiscono una ragguardevole e deformante asimmetria, o impediscono gravemente il libero esercizio degli arti.

Art. 26. L'artrocace. — L'idrartro se voluminoso e cronico. — L'artrite deformante. — I corpi mobili articolari, l'anchilosi e le lussazioni irriducibili o facili a riprodursi, quando interessano una delle articolazioni principali degli arti, o una delle articolazioni vertebrali.

3ª CLASSE.

IMPERFEZIONI O MALATTIE CONSIDERATE PER RAGIONI ANATOMICHE.

Sezione 1ª.

CAPO I.

Capitolo 1. — *Cuoio capillizio e cute frontale.*

Art. 27. Le lesioni organiche permanenti del cuoio capillizio e della cute frontale, causa d'impedimento assoluto all'uso della copertura militare.

Capitolo 2. — *Cranio.*

Art. 28. Il volume mostruoso del capo e la sua irregolare e mostruosa conformazione.

Art. 29. La mancanza di una porzione degli ossi del cranio a tutta sostanza, od anche della sola lamina esterna, quando in quest'ultimo caso sia di assoluto impedimento all'uso della copertura militare.

Le ragguardevoli depressioni degli ossi stessi, quando producono gravi e permanenti alterazioni funzionali.

Capitolo 3. — *Faccia.*

Art. 30. Le larghe macchie, od altra produzione organica permanente, quando deformano notevolmente la faccia.

Capitolo 4. — *Occhio.*

Art. 31. Tutte le imperfezioni o malattie delle palpebre al grado da produrre, anche in un occhio solo, grave deformità, o se in ambo gli occhi (nel caso non vi producano deformità) tali da arrecare o grave impedimento alla funzione visiva, o gravi e permanenti irritazioni oculari.

Art. 32. Tutte le malattie dell'apparecchio lagrimale, quando sono molto gravi e permanenti.

Art. 33. Lo strabismo, solo se doppio ed arrecante deformità.

Art. 34. La paralisi dei muscoli del globo oculare, purchè in ambo gli occhi, e tale da impedire notevolmente la funzione visiva.

Art. 35. L'esottalmo, qualunque ne sia la causa, anche di un occhio solo, se produce grave deformità; e se in ambo gli occhi (nel caso non produca grave deformità) quando altera la funzione visiva.

Art. 36. La xerosis grave. — Le congiuntiviti di qualsiasi natura e grado.

Art. 37. La cheratiti.

Art. 38. Le macchie corneali centrali inamovibili, purchè in ambo gli occhi, e tali da ledere la facoltà visiva.

Art. 39. Le ectasie della cornea (cheratocono, cheratoglobo, stafiloma opaco) anche in un solo occhio, se arrecano vistosa deformità; e se in ambo gli occhi (nel caso non producano deformità) quando ledono la funzione visiva.

Art. 40. Tutte le imperfezioni e le malattie dell'iride, purchè in ambo gli occhi e ledenti gravemente la funzione visiva.

Art. 41. La sinchisis. — Tutte le malattie dello apparato cristallino, del vitreo e delle membrane interne oculari, purchè in ambo gli occhi ed al grado da ledere la funzione visiva.

Art. 42. L'ambliopia amaurotica (grave alterazione della facoltà visiva da causa endocranica) purchè doppia.

Capitolo 5. — *Orecchio.*

Art. 43. La mancanza della massima parte del padiglione di un orecchio, e le altre alterazioni che producono vistosa deformità.

Art. 44. L'otite secretiva cronica.

Art. 45. La sordità rimarchevole, qualunque ne sia la causa, purchè doppia.

Capitolo 6. — *Naso.*

Art. 46. La mancanza di considerevole porzione del naso, e le sue imperfezioni tali da produrre deformità o da alterare profondamente la voce.

Capitolo 7. — *Labbra e bocca.*

Art. 47. Tutte le malattie ed imperfezioni di un labbro, tali da produrre ragguardevole deformità o gravissima alterazione di funzione.

Art. 48. Tutti i vizi o le malattie del palato osseo o molle con perdita vistosa di sostanza, ed associati a grave alterazione funzionale.

Art. 49. Tutti i vizi o le malattie della mandibola o degli ossi della mascella superiore, se ledenti profondamente e permanentemente l'uso di queste parti.

Art. 50. Tutte le alterazioni anatomiche della lingua, tali da disturbare gravemente ed in modo permanente le sue funzioni.

Art. 51. La mutolezza. — La balbuzie grave.

Art. 52. La fistola salivare esterna e la ranula.

Art. 53. La ipertrofia di ambo le tonsille, del velo pendolo o dell'ugola, tale da disturbare profondamente la deglutizione o la respirazione.

Art. 54. L'alito notevolmente ed abitualmente fetido.

Sezione 2ª.

IMPERFEZIONI E MALATTIE DEL COLLO.

Art. 55. Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che producono la immobilità del capo. — Il torcicollo grave e permanente.

Art. 56. I gozzi che pel loro volume e per la sede che occupano, o costituiscono deformità, o compromettono gravemente le funzioni della respirazione e della circolazione.

Sezione 3ª.

IMPERFEZIONI E MALATTIE DEL TORACE ED ORGANI ENTROSTANTI.

Capitolo 1. — *Torace.*

Art. 57. La gibbosità e le deviazioni laterali della colonna vertebrale, se vistose.

I vizi di forma del casso toracico, vistosi od atti a disturbare gravemente le funzioni dei visceri entrostanti.

Capitolo 2. — *Apparato respiratorio.*

Art. 58. L'afonia. — Tutte le gravi alterazioni organiche del laringe e della trachea, atte a disturbarne notevolmente la funzione.

Art. 59. La tubercolosi polmonale e l'asma a qualsiasi grado.

Art. 60. L'emottisi, l'idrotorace e tutte le gravi e croniche alterazioni organiche dell'apparato respiratorio.

Capitolo 3. — *Cuore e grossi vasi.*

Art. 61. La completa trasposizione congenita del cuore, quando ne altera gravemente la funzione e danneggia quella degli organi vicini.

I vizi organici del cuore e grossi vasi.

Art. 62. Le malattie croniche e permanenti del pericardio.

Sezione 4ª.

IMPERFEZIONI E MALATTIE DELLA PELVI, DELL'ADDOME E DEGLI ORGANI GENITO-URINARI.

Capitolo 1. — *Pelvi ed addome.*

Art. 63. Le gravi e vistose deformazioni degli ossi delle pelvi.

Art. 64. Tutte le malattie croniche di un viscere addominale, purchè associato a grave deperimento della costituzione (marasmo).

Art. 65. Le emorroidi interne ed esterne molto voluminose e permanenti.

Art. 66. Il prolasso grave ed abituale dell'intestino retto, l'incontinenza delle feci, le gravi fistole anali.

Art. 67. Le ernie viscerali, purchè assolutamente incontenibili con adatto cinto.

Capitolo 2. — *Apparato genito-orinario.*

Art. 68. L'assenza di ambo i testicoli o l'arresto del loro sviluppo, purchè queste imperfezioni sieno associate a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 69. L'idrocele a qualunque grado se comunicante colla cavità addominale; o se non è comunicante con questa, quando è molto voluminoso e cronico.

Art. 70. Tutte le gravi malattie organiche dello scroto e del testicolo.

Art. 71. L'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura; le fistole uretrali o vescicali; lo scirro della prostata.

Art. 72. I calcoli renali e vescicali. — L'enuresi, solo quando è sotto forma di stillicidio continuo, e tutte le altre gravi e croniche malattie delle vie urinarie.

Art. 73. L'albuminuria.

Art. 74. Il foro ombelicale pervio per vizio congenito, con uscita di urina dal medesimo, e l'estrofia della vescica.

Sezione 5ª.

IMPERFEZIONI E MALATTIE DEGLI ARTI.

Art. 75. La mancanza totale o la perdita dell'uso:

a) del dito pollice della mano destra o del dito grosso di un piede;

b) delle ultime due falangi di più dita della stessa mano e dello stesso piede;

c) dell'ultima falange di quattro dita della stessa mano e dello stesso piede.

Art. 76. Tutte le gravi e croniche alterazioni anatomiche e patologiche delle estremità, sempre che sieno a tal grado da impedire, se nelle superiori, il maneggio della sciabola; se nelle inferiori, le marcie.

Art. 77. L'atrofia di un arto; la lunghezza di questo notevolmente maggiore o minore di quella dell'arto opposto.

Art. 78. Le notevoli deformazioni conseguenti ad antiche fratture delle ossa lunghe degli arti inferiori; le pseudo-artrosi (false articolazioni).

Art. 79. L'incurvatura notevolmente deformante gli ossi lunghi degli arti inferiori nella loro diafisi; l'eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi; la grave deviazione o la mala conformazione dei piedi, conosciute col nome di piede equino, varo, valgo.

Art. 80. La permanente e completa lussazione falango-metacarpea del dito pollice della mano destra.

Nota.

La perdita di un occhio, qualora l'altro sia sano, la perdita totale o dell'uso del braccio sinistro o anche del destro se il mutilato sappia servirsi del sinistro pel maneggio della sciabola e per la scritturazione, e, in genere, tutte le imperfezioni conseguenti a lesioni violenti, se compatibili col servizio cui l'aspirante dovrà attendere, non saranno d'impedimento a fare accettare in qualità di ufficiale nella milizia territoriale chi abbia servito nel regio esercito o in quelli dei governi provvisori italiani o nei corpi volontari, semprechè la mutilazione o imperfezione fu incontrata per eventi di guerra o di servizio in difesa della causa nazionale o dell'ordine pubblico.

Roma, addì 2 maggio 1880.

D'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Guerra
BONELLI.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 18. Pubblicato l'11 maggio 1880. **Parte 1.**

APRILE 30. — Conti di costruzione per gli oggetti vestiario in panno ad uso dei sottoufficiali del regio esercito (esclusi i carabinieri), *pag.* 167.

MAGGIO 9. — Uso dei fregi di metallo sui controspallini della giubba di panno della truppa di artiglieria e genio, *pag.* 197.

Atto N. **54**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 211). — **Conti di costruzione per gli oggetti di vestiario in panno ad uso dei sottufficiali del regio esercito (esclusi i carabinieri)**. — 30 aprile.

I panni adottati pel vestiario dei sottufficiali essendo garzati e dovendosi per conseguenza tagliare tutte le parti di ogni oggetto seguendo lo stesso verso di pelo, ne segue che per la relativa lavorazione non bastano le quantità di stoffa indicate nei conti di costruzione pubblicati nell'Istruzione sulle divise, compilati in base al panno senza verso di pelo (melton) adoperato per i caporali e soldati.

Inoltre per aver adottato bottoni fini e stellette di divisa in seta per i sottufficiali, rendesi pur necessario di fissare tassativamente un prezzo di tariffa per il vestiario dei medesimi.

Si pubblicano per conseguenza le seguenti dimostrazioni ed i conti relativi, omettendo solamente quelli dei pantaloni, giacchè da esperimenti eseguiti risulta che per questo capo di corredo non vi è nessuna innovazione da fare a quanto già è stabilito nell'Istruzione sulle divise.

Pel 1° maggio prossimo venturo sono da farsi le qui appresso indicate aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1879. Categoria I^a^.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 17, *Atto* N. 53, pag. 156 — Riga 13^a^ del Proemio, alla parola *territorio*, sostituire: *servizio*.

Id. id. pag. 161 — Riga 19^a^ alla parola *Ragioni*, sostituire: *Regioni*.

Id. id. pag. 162 — Art. 37, invece di: *La*, dire: *Le*.

Id. id. pag. 164 — Art. 63, riga 1^a^, invece di: *delle*, dire: *della*.

N°	492	Cappotti per sottufficiali di fanteria . . .	N°	24	»	Aggiunta
»	493	Cappotti per sottufficiali di granatieri . .	»	26	»	Id.
»	494	Cappotti per sottufficiali del genio . . .	»	25	80	Id.
»	495	Giubbe per sottufficiali di artiglieria da campagna e treno	»	18	»	Id.
»	496	Giubbe per sottufficiali di artiglieria da fortezza	»	19	10	Id.
»	497	Giubbe per sottufficiali dei bersaglieri . .	»	19	80	Id.
»	498	Giubbe per sottufficiali di fanteria . . .	»	18	70	Id.
»	499	Giubbe per sottufficiali del genio e treno .	»	18	60	Id.
»	500	Giubbe per sottufficiali di granatieri . . .	»	20	50	Id.
»	501	Giubbe per sottufficiali del 1°, 2°, 4° regg. cavalleria, scuola normale, depositi di stalloni e di allevamenti cavalli.	»	16	50	Id.
»	502	Giubbe per sottufficiali del 3° regg. cavalleria	»	19	50	Id.
»	503	Giubbe per sottufficiali del 5° 6° 7° 8° 9° e 10° regg. cavalleria	»	18	10	Id.
»	504	Giubbe per sottufficiali dell'11° regg. cavalleria	»	17	20	Id.
»	505	Giubbe per sottufficiali del 12°, 13°, 14°, 17°, 18°, e 20° regg. cavalleria . . .	»	19	80	Id.
»	506	Giubbe per sottufficiali del 15° e 16° regg. cavalleria	»	18	90	Id.
»	507	Giubbe per sottufficiali del 19° regg. cavalleria	»	16	80	Id.
»	508	Mantelline per sottufficiali dei bersaglieri e alpini	»	21	60	Id.
»	326	Pastrani senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria	»	37	90	Variante
»	329	Pastrani senza cintolo per sottufficiali del treno e genio	»	37	90	Id.
»	509	Pastrani per sott'ufficiali di cavalleria . .	»	33	20	Aggiunta

Il Ministro
BONELLI.

CONTI DI COSTRUZIONE

PER GLI OGGETTI DI VESTIARIO IN PANNO

ad uso dei sottufficiali del regio esercito (esclusi i carabinieri)

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	FANTERIA								
		da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62				da costruirsi su 100
			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia		
1ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10
2ª	1ª	3	2	50	7	50	2	68	8	04	30
	2ª	2	2	49	4	98	2	65	5	30	30
3ª	1ª	10	2	41	24	10	2	64	26	40	10
	2ª	10	2	38	23	80	2	57	25	70	10
4ª	1ª	15	2	30	34	50	2	55	38	25	»
	2ª	15	2	28	34	20	2	48	37	20	»
5ª	1ª	18	2	20	39	60	2	44	43	92	»
	2ª	17	2	19	37	23	2	43	41	31	»
6ª	1ª	5	2	11	10	55	2	37	11	85	»
	2ª	5	2	10	10	50	2	37	11	85	»
Totali. . . .		100			226	96			249	82	100
Medie . . .					2	27			2	50	

manifattura dei cappotti per sottufficiali di fanteria e genio.

GRANATIERI								GENIO							
Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62				da costruirsi su 100	Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62			
per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
2	60	36	»	2	73	27	30	2	2	60	5	20	2	73	5	46
2	59	25	90	2	70	27	»	1	2	59	2	59	2	70	2	70
2	50	75	»	2	68	80	40	4	2	50	10	»	2	68	10	72
2	49	74	70	2	65	79	50	3	2	49	7	47	2	65	7	95
2	41	24	10	2	64	26	40	20	2	41	48	20	2	64	52	80
2	38	23	80	2	57	25	70	20	2	38	47	60	2	57	51	40
»	»	»	»	»	»	»	»	23	2	30	52	90	2	55	58	65
»	»	»	»	»	»	»	»	22	2	28	50	16	2	48	54	56
»	»	»	»	»	»	»	»	3	2	20	6	60	2	44	7	32
»	»	»	»	»	»	»	»	2	2	19	4	38	2	43	4	86
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
		249	50			266	30	100			235	10			256	42
		2	50			2	66				2	35			2	56

CONTO *del cappotto per sottufficiali di fanteria e granatieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Fanteria		Granatieri	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30.	8 500	2 270	19 295	2 500	21 250
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30.	9 500	» 055	» 523	» 055	» 523
Panno scarlatto da mostreggiature alto metri 1,30 .	9 500	» 0075	» 071	» 0075	» 071
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62.	» 600	2 500	1 500	2 660	1 596
Bottoni grandi per sottufficiali di fanteria al °/₀. .	3 »	N. 8	» 240	N. 8	» 240
Bottoni piccoli per sottufficiali di fanteria al °/₀. .	1 500	» 6	» 090	N. 6	» 090
Stellette di divisa in seta al paio	» 400	P. 1	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 830	» »	1 830
Prezzo di costo L.			23 949		26 »
Prezzo di conteggio L.			24 »		26 »

(1) Nella fornitura sono compresi N. 1 bottone mezzano d'osso annerito, 18 grammi di ovatta di cotone ed un gangherello in ferro colla rispettiva maglietta.

CONTO *del cappotto per sottufficiali del genio.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno azzurrato da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	8 500	2 350	19 975
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9 500	» 055	» 523
Panno cremisi carico da mostreggiature alto metri 1,30	9 500	» 075	» 071
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	» 600	2 560	1 536
Bottoni grandi per sott'ufficiali del genio al °/₀	12 »	N. 8	» 960
Bottoni piccoli per sottufficiali del genio al °/₀	8 »	N. 6	» 480
Stellette di divisa in seta al paio .	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	» »	» »	1 830
		Prezzo di costo L.	25 775
		Prezzo di conteggio L.	25 80

(1) Nella fornitura sono compresi N. 1 bottone mezzano d'osso annerito, 18 grammi di ovatta di cotone ed un ganghetello in ferro colla rispettiva maglietta.

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la mani*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	ARTIGLIERIA DA FORTEZZA								
		da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62				da costruirsi su 100
			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia		
1ª	1ª	5	1	42	7	10	2	44	12	20	»
	2ª	5	1	39	6	95	2	39	11	95	»
2ª	1ª	20	1	38	27	60	2	38	47	60	3
	2ª	20	1	35	27	»	2	35	47	»	2
3ª	1ª	20	1	32	26	40	2	34	46	80	5
	2ª	20	1	29	25	80	2	32	46	40	5
4ª	1ª	5	1	28	6	40	2	28	11	40	15
	2ª	5	1	25	6	25	2	27	11	35	15
5ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	23
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	22
6ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5
Totali . . .		100			133	50			234	70	100
Medie . . .					1	34			2	35	

attura delle giubbe di panno per sottufficiali d'artiglieria e genio.

ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA								GENIO							
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62				da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62			
per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	42	7	10	2	44	12	20
»	»	»	»	»	»	»	»	5	1	39	6	95	2	30	11	95
1	38	4	14	2	38	7	14	8	1	38	11	04	2	38	19	04
1	35	2	70	2	35	4	70	7	1	35	9	45	2	35	16	45
1	32	6	60	2	34	11	70	13	1	32	17	16	2	34	30	42
1	29	6	45	2	32	11	60	12	1	29	15	48	2	32	27	84
1	28	19	20	2	28	34	20	13	1	28	16	64	2	28	29	64
1	25	18	75	2	27	34	05	12	1	25	15	»	2	27	27	24
1	24	28	52	2	24	51	52	8	1	24	9	92	2	24	17	92
1	22	26	84	2	21	48	62	7	1	22	8	54	2	21	15	47
1	20	6	»	2	15	10	75	5	1	20	6	»	2	15	10	75
1	18	5	90	2	12	10	60	5	1	18	5	90	2	12	10	60
		125	10			224	88	100			129	18			229	52
		1	25			2	25				1	29			2	30

CONTO *della giubba di panno per sottufficiali d'artiglieria.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Artiglieria da fortezza		Artiglieria da campagna e rispettivo treno	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30.	9 500	1 340	12 730	1 250	11 875
Panno giallo carico da mostreggiature alto metri 1,30.	9 500	» 080	» 760	» 080	» 760
Velluto in seta nero alto metri 0,49.	16 500	» 015	» 248	» 015	» 248
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62.	» 600	2 350	1 410	2 250	1 350
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a metri 0,65	» 700	» 090	» 063	» 090	» 063
Bottoni grandi per sottufficiali d'artiglieria al °/₀ .	12 »	N. 10	1 200	N. 10	1 200
Bottoni piccoli per sottufficiali d'artiglieria al °/₀ .	8 »	N. 4	» 320	N. 2	» 160
Stellette di divisa in seta al paio.	» 400	P. 1	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900	» »	1 900
Prezzo di costo L.			19 031		17 956
Prezzo di conteggio L.			19 10		18 »

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro colla rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

CONTO *della giubba di panno per sottufficiali del genio e rispettivo treno.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9 500	1 290	12 255
Panno cremisi carico da mostreggiature alto metri 1,30	9 500	» 080	» 760
Velluto in seta nero alto metri 0,49	16 500	» 015	» 248
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	» 600	2 300	1 380
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	» 700	» 090	» 063
Bottoni grandi per sottufficiali del genio al %	12 »	N. 10	1 200
Bottoni piccoli per sottufficiali del genio al %	8 »	N. 4	» 320
Stellette di divisa in seta al paio. .	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	» »	» »	1 900
		Prezzo di costo L.	18 526
		Prezzo di conteggio L.	18 60

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro colla rispettiva maglietta e la colla per indurire la tela liscivata dei controspallini.

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	LAVORAZIONI GENERALI: da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30: per cadun capo	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30: per caduna taglia	Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62: per cadun capo	Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62: per caduna taglia	da costruirsi su 100
3ª	1ª	3	1 25	3 75	2 34	7 02	5
	2ª	2	1 23	2 46	2 32	4 64	5
4ª	1ª	12	1 21	14 52	2 28	27 36	20
	2ª	13	1 19	15 47	2 27	29 51	20
5ª	1ª	20	1 17	23 40	2 24	44 80	20
	2ª	20	1 13	22 60	2 21	44 20	20
6ª	1ª	14	1 12	15 68	2 15	30 10	5
	2ª	13	1 10	14 30	2 12	27 56	5
7ª	1ª	2	1 09	2 18	2 10	4 20	»
	2ª	1	1 08	1 08	2 08	2 08	»
Totali . . .		100		115 44		221 47	100
Medie . . .				1 15		2 21	

anifattura delle giubbe di panno per sottufficiali di cavalleria.

AL 1° AL 10° REGGIMENTO								DAL 11° AL 20° REGGIMENTO							
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62				da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,69			
per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
1	25	6	25	2	34	11	70	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	23	6	15	2	32	11	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	21	24	20	2	28	45	60	5	1	21	6	05	2	28	11	40
1	19	23	80	2	27	45	40	5	1	19	5	95	2	27	11	35
1	17	23	40	2	24	44	80	20	1	17	23	40	2	24	44	80
1	13	22	60	2	21	44	20	20	1	13	22	60	2	21	44	20
1	12	5	60	2	15	10	75	23	1	12	25	76	2	15	49	45
1	10	5	50	2	12	10	60	22	1	10	24	20	2	12	46	64
»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	09	3	27	2	10	6	30
»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	08	2	16	2	08	4	16
		117	50			224	65	100			113	39			218	30
		1	18			2	25				1	13			2	18

CONTO *delle giubbe di panno per sottufficiali di cavalleria.*

1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola normale, depositi stalloni ed allevamento cavalli.

QUALITÀ delle materie e manif ura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficali alto metri 1,30	9	500	1	150	10	925
Panno colorato alto metri 1,30 . .	9	500	»	150	1	425
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	»	600	2	210	1	326
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	»	090	»	063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al %	3	»	N.	10	»	300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al %	1	500	N.	2	»	030
Stellette di divisa in seta al paio. .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	1	950
Prezzo di costo L.					16	419
Prezzo di conteggio L.					16	50

(1) Vedi *N.B.* posto in calce del conto di costruzione del 19° reggimento cavalleria.

8° Reggimento cavalleria.

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9	500	1	150	10	925
Panno scarlatto da mostreggiature alto metri 1,30.	9	500	»	070	»	665
Velluto in seta nero alto metri 0,49	16	500	»	230	3	795
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	»	600	2	210	1	326
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	»	090	»	063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al %	3	»	N.	10	»	300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al %	1	500	N.	2	»	030
Stellette di divisa in seta al paio .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	1	950
				Prezzo di costo L.	19	454
				Prezzo di conteggio L.	19	50

(1) Vedi *N.B.* posto in calce del conto di costruzione del 19° reggimento cavalleria.

5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria.

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9	500	1	150	10	925
Panno colorato alto metri 1,30 . .	9	500	»	113	1	074
Velluto in seta nero alto metri 0,49	16	500	»	120	1	980
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	»	600	2	210	1	326
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	»	090	»	063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al %	3	»	N.	10	»	300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al %	1	500	N.	2	»	030
Stellette di divisa in seta al paio .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	1	950
				Prezzo di costo L.	18	048
				Prezzo di conteggio L.	18	10

(1) Vedi *N.B.* posto in calce del conto di costruzione del 10° reggimento cavalleria.

11° reggimento cavalleria.

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9 500	1 150	10 925
Panno colorato alto metri 1,30. . .	9 500	» 150	1 425
Velluto in seta nero alto metri 0,49.	16 500	» 040	» 660
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta 0,62	» 600	2 210	1 326
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65 . . . . -	» 700	» 090	» 063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al °/₀	3 »	N. 10	» 300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al °/₀	1 500	N. 2	» 030
Stellette di divisa in seta al paio. .	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	2 050
		Prezzo di costo L.	17 179
		Prezzo di conteggio L.	17 20

(1) Vedi *N. B.* posto in calce del conto di costruzione del 19° reggimento cavalleria.

12°, 13°, 14°, 17°, 18° e 20 reggimento cavalleria.

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9	500	1	150	10	925
Panno colorato alto metri 1,30. . .	9	500	»	090	»	855
Velluto in seta nero alto metri 0,49	16	500	»	230	3	795
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	»	600	2	210	1	326
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	»	090	»	063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al °/₀	3	»	N.	10	»	300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al °/₀	1	500	N.	2	»	030
Stellette di divisa in seta al paio. .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	2	050
				Prezzo di costo L.	19	744
				Prezzo di conteggio L.	19	80

(1) Vedi *N. B.* posto in calce del conto di costruzione del 19 reggimento cavalleria.

15° e 16° reggimento cavalleria.

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9 500	1 150	10 925
Panno colorato alto metri 1,30. . .	9 500	» 113	1 074
Velluto in seta nero alto metri 0,49	16 500	» 160	2 640
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	» 600	2 210	1 326
Teta in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	» 700	» 090	» 063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al °/₀	3 »	N. 10	» 300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al °/₀	1 500	N. 2	» 030
Stellette di divisa in seta al paio. .	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	» »	» »	2 050
		Prezzo di costo L.	18 808
		Prezzo di conteggio L.	18 90

(1) Vedi *N.B.* posto in calce del conto di costruzione del 19° reggimento cavalleria

15° reggimento cavalleria.

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9	500	1	150	10	925
Panno colorato alto metri 1,30 . .	9	500	»	175	1	663
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	»	600	2	210	1	326
Tela in filo lascivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	»	090	»	063
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al °/₀	3	»	N.	10	»	300
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al °/₀	1	500	N.	2	»	030
Stellette di divisa in seta al paio .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	2	050
Prezzo di costo L.					16	757
Prezzo di conteggio L.					16	80

(1) *N. B.* Nella fornitura sono compresi un gangherello in ferro colla rispettiva maglietta, la seta e l'amido per indurire la tela lascivata dei controspallini.

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di panno per sottufficiali dei bersaglieri, fanteria e granatieri.*

TAGLIE	SUDDIVISIONI	BERSAGLIERI											
		da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62				da costruirsi su 100
			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia		
1ª	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2ª	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4ª	1ª	3	1	42	4	26	2	52	7	56	3
	2ª	2	1	40	2	80	2	50	5	»	2
5ª	1ª	10	1	34	13	40	2	46	24	60	10
	2ª	10	1	32	13	20	2	44	24	40	10
6ª	1ª	20	1	30	26	»	2	42	48	40	13
	2ª	20	1	28	25	60	2	29	45	80	12
7ª	1ª	15	1	25	18	75	2	24	33	60	13
	2ª	15	1	23	18	45	2	20	33	»	12
8ª	1ª	3	1	21	3	63	2	18	6	54	10
	2ª	2	1	20	2	40	2	15	4	30	10
9ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2
	Totali	100			128	49			233	20	100
	Medie . . .				1	28			2	33	

FANTERIA								GRANATIERI							
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62				da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62			
per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia			per cadun capo		per caduna taglia		per cadun capo		per caduna taglia	
»	»	»	»	»	»	»	»	20	1	54	30	80	2	66	53	20
»	»	»	»	»	»	»	»	50	1	51	75	50	2	63	131	50
»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	47	22	05	2	58	38	70
»	»	»	»	»	»	»	»	15	1	45	21	75	2	56	38	40
1	42	4	26	2	52	7	56	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	40	2	80	2	50	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	34	13	40	2	46	24	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	32	13	20	2	44	24	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	30	16	90	2	42	31	46	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	28	15	36	2	29	27	48	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	25	16	25	2	24	29	12	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	23	14	76	2	20	26	40	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	21	12	10	2	18	21	80	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	20	12	»	2	15	21	50	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	17	3	51	2	11	6	33	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1	16	2	32	2	09	4	18	»	»	»	»	»	»	»	»	»
		126	86			229	83	100			150	10			261	80
		1	27			2	30				1	50			2	62

CONTO *della giubba di panno per sottufficiali dei bersaglieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9	500	1	280	12	160
Panno nero da mostreggiature alto metri 1,30.	9	500	»	135	1	283
Panno cremisi carico da mostreggiature alto metri 1,30	9	500	»	105	»	998
Velluto in seta nero alto metri 0,49	16	500	»	015	»	248
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62	»	600	2	330	1	398
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	»	050	»	035
Bottoni grandi per sottufficiali da bersaglieri al %.	12	»	N.	10	1	200
Bottoni piccoli per sottufficiali da bersaglieri al %.	8	»	N.	2	»	160
Stellette di divisa in seta al paio. .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	»	»	»	»	1	900
				Prezzo di costo L.	19	782
				Prezzo di conteggio L.	19	80

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un ganghetello in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole.

CONTO *della giubba di panno per sottufficiali di fanteria e granatieri.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Fanteria		Granatieri	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto metri 1,30	9 500	1 270	12 065	1 500	14 250
Panno nero da mostreggiature alto metri 1,30	9 500	» 135	1 283	» 035	» 333
Panno scarlatto da mostreggiature alto metri 1,30	9 500	» 105	» 998	» 164	1 558
Velluto in seta nero alto metri 0,49.	16 500	» 015	» 248	» »	» »
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62	» 600	2 300	1 380	2 620	1 572
Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	» 700	» 050	» 035	» 050	» 035
Bottoni grandi per sottufficiali di fanteria al %	3 »	N. 10	» 300	N. 10	» 300
Bottoni piccoli per sottufficiali di fanteria al %	1 500	N. 2	» 030	N. 2	» 030
Stellette di divisa in seta al paio	» 400	P. 1	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 900	» »	1 950
Prezzo di costo L.			18 639		20 428
Prezzo di conteggio L.			18 70		20 50

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di ovatta di cotone, un gangherello in ferro colla rispettiva maglietta e la seta (bava) per la punteggiatura delle manopole.

Le manopole ed il bavero delle giubbe dei granatieri saranno cucite con filo di seta in color scarlatto.

CONTO *della mantellina per sottufficiali dei bersaglieri ed alpini.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino da vestiaro per sottufficiali alto metri 1,30	9	500	2	160	20	520
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62	»	600	»	350	»	210
Stellette di divisa in seta al paio . .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	»	450
Prezzo di costo L.					21	580
Prezzo di conteggio L.					21	60

(1) Nella fornitura è compreso un bottone mezzano d'osso annerito.

N. B. Per restare nei limiti della quantità di stoffa fissata dal conto di costruzione, è necessario per ogni 6 mantelline costruire 2 giubbe. Ciò però non esclude che si debbano costruire soltanto mantelline, quando non occorrano giubbe. In questo caso la massa generale uomini sopporta la spesa del maggiore consumo di stoffa.

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura dei pastrani senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio.*

TAGLIE	QUANTITÀ				
	di stoffa per cadun capo		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	
1ª	3	95	20	79	»
2ª	3	84	60	230	40
3ª	3	73	20	74	60
	Totali . . .		100	384	»
			Media . .	3	84

CONTO *del pastrano senza cintolo per sottufficiali d'artiglieria e del treno del genio.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto metri 1,50	8 100	3 840	31 104
Panno turchino per sottufficiali alto metri 1,30.	9 500	» 015	» 143
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	» 600	2 640	1 584
Bottoni grandi per sottufficiali di artiglieria al °/₀	12 »	N. 10	1 200
Bottoni piccoli per sottufficiali di artiglieria al °/₀	8 »	N. 14	1 120
Stellette di divisa in seta al paio. .	» 400	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	2 260
		Prezzo di costo L.	37 811
		Prezzo di conteggio L.	37 90

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello in ottone colla rispettiva maglietta.

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura dei pastrani per sottufficiali di cavalleria.*

TAGLIE	Quantità di stoffa occorrente per cadun capo	Lavorazioni generali			pei primi 10 reggimenti			pei secondi 10 reggimenti		
		da costituirsi su 100	Quantità di stoffa per cadun taglia		da costituirsi su 100	Quantità di stoffa per cadun taglia		da costituirsi su 100	Quantità di stoffa per cadun taglia	
1ª	3 59	25	89	75	50	179	50	»	»	»
2ª	3 43	50	171	50	50	171	50	50	171	50
3ª	5 33	25	83	25	»	»	»	50	166	50
Totali . . .		100	344	50	100	351	00	100	338	00
Medie . .			3	45		3	51		3	38

CONTO *del pastrano per sottufficiali di cavalleria.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno bigio da vestiario per sottufficiali alto metri 1,50	8	100	3	450	27	945
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta metri 0,62 . .	»	600	2	750	1	650
Bottoni grandi per sottufficiali di cavalleria al %	3	»	N.	12	»	360
Bottoni piccoli per sottufficiali di cavalleria al %	1	500	N.	12	»	180
Stellette di divisa in seta al paio .	»	400	P.	1	»	400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	2	600
Prezzo di costo L.					33	135
Prezzo di conteggio L.					33	20

(1) Nella fornitura sono compresi un bottone mezzano d'osso annerito ed un gancherello in ferro colla rispettiva maglietta.

N. **55**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 213). — **Uso dei fregi di metallo sui controspallini della giubba di panno della truppa d'artiglieria e genio.** — 9 maggio.

Il Ministero, in aggiunta all'ultimo paragrafo dell'*Atto* N. 126 del 1879, ha determinato che l'uso dei fregi di metallo sui controspallini delle giubbe di panno della truppa di artiglieria e genio venga limitato alle sole circostanze nelle quali i militari di dette armi indossano la grande uniforme.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 19. Pubblicato il 18 maggio 1880. **Parte 1.**

MAGGIO 2. — Regio Decreto che modifica la costituzione dell'istituto topografico militare, *pag.* 199.

» 12. — Aggiunte e modificazioni al regolamento sul servizio dei capi armaiuoli nei corpi del regio esercito in data 23 marzo 1880, *pag.* 200.

» 13. — Modificazioni del nome delle stazioni di Pozzolengo sulla linea Verona-Milano e di S. Giorgio sulla linea Bologna-Padova, *pag.* 200.

» 13. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del Regio Esercito durante l'anno 1879, *pag.* 201.

Atto N. **56**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 54). — **Regio Decreto che modifica la costituzione dell'istituto topografico militare**. — 2 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 27 ottobre 1872 sulla costituzione dell'istituto topografico militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 3 del Regio Decreto 27 ottobre 1872 sulla costituzione dell'istituto topografico militare, sarà sostituito il seguente:

Art. 3. L'istituto si compone di una direzione e di quattro divisioni così costituite:

Direzione	Segreteria, Archivio delle carte estere, Contabilità, smercio delle carte, Cassa.
1ª divisione (geodetica)	Lavori geodetici, gabinetto degli strumenti astronomici, geodetici e topografici e manutenzione dei medesimi, Gabinetto dei calcoli, Officina meccanica.
2ª divisione (topografica)	Lavori topografici, Ricognizioni topografiche, Correzione delle carte, Archivio delle carte dello Stato, Itinerarii.

3ª divisione (artistica)	Disegno topografico, Incisione e litografia, Calcografia, stampa litografica e calcografica, Legatoria.
4ª divisione (fototecnica)	Fotografia, fotolitografia, zincografia, fotozincografia, fotoincisione, galvano plastica, Stampa fotografica, fotolitografica, fotozincografica e fotoglittica.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1880.

UMBERTO. BONELLI.

N. **57**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 440). — **Aggiunte e modificazioni al regolamento sul servizio dei capi armaiuoli nei corpi del regio esercito in data 23 marzo 1880**. — 12 maggio

Questo Ministero ha determinato che al regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari, annesso all'*Atto* N. 36 del corrente anno (pag. 91 del *Giornale militare*, parte 1ª) siano apportate le varianti ed aggiunte qui di seguito specificate.

Articolo 25. — *Alle parole*: ed una conca per temprare le lame di sciabole e le bacchette, *sostituiscasi:* d'un martello da bicornia e d'una rastrelliera mobile per armi portatili.

Articolo 32. — *Invece di:* chilogrammi 150, *leggasi* chilogrammi 300.

Inoltre si aggiunga: L'allievo armaiuolo comandato a prestare servizio presso le frazioni del corpo distaccate, di cui all'articolo 29, ha diritto al trasporto degli utensili che è obbligato a portare seco, fino al peso di chilogrammi 150.

Il Ministro — BONELLI.

N. **38**. — FERROVIE (Nota N. 103). — **Modificazioni del nome delle stazioni di Pozzolengo sulla linea Verona-Milano e di S. Giorgio sulla linea Bologna-Padova.** — 13 maggio.

Essendo stato determinato che a partire dal 1° maggio 1880 la stazione di *Pozzolengo* della linea Verona-Milano, e la stazione di *San Giorgio* della linea Bologna-Padova debbano denominarsi *S. Martino della Battaglia* la prima, e *San Giorgio di Piano* la seconda, se ne dà avviso alle autorità militari invitandole a far operare nei prontuari le relative rettificazioni.

Il Ministro — BONELLI.

N. **39**. — STATISTICA (Nota N. 9). — **Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del Regio Esercito durante l'anno 1879.** — 13 Maggio.

QUADRO A. — ***Dimostrazione*** *delle perdite avvenute nei cavalli e muli del R. Esercito durante l'anno 1879 per le cause sotto indicate.*

CORPI	STANZE DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Morti o dispersi in campo	Asportati dai disertori	Passati alla scuola veterinaria	TOTALE GENERALE	CONGUAGLIO % 1879	CONGUAGLIO % 1878
Reggimento di cavalleria: Nizza (1)	S. Maria	695	15	22	»	»	1	38	5 468	7 555
Piemon. R. (2)	Lucca	712	24	19	»	»	4	47	6 601	7 724
Savoia (3)	Udine-Lodi	720	3	9	»	»	»	12	1 667	2 027
Genova (4)	Capua	715	9	15	»	»	»	24	3 356	3 581
Novara (5)	Milano	729	6	12	»	»	»	18	2 469	2 834
Aosta (6)	Bologna	735	17	8	»	»	»	25	3 401	4 294
Milano (7)	Vicenza	730	4	8	»	»	»	12	1 644	2 072
Montebello (8)	Vercelli	699	10	15	»	»	»	25	3 576	3 619
Firenze (9)	Saluzzo	720	2	8	»	»	»	10	1 389	2 610
Vitt. Em. (10)	Voghera-Brescia	707	45	11	»	»	»	56	7 921	4 852
Foggia (11)	Torino-Udine	779	15	12	»	»	»	27	3 466	2 757
Saluzzo (12)	Milano	794	3	6	»	»	1	10	1 259	1 956
Monferrato (13	Padova-Voghera	796	6	6	»	»	»	12	1 507	1 103
Alessandr. (14)	Verona	791	14	10	»	»	»	24	3 034	3 030
Lodi (15)	Savigliano-Torino	790	3	13	»	»	4	20	2 532	3 042
Lucca (16)	Napoli	797	3	5	»	»	1	9	1 129	1 265
Caserta (17)	Lodi-Padova	787	6	7	»	»	»	13	1 651	1 377
Piacenza (18)	Caserta	802	9	9	»	»	1	19	2 365	1 593
Guide (19)	Brescia-Savigliano	789	2	7	»	»	»	9	1 140	2 369
Roma (20)	Roma	773	6	14	»	»	1	21	2 716	2 521
Scuola normale di cavalleria	Pinerolo	644	9	10	»	»	5	24	3 727	2 485
	Totale cavalleria	15704	211	226	»	»	18	455	2 897	3 016
1° reggim. artigl.	Foligno	630	18	11	»	»	»	29	4 603	7 200
2° id.	Ferrara	607	56	25	»	»	2	83	13 674	7 651
3° id.	Bologna	649	7	12	»	»	2	21	3 236	2 671
4° id.	Cremona	637	26	7	»	»	»	33	5 180	5 095
5° id.	Venaria Reale	759	14	12	»	»	1	27	3 557	4 102
6° id.	Vigevano	741	18	14	»	»	»	32	4 318	1 628
7° id.	Pisa	844	28	6	»	»	3	37	4 384	4 891
8° id.	Verona	735	12	13	»	»	»	25	3 401	4 6[illegible]
9° id.	Pavia	731	13	28	»	»	5	47	6 301	3 723
10° id.	Caserta	690	12	27	»	»	3	42	6 087	7 681
11° id.	Capua	73	»	2	»	»	»	2	2 739	1 316
12° id.	Ancona	119	1	3	»	»	»	4	3 361	3 361
13° id.	Mantova	55	»	1	»	»	»	1	1 818	3 509
14° id.	Genova	71	»	1	»	»	»	1	1 408	1 612
1° reggim. genio	Pavia	157	4	3	»	»	»	7	4 459	2 12[illegible]
2° id.	Casale	153	6	1	»	»	»	7	4 575	5 65[illegible]
	Totale artigl. e genio	7650	215	166	»	»	16	397	5 189	4 581
	Totale generale	23354	426	392	»	»	34	852	3 618	3 552

QUADRO B. — ***Dimostrazione*** *della vendita per riforma di cavalli e muli del R. Esercito effettuate durante l'anno 1879.*

CORPI	Media della forza	Venduti	CONGUAGLIO % 1879		CONGUAGLIO % 1878	
Regg. cavalleria Nizza (1)	695	84	12	086	3	983
Id. Piemonte Reale (2)	712	25	3	511	7	583
Id. Savoia (3)	720	85	11	805	9	054
Id. Genova (4)	715	37	5	175	9	366
Id. Novara (5)	729	32	4	390	11	201
Id. Aosta (6)	735	32	4	354	4	016
Id. Milano (7)	730	55	7	534	9	176
Id. Montebello (8)	699	84	12	018	5	092
Id. Firenze (9)	720	59	8	194	6	044
Id. Vittorio Em. (10)	707	75	10	608	8	625
Id. Foggia (11)	779	76	9	756	10	276
Id. Saluzzo (12)	794	65	8	186	7	946
Id. Monferrato (13)	796	43	5	402	8	701
Id. Alessandria (14)	791	63	7	965	10	839
Id. Lodi (15)	790	60	7	594	11	153
Id. Lucca (16)	797	37	4	642	10	432
Id. Caserta (17)	787	76	9	657	12	265
Id. Piacenza (18)	802	44	5	486	8	578
Id. Guide (19)	789	63	7	985	9	975
Id. Roma (20)	773	68	8	797	8	403
Scuola normale di cavalleria	644	37	5	744	7	298
Totale cavalleria	15704	1200	7	641	8	656
1° regg. artiglieria	630	64	10	159	7	040
2° id.	607	41	6	754	4	992
3° id.	649	62	9	553	»	148
4° id.	637	50	7	849	12	739
5° id.	759	42	5	533	5	949
6° id.	741	48	6	478	6	714
7° id.	844	30	3	554	3	642
8° id.	735	59	8	027	10	829
9° id.	730	37	5	068	9	979
10° id.	690	48	6	956	12	464
11° id.	73	»	»	»	6	579
12° id.	119	1	»	840	»	»
13° id.	55	»	»	»	»	»
14° id.	71	»	»	»	»	»
1° regg. genio	157	10	6	369	6	353
2° id.	153	21	13	725	»	»
Totale artiglieria e genio	7650	513	6	706	6	842
Totale generale	23354	1713	7	334	8	029

QUADRO C. — ***Dimostrazione*** *delle diminuzioni avvenute nei cavalli e muli del R. Esercito nell'anno 1879 per le cause indicate nelle dimostrazioni A e B*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Venduti per riforma	Morti e dispersi in campo	Asportati dai disertori	Totale Generale	CONGUAGLIO % 1879	CONGUAGLIO % 1878
Reggimento di cavalleria — Nizza (1)	695	15	22	1	84	»	»	122	17 554	11 538
Piemonte Reale (2)	712	24	19	4	25	»	»	72	10 112	15 310
Savoia (3)	720	3	9	»	85	»	»	97	13 472	11 081
Genova (4)	715	9	15	»	37	»	»	61	8 531	12 947
Novara (5)	729	6	12	»	32	»	»	50	6 859	14 035
Aosta (6)	735	17	8	»	32	»	»	57	7 755	8 310
Milano (7)	730	4	8	»	55	»	»	67	9 178	11 188
Montebello (8)	699	10	15	»	84	»	»	109	15 594	8 711
Firenze (9)	720	2	8	»	59	»	»	69	9 583	8 654
Vittorio Em. (10)	707	45	11	»	75	»	»	131	18 529	13 477
Foggia (11)	779	15	12	»	76	»	»	103	13 223	13 083
Saluzzo (12)	794	3	6	1	65	»	»	75	9 445	9 902
Monferrato (13)	796	6	6	»	43	»	»	55	6 909	9 804
Alessandria (14)	791	14	10	»	63	»	»	87	10 999	13 869
Lodi (15)	790	3	13	4	60	»	»	80	10 126	14 195
Lucca (16)	797	3	5	1	37	»	»	46	5 771	11 697
Caserta (17)	787	6	7	»	76	»	»	89	11 308	13 642
Piacenza (18)	802	9	9	1	44	»	»	63	7 855	10 171
Guide (19)	789	2	7	»	63	»	»	72	9 125	12 344
Roma (20)	773	6	14	1	68	»	»	89	11 513	10 924
Scuola normale di cavalleria	644	9	10	5	37	»	»	61	9 471	9 783
Totale cavalleria	15704	211	226	18	1200	»	»	1655	10 538	11 672
1° regg. artiglieria	630	18	11	»	64	»	»	93	14 762	14 240
2° id.	607	56	25	2	41	»	»	124	20 428	12 646
3° id.	649	7	12	2	62	»	»	83	12 789	2 819
4° id.	637	26	7	»	50	»	»	83	12 029	17 834
5° id.	759	14	12	1	42	»	»	69	9 090	10 051
6° id.	741	18	14	»	48	»	»	80	10 796	8 342
7° id.	844	28	6	3	30	»	»	67	7 938	8 533
8° id.	735	12	13	»	59	»	»	84	11 428	15 469
9° id.	730	13	28	5	37	»	»	83	11 369	11 702
10° id.	690	12	27	3	48	»	»	90	13 043	20 145
11° id.	73	»	2	»	»	»	»	2	2 739	7 895
12° id.	119	1	3	»	1	»	»	5	4 201	3 361
13° id.	55	»	1	»	»	»	»	1	1 818	3 509
14° id.	71	»	1	»	»	»	»	1	1 408	1 612
1° regg. genio	157	4	3	»	10	»	»	17	10 828	8 511
2° id.	153	6	1	»	21	»	»	28	18 300	5 634
Totale artigl. e genio	7650	215	166	16	513	»	»	910	11 895	11 423
Totale generale	23354	426	392	34	1713	»	»	2565	10 982	11 586

Dimostrazione *dei quadrupedi passati alle scuole veterinarie, durante l'anno* 1879.

REGGIMENTI O DEPOSITI	Cause del passaggio					TOTALE	Provenienti dai depositi d'allevamento di			Provenienti da rimonte di pronto servizio	
	Moccio	Carie di ossa e cartilagi	Farcino	Idroemia	Artrite purulenta		Grosseto	Persano	Palmanova	Indigeni	Esteri
1° Regg. Cavall. Nizza	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
2° » » Piemonte R.	4	»	»	»	»	4	1	»	»	»	3
3° » » Savoia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4° » » Genova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5° » » Novara	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6° » » Aosta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7° » » Milano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8° » » Montebello	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9° » » Firenze	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10° » » Vittorio E.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11° » » Foggia	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » » Saluzzo	»	1	»	»	»	1	»	»	»	1	»
13° » » Monferrato	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » » Alessandria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15° » » Lodi	1	1	1	1	»	4	»	»	»	1	1
16° » » Lucca	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
17° » » Caserta	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18° » » Piacenza	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
19° » » Guide	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20° » » Roma	1	»	»	»	»	1	»	»	»	1	»
Scuola normale di Cavalleria	5	»	»	»	»	5	»	»	»	2	3
Totale Cavalleria	14	2	1	1	»	18	3	»	»	8	7
1° Reggimento Artiglieria	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	2	»	»	»	»	2	»	»	»	1	1
3° » »	2	»	»	»	»	2	»	»	»	1	1
4° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5° » »	1	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»
6° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7° » »	3	»	»	»	»	3	»	»	»	3	»
8° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9° » »	5	»	»	»	»	5	»	»	»	5	»
10° » »	2	»	»	»	1	3	»	»	»	1	2
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale Artiglieria e Genio	13	»	2	»	1	16	»	»	»	12	4
Totale Cavall., Artigl. e Genio	27	2	3	1	1	34	3	»	»	20	11
Dep. allev. cavalli di Grosseto	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Persano	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	27	2	3	1	1	31	3	»	»	20	11

REGGIMENTI O DEPOSITI	CAUSE							
	Morchio	Farcino	Fratture	Tisi pulmonale	Paralisi	Ferite	Necrosi	Artrite purulenta
1° Reggimento Cavalleria Nizza	10	4	2	1	»	»	»	»
2° » » Piemonte R.	18	4	1	»	»	»	»	»
3° » » Savoia	»	1	1	»	»	»	»	»
4° » » Genova	2	1	1	»	»	»	»	»
5° » » Novara	1	1	3	»	»	»	»	»
6° » » Aosta	10	1	3	»	»	»	»	»
7° » » Milano	1	»	1	»	»	»	»	»
8° » » Montebello	»	3	»	»	»	»	»	»
9° » » Firenze	»	»	2	»	»	»	»	»
10° » » Vittorio Emanuele	25	2	1	»	»	»	»	»
11° » » Foggia	1	1	»	»	»	»	»	»
12° » » Saluzzo	1	»	1	»	»	1	»	»
13° » » Monferrato	1	1	»	»	»	»	»	»
14° » » Alessandria	2	»	2	»	»	»	»	»
15° » » Lodi	2	»	1	»	»	»	»	»
16° » » Lucca	»	»	3	»	»	»	»	»
17° » » Caserta	4	»	1	»	»	»	»	»
18° » » Piacenza	3	»	1	»	»	»	»	»
19° » » Guide	»	»	»	»	»	»	»	»
20° » » Roma	1	»	»	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	4	3	1	»	»	»	»	»
Totale Cavalleria	118	42	33	1	1	4	3	1
1° Reggimento Artiglieria	13	2	2	»	1	»	»	»
2° » »	31	19	1	»	»	»	»	»
3° » »	3	»	4	»	»	»	»	»
4° » »	18	3	2	»	1	»	»	»
5° » »	5	2	1	»	»	»	»	»
6° » »	8	6	2	»	»	»	»	»
7° » »	21	4	2	»	»	1	»	»
8° » »	2	1	2	»	»	»	»	»
9° » »	2	3	2	»	»	»	»	»
10° » »	»	»	»	»	»	»	»	»
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	4	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	2	3	1	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale Artiglieria e Genio	120	43	30	»	2	1	3	3
Totale Cavalleria, Artiglieria e Genio	238	91	66	1	3	5	5	4
Deposito d'allevamento cavalli di Grosseto	7	2	1	»	»	2	1	»
» » » Persano	4	»	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	11	2	1	»	»	2	1	»
TOTALE GENERALE	249	93	67	1	3	7	6	4

abbattuti durante l'anno 1879.

DELL'ABBATTIMENTO												TOTALE	Provenienti dai depositi di allevamento di			Provenienti da rimonte di pronto servizio	
Lussazioni	Anchilosi	Tabe mrsenica	Tiechio inveterato	Anasarca	Rilondimento	Bronco-polmonite cancrenoso	Atrofie muscolari	Icoremia	Sventramento	Distensioni	Divorati dai lupi		Grosseto	Persano	Palmanova	Indigeni	Esteri
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	12	»	»	4	9
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	25	6	»	»	9	14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9	3	»	»	3	6
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	2	»	»	3	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13	1	»	»	5	8
»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	4	1	»	»	2	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	1	»	»	8	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	45	18	»	»	11	16
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	7	1	»	4	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	1	»	»	3	2
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	2	»	»	3	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	2	2	»	6	4
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	»	»	1	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	1	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	4	1	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	1	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	1
1	1	4	»	»	1	»	»	»	»	1	»	211	69	11	»	46	92
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18	»	»	»	9	9
»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	56	»	»	»	26	30
»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	7	»	»	»	4	3
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28	»	»	»	17	9
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	»	»	»	2	12
»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	18	»	»	»	12	6
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	28	»	»	»	14	14
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	»	»	»	9	3
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	15	»	»	»	8	7
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	»	»	»	6	6
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	»	»	»	3	1
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6	»	»	»	5	1
»	»	1	1	2	»	2	1	1	1	»	»	215	»	»	»	108	107
1	1	5	1	2	1	2	1	1	1	1	»	426	69	11	»	154	199
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12	12	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	12	»	12	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4	24	12	12	»	»	»
1	1	5	1	2	1	2	1	1	1	1	4	450	74	23	»	154	199

REGGIMENTI O DEPOSITI	CAUSE																
	Gastro-enterite	Apoplessia	Caduta di un precipizio	Tifo	Tetano	Lacerazioni dei visceri	Aneurisma	Coliche diverse	Pneumoniti	Splenemia e Piemia	Cancrena	Peritonite	Emorragia	Encefalite	Tabe mesenterica	Porpora emorragica	Idropericardito
1° Regg. Cavall. Nizza	»	3	»	2	»	»	1	3	5	2	3	»	»	»	»	»	»
2° » » Piemonte R.	1	1	»	3	»	1	»	3	6	»	»	3	1	»	»	»	»
3° » » Savoia	»	»	»	»	»	»	»	4	2	»	»	»	1	2	»	»	»
4° » » Genova	»	»	»	1	1	»	»	1	3	»	»	»	»	»	2	2	1
5° » » Novara	»	»	»	5	»	»	»	2	1	»	»	»	»	1	1	»	»
6° » » Aosta	»	»	»	1	»	»	»	1	3	»	»	»	»	»	1	»	»
7° » » Milano	»	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	3	»	»	»	»	»
8° » » Montebello	»	1	»	1	»	»	»	»	4	1	»	4	1	2	»	»	»
9° » » Firenze	»	»	»	1	»	»	»	2	1	»	»	»	»	1	»	»	2
10° » » Vittorio E.	»	»	»	1	1	»	»	2	4	»	»	»	»	»	»	»	1
11° » » Foggia	1	»	»	3	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	1
12° » » Saluzzo	»	1	»	»	1	»	1	»	»	»	»	»	»	2	»	»	»
13° » » Monferrato	»	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	1	1	»	»	»
14° » » Alessandria	2	1	»	2	1	1	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15° » » Lodi	»	»	»	4	»	»	»	»	5	»	»	1	»	»	»	»	»
16° » » Lucca	1	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17° » » Caserta	»	»	»	1	»	»	»	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»
18° » » Piacenza	»	2	»	»	»	»	»	3	2	2	3	»	»	»	»	»	»
19° » » Guide	»	1	»	2	»	»	»	1	»	1	»	»	1	1	»	»	»
20° » » Roma	»	2	»	3	2	»	1	3	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Scuola normale di Cavalleria	»	»	»	»	»	1	»	»	4	2	»	»	»	»	»	»	1
Totale Cavalleria	5	16	»	32	7	4	4	33	44	8	3	11	5	11	4	2	6
1° Reggimento Artiglieria	1	»	»	4	»	»	»	1	2	»	»	»	1	»	»	»	»
2° » »	2	»	»	11	1	1	»	»	6	»	»	»	»	»	3	»	»
3° » »	»	1	»	»	1	»	»	3	1	1	»	»	»	»	»	»	»
4° » »	1	1	»	»	»	»	1	2	2	»	»	»	»	»	»	»	»
5° » »	»	»	»	5	1	»	»	3	2	»	»	»	»	»	»	»	»
6° » »	»	»	»	»	2	»	»	2	4	1	»	1	»	1	»	»	»
7° » »	»	»	»	2	»	»	»	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»
8° » »	1	»	»	1	»	»	»	7	1	»	»	»	»	»	2	»	»
9° » »	5	1	»	»	3	»	»	1	12	»	»	»	»	»	»	»	»
10° » »	»	»	»	1	3	»	»	4	10	2	1	»	»	1	»	»	»
11° » »	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	»	»	»	1	1	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale Artigl. e Genio	12	4	1	25	12	2	2	24	47	5	1	1	1	3	5	»	»
Totale Cavall., Artigl. e Genio.	17	20	1	57	19	6	6	57	91	13	4	12	6	14	9	2	6
Dep. d'allev. cavalli di Grosseto	8	»	»	1	»	»	1	3	20	11	»	13	2	15	9	»	3
» » » Persano	»	5	»	6	2	1	»	1	9	2	»	3	2	3	2	»	2
» » » Palmanova	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	8	5	»	7	3	1	1	4	29	13	»	16	4	18	11	»	5
TOTALE GENERALE	25	25	1	64	22	7	7	61	120	26	4	28	10	32	20	2	11

morti, durante l'anno 1879.

| ELLA MORTE | | |

REGGIMENTI O DEPOSITI	CAUSE														
	Vecchiaia	Claudicazioni	Bolsaggine	Epilessia	Cecità	Cattiva conformazione	Encefalocronico	Cancro al fettone	Marasmo	Vizio cardiaco	Lagno del serbatoio	Lombaggine	Tisichio	Carie di ossa e cartilagi	Edemi cronici
1° Regg. Cavall. Nizza	20	19	8	1	10	6	3	1	6	2	2	3	2	»	»
2° » » Piemonte R.	5	8	2	»	2	1	»	»	1	»	»	»	1	1	1
3° » » Savoia	15	18	5	»	3	6	»	»	»	»	21	1	8	»	»
4° » » Genova	12	5	3	»	6	2	»	»	»	»	6	»	»	»	»
5° » » Novara	11	5	3	»	5	2	»	1	1	»	4	»	»	»	»
6° » » Aosta	10	4	»	»	3	3	»	»	»	»	3	»	»	»	»
7° » » Milano	10	16	»	»	4	13	»	»	»	»	16	»	»	1	»
8° » » Montebello	37	15	2	»	4	9	1	»	»	»	»	»	»	1	»
9° » » Firenze	23	10	6	»	7	5	»	1	3	»	»	»	»	»	»
10° » » Vittorio E.	19	15	3	»	6	2	»	»	15	»	6	»	1	»	»
11° » » Foggia	14	11	5	»	4	7	»	»	»	»	23	»	1	»	»
12° » » Saluzzo	15	20	7	»	5	1	1	»	»	1	4	»	»	»	»
13° » » Monferrato	13	10	1	»	1	6	1	»	2	»	2	1	5	»	1
14° » » Alessandria	27	15	3	»	4	1	»	»	1	»	3	»	1	»	»
15° » » Lodi	15	13	3	»	4	5	»	»	1	»	1	»	2	»	»
16° » » Lucca	7	14	2	»	5	»	»	»	»	»	6	3	»	»	»
17° » » Caserta	26	21	2	»	3	5	»	»	»	»	16	»	»	»	»
18° » » Piacenza	11	6	2	»	2	3	»	2	»	»	9	1	1	»	1
19° » » Guide	22	8	4	»	7	5	»	»	6	»	8	»	»	»	»
20° » » Roma	33	15	»	»	3	1	»	»	1	»	12	»	1	»	»
Scuola normale di Cavalleria	14	6	3	»	1	»	»	»	»	1	1	»	»	»	»
Totale Cavalleria	302	267	71	1	89	86	6	5	40	4	140	11	28	3	3
1° Reggimento Artiglieria	16	9	5	»	1	4	»	»	4	»	10	1	2	»	»
2° » »	6	6	2	»	3	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»
3° » »	12	17	3	»	9	1	»	1	»	»	3	7	3	»	1
4° » »	27	»	1	»	3	1	»	»	2	»	»	3	3	»	»
5° » »	9	20	2	»	3	»	1	»	»	»	2	»	»	»	»
6° » »	15	11	2	»	6	3	»	»	»	»	7	»	»	»	1
7° » »	5	12	»	»	1	2	»	1	»	4	»	»	»	»	»
8° » »	22	6	»	»	3	5	1	»	8	»	2	»	2	»	»
9° » »	13	11	»	»	»	»	»	»	7	»	2	»	»	»	»
10° » »	10	7	4	»	7	3	»	»	6	»	3	»	3	»	»
11° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12° » »	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14° » »	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1° Reggimento Genio	4	1	»	»	2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2° » »	14	5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	»	»
Totale Artiglieria e Genio	154	113	19	»	38	19	2	2	29	4	35	11	16	1	2
Totale Cavall. Artigl. e Genio	516	380	90	1	127	115	8	7	69	8	175	22	47	4	5
Deposito d'allev. cavalli di Grosseto	»	1	1	»	»	2	»	»	1	»	»	»	»	»	»
» » » Persano	»	1	»	»	»	8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
» » » Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale dei Depositi	»	2	1	»	»	10	»	»	1	»	»	»	»	»	»
TOTALE GENERALE	516	382	91	1	127	125	8	7	70	8	175	22	47	4	5

riformati durante l'anno 1879.

| DELLA RIFORMA | | |

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito durante l'anno* 1879 *e distinte secondo l'origine dei quadrupedi stessi.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1879.	14113	9678	23791
Rimonte dell'anno 1879	1380	380	1760
TOTALE. . .	15493	10058	25551
Perdite come da dimostrazione *A* . . .	462	390	852
Conguaglio % . .	2,982	3,878	3,334

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1879.	14113	9678	23791
Rimonte dell'anno 1879.	1380	380	1760
TOTALE. . .	15493	10058	25551
Perdite come da dimostrazione *B* . . .	1076	637	1713
Conguaglio % . .	6,945	6,333	6,704

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1879.	14113	9678	23791
Rimonte dell'anno 1879.	1380	380	1760
TOTALE. . .	15493	10058	25551
Perdite come da dimostrazione *C* . . .	1538	1027	2565
Conguaglio % . .	9,927	10,211	10,038

Dimostrazione *delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito durante l'anno* 1879 *divise secondo gli anni di loro rimonta.*

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1879.	2	14	16	15	87	93	227	83
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *A* .	»	»	»	»	4	2	9	3
Conguaglio % . . .	»	»	»	»	4,597	2150	3,965	3,97

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1879.	2	14	16	15	87	93	227	83
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *B* .	»	6	8	7	43	42	83	18
Conguaglio % . .	»	42,857	50,000	46,666	49,425	45,161	36,563	21,90

ANNI DI RIMONTA	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1879	2	14	16	15	87	93	227	83
Perdite per le cause indicate dalla dimostrazione *C* .	»	6	8	7	47	44	92	2
Conguaglio % . .	»	42,857	50,000	46,666	54,022	47,311	40,528	25,3

1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	TOTALE
214	225	505	3239	1044	1103	1813	875	1649	1623	9142	1041	1760	25551
4	8	17	129	33	40	51	31	46	44	331	29	36	849
1,639	3,555	3,366	3,982	3,161	3,626	2,978	3,543	2,789	2,711	3,642	2,777	2,045	3,331

1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1379	TOTALE
244	225	505	3239	1044	1103	1813	875	1649	1623	9142	1044	1760	25551
48	46	78	308	111	68	95	37	73	76	357	29	16	1716
9,672	20,445	15,146	9,509	10,682	6,165	5,240	4,228	4,548	4,682	3,883	2,777	909	6,701

1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	TOTALE
244	225	505	3239	1044	1103	1813	875	1649	1623	9142	1041	1760	25551
52	54	95	437	144	108	149	68	121	120	688	58	52	2567
1,311	24,000	18,812	13,431	13,793	9,791	8,218	7,771	7,337	7,293	7,525	5,551	2,954	10,038

Tabella comparativa *dei conguagli °/₀ delle perdite e delle vendite per riforma avvenute nei quadrupedi del R. Esercito rispettivamente alla media della forza e ciò durante gli anni sotto indicati.*

NEGLI ANNI	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	In complesso nel decennio
Cavalleria e scuola norm.	6,289	14,413	9,721	9,272	10,235	9,768	9,879	13,987	11,672	10,538	10,577
Artiglieria e genio . .	8,327	5,145	5,324	9,023	8,260	7,514	7,457	12,068	11,423	11,895	8,643
In complesso nelle suddette armi . . .	7,198	10,457	8,319	9,192	9,581	9,006	9,032	13,300	11,586	10,982	9,865

Conguaglio media della perdita 9 °/₀.
Durata media del cavallo o mulo di servizio, anni 10 circa.

***Perdite** avvenute nell'anno 1879 nei quadrupedi dei depositi di allevamento cavalli di Grosseto e Persano e presso i corpi delle armi a piedi.*

CORPI	Forza	PERDITE PER		Totale perdite	Conguaglio p. %	
		Abbattimento o morte	Riformati			
80 reggimenti di fanteria a 3 quadrupedi cadauno	240	8	26	34	14	166
10 reggimenti di bersaglieri a 4 quadrupedi cadauno	40	1	6	7	17	500
80 distretti militari e 36 compagnie alpine a 1 quadrupede cadauno (1)	115	»	2	2	1	739
3 battaglioni d'istruzione a 1 quadrupede cadauno	3	»	»	»	»	»
Deposito allev. cavalli Grosseto (media della forza)	1761	121	10	131	7	438
Id. Persano (media della forza)	799	60	9	69	8	635
Id. Palmanova (media della forza)	212	1	»	1	»	471
TOTALI	3170	191	53	244	7	6,94

(1) Il distretto di Venezia non ha quadrupedi.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. G. Y[illegible]erta.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 20. Pubblicato il 21 maggio 1880. **Parte 1.**

MARZO 28 — Regio Decreto che stabilisce le condizioni generali dei capitolati-tipo pei lavori del genio militare, *pag.* 219.

MAGGIO 19 — Armamento della truppa di fanteria, *pag.* 220.

» 20 — Apertura del tronco Baragiano-Picerno della linea che da Eboli tende a Potenza, *pag.* 222.

» 20 — Abolizione della situazione N. 77 del catalogo, *pag.* 223.

Atto N. **60**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO (Nota N. 2). — **Regio Decreto che stabilisce le condizioni generali dei capitolati-tipo pei lavori del genio militare.** — 28 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 10 novembre 1875 che approva i capitolati pei lavori del genio militare da eseguirsi nel territorio di ciascuna direzione dell'Arma;

Visto l'altro Regio Decreto 22 febbraio 1880 che ha approvato il capitolato-tipo per la direziene del genio militare in Piacenza;

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrate necessarie alcune varianti a talune delle condizioni generali dei capitolati oradetti, onde precisarne maggiormente la portata, ed evitare,

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 14, *Atto* N. 45, pag. 113, riga 25; alla parola *brigata*, *sostituire*: *brigate*.

» 14, » 45, » 115, riga 21; a *1°* e *2°* Casale e Balzola, *sostituire*: *2°* Casale e Balzola.

» 14, » 45, » 115, riga 27; a *1°* e *2°* Asti e Portacomaro, *sostituire*: *2°* Asti e Portacomaro.

» 14, » 45, » 117, riga 4; a *1°* e *2°* Novara e Vespolate, *sostituire*: *2°* Novara e Vespolate.

» 14, » 45, » 132, riga 2; a *2°* Gragnano o Agerola, *sostituire*: *2°* Gragnano e Agerola.

» 17, » 53, » 155, riga 9; alla parola *con simile*, *sostituire*: *consimile*.

» 17, » 53, » 165, riga 45; alle parole uretrali o vescicali, *sostituire*: uretrali e vescicali.

per quanto possibile, contestazioni colle imprese accollatarie dei lavori di che trattasi;

Vista la deliberazione del comitato d'artiglieria e genio (sezione genio) in data 4 gennaio 1880, N. 522, intorno al progetto delle modificazioni da introdursi alle condizioni generali dei capitolati-tipi pei lavori del genio militare;

Visto il parere favorevole in riguardo emesso dal Consiglio di Stato (sezione finanze) in sua adunanza del 23 gennaio ultimo scorso;

Ritenuto che è stato adempiuto alle prescrizioni e raccomandazioni in tale parere contenute;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le qui annesse condizioni generali dei capitolati-tipi pei lavori di conto del genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col Regio Decreto 10 novembre 1875 riprodotte nell'altro 22 febbraio 1880, e depositate, in originale, presso l'Archivio di Stato, e per copia conforme, presso la Corte dei Conti del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

N. **61**. — ARMI E BUFFETTERIE (Nota N. 56). — **Armamento della truppa di fanteria.** — 19 maggio.

Ho determinato che i reggimenti di fanteria di linea e dei bersaglieri sul piede di pace conservino presso di sè il quantitativo di armi, buffetterie e munizioni indicato dal seguente specchio.

Il presente *Atto* sostituisce quello N. 154 del 1877.

ARMI, BUFFETTERIE E MUNIZIONI	Quantità per un reggimento di fanteria di linea	Quantità per un reggimento di bersaglieri
Fucili mod. 1870 con sciabola-baionetta e coi relativi accessori e cinghie	1492	1565
Moschetti da fanteria mod. 1870 con sciabola-baionetta e coi relativi accessori e cinghie	66	88
Sciabole da sottufficiali di fanteria . . .	48	»
Sciabole da bersaglieri	»	103
Sciabole da fanteria	71	»
Cinturini di bufalo mod. 1877	1377	»
Cinturini di cuoio mod. 1877	»	1756
Giberne mod. 1877	1258	1653
Cartucce a pallottola per armi mod. 1870 .	57864	75984

Avvertenze.

1° I reggimenti granatieri in luogo delle sciabole da fanteria conserveranno le daghe da granatieri ed i fregi speciali da granatieri ricevuti in fondo.

2° Nella dotazione dei reggimenti di fanteria sono compresi 39 moschetti mod. 1870 e relative buffetterie e cartucce per armare i caporali zappatori ed i soldati zappatori richiamabili dal congedo; nella dotazione dei reggimenti bersaglieri i moschetti ecc. assegnati per tale scopo sono 52.

3° Nella dotazione dei reggimenti di fanteria inoltre, sono comprese le sciabole di fanteria con relativi cinturini per armare gli individui indicati nello specchio N. 59, tomo 2°, della Istruzione per la mobilitazione, nonchè N. 24 di dette armi con relativi cinturini per l'armamento dei soldati porta-feriti.

4° Nella dotazione dei reggimenti bersaglieri analogamente a quanto fu detto pei reggimenti di fanteria, sono pure comprese le sciabole da bersaglieri con relativi cinturini per armare gli individui indicati nello specchio N. 60, tomo 2°, della Istruzione succitata, nonchè N. 32 di dette armi con relativi cinturini per l'armamento dei soldati porta-feriti.

5° Il complemento di cartucce pel passaggio dal piede

di pace al piede di guerra, in ragione di 51256 per ciascun reggimento di fanteria di linea, e di 67368 per ciascun reggimento di bersaglieri è prelevato dalle direzioni territoriali d'artiglieria nell'atto della mobilitazione

Il Ministro — BONELLI.

N. **62**. — FERROVIE (Nota N. 104). — **Apertura del tronco Baragiano-Picerno della linea che da Eboli tende a Potenza**. — 20 maggio.

Si prevengono le autorità militari che la convenzione 16 marzo 1870 per i trasporti militari in ferrovia è stata estesa al tronco Baragiano-Picerno della linea in costruzione da Eboli a Potenza.

Le distanze fra stazioni e stazioni sono date dalla seguente tabella che verrà sostituita a quella inserta nella Nota N. 79 del *Giornale Militare*, pagina 491, anno 1877, parte 1ª.

Eboli										
6	**Campagna**									
19	13	**Contursi**								
25	19	7	**Sicignano**							
33	27	14	8	**Buccino**						
34	28	16	10	2	**Ponte S. Cono**					
40	34	22	15	8	6	**Romagnano**				
46	40	28	22	14	13	7	**Balvano**			
54	48	36	30	22	20	15	8	**Bella Muro**		
57	51	38	32	24	23	17	11	3	**Baragiano**	
69	63	50	44	36	35	29	23	15	12	**Picerno**

La stazione di Picerno dista metri 350 dall'abitato e chilometri 21 da Potenza percorrendo via rotabile.

In conseguenza dell'apertura di detto tronco sono da effettuarsi le seguenti variazioni ed aggiunte:

Al prontuario delle distanze da stazione a stazione, 2ª edizione, nella 2ª parte, Repertorio delle stazioni piccole, a pagina 155, aggiungere in ordine alfabetico la stazione di Picerno, la quale dista da Eboli chilom. 69, come è dato dalla tabella innanzi segnata.

All'itinerario generale, vol. 1°, 3ª edizione: nelle osservazioni all'itinerario generale N. 25, pag. 28, aggiungere da Salerno alla stazione ferroviaria di Picerno chilom. 95 di ferrovia e da questa a Potenza chilom. 21 su via ordinaria.

Alla carta itineraria aggiungere il tronco Baragiano-Picerno.

Ed alla carta delle ferrovie annessa al Prontuario suddetto sostituire il segno convenzionale di ferrovia in esercizio, ed aggiungervi la stazione di Picerno, avvertendo che il fabbricato viaggiatori si trova a sinistra della linea per chi proviene da Baragiano, ed a oriente di Picerno e precisamente nel luogo della demolitasi cappella di S. Vito.

Il Ministro — BONELLI.

N. **63**. — MODELLARIO (Nota N. 8). — **Abolizione della situazione N. 77 del catalogo**. — 20 maggio.

A scanso di erronee interpretazioni del disposto nell'*Atto* N. 19 del 17 ultimo scorso febbraio, questo Ministero significa che le situazioni numeriche della forza Modello VI e VII (già N. 148 e 175 e poi N. 76 e 78 del catalogo) sono definitivamente abolite.

Questo Ministero notifica inoltre che è pur abolita la situazione numerica della forza Modello N. 77 del catalogo. I comandi delle divisioni militari potranno avere al riguardo le notizie che loro occorrano, ricavandole o dal rapporto-situazione Modello N. 73 del catalogo o dal ruolino delle posizioni Modello N. 83 del catalogo.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.

ORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 29 maggio 1880. Parte 1.

MAGGIO 16 — Regio Decreto col quale viene approvato il Regolamento per il personale ferroviario e telegrafico soggetto all'obbligo militare in caso di mobilitazione del R. Esercito, *pag.* 225.

Atto N. 64. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA (Nota N. 21). — **R. Decreto col quale viene approvato il Regolamento per il personale ferroviario e telegrafico soggetto all'obbligo militare in caso di mobilitazione del R. Esercito.** — 16 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato l'annesso Regolamento per il personale ferroviario e telegrafico soggetto al obbligo militare in caso di mobilitazione del R. Esercito, firmato d'ordine Nostro dai ministri della guerra e dei lavori pubblici.

I predetti ministri della guerra e dei lavori pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1880.

UMBERTO

Bonelli

A. Baccarini.

REGOLAMENTO *per il personale ferroviario e telegrafico soggetto ad obbligo militare in caso di mobilitazione del regio esercito.*

Avvertenze generali.

1. Le presenti disposizioni speciali hanno per iscopo di assicurare, in tempo di guerra, la continuazione del servizio ferroviario e telegrafico del regno, senza sciogliere il rispettivo personale dagli obblighi del servizio militare.

2. Desse contemplano gli ufficiali di complemento e della milizia mobile nonchè gli uomini di 1ª e 2ª categoria tanto dell'esercito permanente che della milizia mobile, i quali coprono presso le amministrazioni ferroviarie del regno o presso l'amministrazione telegrafica dello Stato alcuni degli impieghi precisati negli annessi specchi.

3. Le facilitazioni per le presenti disposizioni speciali concesse agli individui, di cui al numero precedente, s'intendono di carattere puramente temporaneo, ed il Ministero della guerra si riserva la facoltà di farle cessare tanto per taluna delle categorie d'impieghi designate negli annessi specchi, che per una o più classi di leva, ossia in quella misura che sarà dalle esigenze militari consigliata.

Capo 1. — *Personale ferroviario.*

4. Ogni qualvolta le amministrazioni ferroviarie assumono in impiego individui soggetti all'obbligo militare, sono tenute a trasmettere al comando del corpo di stato maggiore, in duplice copia, uno specchio conforme all'annesso modello A, riempiendone la rubrica *a* ed indicandovi esattamente la posizione occupata dall'individuo alla data della trasmissione dello specchio.

5. Constatata la regolarità del documento, il comando del corpo di stato maggiore ne trasmetterà le due copie al distretto interessato, munite della firma del commissario militare presso la rispettiva amministrazione ferroviaria, non che del bollo del comando stesso.

6. Ogni distretto farà apporre a ruolo apposita annotazione analoga a quella della rubrica *b* del modello A, la quale rubrica sarà dal distretto stesso riempita.

7. Le due copie dei fogli modello A, in tal guisa completate verranno tosto restituite al comando del corpo di stato

maggiore, il quale ne trasmetterà una alla direzione generale della rispettiva amministrazione ferroviaria presso cui i singoli individui sono impiegati, ritenendo presso di sè la seconda copia, onde impiantare una matricola generale di tutti i funzionari ferroviari soggetti all'obbligo militare, vuoi nell'esercito permanente che nella milizia mobile.

Questa matricola sarà tenuta al corrente per cura del corpo di stato maggiore (direzione trasporti) onde servire di controllo pei fogli modello A rilasciati alle amministrazioni e per valersene altresì nell'organizzazione del servizio ferroviario in tempo di guerra in quel modo che verrà da apposito regolamento stabilito.

8. Alla fine del mese di marzo d'ogni anno, il comando del corpo di stato maggiore trasmetterà, al Ministero della guerra, una situazione numerica degli impiegati inscritti a matricola, distinti per grado, per classe e per categoria.

9. La copia dei fogli modello A, trasmessa dal comando del corpo di stato maggiore alle direzioni generali delle amministrazioni ferroviarie verrà da queste conservata in archivio presso i diversi capi servizio, in quel modo che esse direzioni reputeranno più conveniente per ottemperare alle seguenti disposizioni che le riguardano.

10. Appena pubblicato il decreto reale per la chiamata di una o più classi, le diverse amministrazioni ferroviarie faranno ritirare il foglio di congedo illimitato agli individui di 1ª o 2ª categoria da esse dipendenti, ai quali incomberebbe l'obbligo di presentarsi sotto le armi.

Tale documento unito ai relativi modelli A, sarà immediatamente spedito per cura dei rispettivi capi di servizio delle amministrazioni ferroviarie al distretto di leva dei singoli individui. Contemporaneamente le dette amministrazioni trasmetteranno pure al distretto il modello A per i funzionari dipendenti che fossero ufficiali di complemento o di milizia mobile. Nella lettera di trasmissione sarà esattamente indicato l'indirizzo dell'ufficio mittente.

11. I distretti militari riterranno il congedo illimitato e riempiranno la rubrica c del mod. A, ritornando poi quest'ultimo direttamente agli uffici ferroviari mittenti, perchè venga consegnato agli individui interessati, presso i quali deve rimanere.

12. Se dopo la pubblicazione del decreto reale di chiamata di classi, non sieno giunti al distretto i documenti di cui sopra per taluno degli impiegati ferroviari che risultano muniti del mod. A verrà il medesimo dichiarato disertore a termine delle vigenti leggi.

13. Le amministrazioni ferroviarie saranno tenute di dare ognora immediatamente avviso al comando del corpo di stato maggiore di ogni variazione (*licenziamento, promozione o trasferimento ad altra categoria*) nella posizione degli individui pei quali fu compilato il mod. A. A tale avviso andrà annesso il rispettivo modello colla variazione in calce alla rubrica *a*, la quale sarà firmata dal direttore generale, sempre quando per effetto della variazione stessa l'individuo continui ad occupare un impiego contemplato dalle presenti disposizioni.

In questo caso il documento verrà dal comando del corpo di stato maggiore restituito alla direzione generale, debitamente firmato dal commissario militare della rispettiva amministrazione ferroviaria.

Se invece si tratti di licenziamento o trasferimento a categoria d'impiego non contemplato dalle presenti disposizioni, il comando del corpo di stato maggiore trasmetterà il documento al distretto interessato, il quale opererà la cancellazione sul proprio ruolo della nota di cui al N. 6.

Il distretto ritornerà poscia il mod. A al comando del corpo di stato maggiore, il quale toglierà pure l'altra copia della propria matricola generale e distruggerà ambedue i documenti.

14. In caso di semplice trasferimento di sede nell'interno di un'amministrazione ferroviaria di un impiegato munito del mod. A, senza che esso cambi qualità o categoria d'impiego, il relativo capo servizio ferroviario rimetterà il mod. A del funzionario trasferto, all'altro capo servizio.

15. Il Ministero della guerra farà eseguire, per cura dei commissari ferroviari militari, o da altro funzionario militare da esso delegato, delle ispezioni ai fogli mod. A in consegna alle amministrazioni ferroviarie, facendoli confrontare coi relativi ruoli del personale delle amministrazioni stesse, allo scopo di convincersi che sia osservato scrupolosamente e tenuto al corrente tutto quanto viene dalle presenti disposizioni stabilito.

Capo 2. — *Personale telegrafico.*

16. Le disposizioni contenute nei precedenti numeri sono in massima applicabili anche agli impiegati dell'amministrazione telegrafica dello Stato soggetti ad obbligo militare e compresi nelle categorie di impiego designate dall'annesso specchio N. 2.

17. La direzione generale dei telegrafi presso il Ministero dei lavori pubblici dovrà uniformarsi a quanto è disposto ai

N.i 4, 9, 10, 11, 13 e 14 per le direzioni generali delle amministrazioni ferroviarie, colla differenza che nelle sue relazioni coll'autorità militare corrisponderà col comando del 1° reggimento del genio, anziché col comando del corpo di stato maggiore, come è per quelle prescritto.

18. I distretti militari si regoleranno, per gli impiegati telegrafici, precisamente come fu più sopra disposto per gli impiegati ferroviari ai N.i 6, 11, 12 e 13.

19. Al comando del 1° reggimento del genio spettano, per riguardo al personale telegrafico contemplato dalle presenti disposizioni, tutti gli incombenti dai precedenti numeri 5, 7, 8, 13 e 14 attribuiti al comando del corpo di stato maggiore ed ai commissari ferroviari militari pel personale ferroviario.

Capo 3. — *Disposizioni transitorie.*

20. Per regolarizzare la posizione di tutti gli attuali impiegati delle amministrazioni ferroviarie e dell'amministrazione telegrafica dello Stato, soggetti ad obbligo militare, la direzione generale di ogni amministrazione ferroviaria trasmetterà al comando del corpo di stato maggiore (*Direzione trasporti*) e la direzione dei telegrafi dello Stato, al comando del 1° reggimento del genio pel *1° luglio 1880*, i mod. A (*in duplice copia*) di tutto il personale soggetto all'obbligo del servizio militare (*esclusi quelli appartenenti alla milizia territoriale*), e che appartenga alle categorie di impiegati specificati negli annessi specchi.

21. Tali mod.i A colla rubrica *a* debitamente riempita, saranno dal corpo di stato maggiore e dal comando del 1° reggimento del genio spediti ai distretti militari per gli effetti di cui ai N.i 6 e 7 delle presenti disposizioni speciali.

N. 1.

SPECCHIO *indicante le categorie di impieghi delle amministrazioni ferroviarie a' cui titolari sono da applicarsi le norme speciali delle presenti disposizioni in caso di chiamata delle classi.*

---

a) *Direzioni generali e direzioni d'esercizio*
Direttore generale, direttore d'esercizio e vice direttori;
Capi degli uffici di controllo e dell'economato;
Ispettori dell'economato;
Cassiere capo e pagatori.

b) *Servizio del movimento e traffico*
Capi servizio ispettori;
Ripartitori del materiale;
Capi stazione, sottocapi ed impiegati addetti al movimento;
Personale viaggiante;
Capi manovra, manovratori, sviatori.

c) *Servizio telegrafico*
Capi servizio, ispettori controllori;
Telegrafisti;
Guardafili.

d) *Servizio del materiale e trazione*
Capi servizio, ispettori e capi sezione;
Capi macchinisti e capi deposito;
Macchinisti, fuochisti e verificatori;
Capi officina ed operai fissi;
Magazzinieri.

e) *Servizio della manutenzione e sorveglianza*
Capi servizio ed ingegneri;
Assistenti e sorveglianti;
Brigadieri e capi squadra;
Guardiani e cantonieri;
Magazzinieri.

N. 2.

SPECCHIO *indicante le categorie di impieghi dell'amministrazione telegrafica dello Stato ai cui titolari sono da applicarsi le norme speciali della presente disposizione in caso di chiamata delle classi.*

Direttore generale e ispettori generali delle linee telegrafiche;
Direttori capi di divisione e capi sezione della direzione generale e direttori compartimentali;
Direttori d'ufficio ed ispettori;
Ufficiali telegrafisti, ausiliari, commessi e segnalatori semaforici, aiutanti dei commessi e incaricati degli uffici di 3ª categoria;
Capi squadra e guardafili.

Modello A.

a) (1). . . . . .
(2). . . . . .
(3) . . . . (4) . . . . della classe (5) . . .
ascritto al (6) . . . . . .
nato il . . . a . . . . . mandamento di . . . .
inscritto nei ruoli del distretto militare di . . . . . .
impiegato presso questa (7) . . . . . nella qualità
di (8). . . . . domanda
l'applicazione delle speciali disposizioni . . . . . .
pella categoria dagli impiegati (9) . . . . . cui egli
appartiene.

. . . . *addi* 18

(10) . . . . . .

Si attesta quanto sopra riguardo alla posizione occupata dal suddetto funzionario presso questa amministrazione.

Il Direttore Generale

(12) Il . . . . . .

L. S.

VARIAZIONI

Il suddetto impiegato fu (11) . . . . . onde gli spetta ancora l'applicazione delle norme speciali di chiamata di cui sopra.

. . . . *addi* 18

Il Direttore Generale

(12) Il . . . . . .

---

(1) Indicare la società ferroviaria od amministrazione telegrafica. (2) Cognome, nome e figliazione. (3) Grado militare. (4) Indicare se della milizia mobile o di complemento, oppure di 1ª o 2ª categoria. (5) Classe di leva cui appartiene. (6) Reggimento, corpo ed arma cui appartiene. (7) Società ferroviaria od amministrazione telegrafica. (8) Impiego occupato. (9) Ferroviari o telegrafisti. (10) Firma del capo servizio. (11) Nuova carica cui l'impiegato fu promosso o trasferto. (12) Il commissario militare ovvero il comandante del 1° regg. genio.

b) DISTRETTO MILITARE DI . . . . (N.)

Annotato sul ruolo come impiegato (1) . . . . . al quale applicansi in caso di chiamata sotto le armi, le norme speciali prescritte dalle disposizioni. . . . . .

. . . . . *addì* 18

L. S.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

c) DISTRETTO MILITARE DI . . . . (N.)

Richiamato sotto le armi e comandato a servire temporaneamente senza diritto ad alcuna competenza militare in qualità di . . . . presso la . . . . (2) . . . . . .

. . . . . *addì* 18

L. S.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

(1) Ferroviario o telegrafico. (2) Amministrazione ferroviaria, ovvero amministrazione telegrafica.

Doveri dei militari comandati temporaneamente a servire nelle ferrovie e telegrafi dello Stato.

Il funzionario ferroviario o telegrafico richiamato sotto le armi e temporaneamente comandato a prestar servizio nelle ferrovie o nei telegrafi, non ha, finchè rimane in tal posizione, diritto ad alcuna competenza militare.

Nella sua special posizione di comandato presso le ferrovie od i telegrafi è autorizzato a vestire l'abito borghese, o la divisa sociale secondo i regolamenti della rispettiva amministrazione.

Esso è soggetto alla giurisdizione militare e porterà, come segno caratteristico, le stellette sul bavero dell'abito prescritte con R. Decreto 13 dicembre 1871.

Esso non è prosciolto da nessun obbligo che gli incombe secondo i regolamenti dell'amministrazione ferroviaria o dell'amministrazione telegrafica presso la quale è impiegato, e potrà essere punito militarmente per le mancanze che commettesse.

Qualunque impiegato ferroviario, o telegrafico, soggetto al servizio militare, che dopo la chiamata della propria classe, non si trovasse munito del presente documento, potrà essere arrestato come disertore e consegnato alle autorità militari.

Qualunque impiegato ferroviario o telegrafico, che munito del presente documento, venisse, durante l'epoca che la sua classe è sotto le armi, licenziato dal servizio della società, o dell'amministrazione telegrafica presso la quale è impiegato, o trasferto ad altra categoria di impiegati non compresi fra quelli contemplati dalle disposizioni speciali, oggetto del presente regolamento, dovrà immediatamente presentarsi al proprio distretto, in caso contrario sarà dichiarato disertore.

Qualora per ordine del Ministero della guerra venisse soppressa tale speciale disposizione di comandato presso le ferrovie od i telegrafi dello Stato, fatta temporaneamente ad alcune categorie di impiegati, sia per una o più classi intere di leva, gli individui da tal ordine colpiti sono tenuti di presentarsi al proprio distretto od a quello viciniore entro il limite di 10 giorni per gli impiegati telegrafici e di 5 giorni

per gli impiegati ferroviari dalla data della comunicazione per parte del Ministero della guerra, della relativa determinazione all'amministrazione sociale o governativa cui appartengono, in caso contrario saranno dichiarati disertori.

Roma, 16 maggio 1880.

D'ordine di S. M.
BONELLI
A. BACCARINI.

Roma. — Tip. G. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 22. Pubblicato il 29 maggio 1880. **Parte 1.**

MAGGIO 22. — Indennità eventuali ai capimusica, *pag.* 237.

» 22. — Disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni prescritte dal libro 2° del Regolamento di disciplina ai capimusica, *pag.* 238.

» 22. — Decreto ministeriale col quale viene soppressa la 2ª sezione della Ragioneria servizi diversi, ed è contemporaneamente istituita una 3ª sezione presso la Divisione giubilazioni e servizio interno, *pag.* 238.

Atto N. **65.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 154). — **Indennità eventuali ai capimusica.** — 22 maggio.

Nell'intento che le indennità eventuali da corrispondersi ai capimusica, i quali, a senso della legge 27 luglio 1879, vennero pareggiati nel grado ai marescialli d'alloggio dei Carabinieri reali, siano conformi, per quanto riguarda agli assegni eventuali, al trattamento stabilito pei prementovati marescialli, questo Ministero determina che:

1° nei viaggi isolati per ragione di servizio i capimusica conservino la paga ed abbiano inoltre diritto:

a) all'indennità di trasferta di L. 2,50 al giorno;

b) al trasporto personale in ferrovia e sul mare;

c) al rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio in ferrovia sino a chilog. 40, nonchè ad un supplemento di indennità di trasferta di cent. 50 per ogni tappa percorsa su via ordinaria;

2° durante il ricoveramento negli ospedali i capimusica continuano ad avere la paga.

La retta da pagarsi per essi, ritenendola sulla paga, sarà:

di L. 1,30 per ogni giornata di ricoveramento negli ospedali.

di L. 1,75 per ogni giornata di cura ai bagni termali;

3° nei casi in cui la truppa si trova alloggiata con paglia, i comandanti di corpo possono concedere ai capimusica di procurarsi un altro alloggio a proprie spese.

Il Ministro — BONELLI.

N. **66**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 101). — **Disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni prescritte dal libro 2° del Regolamento di disciplina ai capimusica.** — 22 maggio.

Per effetto della legge 27 luglio 1879, con la quale venne ai capimusica assegnato grado pari a quello dei marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, ed in conformità a quanto venne già disposto per le punizioni degli oradetti marescialli nello allegato N. 17 al Regolamento di disciplina, questo Ministero determina che i capimusica, invece di essere puniti con la sala di disciplina semplice o di rigore, lo siano con gli arresti semplici o di rigore.

Il capomusica posto agli arresti deve rimanere nella sua abitazione; presta servizio se la punizione sia degli arresti semplici, non presta servizio quando punito con gli arresti di rigore.

Il Ministro — BONELLI.

N. **67**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Nota N. 14.). — **Decreto ministeriale col quale vien soppressa la 2ª sezione della Ragioneria servizi diversi, ed è contemporaneamente istituita una 3ª sezione presso la Divisione giubilazioni e servizio interno.** — 22 maggio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 7 del R. decreto 26 ottobre 1875, N. 2791 (serie 2ª);

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 1875 che determina lo scompartimento e le attribuzioni degli uffici del Ministero;

Visti i decreti ministeriali del 25 febbraio 1877, del 6 giugno 1878 e del 31 gennaio 1879, che arrecano modificazioni a quello succitato;

Sulla proposta del Segretario generale;

Decreta:

Art. 1. A datare dal 25 maggio 1880 la 2ª sezione della Ragioneria servizi diversi è soppressa.

Le attribuzioni della medesima, compresi i lavori contabili per i servizi del Segretariato generale, continueranno ad essere disimpegnate dalla Ragioneria predetta; quelle però relative

agli atti del cessato Ministero delle armi pontificie sono assegnate alla Divisione giubilazioni e servizio interno.

Art. 2. Alla stessa data la Divisione giubilazioni e servizio interno viene costituita in tre sezioni; le attribuzioni di ciascuna delle quali saranno le seguenti:

Sezione 1ª. Personale dell'Amministrazione centrale — personale di servizio — biblioteche militari — litografia — legatoria — stampa, raccolta e distribuzione di regolamenti, istruzioni, circolari, associazioni a giornali e pubblicazioni diverse — archivi — affari diversi non attribuiti alle altre due sezioni;

Sezione 2ª. Giubilazioni — riforme e incumbenti per liquidazioni di pensioni — provvedimenti eccezionali per concessioni di pensioni od assegni congeneri;

Sezione 3ª. Amministrazione dei fondi per spese casuali e per quelle del materiale — cassa interna del Ministero — Economato — Istituto figlie militari — ufficio ricorsi.

Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 22 maggio 1880.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 23. Pubblicato il 4 giugno 1880. **Parte 1.**

MAGGIO 17 — Convenzione 17 maggio 1880 pei trasporti militari sulle ferrovie Milano-Saronno e Milano-Incino-Erba, *pag.* 21

» 25 — Istruzione sull'affardellamento per le truppe di artiglieria dei reggimenti da fortezza e sul maneggio delle armi a cavallo. — Varianti all'Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da cent. 9 ARC (Ret.), *pag.* 247.

» 27 — Divisa della truppa della milizia mobile, *pag.* 247.

» 28 — Degradazione di carabinieri reali, *pag.* 248.

» 30 — Modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, *pag.* 248.

GIUGNO 1° — Pubblicazioni di modificazioni al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria, *pag.* 254

» 1° — Appendice all'istruzione sulle divise della truppa, *pag.* 254.

Atto N. **68**. — FERROVIE (Nota N. 105). — **Convenzione 17 maggio 1880 pei trasporti militari sulle ferrovie Milano-Saronno e Milano-Incino-Erba.** — 17 maggio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari la convenzione testè conchiusa colla società anonima delle ferrovie Milano-Saronno e Milano-Incino Erba, mediante la quale i trasporti militari sulle ferrovie stesse verranno eseguiti, a partire dal 1° giugno prossimo, in base alle tariffe e alle norme generali in vigore per le altre amministrazioni ferroviarie avvertendo:

a) che la convenzione suddetta riguarda solamente i trasporti militari eseguiti *per ragioni di servizio*.

b) che non essendovi servizio cumulativo fra le ferrovie di cui è parola e quelle dell'Alta Italia saranno necessari appositi documenti di viaggio pei trasporti sulle prime.

Perchè poi si possa effettuare il conteggio delle varie specie di trasporto, si fanno seguire al testo della convenzione le tavole poliometriche delle distanze che corrono fra le stazioni delle linee suaccennate.

CONVENZIONE 17 maggio 1890 *pei trasporti sulle linee ferroviarie Milano-Saronno e Milano-Incino-Erba, degli uomini, bagagli, veicoli e cavalli appartenenti od attinenti all'esercito.*

Art. 1. La tariffa allegata alla presente Convenzione in vigore sulle strade ferrate dell'Alta Italia, e basata sull'allegato B del capitolato 30 giugno 1864, verrà applicata, a cominciare dal 1° giugno p. v., ai trasporti delle persone, del bagaglio, dei carri e dei cavalli appartenenti od attinenti all'amministrazione militare sulle ferrovie Milano-Saronno e Milano-Incino-Erba.

Art. 2. La tariffa suddetta sarà solamente applicabile ai trasporti fatti per ragioni di servizio, e perciò gli agenti sociali dovranno richiedere che i documenti di viaggio, di cui in appresso, sieno muniti della firma e del bollo di una autorità militare.

Art. 3. Siccome le vetture delle Società contraenti sono di due classi, resta stabilito che agli ufficiali, impiegati ed assimilati competerà il viaggio in 1ª classe mediante l'applicazione del prezzo dei posti di 1ª classe; e agli individui di truppa il viaggio nell'attuale seconda classe, al prezzo dei posti di terza classe della tariffa di cui sopra. Ai militari di truppa ed assimilati non sarà permesso il passaggio dalla seconda alla prima classe, a meno che non paghino il prezzo dell'intero percorso in base alla tariffa ordinaria sociale.

Art. 4. Per giustificare il diritto al trasporto ai prezzi della tariffa militare dovranno, a seconda dei casi, essere presentati alla stazione di partenza i documenti stessi adoperati pei trasporti militari sulle ferrovie dell'Alta Italia e cioè:

a) Per gli ufficiali, impiegati ed assimilati viaggianti isolatamente, lo scontrino Mod. B pel trasporto delle persone e lo scontrino Mod. D pel trasporto del bagaglio e dei cavalli;

b) Per gli individui di truppa ed assimilati viaggianti isolatamente o in drappelli inferiori a dieci individui, lo scontrino Mod. F per le persone e lo scontrino Mod. D pel bagaglio;

c) Pei corpi e reparti di truppe, la dichiarazione Mod. C pel trasporto degli ufficiali, della truppa, degli operai e vivandieri addetti al corpo e loro famiglie, del carreggio, dei quadrupedi e del bagaglio;

d) Pel trasporto dei quadrupedi isolati, lo scontrino Mod. D;

e) Per trasporti a piccola velocità fatti per conto dell'amministrazione militare, la richiesta Mod. H.

Art. 5. La quantità massima di bagaglio, quadrupedi e vetture appartenenti a militari ed assimilati in viaggio isolatamente, la quale potrà essere trasportata ai prezzi della tariffa militare, è in ogni caso indicata sullo scontrino Mod. D.

Le eccedenze che risultassero sul quantitativo massimo di cui sopra, si pagheranno in base alla tariffa ordinaria sociale.

Art. 6. Il carico e lo scarico dei veicoli, quando non possa esser fatto dai militari, sarà eseguito dal personale ferroviario, pagando per ciascuna operazione e ciascun veicolo la tassa stabilita dalla tariffa sociale.

La tassa di carico sarà pagata alla stazione di partenza e quella di scarico alla stazione d'arrivo.

Il carico e lo scarico delle vetture degli ufficiali e dei vivandieri dovrà sempre essere fatto dalla società, mediante il pagamento della tassa sociale.

Art. 7. L'importare dei trasporti verrà calcolato in base al numero dei chilometri fra la stazione di partenza e quella di arrivo; valutando in ciascun trasporto per cinque centesimi interi le frazioni inferiori.

Art. 8. I biglietti militari sono esenti dalla tassa di centesimi cinque.

Art. 9. Il pagamento dei trasporti deve essere fatto alle stazioni di partenza.

Art. 10. Nel caso per altro di mobilitazione dell'esercito i trasporti militari saranno fatti in conto corrente, e serviranno da titoli di credito alle società, per conseguire il pagamento, i documenti stessi che si presentano alle stazioni di partenza, per ottenere gli ordinari trasporti a tariffa militare

Non saranno pertanto accettati in conto corrente gli scontrini Mod. B e Mod. F; questi ultimi quando risguardano trasporti per distanze inferiori a 25 chilometri.

Art. 11. È in facoltà della società ferroviaria di presentare il conto corrente alla fine di ogni mese.

L'amministrazione militare *entro venti* giorni dalla data in cui sarà stato presentato il *conto corrente* dovrà effettuare il pagamento alla sede sociale.

Trascorso il termine suindicato, senza che sia stato eseguito il pagamento, decorrerà a favore della società l'interesse del 6 °/₀ sulle somme dovute.

Art. 12. I trasporti in conto corrente avranno cominciamento e termine in seguito ad ordine del Ministero della guerra.

Art. 13. La società si obbliga di eseguire i trasporti militari in tempi ordinari in proporzione dei mezzi di cui dispone, tenuto calcolo dei treni da effettuarsi giornalmente pel pubblico.

Allegato alla convenzione 17 maggio 1880.

TARIFFA *dei prezzi pei trasporti militari.*

Grande velocità.

Persone.

Militari, assimilati ed impiegati	1ª	per viaggiatore e per chilometro	L.	0,028250
	2ª	id. id.	»	0,020340
	3ª	id. id.	»	0,014125

Bagagli, merci, materiali d'ogni genere, masserizie ecc.

Per ogni tonnellata, divisibile di 10 in 10 chilogrammi, e per chilometro . . . . . L. 0,226

Quadrupedi.

In vagone scuderia per capo e per chilometro L. 0,13560
Cavalli, per capo e per chilom. (in vagone bestiame) » 0,087
Bestiame grosso, id. (id.) » 0,043
A vagone completo, col carico massimo di 8 capi, per vagone e per chilometro (in vagone bestiame) » 0,39550

Veicoli.

A 2 ruote, compreso il carico normale di dotazione, per chilometro . . . . . L. 0,1695
A 4 ruote, compreso il carico di dotazione, per chilometro . . . . . » 0,2825

Piccola velocità.

Merci, materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'amministrazione della guerra e della marina.

Per ogni tonnellata e per chilometro . . . . L. 0,0612
Dritto fisso per tonnellata . . . . . » 0,51

Quadrupedi.

In vagone bestiame, per capo e per chilometro L. 0,0306

Veicoli a 2 e 4 ruote.

Se voti, per ognuno e per chilometro . . . L. 0,0816
Se carichi o montati, per ognuno e per chilometro » 0,1224
Dritto fisso per tonnellata . . . . . » 0,51

Polveri e munizioni da guerra.

Se trasportate in carri d'artiglieria, per tonnellata e per chilometro . . . . . L. 0,0765
Dritto fisso per tonnellata . . . . . » 0,51

Locomotive stradali.

Senza distinzione di forza nè di peso, per ognuna e per chilometro . . . . . L. 0,0360
Dritto fisso per tonnellata . . . . . » 0,51

TAVOLE POLIOMETRICHE

DELLE LINEE FERROVIARIE

MILANO-SARONNO, MILANO-INCINO-ERBA

Linea
Milano-Incino-Erba

Milano																			
5	Bovisa																		
7	2	Affori																	
8	4	3	Bruzzano																
9	5	3	2	Cormanno															
10	6	4	3	1	Cusano														
12	8	6	5	3	3	Paderno													
14	10	8	7	5	4	2	Palazzolo												
16	12	10	8	7	6	4	2	Varedo											
18	13	12	10	9	8	6	4	2	Bovisio										
19	15	13	12	11	10	8	6	4	2	Cesano									
22	17	16	14	13	12	10	8	6	4	3	S. Pietro								
24	20	18	17	15	14	12	10	9	7	5	3	Meda							
28	22	20	18	17	16	14	12	10	8	7	4	2	Cabiate						
28	24	22	20	19	18	16	14	13	10	9	7	4	3	Mariano					
30	26	24	22	21	20	18	16	15	12	11	9	6	5	2	Carugo				
32	27	25	24	23	22	20	18	16	14	13	10	8	6	4	2	Arosio			
34	30	28	27	26	25	23	21	19	17	16	13	11	9	7	5	3	Inverigo		
37	33	31	30	28	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	3	Lambrugo	
41	37	35	34	32	31	29	27	26	24	22	20	17	16	14	12	10	7	4	Ponte Nuovo
41	39	37	36	35	34	32	30	28	26	25	22	20	18	16	14	13	10	7	3	Incino

Linea
Milano-Saronno

Milano						
5	Bovisa					
8	4	Novate				
10	6	2	Bollate			
15	11	7	5	Garbagnate		
17	13	10	8	3	Caronno	
22	17	14	12	7	4	Saronno

N. **69**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA (Nota N. 2) — **Istruzioni sull'affardellamento per le truppe di artiglieria dei reggimenti da fortezza e sul maneggio delle armi a cavallo — Varianti all'Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da cent. 9 ARC (Ret.)**. — 25 maggio.

Sono state pubblicate le Istruzioni seguenti:

Affardellamento per le truppe d'artiglieria dei reggimenti da fortezza.

Maneggio delle armi a cavallo.

Varianti da introdursi nelle Istruzioni sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da cent. 9 ARC (Ret.) in seguito al cambio di munizionamento e sistema di chiusura pei cannoni del primo calibro.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione delle dette Istruzioni sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio*, anno 1880, parte 1ª, pag. 46, 92 e 109.

Il Ministro — BONELLI.

N. **70**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 213). — **Divisa della truppa della milizia mobile.** — 27 maggio.

Il distintivo speciale per la milizia mobile di fanteria e dei bersaglieri, del quale trattasi nell'*Atto* N. 11 del 1874, consisterà, d'ora in poi, non più nel numero del distretto cui la milizia appartiene, ma nel numero del battaglione al quale appartiene ogni compagnia della milizia predetta.

Perciò, fermo restando il colore giallo stabilito per i numeri tanto dei dischi di stella da berretto, quanto dei fregi da spallini, si determina che i distretti militari debbano tenere in magazzino una dotazione di tali oggetti proporzionata al numero di uomini di truppa della milizia mobile appartenente ai reparti che devono formare.

Questo provvedimento, per la cui attuazione saranno date particolari norme ai distretti, modifica gli *Atti* 7 ed 11 del 1874 e va applicato tenendo conto delle prescrizioni delle tabelle annesse all'*Atto* 91 del 1877.

Il Ministro — BONELLI.

N. 71. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 32). — **Degradazione di carabinieri reali.** — 28 maggio.

Questo Ministero determina che la degradazione di carabinieri reali, condannati a pene infamanti, debba sempre, ed in qualsiasi caso, venire eseguita nell'interno della caserma ed alla presenza di soli individui dell'arma.

A tal uopo il comandante l'arma nella provincia adunerà, nella caserma del capoluogo, quel maggior numero d'uomini che avrà nella sua residenza, e davanti a questi avrà luogo la degradazione in conformità all'art. 207 delle Disposizioni tuttora in vigore del Regolamento di disciplina in data 30 ottobre 1859.

Il Ministro — BONELLI.

N. 72. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA (Nota N. 2). — **Modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.** — 30 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto delli 15 luglio 1875, col quale venne approvato il Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

MODIFICAZIONI al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria.

Art. 41.

Pag. 60, riga 20ª, dopo le parole: *della propria divisione*, aggiungasi: *o squadrone, e alla provvista del foraggio.*
» 60, riga 23ª, alle parole: *un ufficiale veterinario di settimana*, sostituiscasi: *un ufficiale subalterno veterinario di settimana.*
» 61, righe 8ª, 9ª, 10ª, soppresse.
» 63, al § 123, sostituiscasi il seguente:
§ 123. *Nei distaccamenti di due o tre squadroni è comandato un capitano d'ispezione, un ufficiale di settimana, un ufficiale di picchetto, al quale spettano pure le attribuzioni di ufficiali ai viveri.*

Art. 42.

» 64, § 127, togliere le parole: *e di ufficiale al foraggio.*
» 64, § 128, togliere le parole: *dell'ufficiale al foraggio.*

Art. 43.

» 65, al capoverso *a*) togliere le parole: *e l'ufficiale veterinario di settimana.*
» 65, al capoverso *b*), dopo le parole: *l'ufficiale di settimana*, aggiungere: *e l'ufficiale subalterno veterinario di settimana.*

Art. 44.

» 67, al § 133, si aggiunga: *Deve assistere alla provvista del foraggio, della quale risponde verso il comandante del corpo.*

Art. 45.

» 68, § 140, togliere le parole: *e di quello al foraggio.*
» 68, § 141, riga 22ª, togliere la parola: *reggimentale.*
» 68, riga 23ª, aggiungere: *e alla provvista del foraggio.*

Pag. 68, al § 142, sostituire il seguente:

§ 142. *Assiste a tutte le chiamate ordinarie che succedono lungo il giorno, riceve il rapporto dei mancanti e delle novità occorse e ne riferisce al capitano di ispezione.*

Deve inoltre trovarsi in quartiere tutte le volte che così gli venisse ordinato dal capitano d'ispezione.

È responsabile che il fieno, la biada e la paglia da lettiera somministrati dal fornitore sieno di giusto peso, e quanto alla paglia di buona qualità.

Egli accompagna nell'andata ai vari magazzini dei fornitori e nel ritorno in quartiere la corvée per la provvista dei generi suaccennati, comandata dal più anziano dei sergenti di settimana.

Risponde che ciascuno squadrone della divisione riceva quanto gli spetta giusta i buoni rispettivi, e che i vari generi sieno ben caricati e portati integralmente in quartiere e messi negli appositi magazzini degli squadroni.

Art. 48.

» 74, §§ 160-161-162, soppressi.

Art. 50.

» 77, § 169, sostituire il seguente:

§ 169. *Deve fare ogni giorno rapporto di tutto ciò che riguarda il suo servizio al capitano d'ispezione, ed al capitano veterinario, onde porli in grado di riferirne all'ora del rapporto al comandante del corpo.*

Allorchè accadano casi straordinari deve subito informarne non solo il capitano d'ispezione, ma anche il capitano dello squadrone cui appartiene il cavallo ammalato.

Art. 52.

» 79, § 177, soppresso.

Art. 54.

» 80, al § 183, aggiungere:

Raduna gli ammalati che devono entrare all'ospedale e li accompagna all'ospedale od al carro destinato a trasportarveli.

Art. 62.

Pag. 88, al § 213, sostituire il seguente:

§ 213. *Il sergente di settimana invigila che a cura del caporale di settimana sieno presentati all' ufficiale medico di settimana gli uomini ammalati per la visita, e presenta i cavalli alla visita dell'ufficiale veterinario di settimana, di cui al* § 167, *capoverso c.*

» 89, § 218, alle parole: *al foraggio*, sostituire: *di settimana.*

» 90, § 222, aggiungere: *e gli riferisce sul risultato della visita.*

» 90, § 224, sostituire il seguente:

§ 224. *Egli non può uscire dal quartiere se non per servizio.*

Art. 65.

» 94, § 237, soppresso.

Art. 68.

» 97, al § 252, sostituire il seguente:

§ 252. *I quartilieri debbono prendere parte a tutte le istruzioni a cavallo, e fare il governo ai loro cavalli.*

Nel tempo della loro assenza dalle camerate, il caporale più anziano di ogni camera la chiude, ritenendone la chiave.

Art. 73.

» 103, § 276, soppresso.

» 103, al § 277, sostituire il seguente:

§ 277. *All'ora prescritta l'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, riunisce gli altri ufficiali superiori, i comandanti di squadrone, l'aiutante maggiore in 1°, il capitano medico, il capitano veterinario e l'ufficiale di picchetto, e li presenta al comandante del corpo. Questi fa leggere all'aiutante maggiore in 1°, ed ai comandanti di squadrone il rapporto situazione mod. 72 e 72bis, e richiede quei ragguagli e schiarimenti che reputa necessari; determina la durata delle*

punizioni inflitte e dà le decisioni, istruzioni ed ordini opportuni.

L'aiutante maggiore in 1° prende nota delle determinazioni e decisioni del colonnello.

Dopo il rapporto il relatore presenta al colonnello gli ufficiali contabili che avessero bisogno di parlargli.

Pag. 104, § 278, soppresso.

» 105, § 282, riga 16, alle parole; *di divisione*, aggiungere: *e di squadrone.*

Art. 78.

» 110, al § 300 sostituire il seguente:

§ 300. *Di massima si fanno ai cavalli due governi al giorno, che normalmente hanno luogo all'ora stabilita dall'orario generale.*

» 111, § 302, riga 6ª, togliere la parola: *reggimentale*; riga 7ª dopo le parole: *di presenza*, aggiungere: *fatta per plotoni.*

» 111, § 303, soppresso.

Art. 80.

» 113, al § 341, aggiungere:

I soldati puniti colla presentazione con armi e bagaglio alle chiamate (Art. 177 del Regolamento di disciplina) intervengono nell'uniforme comandata, ed anche col cavallo, a questa chiamata.

Il sergente di settimana è responsabile che vi si presentino il numero di volte che fu loro inflitto.

Art. 84.

» 120, al § 341, sostituire il seguente:

§ 341. *Il capitano d'ispezione e l'ufficiale veterinario di settimana si recano per tempo al magazzino del fornitore ed ivi esaminano diligentemente il fieno e la biada.*

Verificatane la buona qualità il capitano si accerta del giusto peso dei fastelli di fieno e delle rispettive ritorte, e nulla avendo a ridire, fa incominciare la distribuzione.

» 120, § 342, alle parole: *l'ufficiale al foraggio invigila*, sostituire: *gli ufficiali di settimana invigilano.*

Pag. 120, § 343, alle parole: *dell'ufficiale al foraggio*, sostituire: *degli ufficiali di settimana.*

» 121, § 344, alle parole: *l'ufficiale veterinario di settimana* sostituire: *il capitano d'ispezione.*

» 121, § 346, soppresse le parole:
L'ufficiale al foraggio accompagna la corvée *del quartiere principale.*

» 121, § 347, soppresse le parole: *il capitano d'ispezione*, e dopo quelle: *il comandante del reggimento*, aggiungere: *ovvero un ufficiale superiore da lui delegato.*

Art. 85.

» 122, § 350, alle parole: *l'ufficiale al foraggio*, sostituire: *uno degli ufficiali di settimana per turno.*

» 122, § 351, alle parole: *ufficiale al foraggio*, sostituire: *ufficiale di settimana.*

Art. 87.

» 124, § 359, aggiungere: *ed in quelle pel governo dei cavalli, i sergenti di plotone fanno rapporto al furiere e questi all'ufficiale di settimana.*

» 125, § 360, alle parole: *la chiamata viene eseguita*, sostituire: *tutte le chiamate vengono eseguite.*

» 126, § 365, sostituire il seguente:
§ 365. *Quando il reggimento od un suo reparto deve montare a cavallo, gli ufficiali subalterni degli squadroni devono recarsi per tempo in quartiere per assistere al butta sella dei cavalli del proprio plotone. Analogamente al ritorno della truppa in quartiere assistono allo strofinamento dei cavalli.*

Art. 88.

» 128, soppresso tutto l'articolo.

Art. 92.

» 134, riga 3ª e 4ª, alle parole: *caporale maggiore di maggiorità di settimana*, sostituire: *sergente d'ispezione.*

Art. 94.

Pag. 137, § 409, alle parole: *appuntato di scuderia*, sostituire: *sergente di settimana.*

Art. 121.

» 168, § 522, riga 21ª, soppresse le parole: *ufficiale al foraggio.*

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
BONELLI.

N. **73**. — REGOLAMENTO DI ESERCIZI E DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA (Nota N. 9). — **Pubblicazioni di modificazioni al Regolamento suddetto.** — 1° giugno.

Sono pubblicate:

Le modificazioni ed aggiunte al Regolamento di esercizi e di evoluzioni per la cavalleria.

Ogni ufficiale dell'arma di cavalleria ha l'obbligo di provvedersene una copia.

Ogni comando od ufficio dovrà averne una copia ad uso di ufficio e da pagarsi sulle spese di cancelleria; ed ogni squadrone quattro copie a spese della massa generale uomini.

Le richieste saranno dirette all'editore del *Giornale Militare* che le fornirà a centesimi *quindici* la copia.

Il Ministro — BONELLI.

N. **74**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 141) — **Appendice all'Istruzione sulle divise della truppa.** — 1° giugno.

È pubblicata l'appendice all'Istruzione sulle divise della truppa.

Questa appendice comprende le tabelle annesse agli *Atti* N. 35 e 54 del corrente anno relative alla formazione e al prezzo dei distintivi di grado per i richiamati dal congedo illimitato, nonchè alle misure e ai conti di costruzione degli

oggetti di vestiario in panno pei sottufficiali dell'esercito, esclusi quelli dei carabinieri reali.

Della suaccennata appendice dovranno acquistarne sulle spese di cancelleria:

a) Sei copie tutti i distretti militari;

b) Otto copie tutti i reggimenti di fanteria, bersaglieri e cavalleria;

c) Dieci copie tutti i reggimenti d'artiglieria e del genio.

I comandi, gli uffici e le altre amministrazioni ne acquisteranno quel numero che stimeranno necessario.

Le richieste saranno compilate secondo è detto nell'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo è di centesimi 30 per ciascuna copia.

Il Ministro — Bonelli.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 24. Pubblicato l'11 giugno 1880. **Parte 1.**

GIUGNO 4. — Modificazione all'*Atto* N° 196 del 18 dicembre 1879 relativo ai reparti d'istruzione, *pag.* 257.

» 4. — Modificazione all'Allegato N° 1 al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, *pag.* 257.

» 4. — Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali a cui furono sottoposti militari di truppa, *pag.* 258.

» 5. — Aggiunta al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale, *pag.* 258.

» 6. — Aggiunta al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale, *pag.* 264.

» 7 — Nuove norme per il pagamento delle tasse di registro sull'autenticazione degli atti, *pag.* 264.

» 8. — Pubblicazione del Regolamento sul servizio telegrafico in campagna, *pag.* 265.

Atto N. **75**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 14). — **Modificazione all'*Atto* N. 196 del 18 dicembre 1879 relativo ai reparti d'istruzione**. — 4 giugno.

Alla disposizione del N. 34 dell'*Atto* N. 196 del 18 dicembre 1879 va aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora però si tratti degli allievi delle batterie e della « compagnia d'istruzione i comandanti dei reggimenti nelle « loro proposte dovranno indicare il distretto da cui gli allievi « dipendono per fatto di leva, ed il comandante della divisione « provvederà perchè ciascuno sia destinato al corpo dell'arma « che si recluta nel rispettivo distretto di leva ».

Il Ministro — BONELLI.

N. **76**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 102). — **Modificazione all'Allegato N. 1 al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena**. — 4 giugno.

Alla lettera A dell'Allegato N. 1 al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, deve essere aggiunto il seguente capoverso:

« Gli inscritti di leva di 1ª categoria che si trovano negli sta-

« bilimenti militari di pena per reati commessi prima della « loro assegnazione ad un corpo del regio esercito, allorchè « avranno scontata la pena verranno destinati in quel corpo « in cui crederà di assegnarli, in base alla loro attitudine fisica, « il comandante del rispettivo distretto di reclutamento, al- « l'uopo interpellato dal comandante degli stabilimenti mili- « tari di pena; ma saranno avviati ai corpi direttamente dal « luogo di pena dal quale sono liberati. È fatta eccezione per « quegli individui che, a termini del § 16 del citato Regola- « mento, debbono far passaggio alle compagnie di disciplina « speciali sino al termine della ferma sotto le armi ».

Il Ministro — BONELLI.

N. **77**. — MATRICOLA (Nota N. 36). — **Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali a cui furono sottoposti militari di truppa**. — 4 giugno.

Questo Ministero determina che le disposizioni espresse nell'*Atto* N. 8 in data 12 scorso gennaio e relative all'annullamento di variazioni matricolari di procedimenti penali subìti, con esito favorevole, da ufficiali od impiegati, sieno estese e quindi applicabili anche ai militari di truppa.

Le domande dei sottufficiali, caporali e soldati, i quali invochino l'applicazione di quelle disposizioni, dovranno però essere dai comandanti di corpo trasmesse alla direzione generale leve e truppa corredandole di due copie del foglio matricolare N. 10.

Il N. 68 dell'Istruzione delle matricole è pertanto modificato in conformità delle summenzionate prescrizioni.

Il Ministro — BONELLI.

N. **78**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 29). — **Aggiunta al Regolamento d'Istruzione e di servizio d'ospedale**. — 5 giugno.

In conformità al disposto dei §§ 296 e 297 del Regolamento d'Istruzione e di servizio d'ospedale, questo Ministero prescrive che sia aggiunto al regolamento predetto il seguente:

ALLEGATO N. 4, §§ 296 e 297.

Norme per la manutenzione e conservazione del materiale sanitario delle sezioni di sanità.

Da chi è tenuto in caricamento il materiale sanitario delle sezioni di sanità.

Il materiale sanitario che fa parte dell'arredamento della truppa delle sezioni di sanità (buste di aiutanti d'ospedale, bracciali internazionali, tasche di sanità, borracce da porta-feriti) è dato in caricamento alle direzioni di sanità in ragione del numero di sezioni, che ognuna di esse deve fornire di truppa secondo le Istruzioni per la mobilitazione (Tomo 3°, parte 2ª).

Il materiale sanitario dei carri di sanità (Specchi C e D dell'*Atto* N. 71 del 29 aprile 1879) e quello speciale delle carrette di battaglione (Specchi E ed F dell'*Atto* stesso) è dato in caricamento alle direzioni di sanità, non in ragione delle sezioni di sanità che ognuna deve fornire di truppa, ma dello speciale riparto fatto da questo Ministero dei carri di sanità. Secondo tale riparto e conformemente al disposto del precitato *Atto* N. 71, i carri stessi (solo carreggio) sono dati in caricamento ai distretti capoluoghi di divisione, e il materiale sanitario dei carri predetti rimane presso le direzioni di sanità che risiedono nei medesimi capoluoghi.

Il materiale dei carri per malati (banderuole di neutralità, barelle e cinghie di trasporto per barelle), resta in caricamento ai reggimenti o direzioni di artiglieria o altro corpo ai quali appartengono o sono dati in consegna i carri stessi.

Circa il materiale dei carri per feriti gravi (Specchio E sopracitato) questo Ministero si riserba di dare le occorrenti disposizioni quando ne sarà fatta la distribuzione.

Norme per la conservazione del materiale sanitario appartenente all'arredamento della truppa della sezione di sanità.

Le direzioni di sanità cureranno l'esatta conservazione delle buste d'aiutanti d'ospedali, dei bracciali internazionali, delle borraccie da porta-feriti e delle tasche di sanità. Queste ultime dovranno tenersi sempre piene del proprio caricamento, salvochè dell'aceto, del cotone al cloruro ferrico e dello sparadrappo diachilon, i quali saranno da provvedersi per conto

delle direzioni stesse all'atto della mobilitazione. Le direzioni perciò metteranno in consumo per uso dell'ospedale la quantità ora esistente di tali medicinali nelle predette tasche.

Norme per la conservazione del materiale sanitario appartenente ai carri di sanità.

Il materiale sanitario dei carri di sanità sarà conservato presso le direzioni di sanità negli stessi cassetti in cui sta allogato nel carro, togliendoli perciò da questo. Gli oggetti poi che nel carro non sono contenuti in cassetti amovibili, saranno conservati entro scaffali ripartiti in caselle, ognuna delle quali abbia la lettera o il numero del compartimento che nel carro è assegnato agli oggetti stessi secondo la tabella di disposizione, specchio D dell'*Atto* sopradetto. Questo sistema di conservazione ha per fine non solo di rendere più sollecito il caricamento del materiale nei carri, ma altresì di agevolare la verificazione dello stato dei singoli oggetti in occasione di ispezioni tecniche ed amministrative.

Per gli stessi motivi non dovranno essere tenuti insieme col materiale proprio dei carri di sanità oggetti che non fanno parte della loro dotazione; e la dotazione d'ogni carro deve essere tenuta separata e distinta da quella degli altri. Ad ogni dotazione poi dovrà essere aggiunta una copia degli Specchi C, D, E, F, G, del più volte ricordato *Atto*; e per cura delle direzioni di sanità sarà affissa nella parete interna dello sportello d'ogni compartimento di ciascun carro, del quale la direzione conserva il materiale sanitario, la nota degli oggetti che devono in esso compartimento esser allogati secondo lo Specchio D.

Ogni anno, nel tempo in cui presso le direzioni di sanità si compie l'istruzione per le compagnie di sanità intorno al materiale da campo, le direzioni stesse faranno richiedere all'omonimo distretto militare i carri di cui esse conservano il materiale di caricamento; e nel far rimettere i singoli cassetti al rispettivo carro avranno cura di accertarsi che nè questo, nè quelli abbiano subite, per cause atmosferiche o di altra natura, alterazioni tali da rendere difficile l'introduzione dei cassetti. Ove questo sia accaduto, provvederanno alle necessarie riparazioni.

I direttori di sanità, oltre la continua vigilanza sulla conservazione di tutto il materiale predetto, avranno speciale cura dell'armamentario chirurgico, affinchè esso si trovi in qualunque tempo in perfetto stato. E siccome l'esperienza ha dimostrato

che la conservazione dei ferri chirurgici non può ottenersi che affidandola a persone dell'arte, così conviene che ogni direzione faccia un contratto con qualche artefice per farli ripassare e pulire almeno una volta ogni trimestre.

Faranno pure ogni trimestre una rivista esatta degli oggetti di medicazione per ricambiare quelli che fossero deteriorati o potessero deteriorarsi, adoperandoli per uso del proprio ospedale e sostituendoli con altri che dovrebbero acquistare per i bisogni di questo, per modo che sia tenuta sempre al completo e in buono stato la dotazione dei carri di sanità.

Uguale sorveglianza e sistema di rinnovamento dovrà aversi per i medicinali, affinchè all'atto della mobilitazione non se ne trovino degli alterati.

Ove una direzione di sanità si trovasse ad avere oggetti di medicazione o medicinali, in condizione da dovere essere sostituiti, in quantità maggiore di quella che può essere consumata per uso dei propri ospedali, dovrà riferirne al Ministero per gli appositi provvedimenti.

Le direzioni di sanità prenderanno in tempo le opportune misure per mettersi in grado di completare all'atto della mobilitazione il quantitativo degli oggetti che devono allora acquistarsi, i quali sono contronotati con la lettera M nello Specchio C dell'*Atto* sopramenzionato.

Oltre gli oggetti contronotati M, le direzioni di sanità dovranno acquistare, all'atto della mobilitazione, l'olio da ardere, le candele steariche (tenendo conto, pel completamento della dotazione, di quelle in cera in essa esistenti) e i viveri di conforto.

La provvista dei predetti oggetti deve essere fatta dalle direzioni stesse per tutte le dotazioni dei carri di sanità che hanno in caricamento, sia appartenenti alle proprie sezioni di sanità, sia a quelle di altre direzioni

La spesa relativa a tale provvista dovrà essere iscritta a credito nel conto trimestrale N. 402 del catalogo.

Norme per la conservazione del materiale sanitario appartenente alle carrette di battaglione.

Le norme dette sopra per la conservazione del materiale dei carri di sanità sono applicabili al materiale speciale delle carrette da battaglione.

Materiale sanitario delle sezioni di sanità della milizia mobile dell'isola di Sardegna.

Facendo eccezione a quanto è sopra disposto, il materiale sanitario, appartenente all'arredamento della truppa delle due mezze sezioni di sanità della milizia mobile dell'isola di Sardegna, e quello costituente le dotazioni dei carri di sanità e delle carrette di battaglione delle sezioni stesse è dato in caricamento, insieme coi carri di sanità, ai distretti militari di Cagliari e di Sassari, in ragione di mezza sezione per ciascuno.

I menzionati distretti si atterranno alle sopraesposte norme per la conservazione e manutenzione del materiale sanitario loro affidato. Quanto agli oggetti di medicazione e ai medicinali che dovessero essere messi in consumo, per impedire il loro deterioramento, e sostituiti con altri simili, i distretti prenderanno opportuni concerti con gli ufficiali medici dirigenti il servizio dell'ospedale succursale (per Cagliari) di presidio e dell'infermeria (per Sassari).

Disposizioni speciali.

Correzioni o aggiunte da fare negli specchi dell'Atto N. 71 del 29 aprile 1879.

Nello specchio B.

Sotto il numero d'ordine 42 — Fasce di mussola da metri 8, quantità N. *20, correggasi: 30.*

Nello specchio D.

Compartimento B. N. 2 — Grammi 200 funicella straforzinata da mill. 6 a 8, *correggasi*: Grammi 500.

Nel compartimento D, N. 4, *aggiungasi*: N. 1 lanterna con croce rossa di neutralità con astuccio.

Queste variazioni, da farsi nei predetti specchi, corrispondono al materiale effettivamente esistente.

Nello specchio E.

Carrette da battaglione, — Banderuole di neutralità, totale per una sezione di sanità 2, *correggasi*: 6.

Nello stesso specchio modifichisi il primo alinea delle *Avvertenze* nel modo seguente:

Ogni carro o carretta ha la banderuola di neutralità. Le altre 4 banderuole delle carrette di battaglione servono per le tende di medicazione, una per ogni tenda. Per le due tende

quadrilatere è associata alla banderuola di neutralità la bandiera nazionale.

Nello specchio F.

Materiale speciale — N. 4, tende da medicazione (2 quadrilatere, 2 coniche), *correggasi*: (1 quadrilatera ed una conica per ciascuna carretta).

Modificazioni nelle tasche di sanità.

In alcune tasche di sanità si è notato che la vaschetta a grondaia non può agevolmente soprapporsi al coperchio perchè le stecche sporgono di qualche millimetro. La sporgenza è dovuta al non essere stata cucita esattamente all'orlo del coperchio la parete laterale esterna della cameretta di cuoio che abbraccia l'estremità delle stecche. Per ottenere lo spazio necessario è mestieri spostare in fuori la cameretta, e, se non basta, sostituire la tela al cuoio per formare la parete esterna predetta.

In altre tasche si è veduto essere necessario di abbassare di 1 centimetro la cameretta di pelle destinata a contenere la boccetta dell'aceto, affinchè il turacciolo di questa non faccia ostacolo alla facile chiusura del coperchio della tasca.

In tutte le tasche fa duopo sostituire la tavoletta d'attacco della lanterna cucita alla tasca con l'altra tavoletta che fu trasmessa unitamente alla lanterna. Facendo eseguire tale sostituzione, le direzioni di sanità conserveranno 5 tavolette in più del numero occorrente per le tasche di ogni sezione di sanità per servirsene nei possibili casi di rottura, e le altre tavolette rimaste terranno in consegna a disposizione di questo Ministero.

Del presente **allegato** (togliendone le *disposizioni speciali*) sarà fatta, per cura dell'editore del *Giornale Militare*, un'edizione del formato del *Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale*, affinchè possa essere annesso a questo.

I corpi acquisteranno, a carico della massa generale uomini, e i comandi, uffici ecc., sulle proprie spese di cancelleria, tante copie dell'allegato quanti sono gli esemplari che hanno del Regolamento predetto.

Le richieste saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo è detto nell'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi cinque.

Il Ministro — Bonelli.

N. **79**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 30). — **Aggiunta al Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale**. — 6 giugno.

Questo Ministero prescrive che all'Allegato 1°, Tabella dietetica, del Regolamento d'Istruzione e di servizio d'ospedale, sia aggiunta la seguente:

Avvertenza.

La quantità di carne cruda, da incettarsi per ogni ammalato secondo la precedente tabella, è stata determinata in seguito ad esperimenti, dai quali risultò che, in media, la quota veramente alibile della carne, dopo cotta, rimane di due quinti.

La quantità quindi da incettarsi può subire aumenti o diminuzioni secondo date circostanze; cioè, se in una località la carne per i suoi ottimi requisiti somministri oltre i due quinti di pretto alimento, sarà conveniente acquistarne in minor quantità di quella tassativamente prescritta dalla tabella, e dove si verifichi l'opposto, ossia che la parte veramente alibile risulti al disotto del 40 p. 0/0, sarà necessario farne un acquisto relativamente maggiore; in modo che tanto nel primo che nel secondo caso resti inalterata la tangente alimentare che compete agli infermi.

Il Ministro — Bonelli.

N. **80**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 23). — **Nuove norme per il pagamento delle tasse di registro sull'autenticazione degli Atti**. — 7 giugno.

Per effetto delle modificazioni introdotte dalla legge 11 gennaio 1880 alle leggi sulle tasse di registro e di bollo in data 13 settembre 1874, hanno cessato di aver vigore, dal 1° del corrente giugno, le marche di autenticazione di cui al § 54 dell'Istruzione sui contratti dei corpi in data 27 dicembre 1873 ed al § 5, della Circolare 18 maggio 1877, N. 1729 sulla compilazione e registrazione dei contratti.

Alle ora dette marche di autenticazione e registrazione è sostituita una speciale qualità di carta filigranata la quale oltre al bollo ordinario è munita di un bollo apposito pel diritto di registrazione *della dichiarazione di conformità*.

In conseguenza, ogni qualvolta ai corpi ed uffici militari occorra di rilasciare copie, estratti, o certificati autentici relativi ad atti o contratti, e sempre quando a tenore delle disposizioni in vigore, per la autenticazione sia dovuta la tassa

di cui all'art. 105 della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro (*già art. 11 dell'allegato 3° alla Istruzione 27 dicembre 1873*) il primo foglio del documento da autenticarsi dovrà essere scritto sulla carta col bollo speciale sovra designato (*art. 2, legge citata*).

Se sono parecchi gli Atti da scriversi di seguito, perchè riferentisi ad un solo contratto a tenore delle vigenti leggi, la carta speciale sarà impiegata pel solo primo foglio (*art. 2, idem 2° capoverso*).

Quando a norma dell'art. 29 della legge sulle tasse di bollo il documento da autenticarsi fosse scritto in carta libera con autorizzazione della Intendenza di finanza per essere poi munito di marche da bollo ordinarie, il medesimo dovrà essere presentato all'ufficio del registro per la applicazione della tassa di bollo e pel pagamento della tassa di registrazione stabilita dall'art. 105 della tariffa, prima di essere sottoscritto per l'autenticazione.

Ogni qualvolta occorra enunciare una delle suddette copie, estratti, certificati o altri atti si dovrà far menzione del bollo speciale o della speciale registrazione sovraindicata.

Il Ministro BONELLI.

N. **81**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 142). — **Pubblicazione del Regolamento sul servizio telegrafico in campagna**. — 8 giugno.

Con R. Decreto 27 maggio 1880 è stato approvato il Regolamento sul servizio telegrafico in campagna, di cui, col presente *Atto*, si fa nota la pubblicazione.

Questo fascicolo fa parte del Regolamento generale sul servizio delle intendenze in guerra, in corso di pubblicazione, e ne costituisce il libro V.

Ciascun comando, corpo, distretto, ufficio, istituto e direzione dovrà possederne due copie, da pagarsi sulle spese di cancelleria.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano per proprio conto, dovranno essere richieste alla tipografia editrice del *Giornale Militare* o direttamente o per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi quindici.

Il Ministro — BONELLI

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 25. Pubblicato il 19 giugno 1880. **Parte 1.**

APRILE 22. — Seconda convenzione suppletiva a quella 25 marzo 1878 colla società per la fabbricazione della dinamite, *pag.* 267

GIUGNO 13. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,520,000 per provvista di fucili e moschetti modello 1870, *pag.* 268.

» 13. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 1,500,000 per ultimazione della fabbrica d'armi di Terni, *pag.* 269.

» 13. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 22,740,000 per provvista di materiali d'artiglieria da campagna e per armamento delle fortificazioni, *pag.* 269.

» 13. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 4,010,000 per approvvigionamenti di mobilitazione, *pag.* 271.

» 13. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,000,000 per lavori di costruzione e sistemazione di opere militari, *pag.* 272.

» 13. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 800,000 per dotazione di materiali del genio nelle fortezze, *pag.* 274.

» 13. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 25,000,000 per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato, *pag.* 275.

» 14. — Aggiunte all'Estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 278.

» 15. — Pubblicazione del Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, *pag.* 279.

» 16. — Segni abbreviativi del sistema metrico decimale, *pag.* 279.

» 17. — Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione all'elmo di cavalleria, *pag.* 281.

Atto N. **82**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 57). — **Seconda convenzione suppletiva in data 22 aprile 1880, a quella stipulata in data 25 marzo 1878 colla società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana sul deposito e vendita di detta materia esplosiva all'amministrazione militare. Approvata con Decreto ministeriale del 17 maggio 1880, N. 129.** (Seguito all'*Atto* N. 92, 16 giugno 1879). — 22 aprile.

Vista la convenzione 25 marzo 1878 stipulata tra l'amministrazione militare e la società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana;

Vista la prima convenzione suppletiva in data 22 febbraio 1879 colla quale veniva fissato il limite minimo di materie esplosive che potevano essere richieste dai corpi alla società stessa;

Viste le istruzioni date dal Ministero della guerra col dispaccio 30 marzo 1880, divisione materiale del genio, sezione 1ª, N. 2782;

Di comune accordo fra la direzione del genio militare di Torino, rappresentante l'amministrazione militare, e il direttore della società, venne stabilito quanto in appresso:

Art. 1. Per le richieste di materie esplodenti in cartocci da

zappatori di cavalleria, e di relativi accessori, i limiti minimi delle quantità di dette materie ed accessori che la società anonima per la fabbricazione della dinamite in Avigliana è obbligata a somministrare ai corpi, sono fissati come segue:

Chilogrammi 5,00 circa di dinamite in cartocci, numero 6 rotoli di stoppino di sicurezza (con guttaperca), numero 60 capsule triple.

Art. 2. Le spese occorrenti per la spedizione coll'affrancatura di dette quantità di dinamite, inferiore al limite minimo fissato dalla convenzione suppletiva in data 22 febbraio 1879, saranno a carico dei corpi richiedenti, coll'obbligo però alla società fabbricatrice di Avigliana di anticipare le medesime.

Art. 3. La convenzione 25 marzo 1878, e quella suppletiva del 22 febbraio 1879, sono mantenute ferme in ogni altra parte.

Art. 4. La presente convenzione suppletiva non sarà valida che dopo l'approvazione ministeriale. *Il Ministro* — Bonelli.

N. **83**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 16). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,520,000 per provvista di fucili e moschetti modello 1870.** — 13 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia,

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 11,520,000 per la fabbricazione di fucili e moschetti, modello 1870, relativi accessori, munizioni, oggetti di buffetteria e trasporto dei medesimi.

Art 2. La somma di cui all'articolo precedente, sarà ripartita come segue, ed in continuazione degli assegni fatti colla legge 27 luglio 1879, n° 5007:

Anno 1881	L.	5,760,000
» 1882	»	5,760,000
Totale . .	L.	11,520,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

Bonelli.

A. Magliani.

N. **84.** — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 17). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 1,500,000 per ultimazione della fabbrica d'armi di Terni.** — 13 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 1,500,000 occorrenti per l'acquisto del macchinario, attrezzamento ed altri materiali per la fabbrica d'armi in costruzione al di qua dell'Appennino.
Art. 2. La somma di cui all'articolo precedente, sarà ripartita come segue, ed in continuazione degli assegni fatti colla legge del 26 aprile 1872, n° 801:

Anno 1880	L.	500,000
» 1881	»	700,000
» 1882	»	200,000
» 1883	»	100,000
Totale . .	L.	1,500,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Data a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

Bonelli.
A. Magliani.

N. **85.** — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 18). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 22,740,000 per provvista di materiali d'artiglieria da campagna e per armamento delle fortificazioni.** — 13 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio

della guerra, la spesa di lire 22,740,000 per allestimento, provvista e trasporto di materiali di artiglieria, cioè:

a) Materiali d'artiglieria da campagna .	L.	5,740,000
b) Materiali d'artiglieria per armamento delle fortificazioni	»	8,000,000
c) Materiali d'artiglieria da costa . . .	»	9,000,000
Totale . . .	L.	22,740,000

Art. 2. Le somme, di cui all'articolo precedente, verranno ripartite per anni e per capitoli determinati dal quadro seguente, ed in continuazione degli assegni rispettivamente fatti colle leggi 29 giugno 1875, n° 2574, e 8 dicembre 1878, n° 4624.

	1880	1881	1882	1883	1884	Totale
A) Materiali d'artigl. da camp.ª	1,500,000	1,500,000	1,340,000	1,100,000	300,000	5,740,000
B) Materiali d'artigl. per armamento delle fortificazioni . . .	1,000,000	1,700,000	1,400,000	1,900,000	2,000,000	8,000,000
C) Materiali d'artigl. da costa .	500,000	1,300,000	2,300,000	2,200,000	2,700,000	9,000,000
Totali . . .	3,000,000	4,500,000	5,040,000	5,200,000	5,000,000	22,740,000

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a compiere od acquistare, entro il 1883, i materiali indicati nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

Bonelli.
A. Magliani.

N. 86. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 19). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 4,010,000 per approvvigionamenti di mobilitazione.** — 13 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 4,010,000 per approvvigionamenti di mobilitazione per l'esercito.

Art. 2. La somma, di cui all'articolo precedente, sarà ripartita come segue, ed in continuazione degli assegni fatti colla legge 29 giugno 1875, n° 2576.

	1880	1881	1882	1883	1884	Totale
Per servizi d'artigl. e genio	500,000	450,000	350,000	350,000	250,000	1,900,000
Per servizi diversi .	650,000	350,000	510,000	350,000	250,000	2,110,000
Totali . . .	1,150,000	800,000	860,000	700,000	500,000	4,010,000

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a compiere od acquistare, entro il 1883, i materiali indicati nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

Bonelli.
A. Magliani.

N. ⁼⁼. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 20). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 14,600,000 per lavori di costruzione e sistemazione di opere militari.** — 13 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 14,600,000 per costruzioni e sistemazione di fabbricati ad uso militare, per piazze d'armi e poligoni di artiglieria e genio, e per lavori sulle strade ordinarie e sulle ferrovie, onde aumentare la produttività di queste ultime nell'interesse dei movimenti militari.

Art. 2. La somma di cui all'articolo precedente, verrà ripartita per anni e per capitoli determinati dal quadro seguente, ed in continuazione degli assegni fatti per magazzini ed altre costruzioni militari colle leggi 29 giugno 1875, n° 2577, e 8 dicembre 1878, n° 4624.

INDICAZIONE DEI CAPITOLI ED ARTICOLI	1880	1881	1882	1883	1884	TOTALI
CAPITOLO *A.* — *Costruzioni nuove per acquartieramenti.*						
Art. 1. Cavallerizze coperte	100,000	100,000	30,000	»	»	230,000
» 2. Acquartieramenti	600,000	600,000	570,000	580,000	330,000	2,680,000
» 3. Panifici	100,000	300,000	200,000	100,000	100,000	800,000
CAPITOLO *B.* — *Magazzini sale d'armi, poligoni e piazze d'armi.*	800,000	1,000,000	800,000	680,000	430,000	3,710,000
Art. 1. Sale d'armi e magazzini	400,000	300,000	200,000	200,000	100,000	1,200,000
» 2. Poligoni, bersagli e piazze d'armi	200,000	200,000	200,000	200,000	570,000	1,370,000
CAPITOLO *C.*	600,000	500,000	400,000	400,000	670,000	2,570,000
Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione	1,000,000	800,000	800,000	800,000	900,000	4,300,000
CAPITOLO *D.*						
Fabbricati per istituti militari	200,000	200,000	200,000	120,000	»	720,000
CAPITOLO *E.*						
Ministero della guerra	»	300,000	400,000	400,000	200,000	1,300,000
CAPITOLO *F.*						
Per lavori sulle strade ordinarie e sulle ferrovie	»	200,000	400,000	600,000	800,000	2,000,000
	2,600,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	14,600,000

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a compiere, entro il 1883, le opere ed i lavori indicati nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

BONELLI.
A. MAGLIANI.

N. **88**. — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 21). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 800,000 per dotazione di materiali del genio nelle fortezze.**— 13 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 800,000 per provvedere alla dotazione di materiali del genio nelle fortezze dello Stato.

Art. 2. La somma di cui all'articolo precedente, sarà ripartita come segue, ed in continuazione dello assegno fatto colla legge 8 dicembre 1878, numero 4624:

Anno	1880	L. 150,000
»	1881	» 150,000
»	1882	» 150,000
»	1883	» 150,000
»	1884	» 200,000
	Totale . . .	L. 800,000

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, entro il 1883, i materiali indicati nella presente legge.

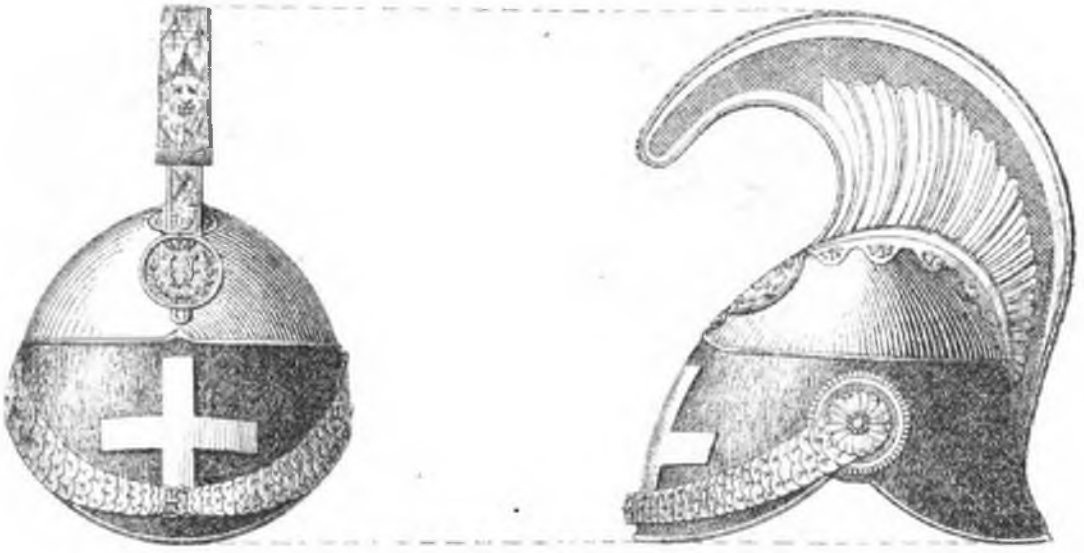
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nelle *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

BONELLI.
A. MAGLIANI.

Fig. 139



(Scala di $\frac{1}{5}$)

Lit Rolla, Roma

N. **89.** — LEGGI DI BILANCIO (Nota N. 22). — **Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 25,000,000 per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato.** — 13 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di lire 25,000,000 per opere di fortificazioni e lavori di difesa dello Stato.

Art. 2. La somma di cui all'articolo precedente, sarà ripartita per capitoli e per anni come è determinato nel seguente quadro, e in continuazione degli assegni fatti colle leggi 29 giugno 1875, n° 2577, e 8 dicembre 1878, n° 4624.

CAPITOLI DELLA SPESA	1880	1881	1882	1883	1884	TOTALE
CAPITOLO *A.* — Per lavori a difesa delle coste . . .	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
CAPITOLO *B.* — Per compiere le fortificazioni di Roma.	»	800,000	800,000	800,000	600,000	3,000,000
CAPITOLO *C.* — Per forti di sbarramento nelle valli di Roia, Stura di Cuneo, Dora Riparia, Dora Baltea, al Cenisio, in Val di Arrosia, Val di Neva, Val Lavanestra, Valli di Maremola e di Porra, Val d'Adda, Val Camonica, Val di Chiese, Val d'Adige (posizione di Rivoli), Val di Leogra, Val di Brenta, Val di Piave, e possibilmente poi in val Sansobbia e Val di Gor . .	2,500,000	4,000,000	4,300,000	3,300,000	3,900,000	18,000,000
Totali per bilancio annuale . . .	3,000,000	5,300,000	6,100,000	5,100,000	5,500,000	25,000,000

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a compiere, entro il 1883, le opere e i lavori indicati nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 13 giugno 1880.

UMBERTO.

BONELLI.
A. MAGLIANI.

N. **90**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 143). — **Aggiunte all'Estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio** (edizione 1878). — 14 giugno.

Questo Ministero ha determinato di adottare un congegno, da distribuirsi ai capi armaiuoli dei corpi, per praticare il foro di sbacchettatura nelle casse dei fucili e moschetti da fanteria mod. 1870.

Nel pubblicare pertanto le relative aggiunte all'Estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878) ed allo specchio B degli utensili di cui devono essere provveduti i capi armaiuoli dei corpi, questo Ministero richiama le disposizioni emanate con *Atto* N. 41 del 20 maggio 1878 per ciò che ha tratto alla richiesta del nuovo congegno adottato.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità		Annotazioni
				L.	C.	
13ª	170bis	Congegni per praticare il foro di sbacchettatura nelle casse di fucili e moschetti da fanteria modello 1870 . .	N.	45	00	Aggiunta

A pagina 185, dopo il numero 169bis della 13ª categoria, aggiungasi quanto segue:

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Quantità per ogni capo armaiuolo di reggimento di		Annotazioni
				Fanteria	Cavalleria	
13ª	170bis	Congegni per praticare il foro di sbacchettatura nelle casse di fucili e moschetti da fanteria Modello 1870	N°	1	—	

Il Ministro — BONELLI.

N. **91**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 144). — **Pubblicazione del Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari.** — 15 giugno.

Con R. Decreto 27 maggio 1880 è stato approvato il Regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari, del quale col presente *Atto* si fa nota la pubblicazione.

Ciascun comando, corpo, distretto, ufficio, istituto e direzione dovrà possederne due copie da pagarsi sulle spese di cancelleria.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo è detto all'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi dieci.

Il Ministro — BONELLI.

N. **92**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 57). — **Segni abbreviativi del sistema metrico decimale.** — 16 giugno.

Il comitato internazionale di pesi e misure sedente in Parigi, dietro iniziativa della Confederazione svizzera, ha deliberato, nella sua adunanza del 2 ottobre 1879, di adottare, per le proprie pubblicazioni e pel proprio uso ufficiale, una serie di segni abbreviativi per la designazione delle misure e dei pesi del sistema metrico decimale, in conformità al quadro qui sotto indicato, e di invitare i governi che sottoscrissero la convenzione del 20 maggio 1875, a diffondere l'uso dei detti segni nei rispettivi paesi.

Il Governo italiano, in armonia con gli impegni presi nell'anzidetta convenzione, e nell'interesse della scienza e del commercio, ha deliberato di assecondare l'invito del comitato.

Questo Ministero quindi porta a conoscenza dei comandi, dei corpi e degli uffici dipendenti il quadro infradescritto affinchè dai medesimi, ogni volta ne sia il caso, si faccia uso dei segni ivi indicati.

Quadro dei segni abbreviativi.

A Misure di lunghezza		B Misure di superficie		C Misure di volume		D Misure di capacità		E Pesi	
Kilometro	km.	Kilom.-quadrato	km^2	Metro cubo	m^3	Ettolitro	kl.	Tonnellata	T
Metro	m.	Ettara	ha.	Stero	s	Decalitro	dal.	Quintale-metrico	Q
Decimetro	dm.	Ara	a.	Decim. cubo	dm^3	Litro	l.	Kilogramma	kg.
Centimetro	cm.	Metro quadrato	m^2	Cent. cubo	cm^3	Decilitro	dl.	Gramma	g.
Millimetro	mm.	Decim. quadrato	dm^2	Millim. cubo	mm^3	Centilitro	cl.	Decigramma	dg.
		Cent. quadrato	cm^2					Centigramma	cg
		Millim-quadrato	mm^2					Milligramma	mg.

Il Ministro — BONELLI.

N. **93**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 214). — **Variante all' Istruzione sulla divisa per modificazione all'elmo di cavalleria** (Con annessa tavola di disegno). — 17 giugno.

Il Ministero ha determinato che all'attuale § 26 « *Elmo* » dell'Istruzione sulla divisa venga sostituito il seguente:

§ 26. *Elmo*.

I primi quattro reggimenti di cavalleria fanno uso dell'elmo (figura 139).

L'elmo si compone:

di una coppa di ferro battuto, sormontato da cimiero in lastra d'ottone, fermati insieme con viti e liste di latta saldati internamente.

Sulla parte della coppa sottostante al cimiero trovansi cinque feritoie di differenti forme pel rinnovamento dell'aria; per lo stesso motivo trovansi pure venti piccoli fori sotto la punta del cimiero.

Al disotto della coppa havvi una fascia di tela metallica assicurata con filo di ferro ad una lastra di latta saldata all'orlo inferiore della coppa.

Una visiera ed una gronda di latta coperte di marrocchino con orlo di lastra di ottone sono fermate alla fascia di tela metallica; tanto la fascia di tela metallica quanto la gronda e la visiera sono ricoperte esternamente da pelle di foca nera. Frammezzo alla fascia di tela metallica ed alla pelle di foca è posta un'altra fascia di tela verniciata nera.

Sulla parte anteriore dell'elmo è posta una croce in ferro attaccata con gancio ad una camera di lamiera di ferro.

Questa camera è assicurata internamente sopra una lastra di latta mediante due chiodetti ribaditi sopra la camera stessa.

Sulla detta parte anteriore è pure posto un soggolo di lastra di ottone a squame, diviso in due parti, quella di destra termina con una linguetta di cuoio a punta con parecchi fori, l'altra è munita di una piccola fibbia di ferro annerito.

Il soggolo è montato su pelle marrocchinata con due rosoni ai lati.

Sotto il rosone sinistro trovasi una coccarda dai colori nazionali di cuoio stampato.

Internamente è cucita all'estremità inferiore della fascia una cuffia di pelle marrocchinata nera, con un lacciuolo di cotone nero per istringere le punte, e sotto di essa sulla parte ante-

riore trovasi un cuscinetto di tela cotone imbottito di crine.

Lo sviluppo interno dell'elmo, compresa la cuffia ed il cuscinetto, deve corrispondere alle dimensioni o taglie dell'elmo stesso.

Le taglie sono otto e la proporzione con cui in massima gli elmi debbono essere costruiti è la seguente:

DESIGNAZIONE	TAGLIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sviluppo interno in millimetri	600	590	580	570	560	550	540	530
Proporzione per cento	5	5	10	10	25	25	10	10

La tavola di disegno inserta a pagina 116 della sovracitata Istruzione deve perciò intendersi abrogata, e sostituita da quella faciente seguito al presente *Atto*.

Per cura del Ministero verrà spedito il nuovo campione dell'elmo alle amministrazioni cui spetta, le quali, dopo averlo ricevuto, toglieranno all'altro il bollo ed il cartellino, e lo metteranno in distribuzione.

Il Ministro — BONELLI.

Roma. — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 26. Pubblicato il 26 giugno 1880. **Parte 1.**

GIUGNO 18. — Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria, *pag.* 283
» 19. — Domande per cambiamenti del vincolo di guarentigia della rendita costituita in dote militare, *pag.* 284.
» 20. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875, *pag.* 285.
» 21. — Aggiunte alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione), *pag.* 286.
» 22. — Pubblicazione del Regolamento sul servizio postale in campagna, *pag.* 289.
» 23. — Istruzione per l'uso e l'imballaggio dei forni portatili (modello Rossi) in data 2 aprile 1880, *pag.* 290.
» 24. — Tipo speciale di calzatura per la truppa del genio, *pag.* 290.

Atto N. **94.** — ARREDAMENTO (Nota N. 63). — **Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria.** — 18 giugno.

Il Ministero ha determinato che alle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 30 di quest'anno vengano sostituite le seguenti:

1° Allorquando un reparto di truppa di fanteria di linea, o l'intiero reggimento, debbano temporaneamente allontanarsi dalla propria sede, sia per ragioni di servizio d'ordine pubblico, campi d'istruzione od altre, dove non abbiano a fare uso delle giubbe di panno, queste saranno lasciate presso i depositi;

2° Nel caso di trasferimento da uno in altro luogo per cambio di distaccamento o di guarnigione, senza che i soldati abbiano a portar seco le giubbe di panno, queste dovranno essere trasportate insieme al bagaglio sui carri a ciò destinati;

3° Ad impedire che questi oggetti abbiano lungo il viaggio a deteriorarsi, i signori comandanti dei reggimenti di fanteria disporranno:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 25, pag. 272, Atto N...., *aggiungasi:* 87.
» » 25, » 279, » N. 92 (Nota N. 57), *sostituiscasi:* (Nota N. 58).
» » 25, » 280, » N. 92, nella colonna D. al segno abbreviativo di Ettolitro kl, *sostituiscasi:* hl.

a) che le giubbe dei militari di uno stesso plotone siano ben piegate ed avvolte in tela d'imballaggio, in modo da formare un collo per plotone;

b) che i colli dei plotoni d'ogni compagnia siano rinchiusi in altra tela da imballaggio, apponendo sulla medesima l'indicazione della compagnia stessa;

c) che ad ogni giubba sia applicato un cartellino indicante il cognome, nome e numero di matricola del militare cui essa appartiene;

d) che nell'interno dei colli vengano collocati dei fogli di carta imbevuti di trementina, sotto l'osservanza delle cautele suggerite dal Ministero con la circolare litografata del 16 aprile 1879, N. 6.

Il Ministro — Bonelli.

N. **95**. — DISPOSIZIONI VARIE (Nota N. 59). — **Domande per cambiamenti del vincolo di guarentigia della rendita costituita in dote militare.** — 19 giugno.

La Corte di cassazione di Roma, con sentenza delli 22 maggio p. p., ha deciso che è competente il tribunale supremo di guerra e marina a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva prestata dagli ufficiali od assimilati secondo il prescritto dalla legge 31 luglio 1871 per ottenere il regio assentimento a contrarre matrimonio e delle altre modificazioni che non abbiano relazione allo svincolo e cancellazione definitivi delle ipoteche. Epperò d'ora in avanti le domande per cambiamenti nel vincolo di guarentigia della rendita costituita in dote militare dovranno essere rivolte al tribunale supremo di guerra e marina.

Il Ministro — Bonelli.

N. **96** — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 145). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, edizione 1875.** — 20 giugno.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETT	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità L.	c.	Annotazioni
13ª	1674	Badili lunghi	N°	5	00	Variante
»	2331	Badili corti	»	5	00	Id.
»	2332	Badili senza manico	»	4	00	Id.
»	2618	Badili modello 1876, corti . . .	»	3	00	Id.
»	1884	Gravine pesanti	»	6	00	Id.
»	2333	Gravine alleggerite.	»	6	00	Id.
»	2334	Gravine alleggerite, senza manico.	»	5	00	Id.
»	2335	Guaine di badili corti	»	5	00	Id.
»	2351	Guaine di gravine allegg., da cavall.	»	1	70	Id.
»	2336	Guaine di gravine alleggerite . .	»	4	85	Id.
»	2352	Guaine di mannaresi alleggerite da cavalleria	»	2	90	Id.
»	2337	Guaine di mannaresi alleggeriti .	»	3	00	Id.
»	2353	Guaine di piccozze allegg., da cavall.	»	3	00	Id.
»	2338	Guaine di piccozze alleggerite . .	»	4	80	Id.
»	2354	Guaine di segacci da campagna da cavalleria	»	7	45	Id.
»	2339	Guaine di segacci da campagna. .	»	6	00	Id.
»	2340	Manici di badili corti	»	0	85	Id.
»	2341	Manici di gravine alleggerite . .	»	1	00	Id.
»	2355	Manici di piccozze allegg., da cavall.	»	1	70	Id.
»	2342	Manici di piccozze alleggerite . .	»	1	10	Id.
»	2624	Manici di segacci da campagna. .	»	1	00	Id.
»	2343	Manici di succhi da campagna . .	»	0	15	Id.
»	2344	Mannaresi alleggeriti	»	5	00	Id.
»	2346	Parti di guaine di strumenti . .	Ch.	10	00	Id.
»	2356	Piccozze alleggerite, da cavalleria.	N°	12	50	Id.
»	2357	Picoozze alleggerite, da cavalleria, senza manico	»	10	50	Id.
»	2347	Piccozze alleggerite.	»	6	00	Id.
»	2348	Piccozze alleggerite, senza manico.	»	5	00	Id.
»	2178	Roncole.	»	3	25	Id.
»	2349	Segacci da campagna	»	6	25	Id.
»	2350	Succhi da campagna	»	1	00	Id.
»	2626	Astucci porta-succhi da campagna.	»	4	60	Id.

Il Ministro — BONELLI.

N. 97. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 146). — **Aggiunte alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria** (3ª edizione). — 21 giugno.

Sono approvate le seguenti aggiunte alle Istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria (3ª edizione).

Pagina 74, alla fine del N. 86, si aggiunga:

86*bis*. Allorchè si ha tempo e trattasi di occupare una posizione importante ove si prevede di dover protrarre a lungo la difesa e si abbisogna perciò di stabilirvisi in modo più sicuro di quello procurato dalle trincee rinforzate sopradescritte, si userà uno dei profili rappresentati dalle figure 1ª e 2ª delle unite tavole, i quali permettono ai difensori formati in ordine chiuso di occupare la trincea in due maniere diverse, cioè: *o per far fuoco* con una riga seduta sui gradini della scarpa interna del rialzo, e l'altra riga sull'alzata del gradino addossato alla scarpa del fosso o sulla berma col piede sinistro appoggiato sul gradino immediatamente superiore a quello su cui posa il destro, od *in aspetto* con le due righe sedute una sulla berma e l'altra sul gradino immediatamente inferiore.

Il profilo N. 1 si userà sempre quando si ha la certezza di raggiungere la profondità di $0^m,90$ senza incontrare gravi difficoltà negli scavi. Il profilo N. 2 si impiegherà invece allorchè questa circostanza non si verifichi e si ritiene che la trincea sia più presto compiuta facendola più larga e meno profonda.

Sta al criterio di chi dirige, il prescrivere l'impiego dell'uno o dell'altro profilo, tenendo conto della natura del terreno.

In ogni caso però quando anco siasi iniziato un trinceramento col profilo N. 1, e giunti ad una certa profondità si scorga la convenienza di adottare l'altro, sarà facile l'eseguire il passaggio estendendo orizzontalmente lo scavo e ottenendo la maggior larghezza necessaria nella berma col ripaleggiare avanti la terra della scarpa interna già elevata. L'unica differenza che può apparire tra il profilo così ottenuto e quello N. 2 consisterà nell'altezza del gradino addossato alla scarpa che potrà tenersi differente dai $0^m,30$ ivi prescritti.

I vantaggi che hanno i due ultimi profili sui precedenti, sono:

1° Di offrire maggior riparo alle due righe, che fanno fuoco stante l'esistenza dei bonetti e dei gradini sulla scarpa interna.

2° Di permettere ai serrafila di sorvegliare con maggiore

accuratezza l'esecuzione del fuoco, avendo essi spazio per spostarsi ove meglio desiderano, dietro al fronte dei tiratori.

3° Di coprire completamente la truppa che aspetta il momento di agire.

4° Di lasciare in quest'ultimo caso sul fondo della trincea larghezza sufficiente perchè uomini isolati possano circolare con relativa sicurezza da un punto all'altro della sezione, onde portare ordini e rifornimenti in viveri e munizioni alle truppe che stanno in aspetto. Gli individui appartenenti a queste potranno anch'essi muoversi al coperto quando loro occorra.

I bonetti sono compresi fra due incavi o feritoie, le quali distano una dall'altra di $0^m,75$ da asse ad asse. Queste ultime debbono essere ricavate dopo che il rialzo è compiuto, e perciò nell'esecuzione di esso si dovrà sopralevarne tutto il ciglio di $0^m,25$ oltre la quota assegnata nel disegno.

Anche i gradini della scarpa interna saranno ricavati dopo che il rialzo è eseguito. Nei profili tali gradini hanno forma regolare, ma siccome all'atto pratico sarebbe impossibile l'ottenere questa regolarità senza far uso di rivestimenti, così per evitare tale impiego, si sostituiranno con buche disposte su uno o due ordini secondo il caso, nelle quali gli uomini di 1ª riga possono appoggiare i gomiti o le natiche, e quelli di 2ª riga il piede sinistro.

I profili suindicati hanno lo spessore necessario per resistere alla penetrazione della moschetteria, delle pallotte degli shrapnels o scatole a mitraglia e delle scheggie delle granate, ma è facile vedere che sarà sempre possibile il renderli atti a resistere all'artiglieria, quando s'ingrossino mediante terra ricavata sul rovescio, allargando cioè il fondo della trincea. Per raggiungere questo scopo i parapetti dovranno portarsi allo spessore di 3^m.

Come si è già accennato, i difensori stabiliti nelle trincee di cui parliamo possono esservi con sufficiente sicurezza riforniti di viveri e munizioni, e spostarsi da un punto all'altro delle medesime. Per ottenere però che questi approvvigionamenti si compiano in buone condizioni, è necessario altresì che a coloro i quali sono incaricati di eseguirli sia reso possibile il recarsi al coperto dai depositi dei viveri e munizioni alle trincee e viceversa, ed è mestieri quindi lo stabilire apposite comunicazioni fra questi punti.

Il profilo da adottarsi per queste trincee di comunicazione è quello rappresentato dalla figura 3ª delle unite tavole, in cui al fondo si dà la larghezza di $0^m,60$ perchè vi sia possibile lo

scambio di due uomini, alla scarpa posteriore l'inclinazione di 45° onde avere terra sufficiente per dare al rialzo un certo spessore. L'altezza complessiva dello scavo del rialzo è di 1m,70. Il profilo in parola ha lo scavo della profondità di 0m,90, ove però il terreno non permetta di raggiungerla facilmente, la si potrà diminuire, ed in siffatti casi si otterrà l'altezza di 1m,70 elevando di più il rialzo. Il maggior volume di terra occorrente per tale accrescimento si procurerà, o tenendo più dolce la scarpa posteriore dello scavo, od allargando convenientemente quest'ultimo. Alcune di queste comunicazioni condurranno direttamente in località nelle quali siano stabilite delle latrine costrutte nei modi indicati nei lavori di accampamento.

Quando in vicinanza della trincea, cioè a 50 o 60m da essa, non si trovino luoghi atti a contenere tali latrine, queste si ricaveranno in un tratto della comunicazione debitamente allargato.

Pagina 75, alla fine del N. 87, si aggiunga:

Le comunicazioni che si dipartono dalle trincee rinforzate per stabilire sicuri rapporti fra queste e le località in cui sono situati i depositi di viveri e munizioni, le ambulanze e le latrine dovranno avere il minore sviluppo possibile e procedere a zig-zag onde evitare tratti che possono essere presi d'infilata.

Ogni qualvolta ostacoli naturali, come case, siepi, ecc., siano atti a sostituire tali trincee, se ne trarrà profitto onde diminuire l'estensione di queste ed il lavoro. La massa coprente delle comunicazioni in parola sarà situata sul lato dello scavo, che si ritiene più esposto ai tiri nemici.

Quando sul fronte di una posizione si abbiano più linee di trinceramenti, i più avanzati saranno costituiti da trincee di battaglia. In tali casi si dovrà non solo curare di mantenere fra le varie linee la diversità di comando voluta dai precetti di fortificazione, ma le trincee suddette saranno tenute col minimo rilievo e colla scarpa opposta all'attacco a dolce declivio, onde il nemico una volta conquistatele non possa stabilirsi in esse e servirsene come punto di appoggio per aprire il fuoco contro i trinceramenti posteriori.

Pagina 77, alla fine del 2° capoverso, dopo le parole: « la bocca dello scavo da eseguirsi » *si aggiunga:*

S'intende che se la trincea da eseguirsi deve subito essere rafforzata, la traccia parallela al ciglio della risega verrà segnata distante da questo di 2m o di 3m,40 a seconda del pro-

filo che vuolsi applicare. In tal caso la misura fra i due solchi si prenderà servendosi del nastro a rotella o del metro pieghevole compresi nella dotazione degli zappatori.

Pagina 78, N. 89, alla fine del 1° capoverso, e dopo le parole: « accorciamento delle scarpe » *si aggiunga:*

Quando la trincea da costruirsi è sin da principio a profilo rafforzato sarà bene aggiungere ad ogni tre o quattro scompartimenti di lavoro un paleggiatore in più, con l'incarico di regolarizzare il rialzo, e di ripaleggiare la terra non gettata convenientemente dai paleggiatori dello scavo.

Pagina 79, 2° capoverso, in luogo delle parole: « questo si calcola in media..... per la raccolta degli utensili » *si sostituisca:* questo si calcola in media di minuti 30 per le ordinarie, di un'ora per le rafforzate con rialzo alto 0m,70, e di un'ora e mezza o di 2 ore ½ per le rafforzate con lo scavo profondo 0m,60 o 0m,90, non compreso il tempo per la raccolta degli utensili.

Il Ministro — BONELLI.

N. **98**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 147). — **Pubblicazione del Regolamento sul servizio postale in campagna.** — 22 giugno.

Con R. Decreto 17 giugno 1880 è stato approvato il Regolamento sul servizio postale in campagna, di cui, col presente *Atto*, si fa nota la pubblicazione.

Questo fascicolo fa parte del Regolamento generale sul servizio delle intendenze in guerra, in corso di pubblicazione, e ne costituisce il libro VI.

Ciascun comando, corpo, distretto, ufficio, istituto e direzione dovrà possederne due copie, da pagarsi sulle spese di cancelleria.

Dette copie, unitamente a quelle occorrenti agli ufficiali che le desiderano per proprio conto, dovranno essere richieste all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo è detto all'*Atto* 184 del 1879.

Il prezzo di ogni copia è di centesimi quindici.

Il Ministro — BONELLI.

N. 99. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 118). — **Istruzione per l'uso e l'imballaggio dei forni portatili (modello Rossi) in data 2 aprile 1880.** — 23 giugno.

Il Ministero ha compilato, colla data 2 aprile ultimo, una istruzione per l'uso e l'imballaggio dei forni portatili (modello Rossi), in sostituzione di quella autografata del 24 novembre 1876.

Il prezzo di vendita di cadun esemplare è di lire una.

Una prima generale distribuzione sarà fatta per ordine di questo Ministero. Le richieste ulteriori per servizio o per uso privato dovranno rivolgersi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, secondo è detto nell'*Atto* 184 del 1879.

Il Ministro — Bonelli.

N. 100. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 213). — **Tipo speciale di calzatura per la truppa del genio.** — (Con tavola di disegno annessa). — 24 giugno.

Il Ministero ha determinato che per uso della truppa dei reggimenti del genio (compresi gli uomini del treno) sia adottato un nuovo sistema di calzatura più acconcio al servizio speciale che la truppa stessa è chiamata a prestare, e consistente in uno stivaletto a gambale che si allaccia sul collo del piede mediante tre coreggiuole, e che esclude l'uso delle uose.

Il campione tipo di questa calzatura verrà inviato per cura della direzione dell'opificio di arredi militari alle amministrazioni dei corpi interessati, non che ai magazzini centrali militari.

In conseguenza di quanto sopra, è approvata la seguente aggiunta alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

§ 71. — *Stivaletti per la truppa del genio (compreso il treno).*

Gli stivaletti (fig. 307 e 308) sono appaiati e costruiti sopra due diverse forme, l'una pel piede destro, l'altra per il piede sinistro.

Si compongono delle seguenti parti:

Suola — Tacco — Trapunta — Sottopiede — Ripieno — Fiosso — Tomaio — Contrafforte — Quartiere — Mantice — Fibbie — Coreggiuole.

La suola è di cuoio forte, tutta in un sol pezzo, e comprende

l'intiera lunghezza dello stivaletto. Lungo la suola, attorno alla pianta del piede (fig. 308), sono collocate bullette di ferro con testa a forma di fungo, disposte sopra una sola fila senza che si accavalchino.

Il tacco è formato da 4 a 7 fogli sovrapposti; i due ultimi fogli esterni sono fissati con inchiodatura (fig. 308), gli altri cuciti a catena colla suola.

L'inchiodatura è fatta con punte di ferro senza testa, poste in doppia linea attorno agli orli del tacco; due o tre punte sono pure disposte lungo la linea trasversale del tacco stesso.

La trapunta (fig. 309) è una lista di cuoio-suola in un solo pezzo, e serve ad unire tutto all'ingiro la suola al tomaio, incominciando dal tacco.

Il sottopiede, o prima suola, è di cuoio-suola in un sol pezzo, lungo quanto tutto lo stivaletto internamente.

Il ripieno è formato da una suola, o sottopiede usati, o di cuoio-suola nuovo, collocato internamente fra il sottopiede, il fiosso e la suola. È di un sol pezzo, lungo abbastanza per arrivare dalla punta fino a mezzo centimetro sotto il tacco e, nel caso che il tomaio o la trapunta avessero una spessezza più rilevata, per compiere il vano, è posto un altro foglio di sottopiede, più o meno lungo, sotto la pianta del piede. Tanto il ripieno che il foglio aggiunto sono attaccati al sottopiede ed alla suola con pasta di farina.

Il fiosso è composto da uno a tre pezzi di cuoio-suola nuovo, disposti longitudinalmente al centro del sottopiede, fra il tacco e la pianta del piede, in modo da formare una prominenza leggermente curvata.

Il tomaio (fig. 310) è di pelle di vacchetta o di vitello, in un solo pezzo assottigliato, piegato e stirato su apposita forma per dargli il garbo del risvolto sul collo del piede in modo che la piegatura porti la sua estremità all'altezza di tre centimetri dalla metà del giro del collo del piede.

Viene quindi cucito fra il sottopiede e la trapunta e poscia risvoltato fra la suola e la trapunta stessa e cucitovi framezzo una seconda volta (fig. 311). Questa cucitura rimane interamente visibile essendo fatta con punto scoperto sulla sporgenza della suola dal tomaio, che è da tre a cinque millimetri. La parte superiore del tomaio è attaccata al quartiere ed al mantice.

Il quartiere (fig. 312) è formato da un solo pezzo di pelle di vacchetta o di vitello, simile a quella del tomaio. È assottigliato nelle parti più grosse per renderlo della voluta spes-

sezza uniforme, stirato e piegato su apposita forma per dargli sensibilmente la curva del calcagno. Esso è cucito al mantice, al contrafforte ed alla suola.

Il contrafforte (fig. 313) è di cuoio-suola sottile, lungo quanto il quartiere. Esso è assottigliato superiormente ed ai due lati, e raschiato esternamente in modo da togliere la superficie del fiore all'estremità dove sono praticate le cuciture col quartiere.

Il mantice (fig. 314) è tagliato nelle parti più sottili della pelle, attaccato al tomaio con cucitura piatta ed al quartiere con due cuciture distanti quindici millimetri l'una dall'altra. E pure compreso nella cucitura ai lati del contrafforte, e così il gambale dello stivaletto in tal modo formato viene ad essere chiuso da entrambe le parti.

Le fibbie (fig. 315) sono di ferro verniciato nero, di forma rettangolare, doppie, e vengono fissate sul quartiere entro una inchiappatura di pelle.

Le coreggiuole (fig. 316) di pelle di vacchetta sono in numero di tre per stivaletto e munite di tre fori per ciascheduna onde poterle unire all'ardiglione della fibbia.

Quella che serve ad allacciare lo stivaletto sul risvolto del collo del piede (fig. 317) è alquanto curva nella forma e più larga delle altre due.

Gli stivaletti sono di quattro taglie, e la proporzione su 100 con cui, in massima, devono provvedersi, è la seguente:

Numero di lunghezza	Proporzione per taglie				Proporzione per lunghezza
	1ª	2ª	3ª	4ª	
Centimetri 27	1	2	3	2	8
Id. 28	4	7	7	4	22
Id. 29	7	12	13	8	40
Id. 30	4	8	8	4	24
Id. 31	1	1	1	1	4
Id. 32	»	1	1	»	2
Totali . .	17	31	33	19	100

Il Ministro — BONELLI.

Roma — Tip. G. Voghera.

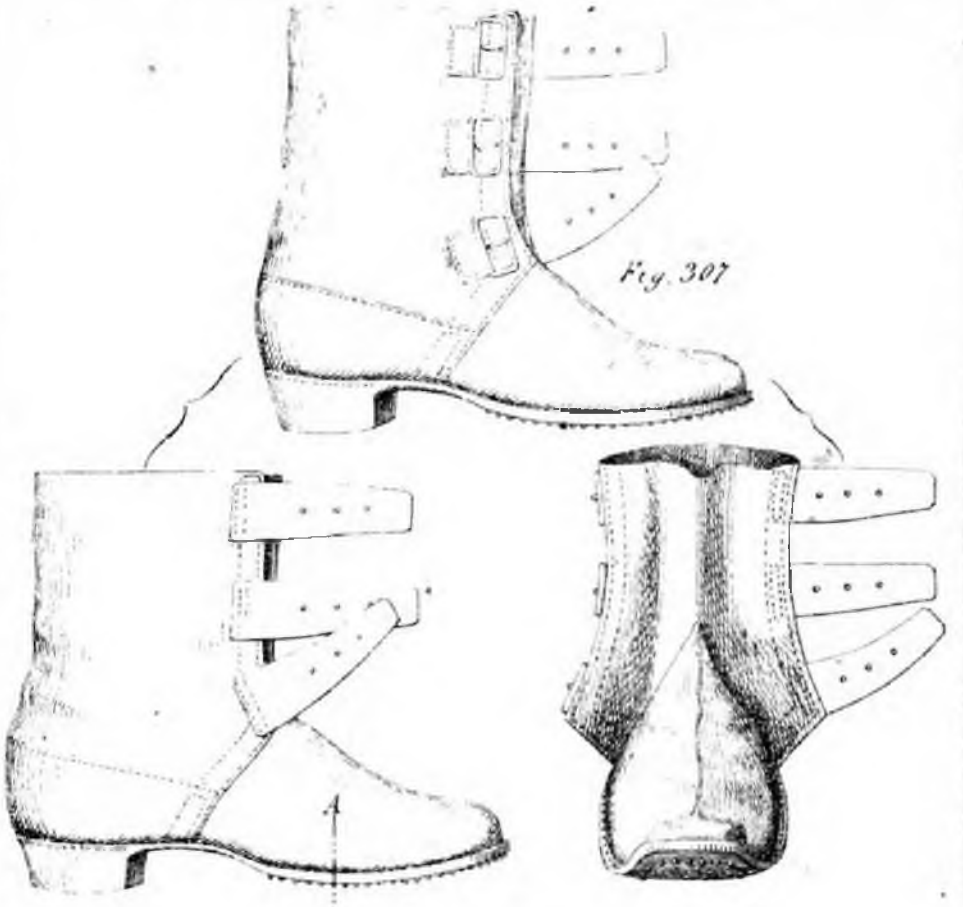


Fig. 307

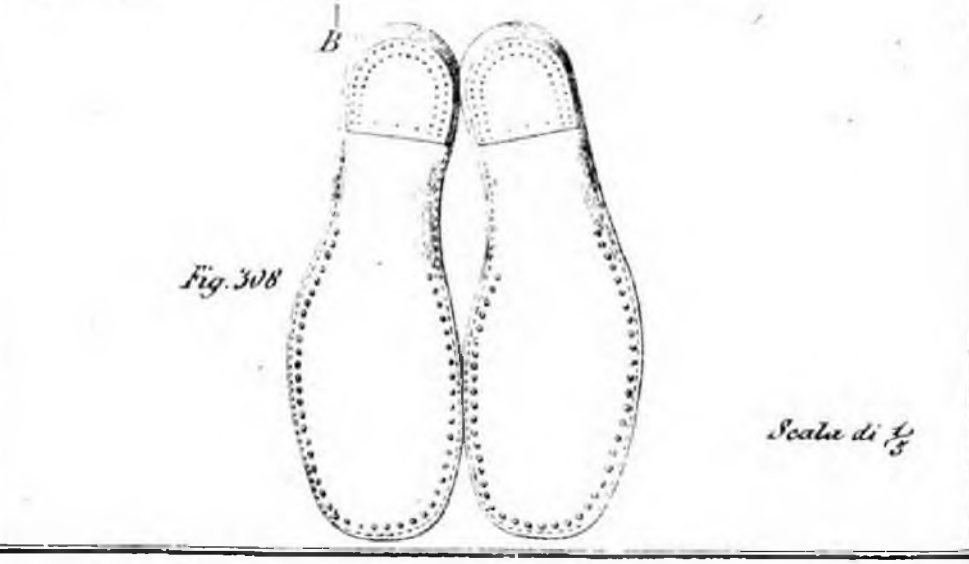


Fig. 308

Scala di $\frac{1}{5}$

Fig. 309.



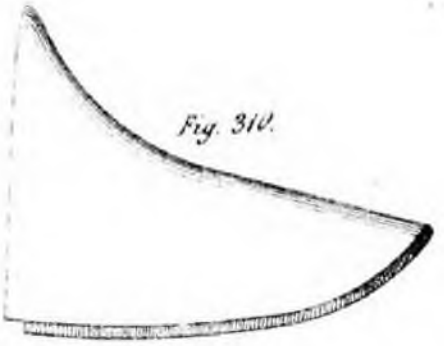


Fig. 310.

Sezione AB



Fig. 311.

Fig. 312.



Fig. 313.



Scala di $\frac{1}{2}$ per la fig 311 e di $\frac{1}{5}$ per le altre

Fig. 1ª



Area Trincea Mq. 1.20 *Area rialzo Mq. 1.35*

Scala 1/50

Lit. Rolla e Finocchi

Fig. 2.ª



Area Trincea Mq. 2.01.

Area rialzo Mq. 2.15

Scala di 1/50

Lit. Della Rocca

Fig. 314.



Fig. 315.



Fig. 316.



Fig. 317.



Scala di ½ per la fig. 314 e di ⅛ per le altre

Fig. 3.ª



Area Trincea Mq 1.07

Area rialzo Mq. 1.12

Scala di 1/50

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 27. Pubblicato il 2 luglio 1880. **Parte 1.**

GIUGNO 3. — Indennità speciali per servizi interni di presidio, *pag.* 293.
» 28. — Partecipazioni da darsi alle intendenze di finanza dell'approvazione di contratti, *pag.* 295.
» 29. — Cappello da bersaglieri, *pag.* 296.
LUGLIO 1°. — Legge colla quale viene autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1860, *pag.* 297.

Atto N. **101**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 11). — **Indennità speciali per servizi interni di presidio**. — 3 giugno.

IL MINISTRO

Visto il Regio Decreto del 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali pel regio esercito;

Valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 5 di esso Regio Decreto;

Determina:

Art. 1. Nei trasferimenti e servizi isolati indicati nella tabella annessa al presente Decreto sono assegnate agli ufficiali ed impiegati del regio esercito le indennità determinate nella tabella medesima.

Art. 2. Le presenti disposizioni, ove non intervenga una diversa espressa determinazione ministeriale, si intenderanno senz'altro confermate anche per gli anni successivi.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la voluta registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1880.

Il Ministro
BONELLI.

Le disposizioni del precedente Decreto avranno effetto col 1° del corrente luglio.

Il Ministro — BONELLI.

TABELLA *di speciali indennità assegnate agli ufficiali ed impiegati del regio esercito a norma dell'art. 5 del Regio Decreto 27 marzo 1879.*

Luoghi e servizi nei quali spettano le indennità		Indennità dovute	
1. Nei trasferimenti dalla città di Genova ai forti circostanti per ronde, ispezioni ed altri servizi di presidio:			
Ufficiali superiori		6 00	Indennità per ogni trasferimento (compresi andata e ritorno) che importi di allontanarsi per oltre 5 chil. dalle mura della città. Il punto di partenza sarà l'antica cinta del 1346, e le distanze saranno commisurate secondo tabella appositamente approvata dal Ministero.
Ufficiali inferiori		4 50	
2. Nei trasferimenti dalla città di *Napoli* al forte *Sant'Elmo*, al *Campo di Marte*, al poligono dei Bagnoli ed al comune di *Casoria* pei diversi servizi di presidio:			
Ufficiali superiori		3 00	
Ufficiali inferiori		2 00	
3. Nei trasferimenti da *Bologna* a *Casaralta*, per il servizio della confezione della carne in conserva:			
Ufficiali superiori		3 00	Per ogni trasferimento compresa l'andata ed il ritorno.
Ufficiali inferiori		2 00	
4. Nei trasferimenti per la sorveglianza sulla macinazione del frumento:			
da Milano al Mulino di Dezza	Ufficiali superiori	3 00	
da Bologna al Mulino di Sostegnazzo	Ufficiali inferiori	2 00	
da Firenze al Mulino di Petriolo	Ufficiali superiori	2 00	
	Ufficiali inferiori	1 00	
5. Per gli ufficiali comandati di servizio nelle stazioni ferroviarie od *agli uffici* d'imbarco e sbarco nei movimenti eccezionali di truppa per chiamata di classi alle armi, per il rinvio in congedo o per altra consimile circostanza		3 00	Soprassoldo giornaliero di servizio, sempre quando però il comandante del presidio ne riconosca la necessità e ne ammetta la concessione nell'atto in cui ordina il servizio.
6. Al contabile consegnatario del laboratorio della carne in conserva in Casaralta (Bologna) ed all'aiutante in sussidio al consegnatario, destinati ad alloggiare nello stabilimento .		1 00	Soprassoldo giornaliero di servizio.
7. Al contabile destinato, per la sorveglianza sulla macinazione del frumento, ad alloggiare presso al mulino di Sostegnazzo		1 00	Soprassoldo giornaliero di servizio.
8. All'ufficiale veterinario incaricato del servizio dell'intera guarnigione di Genova		1 00	

N. **102**. — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI (Nota N. 24) — **Partecipazioni da darsi alle intendenze di finanza dell'approvazione di contratti**. — 28 giugno.

Non tutti i corpi e gli uffici che stipulano contratti nell'interesse dell'amministrazione militare ottemperano sempre al prescritto dell'art. 14 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse di registro approvato con Regio Decreto 25 settembre 1874, N. 2127, il quale prescrive che:

« *Quando un atto soggetto a registrazione è stato approvato dall'autorità competente, questa deve o direttamente o col mezzo degli uffici che ne dipendono, notificare entro otto giorni la emessa approvazione all'intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente alla registrazione dell'atto.* »

Il Ministero richiama perciò i corpi e gli uffici dipendenti all'esatta osservanza dell'articolo precitato, ed in pari tempo per conseguire la necessaria uniformità, determina che la notificazione dell'approvazione dei contratti alle intendenze di finanza delle provincie, debba essere fatta da colui che ha presieduto alla stipulazione dell'atto, o da chi per esso, mediante trasmissione all'intendenza stessa di uno specchio conforme all'annesso modello, a corredo del quale dovrà essere unita copia del decreto di approvazione del contratto e della lettera di partecipazione.

(4) . . . . . .

Numero d'ordine	Parti contraenti		Grado qualità e carica dell'ufficiale o funzionario rogante	Data della stipulazione dell'atto	Natura ed oggetto dell'atto	Giorno in cui fu data comunicazione dell'approvazione
	Corpo od ufficio presso cui fu stipulato l'atto	Deliberatario				

(4) Corpo od ufficio.

Il Ministro — BONELLI.

N. **103**. — DIVISA E VISTIARIO (Nota N. 216). — **Cappello da bersaglieri**. — 29 giugno.

È stato autorizzato l'opificio d'arredi militari a rinnovare i campioni dei cappelli da bersaglieri. Questi campioni sono conformi a quelli fin qui in vigore, trannechè il feltro venne preparato con sostanze che li rendono immuni dall'azione delle tarme, e il soggolo fu applicato in modo da potersi levare quando non se ne fa uso; il che libererà il soldato da quella molestia alle tempia che gli era recata dal vecchio soggolo quando, trovandosi non di servizio, lo ripiegava verso l'interno del cappello.

I cappelli in distribuzione continueranno ad usarsi quali sono; e quelli in magazzino saranno distribuiti pure nello stato attuale, secondo la massima stabilita con *Atto* 148 del 1872 per l'esito delle robe il cui campione fu modificato. Nessuna innovazione sarà fatta ai relativi prezzi stabiliti nel modello d'inventario edizione 1879.

In conseguenza di quanto sopra si pubblica la nuova descrizione del cappello da bersaglieri da sostituire a quella inserta nell'Istruzione sulle divise della truppa, edizione 1880.

§ 10. *Cappello per bersaglieri.*

Il cappello da bersaglieri (fig. 29) è di pelo naturale di cammello feltrato e tinto in nero, di forma tronco conica, sormontato da una calotta semisferica, munito al fondo di una tesa coperta di tela cerata nera lucida e orlata di pelle di montone verniciata in nero.

Nella parte inferiore esterna il cappello è munito di una fascia di pelle di montone verniciata in nero.

Sul fianco destro della calotta è cucito un trapezio, pure di pelle di montone pel gambo del pennacchietto, con un bottone di osso nero mezzano.

Intorno all'orifizio della calotta è cucita una fascia di alluda marrocchinata nera (fig. 30).

Nell'interno del cappello sono cucite entro inchiappatura di pelle due campanelle rettangolari di filo di ferro, ed un passante di pelle di vitello annerito, entro cui scorre il soggolo; il passante serve inoltre a contenere il soggolo nell'interno del cappello quando non se ne fa uso.

Il soggolo è uguale in tutto a quello del cappello alpino (fig. 28) ha una delle estremità foggiata a riscontro con sei fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia, e l'altra con una

fibbia nera e passante fisso, e scorre nell'interno del cappello entro le due campanelle di filo di ferro ed il passante di pelle di vitello.

I cappelli sono di sette diverse dimensioni o taglie, e la proporzione con cui, in massima, devono provvedersi, è la seguente:

DESIGNAZIONE	TAGLIE						
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Sviluppo interno in millimetri . .	600	590	580	570	560	550	540
Proporzione su cento	5	5	10	20	25	25	10

Il cappello composto, come sopra si è detto, chiamasi *sguarnito*.

Allorchè si munisce degli ornamenti e fregi sottoindicati chiamasi *completo*.

Un pennacchietto formato con penne di cappone, di colore naturale, attorno ad un gambo di filo di ferro avente al centro superiore un bottone coperto di tela nera, è conficcato nell'apposito passante a trapezio.

Una coccarda nazionale (fig. 32) è posta in fronte al cappello con sopra un fregio di cornetta in metallo giallo, sormontato da granata e sovrapposto a due carabine incrociate col numero del reggimento in ismalto nero nel centro del disco mobile (fig. 33).

Il Ministro — BONELLI.

N. **104**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 98). — **Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1860.** — 1° luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di prima categoria che dovrà somministrare la leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1860 è fissato a sessantacinque mila uomini.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, approvato col R. Decreto del 26 luglio 1876, N. 3260 (serie 2ª), il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento per gli altri effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

Roma — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 28. Pubblicato il 17 luglio 1880. **Parte 1.**

GIUGNO 17. — Regio Decreto relativo all'anzianità degli allievi dell'accademia militare che compiranno il 2° anno di corso negli anni 1880-81-82, *pag.* 299.

LUGLIO 10. — Nuova scomposizione dell'assegno giornaliero degli uomini di truppa per l'anno 1880, *pag.* 300.

» 11. — Tempo trascorso dall'assento all'arrivo sotto le armi, *pag.* 301.

» 15. — Condizioni e tariffe secondo cui i trasporti in genere devono essere eseguiti sui binari dell'amministrazione militare, raccordati con quelli delle strade ferrate dell'Alta Italia. Tariffe e avvertenze pel trasporto di materiali speciali, *pag.* 301.

Atto N. **105**. — SCUOLE MILITARI (Nota N. 15). — **Regio Decreto relativo all'anzianità degli allievi dell'accademia militare che compiranno il 2° anno di corso negli anni 1880-81-82.** — 17 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 2° della legge 20 marzo 1873, relativa alla anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso dell'accademia militare;

Ritenuto che, per provvedere al completamento dei quadri degli ufficiali delle armi di linea si è creduto conveniente, per il biennio 1880-81, di accelerare alquanto il corso degli studi nella scuola militare;

Considerando essere opportuno e conveniente che gli allievi dell'accademia militare, i quali si trovano d'altronde in condizioni di studio più vantaggiose, non abbiano a soffrire detrimento nella loro anzianità rispetto agli allievi che furono ammessi contemporaneamente o quasi contemporaneamente alla scuola militare;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa N. 23, *Atto* N. 68, pag. 245. — Penultima linea. *invece di*: 0,0360, *leggasi*: 0,360.

Dispensa N. 27, *Atto* N. 101, pag. 193. — Stipendi nel regio esercito (Nota N. 41), *leggasi*: (Nota N. 44).

Sulla proposta del Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli allievi dell'accademia militare che compiranno con successo il 2° anno di corso nel corrente anno, nel 1881 e nel 1882, allorquando, o dopo d'aver compiuto l'intero corso di studi in detto istituto o per effetto del loro passaggio nelle armi di linea, saranno promossi sottotenenti nel regio esercito, verrà loro computata l'anzianità in detto grado dal giorno in cui saranno stati rispettivamente nominati sottotenenti gli allievi dei corrispondenti corsi della scuola militare, i quali usciranno dalla scuola stessa nel corrente anno, nel febbraio 1881 e nel novembre 1881, purchè per tale epoca si trovino ad aver compiuto il 18° anno di età, ed in caso contrario dal giorno in cui saranno per compierlo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1880.

UMBERTO.

BONELLI.

N. **106**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 95). — **Nuova scomposizione dell'assegno giornaliero degli uomini di truppa per l'anno 1880**. — 10 luglio.

Questo Ministero determina che la scomposizione dell'assegno giornaliero per gli uomini di truppa, quale venne fissata dall'allegato N. 3, all'*Atto* 408-1874, sia, dal 1° gennaio del corrente anno e fino a nuove disposizioni, modificata nel modo seguente, per la parte distinta sotto il titolo di paga:

1° La quota giornaliera per *manutenzione del vestiario* in tutte le armi e per tutti i gradi è diminuita di centesimi *due*.

2° È aumentata invece di centesimi *due* in tutte le armi e per tutti i gradi la quota per *vitto e soldo giornaliero alla mano*.

3° Le amministrazioni di tutti i corpi terranno conto di questa diversa scomposizione dell'assegno giornaliero della

truppa nel calcolare i due terzi della quota per manutenzione del vestiario, i quali a termini del § 201 del regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, parte prima, devono essere dimostrati nel rendiconto trimestrale delle spese per il servizio del corredo (mod. 357).

4° Le disposizioni del presente *Atto* non sono applicabili all'assegno dei soldati alla reclusione od al carcere.

Nulla del pari è innovato circa gli assegnamenti dei carabinieri aggiunti ed all'attuale loro scomposizione.

Il Ministro — BONELLI.

N. **107**. — GIUBILAZIONI PER IL REGIO ESERCITO. (Nota N. 5). — **Tempo trascorso dall'assento all'arrivo sotto le armi.** — 11 luglio.

Avendo la Corte dei conti stabilito che non è valutabile nè per la giubilazione, nè per la pensione, il tempo trascorso dall'assento all'arrivo sotto le armi dei militari, se ne avvertono le autorità militari per loro norma nel dar corso alle domande di giubilazione.

Il Ministro — BONELLI.

N. **108**. — FERROVIE (Nota N. 106). — **Condizioni e tariffe secondo cui i trasporti in genere devono essere eseguiti sui binari dell'amministrazione militare, raccordati con quelli delle strade ferrate dell'Alta Italia. Tariffe e avvertenze pel trasporto di materiali speciali.** — 15 luglio.

Essendosi stipulata una convenzione fra l'amministrazione militare (guerra e marina) e quella delle strade ferrate dell'Alta Italia, per l'esercizio dei seguenti binari militari raccordati alle linee della predetta amministrazione ferroviaria:

1° dalla linea Torino-Milano presso la stazione di Porta Susa, all'arsenale militare di Torino ed al poligono militare presso la predetta stazione;

2° dalla stazione di Fossano al Polverificio;

3° dalla stazione di Verona P. V. al panificio militare;

4° dalla stazione di Spezia ai diversi punti dell'arsenale marittimo; e pel trasporto di alcuni materiali speciali, si fanno conoscere le condizioni e le tariffe in base alle quali i trasporti sui binari stessi dovranno essere eseguiti.

Tale convenzione è fin d'ora intieramente applicabile a tutti i

binari di cui sopra, eccezione fatta per quello del numero 2, il cui esercizio continuerà ad essere regolato dalla relativa precedente convenzione fino alla sua scadenza.

Il trasporto però dei materiali speciali dovrà aver luogo su tutti i binari indistintamente ai prezzi stabiliti dalla presente convenzione.

I.

Condizioni e tariffe secondo cui i trasporti in genere devono essere eseguiti sui binari dell'amministrazione militare, raccordati con quelli delle strade ferrate dell'Alta Italia.

Materiale occorrente pel trasporto e modo di ottenerlo.

1. I trasporti sui binari dell'amministrazione militare possono aver luogo nei modi seguenti:

a) Con locomotive e carri dell'amministrazione ferroviaria;

b) Con locomotive dell'amministrazione ferroviaria e carri ordinari e speciali dell'amministrazione militare;

c) Con locomotive dell'amministrazione militare e carri dell'amministrazione ferroviaria;

d) Con locomotive e carri ordinari e speciali dell'amministrazione militare.

2. I trasporti di cui alle lettere *a*) e *b*) ponno aver luogo allorquando nelle stazioni trovinsi locomotive di riserva o di manovra. In tale caso l'amministrazione ferroviaria accorderà, per la presa e consegna dei veicoli, la locomotiva pel tempo strettamente necessario ad eseguire tale operazione, il quale sarà per ciascuna località, previamente determinato di comune accordo fra il direttore dello stabilimento ed il capo stazione.

La locomotiva sarà sempre scortata da un agente del traffico.

3. Nei trasporti di cui alle lettere *c*) e *d*) l'uso delle locomotive di proprietà dell'amministrazione militare sarà in massima limitato fra gli stabilimenti militari ed i punti d'accesso alle stazioni e verrà regolato dal capo stazione.

4. Le merci che non venissero introdotte per cura della ferrovia sin dentro gli stabilimenti militari o viceversa dovranno essere contenute in carri carichi di almeno 5 tonnellate di merce o completi pel volume. Questi carri saranno consegnati rispettivamente davanti alla sbarra di chiusura della proprietà ferroviaria o al di là di essa secondo gli accordi che saranno presi coi capi stazione in vista delle particolari condizioni di ciascuna località.

5. L'amministrazione militare dovrà richiedere a quella ferroviaria i vagoni che le occorressero con preavviso di 48 ore. Pei trasporti invece da eseguirsi coi carri dell'amministrazione militare, basterà un preavviso di 24 ore. In seguito a siffatti preavvisi, qualora il trasporto debba effettuarsi con locomotiva della ferrovia, il capo stazione stabilirà l'ora in cui la macchina si recherà allo stabilimento.

6. La consegna del materiale per parte dell'amministrazione ferroviaria e la riconsegna a questa per parte di quella militare dovranno essere constatate per mezzo della modula 364 B, in uso presso la citata amministrazione ferroviaria, dalla quale verranno esibiti gli stampati occorrenti.

Saranno inscritti nella anzidetta modula anche i copertoni, gli stanti, le catene, le corde ed in genere gli attrezzi di carico, i quali dovranno essere restituiti non più tardi dei carri, su cui erano caricati all'atto della consegna.

7. Le module di cui al numero precedente porteranno oltre la firma degli agenti delle due amministrazioni anche il bollo dello stabilimento militare. Le ore di consegna e riconsegna del materiale inscritte su queste module resteranno così scambievolmente accettate dalle parti.

8. I carri tradotti colla locomotiva dalle stazioni agli stabilimenti si considereranno consegnati all'ora della partenza della locomotiva dalla stazione: quelli tradotti parimenti colla locomotiva dagli stabilimenti alle stazioni, si considereranno consegnati dal momento in cui saranno a disposizione della stazione.

I carri condotti alla sbarra di confine fra il binario militare e quello delle ferrovie, saranno considerati come rispettivamente consegnati, al momento in cui una delle parti li metterà a disposizione dell'altra nel sito stabilito.

9. Per i carri tradotti colla locomotiva, la responsabilità delle ferrovie cessa dal momento in cui i carri sono condotti allo stabilimento; quella dell'amministrazione militare, dal momento in cui sono asportati. Dovrà perciò essere fatta, per

questi veicoli, una constatazione in contraddittorio tanto allo arrivo quanto alla partenza.

Per quelli consegnati alle sbarre la responsabilità cessa dal momento dell'accettazione sulla modula 364.

Tariffa pei trasporti in genere, tasse di nolo del materiale, guasti al materiale, disposizioni contabili.

10. Le merci che vengono introdotte con locomotive sin dentro gli stabilimenti raccordati saranno tassate aggiungendo al percorso ferroviario sino alle stazioni le distanze fra queste e gli stabilimenti raccordati.

Queste distanze, in chilometri arrotondati, risultano dalla tabella che fa seguito alla presente Nota.

È però stabilita, per ogni viaggio che farà la locomotiva per la presa e consegna dei veicoli allo stabilimento militare, una tassa minima in ragione di L. 5 per ora, frazionabile in quarti d'ora.

La durata del viaggio della locomotiva, andata e ritorno (pel còmputo della tassa minima) è quella che sarà fissata d'accordo secondo quanto è detto al numero 2.

Se la tassa per i percorsi dalle stazioni ai binari raccordati risultasse superiore a quella minima, quest'ultima non verrà applicata; se risultasse inferiore sarà applicata soltanto quella minima.

11. Qualora la locomotiva, previo il consenso del capo stazione, venisse trattenuta oltre il tempo fissato, decorrerà a favore dell'amministrazione ferroviaria l'indennità di L. 5, per ciascuna ora successiva, calcolando le frazioni d'ora come unità.

12. Nel caso che per guasti od ingombri che impedissero l'accesso al binario militare i carri dovessero essere trattenuti nella stazione, l'amministrazione ferroviaria s'impegna a tenerli a disposizione dell'amministrazione militare carichi per ore 12 lavorative, trascorse le quali la merce verrà scaricata per cura delle stazioni sui pianori, a meno che l'amministrazione militare non preferisse pagare alla ferrovia il nolo dei carri, che lascia carichi, nolo che comincierà a decorrere dallo spirare delle suddette 12 ore.

Qualora lo scarico fosse fatto dalla stazione, spetteranno alla ferrovia le tasse relative.

13. I guasti che si riscontreranno nei veicoli ferroviari, come pure la rottura e la perdita degli attrezzi di carico o copertoni in consegna agli stabilimenti militari, dovranno essere compensati all'amministrazione ferroviaria a pie' di lista, in base a nota presentata dai servizi del materiale pei carri, e dell'economato per i copertoni e gli attrezzi.

L'amministrazione ferroviaria è per sua parte responsabile di tutti i guasti, che venissero sulle linee ai carri che l'amministrazione militare le affida pei trasporti.

14. I vagoni carichi che si consegneranno all'amministrazione militare, dovranno essere restituiti a quella dell'Alta Italia, se vuoti entro 6 ore, se ricaricati entro le 12 ore.

Quelli che si consegneranno vuoti dietro richiesta dell'amministrazione militare, per essere caricati, dovranno essere riconsegnati carichi alla ferrovia entro 6 ore.

Questi termini prefissi di 6 ore e di ore 12 sono da computarsi solo durante il tempo utile di lavoro, cioè dalle 6 alle 18 ore dall'ottobre al marzo, e dalle 6 alle 20 dall'aprile al settembre.

Scaduti tali termini di 6 e 12 ore e per tutto il maggior tempo in cui i vagoni rimangono presso lo stabilimento militare, si applicheranno le multe di cui al numero 16 a tutte le ore fino alla reale riconsegna, tanto se di giorno che di notte.

I giorni festivi saranno considerati come lavorativi fino a mezzogiorno.

Qualora venissero condotti dalla stazione allo stabilimento più di 5 carri da scaricarsi in una sola volta, pei carri in più dei 5 è accordato un termine doppio di quello sopraindicato.

È parimenti accordato un termine maggiore di 6 ore per i carri soggetti a vincolo doganale.

15. Nel caso che i carri consegnati vuoti venissero pure restituiti vuoti, l'amministrazione militare pagherà la tassa di L. 2 (due) per carro come indennizzo, oltre la multa eventuale pel tempo cui fossero trattenuti oltre alle 6 ore.

16. In caso di ritardo nella restituzione dei vagoni, l'amministrazione militare pagherà alla ferrovia la tassa di L. 0,50 per ora e per carro. Trattandosi di carri di altre amministrazioni ferroviarie, l'amministrazione militare rimborserà all'amministrazione dell'Alta Italia la tassa di sosta da pagarsi alle ferrovie in corrispondenza, qualora sia maggiore di L. 0,50 per carro; in caso diverso vige la tassa di L. 0,50.

L'ora incominciata sarà ritenuta come compiuta.

17. Le tasse dovute dall'amministrazione militare che secondo la presente convenzione non sono pagabili nè insieme a quelle dei trasporti, ne a pie' di lista, come sarebbero quelle pel ritardo alla restituzione dei veicoli, per prestazione di personale ecc., saranno conteggiate giornalmente sulla modula 364, e pagate mensilmente dagli stabilimenti militari ai capi stazione, dietro presentazione del riassunto mod. 364, di cui si allega un esemplare.

18. Presso il capo di stazione od il gestore delle merci, sarà giornalmente tenuto in evidenza sulla modula 364 B il conto di debito dell'amministrazione militare, la quale potrà, finchè i conti trovansi alla stazione, prenderne conoscenza.

19. L'amministrazione militare avrà la facoltà, salve sempre le esigenze doganali, di consegnare e ritirare le sue spedizioni sia nella stazione che nello stabilimento.

Nel secondo caso, a compenso dell'opera addossata all'agente ferroviario, che si dovrà di volta in volta per quell'oggetto portare allo stabilimento, l'amministrazione militare pagherà all'amministrazione ferroviaria una indennità di L. 5 per ogni giorno in cui occorre l'opera di tale agente, e L. 2,50 per ogni mezza giornata.

20. Sarà cura dell'amministrazione militare di provvedere tutti i documenti prescritti per le spedizioni, compresi i recapiti doganali, prima che i vagoni siano posti a disposizione della ferrovia.

L'amministrazione ferroviaria si riserva la facoltà di rimettere agli stabilimenti militari le etichette da apporsi sui carri in partenza incaricandoli della loro compilazione.

21. Il capo sezione di trazione, il capo riparto di manutenzione ed il capo stazione, o chi per essi, avranno libero accesso di giorno sui binari militari per sorvegliare e controllare la libera e sicura circolazione.

Il capo stazione o chi per esso avrà inoltre il più ampio diritto di sorveglianza e controllo quanto alla regolarità del carico dei vagoni ed all'impiego dei medesimi.

II.

Tariffa ed avvertenze pel trasporto di materiali speciali.

Tariffa pei trasporti infraindicati.

Piastre da corazze, grosse bocche da fuoco, caldaie di macchine ed altri pezzi indivisibili di materiale:

A) Del peso rispettivo di oltre 10 e fino a 20 tonnellate, da trasportarsi con carri delle amministrazioni ferroviarie, per tonnellata e per chilometro. . . . . L. 0,0612

B) Del peso rispettivo di oltre 20 e fino a 30 tonnellate da trasportarsi con carri dell'amministrazione della guerra e della marina, per tonnellate e chilometro . . . . . » 0,0612

C) Del peso rispettivo di oltre 30 e fino a 40 tonnellate da trasportarsi come in B, per tonnellata e per chilometro . . . . . » 0,0714

D) Del peso rispettivo di oltre 40 e fino a 100 e più tonnellate da trasportarsi come in B e C, per tonnellata e per chilometro. . . . . » 0,0918

Diritto fisso per tonnellata in tutte le suddette categorie . . . . . » 0,51

Carri speciali viaggianti a vuoto, di proprietà delle amministrazioni della guerra e della marina,

Del peso inferioriore di 20 tonnellate, per tonnellata e per chilometro. . . . . L. 0,0408

Del peso superiore a 20 e fino a 50 tonnellate, per tonnellata e per chilometro . . . . . » 0,0408

Avvertenze pel trasporto dei grossi pesi indivisibili.

1. L'amministrazione militare non potrà richiedere il trasporto di grossi pesi indivisibili superiori alle 40 tonnellate se non lungo quelle linee le cui opere d'arte, a giudizio delle amministrazioni ferroviarie presentino la solidità necessaria al sicuro passaggio dei pesi suddetti.

2. Il carico e lo scarico delle piastre da corazza, delle grosse bocche da fuoco e dei grossi pezzi indivisibili di materiale, saranno sempre a cura ed a spese delle amministrazioni della guerra e della marina.

3. Il termine di resa pel materiale predetto sarà quello stesso che pei trasporti del commercio, ossia 100 chilometri ogni 24 ore, non compreso il giorno d'arrivo.

4. Qualora l'amministrazione militare richiedesse di abbreviare esso termine della metà, restringendolo a 150 chilometri per ogni 24 ore, non compreso il giorno d'arrivo, i prezzi rispettivamente stabiliti saranno aumentati del 50 per %.

5. I carri speciali viaggianti con carico non pagheranno tassa di sorta; pei carri speciali viaggianti a vuoto è stabilita una tassa minima e chilometrica come appresso:

di lire 0,612 per ognuno del peso inferiore a 20 tonnellate

di lire 1,53 per ognuno del peso da 20 a 50 tonnellate.

6. Si considera come carro speciale anche quello costituito da due carri (*Bogis*) riuniti da treno fisso in ferro.

7. Nel computare il peso dei carri speciali viaggianti a vuoto pella tassazione vi si aggiungerà il peso degli attrezzi ed oggetti che fossero caricati sui medesimi.

Occorrendo trasportare sui carri speciali altri oggetti insieme ai grossi cannoni, piastre, ecc., essi saranno tassati in base alla tariffa militare.

8. Quando i vagoni della portata da 10 a 20 tonnellate, appartenenti alle amministrazioni ferroviarie, non siano caricati nel termine di 24 ore dal momento in cui furono posti a disposizione delle amministrazioni della guerra e della marina o non siano scaricati nello stesso termine dopo l'arrivo a destinazione, sarà dovuta una tassa di sosta di lire 5 al giorno per ogni 24 ore indivisibili.

9. I carri speciali vuoti saranno ricoverati gratuitamente e senza responsabilità di sorta per parte delle amministrazioni ferroviarie in quelle stazioni che verranno d'accordo stabilite.

Il trasporto alla stazione di ricovero e quello da essa stazione all'altra, in cui i carri dovranno essere utilizzati dall'amministrazione militare o dalla marina, avranno luogo in base alla presente tariffa.

10. L'untura dei carri speciali di proprietà delle amministrazioni della guerra e della marina, è sempre a carico delle amministrazioni ferroviarie.

11. Le riparazioni ai carri predetti saranno fatte a cura ed a spese delle amministrazioni della guerra e della marina. Quando però lo richiedessero, le stesse riparazioni dovranno essere fatte a cura delle amministrazioni ferroviarie, a meno che si trattasse di lavori di natura tale, pei quali queste non possedessero i mezzi necessari. Esse amministrazioni ferroviarie avranno poi diritto al rimborso delle spese fatte.

12. I massi indivisibili di un peso superiore alle 40 tonnellate saranno scortati da una squadra di truppa, la quale porterà con se tutti gli attrezzi e le macchine occorrenti per caso di rottura o di altri inconvenienti, e tutti questi trasporti saranno tassati e pagati in base alle relative tariffe militari.

13. Trattandosi di trasporti di massi superiori a 40 tonnellate, le spese che occorressero per rimettere i guasti prodotti alle vie da rottura d'asse o da sviamento del carro, e quelle per rimettere in circolazione il treno, saranno a tutto carico dell'amministrazione per conto della quale si eseguisce il trasporto.

Distanze in chilometri arrotondati, fra gli stabilimenti militari raccordati e le stazioni ferroviarie viciniori.

1.	Dall' arsenale militare di Torino alla stazione di Porta Susa			Chilom.	3
2.	Dal Poligono militare di Torino presso Porta Susa alla stazione di Porta Susa			»	2
3.	Del polverificio militare di Fossano alla stazione di Fossano.			»	2
4.	Dal panificio di S.ta Marta in Verona alla stazione ferroviaria di Verona (Porta Vescovo) .			»	1
5.	Dalla stazione di Spezia al punto d'allacciamento del binario delle ferrovie dell'Alta Italia col binario militare.			»	2
6.	Dalla stazione di Spezia ai magazzini d'artig. .			»	4
7.	id.	id.	alla Mancina	»	5
8.	id.	id.	a S. Vito	»	5
9.	id.	id.	all'entrata dell'arsenale	»	6

Il Ministro — F. Acton.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 29. Pubblicato il 21 luglio 1880. **Parte 1.**

GENNAIO 29. — Decorrenza dell'aumento del decimo dello stipendio a favore degli impiegati, *pag.* 311.

LUGLIO 7. — Indennità d'ufficio ai comandi ed uffici non compresi nel quadro *D* del R. Decreto 27 marzo 1879, *pag.* 312.

» 8. — Aumento nel supplemento al soldo giornaliero per gli invalidi ciechi o mutilati, *pag.* 313.

» 10. — Riordinamento dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 315.

Atto N. **109**. — STIPENDI (Nota N. 46). — **Decorrenza dell'aumento del decimo dello stipendio a favore degli impiegati.** — 29 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 5 dei nostri Reali Decreti 31 dicembre 1876, N. 3596, 3614, 3616, 3617, 3618, 3624, 3627, 3628, 3629, con cui fu stabilito che l'aumento del decimo dello stipendio concesso agli impiegati dello Stato rimasti sei anni senza avanzamento, avesse a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compievasi il sessennio;

Ritenuta la convenienza di cambiare tale prima decorrenza conformandola alla regola sancita per gli stipendi dall'articolo 393 del Regolamento generale di contabilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. A cominciare dal 1° gennaio 1880 l'aumento del decimo dello stipendio incomincierà a decorrere, a favore degli impiegati che vi hanno diritto, dal mese successivo a quello in cui essi avranno compiuto il sessennio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1880.

UMBERTO.

A. Magliani.

N. **110**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 47). — **Indennità d'ufficio ai comandi ed uffici non compresi nel quadro D del Regio Decreto 27 marzo 1879**. — 7 luglio.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 27 giugno 1880, N. 5504, che approva il bilancio di prima previsione delle spese della guerra per l'anno 1880;

Visto il Regio Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali per l'esercito;

Determina:

Art. 1. Per le spese d'ufficio dell'anno 1880 ai comandi ed uffici non compresi nelle tariffe del quadro *D* del Regio Decreto 27 marzo 1879 sono assegnate le somme indicate nello specchio annesso al presente Decreto.

Art. 2. La classazione dei panifici militari, nelle categorie previste dal citato quadro *D*, è stabilita secondo l'ordine indicato a pie' dell'annesso specchio, e l'indennità loro spettante per le spese d'ufficio è quella rispettivamente fissata per ciascuna categoria del quadro *D* medesimo.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1880.

Il Ministro — BONELLI.

SPECCHIO *delle indennità per le spese d'ufficio degli istituti sottoindicati.*

		Somme annue.
Comando del corpo di stato maggiore		L. 27000
Istituto topografico militare		» 7000
Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi		» 25000
Ufficio d'amministrazione dei personali vari . .		» 12000
Magazzini centrali militari	Torino	» 5000
	Firenze	» 4000
	Napoli	» 3000
	Roma	» 1500
Opificio d'arredi militari		» 5000

Classazione dei panifici militari

Sono considerati di:

1ª categoria i panifici di Torino, Verona, Milano, Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Piacenza, Bari e Firenze.

2ª categoria i panifici di Brescia, Alessandria, Genova, Ancona, Padova, Salerno, Perugia, Messina, Caserta, Savigliano e Pavia.

3ª categoria i panifici di Forlì, Parma, Venezia, Capua, Modena, Cremona, Vercelli, Mantova, Lucca, Treviso, Udine, Gaeta, Novara e Livorno.

4ª categoria i panifici di Siracusa, Casale, Siena e Cagliari, nonchè il molino ad economia di Aldifreda presso Caserta e lo stabilimento per la preparazione della carne in conserva di Casaralta presso Bologna.

5ª categoria i magazzini succursali delle sussistenze militari.

Il Ministro — BONELLI.

N. **111**. — STIPENDI NEL REGIO ESERCITO (Nota N. 48). — **Aumento nel supplemento al soldo giornaliero per gli invalidi ciechi o mutilati**. — 8 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 27 giugno 1880, N. 5504, che approva il bilancio di prima previsione delle spese della guerra per l'anno 1880;

Visto il nostro Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventali pel regio esercito;

Sulla proposta del nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La indennità stabilita dal N. 35, lettera *b*) del quadro *C* annesso al precitato nostro Decreto, per supplemento al soldo giornaliero degli invalidi ciechi o mutilati, è portata da 5 a 25 centesimi al giorno.

Il presente Decreto avrà vigore dal 1° del corrente mese di luglio.

Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1880.

UMBERTO.

Bonelli.

N. **112**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 75). — **Riordinamento dell'Arma dei carabinieri reali**. — 19 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'Arma dei carabinieri reali si compone di:

Un Comitato;

Undici legioni territoriali;

Una legione allievi.

I quadri organici del Comitato, delle legioni territoriali e della legione allievi dei reali carabinieri sono stabiliti dalla tabella graduale e numerica annessa alla presente legge, alla quale tabella non potranno essere arrecate modificazioni se non dalle leggi sul bilancio di prima previsione.

Art. 2. Al Ministero della guerra è data facoltà di determinare di concerto con quello dell'interno:

a) La suddivisione delle legioni territoriali in base alla forza stabilita dalla tabella graduale e numerica di cui all'art. 1;

b) Le destinazioni degli ufficiali;

c) L'istituzioni di depositi di allievi presso le legioni territoriali stabilite nelle principali città del Regno. Il personale di detti depositi però dovrà essere dedotto dalla forza organica della legione allievi.

Art. 3. Il reclutamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali si effettua: 1° per mezzo di assegnazione degli inscritti di leva che, avendone le qualità richieste, desiderano di prestar servizio nell'Arma; 2° per mezzo di arruolamenti volontari; 3° per passaggi di militari da altri corpi del regio esercito, sia che si trovino sotto le armi, ovvero in congedo illimitato.

Coloro che dimandino di essere ammessi all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri reali devono aver compiuto l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di 26 se provenienti dalla 2ª e dalla 3ª categoria, e l'età di anni 35 se dalla 1ª categoria.

Art. 4. I carabinieri reali dovranno contrarre la ferma temporanea di anni 9, dei quali ne passeranno 5 sotto le armi e 4 in congedo illimitato.

Quelli provenienti da un'altra arma, qualora avessero prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri quattro nel corpo dei carabinieri reali.

Art. 5. Le promozioni al grado di tenente sono concesse ai sottotenenti dell'Arma per metà dei posti vacanti.

Art. 6. I militari di truppa dei carabinieri reali che siano promossi al grado di vice-brigadiere devono far passaggio alla ferma permanente, la quale però decorrerà dal giorno del loro arruolamento.

Art. 7. I carabinieri reali, siano o no graduati, compiuti che abbiano 5 anni di servizio sotto le armi, e qualunque sia la loro provenienza, possono essere ammessi a tre successive rafferme con premio.

Art. 8. Compiuta la terza rafferma con premio, i carabinieri

reali possono ottenere di continuare nel servizio sotto le armi mediante successive rafferme di un anno senza premio.

Art. 9. La perdita del grado nei carabinieri reali non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio a meno che non venga pronunziata dalla Commissione di disciplina.

Art. 10. È estesa ai marescialli di alloggio, ai brigadieri e ai vice-brigadieri dell'Arma dei carabinieri reali la concessione dell'annuo caposoldo di lire 150, di cui all'articolo 146 della legge 26 luglio 1876, N. 3260.

Art. 11. Il diritto al conseguimento della pensione di ritiro per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri reali incomincia dopo venti anni di servizio compiuto, indipendentemente dall'età, limitato però a tante quote del minimo della pensione stabilita dalla legge, quanti sono gli anni di servizio.

Art. 12. Le disposizioni contenute negli art. 7, 8, 9, 10, 11 della presente legge sono applicabili anche ai militari di truppa dei carabinieri reali che attualmente si trovano sotto le armi.

Sarà fatta eccezione per la rafferma con premio, di cui all'articolo 7, al godimento della quale non potranno essere autorizzati, dopo il quinto anno, che quelli ammessi dal 1° gennaio 1880 in poi, nulla essendo innovato per gli arruolati in precedenza.

Art. 13. Sono abrogate, in quanto concerne l'arma dei carabinieri reali, le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 luglio 1880.

UMBERTO.

DEPRETIS.
F. ACTON.

TABELLA

graduale e numerica di formazione dei carabinieri reali
(Comitato, 11 legioni ed 1 legione allievi).

UFFICIALI	Comitato	LEGIONI												TOTALI
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Membri del comitato (ufficiali generali come sopra)	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti colonnelli (1)	1	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	»	11
Maggiori	»	3	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	26
Capitani	1	11	11	5	11	10	10	10	8	10	»	10	7	114
Tenenti	3	18	21	6	19	21	16	21	19	23	12	12	6	200
Sottotenenti	»	11	6	8	12	5	14	14	2	14	6	11	12	115
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitano veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente o sott. veterinario	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Sottotenenti contabili														
Totali	9	48	48	26	49	43	48	53	35	54	33	40	33	519
Scrivani locali (*)	5	28	24	20	20	20	28	28	20	28	20	20	»	261
Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi														
Capitano	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tenente	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Totali	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2

(1) Può essere tenente colonnello o maggiore.

Nota. — Gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio interno degli arsenali marittimi sono a disposizione del Ministero della marina ed a carico del bilancio del dicastero stesso.

I carabinieri aggiunti per le stazioni provvisorie sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori d'equitazione.

(*) Per colmare l'eventuale deficienza nella forza organica effettiva dei RR. Carabinieri

Roma, addì 19 luglio 1880.

Il Ministro dell'Interno
DEPRETIS

TRUPPA		Comitato	LEGIONI												Totali
			Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
A piedi	Marescialli d'all. magg.	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Marescialli d'all. capi	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	17
	Marescialli d'alloggio	1	53	45	1	40	27	59	60	26	49	20	40	6	427
	Brigadieri	4	216	208	21	224	217	205	202	167	210	182	201	50	2237
	Vice-brigadieri	»	105	103	23	70	57	85	98	50	92	41	75	85	863
	Carabinieri	4	1332	1315	130	1141	1026	1372	1287	817	1303	818	992	10	11608
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
A cavallo	Marescialli d'all. magg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Marescialli d'all. capi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
	Marescialli d'alloggio	»	11	8	17	11	10	10	12	8	15	9	5	2	118
	Brigadieri	»	35	12	106	12	14	37	42	7	41	7	22	12	317
	Vice-brigadieri	»	21	25	48	18	21	28	23	19	26	11	11	24	231
	Carabinieri	»	230	122	572	114	120	230	274	79	314	76	131	8	2271
	Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
	Totali	9	2033	1900	923	1613	1491	2098	1938	1195	2083	1209	1183	1705	19708
Cavalli dei carab. reali		»	300	167	747	155	165	305	349	113	397	107	172	47	3021
Cavalli di truppa		»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150	150
	Totali	»	300	167	747	155	165	305	349	113	397	107	172	197	3171

Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.

A piedi	Marescialli d'alloggio	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	2	»	6
	Brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
	Vice-brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
	Carabinieri	»	»	»	»	»	»	60	»	106	»	»	42	»	208
	Totali	»	»	»	»	»	»	74	»	126	»	»	50	»	250
Stazioni provvisorie.															
Carabinieri agg. a piedi		»	90	125	90	45	30	80	115	10	50	15	10	»	(*) 660

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina, incaricato dell'interim del Ministero della Guerra
F. ACTON.

Roma, — Tip. G. Venera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 30. Pubblicato il 6 agosto 1880. **Parte 1.**

LUGLIO 25. — Legge che dà facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del genio, e di assumere in servizio ingegneri civili pei lavori militari, *pag.* 321.

» 29. — Bollo sulle quietanze rilasciate dalle amministrazioni dei corpi *pag.* 322.

AGOSTO 1°. — Apertura dell'intiera linea Porto Torres-Cagliari e del tronco Ozieri-Oschiri dell'Isola di Sardegna, *pag.* 323.

Atto N. **113**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO (Nota N. 3) — **Legge che dà facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del genio, e di assumere in servizio ingegneri civili pei lavori militari.** — 25 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È fatta facoltà al Governo di chiamare, a misura del bisogno, temporariamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del genio, semprequando essi vi consentano ed abbiano l'attitudine ed i requisiti necessari, e di assumere temporariamente in servizio ingegneri civili, non eccedendo complessivamente tra ufficiali ed ingegneri il numero di sessanta.

Art. 2. Le modalità di ammissione e di licenziamento di detti ingegneri civili e gli assegnamenti da corrispondersi ai medesimi saranno determinati dal Ministero della guerra.

Art. 3. L'ammontare delle spese per il pagamento delle competenze da corrispondersi tanto agli ufficiali precitati, in

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 28, Atto N. 105, pag. 300. — 4ª riga *ove dice*: Gli allievi dell'accademia militare ecc., *sostituire*: Agli allievi dell'accademia militare ecc., ed alla 9ª riga *ove dice*: verrà loro computata l'anzianità ecc., *togliere la parola*: loro.

Dispensa N. 28, Atto N. 106, pag. 300. — Stipendi nel R. Esercito (Nota N. 95), *leggasi*: (Nota N. 45).

base al R. Decreto 27 marzo 1879, che agli ingegneri civili, a mente del precedente articolo, sarà prelevato dai capitoli straordinari del bilancio per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato e per la costruzione e sistemazione di opere militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1880.

UMBERTO

F. Acton.

N. **114**. — REGOLAMENTO D' AMMINISTRAZIONE (Nota N. 155). — **Bollo sulle quietanze rilasciate dalle amministrazioni dei corpi**. — 29 luglio.

Per l'applicazione dell'art. 20, N. 7, della legge 13 settembre 1874, N. 2077, sulle tasse di bollo, le amministrazioni dei corpi ed istituti militari devono munire di bollo da centesimi cinque tutte le quietanze o ricevute ordinarie che esse rilasciano ai privati quando abbiano l'importare di lire dieci o più ovvero contengano quietanza senza specificare la somma.

Le amministrazioni suddette terranno pertanto, d'ora in poi, *due bollettari delle quietanze* (N. 244 del catalogo) per le ricevute da rilasciarsi a norma del § 80 del Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi 1° luglio 1875, parte 2ª, pag. 174. Uno di questi bollettari sarà presentato all'ufficio del registro e bollo per l'apposizione delle marche da bollo. L'altro bollettario non verrà bollato; e da questo verranno staccate tutte le ricevute specificate in somma inferiore a dieci lire.

La spesa per le marche da bollo sarà applicata alla massa generale uomini.

La tassa sarà posta a carico di colui al quale viene rilasciata la quietanza, venendo contemporaneamente portata in rimborso alla massa generale.

Il Ministro — B. Milon.

N. **115**. — FERROVIE (Nota N. 107). — **Apertura dell'intiera linea Porto Torres-Cagliari e del tronco Ozieri-Oschiri dell'Isola di Sardegna**. — 1° agosto.

Si prevengono le autorità militari che in seguito allaa pertura al pubblico servizio della intiera linea *Porto Torres-Cagliari* e del tronco *Ozieri-Oschiri* le distanze chilometriche fra stazione e stazione sono quelle date dalle seguenti tavole poliometriche le quali sostituiranno quelle portate attualmente dal *Prontuario militare*, nella parte III.

Il Ministro — B. Milon.

Roma. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 21. Pubblicato il 19 agosto 1880. Parte 1.

AGOSTO 9. — Correzioni e modificazioni allo specchio A, annesso al R. Decreto 8 aprile 1880, *pag.* 325.

Atto N. **116**. — ORDINAMENTO DELLA MILIZIA TERRITORIALE (Nota N. 4). — **Correzioni e modificazioni allo specchio A, annesso al R. Decreto 8 aprile 1880.** — 9 agosto.

Allo specchio A, annesso al R. Decreto 8 aprile u. s., rappresentante l'ordinamento della fanteria di milizia territoriale, sono portate le seguenti correzioni e modificazioni:

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti (*)
Torino . .	3° batt. Chivasso .	1ª e 2ª Chivasso, 3ª Gassino . . .	2ª Chivasso, S. Benigno, Volpiano e Montanaro. 3ª Gassino e Sciolze.
		4ª Casalborgone, *togliere* 3ª S. Benigno, 4ª Rivara.	*togliere* 3ª S. Benigno, Volpiano e Montanaro. 4ª Casalborgone e Brusasco.
	4° » Ciriè . .	3ª Rivarolo Canavese	2ª Lanzo, Ceres e Viù. 3ª Rivarolo, Rivara e Barbania.
Ivrea . . .	1° » Ivrea . .	1ª e 2ª Ivrea, 6ª Borgomasino. *togliere* 2ª Settimo Vittone.	2ª Ivrea e Settimo Vittone. 6ª Borgomasino e Azeglio.
	2° » Caluso . .	2ª Pont, *togliere* 2ª Borgomasino e 6ª Pont.	2ª Pont e Locana. *togliere* 2ª Borgomasino e Azeglio e 6ª Pont e Locana.
	3° » Aosta . .	1ª e 2ª Aosta, *togliere* 2ª Quart.	2ª Aosta, Morgex, Gignod e Quart.
Pinerolo . .	1° » Pinerolo. .	1ª e 2ª Pinerolo, 3ª Perosa, 4ª None	2ª Pinerolo e San Secondo. 3ª Perosa, Perrero e Fenestrelle. 4ª None e Cumiana, *togliere* 3ª Luserna e Torre Pellice. 4ª Bricherasio e S. Secondo.
	2ª » Cavour . .	3ª Villafranca, 4ª Luserna.	1ª Cavour e Bricherasio. 2ª Vigone e Buriasco. 3ª Villafranca e Pancalieri. 4ª Luserna e Torre Pellice, *togliere* 4ª None e Cumiana.
Vercelli . .	1° » Vercelli. .	3ª Trino	*togliere* 3ª Gattinara e Arboro.

				1ª Santhià e San Germano.
Vercelli . .	2° batt.	Santhià . .	1ª Santhià, 2ª Salussola, 3ª Livorno, 4ª Crescentino.	2ª Salussola e Cavaglià. 3ª Livorno e Cigliano, *togliere* 1ª Livorno e Crescentino. 3ª S. Germano e Santhià.
	3° »	Biella . .	3ª Gattinara	3ª Gattinara e Arboro, *togliere* 3ª Salussola e Cavaglià.
Alessandria .	1° »	Alessandria	1ª, 2ª e 3ª Alessandria, 4ª Sezzè.	3ª Alessandria e Castellazzo Bormida. 4ª Sezzè, Bosco Marenco e Cassine.
	4° »	Casale . .		4ª Rosignano e Ottiglio. 5ª Gabiano e Pontestura.
	5° »	Moncalvo .	1ª e 2ª Moncalvo, 3ª Vignale. . . .	2ª Moncalvo, Tonco e Mombello. 3ª Vignale e Montemagno.
	6° »	Asti . . .	1ª, 2ª e 3ª Asti, 7ª San Damiano di Asti.	3ª Asti, Portacomaro e Rocca d'Arazzo. *togliere* 4ª Mombercelli e Rocca d'Arazzo 1ª Villanuova e Baldichieri.
	7° »	Villanuova d'Asti.	*togliere* 4ª Baldichieri.	2ª Castelnuovo e Cocconato. 3ª Montechiaro e Montafia.
Cuneo. . .	1° »	Cuneo . .	1ª e 2ª Cuneo, 6ª Peveragno . . .	2ª Cuneo e Boves. 6ª Peveragno e Chiusa di Pesio.
	2° »	Fossano. .	2ª S. Damiano Macra. *togliere* 6ª S. Damiano Macra.	1ª Fossano e Centallo. 2ª S. Damiano Macra e Prazzo. 2ª Saluzzo e Revello.
	3° »	Saluzzo . .	1ª e 2ª Saluzzo.	3ª Costigliole e Verzuolo. 6ª Sampeyre e Venasca.
Mondovì. .	2° »	Dogliani .	5ª Murazzano	1ª Dogliani e Monforte. 5ª Murazzano e Bossolasco.
	3° »	Alba. . .	1ª e 2ª Alba.	2ª Alba, Diano e La Morra. 6ª S. Stefano Belbo e Cortemiglia.
Milano . .	2° »	Milano . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Milano	5ª Milano, Affori e Corsico.
	3° »	Milano . .	1ª Cassano d'Adda. *togliere* 6ª Cassano d'Adda.	

(*) Distretti pel Veneto.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Novara . .	1° batt. Novara . .	4ª Borgo Vercelli	4ª Borgo Vercelli e Biandrate.
	2° » Varallo . .	2ª Borgo Sesia, 3ª Romagnano Sesia, *togliere* 4ª Romagnano Sesia.	6ª Momo e Carpignano-Sesia.
	3° » Arona . .	3ª Gozzano, 5ª Borgo Ticino . . .	3ª Gozzano ed Orta Novarese.
	4° » Pallanza. .	2ª Omegna. *togliere* 5ª Ornavasso e 6ª Domodossola	*togliere* 5ª Ornavasso e Bannio e 6ª Domodossola, Crodo e Santa Maria Maggiore.
	5° » Domodossola	1ª e 2ª Domodossola, 3ª Ornavasso .	2ª Domodossola, Bannio, Crodo e Santa Maria Maggiore.
Varese . .	1° » Varese . .	4ª Angera	3ª Gavirate e Cuvio.
Brescia . .	1° » Brescia . .	6ª Bagnolo	3ª Brescia ed Iseo.
	2° » Lonato . .	*togliere* 4ª Bagnolo.	*togliere* 4ª Ospitaletto e Iseo.
Lecco . . .	1° » Lecco . .	1ª e 2ª Lecco, 4ª Oggiono	2ª Lecco e Introbbio.
	2° » Sondrio . .		3ª Morbegno e Traona.
Verona . .	1° » Verona . .		*togliere* 5ª Tregnago e Grezzano.
	4° » Legnago .	3ª Sambonifacio. *togliere* 3ª Soave.	
Mantova . .	1° » Mantova .	4ª e 5ª Gonzaga. *togliere* 4ª San Benedetto.	
	3° » Viadana. .	1ª e 2ª Viadana, 3ª e 4ª Bozzolo.	
Rovigo . .	1° » Rovigo . .	3ª Polesella, *toglicre* 3ª Crespino.	
	3° » Adria . .	1ª e 2ª Adria, *togliere* 2ª Loreo.	
Vicenza . .	1° » Vicenza . .		*togliere* 4ª Vicenza e Camisano.
	2° » Lonigo . .	1ª Lonigo, 2ª Barbarano, 3ª Arzignano.	
	3° » Bassano .	1ª e 2ª Bassano, 4ª Asiago *togliere* 4ª Valstagna.	

Padova . .	3° »	Este . . .	1ª e 2ª Este, 5ª Monselice.	
Belluno . .	2° »	Feltre . .	*togliere* 4ª Mel.	
	3° »	Pieve di Cadore.	1ª e 2ª Pieve di Cadore, 3ª Auronzo *togliere* 3ª Comelico Inferiore o Santo Stefano.	
Treviso . .	1° »	Treviso . .	5ª e 6ª Oderzo.	
	togliere 2°	Oderzo.	*togliere* 1ª e 2ª Oderzo, 3ª Motta di Livenza	
	2° »	Conegliano .		
	3° »	Montebelluna	1ª Montebelluna, 2ª Castelfranco, 3ª Asola, 4ª Valdobbiadene.	
Udine. . .	3° »	Gemona . .	1ª e 2ª Gemona, 3ª Tarcento.	
	5° »	Spilimbergo	1ª e 2ª Spilimbergo, 4ª S. Daniele. *togliere* 4ª Aviano.	
Udine. . .	6° »	Pordenone .	1ª, 2ª e 3ª Pordenone, 4ª Sacile, 5ª S. Vito al Tagliamento.	
Venezia . .	2° »	Venezia, .	3ª, 4ª e 5ª Chioggia.	
	3° »	Dolo . . .	*togliere* 4ª Caverzere.	
Parma . .	3° »	Borgo San Donnino.	3ª Bussetto	3ª Bussetto e Zibello.
Pavia. . .	3° »	Vigevano .		3ª Gambolò e S. Giorgio di Lomellina. *togliere* 4ª Garlasco, e S. Giorgio di Lomellina.
	4° »	Mortara. .	4ª Mede, *togliere* 4ª Pieve del Cairo.	3ª Sartirana e Pieve del Cairo.
Voghera . .	3° »	Tortona. .	1ª e 2ª Tortona, 3ª Villalvernia 4ª Castelnuovo.	2ª Tortona, Viguzzolo e Volpedo. 3ª Villalvernia, S. Sebastiano e Garbagna. 4ª Castelnuovo e Sale.
	4° »	Novi Ligure	3ª Gavi, 5ª Castelletto d'Orba, 6ª Rocchetta Ligure.	5ª Castelletto d'Orba e Capriata d'Orba. *togliere* 2ª Serravalle e Gavi.
Genova .	1° »	Genova . .		*togliere* 6ª Genova e Capraia (isola).
	2° »	Genova . .	1ª Sampierdarena, *togliere* 1ª Rivarolo.	
Ferrara . .	1° »	Ferrara . .	5ª Copparo.	
	3° »	Portomaggiore. .	3ª Codigoro, *togliere* 5ª Codigoro.	

Distretto militare	Numerazione e denominazione del battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
Modena . .	4° batt. Pavullo nel Frignano.		4ª Pieve Pelago e Lama Mocogno *togliere* 2ª Montefiorino e Lama Mocogno.
Ravenna . .	1° » Ravenna .	5ª Russi, *togliere* 5ª Alfonsine. . .	4ª Ravenna e Cervia.
	3° » Faenza . .	1ª e 2ª Faenza, 5ª Castelbolognese .	5ª Russi e Alfonsine.
Reggio Emilia.	1° » Reggio Emilia.		3ª Reggio Emilia e Rubiera. 4ª Scandiano e Castellarano.
	3° » Guastalla .	1ª e 2ª Guastalla, 4ª Brescello. *togliere* 4ª Reggiolo.	2ª Guastalla, Luzzara e Reggiolo. 4ª Brescello e Poviglio.
Ancona . .	2ª » Iesi . . .	1ª e 2ª Iesi, 4ª Arcevia	4ª Arcevia e Sassoferrato.
Ascoli Piceno	1° » Ascoli-Piceno.	5ª Amandola, 6ª Arquata del Tronto	
Firenze . .	2ª » Firenze . .	2ª e 3ª San Casciano, 6ª Figline.	3ª S. Casciano e Greve.
	4° » Borgo San Lorenzo.	1ª e 2ª Borgo S. Lorenzo, 3ª Scarperia, 4ª Marradi. *togliere* 3ª Dicomano, 4ª Firenzuola.	2ª Borgo S. Lorenzo e Dicomano. 2ª Scarperia e Firenzuola.
	6° » S. Miniato .	3ª e 4ª Empoli, 5ª Castelfiorentino.	
Livorno . .	1° » Livorno. .		3ª Livorno e Capraia (isola).
Perugia . .	1ª » Perugia . .	1ª, 2ª e 3ª Perugia	3ª Perugia e Magione.
Arezzo . .	2° » Cortona . .	3ª Foiano della Chiana . . . . . *togliere* 4ª Foiano della Chiana	2ª Castiglion Fiorentino e Monte San Savino.
Orvieto . .	1° » Orvieto . .	1ª Orvieto, 2ª Ficulle, 3ª Città della Pieve.	
Campobasso.	2° » Isernia . .	2ª Frosolone.	
	3ª » Agnone . .	4ª Forli del Sannio.	
Nola . . .	4ª » Castellamare di Stabia	6ª Bosco Tre Case.	*togliere* 3ª Torre Annunziata e Bosco

Avellino .	3° »	Ariano di Puglia.	5ª Orsara, *togliere* 6ª Orsara.	4ª Castel Baronia e Accadia.
Campagna .	2° »	Vallo della Lucania.	1ª e 2ª Vallo della Lucania, 4ª Pollica.	2ª Vallo, Gioi e Laurino.
Bari . . .	1° »	Bari . . .		*togliere* 2ª Bari e Bitetto.
				3ª Modugno e Bitetto.
	2° »	Bitonto . .	1ª e 2ª Bitonto.	2ª Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle.
				4ª Acquaviva delle Fonti e Casamassima.
	3° »	Monopoli .		4ª Putignano *e non* Putigliano.
Potenza . .	2° »	Marsiconovo	1ª Marsiconovo, 2ª Brienza, 4ª Montemurro, *togliere* 5ª Montemurro.	1ª Marsiconovo e Calvello.
				4ª Montemurro e Viggiano.
Potenza . .	3° batt.	Lagonegro .	1ª e 2ª Lagonegro, 3ª Lauria, 4ª Rotonda, 5ª Moliterno, 7ª S. Arcangelo, 8ª Noepoli.	2ª Lagonegro, Maratea e Latronico.
				5ª Moliterno, S. Chirico Raparo e Saponara di Grumento.
				7ª S. Arcangelo, Tursi.
				8ª Noepoli e Rotondella.
Taranto . .	2° »	Matera . .	3ª S. Mauro Forte.	3ª S. Mauro Forte e Stigliano.
			togliere 6ª S. Mauro Forte.	5ª Pisticci e Ferrandina.
				togliere 6ª S. Mauro Forte e Stigliano.
Catanzaro .	4° »	Monteleone di Calabria	7ª Nicotera	*togliere* 4ª Tropea e Nicotera.
	5° »	Cotrone . .	3ª Savelli.	4ª Petilia Policastro e Santa Severina.
				togliere 3ª Santa Severina e Savelli.
Cosenza . .	1° »	Cosenza . .	9ª S. Giovanni in Fiore	7ª Spezzano Grande e Celico.
				togliere 8ª Rose e Celico.
	2° »	Paola . .	5ª Acri, 8ª Scalea, 9ª Verbicaro . .	3ª Acri e Bisignano.
				6ª S. Marco e Cerzeto.
				3ª Cariati e Campana.
	3° »	Rossano . .	3ª Cariati, 4ª Cropalati	4ª Cropalati e Longobucco.
				togliere 1ª Rossano, Cropalati e Longobucco.

Distretto militare	Numerazione e denominazione dei battaglioni	Numerazione e denominazione delle compagnie che costituiscono i battaglioni	Compagnie formate da due o più mandamenti
	4° » Castrovillari	*togliere* 8ª Scalea, 9ª Verbicaro.	
Palermo . .	1° » Palermo. .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Palermo. . . .	
	2° » Palermo. .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Palermo. . . .	5ª Palermo e Ustica.
	3° » Palermo. .	1ª Palermo, 2ª Misilmeri, 3ª Bagheria, 4ª Marineo, 5ª Piana dei Greci.	4ª Marineo e Mezzoiuso.
	4° » Monreale .	2ª e 3ª Carini, 4ª e 5ª Partinico, *togliere* 5ª Piana dei Greci, 6ª Misilmeri, 7ª Bagheria.	*togliere* 6ª Misilmeri e Marineo.
	7° » Termini Imerese.	1ª e 2ª Termini Imerese, 4ª Lercara Friddi, *togliere* 7ª Lercara Friddi.	2ª Termini Imerese e Caccamo. 4ª Lecara e Castronovo. *togliere* 7ª Lercara e Castronovo.
Caltanissetta	1° » Caltanissetta	4ª Serradifalco	4ª Serradifalco e Sommatino. *togliere* 2ª S. Cataldo e Serradifalco.
Girgenti . .	3° » Bivona . .	2ª Ribera, 4ª Casteltermini . . . . *togliere* 5ª Casteltermini	2ª Ribera e Burgio.
	4° » Sciacca . .	1ª Sciacca, 2ª S. Margherita di Belice. *togliere* 5ª S. Margherita di Belice . .	1ª Sciacca e Caltabellotta.
Catania . .	1° » Catania . .	1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Catania, 8ª Misterbianco.	6ª Catania e Scordia. *togliere* 6ª Misterbianco e Scordia.
	3° » Acireale. .	1ª e 2ª Acireale, 6ª Aci Sant'Antonio.	5ª Randazzo e Castiglione. *togliere* 4ª Linguaglossa e Castiglione.
Siracusa . .	1° » Siracusa. .		5ª Lentini e Francofonte.
	4° » Caltagirone.	6ª Palagonia	6ª Palagonia e Rammacca.

Il Ministro — B. Milon.

Roma — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 32. Pubblicato il 13 agosto 1880. **Parte 1.**

AGOSTO 11. — Norme per l'indicazione dei contrassegni personali sui documenti riguardanti gl'inscritti di leva e gli arruolati volontari, *pag.* 333.

Atto N. **117**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 99). — **Norme per l'indicazione dei contrassegni personali sui documenti riguardanti gl'inscritti di leva e gli arruolati volontari**. — 11 agosto.

Per regolare in modo uniforme la raccolta e la registrazione dei contrassegni personali nei vari modelli del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, ed in quelli dell'Istruzione per le matricole, nonchè nel foglio sanitario e nel libretto personale dei militari, questo Ministero dispone che sieno osservate le seguenti norme:

1° Presso i consigli di leva non saranno raccolti d'ora innanzi altri contrassegni personali che i seguenti:

Statura m.
Capelli { *colore* / *forma*
Occhi
Colorito
Dentatura
Segni particolari.

La statura sarà misurata secondo il disposto dei §§ 323 e 324 del Regolamento sul reclutamento; però l'intervento dell'ufficiale medico, perito sanitario, avrà luogo nel solo caso che l'inscritto debba essere misurato disteso a terra, supino.

Gli altri dei sopra notati contrassegni dovranno essere rilevati dall'ufficiale medico perito nell'atto stesso della visita dell'inscritto, e da esso dettati a voce chiara all'incaricato dall'ufficiale delegato in 1° per la compilazione degli elenchi modello N. 12 e 15 del Regolamento sul reclutamento;

2° Nello stabilire i ruoli matricolari modello N. 7 dell'Istruzione per le matricole dell'esercito (6 giugno 1877), i distretti militari si limiteranno a far risultare sui detti ruoli, per ogni individuo, i soli contrassegni personali di sopra enumerati, rilevandoli:

Per gli inscritti di leva, dagli elenchi modello N. 12 o 15 surricordati, loro trasmessi dagli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva, e salvo sempre, ben inteso, ai comandanti di distretto l'accertarsi prima, nel dubbio, dell'identità personale degli inscritti, a senso del § 472 del Regolamento sul reclutamento;

Per gli arruolati volontari, dai fogli matricolari modello N. 10 dell'Istruzione per le matricole, loro trasmessi dai comandanti di corpo a senso del § 19, N. 55 dell'Istruzione stessa.

3° Conseguentemente alle disposizioni di cui sopra, i distretti militari non faranno risultare sui fogli matricolari modello N. 9 da spedire ai corpi, a senso del § 19, N. 54 dell'Istruzione per le matricole, che i contrassegni di cui sopra.

4° Siccome però i ricordati fogli matricolari modello N. 9, sia che riguardino gli arruolati volontari che gli inscritti di leva stati assegnati alla 1ª categoria, dovranno indistintamente contenere tutti i contrassegni personali indicati nella seguente tabella, meno gli ultimi tre *(perimetro toracico, diametri massimi del capo e peso)*, così a completare i sovradetti fogli matricolari, per quanto ai contrassegni lasciati in bianco dai distretti, provvederanno i comandanti di corpo colla scorta dei fogli matricolari prestabiliti dall'*Atto* 194 del 17 dicembre 1879; fogli che debbono essere formati all'atto della visita sanitaria cui vengono sottoposti al corpo gli inscritti di leva tostochè vi giungono dai distretti militari come è detto al N. 1 dello stesso *Atto*.

5° Prima però di attendere al completamento dei surrilevati modelli N. 9, sarà cura dei comandanti di corpo di fare diligentemente confrontare fra di loro i contrassegni segnati dai distretti militari su ciascun foglio matricolare con quelli corrispondenti stati segnati nel relativo foglio sanitario onde assicurare che corrispondano fra di loro.

Laddove poi da siffatto confronto si venisse a scoprire disparità, si dovrà tosto far rivisitare il soldato dall'ufficiale medico del corpo, per constatare se per avventura non siasi incorso in qualche materiale errore nella compilazione del foglio sanitario, e verificandosi questo caso, si farà procedere alla debita rettificazione del detto foglio sanitario e dal relativo libretto personale. In caso diverso bisognerà distinguere se le disparità rilevate tra le indicazioni del foglio matricolare ed i veri contrassegni del militare siano lievi o rilevanti.

Se sono rilevanti, spetterà al comandante di corpo di fare tutte quelle indagini che crederà necessarie per accertare se

i contrassegni portati dai fogli matricolari debbansi ascrivere a materiale errore di scritturazione per parte degli incaricati di tale bisogna presso i consigli di leva e presso i distretti militari, o se vi sia fondato motivo per sospettare di una sostituzione di persona, e ciò in analogia del disposto dal § 472 del Regolamento sul reclutamento e dal § 61 dell'Istruzione complementare al Regolamento stesso.

Saranno da ritenersi per differenze di lieve momento quelle che, cadendo nei gradi prossimi del colore o della forma, ecc.; dell'organo o della parte esaminati, si potranno credere dipendenti da una leggiera disparità di apprezzamento per parte di coloro che furono chiamati, l'uno dopo l'altro, a qualificare il contrassegno personale in questione.

Saranno per contrario ritenute quali rilevanti quelle differenze, le quali risguardassero gradi lontani od opposti e che si dovessero per tanto ragionevolmente attribuire, non a leggiera disparità di giudizio, ma a veri opposti apprezzamenti.

Così ad esempio: il colore *grigio* degli occhi potrà da taluno considerarsi come *celeste* ma non mai come *nero;* la forma *ondata* dei cappelli potrà qualche volta confondersi colla *ricciuta,* ma non questa colla *liscia* e così di seguito.

Come di leggieri si scorge, non potendosi in siffatta materia prestabilire delle norme fisse, gli ufficiali medici dei corpi saranno molto oculati nel determinare la importanza delle differenze fra le qualità riconosciute da essi e quelle registrate nei fogli matricolari modello 9.

6° Appurate le cause della disparità state giudicate siccome *rilevanti,* i comandanti di corpo faranno procedere alle debite rettificazioni sia sui fogli matricolari modello 9, sia sui ruoli matricolari modello 7. Pei primi, cioè, faranno mettere in correlazione tali documenti coi corrispondenti fogli sanitari e pei secondi parteciperanno le rettificazioni da farsi al rispettivo comando del distretto militare.

Nessuna rettificazione occorrerà pei fogli matricolari e sui ruoli modello 7 per le differenze qualificate di poca importanza.

Per quanto riguarda la **statura** si riterranno quali differenze di poca importanza le disparità rilevate *in meno* che non oltrepassino un centimetro; sempre quando, ben inteso, per tale diminuzione non si venga a scendere al disotto del *minimum* prestabilito dalla legge perchè lo inscritto sia dichiarato abile al militare servizio; così pure saranno ritenute di poca entità quelle differenze rilevate *in più* che si potessero attribuire

all'accrescimento naturale dell'inscritto nel tempo trascorso tra la prima visita passata davanti al consiglio di leva e quella passata appena giunto al corpo. In tutti gli altri casi si procederà anche per la statura conformemente a quanto venne disposto per le disparità giudicate di maggior rilevanza.

7° I contrassegni personali saranno registrati conformemente alla nomenclatura ed alle relative spiegazioni contenute nell'annessa Istruzione.

Disposizioni speciali.

Sarà cura di questo Ministero di disporre che i contrassegni personali siano riportati nei modelli a stampa nel numero e modo sovrastabilito.

Nel frattempo e finchè si useranno gli stampati esistenti, saranno osservate le seguenti norme;

Per la nomenclatura dei capelli, nei modelli ove non è fatta speciale menzione della forma, la sua caratteristica sarà registrata di seguito a quella del colore; esempio: *biondi ricciuti; neri lisci*, ecc.

La dentatura sarà aggiunta nei modelli ora in uso sostituendola a qualcuno dei contrassegni che non devono più registrarsi in essi. Nei fogli matricolari 9 e 9bis sarà scritta a mano dopo: *bocca*.

Conformemente al disposto nel presente *Atto* s'intendono modificate od annullate, in quanto fossero contrarie ad esso, le disposizioni relative per la raccolta e la registrazione dei contrassegni personali contenute nell'*Atto* N. 194, del 17 dicembre 1879. Restano del pari abolite le prime otto linee delle *Avvertenze* che fanno seguito al foglio sanitario nei modelli N. 373, 374 e 448 del modellario.

Il Ministro — B. Milon.

ISTRUZIONE.

La presente Istruzione coll'annessa tabella servirà di norma agli ufficiali medici per raccogliere i contrassegni personali con criteri e nomenclatura uniformi e con la precisione che è necessaria per conseguire il doppio fine di far riconoscere l'identità personale dell'individuo, cui si riferiscono le qualità

fisiche registrate, e di servire agli studi tendenti ad assicurare la buona scelta del soldato, pei quali fu instituito il foglio sanitario.

Non potendosi per ragioni di brevità registrare che uno solo dei molti e vari caratteri che presenta ciascuno degli organi o delle parti da cui si devono ricavare i contrassegni personali, è da por mente che la qualità da scegliersi sia quella che più d'ogni altra abbia un valore caratteristico.

Pei *capelli* è necessario raccogliere due caratteri; il *colore* e la *forma*. Le molte varietà del colore dei capelli si comprendono in queste quattro: *bionda*, *rossa*, *castagna*, *nera*, sotto le quali possono classificarsi le tinte intermedie.

Le forme dei capelli sono tre: *liscia*, *ondata*, *ricciuta*.

Si dicono *lisci* i capelli che sono rettilinei in tutta la loro lunghezza; *ondati* se presentano delle curve a lungo raggio, *ricciuti* se formano degli anelli più o meno piccoli.

Si noti che quando i capelli sono rasi non è possibile raccoglierne la forma, ma il colore può spesso ricavarsi da quello delle sopracciglia e talora anche dagli occhi.

Per gli *occhi* la caratteristica è il colore dell'iride, le cui numerose tinte sogliono aggrupparsi nelle quattro seguenti: *grigia*, *celeste*, *castagna*, *nera*.

Il *colorito* della pelle o carnagione si presenta con una delle tre tinte seguenti, nelle quali si comprendono tutte quelle che appartengono alle razze europee: *rosea*, *giallopallida*, *bruna*. Il chiamar *naturale* il colorito, è una espressione molto vaga.

È da osservare che l'azione dei raggi solari diretti, nell'estate, e l'esercizio di alcuni speciali mestieri, alterano, per lo più transitoriamente, il colorito della faccia e delle parti tenute abitualmente nude. Con una qualche attenzione è facile di schivare l'errore di registrare, come caratteristica e perciò permanente, una tinta che è transitoria ed accidentale.

La *dentatura* si dice *sana* o *guasta* secondo si presenta nel suo stato generale; cioè in correlazione collo stato delle gengive. La mancanza di alcuni denti non è quindi per se sola sufficiente a far qualificare di guasta una dentatura.

I *segni particolari* sono per ordinario i *butteri del vaiuolo*, i *nei materni*, le *cicatrici*, la mancanza del *lobulo* di un orecchio o altra particolarità anormale del volto o del collo. Nei militari però debbono anche considerarsi come segni particolari talune difformità che sono in altre parti del corpo, come le dita *soprannumerarie* nelle mani e nei piedi, le *macchie cutanee* estese congenite, l'*ipospadia uretrale* o del *velo palatino*,

lo *sviluppo straordinario generale del sistema peloso*, ecc. Il segno particolare da registrarsi sarà quindi quello creduto più importante e caratteristico.

Per le *sopracciglia* il carattere principale è il *colore*, che per ordinario è simile a quello dei capelli; perciò è da registrarsi con la stessa nomenclatura.

La *fronte* si qualifica di *larga, alta* o, per contrario, di *stretta, bassa,* secondo la dimensione predominante. Si chiama *giusta* se non vi è predominio di una dimensione sull'altra.

Nel *naso* la qualità caratteristica più comunemente notata è il profilo *del dorso*; se esso è rettilineo si dice che il naso è *greco*, se convesso *aquilino,* se concavo (il lobulo del naso rivolto in su) *arricciato*. Talora il naso offre qualche modalità che più del profilo del dorso presenta una caratteristica spiccata, consistente in una forma difettosa speciale o nella sua proporzione non in armonia con la grandezza del viso. In questi casi, che sono l'eccezione, il naso sarà da qualificarsi di *schiacciato, grosso, piccolo;* sostituendo o aggiungendo questa denominazione, a quella di *greco, aquilino, arricciato.*

La *bocca* si qualifica per la dimensione rispetto al viso, chiamandola: *grande, piccola* o *giusta*, secondo la proporzione.

Il *mento* si qualifica per la prominenza, ed è detto: *sporgente, rientrante, giusto.*

Per *viso* s'intende la forma generale della fisionamia quale è data dalla conformazione e dalla proporzione delle singole parti prese nell'insieme. Si dirà secondo i casi: *viso sporgente* o *piatto; lungo* o *corto, giusto*, se non vi è predominio di alcuna di esse qualità. È per lo meno inesatto dire *tondo* il viso; è superfluo chiamarlo *ovale*, essendo ovale il viso di tutte le razze umane.

La statura, il perimetro toracico, il peso ed i diametri del capo saranno raccolti secondo le norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del testo unico ecc., o nell'*Atto* N. 194 del 17 dicembre 1879.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 33. Pubblicato il 21 agosto 1880. **Parte 1.**

AGOSTO 16. —[Riepilogo delle ordinazioni alimentari giornaliere e delle spese di cucina presso gli ospedali militari, *pag.* 341.

» 18. — Istruzione pel servizio d'artiglieria sì in tempo di pace che in tempo di guerra nei forti di sbarramento. *pag.* 345.

» 18. — Pubblicazione di un nuovo riparto del territorio del regno fra le commissioni di requisizione quadrupedi, da sostituirsi allo specchio T dell'istruzione 20 luglio 1877, *pag.* 345.

» 19. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875, *pag.* 345.

Atto N. **118.** — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 31). — **Riepilogo delle ordinazioni alimentari giornaliere e delle spese di cucina presso gli ospedali militari.** — 16 agosto.

Affinchè l'ufficiale contabile incaricato della dispensa presso gli ospedali delle direzioni di sanità militare possa meglio compiere quanto gli è imposto dall'art. 41 del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale, questo Ministero prescrive che egli faccia uso dell'annesso modello, che sarà sostituito ai modelli N. 436 e 437 del modellario, i quali perciò rimangono aboliti.

Il Ministro — B. Milon.

Art. 41. Regol. d'ospedale
Atto N. 118 del 1850.

DIREZIONE DI SANITÀ

OSPEDALE

Riepilogo delle ordinazioni alimentarie giornaliere

ALIMENTI ORDINARII

Specificazione	Riparti											
	1ª Medicina	2ª Id.	3ª Id.	4ª Id.	Chirurgia	Oftalmici	Veneree	Osservazioni		Ufficiali	Medico di guardia	Totale
Numero dei malati												
Dieta . . Intiera												
Tre quarti												
Mezza												
Quarto												
Minestra di pane												
» paste												
» riso												
Brodi												
Pane da munizione												
Razione pane bianco: Intiera												
Tre quarti												
Mezza												
Quarto												
Razione vino: Intiera												
Tre quarti												
Mezza												
Quarto												

Dimostrazioni delle varie ordinazioni in confronto coi buoni rilasciati e relativi prelevamenti in più o in meno.

DESIGNAZIONE	Ordinazioni	Prelevato con Buoni	Prelevato in più	Prelevato in meno
Carne di bue				
» di vitella				
Pane				
Pasta				
Riso				
Vino				

N. 43 del Catalogo.

MILITARE DI . . . . .

DI . . . . . .

delle spese di cucina del giorno . . . . . .

ALIMENTI STRAORDINARII

Specificazione			Riparti									Ufficiali	Medico di guardia	Totale
			1ª Medicina	2ª Id.	3ª Id.	4ª Id.	Chirurgia	Oftalmici	Venerei	Osservazioni				
Brodi		Semplici												
		All'uovo												
		Ristretti												
Minestra		di pane												
		di pastina												
		di paste comuni												
		di riso												
		con verdura												
		di semolino												
		con uova												
Pasta al burro														
Riso al burro														
Zuppa al mattino		al latte												
		al brodo												
		all'uovo												
Caffè	nero	semplice												
		all'uovo												
		con panini												
	latte	semplice												
		con pane												
		con burro												
		con panini												
Polli		a lesso												
		arrosto												
Frutta														
Uova		al guscio												
		al burro												
Vino marsala														
Vino toscano														
Biscottini														
Paste da caffè														
Cervella														
Arrosto														
Fricòt														
Polpette														
Costolette														
Bistecche														

L'Ufficiale di dispensa

Riepilogo della spesa giornaliera.

DESCRIZIONE		Con buoni per alimenti ordinari			Con o senza buoni per alimenti straordinari		
		Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo
Carne di bue	Chil.						
Carne di vitella	»						
Pane	»						
Pasta	»						
Riso	»						
Vino di marsala	Litri						
Vino toscano	»						
Vino comune	»						
Uova							
Latte							
Pollo							
Pane di spagna e biscottini							
Verdura							
Caffè	Chil.						
Zucchero	»						
Frutti	»						
			Totale L.				
						Totale generale L.	

N. **119**. — REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO PER L'ARTIGLIERIA (Nota N. 3) — **Istruzione pel servizio d'artiglieria sì in tempo di pace che in tempo di guerra nei forti di sbarramento.** — 18 agosto.

È stata or ora pubblicata l'Istruzione pel servizio di artiglieria sì in tempo di pace che in tempo di guerra nei forti di sbarramento.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione di questa istruzione sono inserte nel *Giornale d'Artiglieria e Genio*, anno 1880, parte 1ª, pag. 165.

Il Ministro — B. Milon.

N. **120**. — REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PER IL SERVIZIO DEL REGIO ESERCITO (Nota N. 2) — **Pubblicazione di un nuovo riparto del territorio del regno fra le commissioni di requisizione quadrupedi, da sostituirsi allo specchio T dell'Istruzione 20 luglio 1877** — 18 agosto.

È stato or ora pubblicato un nuovo riparto della zona d'azione di ciascuna delle 278 commissioni di requisizione quadrupedi, da sostituirsi allo specchio modello T che fa seguito all'Istruzione 20 luglio 1877.

Il prezzo di cadun esemplare è fissato in L. 0,35.

I corpi, uffici e stabilimenti, e le autorità civili e militari che, indipendentemente dalle copie già ricevute, intendessero acquistarne altre, sia per uso d'ufficio che per conto particolare, potranno rivolgersi ai distretti militari ai quali venne fatta apposita dotazione.

Le domande che i distretti militari ricevessero in più del fondo loro assegnato, saranno da essi spedite al Ministero, direzione generale d'artiglieria e genio.

Il Ministro — B. Milon.

N. **121**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 156). — **Modificazioni al *Regolamento d'Amministrazione* 1° luglio 1875.** — 19 agosto.

Pag. 367. Al primo capoverso del § 522, stato modificato coll'*Atto* N. 11 del 23 gennaio 1879, è sostituito il seguente:

« In occasione dei cambi di guarnigione o di altri trasferimenti i corpi sono tenuti a cedersi scambievolmente, in quanto siano di uso comune, i materiali di ogni specie, tanto di proprietà del Corpo che di proprietà dello Stato, ad eccezione delle armi la cui cessione non è obbligatoria ».

Il Ministro — B. Milon.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 34. Pubblicato il 28 agosto 1880. **Parte 1.**

AGOSTO 23 — Norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria, *pag.* 347.
» 25 — Mutande per infermi, *pag.* 363.

Atto N. **122.** — ISTRUZIONE DELLE RECLUTE (Nota N. 9). — **Norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria.** — 23 agosto.

CAPO I. — Chiamata alla istruzione.

§ 1. *Obbligo della istruzione.*

1. Gli uomini di 2ª categoria dovranno in massima ricevere l'istruzione militare nell'anno successivo a quello in cui sono chiamati all'arruolamento. Coloro che per gravi motivi debitamente constatati non potessero rispondere alla chiamata, potranno ricevere l'istruzione alla chiamata susseguente.

Per quelli che si trovino all'estero, l'istruzione potrà essere protratta ad uno ed anche a due anni, purchè ne sia fatta domanda al comandante del distretto o, per mezzo degli agenti consolari, al Ministero della guerra.

2. Coloro che al loro presentarsi al distretto fossero riconosciuti in cattivo stato di salute, ed incapaci ad attendere con profitto alla istruzione, dovranno essere rimandati ad un'altra chiamata.

Anche a quelli che cadessero ammalati, dopo aver cominciato l'istruzione, potrà venir concesso, se lo desiderano, di ritornare alle loro case, e di presentarsi in altro tempo a continuare la loro istruzione.

3. L'istruzione è impartita presso i corpi di fanteria, bersaglieri, artiglieria e genio.

4. L'istruzione deve aver luogo in un solo e stesso periodo, e gli uomini i quali si trovassero in una delle condizioni stabilite per essere autorizzati a presentarsi in altro tempo, dovranno essere rimandati alla prima prossima chiamata.

E fatta solo eccezione per gli studenti universitari, liceali e tecnici, dei quali può essere, dietro loro domanda, differita

la presentazione all'epoca volta per volta stabilita, affine di non obbligarli ad interrompere il corso degli studi.

5. I comandanti di distretto rilascieranno a coloro, che ottengono di ritardare l'istruzione militare, la corrispondente *Dichiarazione di autorizzazione* (mod. 84 del Regolamento sul reclutamento — n° 37 del catalogo).

6. I militari di 2ª categoria, che siano già provvisti del *Foglio di congedo illimitato* mod. 81 (34 del catalogo) per aver compiuto tre mesi o più di servizio sotto le armi, saranno dispensati dall'intervenire alla istruzione.

Essi dovranno giustificare presso il comandante del distretto militare tale circostanza direttamente, o per mezzo del sindaco.

§ 2. *Chiamata e presentazione dei militari di 2ª categoria.*

7. I comandanti di distretto, avuto ordine per la chiamata sotto le armi di una classe di leva di 2ª categoria per ricevere l'istruzione, emaneranno un manifesto, che sarà volta per volta indicato, il quale sarà pubblicato almeno per tre giorni, di cui uno festivo, in tutti i comuni compresi nella giurisdizione del distretto.

8. Gli uomini devono presentarsi, nel giorno ed ora indicati nel manifesto, al sindaco del capoluogo del mandamento di leva, per essere avviati alla sede del distretto.

Coloro che appartengono al mandamento ove ha sede il comando del distretto si devono presentare invece direttamente a questo.

Gli uomini che si trovano fuori del distretto, al quale appartengono per fatto di leva, possono presentarsi, nel modo anzidetto, al distretto nel quale dimorano.

I distretti che li ricevono ne daranno partecipazione a quelli cui i medesimi sono ascritti, e li assegneranno, a seconda della loro attitudine, ad uno dei corpi a cui essi avviano per l'istruzione gli uomini del proprio distretto.

Coloro che si presentano al capoluogo di mandamento fuori della sede del distretto, riceveranno dal sindaco del capoluogo medesimo le indennità di viaggio, a norma dell'Istruzione 18 agosto 1872 (*Atto* N. 179), per recarsi alla loro destinazione.

9. I distretti terranno nota dell'affluenza giornaliera degli uomini ai distretti, nonchè dei ritardatari e trasmetteranno i dati, a questo riguardo raccolti, al comando del corpo di stato maggiore. (Direzione trasporti).

§ 3. *Ufficiali e truppa comandati dai corpi ai distretti.*

10. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere gli uomini di 2ª categoria, vestirli, tenerne la disciplina, condurli ai corpi cui saranno assegnati, ciascun reggimento o distaccamento che deve ricevere uomini di 2ª categoria, manderà alla sede di ognuno dei distretti da cui deve ricevere gli uomini:

a) Un ufficiale subalterno per 40 a 150 uomini e, per un numero superiore a 150, due o più ufficiali subalterni a seconda della proporzione ora indicata;

b) Il seguente personale di truppa:

per 15 a 40 uomini	1	serg. o cap. magg. e	1				caporali o soldati
per 41 a 60	»	1	»	»	»	2	
per 61 a 80	»	2	»	»	»	3	
per 81 a 100	»	3	»	»	»	4	

aumentando questi nelle stesse proporzioni per ogni successivo aumento di uomini.

I corpi che devono ricevere da un distretto un numero d'uomini minore di 15 non manderanno alcuno per riceverli.

11. Gli ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati comandati per siffatto servizio devono giungere ai distretti due giorni prima che vi arrivino gli uomini.

Gli ufficiali non potranno condurre seco nè attendente, nè cavalli.

I sottufficiali, caporali e soldati devono portar seco l'intero corredo comprese le armi; quelli però di artiglieria e del genio non porteranno altra arma che la sciabola.

§ 4. *Ricevimento degli uomini al distretto.*

12. All'arrivo degli uomini alla sede del distretto, tutto dev'essere preparato per riceverli, alloggiarli temporaneamente, e provvederli di vestiario. I comandanti di distretto prenderanno quindi per tempo le opportune disposizioni affinchè ogni cosa si trovi in pronto per il tempo stabilito.

13. I comandanti superiori dei distretti faranno pervenire al Ministero, nella prima quindicina del mese successivo alla chiamata, un elenco numerico, diviso per distretto, degli uomini di 2ª categoria che avranno ottenuto, come studenti o per altre ragioni, l'autorizzazione di presentarsi in altro periodo. Per questi il Ministero dà di volta in volta le necessarie disposizioni per la loro istruzione.

§ 5. *Assegnazione degli uomini alle varie armi.*

14. Appena arrivati al distretto, gli uomini di 2ª categoria verranno assegnati alle varie armi secondo l'attitudine di ciascheduno, e seguendo le norme contenute nell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento per gli uomini di 1ª categoria.

Per gli uomini da destinarsi all'artiglieria ed al genio si presceglieranno, sino alla concorrenza di un terzo per il genio e di due terzi per l'artiglieria di campagna, coloro che esercitano il mestiere di carrettiere, vetturale o cavallaro, ancorchè non raggiungano la statura prescritta, purchè robusti.

15 Il Ministero pubblicherà, anno per anno, sul *Giornale Militare*, il riparto che deve servire di base in ogni distretto per l'assegnazione degli uomini alle diverse armi, e per la loro destinazione ai corpi incaricati dell'istruzione.

16. Gli uomini che fossero riconosciuti inabili in modo assoluto e permanente al servizio, saranno, a termine dei §§ 726 e 835 del Regolamento sul reclutamento, proposti per la rassegna di rimando in base all'*Elenco C* delle infermità, comprendendoli in elenchi separati e distinti da quelli di 1ª categoria.

§ 6. *Invio dai distretti ai corpi.*

17. Gli uomini che debbono ricevere l'istruzione dai corpi di stanza nella sede del distretto vi debbono essere avviati di mano in mano che sono compiute le operazioni dell'arredamento.

18. Per gli uomini che debbono ricevere l'istruzione da corpi posti fuori della sede del distretto, l'invio sarà fatto una volta costituiti i drappelli rispettivamente destinati ai corpi stessi, ed in massima verso il 5° giorno della presentazione degli uomini ai capoluoghi dei mandamenti.

Per il trasporto ferroviario dai distretti ai corpi i comandanti dei distretti provvederanno per gli opportuni avvisi ed accordi coi capi delle stazioni di partenza a senso del § 3 del Regolamento sul servizio dei trasporti.

19. Per accompagnare gli uomini a destinazione, i distretti si servono degli ufficiali, e degli uomini di truppa comandati dai corpi ai distretti.

Nei casi in cui, a senso del § 11, i corpi non abbiano in-

viato graduati, gli uomini saranno fatti partire in unione ad altri drappelli che debbono seguire lo stesso itinerario. Quando ciò non sia possibile, se gli uomini saranno costituiti in drappelli maggiori di dieci uomini, dovranno essere accompagnati da graduati dei distretti stessi; se saranno meno di dieci, verranno inviati da soli alle rispettive destinazioni.

I comandanti di distretto devono avvertire per lettera i comandanti di corpo di ogni invio di uomini, siano o no costituiti in drappello.

20. Gli uomini che per legittima causa non possono partire, dovranno essere trattenuti ai distretti. Quelli che durante la marcia cadessero ammalati, saranno ricoverati in un ospedale; e all'uscire da questo, dovranno senz'altro raggiungere il corpo al quale erano avviati.

21. Per la sorveglianza nelle stazioni ferroviarie provvederanno i comandanti di presidio, secondo il prescritto del § 46 del Regolamento sul servizio dei trasporti.

§ 7. *Arrivo ai corpi.*

22. Allo arrivo ai corpi, gli uomini dovranno essere ripartiti fra le compagnie e batterie presenti alla sede del reggimento o del distaccamento cui vengono assegnati, e non essere inviati alle compagnie o batterie distaccate.

Nei reggimenti d'artiglieria da campagna i due terzi circa degli individui che interverranno all'istruzione, saranno assegnati alle compagnie treno, riserbando i rimanenti, scelti fra i più svelti e più intelligenti, per le batterie.

23. Tutti gli uomini di 2ª categoria dovranno essere assoggettati a regolare vaccinazione.

Gli ufficiali sanitari faranno per tempo gli opportuni apparecchi, affinchè la vaccinazione si possa compiere nel modo più sollecito.

§ 8. *Annotazioni delle specialità di alcuni militari di 2ª categoria.*

24. Durante la permanenza ai corpi degli uomini di 2ª categoria, i comandanti di corpo dovranno procurarsi tutti i dati per gli individui che esercitano le seguenti professioni, colla indicazione per ciascuno della professione esercitata:

a) Telegrafisti, guardafili;

b) Impiegati delle ferrovie, guardatreni, guardavie, fuochisti, macchinisti, frenatori, meccanici, ecc.;

c) Fornai, panattieri, vermicellai, macellai;
d) Flebotomi, inservienti di farmacia ed infermieri;
e) Carrozzieri, cavallari, carrettieri;
f) Barcaiuoli, marinai;
g) Capaci di fare lo scrivano;

Per siffatte indicazioni i comandanti di corpo si assicureranno possibilmente della reale capacità dei singoli individui ad esercitare i mestieri e le professioni predette, e non istaranno alla loro sola asserzione.

25. Tali indicazioni dovranno poi essere trasmesse dai comandanti di corpo ai comandi dei distretti di leva interessati, i quali le inscriveranno sopra apposito registro diviso in sette parti quante sono le specialità sopra indicate.

§ 9. *Congedamento.*

26. Ultimata l'istruzione, gli uomini saranno, per cura dei reggimenti e colle norme stabilite per l'invio ai corpi, fatti accompagnare ai distretti, da cui saranno pervenuti, per essere svestiti e rinviati in congedo illimitato impreteribilmente non oltre la data stabilita dal Ministero pel licenziamento.

27. Agli uomini di 2ª categoria, i distretti rimettono, per mezzo dei sindaci dei comuni rispettivi, il prescritto *Foglio di congedo illimitato* mod. 81 (34 del catalogo).

Il § 177 dell'Istruzione complementare s'intende per ciò modificato in tal senso nella parte relativa al rilascio del foglio di congedo agli uomini che hanno ricevuto l'istruzione presso i reggimenti d'artiglieria o del genio.

28. Quelli che hanno fatto servizio presso i reggimenti d'artiglieria e genio saranno contemporaneamente trasferti effettivi da ciascun distretto ai reggimenti di tali armi che in esso si reclutano nelle proporzioni che volta per volta saranno indicate, nei corpi stessi, facendone apposita annotazione in testa al foglio di congedo.

Il § 172 dell'Istruzione complementare s'intende per ciò modificato in tal senso riguardo alla incorporazione effettiva di detti uomini ai reggimenti d'artiglieria e del genio.

Questi uomini saranno perciò allora tolti dalla forza effettiva del distretto mediante la seguente variazione:

Il (data). . . . . 188 *trasferito nel reggimento* . .

29. Sopra il foglio di congedo illimitato sarà apposta dai comandanti di distretto la annotazione:

È intervenuto all'istruzione annuale del 188 *presso il* . . *reggimento* (fanteria, bersaglieri, artiglieria, genio) aggiungen-

dovi per i bersaglieri « *idoneo* (o *non idoneo*) *al servizio in detto corpo* », e per l'artiglieria ed il genio « *abile al servizio di cannoniere servente* (o *conducente*) » oppure « *abile al servizio di zappatore* (o *treno*) ».

A tal fine i comandanti dei reggimenti bersaglieri, artiglieria e genio forniranno in tempo ai distretti le opportune indicazioni.

Tale annotazione sarà pure inscritta sul foglio matricolare.

§ 10. *Ruoli e fogli matricolari.*

30. Per la compilazione dei ruoli e fogli matricolari degli uomini di 2ª categoria, si osserveranno le prescrizioni del § 23 dell'Istruzione per le matricole dell'esercito, eccezione fatta del N. 88 che non dovrà essere applicato agli uomini che hanno ricevuto l'istruzione presso i reggimenti d'artiglieria e del genio; giacchè non deve aver luogo in questa circostanza la loro incorporazione in detti reggimenti.

Per la trasmissione del *Foglio matricolare* mod. 9bis (60 del catalogo) dai distretti ai reggimenti, o distaccamenti, non occorre che i distretti ne facciano una seconda copia, potendo servire a tale uopo la copia esistente presso la sezione matricola, la quale copia dovrà poi essere restituita dai reggimenti o distaccamenti al termine dell'istruzione.

CAPO II. — Istruzione.

§ 11. *Ufficiali di milizia mobile e di complemento comandati a prestar servizio presso i corpi.*

31. Per coadiuvare i corpi nell'istruzione e disciplina degli uomini di 2ª categoria, potranno dal Ministero essere destinati, quando ne sia il caso, a prestar servizio presso i corpi stessi, ufficiali della milizia mobile ed anche di complemento; semprequando questi ultimi vi consentano od abbiano ancora da prestare il prescritto servizio trimestrale presso i corpi.

§ 12. *Istruzione presso i reggimenti di fanteria e bersaglieri.*

32. L'istruzione degli uomini di 2ª categoria assegnati alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, sarà fatta secondo il prescritto dal § 71 del Regolamento d'istruzione e di servizio in-

terno per la fanteria; avvertendo che la durata del periodo d'istruzione essendo maggiore di sei settimane si dovrà eziandio impartir loro l'istruzione complementare di cui è cenno nel § 72.

33. L'istruzione sarà fatta con personale appositamente designato, in modo da non incagliare l'andamento delle istruzioni delle altre truppe; a questo scopo i comandanti di corpo si varranno, come meglio crederanno, degli ufficiali di milizia mobile e di complemento che fossero stati eventualmente chiamati a senso del N. 31.

Dopo un sufficiente periodo di permanenza sotto le armi e compatibilmente coll'andamento delle istruzioni impartite separatamente alle reclute, sarà utile che queste siano alcune volte fatte intervenire alle istruzioni delle altre truppe incorporate nelle rispettive compagnie.

34. Gli uomini di 2ª categoria, quando ne sia il caso, interverranno ai campi d'istruzione insieme alle compagnie cui sono assegnati.

§ 13. *Istruzione presso i reggimenti d'artiglieria.*

35. L'istruzione agli uomini di 2ª categoria assegnati all'artiglieria sarà fatta secondo il § 80 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio, avvertendo che la durata del periodo d'istruzione essendo maggiore di sei settimane si dovrà eziandio impartire loro la istruzione complementare di cui è cenno nell'ultimo capoverso del paragrafo stesso.

Però agli uomini assegnati all'artiglieria da campagna, qualunque sia la specialità di servizio a cui sono assegnati (conducenti o serventi), non sarà fatta l'istruzione di cui alla lettera *b* del § 1 di detto Regolamento; limitandosi, in quanto riguarda armi portatili, ad insegnare loro rispettivamente il maneggio della sciabola di fanteria o della daga d'artiglieria.

§ 14. *Istruzione presso i reggimenti del genio.*

36. L'istruzione degli uomini di 2ª categoria assegnati al genio sarà fatta secondo il prescritto dal primo capoverso del § 80 del Regolamento di servizio interno per l'artiglieria ed il genio. Dippiù essi saranno esercitati, con qualche alacrità, nell'istruzione:

a) sui cordami e nodi; primi esercizi sui lavori di zappa,

e confezionamento di alcuni materiali d'assedio e d'opere di fortificazione;

b) nomenclatura dei vari carri; del materiale telegrafico; operazioni principali relative allo stabilimento e ripiegamento delle linee.

§ 15. *Vigilanza dei comandanti di corpo d'armata e di divisione.*

37. I comandanti di corpo d'armata e di divisione si assicureranno che l'istruzione degli uomini di 2ª categoria, presso i reggimenti dipendenti, proceda colla voluta diligenza e regolarità, facendoli al bisogno ispezionare dai generali di brigata ai loro ordini.

CAPO III. — Amministrazione e contabilità.

§ 16. *Assegni degli uomini di 2ª categoria.*

38. Gli uomini di 2ª categoria chiamati all'istruzione, per tutto il tempo che rimangono sotto le armi, sono considerati come effettivi ai distretti cui appartengono per fatto di leva (*).

I reggimenti che ricevono gli uomini per l'istruzione, li considerano, per gli effetti amministrativi, come aggregati di altri corpi della stessa loro arma.

39. Per gli uomini intervenuti all'istruzione i distretti richiedono dallo Stato:

a) L'indennità fissa per le spese di viaggio di lire 4,50 tanto per ogni individuo intervenuto alla istruzione, quanto per ogni uomo rinviato in congedo illimitato, intendendosi che sarà nuovamente dovuta anche per quelli, che, a norma del § 2 si ripresentano una seconda volta per ricevere o continuare la loro istruzione;

b) L'assegno di primo corredo che sia per essere stabilito;

c) L'assegno ordinario del soldato di fanteria di linea, dal giorno posteriore a quello in cui gli uomini si presentano al distretto, sino al giorno inclusivo in cui arrivano ai reg-

---

(*) All'atto della chiamata della classe gli uomini saranno dallo stato maggiore passati effettivi alle compagnie permanenti, le quali, per questi uomini, terranno un apposito giornale di contabilità.

gimenti (od ai loro reparti), e dal giorno della partenza dal reggimento sino al giorno del congedamento dal distretto;

d) L'assegno ordinario di soldato stabilito per il corpo nel quale ricevono l'istruzione, dal giorno posteriore a quello dell'arrivo ai reggimenti, sino al giorno antecedente a quello della partenza dai reggimenti medesimi.

40. Colla indennità fissa per le spese di viaggio, i distretti sopperiscono a tutte le spese che occorrono per la venuta degli uomini sotto le armi ed il loro invio ai reggimenti, e per il ritorno dai reggimenti sino al capoluogo del mandamento della precedente residenza.

Pei viaggi dai distretti ai reggimenti e dai reggimenti ai distretti agli uomini di 2ª categoria è data l'indennità di trasferta anche se fossero indrappellati.

41. L'assegno di primo corredo e la quota manutenzione vestiario compresa nell'assegno ordinario sono dovuti alla massa generale dei distretti a carico della quale dev'essere fatta la somministrazione del vestiario degli uomini di 2ª categoria.

Per gli uomini i quali, presentatisi ai distretti, siano rimandati ad altro periodo o ad altra chiamata per far l'istruzione, l'assegno di primo corredo dovrà essere integralmente restituito per essere nuovamente richiesto quando si ripresenteranno sotto le armi.

42. Per chiedere rimborso degli assegni pagati agli uomini di 2ª categoria durante l'aggregazione, i reggimenti compileranno dei separati *Specchi* mod. 296. Quando la gestione interessa due trimestri, gli specchi dovranno essere trasmessi ai distretti: il primo non più tardi di quindici giorni dopo la scadenza del trimestre; l'altro non più tardi di quindici giorni dopo il licenziamento.

§ 17. *Trattamento degli istruttori.*

43. I sottufficiali e caporali istruttori al termine dell'istruzione, potranno essere proposti per una gratificazione, che complessivamente non potrà essere ragguagliata a più di cent. 50 per ogni individuo istrutto.

L'importo di siffatta gratificazione va a carico della massa generale dei reggimenti.

§ 18. *Arredamento.*

44. I capi di corredo di cui debbono essere provvisti gli uomini di 2ª categoria sono indicati nell'*Allegato* A.

Gli oggetti sono distribuiti dai distretti appena fatta l'assegnazione degli individui alle varie armi, tranne per gli assegnati all'artiglieria ed al genio, le giubbe di panno, gli stivalini, gli zaini e le valigie che dovranno essere distribuiti dai reggimenti cui gli uomini sono mandati per ricevere l'istruzione.

Per le somministrazioni suddette si faranno servire specialmente le robe usate e di minor prezzo.

Degli oggetti distribuiti ai singoli individui le compagnie prenderanno nota su apposito memoriale, dal quale appaia la classe d'uso di ciascuno di essi.

45. Gli effetti di vestiario che gli individui recano seco, debbono essere tutti indistintamente ritirati dalle compagnie e da queste custoditi, riuniti in un piccolo fardello con sopra il nome del proprietario e la descrizione delle robe, per essere poi restituiti all'atto del rinvio, al fine di poter riprendere tutti indistintamente i capi di corredo militare loro forniti.

Prima di affardellare le robe, queste dovranno essere fatte ripulire da coloro stessi cui appartengono.

46. I reggimenti non dovranno surrogare gli oggetti di corredo forniti dai distretti, tranne quelli smarriti e quelli che siano divenuti assolutamente inservibili.

47. Gli uomini assegnati alla fanteria di linea ed ai bersaglieri riceveranno le armi e buffetterie dai distretti; quelli di artiglieria e genio le riceveranno al loro arrivo ai corpi.

Nè agli uni, nè agli altri non verranno però distribuite le dotazioni dei pacchi di cartucce a pallottola.

§ 19. *Casermaggio.*

48. Agli uomini di 2ª categoria sarà somministrato il pagliericcio a terra sopra assicelle, con lenzuola e coperta.

Presso i reggimenti però, quando il consentano le condizioni dei locali e delle imprese casermaggio, sarà somministrato il letto completo.

§ 20. *Risarcimento di danni.*

49. Gli uomini, cui vengono distribuiti oggetti di corredo in sostituzione di altri smarriti o resi inservibili per incuria, deb-

bono, all'atto della distribuzione, essere sottoposti alla prescritta ritenuta straordinaria sul soldo a favore della massa generale del distretto cui appartengono.

50. Quando si riconoscano deterioramenti agli immobili, guasti o smarrimenti di effetti del materiale d'armamento, di servizio generale, di casermaggio o delle masserizie del corpo imputabili ad incuria, gli autori dei danni verranno del pari assoggettati alla ritenuta straordinaria a favore della massa generale che deve sopportare la spesa di risarcimento.

Nel caso di concorso di vari addebitamenti, le ritenute pel vestiario dovranno avere la precedenza.

§ 21. *Svestizione.*

51. Gli uomini, al termine dell'istruzione, dovranno essere dai corpi rinviati ai distretti con tutti i loro effetti d'arredamento.

I reggimenti di artiglieria e genio dovranno però prima ritirare loro le armi, le buffetterie, le giubbe, gli zaini e gli stivalini da essi distribuiti.

52. Per il ritiro degli effetti di corredo i predetti reggimenti si regoleranno a seconda dell'art. 84 del Regolamento d'amministrazione, parte III, avvertendo per altro che il deprezzamento non deve in massima scendere oltre la classe immediatamente inferiore a quella che avevano gli oggetti quando furono distribuiti.

53. All'arrivo degli uomini dai corpi, le compagnie dei distretti ritireranno loro tutti gli effetti di corredo militare, qualunque ne sia lo stato d'uso, nonchè le armi e le buffetterie.

Mancando qualche oggetto senza che il congedando sappia darne plausibile ragione, o quando dal riscontro dello stato degli oggetti confrontato colla classe d'uso notata sul memoriale di cui al N. 44, venga ad aversi fondato sospetto di indebito scambio, le compagnie ne riferiranno ai comandanti di distretto, i quali sospenderanno l'invio in congedo e puniranno gli individui colla consegna in quartiere od anche colla prigione semplice o di rigore.

Oltre ciò, se ne sia il caso e se il valore degli oggetti mancanti oltrepassi le lire 10, sottoporranno anche i colpevoli a penale procedimento a norma dell'art. 212 del Codice penale per l'esercito.

54. Gli effetti ritirati sono in seguito presentati al relatore, che li verifica ed ordina le riparazioni ed i ripulimenti che possano occorrere per rimetterli in buono stato di servizio.

Le compagnie provvedono per le riparazioni presso i capi operai nei consueti modi, e per i ripulimenti si atterranno alle deliberazioni che saranno prese al riguardo dal consiglio d'amministrazione.

55. Compiuti gli ordinati riattamenti, gli oggetti saranno sottoposti alla visita del consiglio d'amministrazione e quindi ripresi in magazzino secondo la classe d'uso loro assegnata dal Consiglio stesso.

§ 22. *Gestione del vestiario presso i distretti.*

56. La gestione del vestiario degli uomini di 2ª categoria presso i distretti, è dimostrata collettivamente nei conti delle masse generali.

Per questi uomini pertanto non si deve istituire il *Foglio conto di massa individuale*, nè il *Libretto personale*.

57. Le distribuzioni e le restituzioni in magazzino di capi di corredo presso i distretti, sono fatte mediante boni numerici, conformi all'*Allegato B*.

Tali boni, che saranno conformi all' *Allegato C*, hanno lo stesso valore degli ordinari boni nominativi e possono essere usati anche per le armi e le buffetterie.

58. Le distribuzioni e le restituzioni di oggetti di corredo presso i reggimenti s'intendono fatte per conto dei distretti; epperò dovranno essere comprese fra le partite di credito e debito negli *Specchi* mod. 296.

59. Le entrate e le spese relative alla gestione del vestiario degli uomini di 2ª categoria saranno dai distretti dimostrate nella parte 2ª del *Riassunto trimestrale* in apposite colonne.

L'*Atto* 80 del 1879 rimane abrogato.

Il Ministro — B. Milon.

ALLEGATO A

ELENCO *degli oggetti di corredo che devono essere distribuiti agli individui di 2ª categoria chiamati sotto le armi.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri	Artiglieria da campagna	Artiglieria da fortezza	Genio
Asciugatoio	1	1	1	1	1
Berretto di panno con copertura di tela bianca	1	»	1	1	1
Berretto Fetz	»	1	»	»	»
Borraccia con coreggia	1	1	1	1	1
Borsa di pulizia completa	1	1	1	1	1
Camicie	2	2	2	2	2
Cappello da bersaglieri con copertura di tela bianca	»	1	»	»	»
Cappotto da fanteria	1	»	»	»	»
Cappotto da genio	»	»	»	»	1
Cappotto d'artiglieria	»	»	»	1	»
Coreggia da pantaloni	1	1	1	1	1
Cravatta da collo	1	1	1	1	1
Cucchiaio	1	1	1	1	1
Fazzoletti	2	2	2	2	2
Fodera bianca per berretti di panno	1	»	1	1	1
Gavetta	1	1	1	1	1
Ginocchiello di cuoio	1	1	»	»	»
Giubba di panno	»	1	(*) 1	(*) 1	(*) 1
Giubba di tela	1	1	1	1	1
Mantellina	»	1	»	»	»
Mutande	2	2	2	2	2
Panciotto	1	1	1	1	1
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Pastrano con cintolo	»	»	1	»	»
Pezzuole da piedi (paia)	2	2	2	2	2
Scarpe (paia)	2	2	1	2	1
Spazzole (ogni due uomini)	1	1	1	1	1
Speroni (paia)	»	»	1	»	»
Stivalini (paia)	»	»	(*) 1	»	(*) 1
Tascapane con coreggia	1	1	1	1	1
Tazza di latta	1	1	1	1	1
Teli da tenda con picchetti e funicella	1	1	1	1	1
Uose di tela (paia)	1	1	»	1	»
Valigia	»	»	(*) 1	»	»
Zaino a pelo	1	»	»	(*) 1	(*) 1
Zaino di pelle annerita	»	1	»	»	»

(*) Questi oggetti debbono essere distribuiti dai reggimenti d'artiglieria e genio.

Avvertenze.

1. Agli uomini di 2ª categoria si dovranno distribuire, a preferenza dei nuovi, oggetti usati, incominciando la distribuzione da quelli dell'ultima classe.

Similmente saranno poste in distribuzione tutte le robe di modello abolito a preferenza di quelle di modello regolamentare, e ciò in coerenza delle disposizioni esistenti.

2. Agli uomini della fanteria di linea in luogo del panciotto si distribuiranno fascie di lana sino a consumazione del fondo esistente.

3. Agli individui assegnati alle armi del genio e dell'artiglieria si dovranno distribuire berretti di nuovo modello sguerniti qualora non ve ne siano in magazzino di quelli guerniti.

4. Agli individui assegnati alle armi a piedi sarà distribuito un paio di sottopiedi da uose di ricambio coi bottoni gemelli da includersi nella borsa di polizia.

5. Agli individui assegnati all'artiglieria da campagna saranno somministrate gavette di latta invece di quelle di lamiera.

6. Agli individui assegnati all'artiglieria da campagna invece di scarpe potranno essere distribuiti stivalini di vecchio modello da quei distretti che ne siano tuttavia provvisti.

7. Agli individui assegnati alle compagnie treno del genio sarà distribuito, invece del cappotto, il pastrano con cintolo.

8. Le scarpe che gli uomini del genio ricevono dai distretti saranno adoperate nei viaggi per raggiungere il reggimento e per ritornare al distretto e nei servizi interni di quartiere.

9. I cappotti e le giubbe saranno dai distretti distribuiti sprovvisti di numeri agli spallini.

I numeri vi saranno poi applicati dai reggimenti, che conteggieranno la spesa a carico delle rispettive masse generali.

ALLEGATO B. *(Sarà tracciato a mano)*

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

. . Compagnia — ° Trimestre 188

BONO per i sottoindicati oggetti di (1) . . . . . (2) . . . . . al magazzino per gli uomini di 2ª categoria chiamati per l'istruzione annuale.

Designazione degli oggetti	Classe d'uso	Quantità in cifre	Quantità in tutte lettere	Prezzo d'ogni oggetto	Importo	Annotazioni

A . . . . . li . . . . . 188 .

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

(1) Se di *corredo*, *d'armamento* ecc. — (2) Si dirà se *ricevuti*, oppure *restituiti*.

N. **123**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 217). — **Mutande per infermi**. — 25 agosto

Essendosi riconosciuto conveniente di adottare per uso degli infermi un tipo di mutande alquanto diverso nella forma da quello in uso per la truppa delle varie armi, questo Ministero ne approvò il tipo speciale, stato prescelto, in seguito ad un esperimento.

Ha inoltre stabilito che le mutande da infermi possano essere fatte o colla tela in cotone (basino), già in uso per tutto l'esercito, o con una tela di lino e canapa.

Le prime sono specialmente indicate per la stagione invernale, le seconde per i mesi più caldi dell'anno. Le direzioni di sanità hanno per altro la facoltà di farne usare una sola specie quando lo credano utile, o lo richieggano le condizioni del clima in quella regione dove si trovano gli ammalati.

L'opificio d'arredi militari spedirà a ciascuna direzione di sanità i due campioni delle mutande, nonchè un campione della tela di lino e canapa.

I corpi che amministrano infermerie di presidio riceveranno anche i due campioni suddetti delle mutande.

Ecco ora la descrizione di questo capo di corredo e i relativi conti; quella e questi da inserire nella parte 3ª della Istruzione sulle divise, fascicolo riguardante gli oggetti in uso presso le direzioni di sanità militare.

Mutande per infermi.

Le mutande per infermi sono costruite colla tela di cotone greggia (basino) in uso per le mutande della truppa a piedi, oppure con tela di lino e canapa cremata, a seconda delle differenti stagioni dell'anno in cui devono usarsi e delle diverse località, più calde o più fredde in cui trovansi gli ospedali militari.

Dette mutande sono eguali nella forma e si compongono di due parti, anteriore e posteriore. Sopra quest'ultima sono poste, come rialzo, due striscie di egual tela delle mutande.

Superiormente sono munite di guaina entro cui scorre un forte nastro di filo greggio il quale serve a stringere convenientemente le mutande alla vita.

Una lista di egual nastro viene cucita come rinforzo lungo tutto lo sparato della parte anteriore interna.

I gambali sono tenuti piuttosto larghi e cuciti interamente

fino alla loro estremità, sulla quale è formato un orlo colla stessa tela, di 20 mill. circa, ripiegato in dentro.

Le mutande sono di due diverse dimensioni o taglie come appare dal seguente specchio.

SPECCHIO *delle misure delle mutande per infermi*

di tela cotone greggia (Basino).

Taglie	LUNGHEZZA		Altezza complessiva della parte anteriore e posteriore	METÀ GROSSEZZA		
	Esterna	Interna della inforcatura		della coscia	del ginocchio	del fondo
1ª	1080	800	720	360	260	220
2ª	1040	760	720	360	260	220

SPECCHIO *delle misure delle mutande per infermi*

di tela di lino e canapa cremata.

Taglie	LUNGHEZZA		Altezza complessiva della parte anteriore e posteriore	METÀ GROSSEZZA		
	Esterna	Interna della inforcatura		della coscia	del ginocchio	del fondo
1ª	1080	800	740	370	270	230
2ª	1040	760	740	370	270	230

CONTO *di costruzione delle mutande per infermi.*

Qualità delle materie e manifattura	Unità di misura	Prezzo parziale	Di tela cotone greggia (basino)		Di tela di lino e canapa cremata	
			Quantità	Valore	Quantità	Valore
Tela in cotone greggia (basino alta m. 0,64) .	Metri	0 85	2 23	1 896	» »	» »
Tela di lino e canapa cremata alta m. 0,70 .	»	0 80	» »	» »	2 23	1 784
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	.	» »	» »	» 385	» »	» 385
Prezzo di costo. . .				2 281	L.	2 169
Prezzo di conteggio. . .				2 30	L.	2 20

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2,05 di nastro di filo greggio alto da mill. 15 a 20, a L. 0,16 il metro.

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle mutande per gli infermi.*

Taglie	Quantità di stoffa per cadun capo	Lavorazioni generali		
		Quantità da costruirsi su 100	Quantità di stoffa per caduna taglia	
1ª	2. 28	33	75	24
2ª	2. 20	67	147	40
	Totali . . .	100	222	64
	Media per ogni capo M.		2	23

Il Ministro — B. Milon.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 35. Pubblicato il 4 settembre 1880. **Parte 1.**

LUGLIO 25. — R. Decreto che stabilisce la nuova pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali militari e tabella indicante le nuove paghe da corrispondersi a detto personale, *pag.* 367.

Atto N. **124**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 55). — **R. Decreto che stabilisce la nuova pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali militari e tabella indicante le nuove paghe da corrispondersi a detto personale**. — 25 luglio.

RELAZIONE A S. M.

SIRE,

Con R. Decreto del 1° settembre 1865 venne stabilita la pianta organica del personale inferiore pei magazzini centrali militari.

In allora fu fatta la distinzione di operai e di lavoranti perchè erasi previsto che nei magazzini il personale suddetto, oltre allo attendere all'imballaggio degli oggetti, e alla conservazione dei tessuti, dovesse anche eseguire le confezioni del corredo militare.

Ma ora che i magazzini centrali in forza delle nuove disposizioni che ne regolano il servizio, sono semplicemente depositi di tessuti e di oggetti acquistati dal commercio, e che la lavorazione dei capi di vestiario viene eseguita e presso l'opificio d'arredi militari e presso i corpi del regio esercito, cessa il bisogno di conservare le due succennate categorie d'impiego. Perciò ho l'onore di proporre a V. M. che ne sia conservata una sola, quella degli operai, ciò che rende pur necessario modificare l'assimilazione militare data prima d'ora

---

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 34, *Atto* N. 122, pag. 359. — Al secondo comma del N. 57, *sopprimere l'inciso*: che saranno conformi all'Allegato C.

a questo personale per stabilire i suoi diritti di fronte alla legge delle pensioni.

In questa occasione si risolverebbe la questione d'un miglioramento stabile nelle condizioni economiche di questi individui.

Già fino dal 1872 un provvedimento ministeriale ammesso dalla Real Corte dei Conti, aumentava alcun poco le paghe giornaliere al personale inferiore dei magazzini, le quali non erano più, ed oggi maggiormente non sono, in relazione al prezzo dei generi di prima necessità, sensibilmente aumentato dopo il 1865. Ma quel provvedimento adottato senza carattere di stabilità in momento in cui più sensibile s'era fatto sentire il rincaro dei viveri, non è tale da stabilire il dovuto equilibrio tra i guadagni e i bisogni di questa classe di persone.

Per conseguenza occorre una nuova tabella delle paghe giornaliere nella quale l'aumento si verifichi maggiore negli infimi gradi, per attenuarsi in quei di mezzo, oltre i quali non è necessario farlo andare.

Resterebbe per ultimo conservato il sistema di alimentare la massa generale uomini delle direzioni dei magazzini centrali militari, mediante il prelevamento del 3 per 0/0 in aumento alle paghe mensilmente corrisposte al personale inferiore, perchè la medesima possa provvedere al pagamento di somme per titolo di compensi, sussidi, gratificazioni ed altre minute spese.

Il riferente spera che queste proposte, intese per un lato a mettere la pianta organica di cui trattasi in relazione all'ordinamento di quelli stabilimenti, per l'altro a migliorare la condizione di una modesta classe in servizio dello Stato, ottengano l'approvazione di V. M., ed ha perciò l'onore di presentarle il relativo progetto di Decreto che sostituisce quello del 1° settembre 1865 sopra ricordato, pregandola a volersi degnare di munirlo dell'augusta sua firma.

Il Ministro — F. Acton.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto in data 1° settembre 1865 sulla pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali militari e le relative paghe;

Visto l'altro Regio Decreto del 20 aprile 1879 relativo all'ordinamento degli operai borghesi presso i panifici militari;

Considerando che i magazzini centrali militari avendo ces-

sato di essere centri di lavorazione del vestiario non occorre altrimenti per essi la categoria dei lavoranti;

Ritenuta la necessità di un miglioramento nella paga del personale inferiore dei magazzini centrali e di riordinarne i gradi per modo che quelli e questi siano, per quanto è possibile, in maggiore analogia con la paga, la competenza di ragione giornaliera e i gradi stabiliti nel personale degli operai borghesi presso i panifici militari;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il personale inferiore pel servizio dei magazzini centrali militari consterà quind'innanzi di:

Capi operai di 1ª classe;
Capi operai di 2ª classe;
Operai di 1ª classe;
Operai di 2ª classe;
Operai di 3ª classe;

Il quadro numerico di tali individui verrà determinato dal Ministro della guerra con apposito decreto, a seconda delle esigenze locali.

Art. 2. Il personale inferiore viene retribuito in conformità dell'annessa tabella *A*, firmata d'ordine Nostro dal prefato Ministro della guerra.

Art. 3. Si aumenterà del tre per cento l'ammontare delle paghe corrisposte mensilmente al personale inferiore, e tale aumento dovrà portarsi in introito della massa generale uomini di ciascuna direzione dei magazzini centrali, per far fronte alle spese cui sopperisce la massa medesima.

Art. 4. Gli individui ascritti nel personale inferiore dei magazzini centrali militari sono ammessi a fruire della pensione di riposo, in base alle leggi vigenti per le pensioni militari per l'armata di terra, in data 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865, tenendo conto della seguente parificazione:

Ai capi operai la pensione di furiere maggiore;
Agli operai di 1ª e di 2ª classe quella di sergente;
Agli operai di 3ª classe quella di caporale.

Ai capi operai di 1ª classe che per effetto del Regio Decreto 1° settembre 1865 già si trovano pareggiati a guardarme, viene conservata tale assimilazione.

Art. 5. Il servizio utile al conseguimento della pensione di giubilazione si dovrà computare pei nuovi ammessi dal giorno della iscrizione a matricola, la quale tiene luogo dell'arruo-

lamento di cui all'art. 16 della legge 27 giugno 1880 sopraccitata, e per quelli che attualmente si trovano in servizio dal dì della loro ammissione quale resulta dalla matricola stessa.

Art. 6. Apposite istruzioni del Nostro Ministro della guerra determinano le norme per la accettazione, inscrizione e disciplina e per la responsabilità cui dovranno assoggettarsi gli individui del personale inferiore dei precitati magazzini, non essendo loro applicabile il regolamento di disciplina militare.

Art. 7. Le suddette Nostre provvidenze avranno effetto dal 1° del p. v. mese.

Art. 8. Il personale ora esistente verrà in detto giorno classificato giusta quelle disposizioni che, in armonia a quanto sopra, il prefato Ministro della guerra sarà per emanare.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1880.

UMBERTO

F. Acton.

TABELLA A *delle paghe da corrispondersi al personale inferiore dei magazzini centrali militari.*

Capi operai di 1ª classe	5 »
Capi operai di 2ª classe	3 50
Operai di 1ª classe	3 »
Operai di 2ª classe	2 75
Operai di 3ª classe	2 50

Roma, addì 25 luglio 1880.

Visto d'ordine S. M.
Il Ministro della guerra.
F. Acton.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 36. Pubblicato il 10 settembre 1880. **Parte 1.**

SETTEMBRE 6. — Compilazione degli itinerari ed assegnazione delle tappe pei militari viaggianti sulle ferrovie. *pag.* 371.

» 6. — Apertura della nuova stazione detta *Stazione delle Ploppe* sulla linea Bologna-Firenze. *pag.* 372.

» 6. — Cambiamento di denominazione della stazione di Reggiolo Gonzaga sulla linea Mantova-Modena, *pag.* 372.

Atto N. **125**. — FERROVIE (Nota N. 108). — **Compilazione degli itinerari ed assegnazione delle tappe pei militari viaggianti sulle ferrovie**. — 6 settembre.

Verificandosi non di rado che talune autorità militari, per la compilazione di itinerari od assegnazione di tappe ai militari viaggianti sulle ferrovie, si valgono del prontuario del 1874 per l'assegnazione delle località di tappa pei viaggi in ferrovia, questo Ministero crede necessario di porle in avvertenza, che colla pubblicazione nell'anno 1876 del Regolamento sul servizio dei trasporti (su ferrovie e sulle navi), il quale all'articolo 9 contiene le norme da seguire per la determinazione degli itinerari ed assegnazione delle tappe, si deve intendere abolito il prontuario sopracitato.

Il Ministro — B. Milon.

ERRATA-CORRIGE

all'Atto 122 sull'Istruzione degli uomini di 2ª categoria.

Pag. 360 - *a*) Cancellare la *fodera bianca per berretto di panno*, essendo già compresa nella seconda riga dello specchio.

Pag. 360 - *b*) Aggiungere l'asterisco alle cifre dei pantaloni di panno per artiglieria da fortezza e da campagna, nonchè a quella per gli speroni.

Pag. 361 - *c*) Alle avvertenze aggiungere questa:

10). I berretti potranno essere dati senza la copertura, lasciando la cura ai reggimenti di questa distribuzione.

N. **126**. — FERROVIE (Nota N. 109). — **Apertura della nuova stazione detta *Stazione delle Pioppe* sulla linea Bologna-Firenze.** — 6 settembre.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 1° settembre 1880 verrà aperta al pubblico servizio la nuova stazione detta *Stazione delle Pioppe* situata fra Marzabotto e Vergato, linea Bologna-Firenze.

Nella 2ª parte del prontuario militare delle distanze chilometriche sulle ferrovie dovrà pertanto essere fatta la seguente aggiunta nella casella della lettera *S* (repertorio delle piccole stazioni).

Stazione delle Pioppe . .	Bologna	chilom. 33.
	Vergato . .	» 6.

Il Ministro — B. Milon.

N. **127**. — FERROVIE (Nota N. 110). — **Cambiamento di denominazione della stazione di Reggiolo Gonzaga sulla linea Mantova-Modena.** — 6 settembre.

Si prevengono le autorità militari che a cominciare dal 20 agosto 1880 la stazione di Reggiolo Gonzaga, appartenente alla linea Mantova-Modena, ha preso la denominazione di Gonzaga Reggiolo; se ne dà avviso invitando le autorità suddette a far praticare nel prontuario militare, parte 1ª, la relativa rettificazione.

Il Ministro — B. Milon.

Roma — Tip. G. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 37. Pubblicato il 17 settembre 1880. **Parte 1.**

SETTEMBRE 13. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (Edizione 1878), *pag.* 373.

» 14. — Spostamento della stazione di Montepulciano della linea Empoli-Chiusi, *pag.* 379.

» 14. — Apertura del tronco Picerno-Potenza della linea Eboli-Potenza, *pag.* 382.

» 15. — Modificazione nelle dotazioni di regolamenti di mobilitazione, *pag.* 383.

Atto N. **128**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. (Nota N. 149). — **Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (Edizione 1878)**. — 13 settembre.

Categoria	Numero	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
		Modello regolamentare.				
		ARMI PORTATILI.				
6ª	6	Daghe da istituti militari corte. .	N°	6	70	Abolita
»	11bis	Fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870	»	45	50	Aggiunta
»	12bis	Fucili corti da istituti militari Modello 1870	»	42	50	Id.
»	13bis	Sciabole-baionette di fucili corti da istituti militari Mod. 1870. . .	»	13	00	Id.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
		Modello regolamentare.				
		PARTI D'ARMI.				
6ª	75	Bottoncini del codolo di daghe da istituti militari corte	N°	0	14	Abolita
»	86	Bottoni di cappe di foderi di daghe da istituti militari corte . . .	»	0	12	Id.
»	136	Cappe di foderi di daghe da istituti militari corte	»	0	60	Id.
»	211	Foderi di daghe da istituti militari corte	»	2	25	Id.
»	227	Foderi sguerniti di daghe da istituti militari corte	»	1	00	Id.
»	239	Fornimenti di lame di daghe da istituti militari, corte	»	1	90	Id.
»	287	Lame di daghe da istituti militari, corte	»	2	20	Id.
»	383	Puntali di foderi di daghe da istituti militari, corte	»	0	55	Id.
»	96*bis*	*Fermi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870, anteriori, digrossati	»	0	05	Variante
»	211*bis*	*Fermi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870, posteriori, digrossati.	»	0	10	Id.
»	281*bis*	*Basi di mirini di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870, digrossate	»	0	05	Id.
»	282*bis*	*Basi di mirini di moschetti da cavalleria Mod. 1870, digrossate .	»	0	05	Id.
»	287*bis*	Alzi da fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870, ultimati e graduati	»	3	00	Aggiunta
»	288*bis*	Alzi da fucili corti da istituti militari Mod. 1870, ultimati e graduati	»	2	95	Id.
»	289*bis*	Bacchette da fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870. . . .	»	1	20	Id.
»	290*bis*	Bacchette da fucili corti da istituti militari Mod. 1870	»	0	70	Id.
»	291*bis*	Calcioli da fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870. . . .	»	0	85	Id.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
6ª	292bis	Calcioli da fucili corti da istituti militari Mod. 1870	N°	0	80	Aggiunta
»	294bis	*Canne da fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870 (senz'alzo e senza culatta mobile)	»	12	60	Id.
»	296bis	*Canne da fucili corti da istituti militari Mod. 1870 (senz'alzo e senza culatta mobile).	»	12	40	Id.
»	297bis	Foderi di sciabole-baionette da fucili corti da istituti militari Mod. 1870	»	2	70	Id.
»	298bis	Foderi sguerniti di sciabole-baionette da fucili corti, da istituti militari Mod. 1870	»	1	48	Id.
»	299bis	Lame di sciabole-baionette di fucili corti da istituti militari Mod. 1870	»	3	40	Id.
		Modello vario.				
		ARMI PORTATILI.				
»	619bis	Daghe corte da istituti militari. .	»	6	70	Id.
		Modello vario.				
		PARTI D'ARMI.				
»	698bis	Bottoncini del codolo di daghe corte da istituti militari	»	0	14	Id.
»	699bis	Bottoni di cappe di foderi di daghe corte da istituti militari . . .	»	0	12	Id.
»	700bis	Cappe di foderi di daghe corte da istituti militari.	»	0	60	Id.
»	701bis	Foderi di daghe corte da istituti militari	»	2	25	Id.
»	702bis	Foderi sguerniti di daghe corte da istituti militari	»	1	00	Id.
»	703bis	Fornimenti di lame di daghe corte da istituti militari	»	1	90	Id.
»	704bis	Lame di daghe corte da istituti militari	»	2	20	Id.
»	705bis	Puntali di foderi di daghe corte da istituti militari	»	0	55	Id.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
		Congegni e macchine di prova. Strumenti verificatoi e loro riscontri.				
		PER ARMI PORTATILI.				
12ª	482bis	Staze del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino di fucili e moschetti da fanteria modello 1870	N°	3	00	Abolita
»	483bis	Staze del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino di moschetti da cavalleria Mod. 1870.	»	3	00	Id.
»	484bis	Riscontri di staze del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino di fucili e moschetti da fanteria Mod. 1870	»	3	00	Id.
»	485bis	Riscontri di staze del mirino mobile e dell'incastro nella base del mirino di moschetti da cavalleria Mod. 1870	»	3	00	Id.
»	496bis	Forme misure della camera del cilindro e misura della profondità dell'incastro per l'orlo della cartuccia nel cilindro di pistole a rotazione Mod. 1874 (*rifiuto in servizio*).	»	12	00	Id.
»	497bis	Forme misure della camera del cilindro e misura della profondità dell'incastro per l'orlo della cartuccia nel cilindro di pistola a rotazione Mod. 1874 (*accettazione e rifiuto in fabbricazione*). . .	»	12	00	Id.
»	498bis	Misure della penetrazione del becco del cane nell'incastro per l'orlo della cartuccia di pistole a rotazione Mod. 1874 (*tocca in servizio*).	»	5	00	Id.
»	499bis	Misure della penetrazione del becco del cane nell'incastro per l'orlo della cartuccia di pistola a rotazione Mod. 1874 (*non tocca in servizio*).	»	5	00	Id.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
12ª	500*bis*	Misure del diametro posteriore della camera del cilindro di pistole a rotazione Mod. 1874 (*accettazione e rifiuto in fabbricazione*). . .	N°	11	00	Abolita
»	121*ter*	Misure del diametro anteriore della camera del cilindro di pistole a rotazione Mod. 1874 (*accettazione e rifiuto in fabbricazione*). . .	»	11	00	Id.
»	126*ter*	Garbi di casse, in legno, di fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870.	»	4	95	Aggiunta
»	127*ter*	Garbi di casse, in legno, di fucili corti da istituti militari Mod. 1870 .	»	4	00	Id.
»	128*ter*	Garbi di riscontri di ritti d'alzi di fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870	»	13	20	Id.
»	129*ter*	Garbi di riscontri di ritti d'alzi di fucili corti da istituti militari Mod. 1870	»	12	10	Id.
»	130*ter*	Intervallatoi di fascette seconde e terze di fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870	»	5	50	Id.
»	131*ter*	Intervallatoi di fascette seconde e terze di fucili corti da istituti militari Mod. 1870	»	5	00	Id.
»	132*ter*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870	»	7	70	Id.
»	133*ter*	Intervallatoi tra mirino e zoccolo di fucili corti da istituti militari Mod. 1870	»	6	00	Id.
»	139*ter*	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870 .	»	6	60	Id.
»	140*ter*	Piastrine del congegno per verificare la posizione di alzi ed altezze delle divisioni di fucili corti da istituti militari Mod. 1870. . .	»	6	00	Id.
»	157*ter*	Sagome del disopra di casse di fucili mezzani da istituti militari Modello 1870	»	18	70	Id.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura		Annotazioni
12ª	158ter	Sagome del disopra di casse di fucili corti da istituti militari Mod. 1870.	N°	17	00	Aggiunta
»	159ter	Sagome del disotto di casse di fucili mezzani da istituti militari Mod. 1870	»	6	60	Id.
»	160ter	Sagome del disotto di casse di fucili corti da istituti militari Modello 1870	»	6	00	Id.
»	161ter	Staze di casse di fucili mezzani e corti da istituti militari Mod. 1870 .	»	13	75	Id.

Il Ministro — B. Milon.

N. **129**. — FERROVIE (Nota N. 111). — **Spostamento della stazione di Montepulciano della linea Empoli-Chiusi**. — 14 settembre.

Si prevengono le autorità militari che col giorno 16 del mese di agosto p. p. venne aperta per Montepulciano una nuova stazione in sostituzione di quella ora esistente la quale rimane soppressa.

La nuova stazione è situata a chilom. 3 in meno dalla vecchia partendo da Roma per la via di Chiusi, ed il fabbricato viaggiatori trovasi situato a chilom. 10 dall'abitato.

In conseguenza di tale spostamento le distanze fra la nuova stazione di Montepulciano e le altre stazioni indicate nella Parte 1ª e 2ª del Prontuario militare dovranno essere modificate come segue:

PARTE PRIMA

Abbiategrasso	492	Brescia	503
Acqui	462	Brindisi	810
Alba	495	Buffaloria	936
Albanina	197	Cajanello	365
Albenga	437	Candela	597
Alessandria	428	Casma	400
Ancona	259	Carrara	238
Aquila	531	Casale	461
Arezzo	82	Caserta	442
Ariano	514	Casoria	437
Arona	530	Castelfranco	328
Asti	462	Castellamare	471
Aversa	427	Catanzaro	1108
Bari	699	Cecina	207
Barletta	644	Ceprano	306
Battipaglia	517	Cerignola	610
Benevento	475	Cesena	363
Bergamo	551	Chiavari	313
Biella	534	Chieti	420
Bologna	302	Chieri	514
Borgoforte	389	Chivasso	534
Borgo S. Donnino	414	Civitavecchia	245
Bovino	543	Codroipo	558
Brandizzo	539	Como	552

Conegliano	502	Milano C.	504
Corigliano	951	Modena	339
Cotrone	1049	Mondovì	477
Crema	507	Montesilvano	599
Cremona	464	Monza	517
Cuneo	550	Mortara	468
Desenzano	475	Napoli	444
Eboli	524	Narni	117
Faenza	352	Nocera	481
Fano	289	Nola	437
Ferrara	349	Novara	493
Fiorenzuola	428	Novi	406
Firenze S. M. N.	170	Oneglia	463
Foggia	576	Orbetello	175
Foligno	130	Orte	100
Forlì	366	Orvieto	57
Fossano	527	Padova	426
Frosinone	281	Palazzolo	530
Gallarate	545	Parma	392
Genova P. P.	352	Pavia	468
Genova P. B.	349	Perugia	90
Gerace	1191	Pesaro	301
Gioia del Colle	752	Pescara	405
Giulianova	368	Peschiera	460
Gozzano	529	Piacenza	449
Grosseto	137	Pinerolo	556
Grumo	720	Pisa	184
Iesi	232	Pistoia	204
Imola	337	Pizzighettone	471
Ivrea	567	Pontassieve	151
Lecce	840	Portici	452
Lecco	555	Porto Civitanova	302
Livorno	202	Porto Maurizio	466
Lodi	485	Porto S. Giorgio	318
Lonato	480	Ravenna	386
Lucca	205	Reggio Calabria	1286
Lugo	358	Reggio Emilia	364
Maddaloni (Romano)	417	Reggiolo Gonzaga	374
Maglie	877	Rimini	335
Mantova	401	Roma	184
Massa	226	Rossano	962

Rovigo	382	Susa	572
Rubiera	352	Taranto	813
Salerno	498	Termoli	495
Saline	237	Terni	130
Saluzzo	530	Torino P. N.	518
S. Benedetto del Tronto	344	Torino P. S.	524
S. Bonifacio	461	Tortona	425
S. Germano Cassino	333	Trani	657
S. Miniato	147	Trecase	503
S. Pietro in Casale	326	Treviglio	536
S. Remo	489	Treviso	475
S. Severo	553	Udine	581
S. Vito Lanciano	434	Varese	564
S. M. Capua	406	Vasto	469
Sarzana	244	Velletri	226
Savigliano	514	Venezia	463
Savona	396	Ventimiglia	504
Scafati	471	Vercelli	484
Sinigallia	268	Vergato	264
Siena	73	Verolanova	487
Solmona	472	Verona P. V.	440
Solopaca	447	Verona P. N.	437
Somma	549	Vicenza	456
Sparanisi	385	Vigevano	481
Spezia	260	Voghera	441
Spoleto	156		

PARTE SECONDA

Asciano	40	Follonica	155
Campiglia Marittima	172	Frassinetto	170
Castagneto	190	Gavurrano Potassa	140
Castiglione del Lago	36	Lucignano	21
Castiglione Fiorentino	64	Magione	69
Chianciano	7	Monte Amiata	75
Chiusi	17	Monte Antico	92
Cortona	53	Montepescali	125
Ellera	80	Paganico	100
Ficulle	34	Panicale	29

Passignano	59	Sinalunga	15
Rapolano	34	Stecciano	117
Rocca Strada	108	Terontola	46
S. Giovanni d'Asso	53	Torrenieri	62
S. Vincenzo	183	Torrita	9
S. Angelo Cunigiano	86		

S'invitano pertanto le autorità suddette a far operare nel detto Prontuario le relative rettificazioni.

Il Ministro — B. Milon.

N. **139**. — FERROVIE (Nota N. 112). — **Apertura del tronco, Picerno-Potenza della linea Eboli-Potenza.** — 14 settembre.

Si prevengono le autorità militari che col 1° del mese di settembre venne aperto all'esercizio il tronco Picerno-Potenza di Basilicata, sulla linea Eboli-Potenza.

Le distanze fra le due nuove stazioni Tito e Potenza, e quella dell'intera linea fino ad Eboli sono date dalla seguente tabella, che verrà aggiunta a quella inserta nella Nota N. 62 del *Giornale Militare* dell'anno in corso.

Eboli	Campagna	Contursi	Sicignano	Buccino	Ponte S. Cocco	Romagnano	Balvano	Bella Muro	Baragiano	Picerno		
75	69	57	51	43	41	36	29	22	19	7	**Tito**	
86	80	67	61	53	52	46	40	32	30	18	11	**Potenza**

La stazione di Tito dista 4 chilom. dall'abitato
Id. di Potenza dista 3 chilometri dall'abitato.

In conseguenza dell'apertura di detto tronco sono da effettuarsi le seguente variazioni ed aggiunte.

Al Prontuario delle distanze chilometriche da stazione a stazione, Parte 2ª (Repertorio delle piccole stazioni), aggiungere in ordine alfabetico alle rispettive caselle delle lettere T e P.

Tito da Eboli chilom. 75.

Potenza da Eboli chilom. 86 come è indicato dalla tabella innanzi segnata.

All'Itinerario generale del Regno, vol. 1°, nelle osservazioni all'Itinerario generale N° 25, pag. 28, aggiungere da Salerno alla stazione ferroviaria di Potenza chilom. 113.

Alla nota itineraria aggiungere il tronco Picerno-Potenza.

Ed alla carta delle ferrovie, annessa al Prontuario suddetto, sostituire il segno convezionale di ferrovia in esercizio ed aggiungervi le suddette 2 stazioni di Tito e Potenza, avvertendo che il fabbricato viaggiatori trovasi per Tito a destra e per Potenza a sinistra della linea per chi proviene da Picerno.

Il Ministro — B. Milon.

N. **131**. — ISTRUZIONI PER LA MOBILITAZIONE. (Nota N. 11). — **Modificazione nelle dotazioni di regolamenti**. — 15 settembre.

Dalle dotazioni dei regolamenti fissati pei comandi di battaglione e reparti corrispondenti negli specchi 68, 84 e 97 del Tomo II delle Istruzioni per la mobilitazione, sono eliminati i regolamenti già compresi nella dotazione delle compagnie o degli squadroni.

Dai mentovati specchi, alle colonne:

Maggiorità di battaglione, Comando di battaglione o *Maggiorità di divisione di cavalleria*, debbono pertanto essere tolte le indicazioni relative ai seguenti regolamenti:

Codice penale per l'esercito;
Regolamento di disciplina militare e suoi allegati;
Regolamento di servizio in guerra;
Regolamento d'amministrazione e contabilità;
Regolamento di servizio interno.

Nello specchio N° 84 si toglieranno pure, dalla stessa colonna, l'*Istruzione pei zappatori*, e il *Regolamento sul servizio di marcia e trasporti*.

A pagina 71 del Tomo II sovraccitato è aggiunto, al N° 15, il capoverso seguente:

Nelle casse e cassette di cancelleria saranno costudite anche le dotazioni di regolamenti e di carte geografiche e topografiche.

Il Ministro — B. Milon.

Roma — Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 38. Pubblicato il 24 settembre 1880. **Parte 1.**

AGOSTO 29. — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 385.

» 29. — Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 29 agosto 1880, *pag.* 407.

SETTEMBRE 21. — Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria, *pag.* 431.

Atto N. **132**. — QUADRI ORGANICI (Nota N. 56). — **R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 29 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 30 settembre 1873, N. 1591 (serie 2ª);

Vista la legge in data 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), relativa a modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del regno, stabilita dalla legge in data 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª);

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 col quale furono stabilite le ultime tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

---

* ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 31, Atto N. 116, pag. 331. — Colonna 4, linea 27 ove dice: 3ª Acri e Bisignano, *leggasi*: 5ª Acri e Bisignano.

Vista legge in data 19 luglio 1880, N. 5535 (serie 2ª), sul riordinamento dell'arma dei carabinieri reali;

Vista la legge in data 25 luglio 1880, N. 5551 (serie 2ª), che approva il bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'anno 1880;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle graduali e numeriche di formazione N. 9, 10, 17, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 43, 46, 48 e 55 annesse al Nostro Decreto del 25 marzo 1879, sono rispettivamente sostituite quelle che con identica numerazione sono annesse al presente Decreto e per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Biella, addì 29 agosto 1880.

UMBERTO.

B. Milon.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 10 reggimenti d'artiglieria da campagna.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 10 batterie, 3 compagnie treno ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO					10 reggimenti
	Stato maggiore	10 batterie	3 compagnie treno	Deposito	Totali del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	10
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	10
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	»	4	40
Capitani (aiutanti maggiori in 1° ufficiale pel materiale, comandanti di batterie e compagnie treno)	2	10	3	1	16	160
Maestri di equitazione (1)	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ufficiali di batterie e di compagnie treno)	4	30	9	»	43	430
Capitani medici	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	10
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	10
Tenenti e sottotenenti veterinari	4	»	»	»	4	40
Capitani contabili	»	»	»	2	2	20
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	20
Totali	20	40	12	5	77	770
Truppa.						
Furieri maggiori	5	»	»	»	5	50
Furieri (di batteria, comp. o di contabilità)	»	10	3	2	15	150
Sottufficiali di maggiorità (2)	5	»	»	»	5	50
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	10
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	10
Sergenti (di batteria o comp. e di contabilità)	»	50	15	8	73	730
Caporali maggiori	5	20	6	»	31	310
Caporali furieri (di batt. o comp. e di cont.)	»	10	3	6	19	190
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4	40
Caporali (di maggiorità e di batt. o comp.)	2	70	21	7	100	1000
Appuntati	»	70	21	»	91	910
Trombettieri	»	20	6	1	27	270
Maniscalchi	»	10	3	»	13	130
Sellai	»	10	3	»	13	130
Vivandieri	1	»	»	»	1	10
Soldati	2	730	219	26	977	9770
Totali	26	1000	300	50	1376	13760
Cavalli di truppa	4	540	120	»	664	6640

(1) Ufficiali fuori quadro.

(2) Il 7° ed il 10° artiglieria hanno rispettivamente in più un sottufficiale istruttore di scherma per le batterie d'istruzione.

Nota. — Fino a quando il numero dei maestri di equitazione non sia sufficiente, la carica di maestro di equitazione continuerà ad essere coperta da ufficiali inferiori, i quali saranno considerati fuori di quadro.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 4 reggimenti d'artiglieria da fortezza.

(Ciascun reggimento composto di 1 stato maggiore, 15 compagnie ed 1 deposito)

GRADI	UN REGGIMENTO				4 reggimenti
	Stato maggiore	15 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	4
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	4
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	15	1	17	68
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e ufficiali di compagnia)	4	45	2	51	204
Capitani medici	1	»	»	1	4
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	4
Capitani contabili	»	»	2	2	8
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	8
Totali	13	60	7	80	320
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	20
Furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	2	17	68
Sottufficiali di maggiorità	3	»	»	3	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	4
Capi armaiuoli	1	»	»	1	4
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	60	8	68	272
Caporali maggiori	5	30	2	37	148
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	15	6	21	84
Caporali trombettieri	4	»	»	4	16
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	105	7	114	456
Appuntati	»	105	»	105	420
Trombettieri	»	30	2	32	128
Maniscalchi	»	»	1	1	4
Sellai	»	»	1	1	4
Vivandieri	1	»	»	1	4
Soldati	2	1140	38	1180	4720
Totali	24	1500	67	1591	6364
Cavalli	»	»	24	24	96

N.B. Il 14° reggimento d'artiglieria ha in più un sottufficiale istruttore di scherma per la compagnia d'istruzione.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione degli 80 reggimenti di fanteria di linea.

(Ciascun reggimento
è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni di 4 compagnie ed 1 deposito).

GRADI	UN REGGIMENTO				80 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	(1) 80
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	80
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	240
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	12	1	14	1120
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	3120
Capitani medici	1	»	»	1	80
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	160
Capitani contabili	»	»	1	1	80
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	160
Totali	12	48	1	61	5120
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	80
Furieri maggiori	4	»	»	4	320
Furieri (di maggiorità, di compagnia e di contabilità)	2	12	2	16	1280
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	2	160
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	80
Capi armaiuoli	1	»	»	1	80
Sergenti musicanti	1	»	»	1	80
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	80
Sergenti (di compagnia e di contabilità)	»	48	6	54	4320
Caporali maggiori	4	24	»	28	2240
Caporali furieri (di compagnia e di contabilità)	»	12	6	18	1440
Caporali musicanti	1	»	»	1	80
Caporali trombettieri	3	»	»	3	240
Caporali zappatori	3	»	»	3	240
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	6	79	6320
Appuntati	»	72	»	72	5760
Zappatori	»	24	»	24	1920
Musicanti	16	»	»	16	1280
Trombettieri	»	24	1	25	2000
Vivandieri	2	»	»	2	160
Soldati	15	912	31	958	76640
Totali	58	1200	52	1310	104800
Cavalli	3	»	»	3	240

(1) I colonnelli di stato maggiore incaricati del comando di un reggimento tengono il posto di altrettanti colonnelli di fanteria.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori: Distretti di 1ª classe — 1 distretto	Stati maggiori: Distretti di 1ª classe — 8 distretti	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe principali di mobilitazione — 1 distretto	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe principali di mobilitazione — 11 distretti	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe ordinari — 1 distretto	Stati maggiori: Distretti di 2ª classe ordinari — 69 distretti	Compagnie permanenti — 1 compagnia	Compagnie permanenti — 98 compagnie	Totale per 88 distretti	Annotazioni
Ufficiali										I distretti di 1ª classe hanno l'istesso quadro organico siano o no *principali di mobilitazione*.
Colonnelli (comandanti) . . .	1	8	»	»	»	»	»	»	8	I distretti di 1ª classe hanno due compagnie permanenti ciascuno; quelli di 2ª classe ne hanno una, meno i distretti di Siena e di Cosenza che ne hanno due.
Tenenti colonnelli (comandanti).	»	»	1	11	1	69	»	»	80	
Tenenti colonnelli o maggiori .	1	8	»	»	»	»	»	»	8	
Maggiori (*a*)	»	»	1	11	1	69	»	»	80	
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia). .	1	8	1	11	1	69	1	98	186	Ad ogni compagnia permanente è comandato un ufficiale subalterno dell'arma di fanteria.
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia).	2	16	1	11	1	69	1	98	194	
Capitani medici	1	8	1	11	1	69	»	»	88	Oltre all'attuale quadro organico sono provvisoriamente conservate tre compagnie permanenti con quadro ridotto in ragione di una per ciascuno dei distretti di Lucca, Caserta e Messina, e ciò fino alla formazione dei distretti di Spezia, Frosinone e Cefalù.
Maggiori contabili	1	8	1	11	»	»	»	»	19	
Capitani contabili	3	24	2	22	1	68	»	»	114	
Tenenti e sottotenenti contabili.	3	24	3	33	4	272	»	»	329	
Totali . .	13	104	11	121	10	685	2	196	1106	
Scrivani ed assistenti locali (*b*) .	»	»	»	»	»	»	»	»	503	Dal distretto di Livorno dipendono tre guardiani dell'isola di Capraia.
Truppa										

Furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	11	1	69	1	98	186
Capi armaiuoli (*c*)	»	»	»	»	»	»	»	»	65
Sergenti (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	11	1	69	3	294	382
Caporali maggiori	1	8	1	11	1	69	1	98	186
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	»	»	8
Caporali furieri (di contabilità e di compagnia)	2	16	1	11	1	69	1	98	194
Caporali di compagnia	»	»	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	1	8	1	11	1	69	»	»	88
Appuntati	»	»	»	»	»	»	2	196	196
Trombettieri	»	»	»	»	»	»	2	196	196
Soldati	»	»	»	»	»	»	50	4900	4900
Totali	8	64	6	66	6	414	64	6272	6881
Cavalli	1	8	1	11	1	69	»	»	88
Forza supplementare (*d*)									
Sergenti	»	»	»	»	»	»	»	»	4
Caporali maggiori	»	»	»	»	»	»	»	»	14
Caporali	»	»	»	»	»	»	»	»	86
Appuntati	»	»	»	»	»	»	»	»	32
Soldati	»	»	»	»	»	»	»	»	1946
Totale	»	»	»	»	»	»	»	»	2082

hanno maggiore contabile la carica di relatore è esercitata dal maggiore di fanteria

(*b*) Gli scrivani ed assistenti locali sono ripartiti fra i distretti per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

(*c*) I capi armaiuoli sono ripartiti fra i distretti per disposizione ministeriale e non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

(*d*) La forza supplementare è destinata a supplire alle esigenze del servizio variabili per ogni distretto e ai caporali e soldati panattieri. Questa forza può essere aumentata o diminuita per disposizione ministeriale secondo le circostanze, e può pure comprendere l'aumento di qualche ufficiale subalterno per il servizio speciale di presidio che prestano alcune compagnie permanenti.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. Milon.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione delle truppe alpine.

(10 battaglioni — 36 compagnie)

GRADI	Stati maggiori di battaglione: 1 battaglione	Stati maggiori di battaglione: 10 battaglioni	Compagnie: 1 compagnia	Compagnie: 36 compagnie	TOTALI 10 battagl. - 36 comp.	Annotazioni
Ufficiali.						
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione)	1	10	»	»	10	La riunione delle compagnie in battaglioni è stabilita per determinazione ministeriale.
Capitani (comandanti di compagnia)	»	»	1	36	36	
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° e di compagnia)	1	10	4	144	154	
Totali	2	20	5	180	200	
Truppa.						
Furieri maggiori	1	10	»	»	10	
Furieri di compagnia	»	»	1	36	36	
Capi armaiuoli	1	10	»	»	10	
Sottufficiali zappatori	1	10	»	»	10	
Sergenti di compagnia	»	»	8	288	288	
Caporali maggiori	1	10	4	144	154	
Caporali trombettieri	1	10	»	»	10	
Caporali furieri	»	»	1	36	36	
Caporali zappatori	»	»	2	72	72	
Caporali di compagnia	»	»	16	576	576	
Appuntati	»	»	16	576	576	
Trombettieri	»	»	5	180	180	
Zappatori	»	»	20	720	720	
Soldati	5	50	171	6156	6206	
Caporali aiutanti d'ospedale	»	»	1	36	36	I caporali aiutanti d'ospedale ed i soldati infermieri fanno parte delle compagnie di sanità militare e sono soltanto aggregati alle compagnie alpine.
Soldati infermieri	»	»	5	180	180	
Totali	10	100	250	9000	9100	
Cavalli	»	»	1	36	36	

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica del corpo invalidi e veterani.

(Stato maggiore e 6 compagnie).

	Ufficiali
2	Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori, di cui uno comandante del corpo).
7	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).
19	Tenenti e sottotenenti (di cui uno aiutante maggiore in 2°).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Ufficiali subalterni contabili.
32	Totale.
	Truppa
Numero indeterminato	Furieri maggiori.
	Furieri.
	Sergenti.
	Caporali.
	Soldati

Nota. — Sono conservati i *guardarmi* nominati tali prima della promulgazione della legge del 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA 29.

Tabella graduale e numerica di formazione dei carabinieri

UFFICIALI	Comitato	LEGIONI												Totali
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
Presidente del comitato (ufficiale generale già compreso nella tabella dello stato maggiore generale).	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Membri del comitato (ufficiali generali come sopra)	3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
Colonnelli	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Tenenti colonnelli	1	1	1	»	1	1	1	1	1	1	1	1	2	14
Maggiori (1)	»	3	2	2	2	2	3	3	1	2	2	2	2	26
Capitani	1	11	11	5	11	10	10	10	8	10	8	10	12	117
Tenenti	3	29	30	14	31	26	30	35	21	37	18	23	18	315
Sottotenenti	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»	»	»	1	4
Tenente medico	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Capitano veterinario	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Tenente o sottotenente veterinario	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
Tenenti contabili	»	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
Sottotenenti contabili														
Totali	9	48	48	26	49	43	48	53	35	54	33	40	33	519
Scrivani locali	5	28	24	20	20	20	28	28	20	28	20	20	»	281
Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.														
Capitano	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	1
Tenente	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1
Totali	»	»	»	»	»	»	1	»	1	»	»	»	»	2

(1) Può essere tenente colonnello o maggiore.

Nota. — Gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio interno degli arsenali marittimi sono a disposizione del Ministero della marina ed a carico del bilancio del dicastero stesso.

I carabinieri aggiunti per le stazioni provvisorie sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Alla legione allievi possono inoltre essere assegnati due istruttori di equitazione.

Roma, addì 29 agosto 1880.

reali (comitato, 11 legioni territoriali ed 1 legione allievi).

TRUPPA	Comitato	LEGIONI												Totali
		Bari	Bologna	Cagliari	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Piacenza	Roma	Torino	Verona	Allievi	
A piedi.														
Marescialli d'alloggio magg.	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Marescialli d'alloggio capi	»	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	17
Marescialli d'alloggio	1	53	45	1	40	27	59	60	26	49	20	40	6	427
Brigadieri	4	246	208	24	226	217	205	202	167	240	182	201	50	2232
Vice-brigadieri	»	105	108	23	79	57	85	98	50	92	41	75	85	893
Carabinieri	4	1382	1315	130	1141	1026	1372	1287	837	1303	858	993	10	11658
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1300	1300
A cavallo.														
Marescialli d'allogio magg.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Marescialli d'alloggio capi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	»	1	2
Marescialli d'alloggio	»	11	8	17	11	10	10	12	8	15	9	5	2	118
Brigadieri	»	35	12	106	12	14	37	42	7	41	7	22	12	347
Vice-brigadieri	»	24	25	48	18	21	28	23	19	26	14	11	24	281
Carabinieri	»	230	122	572	114	120	230	272	70	314	76	131	8	2271
Allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	200	200
Totali	9	2038	1900	923	1613	1491	2028	1998	1195	2083	1209	1483	1705	19075
Cavalli dei carabinieri reali	»	300	167	713	155	165	305	319	113	397	106	172	47	3019
Cavalli di truppa	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	150	150
Totali	»	300	167	713	155	165	305	319	113	397	106	172	197	3169
Per il servizio nell'interno degli arsenali marittimi.														
A piedi.														
Marescialli d'alloggio	»	»	»	»	»	»	2	»	2	»	»	2	»	6
Brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
Vice-brigadieri	»	»	»	»	»	»	6	»	9	»	»	3	»	18
Carabinieri	»	»	»	»	»	»	60	»	100	»	»	42	»	202
Totali	»	»	»	»	»	»	74	»	126	»	»	50	»	250
Stazioni provvisorie.														
Carabinieri aggiunti (a piedi)	»	90	125	30	45	30	80	115	10	50	15	10	»	(1) 600

(1) Per colmare l'eventuale deficienza nella forza organica effettiva dei R. Carabinieri.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. Milon.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica del corpo sanitario.

	Comitato di sanità militare.
1	Presidente (maggior generale medico).
4	Membri (colonnelli medici).
1	Chimico farmacista ispettore.
	Segreteria.
1	Segretario (maggiore medico) (1).
3	Capitani o tenenti medici.
1	Sottofarmacista.
4	Scrivani locali.
	Ospedali militari e venti compagnie di sanità militare.
	UFFICIALI.
10	Colonnelli medici.
18	Tenenti colonnelli medici.
40	Maggiori medici.
46	Capitani medici.
70	Tenenti medici. Sottotenenti medici.
20	Capitani contabili
54	Tenenti e sottotenenti contabili.
258	Totale ufficiali.
59	Scrivani locali per gli ospedali militari.
	TRUPPA.
20	Furieri.
63	Sergenti.
27	Caporali maggiori.
20	Caporali furieri.
139	Caporali.
66	Appuntati.
1264	Soldati.
1599	Totale truppa.

(1) Può essere anche capitano.

Avvertenza. — Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità fra i vari ospedali è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

La Forza degli uomini di truppa di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del corpo di commissariato militare.

10	Colonnelli commissari.	
11	Tenenti colonnelli commissari.	
28	Maggiori commissari.	
106	Capitani commissari.	
109	Tenenti commissari	Compresi 18 ufficiali subalterni commissari controllori.
55	Sottotenenti commissari	
319	Totale.	
129	Scrivani locali (alle direzioni territoriali di commissariato ed ai panifici militari).	

Nota. — Nel presente quadro organico non sono compresi gli ufficiali commissari che possono trovarsi a coprire una delle posizioni prescritte dalle varie tabelle per ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
B. MILON

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali contabili.

Numero delle tabelle	Comando, corpo od ufficio cui gli ufficiali contabili sono addetti	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Totali
6	Comando del corpo di stato magg. .	»	1	2		3	6
9	10 regg. d'artiglieria da campagna .	»	»	20		20	40
10	4 id. id. da fortezza . .	»	»	8		8	16
14	2 id. del genio	»	»	4		8	12
17	80 id. di fanteria di linea . . .	»	»	80		160	240
18	10 id. di bersaglieri	»	»	10		20	30
20	88 distretti militari.	»	19	114		329	462
25	20 reggimenti di cavalleria . . .	»	»	40		40	80
28	Corpo invalidi e veterani	»	»	1		2	3
29	Carabinieri reali	»	»	12		24	36
30	Ospedali militari	»	»	20		54	74
36	Istituto topografico militare . . .	»	»	1		2	3
42	Scuola di guerra	»	»	1		1	2
44	Accademia militare	»	»	1		2	3
45	Scuola militare	»	»	1		2	3
46	4 collegi militari	»	»	4		4	8
48	Scuola normale di cavalleria . . .	»	»	2		1	3
49	3 battaglioni d'istruzione	»	»	3		6	9
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	3	3	8		24	38
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	1	»	5		9	15
55	4 magazzini di corpo d'armata . .	1	3	4		24	32
56	Opificio di arredi militari	»	»	3		4	7
57	Farmacia centrale militare . . .	»	»	1		1	2
58	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	1		7	8
—	Sussistenze militari	»	11	40		94	145
—	A disposizione del Ministero per la formazione di 4 nuovi distretti principali di mobilitazione. . .	»	4	»		»	4
	Totali . . .	5	41	386	566	283	1281

Nota. — Gli ufficiali contabili fuori quadro non sono compresi nella presente tabella e devono essere computati in più dell'organico.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica riepilogativa del personale ragionieri d'artiglieria.

2	Ragionieri capi di 1ª classe.
6	Idem. di 2ª id.
18	Ragionieri principali di 1ª classe.
18	Idem. di 2ª id.
18	Ragionieri di 1ª classe.
35	Idem. di 2ª id.
70	Aiutanti ragionieri.
167	Totale.
89	Scrivani locali (per i comandi e le direzioni d'artiglieria).

Alcuni posti di aiutante ragioniere sono occupati da aspiranti aiutanti ragionieri.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 41.

Tabella numerica riepilogativa degli scrivani locali.

Numero della tabella	Uffici e servizi cui gli scrivani sono addetti	Numero degli scrivani locali
	Ministero della guerra	40
3	Comitato di stato maggior generale.	4
4	Id. di artiglieria e genio	22
5	Id. delle armi di linea	5
6	Comando del corpo di stato maggiore, comandi di corpi d'armata e comandi di divisione militare	128
14	Due reggimenti del genio	12
19	Comandi superiori dei distretti militari	20
20	Distretti militari	503
26	Deposito di allevamento cavalli	6
29	Comitato e legioni dei carabinieri reali	261
30	Comitato di sanità militare ed ospedali militari . .	63
32	Direzioni di commissariato e panifici militari . . .	129
35	Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari territoriali	35
36	Istituto topografico militare	6
38	Comandi e direzioni di artiglieria	89
39	Comandi e direzioni del genio	112
42	Scuola di guerra	7
43	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	3
44	Accademia militare	16
45	Scuola militare	24
46	Collegi militari	64
47	Scuola normale di fanteria	3
48	Scuola normale di cavalleria	3
52	Ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi	85
53	Ufficio d'amministrazione di personali militari vari .	30
55	Magazzini di corpo d'armata	40
56	Opificio di arredi militari	12
57	Farmacia centrale militare.	2
58	Stabilimenti militari di pena	22
	Totale . . .	1746

Nota. — Gli scrivani locali sono impiegati parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

Roma, addì 29 agosto 1880

V^a^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola di guerra

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (Ufficiale pagatore).
11	Professori titolari militari (ufficiali superiori e capitani) (*).
14	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Maestro di equitazione (*).
2	Maestri civili di scherma.
34	Totale.
7	Scrivani ed assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

1	Comandante (tenente generale o maggior generale).
1	Comandante in 2° (colonnello o tenente colonnello) (*).
12	Capitani (professori, istruttori ed aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Maestro d'equitazione (*).
1	Professore titolare civile di lettere e scienze.
1	Maestro civile di scherma.
17	Totale.
3	Scrivani locali.

*) Ufficiali fuori quadro.
L'aiutante maggiore in 1° è anche incaricato dell'insegnamento.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione dei collegi militari.

	1 collegio militare	4 collegi militari
UFFICIALI.		
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) (*) . .	1	4
Comandanti in 2° (maggiori) (*).	1	4
Capitani (di compagnia ed aiutanti maggiori in 1°) (*).	4	16
Tenenti e sottotenenti di compagnia (*)	6	24
Capitani contabili	1	4
Tenenti e sottotenenti contabili	1	4
Professori e maestri civili	18	72
Totali . . .	32	128
Scrivani ed assistenti locali	16	64
TRUPPA.		
Furieri maggiori	1	4
Sottufficiali di governo	6	24
Trombettieri.	3	12
Totali . . .	10	40

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

TABELLA N. 48. — *Tabella graduale e numerica di formazione*

(Stato maggiore, 1 squadrone d'istruzione,

UFFICIALI	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	Due squadroni palafrenieri	Totali
* Comandante (colonnello)	1	»	»	1
* Comandante in 2° e relatore (tenente-colonnello)	1	»	»	1
* Maggiore	1	»	»	1
* Capitano a disposizione	1	»	»	1
* Capitano (aiutante maggiore in 1°)	1	»	»	1
* Tenente (aiutante maggiore in 2°)	1	»	»	1
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Capitani contabili (direttore dei conti ed ufficiale di massa)	2	»	»	2
Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore e ufficiale di matricola).	1	»	»	1
* Capitani (ufficiali di squadrone)	»	1	2	3
* Tenenti e sottotenenti (ufficiali di squadrone).	»	4	8	12
Istruttore d'equitazione (civile).	1	»	»	1
* Istruttori d'equitazione (sottotenente di cavalleria).	1	»	»	1
Totali . . .	16	5	10	31
Scrivani locali	3	»	»	3

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 29 agosto 1880.

della scuola normale di cavalleria.

2 squadroni palafrenieri).

	TRUPPA	Stato maggiore	Squadrone d'istruzione	1° Squadrone palafrenieri	2° Squadrone palafrenieri	Totali
Stato Maggiore	Furiere maggiore	1	»	»	»	1
	Sottufficiali di maggiorità	6	»	»	»	6
	Furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	2	»	»	»	2
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Caporale maggiore	1	»	»	»	1
	Caporale trombettiere	1	»	»	»	1
	Caporale furiere di contabilità	1	»	»	»	1
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	1
Squadroni	Furieri	»	1	1	1	3
	Sergenti di contabilità	»	1	»	»	1
	Sergenti	»	8	4	8	20
	Sergenti allievi	»	16	»	»	16
	Caporali maggiori (Allievi con paga di caporale)	»	30	»	»	30
	Caporali furieri	»	»	1	1	2
	Caporali	»	»	8	13	21
	Caporali (Allievi con paga di appuntati)	»	60	»	»	60
	Appuntati	»	»	15	12	27
	Trombettieri	»	3	3	3	9
	Maniscalchi	»	1	1	2	4
	Allievi maniscalchi	»	1	1	»	2
	Sellai	»	1	»	2	3
	Allievi sellai	»	1	1	»	2
	Soldati (Allievi)	»	110	»	»	110
	Soldati	»	»	125	150	275
	Totali	19	233	160	192	604
Cavalli di truppa		»	»	»	»	600

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. Milon.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica
dei 4 magazzini di corpo d'armata.

	1 magazzino	4 magazzini
Ufficiali.		
Direttori (tenenti colonnelli o maggiori contabili) . .	1	4
Capitani contabili	1	4
Tenenti e sottotenenti contabili	6	24
Tenenti e sottotenenti commissari controllori . . .	4	16
Totali . . .	12	48
Scrivani locali	10	40
Truppa.		
Soldati	4	16

Roma, addì 29 agosto 1880.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
B. MILON.

N. **133.** — QUADRI ORGANICI (Nota N. 57). — **Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al Regio Decreto del 29 agosto 1880.** — 29 agosto.

In seguito al Regio Decreto del 29 agosto 1880, agli specchi N. 5, 6, 7, 12, 15, 19 e 22 annessi all'*Atto* N. 54 del 1879 sono rispettivamente sostituiti quelli che con identica numerazione sono annessi al presente *Atto*.

Il Ministro — B. Milon.

Specchio N. 5.

Comandi locali di artiglieria compresi in ogni direzione territoriale.

DIREZIONI	COMANDI LOCALI
Torino . .	Bard — Exilles Fenestrelle.
Alessandria	Casale — Vinadio.
Piacenza .	Pavia — Parma — Pizzighettone.
Genova . .	Savona — Spezia — Ventimiglia.
Verona . .	Milano — Brescia — Peschiera — Rocca d'Anfo — Legnago — Mantova — Bergamo.
Venezia .	Chioggia — Palmanova — Treviso.
Bologna .	Modena.
Firenze . .	Livorno — Portoferraio — Siena — Orbetello — Perugia.
Roma . .	Civitavecchia — Aquila — Campobasso — Foggia — Cagliari — Sassari.
Napoli . .	Capua — Gaeta — Salerno — Bari — Brindisi — Lecce — Potenza — Catanzaro — Reggio Calabria.
Messina. .	Palermo — Siracusa — Girgenti.

SPECCHIO N. 6.

Specchio di riparto organico di un

(Uno stato maggiore, quattro brigate, dieci

	UFFICIALI	Stato maggiore	BATTERIE				TRENO		Deposito	Totale del reggimento
			Una batteria	Brigata di 3 batterie	Brigata di 4 batterie	Totale delle 3 brigate di batterie	Una compagnia	Brigata del treno		
Stato maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Relatore (tenen. colonn.)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Ufficiale per il materiale (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Maestro d'equitazione (ufficiale inferiore)	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente o sottot. medico	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capitano veterinario	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Tenente o sottotenente veterinario	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (ten. o sottot. contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiali dei conti e di matricola (tenente o sottotenente contabile)	»	»	»	»	»	»	»	1	1
Battorie e compagnie	Capitani	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	30	3	9	»	39
	Totali	8	4	15	19	49	4	15	5	76

Nota. — Il 7° ed il 10° reggimento hanno rispettivamente in più un sottufficiale istruttore di scherma. Ogni reggimento ha un capo sarto, un capo calzolaio, ed un capo sellaio che non sono

(a) I sottufficiali di maggiorità nei reggimenti d'artiglieria da campagna hanno i seguenti impieghi:
1 Istruttore di scherma.
1 Istruttore d'equitazione.
1 Guarda-selleria reggimentale.
1 Guarda-carreggio reggimentale.
1 Capo-operaio del laboratorio di riparazione.

reggimento di artiglieria da campagna.

batterie, tre compagnie treno ed un deposito).

	TRUPPA	Stato maggiore	BATTERIE				TRENO		Deposito	Totale del reggimento
			Una batteria	Brigata di 3 batterie	Brigata di 4 batterie	Totale delle 3 brigate di batterie	Una compagnia	Brigata del treno		
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	1	1
	Sottuffic. di maggiorità	(a) 5	»	»	»	»	»	»	»	5
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	3	»	1	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	3	»	1	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	»	»	1
Batterie e compagnie	Furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Sergenti	»	5	15	20	50	5	15	4	69
	Caporali maggiori	»	2	6	8	20	2	6	»	26
	Caporali furieri	»	1	3	4	10	1	3	1	14
	Caporali	»	7	21	28	70	7	21	7	98
	Appuntati	»	7	21	28	70	7	21	»	91
	Trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	20	2	6	1	27
	Maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi maniscalchi	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Allievi sellai	»	1	3	4	10	1	3	»	13
	Soldati	»	69	207	276	690	69	207	25	922
	Totali truppa	14	100	303	403	1009	100	303	50	1376
	Cavalli di truppa	4	54	162	216	540	40	120	»	664

pei reparti d'istruzione.
militari e non vanno quindi computati nella forza.

SPECCHIO N. 7.

—

Specchio di riparto organico di un

(Uno stato maggiore, quattro brigate,

	UFFICIALI	Stato maggiore	BRIGATE E COMPAGNIE: Una Compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	Totali
Stato Maggiore	Comandante di reggimento (colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Relatore (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	1
	Comandanti di brigata (maggiori)	»	»	1	1	4	»	4
	Aiutante maggiore in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	1
	Aiutanti maggiori in 2° (tenenti o sottotenenti)	»	»	1	1	4	»	4
	Capitano medico	1	»	»	»	»	»	1
	Tenente medico	1	»	»	»	»	»	1
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiali di massa (capitano contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore (tenente o sottotenente contabile)	»	»	»	»	»	1	1
	Ufficiale dei conti e di matricola (tenente o sottoten. cont.)	»	»	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	3	4	15	1	16
	Tenenti e sottotenenti	»	3	9	12	45	2	47
	Totale ufficiali	5	4	14	18	68	7	80

Nota. — Ogni reggimento ha un capo sarto ed un capo calzolaio che non sono militari e

(1) Il 14 reggimento d'artiglieria ha in più un sottufficiale istruttore di scherma

eggimento d'artiglieria da fortezza.

indici compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Stato maggiore	BRIGATE E COMPAGNIE: Una compagnia	Brigata di 3 compagnie	Brigata di 4 compagnie	Totali delle 4 brigate	Deposito	Totali
Stato Maggiore	Furieri maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Furiere di contabilità	»	»	»	»	»	1	1
	Sottufficiali di maggiorità	(1) 3	»	»	»	»	»	3
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	1	4	»	5
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	»	»	5	5
	Caporali trombettieri	»	»	1	1	4	»	4
	Caporali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	2
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	»	»	2
	Vivandiere	1	»	»	»	»	»	1
Compagnie	Furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Sergenti	»	4	12	16	60	4	64
	Caporali maggiori	»	2	6	8	30	2	32
	Caporali furieri	»	1	3	4	15	1	16
	Caporali	»	7	21	28	105	7	112
	Appuntati	»	7	21	28	105	»	105
	Trombettieri	»	2	6	8	30	2	32
	Allievi trombettieri	»	2	6	8	30	1	31
	Maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo maniscalco	»	»	»	»	»	1	1
	Allievo sellaio	»	»	»	»	»	1	1
	Soldati	»	74	222	296	1110	35	1145
	Totali truppa	12	100	303	403	1512	67	1591
	Muli di truppa	»	»	»	»	»	24	24

on vanno quindi computati nella forza.

el reparto d'istruzione.

SPECCHIO N. 12.

Specchio di riparto organico

(Stato maggiore del reggimento, tre

	UFFICIALI	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Comandante del reggimento (colonnello)	1	»	»	»	1
	Comandanti di battaglione: tenente colonnello. .	»	»	1	»	1
	Comandanti di battaglione: maggiori	»	»			2
	Relatore (maggiore)	»	»	»	1	1
	Aiutante maggiore in 1° (capitano) .	1	»	»	»	1
	Aiutante maggiore in 2° (tenenti) .	»	»	1	»	3
	Capitano medico	1	»	»	»	1
	Tenenti o sottotenenti medici . . .	2	»	»	»	2
	Direttore dei conti (capitano contabile)	»	»	»	1	1
	Ufficiale pagatore e dei conti (ufficiale subalterno contabile) . . .	»	»	»	1	1
	Ufficiale di massa e matricola (ufficiale subalterno contabile) . . .	»	»	»	1	1
Compagnie	Capitani	»	1	4	1	13
	Tenenti e sottotenenti	»	3	12	»	36
	Totale ufficiali . . .	5	4	18	5	64

Nota. — I due furieri di maggiorità sono scelti fra i proposti al grado di furiere maggiore possa avere disponibili due furieri maggiori per i reparti di milizia mobile.

di un reggimento di fanteria di linea.

battaglioni di quattro compagnie ed un deposito).

	TRUPPA	Stato magg. del reggimento	Una compagnia	Un battaglione	Deposito	Totale
Stato Maggiore	Capo musica	1	»	»	»	1
	Furieri maggiori	1	»	1	»	4
	Furiere di contabilità	»	»	»	1	1
	Furieri di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	2
	Sottufficiale zappatore	1	»	»	»	1
	Capo armaiuolo	1	»	»	»	1
	Sergente musicante	1	»	»	»	1
	Sottufficiale trombettiere	1	»	»	»	1
	Sergenti di contabilità	»	»	»	4	4
	Caporali maggiori	1	»	1	»	4
	Caporali furieri di contabilità	»	»	»	3	3
	Caporale musicante	1	»	»	»	1
	Caporali trombettieri	»	»	1	»	3
	Caporali zappatori	»	»	1	»	3
	Caporali di maggiorità	1	»	»	»	1
	Musicanti	16	»	»	»	16
	Allievi musicanti	10	»	»	»	10
	Allievi armaiuoli	2	»	»	»	2
	Soldati conducenti	»	»	1	»	3
	Vivandieri	2	»	»	»	2
Compagnie	Furieri	»	1	4	1	13
	Sergenti	»	4	16	2	50
	Caporali maggiori	»	2	8	»	24
	Caporali furieri	»	1	4	1	13
	Caporali	»	6	24	6	78
	Appuntati	»	6	24	»	72
	Trombettieri	»	2	8	1	25
	Zappatori	»	2	8	»	24
	Allievi trombettieri	»	2	8	1	25
	Allievi zappatori	»	1	4	»	12
	Soldati	»	73	292	30	906
	Totali truppa	43	100	405	52	1310
	Cavalli da tiro	»	»	1	»	3

devono essere esercitati nel disimpegno delle funzioni di detto grado, onde il reggimento

SPECCHIO N. 15

Specchio che determina la classe, il riparto delle compagnie permanenti, assegnati transitoriamente ai distretti durante il

A. —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Torino	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Pinerolo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ivrea	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Vercelli	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Alessandria	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Cuneo	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Mondovì	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Milano	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Varese	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Novara	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Como	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Monza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Brescia	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Bergamo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecco	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Verona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Vicenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Mantova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Rovigo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Padova	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Treviso	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Venezia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Udine	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Belluno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Piacenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Voghera	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Pavia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lodi	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

gli ufficiali, gli scrivani e assistenti locali e gli uomini di truppa periodo di riordinamento dei distretti stessi.

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 comp. una è destinata al distr. di Casale.
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	5	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	

Segue **A.** —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Parma	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Cremona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Genova	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Savona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Bologna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Reggio Emilia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Modena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ferrara	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ravenna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ancona	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Forlì	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Pesaro	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Macerata	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Ascoli Piceno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Firenze	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Livorno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lucca	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Perugia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Siena	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
		1	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	»
Arezzo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Spoleto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Orvieto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Roma	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Cagliari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
		1	»	»	»	»	»	»	»	1	3	»	»	»
Sassari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Chieti	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Aquila	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Foggia	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Teramo	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Campobasso	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	ANNOTAZIONI
»	1	1	»	»	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Massa (Spezia)
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	»	»	1	2	5	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Pistoia.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
1	1	1	»	»	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando sarà formato il distretto di Massa (Spezia).
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	Compagnia presidiaria distaccata in Oristano.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	

Segue **A.**

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore							Compagnie			In soprannumero	
			Colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli comandanti	Tenenti colonnelli o maggiori	Maggiori	Capitani aiutanti maggiori in 1°	Tenenti o sottotenenti aiutanti maggiori in 2°	Capitani medici	Capitani	Tenenti o sottotenenti	Tenenti o sottotenenti comandati	Capitani di fanteria	Tenenti o sottotenenti di fanteria
Napoli	1ª	2	1	»	1	»	1	2	1	2	2	2	»	»
Nola	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Caserta	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Gaeta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Benevento	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Salerno	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Campagna	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Avellino	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Bari	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Barletta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Lecce	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Potenza	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Taranto	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Catanzaro	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	1	1
Reggio Calabria	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Cosenza	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	4	»	»	»
Palermo	1ª	3	1	»	1	»	1	2	1	3	3	3	1	1
Trapani	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Caltanissetta	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Girgenti	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Messina	2ª	2	»	1	»	1	1	1	1	2	2	2	»	»
Catania	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
Siracusa	2ª	1	»	1	»	1	1	1	1	1	1	1	»	»
A disposizione del Ministero per la formazione di nuovi distretti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Avvertenza. — Gli ufficiali di fanteria in soprannumero sono destinati a coprire le cariche

Ufficiali.

Ufficio d'amministrazione									ANNOTAZIONI
Maggiori contabili	Capitani contabili direttori dei conti	Capitani contabili ufficiali di massa	Capitani contabili ufficiali di matricola	Tenenti contabili ufficiali di massa	Tenenti contabili ufficiali di matricola	Tenenti o sottotenenti contabili a disposizione	Scrivani locali	Assistenti locali	
1	1	1	1	»	»	3	6	3	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	1	»	»	1	2	5	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una è destinata al distretto di Castrovillari (Rossano).
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
1	1	1	1	»	»	3	4	3	Delle 3 compagnie una è destinata al distretto di Cefalù.
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	3	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	Delle 2 compagnie una sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù.
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
»	1	»	»	1	1	2	4	2	
4	7	»	»	7	7	14	23	14	

aiutanti maggiori in 1° od in 2° presso i distretti che rimangono da formarsi.

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore										Compagnie		
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Torino	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Pinerolo	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	3	1	1	3	1
Ivrea	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	3	1
Vercelli	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Alessandria	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Cuneo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	3	1	1	3	1
Mondovì	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Milano	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Monza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Varese	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Novara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Como	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Brescia	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	2	1	2	6	2
Bergamo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lecco	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	3	1
Verona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	2	1	1	4	1
Vicenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Mantova	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Rovigo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Padova	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Treviso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Belluno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	2	1	1	4	1
Venezia	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Udine	1ª	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Piacenza	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Voghera	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Pavia	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lodi	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Parma	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Cremona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Genova	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Savona	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Compagnie							
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	ANNOTAZIONI
2	8	4	4	125	3	59	
1	4	2	2	58	»	»	Due allievi armaiuoli sono per i battaglioni alpini.
1	4	2	2	57	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	64	3	56	
1	4	2	2	59	»	»	Compagnia destinata al distretto di Casale.
1	4	2	2	58	»	»	Due allievi armaiuoli sono per i battaglioni alpini.
1	4	2	2	55	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
2	8	4	4	77	3	57	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	58	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
2	8	4	4	71	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	71	4	95	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	64	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	12	2	2	88	»	»	
1	4	2	2	54	3	43	
1	4	2	2	59	»	»	
1	9	2	2	75	»	»	Un allievo armaiuolo è per un battaglione alpino.
1	4	2	2	57	»	»	
2	8	4	4	65	»	»	
1	4	2	2	71	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	10	2	2	74	»	»	
1	7	2	2	63	»	»	
1	4	2	2	47	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	8	2	2	86	2	29	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Massa (Spezia).
1	4	2	2	61	»	»	

Segue **B**. —

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore										Compagnie		
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Bologna	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Reggio Emilia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Modena	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ferrara	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ravenna	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ancona	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Forlì	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Pesaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Macerata	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Ascoli Piceno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Firenze	1ª	2	1	1	»	»	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Livorno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lucca	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Perugia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Siena	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	3
Arezzo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Spoleto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Orvieto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Roma	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Cagliari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	3
Sassari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Chieti	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Aquila	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Foggia	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Teramo	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Campobasso	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Compagnie							
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	ANNOTAZIONI
1	4	2	2	69	3	67	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	79	»	»	
1	4	2	2	52	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	62	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	49	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
2	8	4	4	165	3	70	
1	4	2	2	58	»	»	Compagnia destinata al distretto di Pistoia.
1	4	2	2	54	»	»	
1	8	2	2	82	»	»	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Massa (Spezia).
1	4	2	2	67	2	34	
1	6	2	2	67	»	»	
1	14	16	4	174	»	»	Compagnia presidiaria distaccata ad Orbetello.
1	15	2	2	92	»	»	
1	4	2	2	57	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
2	10	4	4	139	3	48	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Frosinone.
1	7	2	2	67	»	»	
1	12	12	4	133	»	»	Compagnia distaccata ad Oristano.
1	8	2	2	62	»	»	
1	6	2	2	72	»	»	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	8	2	2	55	»	»	

DISTRETTI	Classe	Numero delle compagnie	Stato maggiore										Compagnie		
			Furieri maggiori	Furieri di contabilità	Capi armaiuoli	Sergenti di contabilità	Caporali maggiori di maggiorità	Caporali trombettieri	Caporali furieri di contabilità	Caporali di maggiorità	Allievi armaiuoli	Conducenti	Furieri	Sergenti	Caporali maggiori
Napoli	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
Nola	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Caserta	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Gaeta	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Benevento	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Salerno	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Campagna	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Avellino	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Bari	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Barletta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Lecce	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Taranto	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Potenza	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	4	1
Catanzaro	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Reggio Calabria	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Cosenza	2ª	2	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	2	6	7
Palermo	1ª	2	1	1	»	1	1	1	2	1	1	1	2	6	2
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	3	1
Trapani	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Caltanissetta	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Girgenti	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Messina	2ª	1	1	1	»	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
		1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»
Catania	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1
Siracusa	2ª	1	1	1	1	1	1	»	1	1	1	1	1	3	1

Avvertenza. — Il capo armaiuolo non venne assegnato a quei distretti che possono servirsi stanza fissa nei luoghi sede di distretto.

Truppa.

Compagnie							
Caporali furieri	Caporali	Appuntati	Trombettieri	Soldati	Caporali panattieri	Soldati panattieri	ANNOTAZIONI
2	8	4	4	95	3	67	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	67	»	»	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Frosinone.
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	56	»	»	
1	4	2	2	61	1	7	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	61	2	27	
1	4	2	2	54	»	»	
1	4	2	2	57	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	53	»	»	
1	4	2	2	59	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distr di Castrovillari (Rossano).
1	4	2	2	55	»	»	
2	24	16	4	198	»	»	
2	8	4	4	79	2	21	
1	4	2	2	55	»	»	Compagnia destinata al distretto di Cefalù.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	66	»	»	
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	68	2	24	
1	2	»	»	10	»	»	Compagnia che sarà sciolta quando verrà formato il distretto di Cefalù.
1	4	2	2	55	»	»	
1	4	2	2	51	»	»	

dell'opera di capi armaiuoli effettivi ad istituti o stabilimenti militari od a corpi aventi

SPECCHIO N. 19.

Specchio di riparto del personale addetto alle

	Alessandria	Ancona	Bari	Bologna	Brescia	Catanzaro	Chieti	Firenze
Direttori . { Colonnelli medici. .	»	»	1	1	»	»	»	1
Direttori . { Tenenti colonnelli id.	1	1	»	»	1	1	1	»
Tenenti colonnelli medici . . .	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori medici	3	1	2	3	1	1	1	2
Capitani medici	2	2	2	2	1	1	1	2
Tenenti e sottotenenti medici . .	4	2	2	2	3	2	2	4
Totali ufficiali medici . .	10	6	7	8	6	5	5	10
Farmacisti principali.	1	1	1	1	»	»	»	1
Farmacisti	1	»	»	1	1	1	1	2
Sottofarmacisti e sottofarmacisti aggiunti	3	1	3	1	1	2	1	2
Totali farmacisti. . . .	5	2	4	3	2	3	2	5
Capitani contabili.	1	1	1	1	1	1	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili .	3	2	2	2	2	2	2	3
Totali ufficiali contabili .	4	3	3	3	3	3	3	4
Scrivani locali.	3	2	2	3	2	2	2	4
Furieri	1	1	1	1	1	1	1	1
Sergenti	3	2	3	3	2	2	2	4
Caporali maggiori (aiutanti) . .	2	1	1	1	1	1	1	2
Caporali furieri.	1	1	1	1	1	1	1	1
Caporali (aiutanti)	11	1	2	2	7	1	1	2
Caporali (infermieri).	3	2	3	3	2	2	2	3
Appuntati (infermieri)	3	2	3	3	2	2	2	3
Soldati (aiutanti)	12	6	7	3	6	6	6	14
Soldati (infermieri)	91	25	32	42	54	22	23	46
Totali . . .	127	41	53	64	76	38	39	76

Nota. — Negli uomini di truppa sono compresi i caporali aiutanti ed i soldati infermieri

direzioni di sanità militare ed agli ospedali militari.

Genova	Messina	Milano	Napoli	Padova	Palermo	Perugia	Piacenza	Roma	Salerno	Torino	Varona	A disposizione del ministero	Totale
»	»	1	1	»	1	»	1	1	»	1	1	»	10
1	1	»	»	1	»	1	»	»	1	»	»	»	10
»	»	1	1	»	1	»	»	1	»	1	1	1	8
1	1	2	4	3	2	1	2	3	1	2	3	1	40
2	2	2	5	5	2	2	3	3	1	2	2	2	46
2	2	3	6	5	3	2	4	5	2	9	4	2	70
6	6	9	17	14	9	6	10	13	5	15	11	6	184
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	17
»	»	1	3	2	1	»	1	2	»	1	2	1	21
1	1	1	4	4	2	1	4	2	1	1	2	2	40
2	2	3	8	7	4	2	6	5	2	3	5	3	78
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
2	2	2	5	5	2	2	3	3	2	2	3	3	54
3	3	3	6	6	3	3	4	4	3	3	4	3	74
3	2	3	6	4	3	2	3	4	2	3	4	»	59
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
3	2	3	6	5	3	2	4	4	2	4	4	»	63
1	1	2	3	2	1	1	1	1	1	1	2	»	27
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	»	20
4	1	3	4	8	2	1	2	2	1	12	6	»	73
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
4	2	4	7	7	4	2	3	4	2	3	4	»	66
6	7	9	23	22	8	6	12	13	6	8	13	»	198
37	25	53	110	122	46	24	45	66	26	95	82	»	1066
61	42	80	162	175	70	40	72	96	42	128	117	»	1599

assegnarsi alle 36 compagnie alpine.

SPECCHIO N. 22.

Sezioni staccate di commissariato militare e panifici militari.

DIREZIONI territoriali di commissariato da cui dipendono	SEZIONI staccate	PANIFICI MILITARI
Torino . . .	—	Torino — Vercelli.
Alessandria	—	Alessandria — Casale — Savigliano.
Milano . . .	—	Milano — Novara.
Brescia. . .	—	Brescia.
Verona. . .	—	Verona — Mantova.
Padova . .	Venezia .	Padova — Venezia — Udine — Treviso.
Piacenza. .	Parma . .	Pavia — Piacenza — Parma — Cremona.
Genova . .	—	Genova.
Bologna . .	—	Bologna — Modena.
Ancona . .	—	Forlì — Ancona.
Firenze . .	Livorno .	Firenze — Livorno — Lucca.
Perugia . .	—	Perugia — Siena.
Roma . . .	Cagliari .	Roma — Cagliari.
Chieti . . .	—	Pescara.
Napoli . . .	Caserta. .	Napoli — Caserta — Capua — Gaeta.
Salerno . .	—	Salerno.
Bari	—	Bari.
Catanzaro .	—	
Palermo . .	—	Palermo.
Messina . .	—	Messina — Siracusa.

N. **134**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (Nota N. 76). — **Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria.** — 21 settembre.

A datare dal 1° ottobre prossimo le sottoaccennate brigate di cavalleria saranno composte nel modo per ciascuna indicato:

1ª	brigata	—	Reggimenti	Saluzzo (12°) e Lodi (15°);
3ª	id.	—	id.	Novara (5°) Montebello (8°) e Vittorio Emanuele (10°);
7ª	id.	—	id.	Nizza (1°) e Piemonte Reale (2°);
9ª	id.	—	id.	Piacenza (18°) e Roma (20°).

Il Ministro — B. Milon.

Roma Tip. C. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 39. Pubblicato il 1° ottobre 1880. **Parte 1.**

SETTEMBRE 27. — Trasporti in ferrovia delle famiglie di militari ed assimilati, *pag.* 433.

Atto N. **135**. — FERROVIE (Nota N. 113). — **Trasporti in ferrovia delle famiglie di militari ed assimilati**. — 27 settembre.

A datare dal 1° ottobre p. v. i trasporti delle famiglie di militari ed assimilati, non che dei loro bagagli e masserizie, verranno fatti *in servizio cumulativo* fra le amministrazioni ferroviarie dell'Alta Italia, delle Romane e delle Meridionali. Per conseguenza non sarà più necessaria la rinnovazione degli scontrini nelle stazioni di transito fra le amministrazioni ferroviarie suddette, come era prescritto dall'alinea 46 dell'Istruzione che fa seguito al Regolamento 8 giugno 1870 per i trasporti militari in ferrovia e sui laghi.

Il Ministro — B. MILON.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 37, *Atto* N. 129

Pag.	379.	— Albanina	*leggasi*:	Albaccina
»	»	— Casma	»	Capua
»	380.	— Lecce Km. 840	»	Lecce Km. 848
»	»	— Montesilvano Km. 599	»	Montesilvano Km. 399
»	»	— Reggiolo Gonzaga	»	Gonzaga Reggiolo
»	384.	— S. M. Capua Km. 406	»	S. M. Capua Km. 405
»	»	— Sparanisi	»	Sparanise
»	»	— Trecase	»	Trecate
»	»	— Frassinetto Km. 470	»	Frassineto Km. 70
»	»	— Gavurrano Potassa	»	Gavorrano (Potassa)
»	382	— S. Angelo Cunigiano	»	S. Angelo e Cinigiano

Atto N. 130, pag. 383. — Linea 7ª *ove dice*: nota, *leggasi*: carta

Roma Tip. G. Nagliero

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 40. Pubblicato il 9 ottobre 1880 **Parte 1.**

OTTOBRE 4. — Divieto d'introdurre nelle vetture di 1ª classe cassette di legno a spigoli vivi di qualunque dimensione massimamente se rivestite di lamine metalliche, *pag.* 435.

» 5. — Pratiche da farsi dai sottufficiali ammogliati, cui spetti la promozione, per comprovare il possesso della dote prescritta per gli ufficiali, *pag.* 436.

» 5. — Aggiunta all'Allegato N. 8, al Regolamento di disciplina (Regolamento per le licenze dell'esercito), *pag.* 436.

» 6. — Circa la trasmissione degli specchi e specchietti caratteristici di alcuni ufficiali, *pag.* 436.

» 7. — Riunione degli archivi militari parmensi all'archivio di Stato in Parma, *pag.* 437.

Atto N. **136**. — FERROVIE (Nota N. 114). — **Divieto di introdurre nelle vetture di 1ª classe cassette di legno a spigoli vivi di qualunque dimensione massimamente se rivestite di lamine metalliche.** — 4 ottobre.

Per disposizioni testè fatte dalle amministrazioni ferroviarie vennero escluse dalle vetture di 1ª classe *le cassette di legno a spigoli vivi di qualunque dimensione esse siano e massimamente se rivestite di lamine metalliche.*

Le cassette da bagaglio per ufficiali di fanteria e bersaglieri, prescritte coll'*Atto* N. 29 del 25 febbraio 1874, essendo comprese nella esclusione fatta, il Ministero crede opportuno di avvertirne i corpi e le amministrazioni dell'esercito a conveniente norma dei signori ufficiali ed a scanso di contestazione cogli agenti ferroviari.

Gli ufficiali pertanto i quali viaggino sulle ferrovie in vetture di 1ª classe ed abbiano con sè cassette del modello precitato dovranno consegnarle come bagaglio alla stazione di partenza, pagando, beninteso, l'importare del trasporto relativo.

Il Ministro — B. Milon.

N. **137**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 103). — **Pratiche da farsi dai sottufficiali ammogliati, cui spetti la promozione, per comprovare il possesso della dote prescritta per gli ufficiali.** — 5 ottobre.

Il Ministero determina, che ogni qualvolta un sottufficiale già ammogliato si trovi nel caso di soddisfare alle condizioni prescritte dall'art. 2° della legge 31 luglio 1871, relativa ai matrimoni degli ufficiali, per togliere l'ostacolo alla di lui promozione a sottotenente, di cui all'art. 13 dell'Istruzione 23 novembre 1873, debba rivolgere, per la prescritta via gerarchica, domanda al Ministero della guerra, onde essere autorizzato a fare le pratiche determinate dall'art. 3° del R. Decreto 31 luglio 1871 per l'esecuzione della succitata legge.

Il Ministro — B. Milon.

N. **138**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 104). — **Aggiunta all'allegato N. 2, al Regolamento di disciplina** (***Regolamento per le licenze nell'esercito***). — 5 ottobre.

« N. 124 *bis*. Meno in caso di urgente e constatato bisogno, « non potrà essere concessa licenza ordinaria all'ufficiale tra- « sferto di corpo o d'ufficio, prima che egli abbia raggiunta la « sua nuova destinazione ed assunte le funzioni della sua nuova « carica. »

Il Ministro — B. Milon.

N. **139**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA MILITARE (Nota N. 105). — **Circa la trasmissione degli specchi e specchietti caratteristici di alcuni ufficiali.** — 6 ottobre.

Risulta a questo Ministero come non da tutti i comandanti di corpo sia data un'identica interpretazione al disposto nel N. XVI dell'Istruzione per la compilazione degli specchi caratteristici in data 10 settembre 1868 intorno alla *via gerarchica* da seguirsi per la trasmissione di essi specchi.

A togliere ogni dubbio al riguardo, questo Ministero significa,

che lo specchio o specchietto dell'ufficiale, il quale ha cangiato di corpo o di destinazione negli ultimi sei mesi precedenti l'epoca prescritta per la compilazione degli specchi, dopo essere stato compilato per cura del comandante del corpo o distaccamento o del capo di servizio cui l'ufficiale prima apparteneva, e spedito poscia all'altro comandante di corpo o capo di servizio per quelle note che avesse da aggiungervi con inchiostro rosso, debba essere ritornato a chi lo compilò perchè da questo sia trasmesso al Ministero della guerra per via gerarchica, cioè per il tramite delle autorità militari sotto la cui dipendenza l'ufficiale ha nel corso dell'anno fatto una più lunga permanenza.

Il Ministro — B. Milon.

N. **140.** — MATRICOLA (Nota N. 37). — **Riunione degli archivi militari parmensi all'archivio di Stato in Parma**. — 7 ottobre.

Gli atti costituenti l'archivio della cessata amministrazione militare parmense, già conservati presso la sezione di commissariato militare in Parma, essendo stati consegnati all'archivio di Stato nella città stessa, alla tabella inserta a pagina 161 dell'*Istruzione per le matricole dell'esercito* è fatta la seguente variante:

« Ruoli delle truppe parmensi } Direzione dell'archivio di Stato in Parma.

Il Ministro — B. Milon.

Roma Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 41. Pubblicato il 16 ottobre 1880. **Parte 1.**

OTTOBRE 2. — Indennità d'ufficio al panificio di Pescara, *pag.* 439.
» 11. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 439.
» 12. — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (edizione 1878), *pag.* 441.

Atto N. **141**. — STIPENDI NEL R. ESERCITO (Nota N. 49).. — **Indennità d'ufficio al panificio di Pescara.** — 2 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 25 luglio 1880, N. 5551 (serie 2ª), che approva il bilancio definitivo di previsione delle spese della guerra per l'anno 1880;

Visto il Regio Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per l'esercito;

Visto lo Specchio N. 22 annesso al Regio Decreto 29 agosto 1880;

Determina:

Il panificio militare di Pescara è assegnato alla 2ª categoria per le spese d'ufficio stabilite col quadro D approvato col precitato Regio Decreto 27 marzo 1879.

Il presente Decreto avrà vigore dal 25 agosto 1880 e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1880.

Il Ministro — B. Milon.

N. **142**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 150). — **Aggiunte e varianti all'estratto del Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio** (Edizione 1878). — 11 ottobre.

Questo Ministero ha determinato d'abolire, pei fucili e moschetti da fanteria modello 1870, tuttora da costruirsi, il fermo anteriore di sciabola baionetta, nulla innovando però circa lo

spacco corrispondente nella crociera delle sciabole baionette stesse acciò non sia impedita la permutabilità fra l'arma da fuoco e l'arma bianca che su questa s'innasta. Ed ha pure determinato che siano lasciate senza fermo anteriore tutte quelle armi nelle quali il fermo stesso venisse a staccarsi, prescrivendo che le loro canne vengano in simile circostanza agguagliate alla lima dai capi armaiuoli dei corpi i quali saranno retribuiti giusta la riparazione N. 23 della tariffa 4ª.

In conseguenza di ciò si sono rese necessarie le seguenti varianti ed aggiunte all'estratto del modello per gli inventari.

Il Ministro — B. MILON.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	c	Annotazioni
		Modello regolamentare PARTI D'ARMI				
6ª	96bis	*Fermi di sciabole-baionette di fucili e moschetti da fanteria M° 1870, anteriori, fucinati	N°	0	05	Abolito

Tariffa N. 4 (pagina 153).

Articolo	Indicazione delle riparazioni	Fucili M° 1870	Moschetti da fanteria M° 1870	Moschetti da cavalli. M° 1870	Annotazioni
51	*Fermo anteriore di sciabola-baionetta *fucinato*, adattarlo, saldarlo a forte con lastra di ottone ed ultimarlo ripulendo la canna . .	0,27	0,27	—	*Abolito* — In caso di distacco del fermo anteriore si lascierà la canna senza fermo e si farà agguagliare l'esterno della canna applicando la riparazione N° 23.

N. **143**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 151). — **Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio** (Edizione 1878). — 12 ottobre.

Categoria	N° d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo regolamentare dell'unità di misura L.	Prezzo regolamentare dell'unità di misura C.	Annotazioni
8ª	517	Sacchi da biada	N.	1	80	Variante

Il Ministro — B. Milon.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 42. Pubblicato il 22 ottobre 1880. **Parte 1.**

OTTOBRE 19. — Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 443.

» 20. — Ufficiali medici per visita di aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie doganali, *pag.* 482.

» 21. — Liquidazione dei conti della *Impresa dei trasporti militari*, *pag.* 483.

Atto N. **444**. — SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI REALI CARABINIERI (Nota N. 43). — **Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni**. — 19 ottobre.

In seguito alla legge in data 19 luglio 1880, N. 5535, sul riordinamento dell'arma dei carabinieri reali, lo scompartimento territoriale d'ogni legione dell'arma stessa in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni, è stabilito dal seguente riparto, il quale sostituisce quello pubblicato coll'*Atto* N. 64 del *Giornale Militare* del 1877.

Il Ministro — B. Milon.

SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE

DELL'

ARMA DEI CARABINIERI REALI

RIPARTO in comandi di legioni, divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni.

LEGIONE BARI

DIVISIONE DI BARI.

Compagnia di Bari.

Tenenza Diretta	Bari — Bari Porto* — Bitonto — Giovinazzo.
Sezione Monopoli	Castellana — Conversano — Fasano — Locorotondo — Monopoli — Polignano a Mare — Putignano.
Tenenza Bari	Acquaviva delle Fonti — Bitetto di Bari — Cànneto di Bari — Capurso — Casamassima — Modugno — Mola di Bari — Palo del Colle — Rutigliano — Turi.
Tenenza Altamura	Altamura — Cassano delle Murge — Gioia del Colle — Gravina in Puglia — Grumo Appula — Toritto — Noci — Alberobello — Santeramo in Colle.
Tenenza Barletta	Andria — Barletta — Canosa di Puglia — Corato — Minervino Murge — Spinazzola.
Sezione Trani	Bisceglie — Molfetta — Ruvo di Puglia — Terlizzi — Trani.

NB. I nomi seguiti da asterisco rappresentano le stazioni provvisorie.

Compagnia di Lecce.

Tenenza Diretta	Campi Salentino — S. Pier Vernotico — Lecce — Novoli.
Tenenza Lecce	Carpignano Salentino — Copertino — Galatina — Corigliano d'Otranto — Martano — Monteroni di Lecce — Otranto — Uggiano la Chiesa — San Cesario di Lecce — Vernole.
Tenenza Brindisi	Brindisi — Ceglie Messapico — Francavilla Fontana — Mesagne — Latiano — Oria — Ostuni — Salice Salentino — S. Pancrazio Salentino — San Vito dei Normanni.
Tenenza Gallipoli	Casarano — Galatone — Gallipoli — Nardò — Parabita — Ugento.
Sezione Tricase	Alessano — Gagliano del Capo — Maglie — Poggiardo — Nociglia — Presicce — Ruffano — Tricase.
Tenenza Taranto	Castellaneta — Genosa — Laterza — Martina Franca — Massafra — Mottola — Taranto.
Sezione Manduria	Grottaglie — Manduria — Maruggio — S. Giorgio — Lizzano — Sava — Fragagnano.

DIVISIONE DI CATANZARO.

Compagnia di Catanzaro.

Tenenza Diretta	Catanzaro — Marina di Catanzaro — Gagliana* — Borgia — Girifalco*.
Sezione Catanzaro	Taverna — Pentone — Cropani — Cerva* — Sersale — Soveria di Catanzaro — Squillace — Tiriolo.
Sezione Chiaravalle	Badolato — Chiaravalle Centrale — S. Vito sull'Jonio* — Davoli — Gasperina — Soverato.
Tenenza Cotrone	Cirò — Cotrone — Cutro — Petilia Policastro — Santa Severina — Cotronei* — Savelli — Caccuri* — Umbriatico — Strongoli — S. Nicola dell'Alto*.

Compagnia di Nicastro.

Tenenza Diretta	Feroleto Antico — Nicastro — Serrastretta — Carlopoli — Soveria Mannelli.
Tenenza Nicastro	Cortale — Filadelfia — Gimigliano — Maida — Curinga* — Martirano — Nocera Tirinese — Sambiase.
Tenenza Monteleone di Calabria	Arena — Briatico — Mileto — Pernocari* — Monteleone di Calabria — Monterosso Calabro — S. Nicola di Crissa* — Nicotera — Pizzo — Serra S. Bruno — Soriano — Tropea.

Compagnia di Reggio Calabria.

Tenenza Diretta	Gallina — Reggio Calabria — Villa S. Giovanni — Gallico*.
Tenenza Reggio Calabria	Bagnara Calabra — Bova — Calanna — Santo Stefano — Melito di Porto Salvo — Scilla.
Tenenza Gerace Marina	Ardore — Plati — Bianco — Caulonia — Roccella Jonica — Gerace Marina — Gerace Superiore — Giojosa Jonica — Grotteria — Mammola — Siderno Marina — Stati — Stilo.
Tenenza Palmi	Cinquefrondi — Cittanova — Laurana di Borella — Oppido Mamertino — Palmi — Polistena — Radicena — Sant'Eufemia — Delia Nuova — Seminara — Sinopoli.

DIVISIONE DI COSENZA.

Compagnia di Cosenza.

Tenenza Diretta	Celico — Cerisano — Cosenza — Rende — S. Fili — Spezzano Grande — Pedace.
Sezione S. Marco Argentano	Acri — Bisignano — Cerzeto — Mongrassano — Montalto Uffugo — Rose — Luzzi — S. Pietro in Guarano — S. Marco Argentano — Fagnano Castello — Roggiano Gravina*.

Sezione Rogliano	Aprigliano Dipignano — Carolei — Grimaldi — Rogliano — Parenti — S. Giovanni in Fiore — Scigliano — Bianchi — Carpanzano — Colosimi.
Tenenza Paola	Ajello in Calabria — Amantea Calabro — Lago — Belvedere Marittimo — Cetraro — Fiume Freddo Bruzio — Fuscaldo — Paola — Scalea — Verbicaro.

Compagnia di Rossano.

Tenenza Diretta	Campagna — Bocchigliero* — Cariati — Mandatoriccio* — Corigliano Calabro — Cropalati — Longobucco — Rossano — S. Demetrio Corone — Vaccarizzo Albanese*.
Tenenza Castrovillari	Amendolara — Cassano al Jonio — Castrovillari — Cerchiara — Longro — Morano Calabro — Mormanno — Oriolo — San Sosti — Spezzano Albanese — Tarsia.

DIVISIONE DI POTENZA.

Compagnia di Potenza.

Tenenza Diretta	Potenza — Pignola di Basilicata — Picerno — Tito — Vietri di Potenza — Balvano*.
Sezione Viggiano	Brienza — Pietrafesa — Calvello — Corleto Pertinara — Laurenzana — Marsiconuovo — Montemurro — Saponara di Grumento — Viggiano.
Tenenza Potenza	Acerenza — Palmira — Pietragalla — Avigliano — Lagopesole — Genzano — Tolve — Vaglio di Basilicata — Trivigno — Campomaggiore*.
Tenenza Melfi	Barile — Forenza — Melfi — Palazzo S. Gervasio — Montemilone — Rionero in Volture — Venosa Lavello.
Sezione Muro Lucano	Bella — S. Fele — Muro Lucano — Pescopagano — Ruvo del Monte.

Compagnia di Lagonegro.

Tenenza Diretta	Lagonegro — Latronico — Castelsaraceno — Lauria — Maratea — Moliterno — Rotonda — Castelluccio Inferiore.
Sezione Chiaromonte	Chiaromonte — S. Severino — Senise — Noepoli — Terranova di Pollino — Rotondella — Sant' Arcangelo — S. Chirico Raparo — Tursi.

Compagnia di Matera.

Tenenza Diretta	Matera — Montepeloso — Montescaglioso — Miglionico — Tricarico — Grassano — Grottole.
Sezione Ferrandina	Ferrandina — Craco — Salandra* — Pisticci — Bernalda — Montalbano Jonico — S. Mauro Forte — Oliveto Lucano — Stigliano — Alliano.

LEGIONE BOLOGNA

DIVISIONE DI BOLOGNA.

Compagnia di Bologna.

Tenenza Diretta	San Giovanni in Monte — Levante — Settentrione — Ponente — Mezzogiorno.
Sezione S. Giovanni in Persiceto	Bazzano — Savigno — Castelfranco dell' Emilia — Crevalcore — Palata* — Sant'Agata Bolognese* — San Giovanni in Persiceto — San Matteo della Decima*.
Tenenza Bologna Interna	Castelmaggiore — Minerbio — Cà dei Fabbri — Malalbergo — S. Gabriele — S. Giorgio di Piano — Castel d'Argile — S. Pietro in Casale.
Tenenza Bologna Esterna	Borgo Panigale — Casalecchio di Reno — Castenaso — Ozzano dell'Emilia — Pianoro — Praduro e Sasso — San Lazzaro di Savena — Budrio — Molinella — Lojano.

Tenenza Imola	Castel S. Pietro — Casalfiumanese* — Imola — Sasso Morelli — Sesto Imolese Mordano — Molino Volta* — Medicina — Castel Guelfo.
Tenenza Vergato	Castiglione dei Popoli — Porretta — Vergato.

Compagnia di Ferrara.

Tenenza Diretta	Ferrara — Levante — Mezzogiorno — Borgo San Luca*.
Sezione Portomaggiore	Argenta — Consandolo* — Filo* — S. Nicolò — Portomaggiore — Masi del Torello — Voghiera* — Ostellato.
Tenenza Ferrara	Baura — Francolino — Palantone* — Pontelagoscuro — Vigarano Mainarda — S. Barlolomeo in Bosco — Bondeno — Stellata* — Copparo — Berra — Rò.
Tenenza Cento	Cento — Casumaro — Romazzo — Pieve di Cento — Poggio Renatico — Sant'Agostino.
Tenenza Comacchio	Codigoro — Massafiscaglia* — Mesola — Migliaro — Comacchio.

Compagnia di Modena.

Tenenza Diretta	Modena — Carpi.
Tenenza Modena	Formigine — Nonantola — Bastiglia — Sassuolo — Vignola.
Tenenza Mirandola	Concordia — Finale nell'Emilia — Mirandola — Cavezzo — San Prospero — Novi di Modena — San Felice sul Panaro — Camposanto.
Tenenza Pavullo nel Frignano	Fanano — Guiglia — Lama Mocogno — Montefiorino — Montese — Pavullo nel Frignano — Serramazzone — Pievepelago — Sestola — Zocca.

Compagnia di Reggio nell'Emilia.

Tenenza Diretta	Castelnuovo di Sotto — Correggio — Montecchio — Sant'Ilario d'Enza — Reggio nell'Emilia — Rubbiera.
Tenenza Reggio nell'Emilia	Carpineti — Casina — Castellarano — Castelnuovo nei Monti — Collagna — San Paolo d'Enza in Caviano — Vezzano sul Crostolo — Villaminozzo — Scandiano.
Tenenza Guastalla	Brescello — Guastalla — Luzzara — Novellara — Poviglio — Reggiolo.

DIVISIONE DI ANCONA.

Compagnia di Ancona.

Tenenza Diretta	Ancona — Borgo Pio — Porto Mare — Camerano — Montesicuro — Loreto — Osimo — Agugliano — Castelfidardo.
Sezione Iesi	Arcevia — Fabriano — Serra S. Quirico — Filottrano — Iesi — Cupramontana — Staffolo — Montecarotto — Sassoferrato.
Sezione Senigallia	Corinaldo — Montenovo — Montalboddo — Morro d'Alba — Montemarciano — Chiaravalle — Falconara Marittima — Senigallia — Ripe.

Compagnia d'Ascoli Piceno.

Tenenza Diretta	Ascoli Piceno — Maltignano — Venarotta.
Tenenza Ascoli Piceno	Amandola — Arquata del Tronto — Acquasanta — Montegallo — Montalto delle Marche — Castignano — Force — Offida — Monsampolo del Tronto — San Benedetto del Tronto.
Tenenza Fermo	Fermo — Monte San Pietrangeli — Porto San Giorgio — Grottamare — Monte Giorgo — Monterubbiano — Petritoli — Ripatransone — Santa Vittoria in Materano — San Elpidio a Mare.

Compagnia di Macerata.

Tenenza Diretta	Macerata — Montecassiano — Treia — Appignano — Pollenza.
Sezione Tolentino	Cingoli — Apiro — Matelica — San Ginesio — Loro Piceno — San Severino Marche — Sarmano — Penna San Giovanni — Tolentino — Urbisaglia.
Tenenza Macerata	Civitanova Marche — Porto Civitanova — Morrovalle — Pausula — Mogliano — Potenza Picena — Montelupone — Recanati — Porto Recanati* — Montefano.
Tenenza Camerino	Caldarola — Valcimara — Camerino — Castel Raimondo — Fiastra — Pievetorina — Pioraco — Serravalle di Chienti — Visso.

DIVISIONE DI FORLI'

Compagnia di Forlì.

Tenenza Diretta	Bertinoro — Forlimpopoli — Civitella di Romagna — Predappio — Forlì — Carpinello* — San Martino in Strada* — Villafranca — Meldola.
Tenenza Cesena	Cesena — Cesenatico — Portafiume — Borello — Montiano* — Mercato Saraceno — Boratelle* — Sarsina — Savignano di Romagna — Longiano — Sogliano al Rubicone.
Tenenza Rimini	Coriano — Morciano di Romagna — Rimini — Borgo S. Giuliano — Verucchio — Saludecio — Cattolica — Montefiorito* — Sant'Arcangelo di Romagna.

Compagnia di Pesaro.

Tenenza Diretta	Fano — Saltara — Pesaro — Gradara — Sant'Angelo in Lizzola.
Tenenza Pesaro	Mondavio — Fratte Rosa — Montemaggiore al Metauro — Monteporzio — Mondolfo — Pergola — San Lorenzo in Campo.

Tenenza Urbino	Cagli — Acqualagna — Cantiano — Fossombrone — Isola di Fano — Urbania — Piobbico — Urbino — Formignano — Tavoleto — Cappone.
Sezione Pennabilli	Macerata Feltria — Pian di Meleto* — Pennabilli — San Leo — Montegrimano — Sant'Agata Feltria — Mercatino — Sant'Angelo in Vado — Lamoli.

Compagnia di Ravenna.

Tenenza Diretta	Alfonsine — Ravenna — Borgo Adriano — Mezzano — Sant'Alberto — Santerno.
Tenenza Ravenna	Coccolia — Carrera* — Godo — Longana — San Pietro in Vincoli — Cervia — Castiglione di Cervia — Russi.
Tenenza Faenza	Brisighella — Fognano — Pietramora — Casola Valsenio — Fontana Elice — Castel Bolognese — Bagnara di Romagna* — Riolo — Solarolo — Faenza — Borgo Urbecco — Cosina — Felisio — Granarolo — Pergola*.
Tenenza Lugo	Bagnacavallo — Traversara* — Villanova* — Lugo — Chiesa Nuova in Voltana — San Bernardino* — San Lorenzo in Selva — Villa Canal Ripato* — Cotignola — Barbiano* — Fusignano — Massalombarda — Conselice — Lavezzola — Sant'Agata sul Santerno.

LEGIONE CAGLIARI

DIVISIONE DI CAGLIARI.

Compagnia di Cagliari.

Tenenza Diretta	Stampace — Borgo Castello* — Quartu Sant'Elena — Selargius Sarroch.
Sezione Sanluri	Barumini — Guasila — Lunamatrona — Mandas — Sanluri — San Gavino — Nuraminis — Serramanna.

Sezione S. Pantaleo	Decimomannu — Monastir — San Pantaleo — Senorbi — Sinnai — San Nicolò Gerrei — San Vito.
Tenenza Iglesias	Iglesias — Domusnovas — Gonnesa* — Fluminimaggiore — Guspini — Villacidro — Siliqua — Santadi — Sant'Antioco — Teulada — Carloforte.
Tenenza Lanusei	Ierzu — Tertenia — Gairo — Lanusei — Villagrandestrisaili* — Seui — Tortoli — Baunei.
Sezione Isili	Aritzo — Meana Sardo — Isili — Laconi — Nurri — Sorgono — Tonara — Tiana*.

Compagnia di Oristano.

Tenenza Diretta	Terralba — Mogoro — Simala — Ales — Senis — Oristano — Cabras — Simaxis — Solarussa*.
Sezione Cuglieri	Bosa — Cuglieri — Macomer — Bortigali* — Santulussurgiu — Tresnuraghes — Sindia.
Sezione Ghilarza	Milis — Fordongianus — Samugheo* — Busachi — Sorradile* — Neoneli — Ghilarza — Paulilatino — Sedilo.

DIVISIONE DI SASSARI.

Compagnia di Sassari.

Tenenza Diretta	Sassari — Ossi — Portotorres — Ittiri — Sorso.
Sezione Nulvi	Osilo — Ploaghe — Codrongianus — Nulvi — Chiaromonte — Castelsardo — Laerru.
Tenenza Alghero	Alghero — Thiesi — Torralba — Villanovamonteleone — Bonorva — Pozzomaggiore.
Tenenza Tempio	Aggius — Bortigiadas — Calangianus — La Maddalena — Terranuova Pausania — S. Teresa Gallura — Tempio — Luogosanto.

Compagnia di Nuoro.

Tenenza Diretta	Nuoro — Oliena — Orgosolo — Manasuddas — Fonni — Mamoiada.
Sezione Nuoro	Bitti — Orune — Siniscola — Lodè — Dorgali — Galtelli* — Orosei.
Sezione Orani	Orani — Orotelli — Gavoi — Ovodda — Olzai* — Bolotona — Silanus.
Tenenza Ozieri	Ozieri — Pattada — Buddusò — Oschiri — Monti — Mores — Bono — Benetutti.

LEGIONE FIRENZE

DIVISIONE DI FIRENZE.

Compagnia di Firenze Interna.

Tenenza Diretta	Principale.
Sezione Borgo S. Lorenzo	Borgo San Lorenzo — Vicchio — Firenzuola — Marradi — Palazzuolo — Scarperia — Barberino di Mugello — Vaglia.
Sezione Pontassieve	Pontassieve — Rignano sull'Arno — Borselli — Rufina* — Dicomano San Godenzo — Figline — Reggello.
Tenenza Firenze Interna	S. Croce* — San Giovanni* — S. Maria Novella* — Ponte a Rifredi — Bagno a Ripoli — Fiesole — Rovezzano — Prato — Iolo* — Poggio a Caiano — Vernio — Sesto — Brozzi.
Tenenza Firenze Esterna	S. Spirito* — Galluzzo — Impruneta — Campi — Signa — Greve — Lastra a Signa — Scandicci — San Casciano — Montespertoli — Tavernelle.

Compagnia di Firenze Esterna.

Tenenza Pistoia	Pistoia — Pergola — Pracchia — Lamporecchio — S. Piero Agliana — Serravalle — S. Marcello — Pavana.
Tenenza Rocca S. Casciano	Rocca S. Casciano — Dovadola* — Terra del Sole — S. Benedetto in Alpi — Bagno in Romagna — Galeata — Premilcuore — S.ª Sofia — Modigliana — Tredozio.
Tenenza S. Miniato	S. Miniato — Castelfiorentino — Certaldo — Montajone — Empoli — Cerreto Guidi — Montelupo Fiorentino — Fucecchio — Castelfranco di Sotto — Santa Croce sull'Arno.

Compagnia di Arezzo.

Tenenza Diretta	Arezzo — Chiavaretto* — Palazzo del Pero — Fojano della Chiana — Lucignano — Monte San Savino — Badia al Pino.
Sezione S. Sepolcro	S. Sepolcro — Anghiari — Monterchi — Pieve S. Stefano — Sestino.
Sezione S. Giovanni Val d'Arno	S. Giovanni Val d'Arno — Loro Ciuffenna — Terranova Bracciolini* — Montevarchi — Levane — Amba — Laterina — Ponticino.
Tenenza Arezzo	Subbiano — Bibbiena — Talla* — Castiglion Fiorentino — Cortona — Camucia — Mercatale* — Poppi — Pratovecchio.

Compagnia di Siena.

Tenenza Diretta	Siena — Castelnuovo Berardenga — Monteroni d'Arbia — Asciano — Rapolano.
Sezione di Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa — Casole d'Elsa — Chiusdino — Monticiano — Radicondoli — Poggibonsi — S. Gimignano.
Tenenza Siena	Rosia — Montalcino — Buonconvento — Radda — Gajole* — La Pianella — Ponte Macereto.

Tenenza Montepulciano	Montepulciano — Chianciano — Chiusi — Sarteano — Pienza — S. Quirico d'Orcia — Radicofani — Abbadia S. Salvatore — S. Casciano dei Bagni — Sinalunga — Torrita.

DIVISIONE DI LIVORNO.

Compagnia di Livorno.

Tenenza Diretta	Livorno Principale — S. Leopoldo* — S. Marco — Ardenza — S. Iacopo in Acquaviva.
Tenenza Portoferraio	Portoferraio — Marciana Marina — Porto Longone — Rio Marina.

Compagnia di Grosseto.

Tenenza Diretta	Grosseto — Giuncarico — Castiglion della Pescaja — Scansano — Magliano in Toscana.
Sezione Massa Marittima	Massa Marittima — Follonica — Monterotondo — Montieri.
Sezione Orbetello	Orbetello — Capalbio — Talamone — Porto Santo Stefano — Giglio — Manciano — Marsigliana.
Tenenza Grosseto	Arcidosso — Cinigiano — Pitigliano — Sorano — Roccastrada — Campagnatico — S. Fiora — Roccalbegna.

Compagnia di Lucca.

Tenenza Diretta	Lucca — Ponte Moriano — S.ª Maria del Giudice* — Capannori — S. Leonardo in Treponzio — Segromigno.
Sezione Pescia	Pescia — Altopascio — Borgo a Buggiano — Ponte Buggianese — Monsummano — Villa Basilica.
Tenenza Lucca	Barga — Borgo a Mozzano — Bagni di Lucca — Camajore — Pietrasanta — Serravezza — Viareggio — Massarosa.

Compagnia di Pisa.

Tenenza Diretta	Pisa — Porta a Mare — S. Rossore — Tombolo — Calci.
Sezione Pontedera	Pontedera — Palaja — Ponsacco — Lari. — Peccioli — Vicopisano.
Tenenza Pisa	Bagni S. Giuliano — Vecchiano — Cascina — Navacchio — Fauglia — Colle Salvetti — Rosignano Marittimo.
Tenenza Volterra	Volterra — Campiglia Marittima — Fitto di Cecina — Castagneto — Piombino — Pomarance.

DIVISIONE DI PERUGIA.

Compagnia di Perugia.

Tenenza Diretta	Perugia — Bastia* — Castiglion del Lago — Panicale — Magione.
Tenenza Perugia	Deruta — Marsciano — Valfabrica — Città di Castello — S. Giustino — Gubbio — Scheggia — Todi — Baschi — Umbertide.
Tenenza Foligno	Foligno — Assisi — Gualdo Tadino — Nocera Umbra — Spello.
Tenenza Orvieto	Orvieto — Castel Giorgio — Castel Viscardo — Porano* — S. Venanzio — Città della Pieve — Ficulle.

Compagnia di Spoleto.

Tenenza Diretta	Spoleto — Pissignano — Bevagna — Montefalco Trevi.
Sezione Spoleto	Cerreto di Spoleto — Ferentillo — Sellano — Cascia — Norcia.
Tenenza Rieti	Rieti — Piè di Moggio* — Contigliano — Rivodutri — Rocca Sinibalda — Poggio S. Lorenzo.

Sezione Fara { Fara in Sabina — Magliano Sabino — Orvinio — Poggio Mirteto — Torri in Sabina — Ascrea.

Tenenza Terni { Terni — Arrone — Montecastrilli — S. Gemini — Amelia — Giove — Narni — Otricoli.

LEGIONE MILANO

DIVISIONE DI BRESCIA.

Compagnia di Brescia Interna.

Tenenza Diretta { Brescia — Concesio — Fiumicello — Urago — Gussago — Rezzato — Castenedolo.

Tenenza Brescia { Bagnolo Mella — Dello — Bovegno — Gardone — Iseo — Lonato — Desenzano sul Lago — Montichiari — Carpenedolo — Ospitaletto — Lograto — Travagliato.

Tenenza Breno { Breno — Edolo — Ponte di Legno* — Cedegolo — Pisogne — Darfo.

Compagnia di Brescia Esterna.

Tenenza Chiari { Adro — Chiari — Orzinuovi — Borgo S. Giacomo — Rovato — Palazzolo sull'Oglio.

Tenenza Salò { Bagolino — Gargnano — Tremosine — Preseglie — Salò — Gavardo — Vobarno — Vestone — Anfo.

Tenenza Verolanuova { Leno — Manerbio — Pralboino — Verolanuova — Pontevico — Quinzano d'Oglio.

Compagnia di Bergamo.

Tenenza Diretta { Bergamo (città piana) — Bergamo (città alta) — Stezzano — Alzano Maggiore — Ponte S. Pietro — S. Gervasio d'Adda.

Tenenza Bergamo	Almenno S. Salvatore — Cà Felisa — Caprino Bergamasco — Piazza Brembana — Sarnico — Trescore Balneario — Chiuduno — Zogno — S. Giovanni Bianco.
Tenenza Clusone	Clusone — Gromo — Gandino — Gazzaniga — Lovere — Endine — Sovere — Vilminore.
Tenenza Treviglio	Martinengo — Bettola di Cavernago — Romano di Lombardia — Antegnate — Calcio — Treviglio — Caravaggio — Verdello — Urgnano.

DIVISIONE DI MILANO.

Compagnia di Milano Interna.

Tenenza Diretta	Milano Principale—Porta Garibaldi*—Porta Nuova* — Santa Radegonda* — Porta Romana*— Porta Ticinese* — Porta Magenta* — Borgo Ortolani* — Loreto* — Borgo S. Gottardo*
Sezione Melegnano	Locate dei Triulzi — Chiaravalle — Cassina Scanasio — Melegnano.
Tenenza Milano Esterna	Niguarda — Bollate — Musocco — Corsico — Cascina Olona — Cassano d'Adda — Vaprio d'Adda — Gorgonzola — Melzo — Pantigliate.
Tenenza Abbiategrasso	Abbiategrasso — Binasco — Gaggiano — Rosate — Cuggiono — Castano Primo — Lonate Pozzolo — Magenta.

Compagnia di Milano Esterna.

Tenenza Lodi	Borghetto — S. Colombano al Lambro — Lodi — Borgo d'Adda* — Lodi Vecchio — Paullo — S. Angelo Lodigiano.
Sezione Codogno	Casalpusterlengo — Secugnago — Codogno — Guardamiglio — Maleo — Castelnuovo — Bocca d'Adda.

Tenenza Gallarate	Busto Arsizio — Fagnano Olona — Legnano — Gallarate — Rhò — Saronno — Somma Lombarda — Sesto Calende.
Tenenza Monza	Barlassina — Carate Brianza — Desio — Paderno Milanese — Seregno — Monza — Regio Parco — Lissone* — Sesto S. Giovanni — Vimercate — Arcore*.

Compagnia di Como.

Tenenza Diretta	Como — Cameriata — Fino Mornasco — Appiano — Olgiate — Turate — Erba.
Tenenza Como	Bellagio — Bellano — Colico — Cantù — Mariano Comense — Castiglione d'Intelvi — Dongo — Gravedona — Menaggio — Porlezza.
Tenenza Lecco	Brivio — Merate — Canzo — Introbbio — Marguo — Lecco — Mandello del Lario — Missaglia — Oggiono.
Tenenza Varese	Angera — Arcisate — Cuvio — Gavirate — Laveno — Luvino — Maccagno Superiore — Tradate — Varese.

Compagnia di Sondrio.

Tenenza Diretta	Sondrio — Bertenno di Valtellina — Chiesa — Morbegno — Traona — Chiavenna — Campodolcino* — Novate Mezzola — Villa Chiavenna.
Sezione Tirano	Bormio — Ponte Valtellina — Tirano — Aprica — Tresenda — Mazzo di Valtellina — Bolladore.

DIVISIONE DI NOVARA.

Compagnia di Novara.

Tenenza Diretta	Novara — Biandrate — Borgo Vercelli — Galliate — Fara Novarese — Momo — Trecate — Borgo Lavezzaro.

Sezione Arona	Arona — Borgomanero — Borgo Ticino — Oleggio — Orta Novarese — Romagnano Sesia.
Tenenza Domodossola	Crodo — Domodossola — Iselle — S. Maria Maggiore — Piedimulera.
Tenenza Pallanza	Cannobio — Intra — Omegna — Stresa — Ornavasso — Pallanza.
Tenenza Varallo	Borgosesia — Scopa — Varallo.

Compagnia di Vercelli.

Tenenza Diretta	Desana — Ronsecco — S. Germano Vercellese — Santhià — Stroppiana — Vercelli.
Sezione Vercelli	Arboro — Buronzo — Cigliano — Crescentino — Gattinara — Livorno Vercellese — Trino.
Tenenza Biella	Andorno Cacciorna — Biella — Candelo* — Cavaglià — Cossato — Crevacuore — Masserano — Mongrando — Sordevolo — Mosso Santa Maria — Salussola.

LEGIONE NAPOLI

DIVISIONE DI NAPOLI.

Compagnia di Napoli Interna.

Tenenza Monteoliveto	Monteoliveto — Porto* — San Giuseppe* — San Lorenzo* — Stella*.
Sezione Chiaia	Avvocata* — Antignano — Chiaia* — Fuorigrotta — Montecalvario* — San Ferdinando* — Palazzo Principe di Salerno — Palazzo Reale.
Sezione Torre del Greco	Barra — Ponticelli* — San Giovanni a Teduccio — Portici — Sant'Anastasia — Somma Vesuviana — Torre del Greco — Resina.
Tenenza Vicaria	Mercato* — Pendino* — San Carlo all'Arena* — Capodimonte — Vicaria*.

Compagnia di Napoli Esterna.

Tenenza Casoria	Afragola — Caivano — Casoria — Secondigliano — Capodichino* — Frattamaggiore — Giugliano in Campania — Mugnano di Napoli — Pomigliano d'Arco — Sant'Antimo.
Tenenza Castellamare di Stabia	Agerola — Boscotrecase — Poggiomarino — Castellemare di Stabia — Gragnano — Ottajano* — San Giuseppe d'Ottajano — Torre Annunziata — Pompei*.
Sezione Sorrento	Capri — Massalubrense — Piano di Sorrento — Sorrento — Vico Equense.
Tenenza Pozzuoli	Ischia — Forio — Marano di Napoli — Pozzuoli — Pianura* — Bacoli* — Procida — Ventotene.

DIVISIONE DI AVELLINO.

Compagnia di Avellino.

Tenenza Diretta	Avellino — Atripalda — Bajano — Monteforte Irpino — Forino — Montorio Superiore — Serino — Solofra.
Sezione Avellino	Altavilla Irpina — Cervinara — Chiusano di San Domenico — Lauro — Mercogliano — Pietrastornina — Montefusco — Dentecane — Montemiletto — Pratol Serra — Volturara Irpina.
Tenenza Ariano	Accadia — Ariano di Puglia — Castelbaronia — Vallata — Flumeri — Grottaminarda — Bonito* — Mirabella Eclano — Montecalvo Irpino — Orsara Dauno Irpina — Greci — Savignano di Puglia.
Tenenza Sant'Angelo dei Lombardi	Andretta — Aquilonia — Calitri — Frigento — Gesualdo* — Lacedonia — Bisaccia — Sant'Angelo dei Lombardi.
Sezione Montella	Bagnoli Irpino — Nusco* — Calabritto — Montella — Montemarano — Paternopoli — Teora.

Compagnia di Benevento.

Tenenza Diretta	Pescolamazza — S. Giorgio la Montagna — Vitulano — Cantano.
Tenenza Benevento	Airola — Benevento — Ceppaloni — Montesarchio — Paduli — Buonalbergo*.
Tenenza Cerreto Sannita	Cerreto Sannita — Cusano Mutri — Guardia Sanframondi — Amorosi — Morcone — Pontelandolfo — San Lupo* — Sant'Agata dei Goti — Solopaca.
Tenenza S. Bartolomeo in Galdo	Baselice — Casteifranco la Miscano — Colle Sannita — San Bartolomeo in Galdo — San Giorgio la Molara — San Marco dei Cavoti — Santa Croce di Morcone — Cercemaggiore*.

DIVISIONE DI CASERTA.

Compagnia di Caserta Interna.

Tenenza Diretta	Arienzo — Caserta — Maddaloni — Marcianise.
Sezione Santa Maria (Capua Vetere)	Aversa — Capua — Cancello ed Arnone — Formicola — Santa Maria — Succivo — Trentola — Casal di Principe.
Sezione Teano	Mignano — Presenzano* — Pietramelara — Pignataro Maggiore — Calvi Risorta — Sparanise — Teano — Cajaniello.
Tenenza Nola	Acerra — Cicciano — Marigliano — Nola — Palma Campania — Saviano.
Tenenza Piedimonte d'Alife	Caiazzo — Alvignano — Capriati a Volturno — Piedimonte d'Alife — Gioja Sannitica — Raviscanina.

Compagnia di Caserta Esterna.

Tenenza Gaeta (Formia)	Esperia — Ausonia — San Giorgio a Liri — Fondi — Itri — Lenola — Monte San Biagio* — Gaeta — Formia — Pico — S. Giovanni Incarico — Traetto — Castelforte.

Sezione Sessa Aurunca	Carinola — Mondragone — Sant'Andrea del Pizzone* — Ponza — Roccamonfina — Marzano Appio — Sessa Aurunca.
Tenenza Sora	Alvito — San Donato Val di Comino — Vicalvi* — Arpino — Casalvieri — Sora — Isola del Liri.
Sezione Cassino	Atina — Cassino — Piedimonte di S. Germano — Cervaro — Vallerotonda — Murata d'Arce — Pontecorvo — Roccasecca — Aquino.

DIVISIONE DI SALERNO.

Compagnia di Salerno.

Tenenza Diretta	Baronissi — San Nicola alle Fratte — Montecorvino Rovella — Acerno — Pontecagnano — Salerno — San Cipriano Picentino — Giffoni Vallepiana — Vietri sul Mare.
Sezione Amalfi	Amalfi — Conca Marini — Ravello — Majori — Tramonti — Positano.
Sezione Nocera Inferiore	Angri — Scafati — Castel S. Giorgio — Cava dei Tirreni — Mercato S. Severino — Fisciano — Nocera Inferiore — Pagani — Sarno.

Compagnia di Campagna.

Tenenza Diretta	Campagna — Eboli — Battipaglia — Laviano — Colliano.
Sezione Campagna	Buccino — Capaccio — Altavilla Silentina — Contursi — Postiglione — Scorzo — Roccadaspide — S. Angelo a Fasanella.
Tenenza Sala Consilina	Caggiano — Auletta — Montesano sulla Marcellana — Casalbuono — Padula — Polla — Sala Consilina — Sanza — Teggiano — Vibonati — Sapri.

Compagnia di Vallo della Lucania.

Tenenza Diretta	Pisciotta — Centola — Vallo della Lucania — Castelnuovo Cilento.

Sezione Vallo	Camerota — Gioi — Magliano Vetere — Stio — Laurino — Laurito — Cuccaro Vetere — Torre Orsaja.
Sezione Rutino	Castellabate — Perdifumo — Pollica — Sessa Cilento — Acquavella — Torchiara — Agropoli — Cicerale — Ogliastro Cilento — Rutino.

LEGIONE PALERMO

DIVISIONE DI PALERMO.

Compagnia di Palermo.

Tenenza Diretta	Palermo Principale — Castellamare* — Monte Pietà* — Ortobotanico — Palazzo Reale* — Tribunali*.
Sezione Monreale	Monreale — Piana di Renda — Parco — Borgo Molara — Rocca Morreale — San Giuseppe lato — Piana dei Greci — San Martino* — Bocca di Falco.
Sezione Misilmeri	Misilmeri — Bagheria — S. Flavia — Ficarazzi — Ficarazzelli* — Belmonte — Casteldaccia.
Sezione Mezzojuso	Mezzojuso — Villafrati — Campofelice di Fitalia* — Godrano* — Marineo — Ogliastro.
Sezione Partinico	Partinico — Carini — Terrasini — Borgetto — Montelepre — Balestrate — Cinisi — Capaci — Torretta.
Tenenza Palermo	Molo — Falde Monte Pellegrino* — Ruggero Settimo — Giardino Inglese — Olivuzza — Uditore — Colli S. Lorenzo — Tommaso Natale — Partanna Mandello* — Villagrazia* — Villabate — Ustica — Altarello di Baida*.
Tenenza Corleone	Corleone — Ficuzza — Roccamena — Chiusa Sclafani — Bisaquino — Prizzi — Palazzo Adriano — Contessa — Giuliana*.

Compagnia di Termini.

Tenenza Diretta	Termini Alto — Termini Basso — Altavilla Milicia — Cerda — Trabia.
Sezione Alia	Alia — Valle d'Olmo — Castronovo — Lercara Friddi — Montemaggiore — Caltavuturo — Fondaco Manganaro* — Vicari.
Sezione Ciminna	Ciminna — Caccamo — Baucina* — Ventimiglia di Sicilia — Sciara*.
Tenenza Cefalù	Cefalù — Campofelice — San Marco Castelverde — Collesano — Isnello — Gratteri* — Castelbuono.
Sezione Petralia Sottana	Petralia Sottana — Castellana* — Petralia Soprana — Locati* — Alimena — Gangi — Geraci Siculo — Polizzi Generosa.

Compagnia di Trapani.

Tenenza Diretta	Trapani — Paceco — Monte San Giuliano.
Tenenza Trapani	Canalotti — Corallo Vecchio — Custumaci — Pantelleria — Favignana — Marsala.
Tenenza Alcamo	Alcamo — Camporeale — Calatafimi — Vita — Gibellina — Castellamare del Golfo — Poggio Reale.
Tenenza Mazzara	Mazzara del Vallo. — Castelvetrano — Campobello di Mazzara — Partanna — Salemi — S. Ninfa.

DIVISIONE DI CATANIA

Compagnia di Catania.

Tenenza Diretta	Catania Principale — Duomo* — Borgo di Catania* — Mascalucia — S. Giovanni la Punta — Scordia — Misterbianco.

Sezione Adernò	Adernò — Belpasso — Nicolosi — Paternò — Santa Maria di Licodia — Biancavilla — Bronte — Trecastagne — Zafferana Etnea.
Tenenza Acireale	Acireale — Aci Sant'Antonio — Castiglione di Sicilia — Giarre — Riposto — Linguaglossa — Piedimonte Etneo — Randazzo — Calatabiano*.
Tenenza Caltagirone	Caltagirone — Grammichele — Licodia — S. Michele di Ganzaria — Mirabella Imbaccari — Mineo — Palagonia — Ramacca — Raddusa — Vizzini — Militello in Val di Catania.
Tenenza Nicosia	Nicosia — Aggira — Assoro — Centuripe — Leonforte — Regalbuto — Troina — Cerami — Nissoria*.

Compagnia di Siracusa.

Tenenza Diretta	Siracusa — Cassibile — Priolo — Floridia — Canicattini.
Tenenza Siracusa	Augusta — Francofonte — Lentini — Carlentini — Melilli — Sortino.
Tenenza Noto	Noto — Palazzolo Acreide — Avola — Pachino — Bucchieri — Ferla — Rosolini.
Tenenza Modica	Modica — Scicli — Pozzallo — Spaccaforno — Ragusa Superiore — Ragusa Inferiore — Monterosso Almo — Giarratana.
Sezione Vittoria	Vittoria — Chiaramonte — Comiso — S. Croce Camerina.

DIVISIONE DI GIRGENTI.

Compagnia di Caltanissetta.

Tenenza Diretta	Caltanissetta — S. Cataldo — S. Caterina Villarmosa — Resuttano — Landro — Serradifalco — Sommatino — Delia.

Sezione Mussomeli	Mussomeli — Campofranco — Villalba — Vallelunga — Montedoro*.
Tenenza Piazza Armerina	Piazza Armerina — Aidone — Barrafranca — Calascibetta — Castrogiovanni — Pietraperzia — Valguarnera — Villarosa.
Tenenza Terranova di Sicilia	Terranova di Sicilia — Butera — Mazzarino — Niscemi — Riesi.

Compagnia di Girgenti.

Tenenza Diretta	Girgenti — Porto Empedocle — Favara — Siculiana — Realmonte*.
Sezione Canicatti	Canicatti — Naro — Licata — Ravanusa — Campobello di Licata — Palma di Montechiaro — Castrofilippo.
Tenenza Girgenti	Montallegro* — Cattolica — Raffadali — Aragona — S.ª Elisabetta* — Grotte — Recalmuto — Sant'Angelo Muxaro* — Comitini.
Tenenza Bivona	Bivona — Alessandria della Rocca — S. Stefano Quisquino — Burgio — Cianciana — Casteltermini — Cammarata — Ribera — S. Biagio Platani — Lucca Sicula* — Calamonaci*.
Tenenza Sciacca	Sciacca — S.ª Margherita di Belice — Caltabellotta — Menfi — Montevago — Sambuca Zabut.

DIVISIONE DI MESSINA.

Compagnia di Messina.

Tenenza Diretta	Messina Principale — Priorato* — Galati — Pace — Gazzi — Arcivescovado* — Alì — Pagliara — Lipari.
Sezione Milazzo	Milazzo — Rometta — Spadafora — S. Martino — S.ª Lucia del Mela — Gesso.

Tenenza Castroreale	Castroreale — Barcellona Pozzo di Gotto — Montalbano d'Elicona — Novara di Sicilia.
Sezione Taormina	Taormina — S.ª Teresa di Riva — Francavilla di Sicilia — Roccella Valdemone.

Compagnia di Patti.

Tenenza Diretta	Patti — Gioiosa Marea — S. Pietro sopra Patti — Raccuja.
Sezione Patti	Alcara li Fusi — Sant'Agata di Militello — Mirto — Naso — Brolo — S. Angelo di Brolo — Tortorici.
Tenenza Mistretta	Mistretta — S. Stefano di Camastra — Tusa — Capizzi — Cesarò — S. Fratello — Castel di Lucio — Pettineo*.

LEGIONE PIACENZA

DIVISIONE DI PIACENZA.

Compagnia di Piacenza.

Tenenza Diretta	Piacenza — Agazzano — Borgonovo — Castel San Giovanni — Pianello — Pontenure — Rivergaro — Ponte dell'Oglio — Bettola — Ferriere.
Tenenza Fiorenzuola	Fiorenzuola — Bardi — Carpaneto — Castel Arquato — Cortemaggiore — Lugagnano — Morfasso — Monticelli d'Ongina — Caorso.

Compagnia di Parma.

Tenenza Diretta	San Barnaba — Porta Santa Croce — Sorbolo — Colecchio — Sala Baganza.
Sezione Parma	Colorno — Calestano — Cormiglio — Fornovo Taro — Langhirano — Traversetolo.

Tenenza Borgo San Donnino	Borgo S. Donnino — Salsomaggiore — Busseto — Fontanellato — Noceto — Pellegrino Parmense — S. Secondo Parmense — Sissa — Soragna — Zibello.
Tenenza Borgotaro	Borgotaro — Bedonia — Berceto — Santa Maria del Taro*.

Compagnia di Cremona.

Tenenza Diretta	Cremona — Acquanegra — Pizzighettone — Pescarolo — Vescovato.
Tenenza Cremona	Annicco — Cingia dei Botti — Castellone — Casalbuttano — Robecco d'Oglio — S. Daniele Ripa Po — Soresina — Torre dei Picenardi — Sospiro.
Tenenza Casalmaggiore	Casalmaggiore — Gussola — Piadena — S. Giovanni in Croce.
Tenenza Crema	Crema — Camisano — Montodine — Pandino — Romanengo — Rivolta d'Adda — Soncino — Trescore Cremasco.

Compagnia di Pavia.

Tenenza Diretta	Pavia — Cava Manara — Landriano — Sannazzaro dei Burgondi — Siziano.
Tenenza Pavia	Bereguardo — Casorate Primo — Belgioioso — Lardirago — Villanterio — Chignolo Po — Corteolona.
Tenenza Bobbio	Bobbio — Ottone — Varzi — Zavattarello.
Tenenza Lomellina (Vigevano)	Candia Lomellina — Garlasco — Mede — Mortara — Pieve del Cairo — Robbio — San Giorgio — Sartirana — Vigevano.
Tenenza Voghera	Bressana — Broni — Casei Gerola — Casteggio — Godiasco — Montaldo Pavese — Montù Beccaria — Soriasco — Stradella — Voghera.

DIVISIONE DI GENOVA.

Compagnia di Genova.

Tenenza Diretta	Genova (Sant'Agostino) — Maddalena* — Molo* — Portoria* — Piè* — San Teodoro — San Vincenzo* — Porto.
Sezione Sampierdarena	Sampierdarena — Rivarolo Ligure* — Campofreddo — Pontedecimo — Bolzaneto — Sestri Ponente — Busalla — Voltri.
Tenenza Genova	Nervi — Recco — Torriglia — Montoggio — San Martino d'Albaro — Prato.
Tenenza Albenga	Albenga — Alassio — Finalmarina — Calizzano — Loano — Zuccarello*.
Tenenza Savona	Savona — Cairo Montenotte — Altare — Dego — Millesimo — Noli — Sassello — Varazze.

Compagnia di Spezia.

Tenenza Diretta	Spezia — Lerici — Levanto — Borghetto Vara — Mattarana — Sarzana — Varignano — Riccò del Golfo — Vezzano Ligure — Sesta Godano.
Tenenza Chiavari	Chiavari — Borzonasca — Cicagna — Rapallo — Santo Stefano d'Aveto — Sestri Levante — Bracco — Varese Ligure — Lavagna*.

Compagnia di Massa Carrara

Tenenza Diretta	Massa Carrara — Calice — Aulla — Carrara — Fosdinovo — Fivizzano — Avenza — Bedizzano*.
Tenenza Castelnuovo di Garfagnana	Castelnuovo di Garfagnana — Camporgiano — Gallicano — Giuncugnano.
Tenenza Pontremoli	Pontremoli — Bagnone — Mulazzo — Villafranca.

Compagnia di Porto Maurizio.

Tenenza Diretta	Oneglia — Borgomaro — Diano Marina — Dolcedo — Pieve di Teco — Porto Maurizio — Colle Nava*.
Tenenza S. Remo	Bordighera — Dolceacqua — San Remo — San Stefano a Mare — Taggia — Ventimiglia.

LEGIONE ROMA

DIVISIONE DI ROMA.

Compagnia Interna.

Tenenza Roma 1ª Interna	San Lorenzo in Lucina — Monti — San Giovanni in Laterano* — Termini* — Tor Pignattara — Campitelli* — Sant'Eustacchio* — Trevi.
Tenenza Roma 2ª Interna	Borgo — Trastevere — Magliana — Ponte* — Sant'Angelo* — San Sebastiano — San Paolo — Castel Porziano.
Tenenza Esterna	Popolo Principale — Giustiniana — Monte Rotondo — Bracciano — Oriolo Romano — Manziana — Campagnano — Monterosi* — Castelnuovo di Porto — Rignano Flaminio.
Sezione Albano	Albano — Nettuno — Castel Gandolfo — Frascati — Rocca di Papa — Genzano — Marino — Palestrina — Zagarolo.
Sezione Subiaco	Subiaco — Agosta — Gerano — Genazzano — Olevano Romano.
Sezione Tivoli	Tivoli — Castel Madama — Arsoli — Licenza — Palombara — Nerola — San Vito Romano — Vicovaro.

Compagnia Esterna.

Tenenza Civitavecchia	Civitavecchia — Cerveteri — Corneto Tarquinio — Montaldo di Castro — Monte Romano — Tolfa.
Tenenza Frosinone	Frosinone — Ripi — Alatri — Ceprano — Pofi — Monte San Giovanni in Campano — Banco — Veroli.
Sezione Anagni	Anagni — Ferentino — Supino — Guarcino — Anticoli — Filettino — Vico nel Lazio* — Paliano — Piglio.
Sezione Ceccano	Ceccano — Patrica — Piperno — Maenza — Prossedi — Sonnino — Vallecorsa — Amaseno — Castro dei Volsci.
Tenenza Velletri	Velletri — Cisterna — Cori — Segni — Carpineto — Valmontone — Artena — Terracina — Sezze — Foro Appio — Norma.

Compagnia di Viterbo.

Tenenza Diretta	Viterbo — Posto Montagna* — San Martino al Cimino — Grotte San Stefano* — Soriano — Vignanello — Orte — Bomazzo — Gallese.
Sezione Toscanella	Toscanella — Canino — Valentano — Farnese — Ischia di Castro* — Latera* — Piansano*.
Sezione Monte Fiascone	Monte Fiascone — Bolsena — Marta* — Acquapendente — Grotte di Castro — Onano* — Bagnorea — Castiglione in Teverina* — Civitella d'Agliano — Celleno.
Sezione Ronciglione	Ronciglione — Caprarola — Civita Castellana — Nepi — Sutri — Vetralla.

DIVISIONE DI CHIETI.

Compagnia di Chieti.

Tenenza Diretta	Chieti — Bucchianico — Caramanico — Francavilla — Pescara — Guardiagrele — Manoppello — S. Valentino — Tocco — Tollo.

Tenenza Lanciano	Lanciano — Casoli — Lama — Orsogna — Ortona — Palena — S. Vito — Torricella — Villa Santa Maria.
Tenenza Vasto	Vasto — S. Salvo — Atessa — Bomba — Montazzoli. — Casalbordino — Castiglione — Celenza — Gissi — Scerni — Paglieta — S. Buono.

Compagnia di Teramo.

Tenenza Diretta	Teramo — Giulianuova — Atri — Silvi — Notaresco.
Tenenza Teramo	Ancarano — Campli — Civitella del Tronto — Nereto — Montorio al Vomano — Palladini Crognoleto — Tossicia — Valle Castellana.
Tenenza Penne	Penne — Bisenti — Catignano — Città S. Angelo — Castellamare Adriatico — Loreto Aprutino — Pianella — Torre dei Passeri.

Compagnia di Aquila.

Tenenza Aquila	Aquila — Barisciano - Montereale — Paganica — Pizzoli — Sassa — Vigliano
Sezione San Demetrio nei Vestini	S. Demetrio nei Vestini — Rocca di Mezzo — Capestrano — Navelli — Castel Vecchio Subequo — Goriano Sicoli.
Tenenza Cittaducale	Cittaducale — Accumoli — Amatrice — Antrodoco — Posta — Borgocollefegato — Fiamignano — Leonessa.
Tenenza Avezzano	Avezzano — Magliano dei Marsi — Carsoli — Celano — Civitella Roveto — Balsorano — Tagliacozzo — Cappodocia — Trasacco.
Sezione Gioja dei Marsi	Gioja dei Marsi — Pescasseroli — Pescina — Collarmele — Ortona dei Marsi.
Tenenza Solmona	Solmona — Pettorano — Introdacqua — Anversa — Popoli — Pratola Peligna — Rajano — Campo di Giove.
Sezione Castel di Sangro	Pescocostanzo — Roccaraso — Castel di Sangro — Villetta Barrea — Scanno — Rocca Pia.

DIVISIONE DI FOGGIA.

Compagnia di Foggia.

Tenenza Diretta	Foggia — Cerignola — Ortanova — Trinitapoli.
Sezione Foggia	Manfredonia — Monte S. Angelo — Vieste — Lucera — Biccari — Roseto Valfortore — Volturara Appula.
Tenenza Bovino	Bovino — Panni — Ascoli Satriano — Candela — Deliceto — S. Agata di Puglia — Troja — Faeto.
Tenenza S. Severo	S. Severo — Apricena — Poggio Imperiale — Castelnuovo della Daunia — Casalnuovo Monte Rotaro — S. Marco in Lamis — S. Giovanni Rotondo — Serracapriola — Torremaggiore — Celenza Valfortore — Tremiti.
Sezione Vico del Gargano	Vico del Gargano — Peschici — S. Nicandro — Cagnano Varano — Carpino — Rodi.

Compagnia di Campobasso.

Tenenza Diretta	Campobasso — Ielsi — Riccia — Sepino — S. Giuliano del Sannio — Vinchiaturo — Baranello.
Sezione Campobasso	Castropignano — Limosano — Montagano — S. Giovanni in Galdo — S. Elia a Pianisi — Trivento — Bagnoli del Trigno.
Tenenza Isernia	Agnone — Boiano — Cantalupo nel Sannio — Carpinone — Capracotta — Carovilli — Castellone — Forlì nel Sannio — Frosolone — Isernia — Venafro — Montaquila.
Tenenza Larino	Bonefro — Casacalenda — Ripabottoni* — Civitacampomarano — Guglionesi — Larino — S. Martino in Pensilis — Ururi* — Montefalcone nel Sannio — Palata — Santa Croce di Magliana — Termoli.

LEGIONE TORINO

DIVISIONE DI TORINO.

Compagnia di Torino Interna.

Tenenza Torino	Torino principale — S. Carlo Monviso Sezione — Po Sezione — Borgo Dora — Borgo Nuovo* — Borgo Po — Borgo S. Donato — Borgo S. Salvario — Rivoli — Pianezza.
Tenenza Ciriè	Ciriè — Caselle — Rivarolo — Barbania — Rivara — Lanzo — Corio — Ceres — Viù — Venaria Reale.
Sezione Chivasso	Chivasso — Verolengo — Settimo Torinese — Brusasco — Casalborgone — Gassino — Volpiano — Leyni — Montanaro*.
Sezione Moncalieri	Moncalieri — Stupinigi — Carignano — Carmagnola — Chieri — Pino Torinese — Orbassano — Poirino — Ternavasio* — Riva di Chieri.

Compagnia di Torino Esterna.

Tenenza Pinerolo	Pinerolo — Bricherasio — Cavour — Cumiana — Fenestrelle — None — Pancalieri — Perosa — Torrepellice — Vigone — Villafranca.
Tenenza Susa	Susa — Exilles — Molaretto — Moncenisio — Avigliana — Bussoleno — S. Antonino — Giaveno — Oulx — Bardonecchia — Cesana.

Compagnia d'Ivrea.

Tenenza Diretta	Ivrea — Borgomasino — Caluso — Settimo Vittone — Strambino — Mengliano — Azeglio.
Sezione Cuorgnè	Cuorgnè — Castellamonte — Locana — Pont Canavese — Agliè — S. Giorgio — Quagliuzzo.

Tenenza Aosta { Aosta — Cogne* — Villeneuve — Nus — Châtillon — Morgex — Verrès — Etroubles — Pont S. Martin.

DIVISIONE DI CUNEO.

Compagnia di Cuneo.

Tenenza Diretta { Cuneo — Busca — Caraglio — Centallo — Chiusa di Pesio — Dronero — S. Damiano Macra — Fossano.

Sezione Borgo S. Dalmazzo { Borgo S. Dalmazzo — Boves — Peveragno — Demonte — Valdieri — Vinadio — Bersezio* — Limone — Tenda.

Tenenza Saluzzo { Saluzzo — Barge — Cavallermaggiore — Costigliole — Moretta — Paesana — Racconigi — Revello — Sampeyre — Savigliano — Venasca — Villanova — Solaro.

Compagnia di Mondovì.

Tenenza Diretta { Mondovì — Mondovì Breo — Carrù — Frabosa Soprana Morozzo — Cherasco — Trinità — Bene Vagienna.

Sezione Ceva { Ceva — Bagnasco — Montezemolo — Murazzano — Garessio — Ormea — Dogliani — S. Michele.

Tenenza Alba { Alba — Bossolasco — Brà — Pollenzo — Canale — Cortemiglia — Govone — La Morra — Monforte d'Alba — Cornegliano d'Alba — S. Stefano Belbo — Sommariva Bosco.

DIVISIONE DI ALESSANDRIA.

Compagnia di Alessandria.

Tenenza Diretta { Alessandria — S. Giuliano — Bosco Marengo — Cassine — Castellazzo Bormida — Felizzano — S. Salvatore — Valenza — Oviglio — Bassignana.

Tenenza Acqui	Acqui — Bubbio — Mombaruzzo — Nizza Monferrato — Ponzone — Rivalta Bormida — Spigno Monferrato.
Tenenza Novi	Novi — Capriata d'Orba — Castelletto d'Orba — Gavi — Voltaggio* — Pozzolo Formigaro — Ovada — Rocchetta Ligure — Serravalle Scrivia — Arquata Scrivia.
Tenenza Tortona	Tortona — Castelnuovo Scrivia — Garbagna — Sale — S. Sebastiano — Volpedo — Villavernia.

Compagnia di Casale.

Tenenza Diretta	Casale Monferrato — Occimiano — Gabiano — Pontestura — Moncalvo — Vignale Monferrato — Montemagno — Murisengo — Tonco — Valle Cerrina*.
Tenenza Asti	Asti — Canelli — Costigliole d'Asti — Mombercelli — Portacomaro — Rocca d'Arazzo — — Montechiaro d'Asti.
Sezione Villanova d'Asti	Villanova d'Asti — Gabaleone — San Damiano d'Asti — Castelnuovo d'Asti — Cocconato — Montafia.

LEGIONE VERONA

DIVISIONE DI PADOVA.

Compagnia di Padova.

Tenenza Diretta	Padova Principale — Padova Levante — Abano — Ponte di Brenta — Maserà — Teolo — Piove di Sacco — Bovolenta — Mestrino — Camposanpiero — Piazzola sul Brenta — Campo d'Arsego — Piombino d'Ese — Cittadella.
Tenenza Este	Conselve — Bagnoli di Sopra — Este — S. Urbano — Monselice — Battaglia — Stanghella — Montagnana — Castelbaldo.

Compagnia di Venezia.

Tenenza Diretta	San Marco — Cannareggio* — Castello* — Dorsoduro* — Santa Croce* — Burano — Murano.
Sezione Chioggia	Chioggia — Pellestrina — Cavarzere — Cona.
Tenenza Venezia	Mestre — Malamocco — Mirano — Noale — Dolo — Mira — Vigonovo.
Tenenza Portogruaro	San Michele al Tagliamento — S. Donà di Piave — Meolo — Portogruaro Annone Veneta.

Compagnia di Rovigo.

Tenenza Diretta	Rovigo — Ceregnano — Lendinara — Fratta — Badia Polesine — Trecenta — Runzi.
Sezione Rovigo	Adria — Loreo — Ariano nel Polesine — Crespino — Polesella — Occhiobello — Ficarolo — Fiesso Umbertiano — Canaro* — Massa Superiore.

Compagnia di Treviso.

Tenenza Diretta	Treviso — Istrana — Mogliano Veneto — San Biagio di Colalta — Spresiano.
Sezione Treviso	Castelfranco — Vedelago — Asolo — Crespano* — Biadene — Nervesa — Pederobba — Ciano*.
Tenenza Conegliano	Conegliano — Codognè — Pieve di Soligo — Oderzo — Motta di Livenza — Valdobbiadene — Col San Martino — Vittorio — Cison di Valmarino.

DIVISIONE DI UDINE.

Compagnia di Udine.

Tenenza Udine	Cividale — Faedis — S. Giovanni di Manzano — S. Pietro al Natisone — Palmanova — San Giorgio di Nogaro.

Tenenza Diretta	Udine — Mortegliano — Bassagliapenta — Tarcento — Tricesimo — San Daniele del Friuli — Fagagna — Gemona — Buia.
Sezione Tolmezzo	Tolmezzo — Comeglians — Paluzza — Moggio Udinese — Pontebba — Ampezzo.
Tenenza Pordenone	Pordenone — Azzano Decimo — Aviano — Maniago — Claut — Sacile — Polcenigo — Spilimbergo — Meduno.
Sezione S. Vito al Tagliamento	San Vito al Tagliamento — Casarsa della Delizia — Cordovado — Codroipo — Latisano — Rivignano.

Compagnia di Belluno.

Tenenza Diretta	Belluno — Ponte nelle Alpi — Santa Croce — Longarone — Mel.
Sezione Belluno	Feltre — Quero S. Giustina Bellunese — Fonzaso — Agordo — Cencenighe.
Sezione Pieve di Cadore	Pieve di Cadore — Perarolo — San Vito di Cadore — Auronzo — Comelico Inferiore — Dosoledo.

DIVISIONE DI VERONA.

Compagnia di Verona.

Tenenza Diretta	Verona Principale — Porta Vescovo* — Porta San Giorgio — Porta San Zeno — Cà di David — San Martino Buonalbergo — Montorio Veronese — Zevio — Bussolengo.
Tenenza Verona	Bardolino — Castelnuovo di Verona — Malcesine — Peschiera — Caprino Veronese — S. Pietro Incariano — Peri — Pescantina — Villafranca di Verona. — Valeggio — Sommacampagna.
Sezione Verona	Soave — Roncà — S. Bonifacio — Tregnago — Selva di Progno — Colognola ai Colli* — Grezzana — Boscochiesanova.

Tenenza Legnago	Legnago — Castagnaro — Cologna Veneta — Alberedo — Isola della Scala — Bovolone — Nogara — Oppeano — Sanguinetto — Cerea.

Compagnia di Mantova.

Tenenza Diretta	Mantova — Borgoforte — Castel Dario — Porto Mantovano — Roverbella — Governolo — Marcaria — Castellucchio — Gazzoldo.
Sezione Mantova	Bozzolo — Gazzuolo — Rivarolo Fuori — Sabbioneta — Viadana — Dosolo — Gonzaga — Suzzara — Moglia*.
Tenenza Castiglione delle Stiviere	Asola — Castelgoffreddo — Canneto sull'Oglio — Castiglione delle Stiviere — Guidizzolo — Volta Mantovana — Goito.
Sezione Revere	Ostiglia — Revere — Quistello — S. Benedetto Po — Sermide — Poggio Rusco.

Compagnia di Vicenza.

Tenenza Diretta	Vicenza — Camisano — Montecchio Maggiore — Arzignano — S. Giovanni Illarione.
Sezione Vicenza	Barbarano — Lonigo — Montebello Vicentino — Noventa Vicentina.
Tenenza Bassano	Asiago — Enego — Lusiana — Bassano Vicentino — Valstagna — Cismon — Marostica — Bresanze — Sandrigo
Tenenza Schio	Schio — Malo — Valle dei Signori — Arsiero — Thiene — Caltrano — Valdagno — Recoaro.

N. **145**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 32). — **Ufficiali medici per visita di aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie doganali.** — 20 ottobre.

Nello intento di assicurare un buon reclutamento al corpo delle guardie doganali, il Ministero delle finanze ha proposto che un ufficiale medico intervenga in qualità di perito sanitario alle riunioni delle commissioni di arruolamento, che una volta al mese avvengono in ogni capoluogo di provincia.

Questo Ministero, avendo aderito a siffatta proposta, ha, d'accordo con quello delle finanze, stabilite sul proposito le seguenti norme:

Nei presidii (*capiluoghi di provincia*) dove uno o più ufficiali medici fanno servizio, lo invito ad intervenire alle riunioni delle commissioni sumentovate sarà fatto dall'intendente di finanza all'autorità militare locale la quale, tenuto conto delle esigenze del servizio militare, vi destinerà un ufficiale medico;

Nei presidii (*capiluoghi di provincia*) dove non è alcun ufficiale medico, l'intendente di finanza ne farà domanda al comandante della divisione militare, il quale destinerà un ufficiale medico del presidio più vicino, sempre compatibilmente con le esigenze del servizio militare;

Agli ufficiali medici, chiamati come periti, saranno corrisposti i seguenti onorari;

L. 5 per ogni riunione, nella quale siano visitati fino a 10 individui;

L. 8 per ogni riunione, nella quale siano visitati da 11 a 20 individui;

L. 12 per ogni riunione, nella quale siano visitati oltre a 20 individui;

Agli ufficiali medici, non residenti nel capoluogo dove si raduna la commissione d'arruolamento, competeranno inoltre la indennità di trasferta e gli assegni per le spese di trasporto stabiliti dal quadro B annesso al R. D. delli 27 marzo 1879 inserto nell'*Atto* N. 49 del *Giornale Militare* (parte 1ª) di detto anno.

Gli onorari e la indennità, di cui sopra, saranno pagati direttamente agli ufficiali medici dagli uffici dell'intendenza di finanze che ne richiesero il servizio.

Il Ministro — B. Milon.

N. **146**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 457). — **Liquidazione dei conti della *Impresa dei trasporti militari***. — 21 ottobre.

Ai §§ 40, 41, 42 e 43 a pag. 458 del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi sono sostituiti i paragrafi seguenti:

§ 40. La direzione di commissariato militare procede alla verificazione delle contabilità rimesse dalla *Impresa dei trasporti*, facendo gli atti necessari per ottenere che le singole partite siano regolarmente giustificate.

Compiuta la revisione di un conto, vi pone a pie' la dichiarazione di liquidazione: — *Liquidato nella somma di lire* . . . . . — , e riportatine i risultati sommari su di apposito registro, trasmette il conto stesso al corpo interessato, unendovi le corrispondenti: *Lettere di vettura*.

§ 41. Al ricevere dei conti, i corpi li verificano alla loro volta e trasmettono poscia alla direzione di commissariato una apposita dichiarazione comprovante l'accettazione della somma cui ascendono i trasporti fatti per loro conto.

§ 42. Riunite tutte le dichiarazioni relative ai conti del trimestre, la direzione di commissariato compila e trasmette al Ministero della guerra un *Prospetto riepilogativo delle somme da addebitarsi ai corpi per trasporti fatti per loro conto* (modello 424), mettendovi a corredo le stesse dichiarazioni di accettazione rilasciate dai corpi.

§ 43. Il Ministero, presi i dati che gli occorrono, manda i ricevuti prospetti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, perchè faccia l'addebitamento ai singoli corpi delle somme risultanti a loro carico (§ 419), e provveda per il saldo delle somme dovute alla impresa.

Il Ministro — B. Milon.

Roma, — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 43. Pubblicato il 29 ottobre 1880. **Parte 1.**

OTTOBRE 28. — Pubblicazione di un nuovo allegato N. 17 del Regolamento di disciplina, *pag.* 485.

» 28. — Avvertenze alle aggiunte apportate al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio dall'anno 1873 al 1879 incluso, *pag.* 485.

Atto N. **147**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 106). — **Pubblicazione di un nuovo allegato N. 17 del Regolamento di disciplina**. — 28 ottobre.

Allo scopo di viemmeglio adattare le disposizioni del Regolamento di disciplina, in quanto riflettono le punizioni, alle condizioni speciali dell'arma dei reali carabinieri, e di conformarle anche al nuovo ordinamento di essa, stabilito dalla legge 19 luglio 1880, N. 5535, questo Ministero ha pubblicato una nuova edizione dell'allegato N. 17 del Regolamento di disciplina che andrà in vigore dal 1° novembre corrente anno.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno un numero di copie eguale a quello che fu stabilito per l'acquisto del Regolamento di disciplina, imputandone l'importo sulle spese di cancelleria per le copie ad uso dei comandi e degli uffici, e sulla massa generale uomini del corpo per quelle ad uso delle compagnie, squadroni, batterie.

Il prezzo per ciascuna copia è di centesimi cinque.

Le richieste delle suddette copie non che di quelle che gli ufficiali desiderano acquistare, saranno fatte conforme al disposto nell'*Atto* N. 184 del 1879.

Il Ministro — B. Milon.

N. **148**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 152). — **Avvertenze alle aggiunte apportate al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio dall'anno 1873 al 1879 incluso.** — 28 ottobre.

È stata or ora condotta a termine la stampa delle *Avvertenze alle aggiunte apportate al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio dall'anno 1873 al 1879 incluso*,

che costituiscono il seguito dell'inventario del materiale di artiglieria, parte II, edizione 1874.

Il prezzo per ciascun esemplare è fissato in L. 0,60.

I corpi, uffici, direzioni territoriali e di stabilimenti riceveranno direttamente, senza che occorra alcuna speciale richiesta, un numero di copie di tale pubblicazione pari a quello di modelli per gli inventari, fissato come dotazione d'ufficio colla Circolare N. 40 delli 18 febbraio 1875, pagina 82, *Giornale militare* parte II, e ne trasmetteranno il relativo ammontare alla amministrazione del comitato delle armi di artiglieria e genio.

Le autorità militari che intendessero acquistarne un maggior numero di esemplari, sia per uso proprio che per conto particolare di ufficiali od impiegati, potranno rivolgerne domanda al comitato suddetto.

Il Ministro — B. Milon.

Roma. — Tip. G. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 44. Pubblicato il 10 novembre 1880. Parte 1.

OTTOBRE 11. — Assegno suppletivo di spese d'ufficio alla direzione del genio di Roma, *pag.* 487.

NOVEMBRE 2 — Cambiamento di nome delle stazioni di *Pratola* e *Ponte di Benevento*, *pag.* 488.

» 3. — Correzione al prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione sulle ferrovie (edizione 1877), *pag.* 488.

» 6. — Sulla compilazione dei certificati medici, *pag.* 488.

Atto N. **149.** — STIPENDI NEL R. ESERCITO (Nota N. 50). — **Assegno suppletivo di spese d'ufficio alla direzione del genio di Roma.** — 11 ottobre.

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 e l'allegato quadro D, Specchio 1° con le annesse annotazioni a complemento delle tariffe, circa le indennità per le spese d'ufficio ai comandi ed agli uffici militari;

Visto il Decreto ministeriale del 24 febbraio 1880 col quale furono stabilite le spese d'ufficio durante l'anno 1880 per le diverse direzioni del genio;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Decreta quanto segue:

Art. 1. È fatto alla direzione del genio militare territoriale in Roma un assegno suppletivo di L. 1350 (milletrecentocinquanta) per spese d'ufficio durante l'anno 1880.

Art. 2. A tale assegno si provvederà col fondo all'uopo stanziato nel bilancio del Ministero della guerra, al capitolo 5° (*Stati maggiori e Comitati*);

Art. 3. Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1880.

Per il Ministro
ROSSET.

N. **150**. — FERROVIE (Nota N. 115). — **Cambiamento di nome delle stazioni di *Pratola* e *Ponte di Benevento***. — 2 novembre.

Si prevengono le autorità militari che col 1° del mese di novembre la stazione di *Pratola*, appartenente alla linea Aquila-Pescara, ha preso il nome di *Pratola-Peligna* e quella di Ponte di Benevento, della linea Foggia-Caserta, ha preso il nome di *Casalduni-Ponte*.

Se ne dà avviso invitando le autorità predette a far praticare nel prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione parte 2ª « Repertorio delle stazioni piccole » la relativa rettificazione.

Il Ministro — B. Milon.

N. **151**. — FERROVIE (Nota N. 116). — **Correzione al prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione sulle ferrovie (edizione 1877)**. — 3 novembre.

Si prevengono le autorità militari che i trasporti militari da e per il comune di Campagna (provincia di Salerno), qualunque provenienza si abbiano, saranno diretti alla stazione ferroviaria di Eboli.

In conseguenza di tale disposizione si dovrà effettuare al prontuario suddetto la relativa correzione a pagina 6, cancellando alla colonna « stazioni ferroviarie corrispondenti » la stazione di Campagna.

Il Ministro — B. Milon.

N. **152**. — SERVIZIO SANITARIO (Nota N. 33). — **Sulla compilazione dei certificati medici**. — 6 novembre.

È necessario che nella compilazione dei vari certificati, i signori ufficiali medici si attengano assolutamente ed esattamente alle norme prescritte dai vigenti regolamenti.

Accade talvolta che questa esattezza sia trascurata, di guisa che fa d'uopo o chiedere schiarimenti a chi ebbe a compilare questi certificati, o sottoporre a nuove visite coloro cui essi riflettono, con perdita di tempo e grave spesa da parte dell'erario e degli stessi interessati.

Ad evitare ciò, questo Ministero, mentre richiama l'attenzione di tutte le autorità sulla esatta osservanza del disposto dal Regio Decreto 15 agosto 1852, e della istruzione ministeriale del 26 giugno 1853, nella quale s'inculca di seguire le norme prescritte dal consiglio superiore militare di sanità, in data 7 dicembre 1852, crede eziandio necessario di dare esplicite disposizioni per impedire che si ripetano alcune omissioni od irregolarità, che più di frequenti si verificano nella compilazione dei predetti certificati medici:

1° I certificati modello N. 4 o modello N. 1, prescritti dalle istruzioni ministeriali 26 giugno e 12 settembre 1853, a seconda che si tratta di giubilazione o riforma, oppure di aspettativa, debbono essere *personalmente* redatti dai direttori di sanità militare, o dai direttori degli ospedali succursali, oppure da chi *legalmente* ne fa le veci;

2° Nei predetti certificati modello N. 4, ed in quelli modello N. 6 e 9, egualmente prescritti dalla istruzione ministeriale del 26 giugno 1853, dovrà sempre essere dichiarato se l'individuo esaminato è inabile al servizio, oltre che in un corpo attivo, anche nel corpo dei veterani, in conformità del Regio Decreto 15 agosto 1852;

3° Tutte le volte in cui il direttore dell'ospedale, sia principale, che succursale, è invitato da qualsiasi autorità a redigere un certificato medico-legale, e tutte le volte in cui un simile certificato dovrà essere redatto o per proposta a rassegna, o come risultato di osservazione, s'intende che esso dovrà sempre essere compilato dai direttori suddetti, o da chi interinalmente è autorizzato a farne le veci.

Allorquando poi questo certificato dovrà essere, per invito esplicito delle predette autorità, il risultato di visita collegiale, bisognerà che nella compilazione di esso si tenga conto del disposto della Nota N. 23 del 30 settembre 1879, inserta nel *Giornale Militare*, parte 1ª, di detto anno.

4° Allorquando invece del certificato modello N. 4, i direttori di sanità o i direttori degli ospedali succursali redigono una semplice dichiarazione sulla infermità dell'individuo, che chiede la pensione, perchè non credono che vi abbia diritto, i signori generali comandanti le divisioni debbono sospendere ogni ulteriore incumbente, ed in virtù del disposto dal § 13 della citata istruzione 26 giugno 1853, ed ove l'interessato lo richiegga, trasmetteranno questa dichiarazione al Comitato di sanità militare, perchè giudichi se sia o pur no il caso di far compilare il certificato modello N. 4;

5° L'ernia prodotta da causa di servizio, e contenibile con cinto, in virtù della circolare ministeriale N. 22 del 14 dicembre 1865, non rende, chi ne è affetto, inabile al servizio militare nel corpo dei veterani.

Di ciò dovranno tener conto tutti gli ufficiali medici, allorchè sono rispettivamente chiamati a redigere i certificati modello N. 4, 6 e 9, o come periti nelle rassegne di rimando.

Essi quindi, affin di evitare spesse volte inutili incumbenti, non ometteranno mai di dichiarare se l'ernia è contenibile o pur no, e se quindi è conciliabile col servizio nel corpo dei veterani.

Il Ministro — B. Milon.

Roma — Tip. G. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 45. Pubblicato il 15 novembre 1930. **Parte I.**

NOVEMBRE 12. — Aggiunta alle norme pei ruoli amministrativi, pag. 491.

Atto N. 153. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 158). — Aggiunta alle norme pei ruoli amministrativi. — 12 novembre.

Alla Nota A (*Ordinamento dei ruoli amministrativi*) a pag. 100 del Regolamento d'amministrazione è fatta la seguente aggiunta:

ART. 3.

Disposizioni speciali sui ruoli amministrativi e ruolini di posizione per gl'inscritti di leva.

a) *Incorporazione degli inscritti.*

§ 28. Gli inscritti di leva tanto di prima quanto di seconda categoria, sino alla loro assegnazione ai corpi di truppa, sono tenuti in forza dei distretti.

§ 29. Di mano in mano che pervengono ai distretti gli *Elenchi degli inscritti di ciascun mandamento* (n° 3 del catalogo), a norma del § 188 del Regolamento sul reclutamento, la sezione matricola assegna gli uomini alla compagnia permanente, la quale li inscrive su appositi *Ruolini di posizione mod. 250 B* (*); e dove siano più compagnie, gli uomini tanto di 1ª che di 2ª categoria sono ripartiti, in parti proporzionali e per mandamenti, fra le varie compagnie.

Questi ruolini sono compilati distinti per categoria e per classe e tengono luogo del *Ruolo tascabile* per tutto il tempo che gli uomini rimangono in forza presso i distretti. Gli uomini vi sono inscritti per mandamento, lasciando un conveniente spazio fra un mandamento e l'altro per le eventuali aggiunte successive.

§ 30. Gli uomini assegnati alla compagnia sono però presi in forza solo dal 1° gennaio successivo, rappresentandoli, sul *Rapporto-situazione*, tra la forza *in congedo illimitato*

(*) Colla istituzione di questo modello, il *Ruolino di posizione degli uomini sotto le armi* prende il n° 250 A ed è modificato secondo il modulo annesso al presente *Atto*.

Quando poi sono chiamati sotto le bandiere, gl'inscritti sono passati tra la *forza sotto le armi* il giorno nel quale, a seconda del pubblicato *Manifesto*, devono arrivare alla sede del distretto. Quelli che effettivamente arrivano sono rappresentati nella *forza con assegno;* gli altri nella *forza senza assegno*, come non giunti.

§ 31. Del ruolino di posizione degli uomini di 2ª categoria, le compagnie, all'atto della presa in forza, rimettono pure copia all'ufficio di maggiorità per essere tenuta in pari secondo le prescrizioni dell'art. 8 del Regolamento, Parte III.

§ 32. Qualora gli inscritti venissero avviati al distretto militare subito dopo l'arruolamento presso il consiglio di leva, vengono presi in forza, man mano che si presentano, colla scorta dei *Ruolini degli inscritti arruolati* (n° 5 del catalogo) prescritto dal § 187 del Regolamento sul reclutamento.

In questi casi la compagnia, pur compilando i ruolini di posizione mod. 250 B, rappresenterà direttamente gli inscritti nel rapporto-situazione tra la *forza sotto le armi*.

§ 33. Gli inscritti di 2ª categoria, che dopo l'istruzione vengono dai distretti trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio, saranno presso questi presi in forza dal deposito.

Per questi uomini il deposito compila, secondo le norme e per gli effetti dei §§ 29 e 31, apposito ruolino di posizione modello 250 B, rimettendone copia all'ufficio di maggiorità.

§ 34. Gli uomini di 1ª categoria appartenenti ai corpi, che per eccedenza nel contingente facciano passaggio alla 2ª categoria, saranno nuovamente trasferiti al distretto cui appartengono per fatto di leva, e saranno da questo, di volta in volta, presi in forza tra gli uomini della correlativa classe.

Quelli però che appartengono ai reggimenti d'artiglieria e genio continueranno a rimanere in forza presso gli stessi reggimenti, passandoli tra gli uomini di 2ª categoria.

§ 35. I ruolini di posizione formati presso i distretti per gli inscritti di prima categoria, compiuto il trasferimento dell'intera classe ai corpi, sono annullati e rimessi all'ufficio d'amministrazione.

I ruolini per gli uomini di 2ª categoria formati presso i distretti sono conservati dalla compagnia per tutto il tempo del servizio, colla variazione collettiva, a suo tempo, del passaggio alla milizia mobile e successivamente alla territoriale: quelli formati presso i reggimenti d'artiglieria e genio, saranno conservati solo sino al trasferimento delle classi alla milizia territoriale.

b) *Ruoli amministrativi.*

§ 36. Presi in forza gli inscritti, i distretti, colla scorta dei rapporti-situazione di compagnia, compilano due distinti *Ruoli amministrativi degli uomini appartenenti al distretto per fatto di leva* (mod. 213), uno per gli inscritti di 1ª categoria e l'altro per gli inscritti di 2ª categoria.

§ 37. Copia di questi ruoli sarà poi trasmessa all'ufficio di revisione:

per il ruolo degli inscritti di 1ª categoria, non appena fattevi le variazioni di trasferimento, e in ogni caso non più tardi di due mesi dopo l'invio degli uomini ai corpi;

per il ruolo degli inscritti di 2ª categoria, dopo il rinvio in congedo illimitato dell'intero contingente chiamato sotto le armi per l'istruzione; e quando il contingente della classe non sia stato chiamato sotto le armi per l'istruzione, non più tardi del mese di novembre dell'anno successivo a quello dell'arruolamento presso i consigli di leva.

§ 38. Le variazioni degli inscritti tanto di 1ª quanto di 2ª categoria pel tempo che rimangono in congedo illimitato sono comunicate all'ufficio di revisione col prospetto mod. 217, e pel tempo che si trovano sotto le armi col prospetto mod. 215.

Le variazioni di incorporazione, di arrivo ai distretti e del successivo trasferimento ai corpi, e per gli inscritti di 2ª categoria anche la variazione del rinvio in congedo illimitato, sugli indicati prospetti possono essere fatte anche solo numericamente.

Quando però il ruolo amministrativo degli uomini di 2ª categoria fosse già stato spedito all'ufficio di revisione a norma dell'ultimo capoverso del paragrafo precedente, tutte le variazioni di questi uomini sui prospetti dovranno sempre essere fatte nominatamente.

§ 39. I ruoli speciali degli inscritti sia di 1ª che di 2ª categoria debbono essere conservati dai distretti per servire poi come ruoli amministrativi per la milizia mobile di fanteria, di mano in mano che le classi vengono trasferite in essa milizia.

Epperò, all'atto del trasferimento degli inscritti ai vari corpi dell'esercito permanente, non dovranno gli uomini essere depennati dai ruoli, ad eccezione di quelli assegnati alla artiglieria, al genio, alla cavalleria, ai carabinieri, alle compagnie di sanità e ai depositi cavalli stalloni, non dovendo questi far parte della milizia mobile del distretto.

§ 40. Per gli uomini di 2ª categoria, che vengono dai distretti transitati nell'artiglieria e nel genio, i reggimenti di queste armi istituiscono per ogni classe apposito ruolo amministrativo mod. 211, del quale trasmettono quindi copia all'ufficio di revisione.

§ 41. Per convertire i ruoli speciali in ruoli della milizia mobile basterà una variazione collettiva, all'atto del passaggio d'ogni singola classe nella milizia.

Dovranno però, in questa occasione, essere eliminati dai ruoli tutti gli uomini che, durante il tempo che rimasero ascritti ad altri corpi, vennero trasferiti di classe o categoria, passati alla ferma permanente o vennero a morire, e tutti quelli pei quali, per qualsivoglia altra causa, non venisse fatto dai corpi il trasferimento in essa milizia, indicandovi le variazioni che li fanno cessare dalla forza della classe.

Per contro vi dovranno essere annotati i gradi coi quali gli individui sono passati nella milizia mobile, ed esservi altresì aggiunti gli uomini che, ascritti originariamente ad altra classe, siano poi stati inscritti in quella cui il ruolo si riferisce.

Queste variazioni vanno contemporaneamente partecipate anche all'ufficio di revisione mediante speciali *Prospetti* mod. 217, affinchè possa esso pure mettere in pari il proprio corrispondente ruolo.

§ 42. Per la milizia mobile d'artiglieria e genio i reggimenti di queste armi continuano a servirsi dei ruoli amministrativi mod. 211 tanto per la 1ª che per la 2ª categoria d'ogni classe, inscrivendovi la corrispondente variazione collettiva del passaggio nella milizia.

§ 43. Gli uomini di 1ª categoria ascritti alla milizia mobile, durante il tempo che rimangono in congedo illimitato sono tenuti in forza: presso i distretti, dallo stato maggiore; presso i reggimenti d'artiglieria e genio, dal deposito.

Gli uomini di 2ª categoria sono sempre mantenuti in forza: presso i distretti, dalle compagnie fino al termine del servizio obbligatorio; presso i reggimenti di artiglieria e genio, dal deposito fino al trasferimento nella milizia territoriale.

§ 44. Nella circostanza di chiamate sotto le armi, gli uomini di 1ª categoria, mano mano che si costituiscono i riparti di milizia, passano a far parte della forza effettiva del riparto cui fin dal tempo di pace furono assegnati.

Quelli di 2ª categoria saranno invece transitati a questi riparti, solo quando, per ordine superiore, vi vengano assegnati per ripianarne i vuoti.

c) *Disposizioni speciali pei militari della Sardegna.*

§ 45. Gli uomini di 1ª categoria nativi dell'isola di Sardegna, compiuto il loro servizio sotto le armi, vengono trasferiti ai rispettivi distretti di leva che li assegnano, a norma del § 56 dell'*Atto* 91-1877, ai riparti di milizia mobile costituiti presso i medesimi.

Quelli che dalla 1ª categoria venissero per eccedenza nel contingente passati alla 2ª vi saranno trasferiti all'atto di detto passaggio.

§ 46. Gli inscritti di 2ª categoria, che ricevono l'istruzione dai reggimenti di artiglieria e genio, continuano a rimanere effettivi ai distretti, anche dopo l'istruzione.

§ 47. I ruoli mod. 213 tenuti dai distretti dell'isola debbono servire anche per tutta la milizia mobile.

Epperò gli inscritti trasferiti all'artiglieria, al genio, alla cavalleria, ai carabinieri, alle compagnie di sanità e ai depositi cavalli-stalloni non vi dovranno essere depennati.

Disposizioni transitorie.

§ 1. Le presenti disposizioni saranno applicate compiutamente cominciando dalla classe 1860, tanto per la 1ª che per la 2ª categoria del contingente.

§ 2. Per gli uomini di 1ª categoria attualmente già inscritti alla milizia mobile sono conservati, per i distretti, i ruoli amministrativi mod. 211 già formati.

Per quelli presentemente inscritti all'esercito permanente, cominciando dalla classe 1852, ad ogni passaggio di classe nella milizia si forma il ruolo mod. 213.

§ 3. Gli uomini di 2ª categoria della classe 1859 saranno presi in forza dalle compagnie permanenti dei distretti anche se non siano intervenuti all'istruzione.

§ 4. Gli uomini di 2ª categoria in congedo illimitato delle classi 1855, 1856, 1857 e 1858 saranno presi in forza dalle compagnie permanenti sotto la data del 1° dicembre 1880.

A quest'uopo lo stato maggiore, colla scorta del proprio ruolino di posizione, compila e rimette alla compagnia un ruolino mod. 250 B, su cui gli uomini siano inscritti per mandamento, e quando i distretti abbiano più di una compagnia gli uomini dovranno essere ripartiti in parti proporzionali senza però mai frazionare i mandamenti fra le varie compagnie, ed in

questo caso si compileranno tanti distinti ruolini quante sono le compagnie.

Le compagnie, presi in forza gli uomini, rimetteranno copia di tali ruolini all'ufficio di maggiorità per gli effetti di cui al § 31 della *Nota*.

§ 5. Quanto ai ruoli amministrativi degli uomini di 2ª categoria:

per le classi 1858 e 1859 continua a servire, sia pei distretti che pei reggimenti di artiglieria e genio, il ruolo già formato n° 213 di vecchio modello;

per le classi 1855, 1856 e 1857 sarà formato il ruolo solo quando le classi vengano chiamate sotto le armi, valendosi allora del nuovo modello.

Per queste tre classi però i distretti trasmetteranno ugualmente all'ufficio di revisione il prospetto mod. 217 alla fine di ciascun trimestre.

Il Ministro — B. Milon.

(1)

(2) ° *Trimestre 188*

RUOLINO DELLE POSIZIONI

degli uomini sotto le armi *al 1° giorno del suindicato trimestre e delle variazioni successivamente in esse avvenute.*

Avvertenze

§ 1. Il presente ruolino serve per riconoscere in ogni circostanza la forza degli ***uomini sotto le armi*** inscritta nei ***Rapporti-situazione*** delle compagnie.

§ 2. È allestito da ciascuna compagnia il primo giorno d'ogni trimestre, mediante l'iscrizione degli uomini effettivamente esistenti nel giorno stesso.

L'inscrizione sarà fatta per ordine di grado e, nello stesso grado, per numero del ruolo amministrativo, avvertendo di lasciare fra un grado e l'altro un conveniente spazio in bianco per registrarvi gli uomini che possono successivamente venire assegnati alla compagnia.

Accanto ad ognuno si indicherà se *presente*, o, se assente, in quale posizione trovasi

§ 3. Terminata l'iscrizione, il comandante della compagnia firma il ruolino a' piedi dell'ultima colonna riempita, e lo rimette all'ufficio di maggiorità.

§ 4. Nel corso del trimestre il ruolino è tenuto in pari dall'aiutante maggiore in 2° del battaglione, per cura del quale vi debbono essere registrate, giorno per giorno, le variazioni consegnate sui ***Rapporti-situazione di compagnia.***

§ 5. Spirato il trimestre, si stabilisce, a norma dell'ultima variazione di ciascun individuo, la forza dei *presenti* e degli *assenti*, e si determina il totale della forza della compagnia. I totali dovranno corrispondere colla forza rappresentata sul rapporto-situazione del primo giorno del trimestre successivo.

§ 6. Ricevuto il ruolino del nuovo trimestre e accertatane l'esattezza, quello del trimestre scaduto, firmato dall'aiutante maggiore in 2° a piè dell'ultima colonna, viene rimesso al Consiglio d'amministrazione permanente per essere conservato nell'archivio del corpo.

---

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Stato maggiore, compagnia, squadrone o batteria.

Numero del ruolo		Classe	Grado	Cognome e Nome	Posizione individuale al 1° giorno del trimestre
amministrativo	matricolare				
1	2	3	4	5	6

A *li* 188

IL COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

Variazioni nel corso del trimestre	Forza al 1° giorno del trimestre successivo		
	Con assegno		
	Presenti	Assenti	Assenti senza assegno
7	8	9	10
Totali . . .			
Forza effettiva della compagnia . . .			

A li 188

L'AIUTANTE MAGGIORE IN 2ª

Regolamento d'amministr.
(§ 27 e 31 — Parte III).

N. 250 6 del Catalogo.

(1)

(2)

Classe 18

* *Categoria*

RUOLINO DELLE POSIZIONI *degli* uomini in congedo illimitato *appartenenti alla suddetta classe e delle variazioni in esse successivamente avvenute.*

Variazioni collettive della classe

Data delle variazioni	
18	**Data della formazione del *Ruolino*** . . . . .

(1) Corpo . — (2) Stato maggiore, deposito, compagnia, squadrone o batteria.

Numero del ruolo: Amministrativo	Numero del ruolo: Matricolare	Grado	Cognome e Nome	Domicilio: 1. Comune 2 Circond. 3 Distr milit	Variazioni durante il congedo illimitato
1	2	3	4	5	6
				1. 2. 3.	
				1. 2. 3	
				1. 2. 3	

VARIAZIONI nel tempo che la classe venne chiamata sotto le armi	Forza della classe sotto le armi											
	al 1° 18.....			al 1° 18.....			al 1° 18.....			al 1° 18.....		
	con assegno		Assenti senza assegno	con assegno		Assenti senza assegno	con assegno		Assenti senza assegno	con assegno		Assenti senza assegno
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti		Presenti	Assenti		Presenti	Assenti	
7	8	9	10	8	9	10	8	9	10	8	9	10

Avvertenze

§ 1. I ruolini di posizione degli *uomini in congedo illimitato* servono per riconoscere in ogni circostanza la forza inscritta nei *Rapporti-situazione* delle compagnie.

Quando gli uomini sono richiamati in servizio, questi ruolini diventano sussidiari del *Ruolino degli uomini sotto le armi*.

§ 2. È compilato un ruolino di posizione 250 B: dai distretti per ogni classe di leva di 1ª e 2ª categoria incorporata;

dai reggimenti d'artiglieria e genio per gli uomini di 2ª categoria [in essa transitati dai distretti dopo l'istruzione;

da tutti i corpi dell'esercito, compresi i distretti, per ogni classe di 1ª categoria che venga per la prima volta inviata in congedo illimitato;

dai distretti e dai reggimenti d'artiglieria e genio, per ultimo, per ogni classe di 1ª categoria passata alla milizia mobile, formando tanti ruolini quanti sono i riparti di milizia.

§ 3. Ogni ruolino deve durare per tutto il tempo che gli uomini rimangono in forza alla compagnia.

Avvenendo però che in uno o più periodi di tempo la classe presti servizio sotto le armi per oltre quattro trimestri, il ruolino sarà rinnovato.

§ 4. Per la compilazione e la tenuta di questi ruolini si osserveranno le stesse norme date pei *Ruolini degli uomini sotto le armi*.

§ 5. I ruolini sono deposti nell'archivio del corpo man mano che le classi sono tolte dalla forza

Regolamento d'amministr.
(§ 8 — Parte I).

N. 213 del Catalogo

DISTRETTO MILITARE DI

(1)

CLASSE 18 ——— ª CATEGORIA

(2)

RUOLO AMMINISTRATIVO SPECIALE

degli uomini appartenenti per fatto di leva al suddetto distretto.

Avvertenze

§ 1. Per ogni classe i distretti tengono due ***Ruoli amministrativi speciali***, uno per la prima ed uno per la seconda categoria.

§ 2. Sono formati all'atto della incorporazione della classe e durano per tutto il tempo che gli uomini rimangono ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile.

§ 3. Vengono allestiti dai distretti in doppio originale: uno pel Consiglio permanente ed uno per l'Ufficio di revisione.

§ 4. Nel quadro delle *variazioni collettive* si prende nota dei fatti relativi all'incorporamento della classe e suo rilascio in congedo provvisorio, alla chiamata del contingente sotto le armi, al passaggio nei corpi od al rinvio in congedo, al passaggio nella milizia mobile e nella milizia territoriale.

§ 5. Le norme date per la tenuta del *Ruolo generale degli uomini sotto le armi* e per la ricognizione della forza in occasione di rassegne, sono pure applicabili a questi ruoli; si avvertirà però d'inscrivere nell'apposita colonna le variazioni, che gl'individui fanno mentre sono in congedo illimitato per tenerle distinte da quelle che succedono mentre si trovano sotto le armi: scopo delle prime essendo di tener conto della forza, e delle seconde di determinare il diritto agli assegni dovuti al Corpo pel tempo che gli uomini prestano servizio, dovendo questi ruoli servire di appendice a quello generale durante il tempo che le classi rimangono nuovamente sotto le bandiere.

§ 6. Gli uomini trasferiti nell'artiglieria e nel genio, nella cavalleria, nei carabinieri, nelle compagnie di sanità e nei depositi cavalli stalloni sono depennati da questo ruolo; quelli trasferiti in altri corpi continuano a rimanervi inscritti per essere poi ripresi in forza dai distretti al passaggio della classe nella milizia mobile.

§ 7. All'atto che si converte il ruolo speciale in ruolo della milizia mobile, si dovrà farne la revisione ed eliminarne tutti gli uomini che per una ragione qualsiasi non venissero trasferiti in essa milizia e farvi le necessarie aggiunte, con seconde variazioni da inscriversi nella colonna 11.

La revisione dovrà esser fatta dalla direzione dei conti col concorso della sezione matricola e della compagnia permanente.

§ 8. I ruoli per l'ufficio di revisione sono trasmessi a quest'ufficio: quelli degli inscritti di prima categoria, non appena fattevi le variazioni di trasferimento e in ogni caso non più tardi di due mesi dopo l'invio degli uomini ai corpi; quelli degli inscritti di seconda categoria dopo il rinvio in congedo illimitato del contingente chiamato sotto le armi per l'istruzione, e quando il contingente non sia stato chiamato all'istruzione non più tardi del mese di novembre dell'anno successivo a quello dell'arruolamento.

(1) *Consiglio d'amministrazione permanente* od *Ufficio di revisione*.
(2) Quando la classe passi nella milizia mobile, s'indicherà qui a grossi caratteri: *Milizia mobile*.

VARIAZIONI *collettive della classe.*

DATA delle variazioni			

SITUAZIONE NUMERICA *al giorno della formazione del ruolo, e forza riconosciuta nelle rassegne.*

GRADI E CARICHE	Forza al giorno della formazione del ruolo		Forza riconosciuta nella rassegna del .....18...		del .....18...		del .....18...	
	con diritto all'assegno	senza diritto all'assegno	con assegno	senza assegno	con assegno	senza assegno	con assegno	senza assegno
	6		12					
Totali parziali . .								
Totali generali . .								

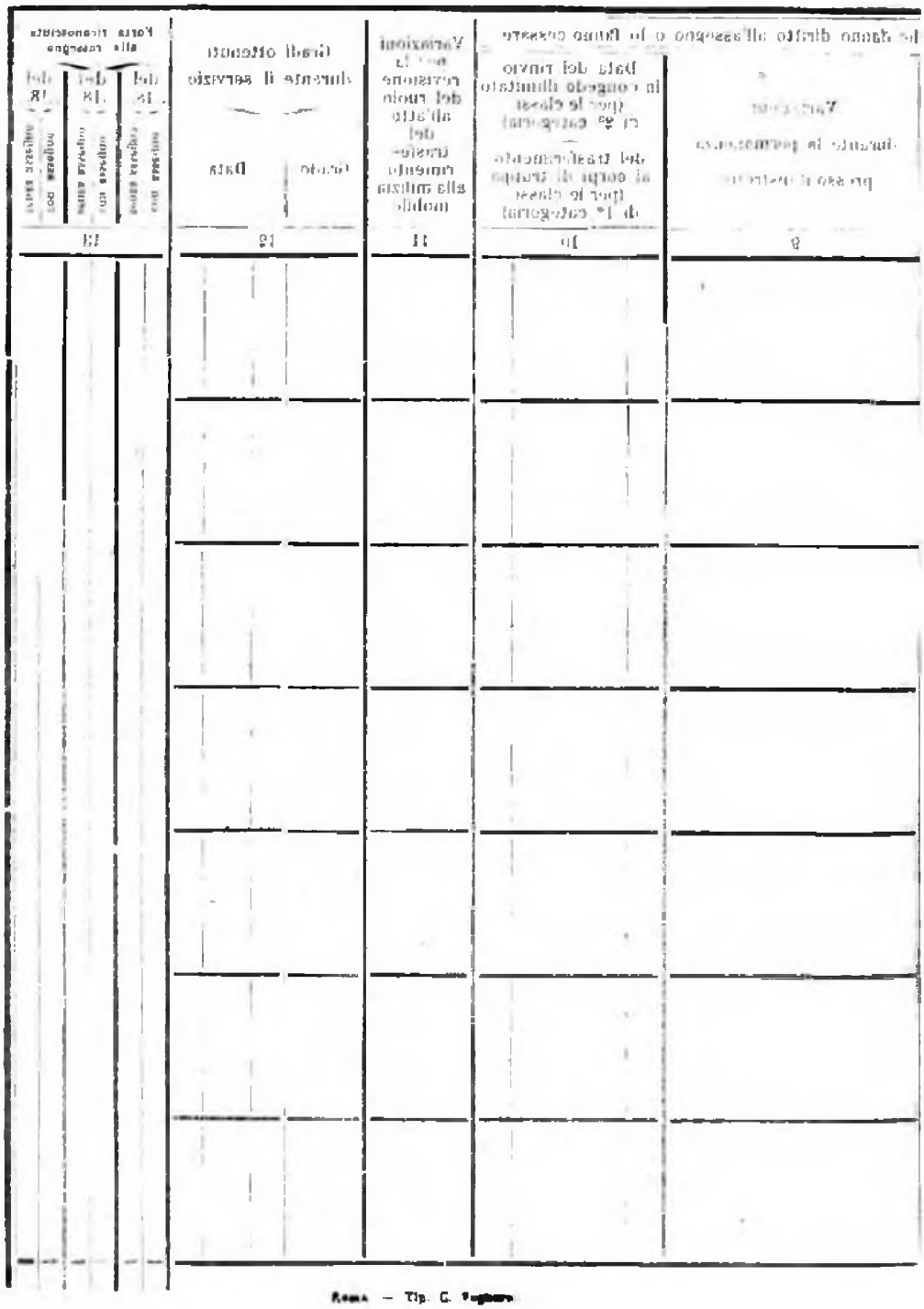
A *addì* 188

I Membri del Consiglio d'Amministrazione

IL SEGRETARIO IL IL RELATORE IL PRESIDENTE

Numero del ruolo		Compagnia cui gli uomini sono effettivi	(1) Cognome e nomi (2) Assegni personali	Data della incorporazione al distretto	Forza al giorno della formazione del ruolo		Variazioni durante il congedo illimitato	Variazioni
amministrativo	matricolare				con assegno	senza assegno		Data dell'arrivo al distretto
1	2	3	4	5	6		7	8
			(1) (2)					
			(1) (2)					
			(1) (2)					
			(1) (2)					
			(1) (2)					
			(1) (2)					
			(1) (2)					

che danno diritto all'assegno o lo fanno cessare		Variazioni per la revisione del ruolo all'atto del trasferimento alla milizia mobile	Gradi ottenuti durante il servizio		Forza riconosciuta alla rassegna					
Variazioni durante la permanenza presso il distretto	Data del rinvio in congedo illimitato (per le classi di 2ª categoria) — del trasferimento ai corpi di truppa (per le classi di 1ª categoria)		Grado	Data	del ..18..		del ..18..		del ..18..	
					con assegno	senza assegno	con assegno	senza assegno	con assegno	senza assegno
9	10	11	12		13					



GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 46. Pubblicato il 20 novembre 1880. **Parte 1.**

NOVEMBRE 15. — Atto addizionale alla convenzione per i trasporti militari sul Lago di Como (Lario). — Prescrizioni, *pag.* 511.

» 16. — Modificazioni alle tabelle di reclutamento delle compagnie alpine, *pag.* 512.

» 17 — Modificazione all'itinerario generale N. 11, Firenze — Arezzo — Perugia — Aquila — Napoli, *pag.* 512.

» 17. — Nuovi fregi per i cappelli e i berretti degli ufficiali e della truppa dei battaglioni alpini, *pag.* 513.

» 18. — Nuovi stampati per i quadri del movimento dei quadrupedi curati nelle infermerie veterinarie, *pag.* 514.

Atto N. **154.** — TRASPORTI SUI LAGHI (Nota N. 6). — **Atto addizionale alla convenzione per i trasporti militari sul lago di Como (Lario). — Prescrizioni.** — 15 novembre.

Tra i Ministeri della guerra e della marina, rappresentati dal capitano commissario Grassi cav. Francesco, e l'amministrazione delle società riunite per la navigazione sul lago di Como, rappresentata dall'ingegnere Pessina cav. Enrico, a Como li 22 settembre 1880, venne convenuto il seguente atto addizionale alla convenzione 28 febbraio 1873 per i trasporti militari sul lago di Como, pubblicata nel *Giornale Militare* di detto anno, *Atto* 76.

Articolo addizionale.

« Per massima i trasporti militari sul lago di Como saranno « eseguiti colle corse ordinarie della giornata.

« Però nei casi speciali, e quando non sia possibile prov- « vedere con le corse medesime potranno essere richieste « corse straordinarie, e l'amministrazione dei piroscafi sarà « tenuta a prestarsi a tali richieste nel limite ben inteso dei « mezzi di cui dispone.

« In tali casi l'amministrazione predetta dovrà essere av- « vertita 24 ore almeno prima di quella fissata per lo ese- « guimento dei trasporti, ed il numero degli individui da « imbarcarsi in ciascuna corsa non potrà essere inferiore ai « 250 ».

QUESTO MINISTERO

Inoltre prescrive:

1° Che *tutti i trasporti militari* sul Lario siano affidati alle società riunite per la navigazione sul lago di Como.

2° Che nei movimenti eccedenti i cento uomini si prendano concerti preventivi colla amministrazione di dette società per determinare le corse con cui dovranno effettuarsi i trasporti.

Il Ministro — B. Milon.

N. **155**. — RECLUTAMENTO (Nota N. 100). — **Modificazioni alle tabelle di reclutamento delle compagnie alpine**. — 16 novembre.

Allo scopo di migliorare il reclutamento di talune compagnie alpine, ho determinato che, a cominciare dalla leva sulla classe 1860, ai mandamenti di reclutamento stabiliti con l'*Atto* 165 del 27 ottobre 1879, siano aggiunti i seguenti:

A quelli della 1ª compagnia il mandamento di Bossolasco, (distretto militare di Mondovì).

A quelli della 4ª compagnia, i mandamenti di Carrù e Dogliani (distretto militare di Mondovì).

A quelli della 6ª compagnia, quali mandamenti di *complemento*, Varese Ligure, e Sesta Godano (distretto militare di Spezia).

A quelli della 26ª, 27ª e 28ª compagnia, quali mandamenti di *complemento*, Alzano Maggiore, Sarnico e Zogno (Distretto militare di Bergamo).

Ai mandamenti di *complemento* della 29ª compagnia, Spilimbergo (distretto militare di Udine).

Ai mandamenti di *complemento* della 30ª compagnia, Cividale (distretto militare di Udine).

Il Ministro — B. Milon.

N. **156**. — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO (Nota N. 6). — **Modificazioni all'Itinerario Generale N. 14 Firenze-Arezzo-Perugia-Aquila-Napoli**. — 17 novembre.

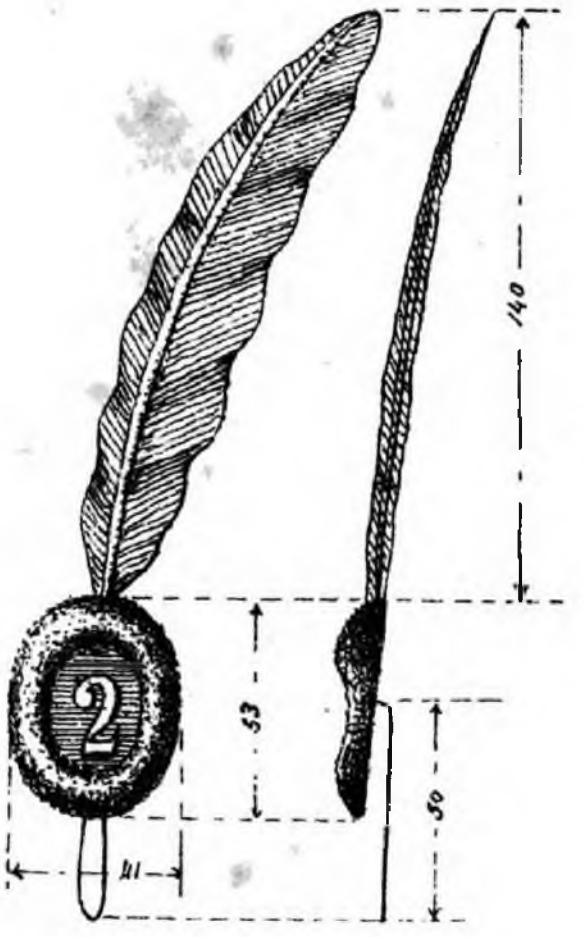
Si avvertono le autorità militari che all'itinerario da Firenze a Napoli nel tratto Arezzo-Perugia si è riconosciuto necessario sostituire per le truppe a cavallo la tappa di Castiglion Fiorentino a quella di Cortona.

Fig. 1ª



Scala di $\frac{1}{1}$

Fig. 2ª



Scala de $\frac{1}{2}$

Fig. 3.ª



Scala di 1/1

Fig. 4ª



Scala di 1/1

In conseguenza di tale modificazione a pag. 21 dell'itinerario generale, nella colonna osservazioni a fianco della 3ª tappa, verrà fatta la seguente aggiunta:

Per le truppe a cavallo si farà l'itinerario seguente:

3	Arezzo	»
4	Castiglion Fiorentino . . .	16
5	Perugia	28
6	Passignano	34

Il Ministro — B. Milon.

N. **157**. — DIVISA E VESTIARIO. (Nota N. 218). — **Nuovi fregi per i cappelli e i berretti degli ufficiali e della truppa dei battaglioni alpini**. — 17 novembre. — (*Con tavola di disegno annessa*).

Il Ministero ha determinato che tanto gli ufficiali, quanto la truppa dei battaglioni alpini debbano d'ora innanzi portare sul cappello, invece dell'attuale stella, un fregio simile per forma e dimensioni alla figura N. 1 dell'annessa tavola di disegno.

Questo fregio sarà in argento per gli ufficiali e di metallo bianco per la truppa, e nel centro del disco mobile porterà smaltato il numero del battaglione.

Dal lato sinistro del cappello della truppa alpina verrà collocata una nappina di lana rossa avente nella parte anteriore il numero della compagnia ricamato in lana bianca su disco nero; questa nappina avrà il gambo perforato per modo che possa esservi infissa una penna di corvo (figura N. 2).

Pel berretto degli ufficiali dei battaglioni alpini, invece dell'attuale fregio, è adottato un trofeo consistente in una cornetta poggiata sopra due moschetti incrociati e sormontata dalla corona reale; nel centro della cornetta è collocato il numero del battaglione (figura N. 3).

Consimile trofeo è pure adottato pel berretto della truppa dei battaglioni stessi, ma di dimensioni più piccole, come appare dalla figura N. 4.

Il detto trofeo sarà per gli ufficiali ed i sott'ufficiali ricamato in argento e per i caporali e soldati ricamato in lana rossa, col numero del battaglione ricamato in lana bianca.

A cura dell'opificio di arredi militari verranno spediti a quelle amministrazioni cui spetta i campioni tipi dei fregi

riflettenti la trupppa dei battaglioni alpini, mentre per quelli relativi agli ufficiali, il Ministero si riserva di farne la trasmissione direttamente ai comandi dei singoli battaglioni.

Il Ministro — B. Milon.

N. **158**. — CATALOGO DEL MODELLARIO (Nota N. 8). — **Nuovi stampati per i quadri del movimento dei quadrupedi curati nelle infermerie veterinarie.** — 18 novembre.

Questo Ministero avendo riconosciuto conveniente di arrecare alcune modificazioni agli elenchi nosologici Mod. A e B stati approvati con nota 20 febbraio 1866 onde meglio rispondano alle attuali esigenze, ha determinato che vengano sostituiti ai detti modelli portanti i N. 178 e 179 del catalogo del modellario in vigore, quelli che fanno seguito alla presente partecipazione.

Il Ministro — B. Milon.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 47. Pubblicato il 4 dicembre 1880. **Parte 1.**

NOVEMBRE 29. — Tipo speciale di calzatura per la truppa dei battaglioni alpini e delle batterie da montagna, *pag.* 515.

» 30. — Ordinamento dell'esercito di 2ª linea, *pag.* 519.

» 30. — Apertura del nuovo tronco Canicatti-Caldare (Rete Calabro-Sicule), *pag.* 520.

» 30. — Facoltà di caricare sui vagoni scuderie e bestiame, unitamente ai cavalli, anche le bardature e foraggi, *pag.* 521.

Atto N. **158.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 219). — **Tipo speciale di calzatura per la truppa dei battaglioni alpini e delle batterie da montagna.** — (*Con tavola di disegno annessa*). — 29 novembre.

Il Ministero ha approvato per uso della truppa dei battaglioni alpini e delle batterie da montagna un modello di calzatura speciale, particolarmente adatto al servizio che essa deve prestare in luoghi montuosi e difficili, il quale modello consiste in uno stivaletto con gambale a mantice ed un sistema di allacciatura composto di occhielli e gancetti e di un lacciuolo di pelle. Questo stivaletto si porta senza uose.

Il campione tipo di questa nuova calzatura sarà mandato a cura dell'opificio di arredi militari alle amministrazioni dei corpi cui spetta.

All'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio viene quindi fatta la seguente aggiunta:

ERRATA-CORRIGE

La dispensa pubblicata il 20 novembre 1880 invece del N. 45 prenderà il N. 46.

Dispensa N. 45, *Atto* N. 156. a pag 513, 7ª e 8ª riga *ove dice*:

5. Perugia 28
6. Passignano . . . 34

leggasi:

5. Passignano . . . 34
6. Perugia 28

Id. N. 45, *Atto* N. 158, Catalogo del modellario (Nota N. 8). *leggasi*: (Nota N. 9).

§ 72. *Stivaletti per gli uomini delle truppe alpine e delle batterie da montagna.*

Gli stivaletti (fig. 318 e 319) sono appaiati e costruiti sopra due diverse forme, l'una pel piede destro, l'altra pel piede sinistro;

Si compongono delle seguenti parti:

Suola — mezza suola — tacco — trapunta — sottopiede — ripieno — fiosso — tomaio — contrafforte — quartiere — mantice — lacciuolo — bullette — occhielli e piccole viti in ferro.

La *suola* è di cuoio forte in un solo pezzo, e comprende l'intiera lunghezza dello stivaletto. Lungo la suola, tutto all'intorno della pianta del piede, sono collocate bullette (fig. 320) dette ad *ala di mosca*, in modo che coprano colla loro capocchia tutta la cucitura. Altre bullette rigate (fig. 321) a testa emisferica, sono disposte su quattro file, nel mezzo della suola, e riempiono il rimanente della pianta dello stivaletto.

La *mezza suola* di cuoio forte come la suola, è collocata fra la suola e la trapunta.

Il *tacco* è formato da 4 a 7 fogli di cuoio suola sovrapposti l'uno all'altro. I due ultimi fogli esterni, dopo di essere imbastiti con alcune punte in ferro senza testa, sono fermati con bullette (fig. 322) a testa quadra. Gli altri fogli sono cuciti a catena colla suola. Tutti i fogli poi sono fortemente serrati assieme da tre piccole viti in ferro (fig. 323) conficcate nel tacco dalla parte interna della calzatura.

La *trapunta* (fig. 324) è una lista di cuoio suola in un solo pezzo che serve ad unire tutto all'intorno la suola e la mezza suola al tomaio incominciando dal tacco.

Il *sottopiede* è di cuoio suola, in un solo pezzo, lungo quanto lo stivaletto internamente.

Oltre a questo sottopiede havvi un altro foglio di eguale cuoio lungo un centimetro più del tacco, il quale è compreso nella cucitura a catena del tacco in vece del sottopiede, e così questo si può sollevare e conficcarvi sotto le tre piccole viti in ferro a rinforzo del tacco.

Il *ripieno* è formato da una suola o sottopiede usati, o di cuoio-suola nuovo collocato internamente fra il sottopiede, il fiosso e la mezza suola. È di un sol pezzo lungo abbastanza per arrivare dalla pianta fino a mezzo centimetro sotto il tacco, e nel caso che il tomaio o la trapunta avessero una spessezza più rilevata per compiere il vano si aggiunge un altro pezzo di cuoio usato o nuovo, più o meno lungo sotto la pianta del

piede. Tanto il ripieno che il foglio aggiunto sono attaccati al sottopiede ed alla mezza suola con pasta di farina.

Il *fiosso* è composto di uno a tre pezzi di cuoio-suola nuovo, disposti lungitudinalmente al centro del sottopiede fra il tacco e la pianta del piede, in modo da formare una prominenza leggermente ricurva.

Il tomaio (fig. 325) è di pelle di vacchetta o di vitello, in un solo pezzo, assottigliato, piegato e tirato sopra apposita forma per dargli il garbo del risvolto sul collo del piede, in modo che la piegatura elevi l'estremità del tomaio al di sopra di tre centimetri dalla metà del giro del collo del piede. Il tomaio, dopo di essere cucito fra il sottopiede e la trapunta, si unisce, mediante quest'ultima, alla suola e alla mezzasuola con altra cucitura fatta a punto scoperto, in modo che fra il tomaio e la suola rimanga tutto all'intorno una sporgenza di tre a cinque millimetri. La parte superiore del tomaio è attaccata al quartiere ed al mantice.

Il *contrafforte* (fig. 326) è di cuoio-suola sottile, lungo quanto il quartiere. Esso è assottigliato superiormente ed ai due lati è raschiato esternamente in modo da togliere la superficie del fiore all'estremità dove sono praticate le cuciture col quartiere.

Il *quartiere* (fig. 327) consta di un sol pezzo di pelle di vacchetta, o di vitello, simile a quella del tomaio. È assottigliato nelle parti più grosse per dargli una spessezza uniforme, quindi piegato e tirato su apposita forma per dargli sensibilmente la curva del calcagno. Esso è cucito al mantice, al contrafforte ed alla suola.

Il *mantice* (fig. 328) è tagliato nelle parti più sottili della pelle, attaccato al tomaio con cucitura piatta, ed al quartiere con due cuciture parallele distanti 15 mill. circa l'una dall'altra; è pure compreso nella cucitura ai lati del contrafforte col quartiere, e così il gambale dello stivaletto trovasi chiuso da entrambi le parti.

Il *lacciuolo* è ricavato dalle parti migliori delle pelli di vacchetta; esso è alquanto arrotondato e misura in lunghezza metri 1,30 a 1,40.

Gli *occhielli* di ottone (fig. 329 e 330) sono collocati fra le due cuciture parallele che uniscono il mantice al quartiere, quelli semplici (fig. 329) sul collo del piede, quelli a gancetto (fig. 330) di seguito ai semplici per tutta l'altezza del quartiere ed equidistanti fra loro.

Gli stivaletti sono di cinque taglie ordinarie e di una straordinaria segnata con *O* e la proporzione per cento, con cui, in massima devono provvedersi, è la seguente:

Stivaletti per gli uomini delle truppe alpine.

Numero di lunghezza	Proporzione per taglia						Proporzione per lunghezza per 100 paia
	Straordinaria segnata con 0	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
Centimetri 25 . . .	»	»	»	»	1	1	2
Id. 25½ . . .	»	1	1	»	»	»	2
Id. 26 . . .	1	1	2	2	2	2	10
Id. 26½ . . .	1	1	2	2	2	2	10
Id. 27 . . .	1	1	2	4	4	4	16
Id. 27½ . . .	1	1	2	4	4	4	16
Id. 28 . . .	1	1	2	2	3	3	12
Id. 28½ . . .	1	1	2	2	3	3	12
Id. 29 . . .	1	1	1	1	2	1	7
Id. 29½ . . .	1	1	1	1	2	1	7
Id. 30 . . .	»	»	»	»	1	1	2
Id. 30½ . . .	»	»	1	»	1	»	2
Id. 31 . . .	»	»	»	»	1	»	1
Id. 31½ . . .	»	»	»	»	1	»	1
Proporzione per taglia su 100 paia . .	8	9	16	18	27	22	100

Fig. 318

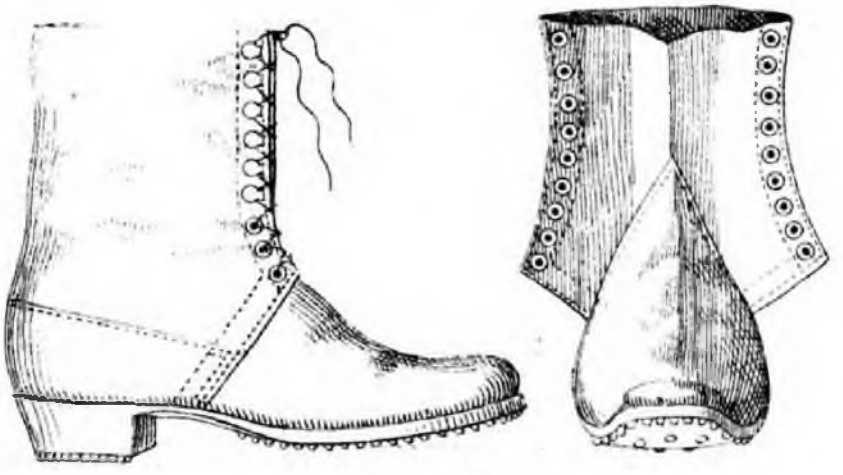
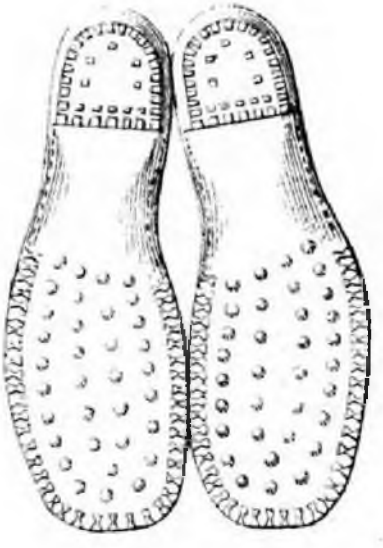


Fig. 319



Scala di 1/3

Fig. 320



Fig. 321



Fig. 322



Fig. 323





Scala di $\frac{2}{1}$

Fig. 324

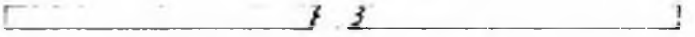


Fig. 325

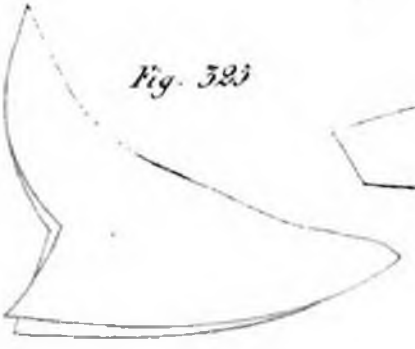


Fig. 326



Fig. 327

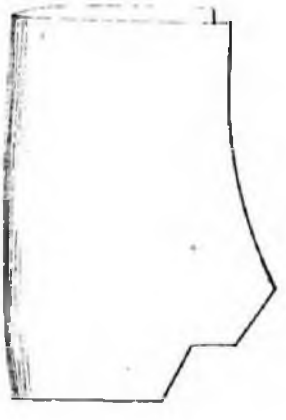


Fig. 328



Scala di 1/5

Fig. 329

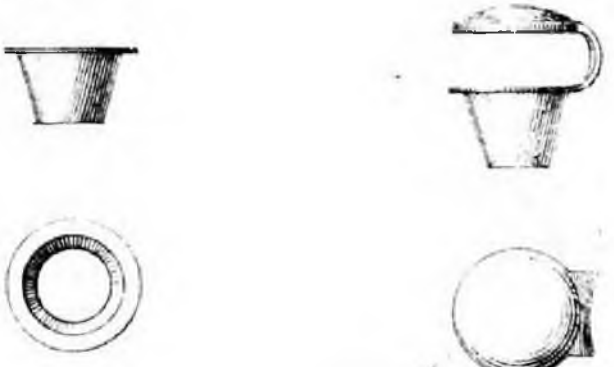


Fig 330



Scala di ½

Stivaletti per gli uomini delle batterie da montagna.

Numero di lunghezza	Proporzione per taglia						Proporzione per lunghezza per 100 paia
	Straordinaria segnata con 0	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
Centimetri 27 . . .	»	1	1	1	1	1	5
Id. 27½ . . .	»	1	1	1	1	1	5
Id. 28 . . .	1	1	1	1	3	3	10
Id. 28½ . . .	1	1	1	1	3	3	10
Id. 29 . . .	1	1	3	4	3	2	14
Id. 29½ . . .	1	1	3	4	3	2	14
Id. 30 . . .	1	1	3	4	3	2	14
Id. 30½ . . .	1	1	2	2	2	2	10
Id. 31 . . .	1	1	2	2	2	1	10
Id. 31½ . . .	»	1	1	1	1	1	5
Id. 32 . . .	»	»	»	1	1	1	3
Proporzione per taglia su 100 paia . . .	7	10	18	22	23	20	100

Il Ministro — B. Milon.

N. **159**. — MILIZIA MOBILE (Nota N. 18). — **Ordinamento dell'esercito di 2ª linea**. — 30 novembre.

Questo Ministero, riferendosi alla riserva espressa nell'Atto N° 189 del 15 dicembre 1879, ha determinato la formazione presso il distretto di Roma dei seguenti reparti di milizia mobile.

Reparto di milizia mobile	Circondario a cui appartengono gli uomini	Distretti militari
74° battaglione fanteria (4 compagnie)	Roma — Civitavecchia — Rieti.	Distretto di Roma.
75° battaglione fanteria (4 compagnie)	Frosinone — Velletri.	Distretto di Frosinone per ora Roma.

Colla presente formazione che avrà luogo a partire dal 1° p. v. dicembre, sarà condotta a termine la formazione del 25° reggimento di fanteria, finora costituito dal solo 73° battaglione.

Il Ministro — B. Milon.

N. 160. — FERROVIE (Nota N. 117). — **Apertura del nuovo tronco Canicatti-Caldare (Rete Calabro-Sicule).** — 30 novembre.

Si prevengono le autorità militari che è estesa la convenzione 16 marzo 1870, per i trasporti militari in ferrovia al nuovo tronco *Canicatti-Caldare*, il quale congiunge la linea *Catania-Licata* con quella *Palermo-Porto Empedocle*.

Le distanze chilometriche delle stazioni di questo tronco da quello di Caltanissetta sono poste nella seguente tabella.

Caltanissetta							
7	S. Cataldo						
19	13	Serra di Falco					
26	19	7	Canicatti-Bivio				
33	27	14	8	Castro Filippo			
41	35	22	16	9	Racalmuto		
44	37	24	18	11	3	Grotte	
49	42	30	23	16	8	5	Comitini-Zolfare
53	47	35	28	21	12	10	5 Aragona-Caldare

Nota. — La stazione di Comitini-Zolfare fino a nuovo avviso non è aperta all'esercizio, ed i treni proseguiranno senza fermarsi.

In conseguenza dell'apertura del detto tronco, nell'Itinerario generale 3ª edizione a pag. 31. Itinerario N° 29 da Palermo a Siracusa, sarà aggiunto in testa della colonna osservazioni:

Da Palermo a Siracusa chil. 372 di ferrovia.

Colla circostanza si fa noto che la denominazione della stazione di Caldare venne cambiata in quella di Aragona-Caldare. Si dovrà perciò eseguire la relativa correzione nella parte 3ª

del prontuario militare da stazione a stazione, alla tavola poliometrica Palermo-Porto Empedocle.

La novella tavola poliometrica serve di concatenazione dai punti Caltanissetta ed Aragona Caldare per gli itinerari.

Palermo-Porto Empedocle
Catania-Caltanissetta-Licata.

Il Ministro — B. Milon.

N. **161.** — FERROVIE (Nota N. 118). — **Facoltà di caricare sui vagoni scuderie e bestiame, unitamente ai cavalli, anche le bardature e foraggio.** — 30 novembre.

In seguito ad accordi intervenuti fra le amministrazioni delle strade ferrate dell'Alta Italia, Romane e Meridionali venne ammesso che per ogni cavallo spedito tanto in *vagone scuderia* quanto *in carro bestiame*, sia a *grande* che a *piccola velocità*, il mittente abbia diritto *al trasporto gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi necessari per il viaggio.*

Nello informare di quanto sovra le autorità militari per conveniente norma, si avverte che il peso complessivo delle robe predette non potrà mai essere superiore a *trenta chilogrammi* per ogni cavallo, dei quali non più di *dieci* di foraggio; e che per conseguire la concessione predetta è necessario che il tutto possa essere messo nello stesso vagone o carro, in cui vengono caricati i cavalli, senza impedire l'utilizzazione normale quanto al numero dei capi stabiliti per il carico di ogni vagone o carro.

Il Ministro — B. Milon.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 48. Pubblicato il 10 dicembre 1880. **Parte 1.**

OTTOBRE 22. — Pensioni e corredo agli allievi degli istituti militari, *pag.* 523.
DICEMBRE 6. — Varianti all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali, *pag.* 524.
» 6. — Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e a quella per le robe da ospedale, *pag.* 540.
» 6. — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1879, *pag.* 547.

Atto N. **162.** — SCUOLE MILITARI (Nota N. 16). — **Pensioni e corredo agli allievi degli istituti militari.** — 22 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le leggi 13 luglio 1857, N. 2313, e 15 gennaio 1863, N. 1117;

Visti i RR. decreti 12 ottobre 1857, e 28 gennaio 1872;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La pensione degli allievi dell'accademia militare e della scuola militare è fissata in annue lire 900.

Quella degli allievi dei collegi militari in lire 700.

Art. 2. La quota a carico delle famiglie per la spesa di primo arredamento per tutti indistintamente gli allievi degli istituti militari è fissata in lire 350.

Art. 3. Le quote annuali a carico delle famiglie per riparazione e rinnovazione d'ogni parte del vestiario e del corredo in generale, e per la provvista di libri ed oggetti di cancelleria sono stabilite:

a) per gli allievi dell'accademia militare e della scuola militare in lire 120;

b) Per gli allievi dei collegi militari in lire 180.

Art. 4. Le pensioni e tutte le quote anzidette sono integralmente versate nelle tesorerie dello Stato come proventi dello erario.

Sul bilancio del Ministero della guerra viene inscritta una eguale somma per provvedere alle spese dei singoli istituti.

Art. 5. Le somme corrispondenti alle quote di primo arredamento, e per riparazione e rinnovazione del corredo sono amministrate dalla massa generale di ogni singolo istituto, la quale provvede alle relative spese senza istituire alcun conto di masse individuali per gli allievi.

Art. 6. Gli allievi avranno la proprietà di tutti gli oggetti di corredo e libri che sono loro distribuiti, durante la loro permanenza negli istituti, per uso personale, ad eccezione dello zaino, dell'armamento e delle buffetterie, che loro vengono consegnati per uso temporaneo.

Però gli oggetti passati fuori uso, e surrogati con altri, rimangono all'istituto.

Art. 7. La concessione delle pensioni e mezze pensioni gratuite per benemerenza di famiglia e per merito d'esame, continua ad essere regolata dalla legge 19 luglio 1857, e dai Reali decreti 12 ottobre 1857 e 28 gennaio 1872.

Il loro numero è fissato annualmente dal Nostro Ministro della guerra, in proporzione ai fondi appositamente stanziati in bilancio.

Art. 8. Le suespresse determinazioni andranno in vigore a partire dal primo gennaio 1881 per tutti indistintamente gli allievi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 22 ottobre 1880.

UMBERTO.

Il Ministro — B. Milon.

N. **163**. — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 220). — **Varianti all'istruzione sulla divisa dei carabinieri reali.** — (*Con tavole di disegno annesse*). — 6 dicembre.

Questo Ministero ha approvato alcune modificazioni ai vestiti ed alla cravatta per carabinieri reali, nel fine di dar loro maggior garbo, di rendere più liberi i movimenti del collo e la respirazione e di mettere alquanto in vista la cravatta da collo.

Inoltre sanzionò alcune modificazioni intese a migliorare il taglio dei pantaloni di panno per l'arma ora detta.

In conseguenza di tali determinazioni fu disposto perchè l'opificio d'arredi militari prepari e spedisca alle legioni i nuovi campioni e le nuove tavole grafiche pei suddetti oggetti.

Qui appresso si pubblicano le varianti da farsi, in dipendenza di quanto sopra alla istruzione sulla divisa pei carabinieri reali approvata con l'*Atto* 23 del corrente anno; con l'aggiunta di alcune altre per riparare ad errori di stampa. Rimane inteso che gli specchi, le dimostrazioni, i conti e i disegni pubblicati in forza del presente sono da sostituirsi agli specchi, alle dimostrazioni, ai conti ed ai disegni corrispondenti della citata istruzione.

Pag. 5. Si sopprimano il 4° e 5° alinea.
» 6. Capoverso *e*, riga 3ª — si sopprima 5ª.
» 6. Capoverso *f*, riga 3ª — invece di sei, leggasi cinque.
§ 19, » 62. Terzo alinea, riga 5ª — invece di 70, dire 50.
» 19, » 62. Dopo il 3° alinea aggiungasi *quest'altro:*

Due tagli lunghi ciascuno millimetri 80 circa, sono praticati superiormente nella parte posteriore dei gambali, per adattare il pantalone all'anca.

» 19, » 62. Si sopprimano il 6° e 7° alinea e si aggiungano questi altri:

Lo sparato della parte posteriore è lungo millimetri 150 circa.

Due linguette dello stesso panno sono cucite sotto alla cintura nella parte posteriore dei gambali, e servono a stringere il pantalone convenientemente alla vita mediante una fibbia in ferro verniciato posta alla sommità libera della linguetta di sinistra.

» 19, » 62. Penultimo alinea, riga 1ª — dopo la parola *inforcatura*, aggiungasi *le linguette.*
» 23, » 67. Secondo alinea, riga 3ª — invece di 60, dicasi 50.
» 23, » 67. Dopo il secondo alinea, aggiungasi quest'altro:

Due tagli lunghi ciascuno millimetri 80 circa, sono praticati superiormente nella parte posteriore dei gambali, per adattare il pantalone all'anca.

» 23, » 67. Terzo alinea riga 1ª — dopo la parola *posteriore*, aggiungasi *e le linguette.*
» 23, » 67. Sopprimere l'ultimo alinea.
» 23, » 68. Riga 1ª — dopo la parola *inforcatura*, aggiungasi *le linguette.*

§ 28, Pag. 82. Riga 6ª — alle parole scarlatto (*mezzo panno*) sostituiscasi *turchino*.

» 28, » 84. Linea 1ª — dopo la parola *liscivata* aggiungasi *e tela basino*.

» 28, » 84. Linea 5ª e 6ª — alle parole *scarlatto* (*mezzo panno*) sostituire *turchino*.

» 28, » 84. Linea 8ª — sostituiscasi la parola *turchino* a quella di *scarlatto*.

» 28, » 84. Terzo alinea, riga 3ª — Aggiungere: *Un bottone piccolo di ferro verniciato, posto internamente sulla cucitura del colletto colla parte posteriore, serve a tener ferma la cravatta.*

» 28, » 84. Ultimo alinea, riga 2ª — sopprimere la parola *ed*.

» 28, » 84. Ultima riga — prima delle parole *per fermarvi le spalline* aggiungasi *ed un passante di panno turchino a metà distanza dall'occhiello al bottone.*

» 29, » 90. Riga 3ª — sopprimere le parole *e mezzo panno*.

§ 22, pag. 65. — SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno per carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Lunghezza		Altezza complessiva del davanti e del dietro	Metà grossezza				Altezza della cintura		
	Esterna	Interna dell'intercatura		Della cintura	Della coscia	Del ginocchio	Del fondo	Parteanteriore	Fianco	Parte posteriore
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1190	920	750	460	365	265	260	85	85	75
2ª	1170	900	740	450	360	260	255	85	85	75
3ª	1150	880	730	440	355	255	250	85	85	75
4ª	1130	860	720	430	350	250	245	85	85	75
5ª	1110	840	710	420	345	245	240	85	85	75
6ª	1090	820	700	410	340	240	235	85	85	75
7ª	1070	800	690	400	335	235	230	85	85	75

§ 22, pag. 66. — **DIMOSTRAZIONE** *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pantaloni di panno per carabinieri a cavallo.*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Panno turchino alto metri 1,40				Panno bigio alto metri 1,30			
		Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia	
1ª	5	1	270	6	350	1	320	6	600
2ª	15	1	240	18	600	1	290	19	350
3ª	15	1	210	18	150	1	250	18	750
4ª	30	1	180	35	400	1	210	36	300
5ª	15	1	150	17	250	1	180	17	700
6ª	15	1	130	16	950	1	150	17	250
7ª	5	1	110	5	550	1	120	5	600
Totali . .	100			118	250			121	550
Medie . .				1	18			1	22

§ 22, pag. 66. — CONTO *dei pantaloni di panno bigio per carabinieri a cavallo.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Pantaloni con bande		Pantaloni con filettature	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno bigio alto metri 1,30	6 900	1 220	8 418	1 220	8 418
Panno turchino alto metri 1,30	9 500	» 160	1 520	» 040	» 380
Tela in cotone bianca basino, colorata in bigio alta metri 0,62 . . .	» 600	1 080	» 648	1 080	» 648
Tela in filo liscivato alla piana alta da met. 0,64 a 0,65.	» 700	» 130	» 091	» 130	» 091
Sottopiedi di cuoio con fibbie, al paio.	» 450	P. 1	» 450	P. 1	» 450
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 600	» »	1 200
Prezzo di costo L.			12 727		11 187
Prezzo di conteggio L.			12 80		11 20

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli; 2 rinforzi di pelle sotto gli occhielli pei bottoni gemelli dei sottopiedi, ed una fibbia in ferro verniciato per stringere il pantalone alla vita.

§ 22, pag. 67. — CONTO *dei pantaloni di panno turchino per carabinieri a cavallo.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Pantaloni con bande				Pantaloni con filettature			
			Quantità		Valore		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,40	10	700	1	180	12	626	1	180	12	626
Panno scarlatto alto metri 1,48	14	»	»	136	1	904	»	035	»	490
Tela in cotone bianca basino, colorata in bigio, alta metri 0,62 . . .	»	600	1	080	»	648	1	080	»	648
Tela in filo liscivato alla piana, alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	»	130	»	091	»	130	»	091
Sottopiedi di cuoio con fibbia, al paio.	»	450	P.	1	»	450	P.	1	»	450
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	2	100	»	»	1	400
Prezzo di costo L.					17	819			15	705
Prezzo di conteggio L.					17	90			15	80

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli; 2 rinforzi di pelle sotto gli occhielli per i bottoni gemelli dei sottopiedi, ed una fibbia in ferro verniciato per stringere il pantalone alla vita.

§ 24, pag. 70. — SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di panno per carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Lunghezza		Altezza complessiva del davanti e del dietro	Metà grossezza				Altezza della cintura		
	Esterna	Interna dell'inforcatura		Della cintura	Della coscia	Del ginocchio	Del fondo	Parte anteriore	Fianco	Parte posteriore
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1150	880	760	470	380	280	260	85	85	75
2ª	1130	860	750	460	375	275	255	85	85	75
3ª	1110	840	740	450	370	270	250	85	85	75
4ª	1090	820	730	440	365	265	245	85	85	75
5ª	1070	800	720	430	360	260	240	85	85	75
6ª	1050	780	710	420	355	255	235	85	85	75
7ª	1030	760	700	410	350	250	230	85	85	75

§ 24, pag. 70. — DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pantaloni di panno per carabinieri a piedi.*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Panno turchino alto metri 1,40			
		Per cadun capo		Per caduna taglia	
1ª	5	1	280	6	400
2ª	15	1	250	18	750
3ª	15	1	220	18	300
4ª	30	1	180	35	400
5ª	15	1	150	17	250
6ª	15	1	110	16	650
7ª	5	1	080	5	400
Totali . .	100			118	150
		Media . .		1	18

§ 24, pag. 71. — CONTO *dei pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Prezzo delle materie	Pantaloni con bande		Pantaloni con pistagne	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto metri 1,40	10 700	1 180	12 626	1 180	12 626
Panno scarlatto alto metri 1,48	14 »	» 086	1 204	» 033	» 462
Tela in cotone bianca basino, colorata, in bigio alta metri 0,62	» 600	1 030	» 618	1 030	» 618
Tela in filo liscivato alla piana, alta da metri 0,64 a 0,65	» 700	» 130	» 091	» 130	» 091
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	1 700	» »	1 200
Prezzo di costo L.			16 239		14 997
Prezzo di conteggio L.			16 30		15 »

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, ed una fibbia in ferro verniciato per stringere il pantalone alla vita.

§ 29, pag. 92 e 93. — SPECCHIO

TAGLIE	Suddivisioni	Parte posteriore				Falda					Manica				
				Metà larghezza			Larghezza non compreso il risvolto				Lunghezza non compresi mill. 20 di risvolto della manopola		Metà larghezza		
							della parte anteriore		della parte posteriore						
		Lunghezza	Al colletto	Alla schiena	Alla taglia	Lunghezza	Alla taglia	Alla metà	Alla taglia	Alla metà	Parte esterna	Parte interna	Superiormente	Al gomito	Al polso
		mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1ª	490	80	225	50	530	185	195	25	10	630	510	230	235	160
	2ª	490	80	220	50	530	170	185	25	10	630	510	225	235	160
2ª	1ª	475	78	220	50	520	170	185	25	10	615	495	225	235	160
	2ª	475	78	215	50	520	155	175	25	10	615	495	220	235	160
3ª	1ª	460	75	215	50	510	155	175	25	10	600	480	220	230	155
	2ª	460	75	210	50	510	140	165	25	10	600	480	215	225	155
4ª	1ª	445	72	210	50	500	140	165	25	10	585	465	215	225	150
	2ª	445	72	205	50	500	125	155	25	10	585	465	210	225	150
5ª	1ª	430	70	205	50	490	125	155	25	10	570	450	210	220	150
	2ª	430	70	200	50	490	110	145	25	10	570	450	205	220	150

delle misure dei vestiti di panno.

Parte anteriore						Metà grossezza della vita non compresa l'accavalatura		Colletto		Manopole		Risvolti delle falde		
Metà larghezza			Lunghezza							Altezza		Larghezza		
Dal sotto ascella al 3° occhiello, non compresi 80 mill. di accavalatura	Alla taglia non compresi mill. 65 di accavallatura	Da sotto il braccio al 2° occhiello non compresi mill. 80 di accavallatura	Dalla metà del colletto all'ultimo occhiello	Dal gangherino all'ultimo occhiello	Da sotto il braccio alla taglia	Alla taglia	Al petto, dalla metà della parte posteriore, passando sotto l'ascella, al 2° occhiello	Lunghezza	Altezza	Alla punta	Di sotto	Alla taglia	Alla metà	Al fondo (unendo i due risvolti)
mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
220	435	450	635	450	290	485	570	470	40	100	65	40	45	100
215	420	435	635	450	290	470	550	460	40	100	65	40	45	100
215	420	435	618	435	280	470	550	460	40	100	65	40	45	100
210	405	420	618	435	280	455	530	450	40	100	65	40	45	100
210	405	420	600	420	270	455	530	450	40	100	65	40	45	100
205	390	405	600	420	270	440	510	440	40	100	65	40	45	100
205	390	405	582	405	255	440	510	440	40	100	65	40	45	100
200	375	390	582	405	255	425	490	430	40	100	65	40	45	100
200	375	390	565	390	240	425	490	430	40	100	65	40	45	100
195	360	375	565	390	240	410	470	420	40	100	65	40	45	100

§ 29, pag. 94 e 95. — **DIMOSTRAZIONE** *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei vestiti di panno di grande tenuta.*

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità da costruirsi su 100	Panno turchino alto metri 1,40		Panno scarlatto alto metri 1,48		Tela in cotone bianca basino colorata in bigio alta metri 0,62		Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	
			Per cadun capo	Per caduna taglia	Per cadun capo	Per caduna taglia	Per cadun capo	Per caduna taglia	Per cadun capo	Per caduna taglia
1ª	1ª	5	1 620	8 100	» 130	» 650	2 950	14 750	1 160	5 800
	2ª	5	1 600	8 »	» 130	» 650	2 920	14 600	1 160	5 800
2ª	1ª	10	1 570	15 700	» 125	1 250	2 860	28 600	1 120	11 200
	2ª	10	1 550	15 500	» 125	1 250	2 820	28 200	1 120	11 200
3ª	1ª	20	1 510	30 200	» 120	2 400	2 770	55 400	1 080	21 600
	2ª	20	1 490	29 800	» 120	2 400	2 730	54 600	1 080	21 600
4ª	1ª	10	1 450	14 500	» 115	1 150	2 680	26 800	1 040	10 400
	2ª	10	1 390	13 900	» 115	1 150	2 650	26 500	1 040	10 400
5ª	1ª	5	1 360	6 800	» 110	» 550	2 600	13 »	1 »	5 »
	2ª	5	1 340	6 700	» 110	» 550	2 560	12 800	1 »	5 »
Totali . .		100		149 200		12 000		275 250		108 000
Medie . .				1 49		» 12		2 75		1 08

§ 29, pag. 96. — CONTO *del vestito di panno di grande tenuta.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,40. . .	10	700	1	490	15	943
Panno scarlatto alto metri 1,48. . .	14	»	»	120	1	680
Tela in cotone bianca basino colorata in bigio, alta metri 0,62	»	600	2	750	1	650
Tela in filo liscivato alla piana, alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	1	080	»	756
Bottoni grandi, al %	3	»	N°	26	»	780
Bottoni piccoli, al %	1	500	N°	2	»	030
Stellette di divisa al paio	»	080	P°	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	»	»	»	6	400
			Prezzo di costo L.		27	319
			Prezzo di conteggio L.		27	40

(1) Nella fornitura sono compresi: due ovatte per la parte anteriore; metri 5 circa di nastro in filo bianco, alto da mill. 8 a 10 pei due dritti della parte anteriore, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle due falde; un bottone piccolo di metallo verniciato in nero per fermare la cravatta al colletto; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde, ed un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta per chiudere il colletto. Tutte le punteggiature dovranno essere fatte con seta (bava).

§ 29, pag. 97. — DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei vestiti di panno di piccola tenuta.*

TAGLIE	Suddivisioni	Quantità da costruirsi su 100	Panno turchino alto metri 1,40		Tela in cotone bianca basino colorata in biglo alta metri 0,62		Tela in filo liscivato alla piana alta da metri 0,64 a 0,65	
			Per cadun capo	Per caduna taglia	Per cadun capo	Per caduna taglia	Per cadun capo	Per caduna taglia
1ª	1ª	5	1 770	8 850	2 950	14 750	1 160	5 800
	2ª	5	1 740	8 700	2 920	14 600	1 160	5 800
2ª	1ª	10	1 690	16 900	2 860	28 600	1 120	11 200
	2ª	10	1 660	16 600	2 820	28 200	1 120	11 200
3ª	1ª	20	1 610	32 200	2 770	55 400	1 080	21 600
	2ª	20	1 580	31 600	2 730	54 600	1 080	21 600
4ª	1ª	10	1 520	15 200	2 680	26 800	1 040	10 400
	2ª	10	1 490	14 900	2 650	26 500	1 040	10 400
5ª	1ª	5	1 460	7 300	2 600	13 »	1 -	5 »
	2ª	5	1 440	7 200	2 560	12 800	1 »	5 »
Totali . .		100		159 450		275 250		108 »
Medie . .				1 59		2 75		1 08

CONTO *del vestito di panno di piccola tenuta.*

Qualità delle materie e manifattura	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Panno turchino alto metri 1,40 . .	10	700	1	590	17	013
Tela in cotone bianca basino, colorata in bigio, alta metri 0,62 . . .	»	600	2	750	1	650
Tela in filo liscivato alla piana, alta da metri 0,64 a 0,65	»	700	1	080	»	756
Bottoni grandi, al cento	3	»	N.	20	»	600
Bottoni piccoli, al cento	1	500	»	2	»	030
Stellette di divisa, al paio	»	080	P.	1	»	080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura(1)	»	»	»	»	6	»
				Prezzo di costo L.	26	129
				Prezzo di conteggio L.	26	20

(1) Nella fornitura sono compresi: due ovatte per la parte anteriore; metri 5 circa di nastro in filo bianco, alto da mill. 8 a 10 pei due dritti della parte anteriore, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle due falde; un bottone piccolo di metallo verniciato in nero per fermare la cravatta al colletto; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde, ed un gangherino in ferro colla rispettiva maglietta. Tutte le punteggiature dovranno essere di seta (bava).

Il Ministro — B. Milon.

N. **164.** — DIVISA E VESTIARIO (Nota N. 221). — **Modificazioni alla Istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e a quella per le robe da ospedale.** — 6 dicembre.

§ 2. *Berretto di panno.* — Pag. 17. — Modificare come segue la descrizione dei fregi per le compagnie da costa, operai e veterani d'artiglieria. « Due cannoni in croce con granata ricamati in oro, e croce di Savoia in argento ».

Pag. 16-17. — Tabella B. — Al secondo alinea dove è detto « Reggimenti di fanteria di linea e battaglioni alpini » sopprimere le parole: « e battaglioni alpini. »

In calce alla tabella stessa aggiungere quanto appresso;

« Battaglioni alpini. — Cornetta con numero nel centro, poggiata sopra due moschetti e sormontata dalla corona reale; il tutto ricamato in argento. . . . . L. 2,50.

« Milizia territoriale di fanteria. — Cifra M. T. sormontata dalla corona reale ricamata in argento. . . . . L. 2,50.

« Milizia territoriale d'artiglieria. — Cifra M. T. sormontata dalla corona reale ricamata in oro . . . . . L. 3,50.

Pag. 18-19. Tabella C. — Al secondo alinea dove è detto « Reggimenti di fanteria di linea e battaglioni alpini » sopprimere le parole « e battaglioni alpini ».

In calce alla tabella stessa aggiungere quanto appresso:

« Battaglioni alpini. — Cornetta poggiata sopra due moschetti e sormontata da corona reale, il tutto ricamato in lana rossa, con numero al centro della cornetta ricamato in lana bianca L. 0,90.

« Milizia territoriale di fanteria. — Cifra M. T. sormontata dalla corona reale, ricamata in cotone bianco . . . L. 0,80.

« Milizia territoriale d'artiglieria. — Cifra M. T. sormontata dalla corona reale, ricamata in lana gialla . . . . L. 0,80.

§ 9. *Cappello per alpini.* — Pag. 34 — Sostituire quanto appresso a quel paragrafo, non che la nuova figura 26 qui unita:

« Il cappello per alpini (fig. 26) è di feltro tinto in nero, di forma tronco-conica, sormontato da una calotta emisferica, munito al fondo di una tesa leggermente incurvata sulle parti anteriore e posteriore, e rialzata alle parti laterali.

La tesa è inoltre ricoperta da tela nera lucida.

L'altezza del cappello è costante, mentre la sua ampiezza varia a seconda delle taglie in seguito indicate.

Nell'interno è munito di due passanti di pelle, e di una larga fascia di alluda annerita (fig. 27) tagliata a punte con due spacchi orizzontali per dar passo al soggolo come si dirà in appresso.

La fascia ha un lacciuolo di cuoio che serve a stringerla.

Nella parte inferiore esterna è apposta, tutto all'ingiro, una fascia di pelle nera verniciata; l'estremità della tesa è orlata delle stessa pelle; due occhielli in metallo annerito sono collocati ai due fianchi come spiragli.

Dal lato sinistro, sotto la fascia, è cucito un rettangolo di pelle verniciata nera per ritegno al gambo della nappina.

I cappelli sono di otto diverse taglie e la proporzione con cui, in massima, debbono provvedersi, è la seguente:

DESIGNAZIONE	TAGLIE							
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª
Sviluppo interno in mill.	600	590	580	570	560	550	540	530
Proporzione per cento. .	5	5	10	10	25	25	10	10

Il cappello composto nel modo sovra indicato chiamasi *sguarnito.*

Allorchè si munisce degli ornamenti e fregi seguenti chiamasi *completo.*

Un soggolo (fig. 28) di cuoio annerito avente una delle estremità foggiate a riscontro con sei fori per fermarvi l'ardiglione della fibbia, e l'altra con una fibbia nera e passante fisso, scorre nell'interno del cappello nei due passanti di cuoio e negli spacchi della fascia d'alluda.

Una coccarda in lana dai colori nazionali è posta sul davanti del cappello, in modo che il suo centro si trovi sotto il fregio in corrispondenza dello scudo di Savoia esistente sul petto dell'aquila.

Una trecciuola di lana rossa, ad angolo leggermente ottuso è posta sul lato sinistro del cappello, come è indicato dalla figura 26.

Un fregio di metallo bianco, avente nel centro del disco mobile il numero del battaglione smaltato in nero, è collocato in fronte al cappello.

Una nappina di lana rossa avente nella parte anteriore il numero della compagnia ricamato in lana bianca, su disco nero, è collocata sul lato sinistro in modo che l'estremità inferiore del disco si trovi a livello del lembo superiore della fa-

scia, e la parte posteriore rimanga bene aderente al cappello; il suo gambo è contenuto da un passante di cuoio a rettangolo.

Una penna di corvo è infissa, col gambo, entro un foro praticato nella nappina. nel senso del suo asse maggiore ed è disposta in modo da rimanere leggermente inclinata indietro.

La parte posteriore esterna visibile dell'anima in legno della nappina è tinta in rosso con vernice all'essenza di trementina.

Gli uomini di truppa effettivi agli stati maggiori dei battaglioni portano la penna bianca e la nappina interamente elissoidale e senza numero.

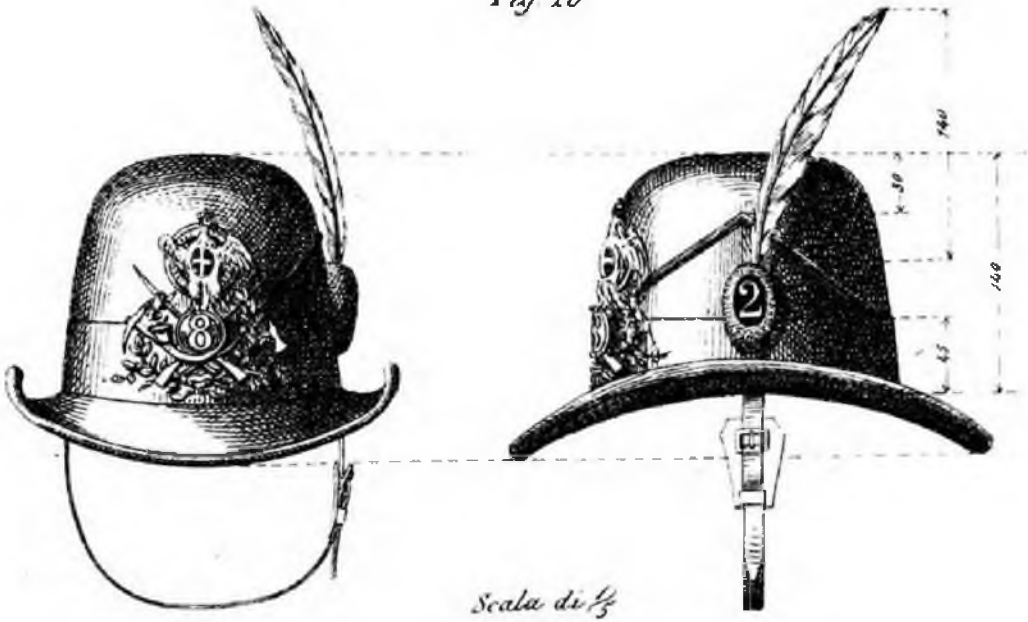
CONTO *del cappello completo per alpini.*

QUALITÀ delle materie e manifattura	Unità	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Cappello sguarnito	N.	4 900	1 »	4 900
Soggolo.	»	0 250	1 »	0 250
Coccarda	»	0 120	1 »	0 120
Trecciuola in lana rossa alta mm. 5	m.	0 080	0 400	0 032
Fregio con disco di metallo bianco	N.	0 900	1 »	0 900
Nappina in lana rossa. . . .	»	0 320	1 »	0 320
Penna	»	0 060	1 »	0 060
Mano d'opera.	»	» »	» »	0 050
			Prezzo di costo L.	6 632
			Prezzo di conteggio L.	6 70

§ 13. *Chepì.* — Pag. 64. — Prima dell'ultima riga aggiungere: « La parte esterna visibile dell'anima della nappina è tinta in vernice all'essenza di trementina, del colore stesso della nappina ».

§ 14. *Colbacco.* — Pag. 77. — Aggiungere in fine della pagina: « La parte esterna visibile dell'anima della nappina è tinta

Fig. 26



Scala di 1/3

con vernice all'essenza di trementina, del colore stesso della nappina ».

§ 15. *Copertura da cappello per alpini.* — Pag. 80. — Al quarto capoverso che principia con le parole « In fronte ecc. » e termina con quelle « il numero del battaglione, sostituire quest'altro:

« In fronte alla copertura è cucito il numero del battaglione tessuto in filo di lana nero su campo di filo in cotone bianco, uguale a quello stabilito pei reggimenti di fanteria (fig. 91 e 92).

Inoltre in calce alla descrizione della stessa copertura si aggiunga questo capoverso:

« Sul lato sinistro della parte conica all'altezza di 50 millimetri circa dalla cucitura che unisce la fascia della tesa alla fascia del tubo, havvi uno spacco orizzontale di millimetri 20 pel passaggio del gambo della nappina.

§ 15. *Copertura per chepì.* — Pag. 81, righe 20 e 21. — Alle parole: *di millimetri 65 ecc.*, sostituire queste: « di millimetri 20 pel passaggio del gambo della nappina ».

Pag. 81 riga 29. — Dopo la parola *treno* aggiungasi: *e compagnie di disciplina speciali.*

Riga 30. — Dopo la parola « distretto » aggiungasi « o della compagnia ».

Pag. 82. — Dopo la riga 6ª aggiungasi il seguente capoverso:

« *Per il personale di governo dei reclusori militari compagnie di disciplina e carcerati in una corona reale* ».

§ 15. *Copertura per colbacco.* — Pag. 82, righe 17, 18, 19. — Alle parole: *largo millimetri 65 ecc.* fino al punto, sostituire queste: « largo millimetri 20 pel passaggio del gambo della nappina ».

§ 33. *Giubba di panno per artiglieria, cavalleria e genio.* — Pag. 129. — Aggiungere in fine alla pagina il seguente capoverso.

« Per la cavalleria è ammesso da speciali disposizioni che possano prepararsi giubbe *comuni* cioè sprovviste degli ornamenti; e per converso che siano tenuti pronti i colletti, le mostrine, le filettature, le manopole, ecc. da attaccarsi all'occorrenza.

Pag. 132. — Nello *Specchio delle misure* sostituire le cifre seguenti a quelle delle colonne rispettivamente indicate:

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza della manica		Metà larghezza della manica al polso
		dalla parte esterna	dalla parte interna	
		millimetri	millimetri	millimetri
1ª	1ª	645	505	160
	2ª	645	505	160
2ª	1ª	635	495	160
	2ª	635	495	155
3ª	1ª	625	485	155
	2ª	625	485	155
4ª	1ª	615	475	155
	2ª	615	475	150
5ª	1ª	605	465	150
	2ª	605	465	150
6ª	1ª	595	455	150
	2ª	595	455	145
7ª	1ª	585	445	145
	2ª	585	445	145

Pag. 134, 135. — Nella *Dimostrazione del quantitativo di stoffa* sostituire le cifre seguenti a quelle delle colonne rispettivamente indicate:

Taglie	Suddivisioni	Artiglieria da fortezza — Panno turchino		Artiglieria da campagna — Panno turchino	
		per cadun capo	per caduna taglia	per cadun capo	per caduna taglia
1ª	1ª	1,40	7,00	»	»
	2ª	1,38	6,90	»	»
2ª	1ª	1,36	27,20	1,36	4,08
	2ª	1,29	25,80	1,29	2,58
3ª	1ª	1,28	25,60	1,28	6,40
	2ª	1,25	25,00	1,25	6,25
4ª	1ª	1,23	6,15	1,23	18,45
	2ª	1,22	6,10	1,22	18,30
5ª	1ª			1,21	27,83
	2ª			1,20	26,40
6ª	1ª			1,18	5,90
	2ª			1,17	5,85
	Totali. . .		129,75		122,04
	Medie. . .		1,30		1,22

Pag. 136. — Nel *Conto della giubba di panno per artiglieria*, sostituire le cifre seguenti a quelle rispettivamente corrispondenti:

Qualità delle materie e manifattura	Artiglieria da fortezza		Artiglieria da campagna e rispettivo treno	
	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30.	1,300	12,350	1,220	11,590
Prezzo di costo L.		16,997		16,159
Prezzo di conteggio L.		17,000		16,200

§ 43. *Pantaloni di tela.* — Pag. 201. — Nello *Specchio delle misure*, colonna sesta, taglia 7ª: « sostituire alla cifra 370 la cifra 375.

§ 48. *Pastrano per cavalleria.* — Pag. 229. — Nell'annotazione relativa al *conto del pastrano*, in fine della pagina, alle parole: *un gangherino in ferro* sostituire queste: « un gangherino in ottone ».

§ 63. *Uose di tela.* — Pag. 255. — L'ultima cifra della quarta colonna dello *Specchio delle misure* va corretta, mettendo al posto della cifra 160, la cifra 155.

Cappotto di panno per infermi. — Pag. 12. — Nel *conto del cappotto*, colonna terza, alla cifra di metri 1,340 per la tela in cotone bianco, basino, sostituire la cifra di metri 1,840.

Il Ministro — B. Milon.

N. **165**. — PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI (Nota N. 153). — **Varianti ed aggiunte al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1879**. — 6 dicembre.

Dopo la pubblicazione del nuovo Modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi, approvato con l'*Atto* N. 13 del corrente anno, fu riconosciuta la necessità di aggiungervi taluni oggetti, e ne venne per conseguenza compilata la nota. In questa furono anche comprese altre nomenclature di materiali testè adottati pel servizio degli ospedali da campo, e si colse l'occasione per alcune rettificazioni ravvisate opportune.

Di più apparve la convenienza di stabilire per la 3ª e la 4ª categoria una suddivisione per materiali di *modello vario* che, sebbene non fossero stati indicati nel Modello d'inventari, esistono e ne è acconsentito l'uso fino a consumazione.

Premesse queste notizie, si pubblica qui appresso la nota delle *varianti* e delle *aggiunte* da farsi al più volte citato Modello degli inventari.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
	CATEGORIA I.			
7	Alamari da colletto per carabinieri aggiunti	Paia	1 05	Variante
58	Bottoni da cappelli alpini . . .	N.	0 05	Id.
73	Cappelli completi per Alpini. . .	»	6 70	Id.
139	Cravatte da sciabola	»	0 10	Id.
220	Fregi di dischi per stelle da chepi e colbacchi.	»	0 10	Id.
239	Fregi di stella senza disco da chepi e colbacchi.	»	0 25	Id.
240	Fregi di stella con disco da chepi e colbacchi	»	0 35	Id.
258	Giubbe per artiglieria da campagna e treno	»	16 20	Id.
259	Giubbe per artiglieria da fortezza	»	17 00	Id.
308	Pantaloni di panno per artiglieria (batterie)	»	14 10	Id.
311	Pantaloni di panno per cavalleria .	»	12 70	Id.
314	Pantaloni di panno pel treno del genio	»	13 80	Id.
315	Pantaloni di panno bigio con bande per carabinieri a cavallo (22)	»	12 80	Id.
316	Pantaloni di panno bigio con pistagne per carabinieri a cavallo (22)	»	11 20	Id.
317	Pantaloni di panno turchino con bande per carabinieri a cavallo (22)	»	17 90	Id.
318	Pantaloni di panno turchino con pistagne per carabinieri a cavallo (22)	»	15 80	Id.
319	Pantaloni di panno turchino con bande per carabinieri a piedi .	»	16 30	Id.
320	Pantaloni di panno turchino con pistagne per carabinieri a piedi .	»	15 00	Id.
377	Sottopiedi da pantaloni	Paia	0 25	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
440	Vestiti di grande tenuta (1,24) .	N.	27 40	Variante
441	Vestiti di piccola tenuta (1,24) .	»	26 20	Id.
445	Zaini per artiglieria da fortezza .	»	13 60	Errata-corrige
510	Arcioni ferrati per selle da carabinieri	»	7 00	Aggiunta
511	Fregi da berretti per sottufficiali di fanteria della milizia territoriale.	»	2 50	Id.
512	Fregi da berretti per sottufficiali di artiglieria della milizia territoriale	»	3 50	Id.
513	Fregi da berretti per caporali e soldati di fanteria della milizia territoriale.	»	0 80	Id.
514	Fregi da berretti per caporali e soldati di artiglieria della milizia territoriale	»	0 80	Id.
515	Fregi da berretti per sottufficiali alpini	»	2 50	Id.
516	Fregi da berretti per caporali e soldati alpini	»	0 90	Id.
517	Fregi di metallo bianco senza disco da cappelli per alpini	»	0 80	Id.
518	Fregi di metallo bianco con disco da cappelli per alpini	»	0 90	Id.
519	Fregi di dischi di metallo bianco da cappelli per alpini . . .	»	0 10	Id.
520	Giubbe di panno comuni per cavalleria	»	13 40	Id.
521	Guarnizioni per giubbe del 1° 2° e 4° reggimento cavalleria . .	»	2 40	Id.
522	Guarnizioni per giubbe del 3° reggimento cavalleria	»	5 40	Id.
523	Guarnizioni per giubbe del 5° 6° 7° 8° 9° e 10° reggimento cavalleria	»	4 00	Id.
524	Guarnizioni per giubbe dell' 11° reggimento cavalleria	»	3 10	Id.
525	Guarnizioni per giubbe del 12° 13° 14° 17° 18° e 20° reggimento cavalleria	»	5 70	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
526	Guarnizioni per giubbe del 15° e 16° reggimento cavalleria . .	N.	4 80	Aggiunta
527	Guarnizioni per giubbe del 19° reggimento cavalleria	»	2 70	Id.
528	Nappino da cappelli per alpini .	»	0 32	Id.
529	Punte di cuoio con inchiappatura e fibbie per valigie da carabinieri a cavallo (1)	»	» 20	Id.
530	Stivaletti per la truppa del genio (compreso il treno)	Paia	12 00	Id.
	CATEGORIA II.			
	Modello vario.			
335	Cucine diverse	N.	» »	Aggiunta
336	Letti da campo diversi	»	» »	Id.
337	Trombe per cavalleria, artiglieria e genio	»	7 80	Id.
338	Trombe per fanteria e bersaglieri.	»	9 80	Id.
	CATEGORIA III.			
	Caserme.			
8	Capezzali da letti di 1ª e 2ª classe .	»	2 60	Variante
9	Capezzali da letti di 3ª e 4ª classe .	»	4 40	Id.
10	Capezzali da letti di 5ª e 6ª classe .	»	3 50	Id.
38	Guanciali da letti di 6ª classe. .	»	4 60	Id.
44	Materassi da letti di 1ª e 2ª classe.	»	30 90	Id.
45	Materassi da letti di 3ª classe. .	»	48 50	Id.
46	Materassi da letti di 5ª e 6ª classe.	»	42 20	Id.
	Ospedali.			
99	Capezzali da letti per infermi (5ª classe)	N.	3 90	Variante
100	Capezzali da letti per ufficiali infermi (6ª classe).	»	4 00	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
162	Guanciali di lana	N.	4	50	Variante
163	Guanciali di lana per ufficiali infermi (6ª classe)	»	4	90	Id.
189	Materassi di lana per infermi . .	»	44	40	Id.
190	Materassi per ufficiali infermi . .	»	44	90	Id.
214	Recipienti per olio della capacità di grammi 400 per cofani di sanità	»	0	50	Id.
255	Vesti per farmacisti	»	8	10	Id.
257	Camicie di tela di cotone per ufficiali infermi — per ospedali da campo	»	3	50	Aggiunta
258	Lettiere di ferro con elastico . .	»	59	00	Id.
259	Mutande di tela in cotone (basino).	»	2	30	Id.
260	Mutande di tela di lino e canapa (cremata)	»	2	20	Id.
261	Orinali di lamiera	»	3	20	Id.
262	Saliere doppie di legno — per ospedali da campo	»	0	90	Id.
263	Vassoi di legno per la distribuzione dei medicinali — per ospedali da campo	»	3	50	Id. Id.
264	Vassoi di legno portavivande . .	»	2	00	Id.
265	Vesti per ufficiali medici . . .	»	20	00	
	Modello vario.				
274	Berretti di cotone per ufficiali infermi	N.	»	»	Aggiunta Id.
275	Berretti diversi	»	»	»	Id.
276	Calzini diversi per infermi . . .	Paia	»	»	Id.
277	Camicie diverse per infermi . .	N.	»	»	
278	Cappotti di panno diversi per infermi	»	»	»	Id.
279	Cappotti di tela diversi per infermi.	»	»	»	Id. Id.
280	Cuffie diverse per infermi . . .	»	»	»	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
281	Foderette diverse da guanciali. .	N.	»	»	Aggiunta
282	Foderette diverse da pagliericci .	»	»	»	Id.
283	Lenzuola di cotone.	»	»	»	Id.
284	Mutande diverse per infermi . .	»	»	»	Id.
285	Pantaloni di panno diversi per infermi	»	»	»	Id.
286	Pantaloni di tela per ufficiali infermi.	»	»	»	Id.
287	Sputacchiere diverse	»	»	»	Id.
288	Padelle (vasi piatti) di latta . .	»	»	»	Id.
289	Sedie a ruota per infermi assortite.	»	»	»	Id.
	CATEGORIA IV.				
	Strumenti ed apparecchi.				
1	Abbassa lingua di pakfond articolato	N.	4	50	Variante
6	Aghi tubolati del Philips per sutura metallica.	»	5	00	Id.
9	Aghi del Deschamps	»	2	50	Id.
12	Aghi del Desmarres da paracentesi della cornea	»	2	50	Id.
21	Apparecchi per emostasia dell'Esmarch	»	15	00	Id.
26	Apparecchi per la trasfusione del sangue dell'Aveling.	»	18	00	Id.
41	Bacchetta metallica esofagea con uncino articolato e spugna . .	»	3	00	Id.
46	Bistorini retti o convessi, bottonuti.	»	2	50	Id.
50	Borsa di seta per eterizzazione .	»	4	00	Id.
55	Buste chirurgiche da campo per zaini di sanità (complete). . .	»	105	00	Id.
56	Buste chirurgiche da campo per zaini e borse di sanità (vuote).	»	13	00	Id.
101	Cassetta di strumenti di complemento per ospedali da campo .	»	416	00	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
123	Chiavi inglesi per estrazione dei denti.	N.	6	00	Errata-corrige
124	Cistotomi vari	»	»	»	Variante
132	Coltelli del Petit	»	13	00	Id.
147	Dilatatore delle palpebre a vite di arresto di pakfond dorato . .	»	6	00	Id.
150	Dilatatori uretrali graduati in acciaio	serie	25	00	Id.
165	Forbici da iridectomia	N.	2	50	Id.
205	Otoscopi del Brunton	»	30	00	Id.
209	Ottalmoscopio del Nachet e Follin.	»	16	00	Id.
213	Periostotomi dell'Ollier	»	4	00	Id.
242	Polverizzatore a bolla del Richardson	»	17	00	Id.
265	Schiacciatori lineari del Chassaignac, retti o curvi	»	50	00	Id.
266	Seghe a catena del Jeffrey con due manichi ed ago	»	21	00	Id.
267	Seghe a creste di gallo con punta d'appoggio.	»	5	00	Id.
273	Seghe piccole, rette	»	5	00	Id.
288	Siringhe di stagno piccole . . .	»	0	70	Id.
326	Specilli esploratori del Bezzi . .	»	2	50	Id.
337	Stetoscopi.	»	2	00	Id.
338	Stiletti graduati del Bowman, semplici o doppi, in argento. . .	»	1	00	Id.
351	Termocauterio del Paquelin . .	»	70	00	Id.
356	Tirapalle americano a fermo . .	»	6	00	Id.
357	Tirapalle del Bezzi	»	15	00	Id.
384	Tubi esofagei	»	2	00	Id.
392	Uncini doppi	»	2	00	Id.
399	Abbassa lingua di pakfond a manico fisso	»	4	50	Aggiunta
400	Aghi dello Scarpa con cucchiaio del Daviel	»	5	00	Id.
401	Aghi dello Startin	»	3	00	Id.
402	Apparecchi per la trasfusione del sangue mediata (modello Ruggi)	»	60	00	Id.
403	Apribocca in osso a vite . . .	»	4	00	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
404	Bistori-litotomi del Vaccà . . .	N.	5 00	Aggiunta
405	Bistori-ambi-taglienti e punta in asse	»	5 00	Id.
406	Bistorini del Pott	»	6 00	Id.
407	Bistorini erniotomi del Palamidessi.	»	6 00	Id.
408	Bottiglie per cloroformio dell'Esmarch	»	15 00	Id.
409	Buste chirurgiche da campo per borse di sanità (complete). . .	»	106 00	Id.
410	Cannule a camicia	»	1 50	Id.
411	Cassette di lenti per l'esame dei vizi di rifrazione (modello Nachet).	»	250 20	Id.
412	Cassetta A di oggetti chirurgici per ospedale da campo	»	235 80	Id.
413	Cassetta B di oggetti chirurgici per ospedale da campo	»	163 00	Id.
414	Cassetta AB di oggetti chirurgici per ospedale da campo . . .	»	375 00	Id.
415	Cassette di strumenti per la galvano caustica (modello Corradi).	»	300 00	Id.
416	Cassette elettriche (modello Gaiffe).	»	50 00	Id.
417	Compressori del Signoroni, modificati dal Rizzoli	»	40 00	Id.
418	Compressori dell'Assalini . . .	»	8 00	Id.
419	Cucchiai abbeveratoi	»	5 50	Id.

Alla pagina 100 aggiungere:

Segue **Strumenti ed apparecchi**

734	Cucchiai a cresta e bottoni . . .	N.	5 00	Aggiunta
735	Dilatatori delle labbra	»	9 00	Id.
736	Dilatatori del retto (Modello Nelaton Mathieu)	»	35 00	Id.
737	Dilatatori uretrali del Beniquet in stagno	»	1 50	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale		*Annotazioni*
738	Ectopesofagi del Vaccà	N.	11	00	Aggiunta
739	Elettro-motore del Bunsen . . .	»	0	00	Id.
740	Esploratori elettrici dei proiettili (modello Longmore)	»	40	00	Id.
741	Filo di gomma elastica	Gr.	0	04	Id.
742	Insuflatori di polveri	N.	12	50	Id.
743	Leve a cucchiaio per corpi stranieri nell'orecchio	»	3	00	Id.
744	Litotomi di Fra Cosimo	»	20	00	Id.
745	Litotrittori per calcoli uretrali. .	»	30	00	Id.
746	Maschere dell'Esmarch	»	2	50	Id.
747	Microscopi piccoli, nuovo modello Hartnack con tre oculari N. 2, 3 e 4 e tre obbiettivi N. 4, 7 e 8	»	325	00	Id.
748	Mignatte artificiali dell'Hurteloup con scarificatore	»	22	00	Id.
749	Ottalmoscopi del Galezowski con sostegno	»	45	00	Id.
750	Ottometri del Badal	»	100	00	Id.
751	Pere del Politzer per insuflazione.	»	7	00	Id.
752	Pinzette a denti di sorcio . . .	»	3	00	Id.
753	Pinzette oftalmostat del Graefe. .	»	5	00	Id.
754	Pinzette rette o curve per iridectomia	»	2	50	Id.
755	Pinzette del Museux	»	8	00	Id.
756	Pinzette a pressione continua . .	»	2	50	Id.
757	Pinzette porta spilli	»	5	00	Id.
758	Pinzette esofagee per corpi stranieri (modello Demarquay) . .	»	8	00	Id.
759	Pinzette a false membrane (modello Chassaignac)	»	12	00	Id.
760	Porta aghi del Roux con 6 aghi .	»	11	00	Id.
761	Quadro a massimi per la misura dei diametri massimi del capo .	»	12	00	Id.
762	Scarificatore del Desmarres. . .	»	2	50	Id.
763	Serra-nodi del Ricord per varicocele (modello Mathieu) . . .	»	14	00	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
764	Sfigmografi del Marey	N.	» »	Aggiunta
765	Sonde del Politzer	»	2 50	Id.
766	Sonde di pakfond per tromba eustachiana dell'Itard	»	3 50	Id.
767	Sondini pieni in acciaio per esplorare la vescica, assortiti . . .	»	5 00	Id.
768	Spatole di ferro a leva per operazioni dentarie.	»	1 50	Id.
769	Specchi rillessori a pinzetta (modello Triquet)	»	10 00	Id.
770	Spilli del Simpson ad ago pressura	»	1 50	Id.
771	Stereoscopi	»	» »	Id.
772	Strettoi del Maisonneuve. . . .	»	18 00	Id.
773	Tanaglia a denti di leone del Fergusson	»	12 00	Id.
774	Tenacoli cricoidei (modello Chassaignac)	»	5 00	Id.
775	Termometro clinico ad maximum .	»	» »	Id.
776	Torci-filo metallico (modello Denonvilliers)	»	4 00	Id.
777	Trequarti da drenaggio con canula d'argento, retti o curvi . . .	»	8 50	Id.
778	Turaccioli dell'Esmarch	»	2 00	Id.
779	Uncini doppi del Langenbeck . .	»	10 00	Id.
780	Uncini multipli convergenti e divergenti per emorroidi e prolasso del retto (modello Chassaignac).	»	18 00	Id.
781	Urometri con accessori (modello Pivetta)	»	35 00	Id.
	Apparecchi ed accessori.			
487	Compresse scelte assortite . . .	Chil.	3 50	Variante
488	Compresse comuni assortite. . .	»	2 75	Id.
500	Cuscini di lana per lettighe pieghevoli	N.	4 30	Id.
501	Cuscini di lana per seggiole . .	»	4 30	Id.
534	Fasce di flanella, altezza cent. 7 .	M.L.	0 30	Id.

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
554	Lanterne verniciate ad olio per carri, zaini e borse di sanità mod. 1878.	N.	»	50	Aggiunta
555	Lanterne verniciate ad olio a doppio attacco per tasche di sanità . .	»	4	00	Id.
558	Lanterne a riverbero per operazioni con astuccio	»	12	00	Id.
578	Pennelli di crine	»	1	»	Id.
579	Pennellini di vaio	»	»	20	Id.
582	Pietra per affilare	»	2	50	Id.
604	Semicanali di lamiera articolati al ginocchio e piede dell'Arena .	»	15	»	Id.
708	Bracciali internazionali	»	»	»	Id.
709	Congegni a ruote reggi-barelle .		»	»	Id.
710	Custodie per barelle a stanga articolata (modello 1875) . . .	»	»	»	Id.
711	Dotazioni di materiale speciale del carro di sanità	»	»	»	Id.
712	Feltro poroso adattabile in fogli .	»	»	»	Id.
	Modello vario.				
720	Cassetta per amputazione (antico modello)	N.	»	»	Id.
721	Cassetta per amputazione con trapano.	»	»	»	Id.
722	Cassetta a doppio fondo per trapanazione ed oculistica	»	»	»	Id.
723	Cassetta per trapanazione e cateratta.	»	»	»	Id.
724	Cassetta con trapano di Arnold .	»	»	»	Id.
725	Cassetta da trapanazione con strumenti	»	»	»	Id.
726	Cassetta mista a doppio fondo. .	»	»	»	Id.
727	Cassetta oculistica	»	»	»	Id.
	CATEGORIA V.				
	Strumenti ed attrezzi.				
1603	Mortai diversi	N.	»	»	

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
	CATEGORIA VII.			
	Combustibili.			
107	Candele di cera di 1ª qualità . .	Chil.	5 75	Aggiunta
108	Candele di cera ordinaria . . .	»	4 75	Id.
	Tessuti, cordoni, galloni, nastri e trecciuole.			
331	Tela di lino e canapa (cremata) alta m. 0,70	M.L.	0 80	Id.
	Materie diverse.			
447	Lana grezza in velli	Chil.	2 00	Variante
448	Lana purgata ordinaria	»	2 80	Id.
449	Lana purgata scelta	»	3 80	Id.
	CATEGORIA X.			
134	Pesi in ottone diversi (8) . . .	N.	» »	Aggiunta
140	Pesi in ottone assortiti	»	» »	Id.
141	Pesi vari	»	» »	Id.
	CATEGORIA XI.			
	Masserizie diverse.			
230	Scuri diverse.	N.	» »	Aggiunta
287	Cavaturaccioli	»	» 60	Errata-corrige
292	Cioccolattiere di latta, assortite .	»	» »	Id.
293	Cioccolattiere di rame.	Chil.	5 00	Id.

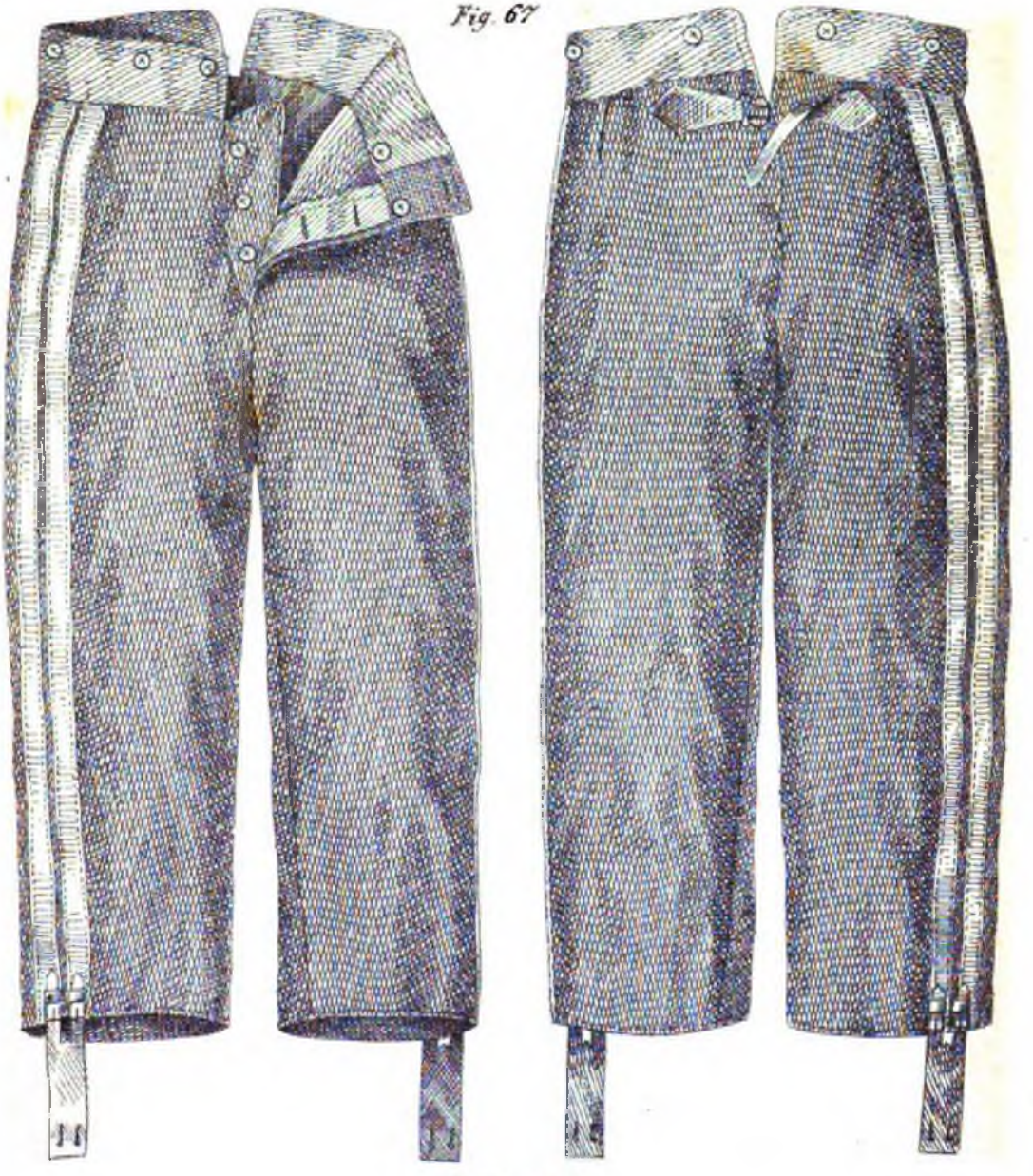
N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		*Annotazioni*
	Utensili da tavola e cucina, per mense, alloggi ed ospedali.				
506	Barili da litri 50 con cannella per carrette di sanità	N.	12	00	Aggiunta
	Arredi e suppellettili da cappella.				
700	Altari da campo diversi	N.	»	»	Id.

Il Ministro — B. Milon.

Roma. Tip. G. Voghera.

Pantaloni di panno per carabinieri a cavallo (4ª taglia)

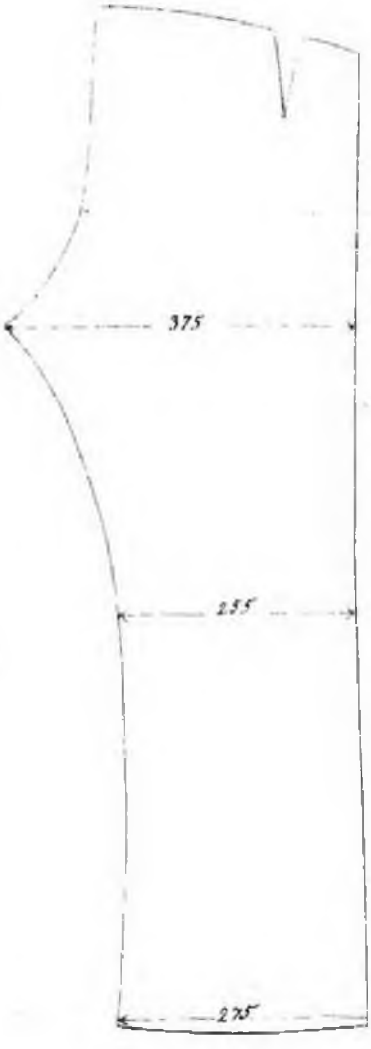
Fig. 67



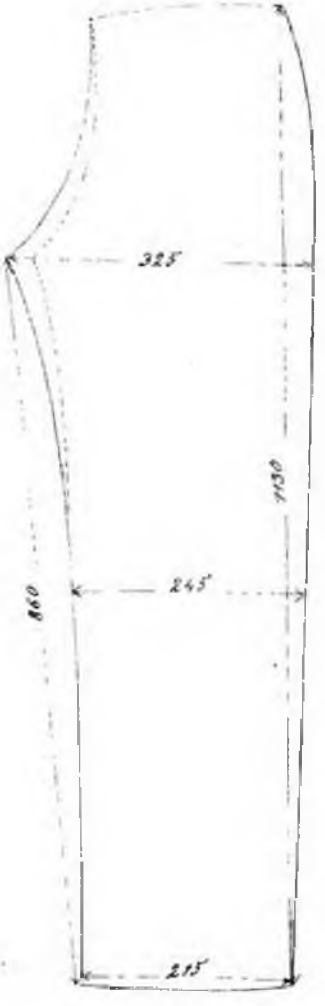
Scala di 1/10

Pantaloni di panno per carabinieri a cavallo (4ª taglia)

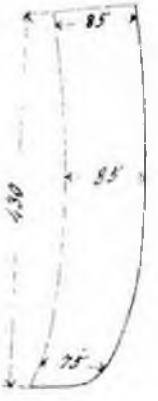
Parte posteriore
Fig. 69.



Parte anteriore
Fig. 68



Cintura
Fig. 70



Scala di 1/10

Pantaloni di panno per carabinieri a piedi (4.ª taglia)

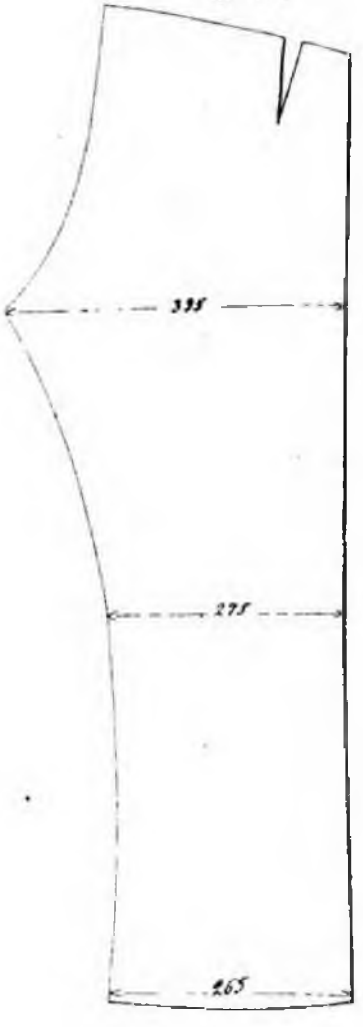
Fig. 71



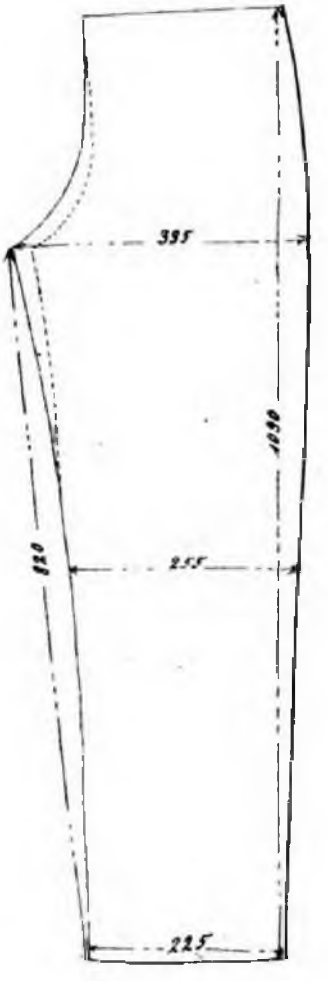
Scala di 1/10

Pantaloni di panno per carabinieri a piedi (4ª taglia)

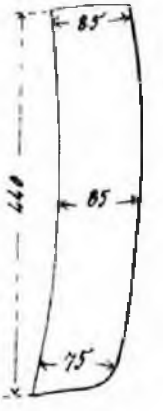
Parte posteriore
Fig. 73.



Parte anteriore
Fig. 72.



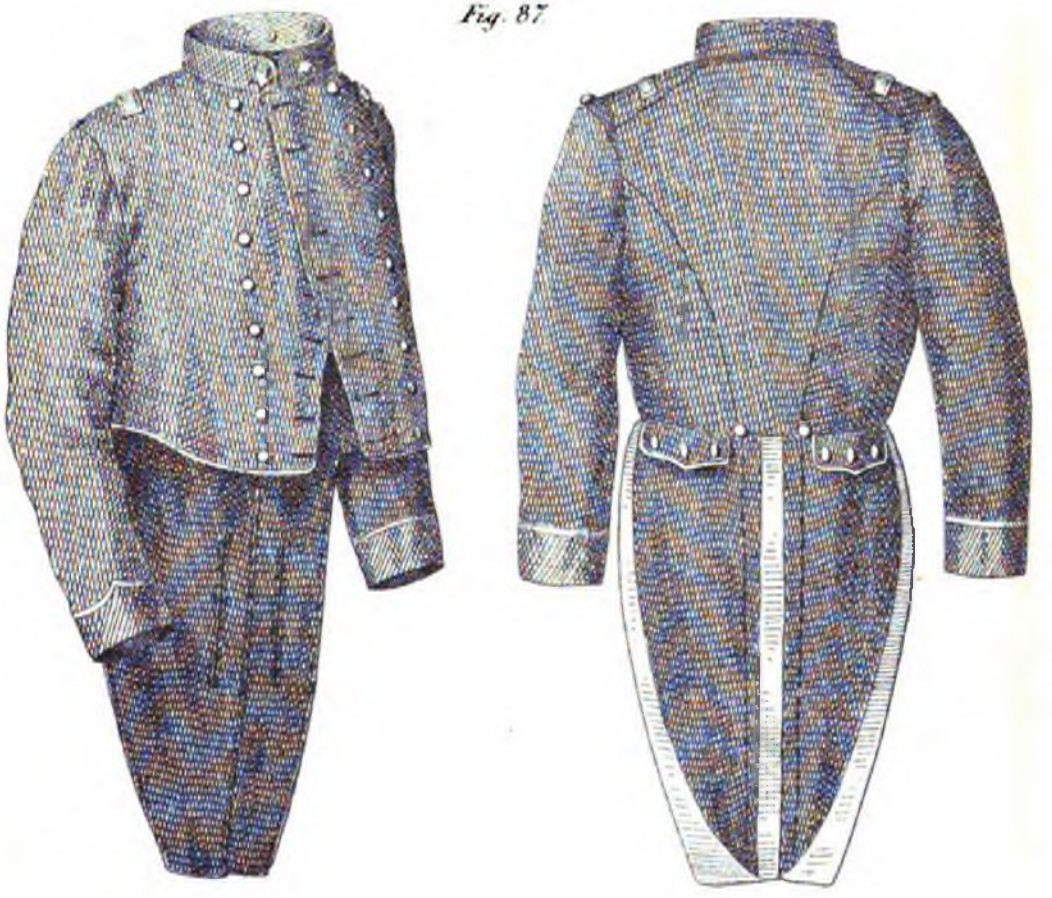
Cintura
Fig. 74



Scala di 1/10

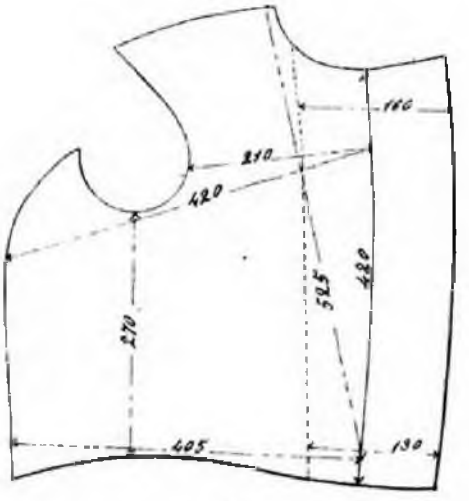
Vestito per carabinieri (3ª taglia suddª 1ª)

Fig. 87

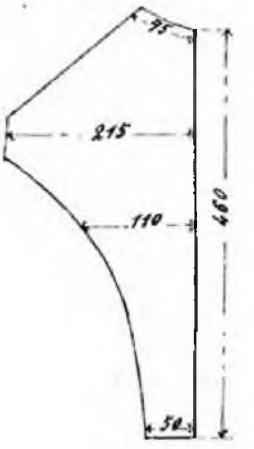


Scala di 1/10

Parte anteriore
Fig. 88.



Parte posteriore
Fig. 89.



Falda

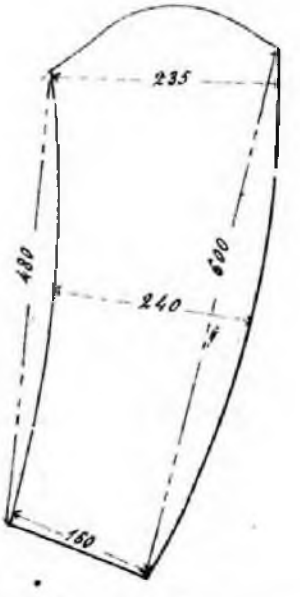
Parte anteriore
Fig. 90.



Parte posteriore



Parte superiore della manica
Fig. 91.



Scala di 1/10

Parte inferiore della manica
Fig. 92.



Manopola
Fig. 93.



Risvolto della manopola
Fig. 94.



Colletto
Fig. 95.



Scala di 1/10

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 49. Pubblicato il 18 dicembre 1880. **Parte 1.**

DICEMBRE 14. — Norme per la compilazione degli stati della forza, *pag.* 561.
« 14. — Preavviso dei passaggi di truppa e rilascio dei documenti di viaggio, *pag.* 572.
« 14. — Modificazioni al catalogo del modellario 1° ottobre 1879, *pag.* 576.
« 14. — Dimostrazione settimanale della forza disponibile per il servizio locale, *pag.* 577.

Atto N. **166.** — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. (Nota N. 159). — **Norme per la compilazione degli stati della forza.** — 14 dicembre.

Le mutate condizioni dell'ordinamento dell'esercito hanno fatto sì che le attuali Istruzioni del 10 aprile e 6 settembre 1870 sulla compilazione degli stati della forza più non corrispondono interamente al loro scopo, nè offrono tutti i dati che ora abbisognano per rendere compiuto conto di tutti i grandi reparti della forza militare. Oltre a ciò si ebbe ad osservare, che il procedimento oggi seguito per togliere dalla forza gli individui trasferiti da uno ad altro corpo, o licenziati dal servizio, trae con sè il grave inconveniente di far computare ancora nella forza del corpo perdente, almeno per un dato tempo, individui che già si computano nella forza del corpo ricevente o che già si trovano congedati; donde ne viene, specialmente nella occasione della chiamata delle classi e dei congedamenti, che le situazioni della forza che si trasmettono al Ministero non sono, come dovrebbero essere, l'esatta espressione dello stato di fatto.

Per rimediare a questa condizione di cose, il ministero prescrive e surroga alle precedenti istruzioni le norme contenute nel presente *Atto*, le quali, mentre semplificano il lavoro, porgono ai corpi il modo di poter conseguire la massima esattezza nelle dimostrazioni della forza. Pubblicando però queste norme, il Ministero sente il bisogno di vivamente raccomandare a tutti gli ufficiali interessati e particolarmente ai comandanti di corpo, di invigilare che nella registrazione delle variazioni e nella compilazione delle varie situazioni periodiche della forza sia sempre e da tutti adoperata la necessaria diligenza; poichè è da queste situazioni che si desumono i prin-

cipali criteri per valutare e dirigere l'andamento del servizio, sia disciplinare, sia amministrativo.

Ciò premesso, il Ministero determina che alla Parte IV del Regolamento per l'amministrazione dei corpi sia aggiunto il seguente:

CAPO X.

STATI PERIODICI DELLA FORZA.

Art. 1. *Rapporto-situazione di compagnia.*

§ 254. Il *Rapporto-situazione di compagnia* (mod. 80) prescritto dall'art. 7 del Regolamento d'amministrazione, Parte III, è la base di tutte le situazioni della forza (ufficiali, impiegati, uomini di truppa e cavalli).

Esso è giornalmente compilato dal furiere e firmato dal comandante della compagnia, che è responsabile della piena sua esattezza.

§ 255. Il *Rapporto-situazione di compagnia* consta dei seguenti quadri:

Quadro *A*, che comprende la notazione delle punizioni inflitte, delle domande che si fanno dagli uomini di truppa al comandante del corpo, dei mancanti alla ritirata e di coloro che oltrepassano la licenza, la dimostrazione dei conviventi e degli esenti dal vitto in comune e l'indicazione di coloro che sono incaricati del servizio di settimana;

Quadro *B*, che comprende lo stato della forza della compagnia e la dimostrazione degli indisponibili e dei disponibili pel servizio;

Quadro *C*, che comprende la registrazione delle variazioni avvenute nella forza nel giorno precedente a quello in cui si presenta il rapporto.

§ 256. Le punizioni da inscriversi sul quadro *A* debbono concordare, sia per la specie e durata sia per la motivazione delle mancanze, cogli ordini del comandante del corpo. Le indicazioni relative ai conviventi alla mensa ed al rancio debbono concordare colle scritture dei *Libretti del vitto*.

I dati dei quadri *B* e *C* sono desunti dai quadri N. 2 e 3 del *Giornale di contabilità*, col quale il rapporto, quanto alla forza ed alle variazioni, dev'essere sempre in perfetta relazione.

§ 257. Ogni rapporto-situazione deve comprendere tutta la forza effettiva costituente l'organico della compagnia, sia sotto

le armi sia in congedo illimitato, e rappresentare inoltre, distintamente, gli individui di altri corpi o di altra compagnia che ad essa siano eventualmente aggregati o per ragioni di servizio o per ragioni d'amministrazione.

§ 258. Presso i distretti, lo *Stato maggiore* rappresenta sul proprio rapporto-situazione anche la forza degli uomini di prima categoria della milizia mobile e della milizia territoriale, nonchè quelli i quali, compiuta la ferma permanente, passano alla milizia territoriale prima della loro classe di leva e sono per ciò inscritti sul ruolo provvisorio comune; le *compagnie permanenti* rappresentano anche le classi di seconda categoria, distinte quelle che sono di complemento all'esercito permanente da quelle che sono di complemento alla milizia mobile, nonchè gli uomini della milizia territoriale secondo la categoria alla quale appartengono.

Presso i reggimenti di artiglieria e genio, il *Deposito* comprende sul proprio rapporto anche gli uomini della milizia mobile, dimostrando distintamente quelli di prima da quelli di seconda categoria.

§ 259. Per riportarvi la forza sotto le singole categorie di posizioni individuali, si osservano le stesse norme che sono date per il quadro N. 2 del *Giornale di contabilità*.

Quanto però alle variazioni relative agli individui *trasferiti da uno ad altro corpo ed inviati in congedo*, si osservano le norme indicate negli articoli 4 e 5 delle presenti disposizioni.

§ 260. I *Rapporti-situazione di compagnia*, prima di essere consegnati all'ufficio di maggiorità del corpo, debbono essere verificati ed accertati dagli aiutanti maggiori in 2°, che vi appongono la firma a piè dell'*ultima variazione* inscritta nel quadro *C*.

Art. 2. *Rapporto-situazione di corpo.*

§ 261. Il *Rapporto situazione di corpo* (mod. 81) è destinato a rappresentare quanto interessa la forza dell'intero corpo.

Esso è giornalmente compilato dall'ufficio di maggiorità, riepilogandovi i rapporti-situazione presentati dalle compagnie ed inscrivendovi le decisioni date dal comandante del corpo intorno alle domande ed alle punizioni registrate sui rapporti di compagnia, ed è firmato dall'aiutante maggiore in 1°, il quale è responsabile della sua esatta compilazione.

§ 262. I *Rapporti-situazione* delle compagnie presenti alla sede del comando sono trascritti sul rapporto-situazione di corpo giorno per giorno e integralmente.

Quelli delle compagnie distaccate vi vengono poi aggiunti solo in appresso, di mano in mano che pervengono alla sede del comando, e solo per la parte che riguarda lo stato della forza dimostrata nel quadro *B*.

Quando nel trascrivere i rapporti si osservasse qualche errore od ommissione, spetterà all'aiutante maggiore di provvedere per le necessarie rettificazioni, rivolgendosi agli aiutanti maggiori in 2°, ed occorrendo, anche direttamente alle compagnie.

§ 263. Al termine di ogni mese i rapporti-situazione di corpo del mese scaduto sono consegnati all'ufficio d'amministrazione per essere conservati nell'archivio del corpo.

§ 264. I battaglioni distaccati formano anche essi, e colle stesse norme, un giornaliero rapporto-situazione di corpo per tenere conto di quanto riguarda la forza del battaglione.

Il rapporto è compilato e rimesso al comandante del distaccamento dall'aiutante maggiore in 2°.

Alla fine del mese i rapporti del distaccamento vengono trasmessi al comandante del corpo, per essere poi rimessi, come quelli compilati per la truppa alla sede del corpo, all'ufficio di amministrazione.

§ 265. Ogni domenica i comandanti di corpo trasmettono al comandante di brigata (comandante territoriale pei reggimenti di artiglieria e genio, e comandante superiore pei distretti), per le sole compagnie alla sede del comando, una copia del *Rapporto-situazione di corpo*, sul quale è dimostrato lo stato della forza del giorno precedente e vi sono indicate, per tutta la settimana trascorsa, le punizioni state inflitte, gli aumenti e le diminuzioni avvenute nella forza per diserzioni e per morti, per individui entrati od usciti dallo ospedale, partiti in licenza e ritornati, congedati, e per altri consimili movimenti.

Uguale trasmissione fanno pure, per mezzo del comando del rispettivo reggimento, i distaccamenti di battaglione per le compagnie presenti alla sede del distaccamento.

§ 266. Il 2° e il 17° giorno di ogni mese i corpi e i distaccamenti di battaglione trasmettono al comandante della divisione territoriale da cui dipendono, ciascuno per le compagnie presenti alla propria sede, una copia del rapporto-situazione di corpo, per dimostrare lo stato della forza del giorno precedente, le punizioni inflitte e gli aumenti e le diminuzioni avvenuti nella quindicina trascorsa.

Quando i corpi e i distaccamenti facciano parte di campi

d'istruzione istituiti nel territorio d'una divisione diversa, il rapporto sarà trasmesso al comandante della divisione territoriale in cui si trovano.

§ 267. Per le truppe mobilitate stanziate in una divisione territoriale, il cui comandante non abbia ad un tempo il comando delle truppe stesse, il rapporto indicato nel paragrafo precedente sarà trasmesso tanto al comandante della divisione territoriale quanto a quello della divisione mobilitata.

In tempo di guerra, i rapporti sono trasmessi soltanto al comandante della divisione da cui le truppe dipendono.

§ 268. Quando il deposito si trova disgiunto dal corpo, il comandante di esso trasmette al comandante del reggimento, ogni quindici giorni, un rapporto-situazione simile a quello indicato nei paragrafi precedenti per informarlo di quanto riguarda la forza rimasta al deposito.

Art. 3. — *Situazioni mensili graduali e numeriche.*

§ 269. Scopo speciale delle *Situazioni graduali e numeriche* (mod. 82) si è quello di dimostrare lo stato della forza al primo giorno di ogni mese, scompartita per gradi, classi e categorie.

È da questo documento che si desume il prospetto generale della forza di tutto l'esercito; egli è perciò assolutamente indispensabile che nella compilazione di esso sia usata la massima accuratezza.

§ 270. Le situazioni graduali e numeriche sono per compagnia e per corpo; si adopera però, per entrambe le specie, uno stesso modello, indicando nella intestatura la specie del reparto cui si riferisce.

Oltre alla forza dell'esercito permanente, le situazioni dei distretti dimostrano anche la forza della milizia mobile e della milizia territoriale; quelle dei reggimenti di artiglieria e genio la forza della milizia mobile.

a) **Situazione graduale e numerica delle compagnie.**

§ 271. Nei primi cinque giorni di ogni mese ciascuna compagnia compila e trasmette all'ufficio di maggiorità la *Situazione graduale e numerica*, per far conoscere la forza della compagnia al primo giorno del mese.

§ 272. I dati vengono desunti dal *Rapporto-situazione di compagnia* dell'ultimo giorno del mese precedente, col quale debbono essere in perfetta relazione, e dal *Ruolo tascabile* per lo scompartimento della forza in classi e categorie.

§ 273. In tempo di guerra, per le truppe mobilitate, la situazione graduale e numerica delle compagnie è compilata alla sede del deposito dalla sezione conti di compagnia, servendosi dei *Giornali di contabilità.*

b) Situazione graduale e numerica dei corpi.

§ 274. Ricevute le situazioni graduali e numeriche delle compagnie, l'ufficio di maggiorità compila la *Situazione graduale e numerica* complessiva per dimostrare lo stato della forza di tutto il corpo al primo giorno del mese.

§ 275. Questa *situazione* è mandata direttamente al Ministero della guerra, non più tardi del giorno 12 di ogni mese.

La situazione va fatta in duplice copia, dirigendone una al *Segretariato generale* e l'altra alla *Direzione generale delle leve e truppa;* per questa ultima basterà sia compilato il solo quadro B.

Gli aiutanti maggiori in 1° sono responsabili della piena esattezza delle situazioni.

§ 276. Sono in obbligo di trasmettere mensilmente al Ministero la *Situazione graduale e numerica di corpo:*

a) I reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

b) I battaglioni alpini, la cui forza deve per ciò essere esclusa dalle situazioni dei distretti,

c) I distretti militari;

d) Le legioni dei carabinieri reali;

e) Il comando degli stabilimenti militari di pena (una complessiva per tutti i riparti di punizione e di pena);

f) Il consiglio d'amministrazione delle compagnie operai, da costa e veterani d'artiglieria (una sola per tutte le compagnie).

g) Il corpo invalidi e veterani;

h) Le direzioni di sanità militare;

i) L'accademia militare, la scuola militare, i collegi militari, le scuole normali di fanteria e cavalleria, i battaglioni d'istruzione;

l) I depositi cavalli-stalloni.

§ 277. In tempo di guerra, per le truppe mobilitate, la situazione graduale e numerica è compilata dal deposito, complessivamente per tutta la forza appartenente al corpo.

§ 278. Quando si costituiscono i reparti di milizia mobile e di milizia territoriale, i distretti e i depositi dei reggimenti d'artiglieria e genio formano, per questi reparti, separate situazioni graduali e numeriche.

In tempo di guerra, i distretti formano distintamente anche le situazioni pei battaglioni alpini colla scorta dei *Giornali di contabilità* delle compagnie.

Art. 4. — *Passaggi di corpo.*

a) **Ufficiali.**

§ 279. Nei trasferimenti di corpo gli ufficiali sono tolti di forza dal corpo perdente e sono presi in forza dal corpo ricevente, quando altrimenti non sia indicato nel *Bollettino*, dal primo giorno della quindicina successiva a quella entro la quale è datata la determinazione del trasferimento (1).

Se però il passaggio avviene in seguito a promozione, sono perduti da una parte e presi in forza dall'altra a datare dal primo giorno del mese successivo.

§ 280. Quando l'ufficiale trasferito non potesse, per qualsiasi motivo, raggiungere la sua nuova destinazione entro i termini stabiliti (secondo comma del n. 2 dell'Atto 2-1872), il corpo perdente dovrà darne sollecito avviso a quello a cui è trasferito, affinchè questo possa dimostrarlo nella forza secondo la sua reale posizione.

Quando invece vi giungesse prima del giorno dal quale deve far parte della forza del nuovo corpo, sarà da questo considerato como aggregato per conto del corpo perdente fino al termine fissato dal paragrafo precedente per l'inscrizione nella forza effettiva.

b) **Uomini di truppa.**

§ 281. Nei trasferimenti di corpo, gli uomini di truppa vanno tolti dalla forza del corpo perdente il giorno successivo a quello nel quale, tenuto conto della partenza e della distanza da percorrere, essi debbono arrivare presso il corpo cui sono assegnati; e sono presi in forza da questo dal giorno stesso, qualunque sia il giorno in cui effettivamente si presentano, facendosi per ciò da ambe le parti la corrispondente variazione sotto la medesima data.

Per determinare questa data, il corpo perdente spedisce al

---

(1) Si ricorda, che per ottenere l'aumento o la diminuzione nella forza a data fissa, è necessario che la relativa variazione sia sempre inscritta nelle situazioni il giorno che precede questa data

corpo ricevente, in modo che normalmente vi giunga almeno ventiquattro ore prima degli uomini, un *Preavviso* (mod. 83), sul quale appaiano indicati: il giorno stabilito per la partenza, il numero delle tappe o delle giornate di viaggio che occorrono per arrivare al luogo di destinazione, e la conseguente fissazione della data sotto la quale la variazione dev'essere fatta.

§ 282. Per gli uomini trasferiti alle compagnie di disciplina il preavviso è mandato direttamente allo stesso comando della compagnia cui gli uomini sono diretti.

§ 283. Il corpo cui gli individui sono destinati, ricevuto il preavviso, dispone immediatamente per la loro assegnazione alle compagnie e restituisce il preavviso stesso come notificazione della presa in forza.

Nel caso che gli uomini debbano essere assegnati a compagnie distaccate, o comunque lontane dal corpo, saranno provvisoriamente dati in forza, come effettivi, a quelle presenti alla sede del corpo, salvo a provvedere in appresso alla loro assegnazione definitiva alle compagnie cui debbono essere destinati.

§ 284. Nel caso che giungessero uomini senza essere preceduti dal preavviso, il corpo ricevente li prende in forza dal dì susseguente a quello fissato sul *Foglio di viaggio* per l'ultima tappa, e dà avviso dell'arrivo al corpo perdente col modello 83.

§ 285. Nel caso che i trasferiti non raggiungessero la loro destinazione e si potesse arguire che fossero disertati, spetta al corpo ricevente di fare la denunzia di diserzione.

§ 286. Per gli individui che non raggiungessero la nuova destinazione per morte avvenuta prima della data stata indicata pel trasferimento, il trasferimento verrà, con apposita variazione, annullato.

Per quelli i quali, per qualsiasi altro motivo, più non dovessero essere trasferiti, spetta al corpo perdente di dare immediato avviso all'altro corpo di non tener conto della precedente notificazione.

287. Quando accada che individui in viaggio debbano, per qualche impreveduto accidente (per esempio, per mancato imbarco o per interruzioni di ferrovie), soffermarsi nel cammino per oltre 48 ore, l'autorità militare locale è tenuta a darne pronto avviso al corpo al quale gli individui erano avviati.

Notificazioni consimili sono tenute a dare le direzioni di

sanità militare per il ricovero negli ospedali degli individui isolati caduti ammalati nel corso del viaggio (1).

c) **Cavalli.**

§ 288. Le variazioni pei passaggi dei cavalli dello Stato da uno ad altro corpo sono regolati con norme analoghe a quelle indicate per gli uomini di truppa.

Art. 5. — *Congedamenti.*

§ 289. Gli uomini di truppa licenziati dal servizio sono tolti dalla forza sotto le armi dal giorno successivo a quello della partenza dal corpo per il distretto di congedamento, o dalla sede del distaccamento per quelli che si trovano distaccati.

§ 290. Gli uomini avviati dai corpi ai distretti, che successivamente dovessero essere quivi trattenuti per cause disciplinari, dal giorno che entrano in punizione e sino a tutto il giorno in cui sono lasciati in libertà, saranno presi in sussistenza presso i distretti.

§ 291. I congedandi, che dovessero entrare all'ospedale prima del loro arrivo al comune di domicilio, dal giorno successivo a quello della loro entrata all'ospedale sino a tutto quello in cui ne usciranno, saranno presi a sussistenza dalle direzioni di sanità militare.

Al loro uscire dall'ospedale saranno dalle direzioni di sanità avviati al distretto di congedamento (2).

Art. 6. — *Disposizioni generali.*

§ 292. Le disposizioni del presente capo andranno in vigore dal 1° gennaio 1881, dalla quale data le Istruzioni del 10 aprile e 6 settembre 1870 si intenderanno abrogate.

Si intenderanno del pari abrogati gli *Atti* 219, 1874; 180, 1875; e 67, 1879.

---

(1) In questi casi il rimborso della retta d'ospedale sarà integralmente richiesto al corpo cui gl'individui sono destinati; salvo a questo il ripetere poi dal corpo perdente la quota riferibile alle giornate antecedenti alla presa in forza

(2) In ogni caso le spese di viaggio e le indennità di trasferta dal corpo al distretto e dal distretto al capoluogo del mandamento, nella cui circoscrizione è il domicilio dei congedati, restano a carico del corpo da cui gli individui sono licenziati.

Affinchè i distretti e i reggimenti di artiglieria e genio possano rispettivamente rappresentare anche la forza della milizia mobile e della milizia territoriale secondo le presenti disposizioni, è necessario che per tutte le classi e categorie di dette milizie siano anche compilati i *Ruolini di posizione* 250 B, prescritti dall'*Atto* 153, 1880. Per gli uomini ascritti al ruolo provvisorio comune si formerà un solo ruolino complessivo.

Modificazioni che conseguono dalle disposizioni precedenti.

Al Regolamento d'amministrazione. — I. Il secondo comma del § 1 delle note a pag. 21 e 22 è surrogato dal seguente;

« Tutti questi documenti dovranno esser muniti del *Visto* del relatore a prova dello accertamento della regolare loro iscrizione nei conti ».

Il § 7 della nota a pag. 23 è abrogato.

II. Ai § 16 e 17 a pag. 195 sono sostituiti i seguenti:

« § 16. Ogni compagnia, per tenere nominativamente conto della forza e delle variazioni, si forma il *Ruolo tascabile* mod. 214 ».

Per le compagnie dei distretti però i ruoli tascabili servono solo per la *forza permanente;* per gli *inscritti di leva*, tanto di 1ª quanto di 2ª categoria, suppliscono i *Ruolini di posizione*, mod. 250 B.

I reggimenti di artiglieria e genio si servono anch'essi di questi speciali ruolini di posizione, in luogo dei ruoli tascabili per gli uomini della *milizia mobile*.

« § 17. I ruoli tascabili sono tenuti in duplice copia e debbono costantemente rappresentare la forza effettiva della compagnia, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato ».

Al § 21 a pag. 196 sono sostituite le disposizioni seguenti:

« § 21. I ruoli rimessi al comandante di compagnia debbono essere da questo conservati, per poter rendere ragione in ogni circostanza dei movimenti e delle variazioni, ciascuno sino all'anno susseguente a quello del congedamento dell'ultima classe inscritta nel ruolo.

« I ruoli tenuti dal furiere e rimessi al consiglio d'amministrazione vanno invece conservati in archivio, almeno per lo spazio di dieci anni ».

III. Al § 146. a pag. 502 è surrogato il seguente:

« I corpi, ricevendo dalle autorità giudiziarie la notificazione della condanna di un individuo al carcere od alla re-

clusione militare, se la pena che rimane ancora da scontare è maggiore di due mesi, lo tolgono dalla propria forza.

« Ricevendo poi dal comando degli stabilimenti militari di pena l'annunzio dell'arrivo del condannato al luogo di pena, trasmettono al comando stesso le carte personali del condannato prescritte per i passaggi di corpo ».

All'*Atto n.° 50 del 1879*.

IV. Nel primo comma del § 9, dopo le parole *congedo illimitato*, devonsi interpolare queste altre: « trasferiti alla milizia territoriale mentre si trovano presso i corpi ».

Alla fine dello stesso comma è aggiunto: « e continua anche nei giorni per i quali gli individui dovessero soffermarsi nel viaggio per mancato imbarco, per interruzione di linee ferroviarie o per altro simile accidente ».

Nel successivo § 10 sono tolte le parole: « trasferiti alla milizia territoriale ».

V. Al § 13 è surrogata la disposizione seguente:

« Gli uomini di truppa, che accelerando il cammino giungano a destinazione prima del giorno stabilito nel *Foglio di viaggio* o nel *Preavviso di partenza*, conservano il diritto all'indennità di trasferta in ragione delle tappe fissate; non hanno però diritto agli assegni dovuti nella nuova posizione se non dal giorno susseguente a quello ivi prefissato per il loro arrivo ».

All'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento*.

VI. Ai § 50 e 51 sono sostituiti i seguenti:

« § 50. I comandanti di distretto devono avvertire i comandanti di corpo, colla spedizione del prescritto *Preavviso* (mod. 83 del catalogo), di ogni invio di inscritti, siano o non indrappellati.

« § 51. Gli inscritti, che per legittime cause non potessero partire pei corpi, dovranno essere ritenuti in forza al distretto, e la loro assegnazione si considererà come nulla e non avvenuta.

« Gli inscritti che disertassero durante la marcia, sia che vengano arrestati, sia che si costituiscano volontariamente, dovranno essere mandati al corpo cui erano avviati.

« Coloro che durante la marcia cadranno ammalati saranno ricoverati in uno spedale, e all'uscire da questo, dovranno senz'altro raggiungere il corpo al quale furono assegnati ».

Il secondo e il terzo comma del § 53 e il § 170 di detta Istruzione sono soppressi.

Il Ministro — B. Milon.

N. **167**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 160). — **Preavviso dei passaggi di truppa e rilascio dei documenti di viaggio.** — 14 dicembre.

Della Istruzione 22 febbraio 1867 (supplemento n. 1 del *Giornale Militare* 1867) ormai più non rimangono in vigore che i pochi paragrafi riflettenti i preavvisi di passaggio di truppa da darsi alle autorità locali incaricate di provvedere al vettovagliamento ed agli alloggiamenti, ed i documenti che si debbono rilasciare nei viaggi per ragioni di servizio. Di più queste disposizioni, per i molti cambiamenti avvenuti dalla loro pubblicazione in poi, riescono oggi, necessariamente, o incomplete o non conformi agli attuali ordinamenti; onde la convenienza di rifonderle e riportarle in sede più opportuna.

Il Ministero determina pertanto che, abrogata la detta Istruzione, le disposizioni di essa ancora in vigore siano aggiunte, come Capo XI alla Parte IV dell'attuale Regolamento d'amministrazione secondo il testo che segue:

CAPO XI.

MOVIMENTI DI TRUPPA COLLETTIVI E INDIVIDUALI.

Art. 1. — *Preavvisi alle autorità locali nei movimenti collettivi di truppa.*

§ 293. Quando un corpo o reparto di corpo deve muovere per una nuova destinazione, il comandante della truppa ha l'obbligo di preavvisarne in tempo:

a) le direzioni di commissariato, sul cui territorio si trovano i luoghi di partenza, di tappa, d'imbarco e di destinazione; affinchè possano provvedere per ciò che riguarda le somministrazioni di pane e di foraggi;

b) i sindaci dei comuni, che debbono provvedere gli alloggiamenti nei luoghi di tappa, ed occorrendo, i mezzi di trasporto pel bagaglio sulle vie ordinarie, valendosi del *Preavviso di passaggio di truppa* (mod. 204).

§ 294. Per i movimenti di drappelli di forza inferiore ai 50 uomini occorrono soltanto gli avvisi ai sindaci dei luoghi di tappa.

§ 295. Nei preavvisi di movimenti di truppa dovranno sempre essere indicati: la forza partente, i giorni di passaggio o difermata e le varie somministrazioni occorrenti in ciascun luogo.

Nei preavvisi per le direzioni di commissariato basta indicare la forza in uomini di truppa e cavalli; in quelle pei sindaci occorrerà che la forza sia distinta in ufficiali superiori ed inferiori, uomini di truppa e cavalli, aggiungendovi inoltre il numero dei carri che seguono le truppe.

Art. 2. — *Fogli di viaggio.*

§ 296. I corpi, i reparti di corpo ed i drappelli, che abbiano da mettersi in marcia, debbono essere muniti, prima della partenza, di un *Foglio di viaggio pei movimenti collettivi* (mod. 203).

Gli uomini di truppa isolati debbono essere muniti del *Foglio di viaggio pei movimenti individuali* (mod. 202).

Sui detti documenti dovranno sempre essere indicati il giorno della partenza, il motivo del viaggio, il luogo di destinazione, l'itinerario da percorrere, il giorno fino al quale gli individui furono soddisfatti della paga e le indennità corrisposte per le giornate di viaggio.

§ 297. I fogli di viaggio, sia pei movimenti collettivi, sia per i movimenti individuali, sono rilasciati dall'ufficio di maggiorità e firmati dall'aiutante maggiore o da chi ne fa le veci.

Presso i distaccamenti di unità inferiore a quella di battaglione sono rilasciati e firmati dal comandante del distaccamento.

§ 298. Al giungere degli uomini a destinazione, se si tratta di movimenti interessanti più compagnie, il foglio di viaggio è presentato, per l'apposizione e l'autenticazione della data di arrivo, all'ufficio di maggiorità; oppure, pei distaccamenti di unità inferiore a quella di battaglione, al comandante del distaccamento.

Pei viaggi individuali e pei movimenti collettivi che interessano una sola compagnia, i fogli di viaggio sono autenticati dallo stesso comandante della compagnia.

Nel primo caso, i fogli di viaggio sono poscia rimessi all'ufficio d'amministrazione; nel secondo sono uniti ai *Rapporti-situazione di compagnia* in appoggio delle relative variazioni.

Art. 3. — *Certificati di viaggio.*

§ 299. Gli ufficiali, che abbiano da assentarsi isolatamente dalla loro sede per ragioni di servizio, debbono essere muniti del *Certificato di viaggio* (mod. 417).

Questo documento è rilasciato dall'ufficio di maggiorità, e presso i distaccamenti di unità inferiore a quella di battaglione, dal comandante del distaccamento.

§ 300. Il certificato di viaggio serve per tenere conto dei viaggi fatti e per determinare le indennità che ne conseguono.

I viaggi vi sono descritti dallo stesso ufficiale cui è intestato il certificato; il computo delle indennità è fatto dalla compagnia presso cui l'ufficiale trovasi a prestare servizio.

§ 301. Compiuto il viaggio, il certificato è consegnato all'ufficio di maggiorità o al comandante del distaccamento, che vi appongono la data dell'arrivo e lo rimettono alla compagnia, la quale, in base ai viaggi descritti dall'ufficiale, stabilisce le indennità dovute, e le registra sul *Giornale di contabilità*.

Il pagamento di esse è fatto eseguire dalla cassa del corpo o distaccamento mediante il *Foglio di stipendio*, al quale sasanno pure uniti i certificati di viaggio.

§ 302. Nei giri di servizio che importano assenze di lunga durata, i certificati possono essere presentati pel pagamento e rinnovati al termine di ciascun mese.

Nei viaggi che hanno carattere di periodicità e che si riferiscono ad uno stesso servizio, anzichè rilasciare un certificato per ogni trasferta, può anche essere rilasciato un solo certificato per comprendervi tutte le trasferte di un mese, ancorchè le trasferte stesse abbiano a succedersi ad intervalli.

§ 303. Presso i comandi ed uffici territoriali, i certificati sono rilasciati, per ordine del capo d'ufficio, dall'incaricato delle funzioni di ufficiale pagatore, al quale spetta pure di stabilire il còmputo delle indennità dovute e di comprendere poi queste sul *Foglio di stipendio*, unendovi, a dimostrazione del còmputo, i certificati medesimi.

In questi casi la data di arrivo sui certificati è posta:

pei comandi di corpo d'armata e di divisione, dal capo di stato maggiore;

pei comitati, dal segretario;

pel comando del corpo di stato maggiore, dal relatore;

per gli altri comandi ed uffici, dal capo servizio o capo d'ufficio.

Art. 4. — *Disposizioni speciali per le classi inviate in congedo o richiamate sotto le armi.*

§ 304. Per gli uomini avviati in congedo illimitato si fa uso dei documenti prescritti dal § 789 e 798 del Regolamento sul reclutamento, cioè:

per il viaggio dai corpi ai distretti, del *Foglio di congedo illimitato* (mod. 34);

per il viaggio dai distretti al comune di domicilio, dello speciale *Foglio di viaggio* (mod. 35).

§ 305. Per gli uomini di truppa richiamati dal congedo in caso di mobilitazione dell'esercito, e che devono recarsi dai distretti ai corpi, si fa uso dei *Ruolini di marcia* (mod. 720) e dei *Riepiloghi delle squadriglie* (mod. 721) prescritti dal § 89 del tomo 3° della Istruzione sulla mobilitazione.

Per gli uomini però che dai distretti si avviano:

alle direzioni di sanità, come porta-feriti, esercenti medici o farmacisti, ministri del culto (§ 115, 133, 135 *ivi*);

ai reggimenti di artiglieria da campagna, come veterinarii o maniscalchi (§ 334);

ai luogi di tappa, come scrivani (§ 138);

ad altri distretti, per formare le sezioni panattieri e sussistenze (§ 616 e 617);

si continuerà a rilasciare gli ordinari *Fogli di viaggio* (mod. 202 o 203), secondochè si tratta di movimenti individuali o di movimenti collettivi.

L'Istruzione del 22 febbraio 1867, contenuta nel supplemento n. 1 del *Giornale Militare* di quell'anno, è abrogata interamente.

Al § 3 dell'*Atto* n. 53 del 1876 è sostituito il seguente:

« 3. I documenti di viaggio (fogli di viaggio, di licenza, di « congedo ed ordini municipali) continuano ad essere in vigore.

« Quando gli uomini di truppa sono autorizzati a viaggiare « in abito borghese, si deve apporre sui fogli anzidetti e, in « in mancanza di questi, sullo scontrino modello F la pre- « scritta annotazione: *Autorizzato a viaggiare in abito bor- « ghese.*

« Gli impiegati ferroviari, sia alla partenza sia nel percorso « del viaggio, hanno diritto di prendere cognizione di tali « documenti ».

Il Ministro — B. Milon.

N. **168**. — CATALOGO DEL MODELLARIO (Nota N. 10). — **Modificazioni al Catalogo 1° ottobre 1879**. — 14 dicembre.

I. Per effetto del precedente Atto n. 166, che stabilisce nuove *norme per la compilazione degli stati della forza*, nel *Catalogo del Modellario* si intendono fatte, dal 1° gennaio 1881, le modificazioni seguenti:

a) Colla istituzione dei nuovi modelli 80, 81, 82 e 83, i modelli attualmente inscritti sotto i n. 72, 72bis, 72ter, 73, 79, 80, 81, 82, 83, e 401 sono aboliti.

b) L'attuale modello 75 (*Dimostrazione settimanale della forza disponibile per il servizio locale*) è riportato nel catalogo sotto il n. 130.

c) Gli attuali modelli 83 e 84 sono modificati e fusi in uno solo sotto il n. 84 e col titolo: *Ruolino nominativo degli ufficiali ed impiegati*.

II. Per effetto dell'Atto n. 167, che stabilisce nuovi documenti per i *movimenti di truppa collettivi ed individuali*, si intendono fatte le modificazioni seguenti al *Catalogo del Modellario*:

a) Gli attuali modelli n. 202, 203 e 205 sono modificati nel modo che apparirà dagli stampati che i corpi riceveranno, a suo tempo, dal reclusorio di Savona.

Di mano in mano che i modelli 202 e 203 del vecchio tipo verranno ad essere esauriti, l'attuale *Registro dei fogli di via* n. 204 si intenderà abolito.

b) I modelli 417 e 417bis sono fusi in uno solo, sotto il n. 417 e col titolo: *Certificato di viaggio per gli ufficiali ed impiegati isolati*.

III. Il *Prospetto statistico* n. 179 modificato nel precedente Atto 158-1880 è quello che trovasi inscritto nel catalogo sotto il n. 413; epperciò anche il modello modificato, annesso al detto atto, conserverà il n. 413.

IV. I modelli compresi nelle dotazioni di cancelleria di mobilitazione, che risultino modificati in conseguenza degli atti sopraricordati, dovranno essere surrogati con altrettanti dei nuovi modelli.

Il Ministro — B. Milon.

N. **169**. — SERVIZIO TERRITORIALE (Nota N. 33). — **Dimostrazione settimanale della forza disponibile per il servizio locale**. — 14 dicembre.

In seguito all'abolizione dell'Istruzione 10 aprile 1870, di cui è cenno nel precedente Atto N. 166, il modello della *Dimostrazione settimanale della forza disponibile per il servizio locale* dovrà far parte dei modelli inscritti in calce all'*Istruzione per il servizio dei comandi di corpi d'armata, di divisione militare e di presidio* in data 30 agosto 1778, sotto la denominazione di modello E, e nel catalogo del modellario sarà riportato al N. 130.

Eppertanto, al § 81 dell'ora mentovata Istruzione alle parole: (*modello N. 13, Istruzione 10 aprile 1870*), sarà sostituito: (*modello N. 130 del Catalogo*).

Il Ministro — B. Milon.

Roma. — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

N. 50. Pubblicato il 24 dicembre 1880. **Parte I.**

NOVEMBRE 18. — Regio Decreto che modifica le norme per la nomina degli ufficiali di complemento, *pag.* 579.

DICEMBRE 21. — Aggiunta al Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N° 12 al Regolamento di disciplina), *pag.* 580.

» 21. — Pubblicazione della Istruzione sulle manopere di forza con attrezzi semplici col martinello, e della istruzione sul servizio del cannone da cent. 7 ER (Ret.) da montagna, *pag.* 580

» 21. — Trasporti in ferrovia delle famiglie dei militari ed assimilati, *pag.* 581.

» 22. — Nuova edizione dell'*Istruzione per le matricole del Regio Esercito*, *pag.* 581.

» 22. — Norme per il pagamento dei vaglia postali, *pag.* 581.

» 22. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari, *pag.* 595.

Atto N. **170.** — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. (Nota N. 77). — **Regio decreto che modifica le norme per la nomina degli ufficiali di complemento.** — 18 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il Reale decreto 7 agosto 1874 che determina le norme per la nomina e la cessazione dal servizio degli ufficiali di riserva, di complemento e della milizia mobile;

Ritenuta la convenienza di ammettere gli ufficiali della milizia mobile, i quali, non avendo obblighi di servizio in altra qualità, siano dispensati dietro loro domanda di appartenere alla milizia stessa, a chiedere la nomina ad ufficiale di complemento, come già sono autorizzati a domandare di essere nominati ufficiali di riserva;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al capoverso *b* dell'articolo 5° del succitato Regio decreto 7 agosto 1874 è sostituito il seguente:

» *b di loro volontà* i sottufficiali congedati dall'esercito per-

ERRATA-CORRIGE

Dispensa N. 47, pag. 545, *Atto* N. 158. *Divisa e vestiario*, leggasi: *Atto* N. 158bis.

« manente dopo 12 anni di servizio che siano riconosciuti « idonei al grado di sottotenente gli ufficiali che lasciarono il « servizio dell'esercito permanente per dimissione volontaria « essendo sciolti d'ogni ulteriore obbligo di servizio militare « e gli ufficiali della milizia mobile i quali non avendo gli « obblighi di cui al seguente art. 11 siano dispensati dietro « loro domanda di appartenere alla milizia stessa ».

Il Ministro della guerra predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 18 novembre 1880.

UMBERTO

B. MILON.

N. **171**. — REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Nota N. 107). — **Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12, al regolamento di disciplina)**. — 21 dicembre.

Oltre ai capi di vestiario, specificati nelle avvertenze sulla divisa dei soldati delle compagnie di disciplina, dei carcerati e dei reclusi, inserta in calce all'Allegato N. 12, al regolamento di disciplina, i militari che per condanna passano agli stabilimenti militari di pena devono per conto del proprio corpo essere pure provveduti di una tazza di latta e di una correggia da pantaloni.

Eppertanto ai capi di vestiario designati al 5° a-linea delle predette avvertenze saranno aggiunti i due sovramentovati.

Il Ministro — B. MILON.

N. **172**. — REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. (Nota N. 4). — **Istruzione sulle manopere di forza con attrezzi semplici col martinello. — Istruzione sul servizio del cannone da cent. 7 B. R. (Ret.) da montagna**. — 21 dicembre.

Sono state pubblicate le istruzioni seguenti :

Istruzione sulle manopere di forza con attrezzi semplici e col martinello;

Istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 B. R. (Ret.) da montagna.

Le indicazioni relative al prezzo ed alla distribuzione delle dette istruzioni sono inserte nel *Giornale d'artiglieria e genio* anno 1880 parte 1ª pagina 291-296.

Il Ministro — B. Milon

N. **173**. — FERROVIE. (Nota N. 119). — **Trasporti in ferrovia delle famiglie dei militari ed assimilati.** — 21 dicembre.

A chiarire l'atto N. 135 pubblicato il 1° ottobre p. p. si avverte che pel trasporto in ferrovia a grande velocità del bagaglio e delle masserizie delle famiglie dei militari e degli assimilati, la tariffa da pagarsi per tutte le linee indistintamente è quella di cui all'art. 2° della convenzione in data 16 marzo 1870 colla aggiunta dell'aumento di tassa portato dalla legge del 14 giugno 1874 N. 1945, ossia di L. 0,226 per tonnellata e per chilometro.

Il Ministro — B. Milon.

N. **174**. — MATRICOLA (Nota N. 38). — **Nuova edizione dell'*Istruzione per le matricole del Regio esercito*.** 22 dicembre.

È pubblicata una nuova edizione dell'*istruzione per le matricole del Regio esercito* che prenderà vigore dal 1° gennaio 1881, in sostituzione di quella 1° agosto 1877, che rimane perciò abolita.

Il prezzo è di L. 1,45 per ciascuna copia.

I comandi, i corpi e gli uffici ne richiederanno il numero di copie stabilite dall'*Atto* N. 76 del 1877, attenendosi per la richiesta di esse copie alle norme fissate dall'*Atto* N. 184 del 1879.

Il Ministro — B. Milon.

N. **175**. — REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE (Nota N. 161). — **Norme per il pagamento dei vaglia postali.** — 22 dicembre.

In conseguenza delle nuove disposizioni stabilite dalla Direzione generale delle poste, di concerto con questo Ministero, per ovviare ai frequenti disguidi che avvengono nella spedi-

zione dei vaglia postali militari, dal 1° gennaio 1881, al Capo IX della parte IV del *Regolamento d'Amministrazione* 1° luglio 1875, pubblicato coll'Atto 121 del 1876, è sostituito il seguente:

CAPO IX.

SERVIZIO DEI VAGLIA POSTALI.

ART. 1. — *Vaglia militari.*

§ 236. I vaglia postali *militari* (color rosa) diretti, sia ad ufficiali sia ad uomini di truppa, sono pagati dalle casse dei corpi per conto degli uffici postali.

Saranno però pagati ai destinatari direttamente dagli uffici postali i vaglia trattenuti presso i medesimi, cioè:

a) quelli spediti *fermi in posta* ad ufficiali;

b) quelli diretti a militari in licenza od in viaggio isolatamente;

c) quelli diretti a militari appartenenti a distaccamenti comandati da sott'ufficiali od a stazioni di carabinieri.

§ 237. Il pagamento dei vaglia presso i corpi e distaccamenti è fatto dall'ufficiale pagatore o da chi ne fa le veci, e presso i distaccamenti di compagnia o reparti inferiori comandati da ufficiali dai comandanti dei distaccamenti stessi.

I vaglia diretti ad ufficiali sono pagati in qualunque giorno; quelli diretti ad uomini di truppa al termine di ogni cinquina. Nei casi d'urgenza però anche per questi il pagamento può effettuarsi in qualunque giorno.

§ 238. Quando pervengono dall'ufficio postale i pieghi contenenti i vaglia, il comandante del corpo o distaccamento fa compilare e rimettere all'ufficio di maggiorità una nota degli uomini cui i vaglia sono diretti; indi consegna i titoli all'ufficiale pagatore che li custodisce nella cassa.

Ricevuta la nota, l'ufficio di maggiorità ne dà comunicazione ai furieri delle compagnie, affinchè avvertano gl'interessati dell'arrivo dei vaglia, e poscia la rimette all'ufficiale pagatore munita della indicazione delle compagnie cui sono addetti i singoli destinatari.

I vaglia non dovranno mai essere consegnati nelle mani dei titolari.

§ 239. Riconoscendosi che qualche vaglia è diretto ad un militare non presente al corpo, il comandante lo ritira dalla cassa e, fattovi rettificare l'indirizzo, lo restituisce all'ufficio postale.

La rettificazione va fatta nel seguente modo: se dalle informazioni assunte risulta che il destinatario appartiene al corpo, ma si trova presso qualche altra frazione distaccata, basterà correggervi l'indicazione della residenza; se invece risulta che il destinatario non appartiene al corpo, vi si cancella l'indirizzo, in modo che ancora se ne conosca la primitiva indicazione, e vi si appone la dichiarazione: *Il destinatario non trovasi al....* (reggimento o corpo indicato, aggiungendovi, quando si conosca, l'indicazione del corpo e del luogo in cui si trova).

I vaglia diretti a militari morti sono restituiti nello stesso modo colla dichiarazione: *Il destinatario è defunto.*

§ 240. Nei giorni e nelle ore stabiliti per il pagamento gli uomini di truppa che debbono riscuotere i vaglia sono presentati all'ufficiale pagatore dall'ufficiale che sussegue il comandante di compagnia, il quale appone la propria soscrizione sui vaglia per rispondere della identità personale dei destinatari.

§ 241. L'ufficiale pagatore si accerta della regolarità dei vaglia, vi fa apporre la firma per quitanza dei destinatari, o, se illetterati, il segno di croce avvalorato dalla soscrizione di due testimoni, e ne paga l'importare.

I vaglia così quitanzati sono quindi muniti della firma dell'ufficiale pagatore ed inscritti sul *Registro dei vaglia postali* (mod. 292).

§ 242. Il pagamento dei vaglia deve essere sospeso nei seguenti casi:

a) quando manchino del bollo dell'ufficio traente;

b) quando la indicazione in cifre della somma da pagarsi discordi da quella in lettere;

c) quando il valore ecceda le lire 100;

d) quando presentino correzioni o alterazioni, eccetto che nell'indicazione del luogo di destinazione;

e) quando siano scaduti — cioè quando siano trascorsi due mesi oltre quello nel corso del quale furono rilasciati — o scadano prima che se ne possa ottenere il rimborso dall'ufficio di posta.

In tutti i prementovati casi i vaglia debbono essere respinti al locale ufficio di posta, onde questo faccia gli atti prescritti dai regolamenti postali per poterne eseguire il pagamento.

A quelli mancanti del bollo si dovrà attaccare un cartellino colla osservazione — *Mancante del bollo*; agli altri si can-

cellerà l'indirizzo con due linee trasversali e nello spazio rimanente si scriverà il motivo della sospensione del pagamento, servendosi, secondo i casi, delle seguenti dizioni: *Discrepante nell'importare — Eccedente le lire 100 — Alterato.....* (nell'importare, nell'indirizzo, ecc.) — *Scaduto.*

§ 243. Nel caso che l'ufficio di posta locale domandi la restituzione di un vaglia riconosciuto errato dall'ufficio traente dopo fattane la spedizione, il comandante del corpo o distaccamento ne fa tosto far ricerca, e qualora non sia ancora stato pagato, lo ritorna insieme colla domanda ricevuta.

Se il pagamento abbia già avuto luogo, il comandante dovrà adoperarsi per ottenere la restituzione della somma e, riuscendovi, rinvierà il vaglia nello stesso modo, dopo avervi annullata la quitanza.

Se invece non si potesse riavere il danaro, e così pure se il vaglia non fosse pervenuto, sarà solo rinviata la domanda all'ufficio postale con le opportune informazioni.

§ 244. Per ottenere il rimborso delle somme pagate, l'ufficiale pagatore od il comandante del distaccamento presenterà agli uffici postali i vaglia descritti in apposite *Note descrittive*, provvedute dagli uffici stessi. Tanto i vaglia quanto le note dovranno essere firmati dai predetti ufficiali e muniti del bollo d'ufficio.

Ogni qualvolta si estraggono le note di vaglia per essere prodotte per il rimborso, se ne chiuderà sul registro il conto, che verrà firmato dall'ufficiale pagatore e autenticato dal relatore.

La presentazione dei vaglia agli uffici postali potrà farsi ogni decade, e pei vaglia prossimi alla scadenza in qualunque giorno.

Delle somme riscosse l'ufficiale rilascia ricevuta sulle stesse note dei vaglia.

§ 245. Gli ufficiali pagatori od i comandanti di distaccamento possono, sotto la loro personale responsabilità, delegare il sottufficiale portalettere o qualche altro militare di loro fiducia a presentare i vaglia agli uffici di posta e ritirarne l'importo.

La delegazione è fatta mediante dichiarazione in inscritto, che verrà rilasciata all'ufficio postale.

Le delegazioni fatte dagli ufficiali pagatori dovranno recare anche il *visto* del comandante del corpo.

§ 246. Nel caso che gli uffici di posta non possano dare subito il rimborso, l'ufficiale pagatore dovrà lasciar loro i vaglia pel tempo necessario a verificarli od a provvedere i fondi oc-

correnti, ritirandone apposita ricevuta da restituirsi poi quando si riscuota la somma.

§ 247. Avvenendo che qualche vaglia venga dall'ufficio postale detratto dalle *Note descrittive* perchè pagato per errore, l'ufficiale pagatore lo lascerà, contro ricevuta, all'ufficio stesso.

I vaglia contenenti irregolarità, dopo rettificati, saranno restituiti all'ufficiale pagatore per essere compresi in altre note; quelli scaduti saranno, senza spesa, commutati in altri a favore del medesimo.

Art. 2. — *Vaglia ordinari, telegrafici, internazionali e consolari.*

§ 248. I vaglia *ordinari* (color bianco), *telegrafici* (color verde) *internazionali* o *consolari*, diretti a uomini di truppa, sono pagati ai destinatarî per mezzo degli ufficiali incaricati del pagamento dei vaglia militari.

È fatta soltanto eccezione pei vaglia diretti ad uomini appartenenti a distaccamenti comandati da sottufficiali, od a stazioni di carabinieri; in questi casi i vaglia sono pagati direttamente dagli uffici postali.

§ 249. I vaglia da esigere sono presentati agli ufficiali pagatori quitanzati dai destinatari secondo le norme del § 244, e muniti della firma dell'ufficiale che sussegue il comandante di compagnia per rispondere della sincerità della quitanza.

Essi dovranno inoltre essere descritti in apposite note firmate dall'ufficiale stesso.

La presentazione è fatta al termine di ogni decade e, nei casi d'urgenza, in qualunque giorno.

§ 250. Riconosciuta l'esattezza delle note, l'ufficiale pagatore vi appone una dichiarazione di ricevuta dei vaglia e le restituisce agli ufficiali delle compagnie. Indi inscrive i titoli sul *Registro dei vaglia postali*, e provvede pel rimborso dall'ufficio di posta nel modo stabilito dal § 244, avvertendo che una stessa *Nota descrittiva* può comprendere tanto vaglia militari quanto vaglia d'altre specie.

§ 251. Nel caso che qualche vaglia venga detratto dalle *Note descrittive*, perchè riconosciuto irregolare o scaduto, si osserveranno le disposizioni del § 247.

I vaglia scaduti saranno però rinnovati a favore dei destinatari.

§ 252. Riscosso l'importo dei vaglia dall'ufficio di posta, l'ufficiale pagatore ne eseguisce il pagamento ai destinatari, ritirando ed annullando le note di cui al § 249.

Se però qualche nota contiene vaglia che per effetto del paragrafo precedente non possano ancora essere pagati, si limiterà a cancellarvi i titoli tuttora esigibili, salvo a ritirarla ed annullarla interamente quando si possa compierne il pagamento.

Al pagamento dei vaglia dovrà assistere l'ufficiale che sussegue il comandante di compagnia per garantire dell'identità personale dei destinatari.

I vaglia internazionali e consolari sono dagli uffici postali pagati in oro ed argento; e nello stesso modo debbono essere pagati ai destinatari.

§ 253. È in facoltà dei corpi di far pagare con queste norme anche i vaglia ordinari, telegrafici, internazionali e consolari diretti ad ufficiali.

Il Ministro — B. Milon.

Per opportuna conoscenza e norma dei comandi, degli uffici e dei militari tutti si riporta qui sotto uno stralcio della nuova *Istruzione pel servizio dei vaglia militari*, testè emanata dalla Direzione generale delle poste:

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. I vaglia militari sono destinati alla trasmissione di denaro a favore *esclusivo* di ufficiali, sotto-ufficiali, caporali, soldati e loro assimilati dell'esercito e dell'armata in attività di servizio.

Art. 2. A favore dei militari ed assimilati di cui all'articolo precedente possono pure essere tratti vaglia *ordinari* o *telegrafici*, seguendo però tutte le norme stabilite per questa specie di vaglia, col pagamento delle relative tasse e nel solo caso che gli ufizi di posta ne siano espressamente richiesti.

Art. 3. Lo importare di ciascun vaglia *militare* non può in verun caso superare lire *cento*.

Volendo spedire una somma maggiore, questa deve essere ripartita in più vaglia non eccedenti ciascuno il predetto limite; a meno che il mittente non preferisca di valersi di vaglia *ordinari* o *telegrafici*, giusta la facoltà concessa dall'articolo precedente.

Art. 4. La tassa per la emissione dei vaglia *militari* è uguale a quella stabilita pei vaglia *ordinari*.

Quando però l'importo dei vaglia *non superi lire venti*, la tassa è soltanto di centesimi *cinque*, purchè i vaglia siano emessi a favore di sotto-ufficiali, caporali, soldati o loro assimilati ed il destinatario sia indicato per nome e cognome (*).

Se il destinatario è invece indicato col solo grado, cioè senza nome e cognome, deve pagarsi la tassa ordinaria.

Art. 5. È vietato di staccare più vaglia con riduzione di tassa, *in uno stesso giorno*, a favore d'un solo e medesimo destinatario, se in complesso superano lire venti.

Qualora il mittente di un vaglia già tratto ne chiede altri pagabili alla stessa persona, i nuovi vaglia sono emessi con la tassa di centesimi cinque ciascuno, purchè l'importare complessivo di essi, riunito a quello dell'altro o degli altri già staccati, non ecceda lire venti; se lo eccede, il mittente deve pagare la tassa normale *per ciascun vaglia* e rimborsare la differenza pagata in meno per quello o quelli anteriormente emessi.

Se il mittente è un'altra persona, paga la tassa di cinque centesimi purchè lo importare del vaglia che egli chiede, unito a quello degli altri già emessi per lo stesso destinatario, non superi lire venti; se lo supera deve pagare la tassa normale, ma pei vaglia precedentemente emessi ad altrui richiesta, rimane ferma la tassa che fu riscossa.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 7. I vaglia militari sono validi durante il mese nel quale sono emessi ed i due successivi.

Trascorso questo termine, se non pagati, sono rinnovati per cura della Direzione generale.

Art. 8. Lo importare dei vaglia militari non pagati ai destinatari o non rimborsati ai mittenti, trascorso che sia il termine di cinque anni dalla data della emissione, è devoluto allo Stato.

Art. 10. . . . . .

Art. 9. I vaglia militari smarriti non possono essere duplicati. Nel caso essi sono però rinnovati.

(*) Gli allievi delle scuole normali militari di Pinerolo e di Parma, della scuola militare di Modena e dell'Accademia militare di Torino sono, per quanto al grado, assimilati ai sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito.

Gli allievi dei collegi militari di Firenze, Milano e Napoli sono esclusi dal beneficio della riduzione di tassa e per essi deve riscuotersi perciò la tassa ordinaria.

CAPO SECONDO

EMISSIONE DEI VAGLIA

Art. 10. Il vaglia è stampato da ambe le faccie: l'anteriore serve per la specificazione della somma da pagarsi e della data di emissione; la posteriore serve per lo indirizzo e per la quietanza.

Il *vaglia* si spedisce a destinazione nel modo stabilito dall'articolo 23, la *ricevuta* si consegna al depositante giusto l'articolo 21 e la *matrice* si custodisce in ufizio pel termine di cinque anni, compiti dalla data della emissione del vaglia corrispondente, affine di poterla consultare nel caso del bisogno.

Art. 11. . . . . .

. . . . . .

Art. 12. . . . . .

Art. 13. Lo indirizzo dei vaglia deve essere scritto con la massima precisione e chiarezza, avvertendo che il luogo di destinazione deve corrispondere alla residenza effettiva dei destinatari, quantunque in quel luogo non esista ufizio di posta.

Oltre il nome e cognome dei destinatari deve anche specificarsi il grado, l'arma ed il numero del Corpo di cui i medesimi fanno parte.

Sui vaglia pei militari dell'Armata o pei marinai imbarcati, oltre il nome, cognome e grado dei destinatari, deve nello indirizzo essere specificata anche la nave sulla quale i destinatari stessi sono imbarcati.

Sui vaglia per militari, od assimilati, detenuti in carceri, ricoverati in ospedali o addetti ad istituti, opifici o stabilimenti congeneri dev'essere determinato anche il carcere, l'ospedale, l'istituto nei quali i destinatari sono reclusi, ricoverati od addetti.

Sui vaglia per carabinieri appartenenti a stazioni isolate, si deve specificare la stazione di cui fanno parte.

Art. 14. Sui vaglia per militari od assimilati che si trovino in licenza od isolatamente in viaggio, dopo il nome del luogo di residenza del destinatario deve scriversi, a caratteri più grossi, l'avvertenza *fermo in posta*.

La stessa avvertenza deve scriversi su quei vaglia diretti ad ufficiali, nel caso che, giusta la facoltà di cui nell'articolo 33, si desideri siano pagati direttamente dagli ufizi di posta.

Art. 15. I vaglia per autorità militari, cioè pei comandanti di corpo, d'istituti, di distaccamento, di stazione possono essere tratti senza specificazione del nome e cognome dei destinatari, bastando quello della loro qualità ufficiale.

In questo caso, senza veruna considerazione pel grado dei destinatari, la tassa da riscuotersi è quella stabilita pei vaglia ordinari, in conformità di quanto è disposto dall'articolo 4.

Art. 16. È vietata assolutamente qualsiasi correzione sui vaglia militari, tranne che per la residenza dei destinatari nei casi di cui agli agli articoli 29 e 30.

Art. 17. Qualora nello staccarli siasi incorso in qualche errore di scrittura, i vaglia, *se non ancora spediti a destinazione*, debbono essere annullati.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 18. Se l'errore di scrittura è riconosciuto dopo che il vaglia è già stato spedito a destinazione, l'ufizio traente ne domanda la restituzione, mediante modello di n. IV *quater*, a quello a cui lo spedì.

L'ufizio di destinazione, appena riceve detto modello, lo trasmette per l'opportuno esito al comando, istituto, stabilimento ecc., ecc., al quale, giusta l'articolo 25, deve avere antecedentemente inviato il correlativo vaglia.

Il comando, istituto ecc, ecc., di cui sopra, che riceve il modello di n. IV *quater*, unisce a questo il vaglia errato, *qualora non lo abbia già pagato*, e lo restituisce all'ufizio di posta locale, che a sua volta lo manda, insieme col reclamo, all'ufizio di origine *pel rimborso al mittente.*

Nel caso che abbia gia pagato il vaglia, ovvero che questo non gli sia pervenuto, il comando, istituto ecc., ecc., respinge all'ufizio locale di posta il reclamo con la opportuna informazione di risposta, che viene ugualmente trasmesso all'ufizio di origine per la necessaria comunicazione al mittente del vaglia.

Il comando, istituto ecc., ecc., nel caso che il vaglia errato sia già stato pagato dovrà adoperarsi per ottenere la restituzione della somma sborsata, e, riuscendo, restituirà il vaglia come al terzo capoverso del presente articolo, dopo annullata la quietanza.

Art. 19. I reclami, modello di n. IV *quater*, per sospensione del pagamento dei vaglia errati, devono sempre aver corso in *raccomandazione.*

Per la spedizione dei medesimi deve essere pagata dai ri-

chiedenti la tassa di centesimi *trenta* per la raccomandazione, la quale si converte in un segnatasse d'applicarsi al modello suddetto nel posto determinato. La tassa stessa rimane a carico di chi commise l'errore.

Art. 20. L'amministrazione delle poste non assume verun impegno per la opposizione del pagamento dei vaglia comecchessia errati; e di ciò gli uffici postali, nell'aderire alla spedizione del reclamo di cui all'art. 18, debbono sempre informare la persona interessata.

Art. 21. Ai mittenti dei vaglia militari è consegnata dagli uffizi postali, *con raccomandazione di accuratamente conservarla*, una ricevuta comprovante la somma da esso loro depositata ed indicante tutti i dati del corrispondente vaglia stato emesso.

In ogni caso di reclamo deve presentarsi la ricevuta stessa.

Art. 22. È severamente vietato agli uffici postali di staccare vaglia senza consegnare ai mittenti la corrispondente ricevuta; la quale deve sempre essere disgiunta dal vaglia all'atto della emissione di questo.

La trasgressione a tale divieto è rigorosamente punita.

CAPO TERZO.

INVIO DEI VAGLIA PEL PAGAMENTO.

Art. 23. I vaglia militari non si consegnano ai mittenti per essere a cura di questi, come è dei vaglia ordinari, spediti ai rispettivi destinatari, ma vengono invece trasmessi direttamente dagli uffici di origine a quelli da cui dipende il luogo di destinazione, *acclusi in busta* insieme con gli avvisi dei vaglia ordinari.

Art. 24. . . . . .

. . . . . .

Art. 25. Per regola generale, *i vaglia militari non sono consegnati ai destinatari.*

L'ufficio postale di destino, appena li riceve, li divide secondo i diversi corpi, istituti o stabilimenti cui appartengono i destinatari e li manda, entro speciale piego chiuso, al comando dei corpi, od al direttore degli istituti o stabilimenti stessi, per l'opportuno pagamento ai destinatari.

Sulla soprascritta del piego che contiene i vaglia deve scriversi la nota, *vaglia postali.*

. . . . . .

. . . . . .

Art. 26. In eccezione al disposto dell'articolo precedente si trattengono in ufficio e si custodiscono fra gli avvisi dei vaglia ordinari:

a) i vaglia con la indicazione *fermo in posta*, di cui all'articolo 14;

b) quelli diretti a carabinieri appartenenti a stazioni isolate;

c) quelli diretti a militari di distaccamenti comandati da sottufficiali.

Art. 27. Dell'arrivo dei vaglia di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, l'ufficio postale avvisa i destinatari mediante modello di numero XXXVIII;

Di quelli di cui alle lettere *b*) e *c*) li avvisa per mezzo dei comandanti le stazioni od i distaccamenti.

Art. 28. . . . . .

. . . . . .

Art. 29. Pei vaglia i cui destinari non si trovino nella residenza indicata, i comandi di corpo, i direttori di istituti, stabilimenti, ecc. ecc. appena li abbiano ricevuti, o nel più breve termine, correggono il nome del luogo di residenza e li restituiscono così rettificati all'ufficio di posta locale;

Per quelli i cui destinatari non appartengono al corpo, istituto o stabilimento determinato, li respingono ugualmente all'ufficio di posta locale, dopo di avere però cancellato l'indirizzo mediante due linee trasversali ed aggiunta la dichiarazione seguente: *il destinatario non trovasi al* (1) . . . . ;

Per quelli i cui destinatari si trovino imbarcati su navi in viaggio all'estero, le autorità marittime, alle quali pervengano per lo invio ai destinatari, li restituiscono all'ufficio di posta locale con speciale annotazione, quando essi vaglia non possono essere pagati e presentati all'amministrazione delle poste pel rimborso, *entro il periodo della loro validità;*

Per quelli infine di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 26, quanto è stabilito dai due primi capoversi del presente articolo viene eseguito dall'ufficio di posta secondo le informazioni che deve essersi procurate;

L'ufficio che riceve dalle autorità militari o marittime i vaglia di cui sopra, spedisce alla nuova destinazione, come pratica pei propri vaglia, quelli i cui destinatari cambiarono di residenza, e restituisce gli altri agli uffici d'origine per il rimborso ai mittenti.

---

(1) **Reggimento, istituto, stabilimento, ecc.**

Art. 30. I vaglia con l'avvertenza — *fermo in posta* — se non pagati entro il termine *di un mese dalla data dell'arrivo*, debbono essere respinti all'ufficio di origine con la nota — *non chiesto* — da scriversi su speciale cartellino, senza punto variare lo indirizzo.

Gli uffici traenti appena ricevono di ritorno cotali vaglia ne avvisano i mittenti, i quali possono farseli rimborsare oppure possono correggere la destinazione e cancellare anche l'avvertenza — *fermo in posta.* —

In quest'ultimo caso ai vaglia è dato nuovo corso normale, sempre quando sieno ancora validi.

CAPO QUARTO.

PAGAMENTO DEI VAGLIA MILITARI.

Art. 31. I vaglia militari, sebbene abbiano nell'indirizzo specificata la residenza dei destinatari, non sono tratti sopra un determinato ufficio di posta e *sono perciò pagabili da qualunque ufficio del Regno.*

Art. 32. I vaglia militari, per regola generale, sono pagati ai destinatari dai comandi dei corpi, istituti o stabilimenti dell'esercito e dell'armata cui i destinatari stessi appartengono; ciò per opera degli ufficiali pagatori, degli ufficiali comandanti i distaccamenti o di quelli altri delegati dalle autorità competenti, secondo le norme stabilite dai rispettivi dicasteri.

Art. 33. Possono però essere pagati direttamente dagli uffici di posta:

a) quelli con la nota *fermo in posta*, di cui all'art. 14;

b) quelli diretti ai carabinieri appartenenti a stazioni isolate;

c) quelli diretti a militari di distaccamenti comandati da sottufficiali.

Art. 34. I comandi di corpo, i direttori d'istituti, stabilimenti, ecc., ecc., debbono sospendere il pagamento dei vaglia militari nei seguenti casi:

a) quando i vaglia manchino del bollo dell'ufficio traente;

b) quando la indicazione in numeri della somma da pagarsi discordi da quella in lettere;

c) quando l'importare ecceda lire cento;

d) quando presentino correzioni o alterazioni, eccetto che nel nome del luogo di destinazione;

e) quando siano siano scaduti o scadano prima che possa ottenersi il rimborso dall'ufficio di posta;

f) quando il destinatario sia morto.

Gli uffici di posta nei casi suaccennati debbono pure sospendere il pagamento dei vaglia di cui agli art. 26 e 33.

Art. 35. I vaglia dei quali è cenno all'articolo precedente sono respinti dai comandi dei corpi, ecc., ecc., all'ufficio di posta locale.

A quelli mancanti del bollo deve attaccarsi un cartellino con la osservazione: *Mancante del bollo*, agli altri si scancella l'indirizzo con due linee traversali e nello spazio a questo destinato deve scriversi *con inchiostro* il motivo della sospensione del pagamento, servendosi, secondo i casi, delle seguenti dizioni:

a) discrepante nell'importare;

b) eccedente lire cento;

c) alterato (*nell'importare*, *nell'indirizzo*, ecc.);

d) scaduto;

e) il destinatario è defunto.

L'ufficio di posta locale manda, senza indugio, quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), agli uffici di origine.

Gli uffici di origine, ricevendoli di ritorno, applicano il bollo a quelli che ne manchino dando subito ai medesimi nuovo e regolare corso e rimborsano gli altri ai rispettivi mittenti *per le somme depositate*.

I vaglia scaduti sono spediti alla direzione generale.

Art. 36. Gli ufficiali pagatori dei corpi, i comandanti di distaccamento, ecc., ecc., descrivono sul registro dei vaglia postali i vaglia che pagano; li fanno quietanzare dai destinatari, *senza punto consegnarli ai medesimi*, e convalidano la quietanza con la propria firma e col bollo del corpo, della nave, dell'istituto o stabilimento, se ne sono provveduti.

La quietanza dei destinatari analfabeti dev'essere fatta in presenza di due testimoni, i quali pure debbono firmarsi sul vaglia.

Art. 37. Gli uffici di posta che pagano vaglia direttamente ai destinatari debbono, sotto la propria responsabilità, accertarsi della identità personale dei destinatari medesimi, nel modo stesso che pei vaglia ordinari.

Pei vaglia diretti ad ufficiali può bastare la esibizione del libretto di viaggio sulle ferrovie; nel quale caso l'ufficiale di posta deve riportare sui vaglia il numero e la data di esso libretto.

Pei vaglia di cui alle lettere *b*) e *c*) degli art. 26 e 33 basta

la testimonianza e la firma del comandante della stazione o del distaccamento.

Art. 38. Gli ufficiali pagatori e gli altri delegati al pagamento dei vaglia militari debbono presentare all'uffizio di posta locale, ai periodi determinati dai rispettivi comandi, descritti su note di n. XVII, i vaglia da essi pagati direttamente ai destinatari.

Esse note sono provvedute, ai medesimi ufficiali, da qualunque ufficio di posta, a semplice richiesta.

Sulla stessa nota possono essere descritti vaglia di qualsiasi specie.

Art. 39. Gli ufficiali pagatori, ecc., ecc., possono delegare una terza persona per presentare all'ufficio di posta i vaglia pagati e ritirarne la correlativa somma.

La delegazione deve essere fatta con lettera sottoscritta dal comandante del corpo, stabilimento o distaccamento.

Gli uffici di posta descrivono tali lettere sul registro di cui all'art. 100 della Istruzione sul servizio dei vaglia interni e le custodiscono accuratamente per propria giustificazione.

Art. 40. L'ufficio di posta che riceve le note di n. XVII di cui all'art. 38 esamina se le note stesse ed i vaglia descrittivi sieno regolari, ed in caso affermativo ne rimborsa l'importare all'ufficiale pagatore od al delegato di questo, ritirandone quietanza in calce alle note medesime.

Qualora l'ufficio postale non possa fare subito tale verificazione, o manchi di fondi, sospende il pagamento pel tempo strettamente necessario e rilascia una ricevuta all'ufficiale pagatore pei vaglia che trattiene.

Art. 41. Gli uffici di posta debbono astenersi dal rimborsare il valore dei vaglia che possono essere stati pagati irregolarmente dai comandanti dei corpi, stabilimenti, istituti militari, ecc., ecc., nei casi previsti dall'art 34.

Non debbono accettare vaglia scaduti quand'anche fossero validi nel giorno del pagamento ai destinatari.

L'importare di essi vaglia è detratto dalle rispettive note n. XVII di cui all'art. 38 e si rimborsa soltanto la rimanente somma.

I vaglia irregolari sono trattenuti dagli uffici di posta contro ricevuta, su modello di n. V, da consegnarsi alla parte interessata, e trasmessi senza ritardo alla Direzione generale per la rettificazione, accompagnati da lettera spiegativa.

Quelli scaduti debbono pure nello stesso modo essere tra-

smessi alla Direzione generale per la rinnovazione a favore dell'ufficiale pagatore.

Art. 42. . . . . .

. . . . . .

Art. 43. Le note n. XVII presentate dai comandi dei corpi, ecc., ecc , debbono essere accuratamente conservate per cinque anni, affinchè gli uffici possano, in caso di reclamo, produrle a propria giustificazione.

Art. 44. . . . . .

. . . . . .

Art. 45. I vaglia diretti a militari detenuti nelle carceri civili, sono assoggettati alle norme tutte delle presenti istruzioni, salvo il rimborso che deve essere eseguito ai direttori delle carceri stesse nel modo praticato pel rimborso di ogni altra specie di vaglia diretti ai detenuti in generale.

Art. dal 46 al 53. . . . . .

. . . . . .

Art. 54. La presente Istruzione avrà effetto dal 1° gennaio 1881, ed a far tempo dalla stessa data rimane interamente abrogato il *Titolo quarto* dell'altra pel servizio dei vaglia interni, in data del 1875.

Roma, 1° novembre 1880.

N. **176**. — ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. (Nota N. 7) — **Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari**. — 22 dicembre.

Ferme restando le Istruzioni sull'impiego delle vie di mare di cui all'Atto N. 23 del 25 febbraio 1878 inserto nel *Giornale Militare* di quell'anno, allo specchio che fa seguito a quelle Istruzioni dovrassi d'ora in avanti sostituire il seguente.

Il Ministro — B. Milon.

Corpi d'armata	Dal distretto di	Al DISTRETTO						
		Cagliari		Sassari		Palermo, Cefalù		Tra
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco
I Torino	Torino	Genova	Cagliari o P. Torres	Genova	P. Torres	Genova	Palermo	Genova
	Pinerolo	»	»	»	»	»	»	»
	Ivrea	»	»	»	»	»	»	»
	Vercelli	»	»	»	»	»	»	»
	Alessandria	»	»	»	»	»	»	»
	Mondovì	»	»	»	»	»	»	»
	Cuneo	»	»	»	»	»	»	»
	Casale	»	»	»	»	»	»	»
II Milano	Milano	Genova	Cagliari o P. Torres	Genova	P. Torres	Genova	Palermo	Genova
	Varese	»	»	»	»	»	»	»
	Novara	»	»	»	»	»	»	»
	Monza	»	»	»	»	»	»	»
	Como	»	»	»	»	»	»	»
	Bergamo	»	»	»	»	»	»	»
	Lecco	»	»	»	»	»	»	»
	Brescia	Livorno	Cagliari	»	»	Napoli	»	Napoli
III Verona	Verona	Livorno	Cagliari	Livorno	P. Torres	Napoli	Palermo	Napoli
	Vicenza	»	»	»	»	»	»	»
	Mantova	»	»	»	»	»	»	»
	Rovigo	»	»	»	»	»	»	»
	Padova	»	»	»	»	»	»	»
	Treviso	»	»	»	»	»	»	»
	Venezia	»	»	»	»	»	»	»
	Belluno	»	»	»	»	»	»	»
	Udine	»	»	»	»	»	»	»

(a) Trasbordo a Palermo.

ani	Girgenti		Caltanissetta		Messina, Reggio Calabria		Catania, Siracusa	
Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Trapani (*a*)	Genova	Palermo	Genova	Palermo	Genova	Messina o Reggio C	Genova	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trapani (*a*)	Genova	Palermo	Genova	Palermo	Genova	Messina o Reggio C	Genova	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Napoli	»	Napoli	»	Napoli	»	Napoli	»
Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Napoli	Palermo	Napoli	Messina o Reggio C	Napoli	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corpi d'armata	Dal distretto di	AL DISTRETTO						
		Cagliari		Sassari		Palermo, Cefalù		Tra
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco
IV Piacenza	Genova (1)	Genova	Cagliari o P. Torres	Genova	P. Torres	Genova	Palermo	Genova
	Savona	»	»	»	»	»	»	»
	Piacenza	Livorno	Cagliari	»	»	»		»
	Voghera	Genova	Cagliari o P. Torres	»	»	»	»	»
	Pavia	»	»	»	»	»	»	»
	Lodi	»	»	»	»	»	»	»
	Cremona	Livorno	Cagliari	»	»	Napoli	»	Napoli
	Parma	»	»	Livorno	»	»	»	»
	Massa	»	»	»	»	Livorno	»	Livorno
V Bologna	Bologna	Livorno	Cagliari	Livorno	P. Torres	Napoli	Palermo	Napoli
	Reggio Em.	»	»	»	»	»	»	»
	Modena	»	»	»	»	»	»	»
	Ferrara	»	»	»	»	»	»	»
	Ravenna	»		»	»	»	»	»
	Forlì	»	»	»	»	»	»	»
	Pesaro	Civita-vecchia	»	Civita-vecchia	»	»	»	»
	Ancona	»	»	»	»	»	»	»
	Macerata	»	»	»	»	»	»	»
	Ascoli Piceno	»	»	»	»	»	»	»
VI Firenze	Livorno (2)	Livorno	Cagliari	Livorno	P. Torres	Livorno	Palermo	Livorno
	Lucca	»	»	»	»	»	»	»
	Pistoia	»	»	»	»	Napoli	»	Napoli
	Firenze	»	»	»	»	»	»	»
	Siena	Civita-vecchia	»	Civita-vecchia	»	»	»	»
	Arezzo	»	»	»	»	»	»	»
	Perugia	»	»	»	»	»	»	»
	Spoleto	»	»	»	»	»	»	»
	Orvieto	»	»	»	»	»	»	»

(1) Da Genova a Livorno e Napoli — Via di mare.
(2) Da Livorno a Genova e Napoli — Via di mare.
(a) Trasbordo a Palermo.

ni	Girgenti		Caltanissetta		Messina, Reggio Calabria		Catania, Siracusa	
Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Trapani (*a*)	Genova	Palermo	Genova	Palermo	Genova	Messina o Reggio C.	Genova	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Napoli	»	Napoli	»	Napoli	»	Napoli	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Livorno	»	Livorno	»	Livorno	»	Livorno	»
Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Napoli	Palermo	Napoli	Messina o Reggio C.	Napoli	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»		»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trapani (*a*)	Livorno	Palermo	Livorno	Palermo	Livorno	Messina o Reggio C.	Livorno	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Napoli	»	Napoli	»	Napoli	»	Napoli	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corpi d'armata	Dal distretto di	AI DISTRETTO						
		Cagliari		Sassari		Palermo, Cefalù		Tra
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco
VII Roma	Roma	Civita-vecchia	Cagliari	Civita-vecchia	P. Torres	Napoli	Palermo	Napoli
	Frosinone	»	»	»	»	»	»	»
	Foggia	Napoli	»	»	»	»	»	»
	Teramo	»	»	»	»	»	»	»
	Chieti	»	»	»	»	»	»	»
	Aquila	»	»	»	»	»	»	»
	Campobasso	»	»	»	»	»	»	»
	Cagliari	—	—	—	—	Cagliari	»	Cagliari
	Sassari	—	—	—	—	»	»	»
VIII Napoli	Napoli (1)	Napoli	Cagliari	Napoli	Cagliari	Napoli	Palermo	Napoli
	Caserta	»	»	Civita-vecchia	P. Torres	»	»	»
	Gaeta	»	»	»	»	»	»	»
	Benevento	»	»	»	»	»	»	»
	Salerno	»	»	Napoli	Cagliari	»	»	»
	Campagna	»	»	»	»	»	»	»
	Avellino	»	»	Civita-vecchia	P. Torres	»	»	»
	Nola	»	»	»	»	»	»	»
IX Bari	Bari	Napoli	Cagliari	Civita-vecchia	P. Torres	Napoli	Palermo	Napoli
	Barletta	»	»	»	»	»	»	»
	Lecce	»	»	»	»	»	»	»
	Taranto	»	»	Napoli	Cagliari	»	»	»
	Potenza	»	»	»	»	»	»	»
	Catanzaro	Reggio C.	»	Reggio C.	»	Reggio C.	»	Reggio C.
	Reggio C.	»	»	»	»	»	»	»
	Castrovillari	Napoli	»	Napoli	»	»	»	»
	Cosenza	»	»	»	»	»	»	»

(1) Da Napoli a Livorno e Genova — Via di mare.
(a) Trasbordo a Palermo.
(b) Da Barletta a Reggio Calabria per ferrovia.

DI

pani	Girgenti		Caltanissetta		Messina, Reggio Calabria		Catania, Siracusa	
Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Napoli	Palermo	Napoli	Messina o Reggio C.	Napoli	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	Cagliari	»	Cagliari	»	Cagliari	Palermo	Cagliari	Palermo
»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Napoli	Palermo	Napoli	Messina o Reggio C.	Napoli	Messina
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
Trapani (*a*)	Napoli	Palermo	Reggio C.	Messina	Reggio C.	Messina	Reggio C.	Messina
»	»	»	Napoli	Palermo	Napoli(*b*)	»	Napoli	»
»	»	»	Reggio C.	Messina	Reggio C.	»	Reggio C.	»
»	Reggio C.	Messina	»	»	»	»	»	»
»	Napoli	Palermo	Napoli	Palermo	»	»	»	»
»	Reggio C.	Messina	Reggio C.	Messina	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»

Corpi d'armata	Dal distretto di	AL DISTRETTO						
		Cagliari		Sassari		Palermo, Cefalù		Tra
		Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco
X Palermo	Palermo . .	Palermo	Cagliari	Palermo	Cagliari	—	—	Palermo
	Cefalù . .	»	»	»	»	—	—	»
	Trapani . .	Trapani	» (a)	Trapani	» (a)	Trapani	Palermo	—
	Girgenti . .	Palermo	»	Palermo	»	—	—	P. Empedocle
	Caltanissetta	»	»	»	»	—	—	»
	Messina . .	»	»	»	»	Messina	Palermo o Cefalù	»
	Catania . .	»	»	»	»	—	—	»
	Siracusa . .	»	»	»	»	—	—	»

(a) Trasbordo a Palermo.

DI

pani	Girgenti		Caltanissetta		Messina, Reggio Calabria		Catania, Siracusa	
Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco	Imbarco	Sbarco
Trapani	—	—	—	—	Palermo	Messina o Reggio C	—	—
»	—	—	—	—	Cefalù	»	—	—
—	Trapani	P. Empedocle	Trapani	Palermo	Trapani	Palermo	Trapani	Palermo
Trapani	—	—	—	—	—	—	—	—
»	—	—	—	—	—	—	—	—
»	—	—	—	—	—	—	—	—
»	—	—	—	—	—	—	—	—
»	—	—	—	—	—	—	—	—

Roma — Tip. C. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1880.

PARTE PRIMA

A

ABBATTIMENTI DI QUADRUPEDI. — Trasmissione di verbali al Ministero relativi all'abbattimento o morte di quadrupedi *Pag.* 2

AIUTANTI DI CAMPO DI BRIGATA DI FANTERIA E CAVALLERIA. — Decreto ministeriale, relativo al reclutamento dei medesimi » 60

ALLIEVI DELL'ACCADEMIA MILITARE. — R. Decreto relativo all'anzianità degli allievi dell'accademia militare che compiranno il 2° anno di corso negli anni 1880-81-82 . . . . » 299

AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Decreto Ministeriale col quale vien soppressa la 2ª Sezione della Ragioneria Servizi diversi, ed è contemporaneamente istituita una 3ª sezione presso la Divisione Giubilazioni e servizio interno . . . . » 238

ARCHIVI DI STATO. — Riunione degli archivi militari parmensi all'archivio di Stato in Parma . . . . . » 437

ARMI, BUFFETTERIE E BARDATURE. — Armamento della truppa di fanteria . . . . . » 220

ARMI E MUNIZIONI. — Pulitura preliminare dei bossoli di cartucce metalliche sparate . . . . . » 74

ARREDAMENTO. — Adozione di nuovi modelli di trombe pei corpi dell'arma di fanteria e pei corpi di cavalleria, d'artiglieria e del genio. . . . . » 143

ARREDAMENTO. — Bastone per telo da tenda . . . . *Pag.* 73
Idem — Modo di tenere nelle camerate la giubba di panno ed il cappotto . . . . . » 11
Idem — Modo di riporre e trasportare la giubba di panno di fanteria di linea . . . . . » 73-283
ASSEGNI VARI. — Assegno suppletivo di spese d'ufficio alla direzione del Genio di Roma . . . . . » 487
ASSEGNO GIORNALIERO ALLA TRUPPA. — Nuova scomposizione del medesimo per l'anno 1880 . . . . . » 300
ATTENDENTI. — Modificazione all'istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8) . . . . . » 57

B

BASTONE PER TELO DA TENDA. — Adozione e impiego del medesimo . . . . . *Pag.* 73
BATTAGLIONI ALPINI. — BATTERIE DA MONTAGNA. — Tipo speciale di calzatura per la truppa dei battaglioni alpini o delle batterie da montagna. » 155
BOSSOLI DI CARTUCCE SPARATE. — Pulitura preliminare dei medesimi . . . . . » 74
BRIGATE DI CAVALLERIA. — Variazioni nella composizione di alcune di essa . . . . . » 431

C

CALZATURA PER LA TRUPPA DEL GENIO. — Adozione di un nuovo tipo speciale . . . . . *Pag.* 290
CAPI ARMAIUOLI. — Aggiunte e modificazioni al regolamento sul servizio dei medesimi . . . . . » 200
Idem — Regolamento sul servizio dei medesimi . . . » 91
CAPI MUSICA. — Indennità eventuali ai medesimi . . . » 237

CAPI MUSICA. — Punizioni da infliggersi ai medesimi . . *Pag.* 238
CAPPELLO DA BERSAGLIERI. — Rinnovamento dei campioni per parte dell'opificio Arredi Militari . . . . . » 296
CAPPOTTI. — Modo di tenerli nelle comerate . . . . . » 11
CARABINIERI REALI. — Degradazione . . . . . » 248
Idem — Riordinamento dell'arma . . . . . » 314
Idem — Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni. 4 443
Idem — Varianti all'istruzione sulla divisa dei medesimi . » 542
CARTUCCE METALLICHE SPARATE. — Pulitura preliminare dei bossoli» 74
CATALOGO DEL MODELLARIO. — Abolizione della situazione N. 77 del catalogo . . . . . » 223
Idem — Citazione dei moduli regolamentari . . . . » 97
Idem — Modificazioni al catalogo, 1° ottobre 1879. . . » 576
Idem — Nuovi stampati per i quadri del movimento dei quadrupedi curati nelle infermerie veterinarie. . . . » 514
CERTIFICATI MEDICI. — Sulla compilazione dei medesimi . » 488
COMPAGNIE ALPINE. — Modificazione alla tabella di reclutamento » 512
CONTRATTI VARI. — Partecipazione da darsi alle intendenze di finanza dell'approvazione di contratti . . . . » 295

D

DINAMITE. — Convenzione suppletiva in data 22 aprile 1880 a quella stipulata in data 25 marzo 1878 colla società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana . . . . *Pag.* 267
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI. — Nuove norme per il pagamento delle tasse di registro sull'autenticazione degli atti . . . . . » 264
Idem — Partecipazioni da darsi alle intendenze di Finanza dell'approvazione di contratti . . . . . » 295
Idem — Trasmissione di verbali di abbattimento o di morte di quadrupedi . . . . . » 2

DISPOSIZIONI VARIE. — Domande per cambiamenti del vincolo di guarentigia della rendita costituita in dote militare . *Pag.* 284

Idem — Medaglia pei veterani custodi della tomba di Vittorio Emanuele II. . . . . » 67

Idem — R. Decreto che costituisce in ente morale la fondazione di posti gratuiti negli istituti militari disposta dal Conte Buri, e ne approva lo statuto organico . . . . . » 69

Idem — Seconda convenzione suppletiva in data 22 aprile 1880, a quella stipulata in data 25 marzo 1878 colla società per la fabbricazione della dinamite in Avigliana sul deposito e vendita di detta materia esplosiva all'Amministrazione militare. Approvata con Decreto Ministeriale del 17 maggio 1880 N. 129 . . . . . » 267

Idem Segni abbreviativi del sistema metrico decimale . » 279

DISTINTIVI DI GRADO. — Circa i distintivi di grado pei richiamati dal congedo illimitato . . . . . » 76

DIVISA DEGLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO. — Aggiunte all'istruzione sulle modificazioni della divisa . . . . . » 2

DIVISA DELLA TRUPPA. — Appendice all'Istruzione sulla divisa. » 254

Idem — Pubblicazione dell'Istruzione sulla medesima . . » 62

DIVISA E VESTIARIO. — Aggiunte all'istruzione sulle modificazioni della divisa degli ufficiali del R. Esercito, approvata con R. Decreto 29 giugno 1879 . . . . . » 2

Idem — Cappello da bersagliere . . . . . » 296

Idem — Conti di costruzione per gli oggetti di vestiario in panno ad uso dei sott'ufficiali del R. Esercito (esclusi i carabinieri) » 167

Idem — Distintivi di grado per i richiamati dal congedo illimitato » 76

Idem — Distintivo pei sott'ufficiali del corso speciale presso la scuola militare. . . . . » 143

Idem — Divisa della truppa della milizia mobile . . . » 247

Idem — Mutande per infermi . . . . . » 363

Idem — Modificazione alla istruzione sulla divisa della truppa per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e a quella per le robe da ospedale. . . . . » 540

Idem — Nuovi fregi per i cappelli e i berretti degli ufficiali e della truppa dei battaglioni alpini . . . . . » 513

DIVISA E VESTIARIO. — Stellette di divisa in seta . . . *Pag.* 10
Idem — Tipo speciale di calzatura per la truppa dei battaglioni alpini e delle batterie da montagna . . . . . » 515
Idem — Tipo speciale di calzatura per la truppa del genio . » 290
Idem — Uniforme dei farmacisti militari . . . . . » 61
Idem — Uso dei fregi di metallo sui controspallini della giubba di panno della truppa d'artiglieria e genio . . . . » 197
Idem — Variante alla istruzione sulla divisa dei carabinieri reali » 492
Idem — Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione all'elmo di cavalleria . . . . . » 281
Idem — Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione al telo da tenda . . . . . » 149
DOCUMENTI DI VIAGGIO. — Preavviso dei passaggi di truppa e rilascio dei documenti di viaggio . . . . . » 572
DOTE MILITARE. — Domande per cambiamento del vincolo di guarentigia della rendita costituita in dote militare . . » 284
Idem — Pratiche da farsi dai sott'ufficiali ammogliati, cui spetti la promozione, per comprovare il possesso della dote prescritta per gli ufficiali. . . . . » 436

E

ELMO DI CAVALLERIA. — Variante all'istruzione sulla divisa per modificazione al medesimo . . . . . *Pag.* 281

F

FAMIGLIE DI MILITARI ED ASSIMILATI. — Trasporti in ferrovia » 433
FARMACISTI MILITARI. — Divise dei medesimi. . . . *Pag.* 61
FERROVIE. — Apertura della stazione di Pozzolengo sulla linea Milano-Verona . . . . . » 10
Idem — Apertura della stazione di Nera-Montoro sulla linea Ancona-Fuligno-Orte . . . . . » 63

FERROVIE. — Apertura della fermata dei Molini d'Isola D'Asti sul tronco Asti-Castagnole . . . . . *Pag.* 107

Idem — Apertura del tronco Baragiano-Picerno della linea che da Eboli tende a Potenza . . . . . » 222

Idem — Apertura del tronco Picerno-Potenza sulla linea Eboli-Potenza . . . . . » 382

Idem — Apertura del tronco Canicattì-Caldare (rete Calabro-Sicule) » 520

Idem — Apertura dell'intera linea Porto Torres-Cagliari e del tronco Ozieri-Oschiri dell'isola di Sardegna . . . . . » 323

Idem — Apertura della nuova stazione della stazione delle Pioppe sulla linea Bologna-Firenze . . . . . » 372

Idem — Cambiamento di denominazione della stazione di Reggiolo-Gonzaga sulla linea Mantova-Modena . . . . . » 372

Idem — Cambiamento di nome delle stazioni di Pratola e Ponte di Benevento . . . . . » 488

Idem — Compilazione degli itinerari ed assegnazione delle tappe pei militari viaggianti sulle ferrovie . . . . . » 371

Idem — Condizioni e tariffe secondo cui i trasporti in genere devono essere eseguiti sui binarii dell'amministrazione militare, raccordati con quelle delle strade ferrate dell'Alta Italia. Tariffe e avvertenze pel trasporto di materiali speciali . » 301

Idem — Convenzione 17 maggio 1880 pei trasporti militari sulle ferrovie Milano-Saronno Milano-Incino-Erba . . . » 241

Idem — Correzione al prontuario militare delle distanze chilometriche da stazione a stazione sulle ferrovie (edizione 1877). » 488

Idem — Divieto di introdurre nelle vetture di 1ª classe cassette di legno a spigoli vivi di qualunque dimensione massimamente se rivestite di lamine metalliche . . . . . » 435

Idem — Facoltà di caricare sui vagoni scuderie e bestiame, unitamente ai cavalli, anche le bardature e foraggio. . » 521

Idem — Modificazione del nome della stazione di Casebruciate sulla linea Bologna-Ancona e Torremare sulla linea Taranto-Cariati . . . . . » 66

Idem — Modificazioni del nome delle stazioni di Pozzolengo sulla linea Verona-Milano e di San Giorgio sulla linea Bologna-Padova . . . . . » 201

FERROVIE. — Spostamento della stazione di Montepulciano della linea Empoli-Chiusi . . . . . *Pag.* 379
Idem — Trasporti in ferrovia delle famiglie di militari ed assimilati . . . . . » 433
Idem — Trasporti in ferrovia delle famiglie di militari ed assimilati . . . . . » 581
FORNI PORTATILI. — Istruzione per l'uso e l'imballaggio dei medesimi . . . . . » 290
FORTI DI SBARRAMENTO. — Istruzione pel servizio d'artiglieria sì in tempo di pace che in tempo di guerra . . . » 345

G

GIORNALE MILITARE. — Esito di Giornali militari somministrati alle compagnie, agli squadroni ed alle batterie . . . *Pag.* 106
GIUBBE DI PANNO. — Modo di tenerle nelle camerate . . » 11
Idem — Modo di trasportarle . . . . . » 73
Idem — Modo di riporle e trasportarle . . . . . » 283
GIUBILAZIONI PEL R. ESERCITO. — Tempo trascorso dall'assento all'arrivo sotto le armi . . . . . » 301
GUARDIE DOGANALI. — Ufficiali medici per visita di aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie doganali . . » 482

I

IMPIEGATI CIVILI. — Aumento del decimo dello stipendio . *Pag.* 331
IMPRESA TRASPORTI — Liquidazione dei conti . . . » 483
INDENNITA' CAVALLI. — Aggiunte alle disposizioni di massima che regolano il diritto alle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali ed alle indennità cavalli . . . . . » 6
Idem — Decorrenza del diritto alle razioni foraggio e alla indennità cavalli per gli ufficiali di nuova nomina o promosssi di grado . . . . . » 5

INDENNITA' SPECIALI. — Circa la indennità speciali per servizi interni di presidio . . . . . *Pag.* 293
INGEGNERI CIVILI. — Legge che dà facoltà al Governo di assumere in servizio ingegneri civili pei lavori militari . . » 321
INSCRITTI DI LEVA. — Norme per l'indicazione dei contrassegni personali . . . . . » 333
INVALIDI CIECHI O MUTILATI — Aumento nel supplemento al soldo giornaliero . . . . . » 314
ISTITUTI MILITARI. — Pensioni e corredo degli allievi . . » 523
Idem — R. Decreto che costituisce in ente morale la fondazione di posti gratuiti negli istituti militari, disposta dal conte Buri, e ne approva lo statuto organico . . . » 69
ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE. — R. Decreto che modifica la costituzione . . . . . » 199
ISTRUZIONE DELLE RECLUTE. — Norme per l'istruzione degli uomini di 2ª categoria. . . . . » 347
ITINERARIO GENERALE DEL REGNO. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare nei trasporti militari . . . . . » 595
Idem — Modificazioni all'itinerario generale N. 14, Firenze-Arezzo-Perugia-Aquila-Napoli . . . . . » 512

L

LEGATO *BURI* — R. Decreto che costituisce in ente morale la fondazione di posti gratuiti negli Istituti Militari disposta dal Conte *Buri* e ne approva lo statuto organico . . *Pag.* 69
LEGGI DI BILANCIO. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 11,520,000 per provvista di fucili e moschetti mod. 1870 . . . » 268
Idem — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 1,500,000 per ultimazione della fabbrica d'armi di Terni. . . . . » 269
Idem — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 22,740,000 per provvista di materiali d'artiglieria da campagna e per l'armamento delle fortificazioni . . . . . » 269

LEGGI DI BILANCIO. — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 4,010,000 per approvvigionamenti di mobilitazione . . . . . *Pag.* 271

Idem — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio, della guerra, la spesa di L. 14,600.000 per lavori di costruzione e sistemazione di opere militari . . . . » 272

Idem — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 800,000 per dotazione di materiali del Genio nelle fortezze . . . . . » 274

Idem — Legge che autorizza, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 25,000,000 per fortificazioni e lavori di difesa dello Stato . . . . . » 275

LEVA MILITARE. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1860 . . . . . » 297

M.

MAESTRI D'EQUITAZIONE. — Aggiunte all'atto N. 15 delli 31 gennaio 1878 . . . . . *Pag.* 1

MAESTRI DI SCHERMA. — Attribuzioni dei medesimi . . » 100

MAGAZZINI CENTRALI MILITARI. — R. Decreto che stabilisce la nuova pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali militari e tabella indicante le nuove paghe da corrispondersi a detto personale . . . . . » 367

MANOPERE DI FORZA CON ATTREZZI. — Istruzione sulle medesime » 580

MATERIALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. — Nuovo modello d'inventario e sua applicazione . . . . . » 11

Idem — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventari . » 547

MATERIALI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. — Aggiunte e varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e del genio . . » 9 75 278 285 373 439 441 485

MATRICOLA. — Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali . . . . . » 7 258

Idem — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per le matricole del R. Esercito . . . . . » 56

MATRICOLA. — Nuova edizione della Istruzione per le matricole del R. Esercito . . . . . *Pag.* 581

Idem — Riunione degli archivi militari parmensi all'archivio di Stato in Parma. . . . . » 437

MEDAGLIA AI VETERANI CUSTODI DELLA TOMBA DI VITTORIO EMANUELE II. — Facoltà di fregiarsi della medesima . » 67

MEDICINALI. — Variazione di prezzi ed aggiunta dei medesimi » 101

MILIZIA MOBILE. — Divisa della truppa . . . . . » 247

Idem — Gli scrivani locali e gli scrivani assistenti locali non possono aspirare al grado di tenente nella milizia mobile. » 100

Idem — Ordinamento dell'esercito di 2ª linea . . . » 519

MILIZIA TERRITORIALE. — Correzioni e modificazioni allo specchio A, annesso al R. Decreto 8 aprile 1880 . . . . . » 325

Idem — Requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale nella milizia territoriale. . . . . » 151

Idem — Divisa della milizia territoriale. Dispensa dal servizio della milizia territoriale. . . . » 151

Idem — Ordinamento della medesima . . . . . » 109

MOBILIAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Invio della situazione numerica modello X . . . . . » 57

Idem — R. Decreto col quale viene approvato il regolamento per il personale ferroviario e telegrafico soggetto all'obbligo militare in caso di mobilitazione del R. Esercito . . » 225

Idem — Modificazione sulle dotazioni di regolamenti . . » 383

MODULI REGOLAMENTARI. — Citazione dei medesimi . . » 97

MORTE DI QUADRUPEDI. Trasmissione di verbali al Ministero di abbattimento o morte di quadrupedi . . . . . » 2

MUTANDE PER INFERMI. — Adozione di mutande pei medesimi » 633

O.

OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie circonvicine alle alle opere di sbarramento al colle di Altare. . . *Pag.* 59

OPERE DI UTILITA' PUBBLICA E SERVITU' MILITARI. — R. Decreto che determina il numero e l'ampiezza di alcune zone di servitù militare in prossimità della piazza d'armi in Venaria Reale . . . . . *Pag.* 99

Idem — R. Decreto col quale cessano di essere considerati come opere di fortificazioni i forti di S. Stefano e di S. Lorenzo in Vado . . . . . » 13

Idem — R. Decreto col quale sono dichiarati di pubblica utilità la costruzione e la sistemazione delle fortificazioni presso Rivoli Veronese . . . . . » 65

Idem — R. Decreto col quale è dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di un tiro al bersaglio presso Casale Monferrato . . . . . » 66

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Aggiunta all'atto N. 15 delli 31 gennaio 1876 circa i maestri d'equitazione . . » 1

Idem — Aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e cavalleria . . . . . » 60

Idem — Maestri di scherma . . . . . » 100

Idem — R. Decreto che modifica le norme per la nomina degli ufficiali di complemento . . . . . » 579

Idem — Riordinamento dell'arma dei carabinieri reali . . » 314

Idem — Variazioni nella composizione di alcune brigate di cavalleria . . . . . » 431

OSPEDALI MILITARI. — Riepilogo delle ordinazioni alimentari giornaliere e delle spese di cucina presso gli ospedali militari. » 341

P.

PAGHE DEL PERSONALE DEI MAGAZZINI CENTRALI. — R. Decreto che stabilisce la nuova pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali e tabella indicante le nuove paghe da corrispondersi . . . . . » 367

PANIFICIO DI PESCARA. — Indennità d'ufficio . . . . » 439

PROCEDIMENTI PENALI. — Annullamento di variazioni matricolari relativi a procedimenti penali . . . . . » 7

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Aggiunte all'estratto del modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878) . . . . . *Pag.* 75, 278

Idem — Aggiunte e varianti idem idem idem idem » 9, 285, 373, 439

Idem — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. Alla istruzione sulle armi portatili. Titolo II vol. I della istruzione pratiche dell'artiglieria. Alla istruzione sulle armi portatili. Titolo II vol. I delle istruzioni pratiche del Genio. — Alla istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria . . . . . » 145

Idem — Aggiunte al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e genio. — Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria. . . » 147

Idem — Aggiunte e modificazioni al regolamento sul servizio dei capi armaiuoli nei corpi del R. esercito in data 23 marzo 1880. » 200

Idem — Aggiunte alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . . . . . » 286

Idem — Appendice all'istruzione sulla divisa della truppa . » 254

Idem — Avvertenze alle aggiunte apportate al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio dall'anno 1873 al 1879 incluso . . . . . » 485

Idem — Istruzione per l'uso e l'imballaggio dei forni portatili (mod. Rossi) in data 2 aprile 1880 . . . . . » 290

Idem — Istruzioni sulla divisa della truppa . . . . . » 62

Idem — Modificazione alle istruzioni pratiche speciali per gli zappatori di fanteria e cavalleria . . . . . » 2

Idem — Nuovo modello d'inventario pel materiale dei servizi amministrativi, e sua applicazione . . . . . » 11

Idem — Pubblicazione del regolamento sul servizio telegrafico in campagna. . . . . » 265

Idem — Pubblicazione del regolamento riguardante l'eseguimento dei grandi trasporti militari . . . . . » 279

Idem — Pubblicazione del regolamento sul servizio postale in campagna. . . . . » 289

Idem — Regolamento sul servizio dei capi armaiuoli militari » 91

PUBBLICAZIONI VARIE REGOLAMENTARI. — Varianti all'estratto del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (edizione 1878). . . . . *Pag.* 441

Idem — Varianti ed aggiunte al modello per gli inventori del materiale dei servizi amministrativi, edizione 1879 . . » 547

Q.

QUADRI ORGANICI. — Ordinamento della milizia territoriale . *Pag.* 109

Idem — Provvedimenti esecutivi per le modificazioni agli attuali ordinamenti, disposte dalle tabelle annesse al R. Decreto del 29 agosto 1880. . . . . » 407

Idem — R. Decreto che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 385

Idem — R. Decreto che modifica la costituzione dell'istituto topografico militare . . . . . » 199

Idem — R. Decreto che stabilisce la nuova pianta organica del personale inferiore dei magazzini centrali militari e tabella indicante le nuove paghe da corrispondersi a detto personale . . . . . » 367

Idem — Requisiti dei cittadini per la nomina ad ufficiale sulla milizia territoriale. — Divisa della milizia territoriale. — Dispensa dal servizio della milizia territoriale . . . . . » 151

QUADRUPEDI. — Dimostrazione delle Diminuzioni avvenute nei medesimi durante l'anno 1879 . . . . . » 201

Idem — Nuovi stampati per i quadri del movimento dei quadrupedi curati nelle infermerie veterinarie . . . » 514

QUIETANZE. — Bollo sulle quietanze rilasciate dalle amministrazioni dei corpi . . . . . » 322

R.

RAZIONI FORAGGIO. — Aggiunte alla disposizione di massima che regolano il diritto alle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali ed alla indennità cavalli . . . . . *Pag.* 6

Idem — Decorrenza del diritto alle razioni foraggio e alla indennità cavalli per gli ufficiali di nuova nomina o promossi di grado . . . . . » 5

RECLUTAMENTO. — Legge colla quale è autorizzata la leva militare sui giovani nati nell'anno 1860 . . . . . » 297

Idem — Modificazioni alle tabelle di reclutamento delle compagnie alpine . . . . . » 512

Idem — Norme per l'indicazione dei contrassegni personali sui documenti riguardanti gli inscritti di leva e gli arruolati volontari . . . . . » 333

Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . . . » 6

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Aggiunta alle norme pei ruoli amministrativi . . . . . » 491

Idem — Bollo sulle quietanze rilasciate dalle amministrazioni dei corpi. . . . . » 322

Idem — Indennità eventuali ai capi musica . . . . . » 237

Idem — Liquidazione dei conti della impresa dei trasporti militari » 483

Idem — Modificazioni al regolamento d'amministrazione 1° luglio 1875 . . . . . » 346

Idem — Norme per il pagamento dei vaglia postali . . » 581

Idem — Norme per la compilazione degli stati della forza . » 561

Idem — Preavviso dei passaggi di truppa e rilascio dei documenti di viaggio. . . . . » 572

REGOLAMENTO DI ESERCIZI DI EVOLUZIONI PER LA CAVALLERIA. — Pubblicazione di modificazioni al regolamento » 254

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Aggiunta all'allegato N. 2 al regolamento di disciplina. (Regolamento per le licenze nell'esercito) . . . . . » 436

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. — Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti di pena *Pag.* 580

Idem — Circa la trasmissione degli specchi e specchietti caratteristici di alcuni ufficiali . . . . . » 436

Idem — Disposizioni speciali per l'applicazione delle punizioni prescritte dal libro 2° del regolamento di disciplina ai capi-musica » 238

Idem — Modificazione all'allegato N. 1 al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena » 257

Idem — Modificazione all'istruzione per la concessione degli attendenti. (Allegato N. 8) . . . . . » 57

Idem — Pratiche da farsi dai sottufficiali ammogliati, cui spetti la promozione, per comprovare il possesso della dote prescritta per gli ufficiali. . . . . » 436

Idem — Pubblicazione di un nuovo allegato N. 17 del regolamento di disciplina . . . . . » 485

REGOLAMENTI D'ISTRUZIONE DELL'ARTIGLIERIA. — Istruzioni pel servizio d'artiglieria sì in tempo di pace che in tempo di guerra nei forti di sbarramento . . . . . » 345

Idem — Istruzioni sull'affardellamento per le truppe di artiglieria dei reggimenti da fortezza e sul maneggio delle armi a cavallo. — Varianti all'istruzione sul servizio dei cannoni da cent. 7 BR (Ret.) e da cent. 9 ARC (Ret.) . . . . » 247

Idem — Istruzione sulle manopere di forza con attrezzi semplici col martinetto. — Istruzione sul servizio del cannone da cent. 7 BR (Ret.) da montagna . . . . . » 580

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA CAVALLERIA. — Aggiunte al libro III relativo al servizio in marcia . . . . . » 150

Idem — Modificazioni al regolamento . . . . . » 248

REGOLAMENTO D'ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA. — Aggiunta del libro III° relativo al servizio in marcia . . . . . » 75

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO DEI CAPI ARMAIUOLI. — Modificazioni al medesimo . . . . . » 91

RENDITA COSTITUITA IN DOTE MILITARE. — Domanda per cambiamenti del vincolo di guarentigia . . . . . » 284

REPARTI D'ISTRUZIONE. — Modificazione all'atto N. 196 del 18 dicembre 1879 . . . . . *Pag.* 257

REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI PEL SERVIZIO DELL'ESERCITO. — Pubblicazione di un nuovo riparto del territorio del regno fra le commissioni di requisizione quadrupedi, da sostituirsi allo specchio T dell'istruzione 20 luglio 1877 . . » 345

RUOLI AMMINISTRATIVI. — Aggiunta alle norme pei medesimi » 491

S.

SCOMPARTIMENTO TERRITORIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Riparto in divisioni, compagnie, tenenze, sezioni e stazioni . . . . . *Pag.* 443

Idem — Trasferimento della stazione di Cambiano a Pino Torinese » 143

SCRIVANI LOCALI. — Gli scrivani locali e gli scrivani assistenti locali non possono aspirare al grado di tenente nella milizia mobile . . . . . » 103

SCUOLE MILITARI. — Modificazione all'atto N. 196 del 18 dicembre 1879 relativo ai reparti d'istruzione . . . . . » 257

Idem — Pensioni e corredo degli allievi degli istituti militari » 523

Idem — R. Decreto relativo all'anzianità degli allievi dell'accademia militare che compiranno il secondo anno di corso negli anni 1880-81-82. . . . . » 299

SERVIZI INTERNI DI PRESIDIO. — Indennità speciali pei medesimi » 293

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Legge che dà facoltà al governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del genio, e di assumere in servizio ingegneri civili pei lavori militari . . . . . » 321

Idem — R. Decreto che stabilisce le condizioni generali dei capitolati-tipo pei lavori del genio militare. . . . » 219

Idem — R. Decreto col quale si approva il capitolato-tipo per i lavori dipendenti dalla direzione del genio militare di Piacenza . . . . . » 105

SERVIZIO IN MARCIA. — Aggiunta del libro III° relativo al servizio in marcia . . . . . *Pag.* 75, 150

SERVIZIO POSTALE IN CAMPAGNA. — Pubblicazione del regolamento . . . . . » 289

SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta al regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale . . . . . » 258, 264

Idem — Modificazione all'Atto N. 82 del 27 agosto 1878 relativa agli specchi N. 154, 155 e 156 degli oggetti componenti il caricamento regolamentale della coppia cofani, dello zaino e della coppia borse di sanità . . . . . » 14

Idem — Riepilogo delle ordinazioni alimentari giornaliere e delle spese di cucina presso gli ospedali militari . . . » 341

Idem — Sulla composizione dei certificati medici . . . » 488

Idem — Ufficiali medici per visita di aspiranti all'ammissione nel corpo delle guardie doganali . . . . . » 482

Idem — Variazione di prezzi ed aggiunta di medicinali . » 101

SERVIZIO TELEGRAFICO IN CAMPAGNA. — Pubblicazione del regolamento sul servizio stesso . . . . . » 265

SERVIZIO TERRITORIALE. — Degradazione di carabinieri reali . » 248

Idem — Dimostrazione settimanale della forza disponibile pel servizio locale . . . . . » 577

SISTEMA METRICO DECIMALE — Segni abbreviativi del medesimo » 279

SITUAZIONI. — Abolizione della situazione N. 77 del catalogo » 223

Idem — Invio della situazione numerica Mod. X. . . . » 57

SOTTUFFICIALI AMMOGLIATI. — Pratiche da farsi dai sottufficiali ammogliati, cui spetti la promozione, per comprovare il possesso della dote prescritta per gli ufficiali . . » 436

SOTTUFFICIALI DEL CORSO SPECIALE. — Distintivo pei medesimi » 143

SPECCHI E SPECCHIETTI CARATTERISTICI. — Circa la trasmissione dei medesimi . . . . . » 436

STABILIMENTI MILITARI DI PENA. — Aggiunta al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (Allegato N. 12 al regolamento di disciplina) » 580

Idem — Modificazione all'Allegato N. 1 al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti di pena . » 257

STATI DELLA FORZA. — Norme per la compilazione . . » 561

STATISTICA. — Dimostrazione delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa del regio esercito durante l'anno 1879 *Pag.* 201

STELLETTE DI DIVISA IN SETA. — Uso delle medesime per parte dei sottufficiali . . . . . » 10

STIPENDI NEL R. ESERCITO. — Aggiunte alle disposizioni di massima che regolano il diritto alle razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali ed alla indennità cavalli. . . . » 6

Idem — Assegno suppletivo di spese d'ufficio alla direzione del genio di Roma. . . . . » 487

Idem — Aumento nel supplemento al soldo giornaliero per gli invalidi, ciechi o mutilati . . . . . » 314

Idem — Decorrenza del diritto alle razioni foraggi ed alla indennità cavalli per gli ufficiali di nuova nomina . . . » 5

Idem — Decorrenza dell'aumento del decimo dello stipendio a favore degli impiegati. . . . . » 311

Idem — Indennità d'ufficio ai comandi non compresi nel quadro B del R. Decreto 27 marzo 1879 . . . . . » 312

Idem — Indennità d'ufficio al panificio di Pescara. . . . » 439

Idem — Indennità speciale per servizi interni di presidio . . 293

Idem — Nuova scomposizione dell'assegno giornaliero degli uomini di truppa per l'anno 1880 . . . . . » 300

TARIFFE PEI TRASPORTI MILITARI. — Condizioni e tariffa secondo cui i trasporti in genere devono essere eseguiti sui binari dell'amministrazione militare raccordati con quelli delle ferrovie dell'Alta Italia. . . . . » 301

TASSE DI REGISTRO. — Nuove norme per il pagamento delle tasse di registro sull'autenticazione degli atti . . . . . » 264

TENDA (telo da). — Variazione all'istruzione sulla divisa per modificazione al medesimo . . . . . » 149

Idem — Adozione ed impiego del bastone per telo da tenda. . 73

TRASPORTI MILITARI. - Circa i trasporti in ferrovia delle famiglie militari ed assimilati . . . . . » 581

Idem — Convenzione 17 maggio 1880 pei trasporti militari sulle ferrovie Milano Saronno e Milano-Ineino-Erba . . » 241

Idem — Condizione e tariffa secondo cui i trasporti militari in genere devono essere eseguiti sui binari dell'amministrazione militare, raccordati con quelli dell'Alta Italia . . » 301

TRASPORTI MILITARI. — Istruzione sull'impiego delle vie di mare *Pag.* 595
Idem — Liquidazione dei conti dell'impresa . . . . . » 483
Idem — Pubblicazione del regolamento riguardante l'eseguimento dei medesimi . . . . . » 279
TRASPORTI SUI LAGHI. — Atto addizionale alla convenzione per i trasporti militari sul lago di Como (Lario) — Prescrizioni » 511
TROMBE. — Adozione di nuovi modelli di trombe pei corpi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 143

U.

UFFICIALI DI COMPLEMENTO. — R. Decreto che modifica le norme per la nomina dei medesimi . . . . . *Pag.* 579
UFFICIALI DI COMPLEMENTO DEL GENIO. — UFFICIALI DI MILIZIA MOBILE DEL GENIO. — UFFICIALI DI RISERVA DEL GENIO. — Legge che dà facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio gli ufficiali contronotati . » 321
UFFICIALI DI MILIZIA MOBILE. — Gli scrivani locali e gli scrivani assistenti locali non possono aspirare al grado di tenenti nella milizia mobile . . . . . » 100
UFFICIALI DI NUOVA NOMINA O PROMOSSI DI GRADO. — Decorrenza del diritto alle ragioni foraggio e all'indennità cavalli. » 5

V.

VAGLIA POSTALI. — Norme pel pagamento dei medesimi. . *Pag.* 581
VARIAZIONI MATRICOLARI. — Annullamento delle variazioni matricolari relative a procedimenti penali . . . . . » 7
Idem — Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali a cui furono sottoposti militari di truppa » 258

VETERANI CUSTODI DELLA TOMBA DI VITTORIO EMANUELE II. — Facoltà ai medesimi di fregiarsi di una medaglia appositamente istituita. . . . . *Pag.* 67

VOLONTARI DI UN ANNO. — Divieto di trasferimento di corpo durante l'anno di servizio . . . . . » 10

Idem — R. Decreto che stabilisce la somma che i volontari di un anno devono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento . . . . . » 6

VOLONTARI. — Norme per l'indicazione dei contrassegni personali » 333

Z.

ZAPPATORI DI FANTERIA E CAVALLERIA. — Aggiunte alle Istruzioni pratiche speciali . . . . . *Pag.* 286

Idem — Modificazione alle Istruzioni pratiche speciali . . » 2

463,501

Roma. — Tip. C. Voghera.



